

TESI GREGORIANA
Serie Diritto Canonico

ALAN MODRIĆ

INTERAZIONE TRA L'ESERCIZIO
DELLA POTESTÀ DEI VESCOVI
DIOCESANI E DI QUELLA DEL
ROMANO PONTEFICE ALLA LUCE
DELL'ENCICLICA *UT UNUM SINT*



Roma 2017

Vidimus et approbamus ad normam Statutorum Universitatis

Romae, ex Pontificia Universitate Gregoriana
die 17 mensis maii anni 2017

Prof. Gianfranco Ghirlanda
Prof. Ulrich Rhode

© 2017 Gregorian & Biblical Press
Piazza della Pilotta, 35 - 00187 Rome, Italy
books@biblicum.com

ISBN 978-88-7839-**368**-4

INTRODUZIONE

Papa Giovanni Paolo II nella Lettera Enciclica *Ut unum sint* del 25 maggio 1995, dopo aver ricordato che l'unità di tutte le comunità cristiane rientra nell'ambito della preoccupazione del primato, afferma di sentirsi spinto a «trovare una forma di esercizio del primato che, pur non rinunciando in nessun modo all'essenziale della sua missione, si apra ad una situazione nuova» (*UUS* 95). Queste parole sono rivolte a tutti i pastori e i teologi delle Chiese cristiane, affinché cerchino le forme nelle quali il ministero petrino «possa realizzare un servizio di amore riconosciuto dagli uni e dagli altri» (*UUS* 95).

La richiesta di Giovanni Paolo II sta alla base della ricerca svolta nel presente lavoro, ed essa è attuale pure nel nostro tempo, come si può notare soprattutto nel desiderio di un'altro Papa, Francesco, di portare avanti il rinnovamento della Chiesa nel senso di un governo più collegiale del Romano Pontefice. Questo desiderio è stato espresso, ma anche in certo grado attuato in diversi momenti del pontificato di Papa Francesco, come, ad esempio, nella costituzione del gruppo di otto cardinali per la riforma della *Pastor bonus*¹, oppure nello slancio dato al lavoro del Sinodo dei vescovi e allo sviluppo del suo funzionamento. Per illustrare lo stato attuale della questione è necessario richiamare come dal Romano Pontefice attuale è stata espressa la richiesta di rinnovamento ecclesiale nell'Esortazione Apostolica *Evangelii gaudium*:

Dal momento che sono chiamato a vivere quanto chiedo agli altri, devo anche pensare a una conversione del papato. A me spetta, come Vescovo di Roma, rimanere aperto ai suggerimenti orientati ad un esercizio del mio ministero che lo renda più fedele al significato che Gesù Cristo intese dargli e alle necessità attuali dell'evangelizzazione. Il Papa Giovanni Paolo II

¹ Più tardi questo numero è stato aumentato a nove Cardinali.

chiese di essere aiutato a trovare «una forma di esercizio del primato che, pur non rinunciando in nessun modo all'essenziale della sua missione, si apra ad una situazione nuova». Siamo avanzati poco in questo senso. Anche il papato e le strutture centrali della Chiesa universale hanno bisogno di ascoltare l'appello ad una conversione pastorale [...] Un'eccessiva centralizzazione, anziché aiutare, complica la vita della Chiesa e la sua dinamica missionaria (EG 32).

Alla luce di quanto esposto finora, si può riconoscere la necessità di uno studio approfondito circa le eventuali nuove forme di esercizio del primato, che possa essere un contributo all'attuazione più fedele della collegialità del governo della Chiesa come concepita dal Concilio Vaticano II e desiderata da Giovanni Paolo II e Francesco. A queste esigenze vuole rispondere il presente lavoro di ricerca che ha come scopo affrontare, all'interno della problematica inerente all'interazione tra l'esercizio della potestà ordinaria propria dei vescovi diocesani e di quella del Romano Pontefice, quella dell'implicazione dei vescovi diocesani nel governo primaziale del Romano Pontefice.

Si cerca di esaminare questa interazione mettendo in relazione il can. 381 §1, che tratta della potestà del vescovo diocesano nella propria diocesi, con i cann. 331 e 333 §§1 e 2, che riguardano la potestà del Romano Pontefice sia nella e sulla Chiesa universale che sulle Chiese particolari, tenendo conto pure del can. 334 in cui si esprime la necessità dell'assistenza dei vescovi diocesani all'esercizio del ministero petrino. Il nostro lavoro di ricerca si muove su due facce di una stessa medaglia: da una parte, partendo dal can. 381 §1 e dal can. 333 §1, si vuole spiegare come si possano concepire due ordinari per gli stessi sudditi, e come la potestà episcopale ordinaria del Papa (secondo il Concilio Vaticano I) sulla *portio populi Dei*, che forma una Chiesa particolare, afferma, rafforza e rivendica la potestà propria del vescovo diocesano (cf. LG 27 e il Concilio Vaticano I), pur avendo il diritto di riservare a sé o ad altra autorità delle cause che sarebbero di competenza di quest'ultimo. Dall'altra parte, tenendo presente che il Romano Pontefice ha bisogno dei vescovi per svolgere il suo ministero primaziale (cf. can. 333 §2), si cerca di vedere come i vescovi diocesani, proprio per la loro capitalità in una Chiesa particolare sono i vescovi più adatti sia per il governo della Chiesa universale nel Concilio ecumenico o sparsi per il mondo (cf. can. 337) e sia per aiutare il Papa nel suo ministero primaziale, prestandogli l'assistenza negli organi centrali del governo nella Chiesa universale: il Sinodo dei vescovi (cf. can. 342), il Collegio dei Cardinali (cf. can. 349), la Curia Romana (cf. can. 360).

Alla fine tentiamo di rispondere alla domanda su se e come la potestà e la posizione dei vescovi diocesani nel loro rapporto con il Romano Pontefice siano la base per una proposta di attuazione dell'esigenza soggiacente alla *Ut unum sint*, così da poter formulare anche un'ipotesi concreta.

Nell'ambito del diritto canonico non ci sono ricerche dettagliate e sistematiche sull'interazione tra l'esercizio della potestà dei vescovi diocesani e di quella del Romano Pontefice, nel senso che tale interazione possa essere una base di ricerca di nuove forme di esercizio del primato Petri nelle quali i vescovi diocesani sarebbero considerati più adatti dei vescovi titolari per collaborare nell'esercizio del primato. La normativa che direttamente confrontiamo, cioè i cann. 381, 331, 333 e 334, è già stata esaminata abbastanza esaurientemente ed è stata anche trattata la problematica riguardante il rapporto tra il Romano Pontefice ed il vescovo diocesano, ma dal punto di vista della loro potestà sui medesimi fedeli, mentre tale rapporto non è stato finora approfonditamente esaminato nel senso che esso possa affermare la condizione giuridica dei vescovi diocesani nel governo della Chiesa universale e la loro possibile partecipazione nel rinnovamento delle strutture ecclesiastiche centrali. E come già abbiamo visto, attualmente si sente la necessità di rivedere tali strutture sotto questa prospettiva.

Occorre puntualizzare i limiti di questo nostro lavoro. Riguardo allo studio storico che facciamo nei primi due capitoli, ci limitiamo all'analisi dei due Concili Vaticani e del CIC 1917, senza entrare, almeno dettagliatamente, nell'esposizione dello sviluppo della relazione Primato – Episcopato svoltasi precedentemente. Esaminiamo questo rapporto tenendo conto inanzitutto dei vescovi diocesani e della loro posizione giuridica in tale rapporto, trattando solo indirettamente dei vescovi titolari. Un ulteriore limite consiste nel condurre la ricerca dell'interazione tra i vescovi diocesani ed il Romano Pontefice, come pure la ricerca delle nuove e possibili forme di esercizio del primato Petri, dal punto di vista cattolico, non esponendo, tranne quando risulta necessario, le posizioni ecclesiologiche e canoniche delle altre Chiese cristiane.

Nell'elaborazione del presente lavoro verranno adoperati diversi metodi: il metodo storico-giuridico, analitico-esegetico e sistematico. Per la ricerca e l'analisi delle fonti a scopo dimostrativo dello sviluppo storico dell'argomento, si userà il metodo storico-giuridico, facen-

do riferimento ai documenti conciliari e pontifici, *Corpus Iuris Canonici*, *Codex Iuris Canonici* del 1917.

L'analisi dei canoni (sia del CIC 1917 sia del CIC 1983) sarà condotta col metodo analitico-esegetico e riferendosi ai Codici del 1917 e del 1983, e utilizzando i commenti esegetici di tali Codici, come pure i diversi documenti ufficiali, sia pontifici che quelli della Curia Romana. Ciò rende possibile mettere in relazione i diversi canoni, allo scopo di tirare le conclusioni necessarie per rispondere alle richieste poste da Giovanni Paolo II e Francesco.

Allo scopo della ricerca corrisponde l'itinerario del nostro lavoro. Lo studio si suddivide in cinque capitoli, in cui vengono applicati due approcci: ecclesiologico e canonico.

Nei primi due capitoli costruiamo il caposaldo ecclesiologico-canonico della ricerca presentando l'iter dello sviluppo dell'interazione tra l'esercizio della potestà dei vescovi diocesani e di quella del Romano Pontefice attraverso i documenti del Concilio Vaticano I, alcuni canoni del *Codex Iuris Canonici* del 1917 e i documenti del Concilio Vaticano II.

Così, nel cap. I esaminiamo: a) i due documenti elaborati nel Concilio Vaticano I, la Costituzione *Pastor aeternus*, con cui viene formulata la dottrina sulla potestà del Romano Pontefice, e la bozza per la *Constitutio secunda de Ecclesia Christi*, contenente la dottrina progettata sulla potestà dei vescovi; b) lo sviluppo della dottrina conciliare nelle posizioni e orientamenti dei più eminenti teologi e canonisti del periodo tra la fine del Vaticano I e la promulgazione del *Codex Iuris Canonici* del 1917; c) le quattro norme del CIC 1917: i cann. 218, 230, 329 §1 e 334 §1, come anche le loro rispettive fonti, tutti essenziali come base della normativa codiciale vigente che riguarda il tema del nostro studio.

Nel secondo capitolo trattiamo dei documenti che furono inclusi nella formazione della normativa vigente e che si presentano come le fonti dei cann. 331, 333 §§1-2, 334, 381 §1 del CIC 1983, riguardanti le due potestà che esaminiamo nei seguenti capitoli della tesi. Si tratta dei diversi paragrafi della Costituzione dogmatica *Lumen gentium* sulla Chiesa e dei decreti conciliari *Christus Dominus* sull'ufficio pastorale dei vescovi, *Orientalium Ecclesiarum* sulle Chiese Orientali Cattoliche, *Unitatis redintegratio* sull'Ecumenismo ed *Ad gentes* sull'attività missionaria della Chiesa. Inoltre, analizziamo l'iter della formazione di questi articoli, percorrendo la fase antepreparatoria, preparatoria e conciliare del Concilio.

Dopo la parte ecclesiologica e storico-canonica della ricerca, nel cap. III passiamo alla normativa codiciale vigente che riguarda l'interazione tra l'esercizio della potestà ordinaria propria dei vescovi diocesani e di quella del Romano Pontefice. Come primo punto, studiamo la potestà del vescovo diocesano prevista nel can. 381 §1, prendendo in considerazione le fonti del canone, non esposte precedentemente, l'iter della sua redazione definitiva e i suoi diversi aspetti.

L'altra potestà, quella del Romano Pontefice, sarà l'oggetto del nostro studio nel cap. IV, dove esaminiamo i cann. 331, 333 §§1-2 e 334, esponendo le loro fonti non ancora trattate nel lavoro e la revisione dei canoni, e poi studiando i diversi elementi della normativa.

Lo studio svolto nei capitoli precedenti costruisce la base sulla quale si appoggia l'ultimo capitolo del lavoro in cui trattiamo dell'interazione tra l'esercizio delle due potestà nelle istituzioni centrali di governo nella Chiesa universale. Tutto ciò che esponiamo nei primi quattro capitoli si riprende nel cap. V alla luce dell'Enciclica *Ut unum sint* e alla luce della configurazione degli organi centrali della Chiesa universale: il Sinodo dei vescovi, il Collegio dei Cardinali e la Curia Romana.

Infine, vogliamo rispondere alla domanda principale di tutto il lavoro della nostra ricerca su se e come la potestà e la posizione dei vescovi diocesani nel loro rapporto con il Romano Pontefice possano essere la base per una proposta di attuazione dell'esigenza soggiacente alla *Ut unum sint*, cercando anche di ipotizzare una proposta concreta in merito.

CAPITOLO I

Interazione tra l'esercizio delle due potestà nel Concilio Vaticano I e nel CIC 1917

In questo capitolo iniziamo a studiare il caposaldo ecclesiologico-canonico del nostro argomento presentando l'iter dello sviluppo dell'interazione tra l'esercizio della potestà dei vescovi diocesani e di quella del Romano Pontefice attraverso i documenti del Concilio Vaticano I, il pensiero teologico-canonico ed alcuni canoni del *Codex Iuris Canonici* del 1917.

La prima parte del capitolo sarà dedicata ai due documenti elaborati nel Concilio Vaticano I, la Costituzione *Pastor aeternus*, con cui viene formulata la dottrina sulla potestà del Romano Pontefice, e la bozza per la Costituzione *De Ecclesia*, contenente la dottrina sulla potestà dei vescovi, ma che non fu discussa e promulgata a causa della conquista di Roma da parte dell'esercito italiano, e che verrà ripresa solo successivamente nel Concilio Vaticano II.

Nella seconda parte del capitolo esplicheremo come si sia sviluppata la dottrina conciliare nelle posizioni e orientamenti dei più eminenti teologi e canonisti del periodo tra la fine del Vaticano I e la promulgazione del *Codex Iuris Canonici* del 1917.

Nella terza parte del capitolo analizzeremo secondo il metodo analitico-esegetico quattro norme del CIC 1917: il can. 218, che è la fonte dei cann. 331 e 333 §1 del CIC 1983, il can. 230, la fonte del can. 334 del CIC 1983, e i cann. 329 §1 e 334 §1, strettamente collegati con il can. 381 §1 del CIC 1983. Saranno esaminate anche le fonti di questi canoni, come annoverate nel CIC 1917.

1. La Costituzione *Pastor aeternus* e la bozza per la Costituzione *De Ecclesia* del Concilio Vaticano I

Ad un primo sguardo sembra che lo studio del Concilio Vaticano I possa servire allo scopo della nostra ricerca solo parzialmente giacché, sì, i Padri conciliari hanno formulato ufficialmente la dottrina del primato e della potestà del Romano Pontefice, ma non sono riusciti a promulgare insegnamenti dottrinali circa la potestà dei vescovi. In realtà, però, nelle discussioni conciliari alle quali si è arrivati ad elaborare la Costituzione *Pastor aeternus*, il problema dell'episcopato è sempre stato presente ed è stato toccato in diversi suoi aspetti¹. Anzi, i Padri conciliari avevano l'intenzione di emanare una seconda Costituzione *De Ecclesia* che contenesse la dottrina dell'episcopato, ma, come abbiamo già accennato, la conquista di Roma da parte dell'esercito italiano impedì loro di portare a termine i lavori riguardanti tale Costituzione.

Per quanto detto finora, ci sembra importante spiegare non soltanto la Costituzione stessa, ma anche la sua genesi e i due documenti che non sono mai stati promulgati, in quanto essi tuttavia ci permettono di avere uno sguardo più profondo ed ampio sulla interazione tra l'esercizio della potestà dei vescovi diocesani e di quella del Romano Pontefice: lo schema originario della *Pastor aeternus* e la bozza per la seconda Costituzione *de Ecclesia Christi*. Dividiamo questa parte del nostro lavoro in due punti: nel primo esplicheremo il processo di formazione della Costituzione *Pastor aeternus*, prendendo in considerazione anche lo schema originario, e la dottrina del primato nella medesima Costituzione; nel secondo tratteremo della dottrina dell'episcopato sia in riferimento allo schema originario della *Pastor Aeternus* sia alla bozza della Costituzione *De Ecclesia*.

1.1 La Costituzione *Pastor aeternus* del Concilio Vaticano I

1.1.1 La genesi della Costituzione

Per poter analizzare il processo di formazione della *Pastor aeternus*, è necessario fare una premessa che riguarda il contesto storico del Concilio Vaticano I. Questo Concilio fu convocato a causa di molti cambiamenti avvenuti nel XVIII e XIX secolo. La rivoluzione francese del 1789 e la rivoluzione industriale iniziata nel tardo XVIII

¹ Cf. G. COLOMBO, «Il problema dell'Episcopato», 344.

secolo provocarono grandi cambiamenti nel campo della politica, della società e dell'economia specialmente nel mondo occidentale. L'Illuminismo nel XVIII secolo aveva lanciato molte sfide intellettuali alla cristianità che, tra l'altro, si confrontava con il liberalismo e lo statalismo in molti paesi d'Europa. Spesso tali movimenti volevano sottomettere le chiese particolari ai governi secolari, negando al contempo il primato e l'autorità del Sommo Pontefice sulle medesime. Dunque Papa Pio IX desiderò convocare un concilio perché si parlasse chiaramente dell'autorità della Chiesa, specialmente del ruolo del papato e della sua infallibilità. Nel 1864 egli emanò un *Syllabus di errori* contenente un ampio attacco ai recenti sviluppi condannando l'asserzione che il Romano Pontefice dovesse adattarsi al progresso, al liberalismo e alla civiltà moderna². Il Concilio fu convocato con la bolla *Aeterni Patris* del 29 giugno 1868³, nella quale si afferma la potestà suprema di giurisdizione di cui godono i Romani Pontefici, Successori di Pietro, e si spiega che il Concilio si convoca in ragione di gravi pericoli che minacciano la Chiesa. Il Concilio stesso si aprì l'8 dicembre 1869.

I risultati più importanti del Vaticano I sono due costituzioni: la *Pastor aeternus* e la *Dei Filius*, che riguarda i rapporti tra la ragione e la fede, promulgata il 24 aprile 1870 (III sessione). I Padri conciliari iniziarono la discussione anche su altri argomenti. Discussero in congregazione generale sui doveri e sul ministero dei vescovi: residenza, visite pastorali, vicari generali, sinodi diocesani, vacanza della sede episcopale. I Padri esaminarono pure le questioni riguardanti la disciplina dei chierici e discussero sull'opportunità di adottare un catechismo universale destinato a sostituire i catechismi diocesani⁴.

Il lavoro del Concilio fu interrotto in modo brusco. Prima, il 19 luglio 1870 scoppiò la guerra fra Francia e Prussia che ebbe come conseguenza l'allontanamento dal Concilio della maggioranza dei vescovi residenti dei due Paesi, e l'allontanamento da Roma delle truppe francesi, che difendevano la città contro le truppe italiane. Il lavoro continuò durante l'estate, ma il 20 settembre le truppe italiane entrarono a Roma e il Concilio fu sospeso⁵.

² Cf. PIO IX, *Syllabus errorum*, 8 dic. 1864, in DS 2901-2980; N. TANNER, *I concili della Chiesa*, 99.

³ Cf. PIO IX, bolla *Aeterni Patris*, 29 giu. 1868, nn. 1-10.

⁴ Cf. G. THILS, «L'ecclesiologia del Concilio Vaticano I», 13.

⁵ Cf. N. TANNER, *I concili della Chiesa*, 106-107.

Spiegato il contesto storico e lo sviluppo generale del Concilio, adesso passiamo al processo di formazione della Costituzione *Pastor aeternus*. È noto che questa Costituzione costituisca un documento sul primato del Papa, il cui capitolo più importante, il capitolo IV, tratta dell'infallibilità pontificia. Tuttavia, lo schema originario della Costituzione, preparato dalla commissione teologica del Concilio e distribuito ai Padri conciliari il 21 gennaio 1870, non menzionava il privilegio dell'infalibilità personale del Papa, ma soltanto del primato pontificio in genere (il capitolo XI)⁶. Eppure, fin dalla fine del dicembre del 1869, era iniziato un movimento da parte di alcuni partecipanti al Concilio per far circolare tra i Padri una petizione che chiedeva la definizione dell'infalibilità del Papa. A questa proposta fu favorevole la maggioranza dei partecipanti. D'altra parte a tale petizione si oppose un certo numero di Padri che aveva anch'esso fatto circolare un'altra petizione in senso contrario. La richiesta di includere la definizione dell'infalibilità pontificia nella Costituzione fu esaminata dalla Commissione della fede, una delle quattro commissioni conciliari incaricate delle questioni dottrinali, e si concluse con un giudizio favorevole. L'1 marzo 1870 Pio IX acconsentì alla richiesta, e il 6 marzo veniva così consegnato ai Padri un testo in cui si trovava il dogma dell'infalibilità, presentato come un'aggiunta al capitolo XI dello schema dedicato al primato⁷. Si decise di togliere dallo schema originario della Costituzione il cap. XI riguardante il primato e il capitolo aggiunto riguardante l'infalibilità del Papa. Da questi due capitoli fu formato un nuovo schema *De Romani Pontificis primatu* che trattava solamente del Primato pontificio e fu molto discusso durante il Concilio.

Con l'intervento del Papa dell'1 marzo il conflitto tra le due opposte correnti non finì. Infatti, mentre ancora era in corso la discussione sulla Costituzione *Dei Filius*, alcuni Padri avanzarono la proposta che, finita la discussione, si affrontasse immediatamente il problema del primato e quindi dell'infalibilità pontificia. Contro questa proposta protestò la corrente antinfalibilista, chiedendo al Concilio il rispetto dell'ordine dei lavori programmato, ma poiché era in minoranza, il Concilio accettò la proposta degli infalibilisti e così ebbe inizio la discussione della congregazione generale del Concilio sul primato pontificio⁸.

⁶ Cf. Mansi, 51, 543-545.

⁷ Cf. R. AUBERT, *Vaticano I*, 215.

⁸ Cf. R. AUBERT, *Vaticano I*, 226.

Per la preparazione di questa discussione furono importanti i lavori svolti da parte della Commissione della fede. La Commissione esaminò le osservazioni che i Padri conciliari avevano presentato sul nuovo schema del primato pontificio e che avevano riguardato soprattutto la dottrina dell'episcopato. Infatti, nelle critiche dei Padri era stata sottolineata l'omissione della dottrina dei diritti dei vescovi. Discutendo le osservazioni la Commissione incontrò quattro problemi riguardanti la dottrina dell'episcopato:

- a) il problema della potestà episcopale del Papa sulle Chiese particolari; per questo si decise di attenuare il termine *episcopalis* senza ulteriori precisazioni e spiegazioni nel testo della Costituzione proposto ai Padri: «Docemus deinde et declaramus, hanc, quae proprie est episcopalis jurisdictionis potestas, ordinariam esse et immediatam»⁹;
- b) apparve la preoccupazione che la definizione del primato non suscitasse l'impressione che si volesse compromettere l'autorità dei singoli vescovi; per calmare tale situazione si decise di aggiungere al cap. III, che afferma la suprema autorità del Papa su tutta la Chiesa, la precisazione che la suprema potestà del Romano Pontefice non nega o danneggia la potestà dei vescovi nelle Chiese particolari loro affidate, ma la rafforza, la rivendica e l'afferma¹⁰;
- c) il problema della definizione dell'infallibilità personale del Papa; si voleva evitare la conclusione che portasse a pensare che il soggetto dell'infalibilità fosse duplice: il Papa e la Chiesa, con la conseguente possibilità di una contrapposizione tra di essi; si affermò che il dono dell'infalibilità era legato all'ufficio di capo e maestro supremo di tutta la Chiesa¹¹;
- d) il problema della partecipazione dell'episcopato alle decisioni infallibili del Papa; il testo, che definisce l'infalibilità e che fu discusso in sede di Commissione, ignora il ricorso ai vescovi come mezzo usato dal Papa per conoscere la verità da definire; due membri della Commissione proposero che a questa omissione si riparasse con una formula conveniente¹².

La relazione conclusiva della Commissione che raccolse il risultato delle sue discussioni fu presentata all'inizio del dibattito della congre-

⁹ Mansi, 52, 5.

¹⁰ Cf. Mansi, 52, 6.

¹¹ Cf. Mansi, 53, 258.

¹² Cf. G. COLOMBO, «Il problema dell'Episcopato», 349.

gazione generale del Concilio il 13 maggio 1870. Il relatore mons. Pie presentando la relazione e rispondendo alle obiezioni affermò:

- a) malgrado l'affermazione del capitolo I dello schema *De Romani Pontificis primatu* che attribuisce il primato a Pietro e ai suoi successori in tutta la Chiesa, i vescovi hanno la potestà nella Chiesa in quanto sono i pastori delle loro diocesi, uniti con il Papa che unico possiede il primato della giurisdizione¹³;
- b) dalle parole di Cristo, dalla Tradizione e dalla storia emerge la dottrina che l'autorità del Papa in tutta la Chiesa presenta una giurisdizione di natura pastorale ed episcopale, ma da questo fatto non risulta alcun pregiudizio alla giurisdizione ordinaria e immediata dei vescovi nelle loro diocesi;
- c) la definizione dell'infallibilità pontificia non intende opporre il Papa alla Chiesa come se la testa potesse vivere indipendentemente dal corpo¹⁴.

La discussione della congregazione generale si svolse in diverse fasi. Nella prima fase si discusse sullo schema *De Romani Pontificis primatu* nel suo insieme. Un certo numero di Padri espressero diverse osservazioni riguardanti il problema dell'episcopato al testo dello schema presentato nella relazione della Commissione della fede. In esse si ripeteva la denuncia che il progetto della Costituzione ignorava l'esistenza dei vescovi nella Chiesa e comprometteva i loro diritti particolarmente su due punti:

- a) l'affermazione del potere episcopale del Papa sulle Chiese particolari comporterebbe che: o il potere episcopale nelle singole diocesi competerebbe sia al Papa che al vescovo; oppure, il riconoscimento di tutto il potere episcopale al Papa ridurrebbe i vescovi a suoi semplici vicari¹⁵;
- b) l'infallibilità personale del Papa: introduce nella Chiesa un duplice soggetto dell'infallibilità, cioè il Papa da una parte e la Chiesa e i vescovi dall'altra; oppure spoglia i vescovi della loro prerogativa di giudici della fede¹⁶.

A queste critiche alcuni Padri risposero partendo dal carattere rivelato della dottrina proposta e dicendo che era assurdo il presupposto che

¹³ Cf. Mansi, 52, 30.

¹⁴ Cf. R. AUBERT, *Vaticano I*, 232.

¹⁵ Cf. Mansi, 52, 338.

¹⁶ Cf. Mansi, 52, 397-399.

la potestà episcopale e l'infallibilità del Romano Pontefice comprometterebbero i diritti dei vescovi.

Chiusa la discussione sullo schema generale, il 6 giugno si passò alla discussione speciale esaminando le singole parti dello schema della Costituzione. I primi due capitoli non suscitarono osservazioni. Il capitolo III sul primato pontificio diede luogo a diversi interventi specialmente a proposito dell'affermazione che il Sommo Pontefice possiede una giurisdizione piena, episcopale, immediata e ordinaria su tutti i fedeli e tutti i pastori. Le critiche non riguardarono la sostanza della dottrina, di per sé accettabile da quasi tutti, ma la sua espressione, giudicata equivoca da alcuni e tale da suggerire che i vescovi, come già summenzionato, siano solo i vicari o delegati del Papa¹⁷.

La discussione sul capitolo IV, riguardante l'infallibilità pontificia, fu la più lunga. Ciò non deve sorprendere, tenendo presente che l'infallibilità per molti Padri era in un certo senso il fine del Concilio Vaticano I. Come già abbiamo visto prima, c'erano due correnti opposte. Gli antinfallibilisti esprimevano principalmente due ragioni per cui non potevano accettare l'infallibilità personale del Papa: una era di carattere positivo, l'altra era di carattere teoretico. La prima era la prassi della Chiesa: dall'analisi dei documenti e dei fatti in cui si esprime l'infallibilità della Chiesa non consta il concetto dell'infallibilità pontificia personale. La seconda ragione fondava il dato positivo: dall'infallibilità personale scaturisce logicamente un'infallibilità pontificia separabile dall'infallibilità propria della Chiesa, e che deve essere condannata. Due correnti intendevano la natura della Chiesa in due modi diversi: per un gruppo essa era fondata su Pietro e gli altri Apostoli insieme; per l'altro invece essa era fondata prima su Pietro, cioè sul Papa, e poi sugli Apostoli, cioè i vescovi¹⁸.

I sostenitori della seconda concezione, che erano a favore dell'infallibilità personale del Papa, sottolineavano che essa non significava la possibilità di una separazione tra il Papa e i vescovi: il Papa è infallibile, non in quanto persona privata, ma in quanto capo della Chiesa, e partendo da questo fatto che è legato alla natura della Chiesa i vescovi partecipano al magistero infallibile del Papa¹⁹.

La discussione del cap. IV fu chiusa di comune accordo il 4 luglio, e il testo rimaneggiato dalla Commissione della fede tornò davanti ai

¹⁷ Cf. R. AUBERT, *Vaticano I*, 237-238.

¹⁸ Cf. G. COLOMBO, «Il problema dell'Episcopato», 366.

¹⁹ Cf. G. COLOMBO, «Il problema dell'Episcopato», 366.

Padri l'11 luglio. Il testo fu presentato da mons. Gasser che mise in rilievo i passi che erano stati aggiunti per meglio salvaguardare i diritti dei vescovi e l'intima unione che deve sempre esistere tra il Papa e la Chiesa. Precisò la nozione dell'infallibilità del Papa confrontando l'infallibilità concessa a Pietro con quella concessa agli altri Apostoli: l'infallibilità di Pietro era «ordinaria» e inseparabilmente concessa col primato, mentre l'infallibilità dei singoli Apostoli era una prerogativa «straordinaria» concessa in un modo straordinario e per un fine straordinario, cioè l'apostolato universale, e perciò tale infallibilità degli Apostoli non si trasmette ai vescovi, in quanto sono i successori degli Apostoli per ragione di essere i pastori delle singole chiese, ma per ragione dell'apostolato universale. Da questo scontro dell'infallibilità di Pietro e degli altri Apostoli mons. Gasser fece scaturire la ragione dell'infallibilità personale del successore di Pietro, cioè del Papa, e della non infallibilità personale dei successori degli Apostoli, cioè dei vescovi²⁰.

Su questo nuovo testo della Costituzione i Padri conciliari proposero di nuovo una lunga serie di emendamenti che tuttavia fu respinta quasi completamente. La Commissione accolse solo alcuni suggerimenti di modificare qualche termine privo di particolare importanza. Il 18 luglio 1870, durante la Sessione IV del Concilio la *Constitutio dogmatica prima de ecclesia Christi, Pastor aeternus*, venne solennemente promulgata finendo in tal modo una lunga discussione che manifestò da una parte la grande necessità di definire e stabilire la posizione teologica e giuridica del Sommo Pontefice e del suo primato nella Chiesa, ma dall'altra anche il bisogno di affermare e rafforzare i diritti dell'episcopato ecclesiale. Come il Concilio confronti tale esigenza lo vedremo nei prossimi punti del nostro studio quando tratteremo la dottrina del primato e dell'episcopato esplicita nei diversi documenti che furono elaborati nell'aula conciliare, tra cui specialmente la Costituzione stessa.

1.1.2 L'insegnamento della Costituzione *Pastor aeternus*

La Costituzione *Pastor aeternus* presenta la base non solo della dottrina ecclesiologica del primato del Romano Pontefice, ma anche il punto di partenza dello sviluppo di molti canoni nei due codici. Infatti, i canoni 218, 329 e 334 del CIC 1917, che riguardano la potestà del Ro-

²⁰ Cf. Mansi, 52, 1204-1206.

mano Pontefice e dei vescovi diocesani, condividono la Costituzione come fonte comune. Per tutte queste ragioni è di massima importanza analizzare questo documento conciliare mettendo in rilievo soprattutto il capitolo III che tratta del valore e la natura del primato del Vescovo di Roma, ma senza tralasciare al contempo il resto della Costituzione, perché anche gli altri capitoli hanno una certa rilevanza per il nostro argomento e servono per aver uno sguardo completo sullo sviluppo del magistero ecclesiologico del Concilio Vaticano I.

La Costituzione comprende quattro capitoli: i primi tre riprendono la materia del cap. XI dello schema originario del 21 gennaio 1870, mentre il quarto contiene la materia del capitolo aggiunto sull'infallibilità che i Padri ricevettero il 7 marzo 1870²¹. La Costituzione comincia con un lungo prologo sull'istituzione della Chiesa da parte di Cristo e sul posto che, per volontà dello stesso fondatore, ha il primato del Papa come fondamento dell'unità di fede e di comunione tra tutti i membri della Chiesa. Tale duplice unità ecclesiastica ha come principio prossimo gli apostoli e i loro successori, cioè l'episcopato, ma anch'esso, da parte sua, ha bisogno d'unità, ed è incapace di darsela da sé²². A questo punto incontriamo la prima affermazione della Costituzione che definisce il rapporto tra il Papa e l'episcopato dicendo che Cristo:

Ut vero episcopatus ipse unus et indivisus esset, et per cohaerentes sibi invicem sacerdotes credentium multitudo universa in fidei et communionis unitate conservaretur, beatum Petrum caeteris apostolis praeponens in ipso instituit perpetuum utriusque unitatis principium ac visibile fundamentum, super cuius fortitudinem aeternum exstrueretur templum, et Ecclesiae caelo inferenda sublimitas in huius fidei firmitate consurgeret²³.

Questa affermazione sottolinea il vincolo che unisce il primato di Pietro e del suo successore al collegio apostolico, continuato nell'episcopato che necessita di un principio di unità che lo aiuti a compiere efficacemente la sua missione: riunire tutti i fedeli nell'unione di una stessa fede e di una stessa comunione²⁴.

Allora, per volontà di Cristo emerge il primato di Pietro tra gli Apostoli, e nello stesso momento nasce una disuguaglianza tra loro, che è anche disuguaglianza giuridica in quanto la dimensione giuridica è

²¹ Cf. G. THILS, «L'ecclesiologia del Concilio Vaticano I», 13.

²² Cf. U. BETTI, *La costituzione dommatica «Pastor aeternus»*, 586.

²³ CONC. VATICANO I, sess. IV, Prima cost. dogm. *Pastor aeternus*, Prologo.

²⁴ Cf. G. DEJAIFVE, «Primato e collegialità nel Concilio Vaticano I», 803.

connaturale all'esistenza della Chiesa. Benché sia una realtà interiore alla Chiesa, il primato non si può considerare una forza endemica della medesima che sfocia nella persona del suo capo, ma esso è come una immissione verticale che ha il suo punto di partenza esclusivamente in Cristo che lo conferisce²⁵.

Il prologo finisce con il principio importante che la forza e la solidità di tutta la Chiesa poggia sulla perpetuità e sulla natura del sacro primato apostolico. In questa qualifica il primato non è ristretto né da parte di Cristo, perché questi non appartiene alla gerarchia ecclesiastica, ma si fa interamente sostituire dal suo vicario, né da parte dell'episcopato, perché esso, sebbene sia colonna della Chiesa e iscritto nella sua stessa costituzione, riceve la sua solidità solo dalla solidità del fondamento²⁶.

La struttura dei quattro capitoli della Costituzione di solito segue la stessa matrice: si indicano i passi della Sacra Scrittura e i pronunciamenti dei concili precedenti che fondano le verità di fede, le quali poi vengono affermate e spiegate. Ogni capitolo finisce con un canone annesso dove sono condannati come eresie gli errori che si oppongono direttamente alle verità di fede affermate nel capitolo stesso.

Il cap. I, *De apostolici primatus in beato Petro institutione*, afferma: «Docemus itaque et declaramus, iuxta evangelii testimonia primatum iurisdictionis in universam Dei ecclesiam immediate et directe beato Petro apostolo promissum atque collatum a Christo domino fuisse»²⁷. Questo insegnamento viene confermato dal canone annesso che contiene due dogmi:

- a) Pietro è stato costituito da Cristo principe di tutti gli apostoli e capo della Chiesa militante²⁸; ciò non significa che egli sia al di fuori del collegio apostolico; non solo lui, ma anche gli altri sono chiamati apostoli, però lui si distingue dagli altri per il principato che su di essi ha ricevuto; questa superiorità si estende non soltanto agli apostoli presi singolarmente, ma anche al collegio apostolico;
- b) il primato di Pietro non è soltanto d'onore, ma di vera e propria giurisdizione e lo ha ricevuto direttamente e immediatamente da

²⁵ Cf. U. BETTI, *La costituzione dommatica «Pastor aeternus»*, 587.

²⁶ Cf. U. BETTI, *La costituzione dommatica «Pastor aeternus»*, 589.

²⁷ CONC. VATICANO I, sess. IV, Prima cost. dogm. *Pastor aeternus*, cap. 1.

²⁸ CONC. VATICANO I, sess. IV, Prima cost. dogm. *Pastor aeternus*, cap. 1: «Si quis igitur dixerit, beatum Petrum Apostolum non esse a Christo Domino constitutum Apostolorum omnium principem et totius Ecclesiae militantis visibile caput [...] anathema sit».

Cristo²⁹: il primato è una superiorità intrinseca che attinge la persona e che la costituisce superiore a tutti gli altri nel senso canonico o giuridico; non è il primato d'onore che dà a Pietro una funzione ecclesiastica, ma è la funzione ecclesiastica, intesa come primato di giurisdizione, che importa un primato d'onore; il fatto del ricevimento diretto e immediato del primato indica che esso non è la somma d'autorità che risiede nella Chiesa stessa, e che da questa è commessa a Pietro come a suo ministro, ma è una prerogativa strettamente personale; conseguentemente Pietro è vicario di Cristo soltanto, ma non della Chiesa³⁰.

Il capitolo II, *De perpetuitate primatus beati Petri in Romanis pontificibus*, afferma la perpetuità del primato di Pietro nei Romani Pontefici nel senso che è sempre lo stesso Pietro, nella persona dei suoi successori, oppure i vescovi della sede di Roma, che vive, presiede ed esercita la potestà di giurisdizione, per cui: «quicumque in hac cathedra Petrus succedit, is secundum Christi ipsius institutionem primatum Petri in universam Ecclesiam obtinet»³¹. Il canone annesso esprime due verità di fede: Pietro deve avere perpetui successori nel primato per diritto divino; concretamente il successore di Pietro nel primato è il Romano Pontefice³². Riguardo alla prima proposizione, si può dire che è necessario che il primato istituito in Pietro duri fino alla fine del mondo, perché la Chiesa, come voluto da Cristo, ha tale durata. Infatti, il primato è talmente congiunto con la Chiesa che esso fa parte della sua costituzione essenziale ed è necessario per la sua stessa esistenza e assolutamente inseparabile da essa. Benché il primato debba essere identico nella persona di Pietro e nella persona dei suoi singoli successori, ciò non significa che è la persona di Pietro che sussiste nei suoi successori nel governo della Chiesa universale, ma soltanto il suo ministero³³.

²⁹ CONC. VATICANO I, sess. IV, Prima cost. dogm. *Pastor aeternus*, cap. 1: «Si quis igitur dixerit [...] eundem honoris tantum, non autem verae propriaeque iurisdictionis primatum ab eodem Domino nostro Iesu Christo directe et immediate accepisse: anathema sit».

³⁰ Cf. U. BETTI, *La costituzione dommatica «Pastor aeternus»*, 591.

³¹ CONC. VATICANO I, sess. IV, Prima cost. dogm. *Pastor aeternus*, cap. 2.

³² CONC. VATICANO I, sess. IV, Prima cost. dogm. *Pastor aeternus*, cap. 2: «Si quis ergo dixerit, non esse ex ipsius Christi Domini institutione seu iure divino, ut beatus Petrus in primatu super universam Ecclesiam habeat perpetuos successores; aut Romanum Pontificem non esse beati Petri in eodem primatu successorem: anathema sit».

³³ Cf. U. BETTI, *La costituzione dommatica «Pastor aeternus»*, 594.

Riguardo alla seconda proposizione, la realizzazione della legge divina della perpetuità del primato nei Romani Pontefici è un fatto storico che è convalidato dall'autorità stessa di Dio, per cui, pur non essendo divinamente rivelato, è tuttavia strettamente connesso con la rivelazione e possiede la sua infallibile certezza³⁴.

Adesso arriviamo al capitolo III che tocca l'argomento della interazione tra l'esercizio della potestà del Romano Pontefice e di quella dei vescovi diocesani più di tutte le altre parti della Costituzione *Pastor aeternus* e la cui dottrina ha influenzato lo sviluppo ecclesiologico-canonico dell'argomento. Il cap. III, *De vi et ratione primatus Romani Pontificis*, è diviso in cinque paragrafi e inizia con la definizione anteriore del primato del Concilio di Firenze, secondo la quale al Romano Pontefice è stata conferita da Cristo, in Pietro, la piena potestà di pasce, reggere e governare la Chiesa universale³⁵. Nel capitolo si stabiliscono le applicazioni concrete di questa prerogativa papale e si presenta il primato nel suo esercizio effettivo³⁶.

La dottrina del primato del Romano Pontefice è contenuta nelle verità di fede che sono esposte positivamente nei paragrafi del capitolo e affermate in forma negativa nel canone apposto, e si possono enunciare in tre proposizioni: il Romano Pontefice ha la piena e suprema potestà di giurisdizione su tutta la Chiesa, sia nelle cose riguardanti la fede e i costumi, sia in quelle riguardanti la disciplina e il governo; il Romano Pontefice possiede non soltanto la parte principale di questa suprema potestà, ma tutta la sua pienezza; questa potestà è ordinaria e immediata tanto su tutte e singole le chiese quanto su tutti e singoli i pastori e i fedeli³⁷.

³⁴ Cf. U. BETTI, *La costituzione dommatica «Pastor aeternus»*, 596.

³⁵ CONC. DI FIRENZE, bolla *Laetentur caeli*, in DS 1307: «Item diffinimus, sanctam Apostolicam Sedem, et Romanum Pontificem, in universum orbem tenere primatum, et ipsum Pontificem Romanum successorem esse beati Petri principis Apostolorum et verum Christi vicarium, totiusque Ecclesiae caput et omnium Christianorum patrem ac doctorem exsistere; et ipsi in beato Petro pascendi, regendi ac gubernandi universalem Ecclesiam a Domino nostro Iesu Christo plenam potestatem traditam esse».

³⁶ Cf. U. BETTI, *La costituzione dommatica «Pastor aeternus»*, 602.

³⁷ CONC. VATICANO I, sess. IV, Prima cost. dogm. *Pastor aeternus*, cap. 3: «Si quis itaque dixerit, Romanum Pontificem habere tantummodo officium inspectionis vel directionis, non autem plenam et supremam potestatem iurisdictionis in universam Ecclesiam, non solum in rebus, quae ad fidem et mores, sed etiam in iis, quae ad disciplinam et regimen Ecclesiae per totum orbem diffusae pertinent; aut eum habere tantum potiores partes, non vero totam plenitudinem huius supremae potestatis; aut hanc eius potestatem non esse ordinariam et immediatam sive in omnes ac singulas ecclesias sive in omnes et singulos pastores et fideles: anathema sit».

Nella prima proposizione del canone viene definita l'estensione del primato, che non ha nessun limite né di tempo, né di persone, né di materie.

Riguardo al tempo il Romano Pontefice può intervenire sempre, perché il suo ufficio nella Chiesa non è di semplice ispezione o direzione: di fronte alla giurisdizione del successore di Pietro tutti i membri della Chiesa non sono dei semplici amministrati, ma sudditi per i quali il Romano Pontefice può creare nuovi obblighi legislativi e morali al di fuori di ciò che è di diritto divino, e a lui solo anche compete determinare ciò che è di diritto divino o con questo connesso³⁸.

Riguardo alle persone, il Papa ha il diritto d'intervenire autoritativamente nei confronti di tutti i pastori e dignitari, qualunque posto occupino nella scala gerarchica, e di tutti i fedeli, a qualunque Chiesa essi appartengano. Questa prerogativa è espressa nell'affermazione del canone che definisce la giurisdizione del Romano Pontefice su tutta la Chiesa, ed è specificata nel paragrafo secondo del capitolo: «erga quam cuiuscumque ritus et dignitatis pastores atque fideles, tam seorsum singuli quam simul omnes, officio hierarchicae subordinationis veraeque oboedientiae obstringuntur»³⁹.

Riguardo alle materie, il Romano Pontefice, come dice il canone, ha piena e suprema giurisdizione «non solum in rebus, quae ad fidem et mores, sed etiam in iis, quae ad disciplinam et regimen Ecclesiae per totum orbem diffusae pertinent»⁴⁰. Il Romano Pontefice non è solo il supremo maestro della fede e della morale, ma anche il supremo legislatore che può sia indurre leggi e ordinamenti ecclesiastici nuovi, sia mutare o anche abolire quelli preesistenti⁴¹.

Dopo l'analisi della prima proposizione del capitolo III passiamo alla sua seconda affermazione principale in cui viene definita l'intensità del primato basata sul fatto che il Romano Pontefice non ha soltanto la parte principale, ma tutta la pienezza della suprema potestà. Questa asserzione ha lo scopo non di ampliare la definizione della potestà del Romano Pontefice, dove la potestà è chiamata piena e suprema, ma di spiegarla e precisarla ulteriormente⁴². Infatti, se restassimo a quei due appellativi s'affermerebbe che la potestà del Romano Pontefice non è

³⁸ Cf. U. BETTI, «Natura e portata del primato», 388.

³⁹ CONC. VATICANO I, sess. IV, Prima cost. dogm. *Pastor aeternus*, cap. 3.

⁴⁰ CONC. VATICANO I, sess. IV, Prima cost. dogm. *Pastor aeternus*, cap. 3.

⁴¹ Cf. U. BETTI, «Natura e portata del primato», 390.

⁴² Cf. Mansi, 52, 1201-1202.

soggetta a nessun'altra autorità, ma non s'escluderebbe l'esistenza di un'autorità uguale, che, nel caso concreto, sarebbe il Concilio ecumenico. Inoltre, questa potestà non sarebbe neppure piena, perché di essa sarebbe soltanto una componente, anche se di grado superiore, insieme alla concorrente potestà dei vescovi. Quindi, attribuendo al Romano Pontefice non solo la parte principale, ma tutta la pienezza della suprema potestà, si definisce che nessun'altra è superiore o uguale alla sua, e che pertanto non esiste nessun'altra potestà che non sia compresa nella sua⁴³.

Il canone annesso al capitolo III finisce con la proposizione che la potestà del Romano Pontefice è «ordinariam et immediatam sive in omnes ac singulas ecclesias sive in omnes et singulos pastores et fideles»⁴⁴. La potestà ordinaria significa che essa è annessa all'ufficio primaziale e ne è un costitutivo essenziale, di modo che senza di essa il Romano Pontefice cesserebbe di essere il capo supremo e il pastore universale della Chiesa. Non si tratta di potestà delegata, perché manca la potestà delegante non solo in una persona singola, ma anche nella Chiesa stessa nel suo insieme. Inoltre, l'esercizio di essa non è vincolato a nessun fattore estraneo alla stessa persona del Romano Pontefice, come, per esempio, la necessità o l'utilità per le singole chiese⁴⁵.

L'altro appellativo della potestà del Romano Pontefice, «immediata», indica che al suo esercizio non si frappone nessun intermediario, nel senso che il Papa può esercitarla direttamente sui gerarchi subalterni, cioè i vescovi, quanto sui fedeli, sia chierici che laici, sebbene quest'ultimi siano retti anche con potestà ordinaria e immediata dai propri vescovi⁴⁶.

Dopo aver analizzato le verità di fede che formano la dottrina ecclesiastica del primato del Romano Pontefice partendo dal canone annesso al capitolo III, adesso cerchiamo di approfondire il discorso prendendo in considerazione le conseguenze e le precisazioni pratiche della medesima dottrina che sono contenute nei paragrafi del capitolo.

Nel secondo paragrafo incontriamo l'affermazione essenziale, presentata come una definizione dommatica, durante la cui formazione,

⁴³ Cf. U. BETTI, «Natura e portata del primato», 393.

⁴⁴ CONC. VATICANO I, sess. IV, Prima cost. dogm. *Pastor aeternus*, cap. 3.

⁴⁵ Cf. U. BETTI, «Natura e portata del primato», 398.

⁴⁶ Cf. U. BETTI, «Natura e portata del primato», 399.

come già accennato diverse volte, c'erano molti interventi e critiche dei Padri conciliari:

Docemus proinde et declaramus, ecclesiam Romanam, disponente Domino, super omnes alias ordinariae potestatis obtinere principatum, et hanc Romani pontificis iurisdictionis potestatem, quae vere episcopalis est, immediatam esse: erga quam cuiuscumque ritus et dignitatis pastores atque fideles, tam seorsum singuli quam simul omnes, officio hierarchicae subordinationis, veraeque obedientiae obstringuntur, non solum in rebus, quae ad fidem et mores, sed etiam in iis, quae ad disciplinam et regimen ecclesiae per totum orbem diffusae pertinent; ita ut custodita cum Romano pontifice tam communionis, quam eiusdem fidei professionis unitate, ecclesia Christi sit unus grex sub uno summo pastore⁴⁷.

In questa definizione incontriamo una conseguenza pratica della prima proposizione del canone, cioè dell'estensione illimitata della potestà pontificia: tutti i membri della Chiesa, pastori e fedeli, sia singolarmente che globalmente presi, sono tenuti ad obbedire al Romano Pontefice. Tale dovere d'obbedienza non può essere esaurito in un ossequio esteriore, ma deve completarsi anche in un assenso interno che ha lo scopo di guidare gli uomini al raggiungimento del loro fine soprannaturale, e, quindi, non ha come finalità principale il mantenimento della disciplina ecclesiastica, ma di creare e favorire un atteggiamento di spirito che deve vivificare le strutture materiali⁴⁸.

Il nucleo del secondo paragrafo, che poi stava al centro delle discussioni conciliari durante l'iter di formazione del capitolo III della *Pastor aeternus*, è contenuto nei termini «ordinaria» e «immediata» che caratterizzano la potestà del Romano Pontefice. Da questa potestà ordinaria e immediata su tutte e singole le Chiese e su tutti e singoli i pastori e i fedeli viene di conseguenza che il Papa può fare in ciascuna diocesi tutto ciò che ogni vescovo può fare nei limiti della propria⁴⁹, e che egli è vescovo della Chiesa universale nello stesso modo in cui ciascun vescovo lo è della sua Chiesa particolare⁵⁰.

Avendo in sé i requisiti della potestà episcopale, anche quella del Romano Pontefice può designarsi con questo appellativo, e ciò si fa effettivamente nel secondo paragrafo: «ecclesiam Romanam, disponente Domino, super omnes alias ordinariae potestatis obtinere principa-

⁴⁷ CONC. VATICANO I, sess. IV, Prima cost. dogm. *Pastor aeternus*, cap. 3.

⁴⁸ Cf. U. BETTI, «Natura e portata del primato», 391.

⁴⁹ Cf. Mansi, 52, 1103-1106.

⁵⁰ Cf. U. BETTI, «Natura e portata del primato», 399.

tum, et hanc Romani pontificis iurisdictionis potestatem, *quae vere episcopalis est*, immediatam esse»⁵¹. Il titolo di *catholicae Ecclesiae episcopus* non è ristretto alla Chiesa particolare di Roma, ma significa vescovo della Chiesa universale. I Padri conciliari che non erano in favore degli appellativi *ordinaria*, *immediata* ed *episcopale* dedussero da questi termini la conclusione sbagliata che nella Chiesa vescovo in senso proprio sarebbe uno soltanto, cioè il Romano Pontefice, mentre quelli delle Chiese particolari non sarebbero altro che suoi vicari o delegati⁵².

La preoccupazione di salvaguardare i poteri dei vescovi, suscitata durante la discussione sullo schema della Costituzione a causa del concetto *potestas vere episcopalis*, causò due concessioni, fatte, come afferma W.F. Dewan, per calmare i Padri preoccupati e per fornire una migliore prospettiva: a) si fa costatare che il Papa possiede una preminenza nel potere ordinario, ma non è il solo a possedere tale potestà; b) viene fatta un'aggiunta, inesistente nello schema originario, preparato dai teologi prima del Concilio, la quale assicura i vescovi che nonostante la *potestas vere episcopalis* del Romano Pontefice la loro potestà episcopale, ordinaria e immediata non è minacciata⁵³. Questa aggiunta è inserita nella Costituzione in forma di terzo paragrafo del capitolo III:

Tantum autem abest, ut haec Summi Pontificis potestas officiat ordinariae ac immediatae illi episcopalis iurisdictionis potestati, qua episcopi, qui positi a Spiritu sancto in apostolorum locum successerunt, tamquam veri pastores assignatos sibi greges, singuli singulos, pascunt et regunt, ut eadem a supremo et universali pastore asseratur, roboretur ac vindicetur, secundum illud sancti Gregorii Magni: "Meus honor est honor universalis ecclesiae. Meus honor est fratrum meorum solidus vigor. Tum ego vere honoratus sum, cum singulis quibusque honor debitus non negatur"⁵⁴.

Questa precisazione del concetto *potestas vere episcopalis* del Papa forma una parte importante dello sviluppo della dottrina ecclesiologica riguardante l'interazione tra l'esercizio della potestà del Romano Pontefice e di quella dei vescovi diocesani. Essa insiste sul fatto della compatibilità tra la potestà episcopale universale e locale, e afferma che più la potestà del Papa è ferma e universale, più è forte quella dei

⁵¹ CONC. VATICANO I, sess. IV, Prima cost. dogm. *Pastor aeternus*, cap. 3. Il corsivo è nostro.

⁵² Cf. Mansi, 52, 936.

⁵³ Cf. W.F. DEWAN, «"Potestas vere episcopalis"», 845.

⁵⁴ CONC. VATICANO I, sess. IV, Prima cost. dogm. *Pastor aeternus*, cap. 3.

vescovi⁵⁵. Tenendo conto del contesto storico e sociale nel XIX secolo, l'affermazione del terzo paragrafo del cap. III mira a consolidare e rafforzare la posizione minacciata dell'episcopato ecclesiale in molti paesi d'Europa collegando i vescovi con il loro capo e assicurando che la loro potestà non è indebolita dalla potestà del Romano Pontefice, ma è affermata, rafforzata e rivendicata dalla medesima.

Il terzo paragrafo afferma l'istituzione divina dell'episcopato per cui ogni vescovo è vero pastore nella Chiesa particolare affidatagli: «episcopi, qui positi a Spiritu sancto in apostolorum locum successerunt, tamquam veri pastores assignatos sibi greges, singuli singulos, pascunt et regunt»⁵⁶. La potestà del vescovo è una potestà di giurisdizione la quale per sua natura è la potestà di pascere e governare il proprio gregge, e per suo modo di esercizio è la potestà ordinaria e immediata. Secondo le definizioni della Commissione della fede, esposte nella relazione di Mons. Zinelli, il vescovo pasce e governa il suo gregge amministrando i sacramenti, promulgando leggi per il bene dei fedeli, vegliando sull'esecuzione delle medesime, visitando la diocesi, predicando, giudicando le controversie, punendo i rei, ecc⁵⁷.

La Commissione della fede, a proposito delle preoccupazioni dei Padri riguardanti la posizione dei vescovi nei confronti del Romano Pontefice, precisò dicendo che i vescovi non sono ridotti a semplici vicari apostolici o ufficiali pontifici, perché ad essi è attribuita la potestà ordinaria e immediata, non straordinaria e delegata, ma una vera autorità, inerente al loro ufficio di pastori. Dall'altra parte, venne affermato che dalla duplice potestà episcopale, del Romano Pontefice sulla Chiesa universale e dei vescovi sulle Chiese particolari, non ne consegue che ogni diocesi abbia due vescovi, perché queste due potestà sono esercitate in modo disuguale: quella del Papa è indipendente da ogni altra, perché fondata sul suo ufficio di capo di tutta la Chiesa, mentre quella dei vescovi è dipendente e subordinata alla suprema potestà episcopale pontificia, pur non cessando d'essere ordinaria e immediata⁵⁸.

⁵⁵ Cf. W.F. DEWAN, «“Potestas vere episcopalis”», 850.

⁵⁶ CONC. VATICANO I, sess. IV, Prima cost. dogm. *Pastor aeternus*, cap. 3.

⁵⁷ Cf. Mansi, 52, 1104.

⁵⁸ Mansi, 52, 1115: «2° Falso etiam ex doctrina trium canonum asserit, ansam dari errori eorum, qui episcopos, archiepiscopos, primates atque patriarchas asserunt esse nonnisi simplices officiales et adiutores papae, ut iam declaratum est in ipso capite; cum episcopi in propria dioecesi immediatam et ordinariam, ac proinde non delegatam, sed veram auctoritatem habeant [...] 3° Nec obiici potest, ut timet reverendissimus emendator, quamcumque ecclesiam particularem esse bicipitem: nam hoc obiici

Dopo l'analisi della relazione tra la potestà del Romano Pontefice e dei vescovi nel paragrafo terzo, passiamo all'esame degli ultimi due paragrafi del cap. III in cui incontriamo diverse conseguenze e precisazioni della dottrina del primato pontificio. Nel paragrafo quarto si afferma il diritto del Papa di comunicare liberamente con tutta la Chiesa, pastori e fedeli, e di applicare i decreti emanati da lui o per sua autorità indipendentemente dal potere civile⁵⁹. Questa definizione respinse ogni tentativo, abbastanza presente nell'ambiente politico del XIX secolo, di limitare la potestà del Sommo Pontefice, o nel dominio delle cose puramente spirituali o in dipendenza dai concordati vigenti tra i vari Stati e la Santa Sede⁶⁰. Ammettere tale limitazione sarebbe negare alla Chiesa la natura di società perfetta, cioè completa, che possiede in sé stessa tutto ciò che è necessario per assicurare il fine per il quale è stata da Cristo istituita, e subordinarla all'autorità civile⁶¹.

Il paragrafo quinto insegna che il Sommo Pontefice è giudice supremo dei fedeli, implicando che si possa ricorrere al suo giudizio in tutte le cause di competenza ecclesiastica e che il suo giudizio non possa essere riformato né giudicato da nessuno, neppure dal Concilio ecumenico, e quindi non è lecito a questo appellare⁶². La prima affermazione, che in tutte le cause i fedeli possano ricorrere al giudizio del Romano Pontefice quale il giudice supremo dei fedeli, richiama la lettera

posset, si super unam eandemque plebem duo essent capita, quorum unum ab alio non penderet. At auctoritas episcopalis in papa est suprema et independens, in episcopis immediata et ordinaria quidem, sed dependens; ac proinde haec consequentia non habet locum».

⁵⁹ CONC. VATICANO I, sess. IV, Prima cost. dogm. *Pastor aeternus*, cap. 3: «Quare damnamus ac reprobamus illorum sententias, qui hanc supremi capitis cum pastoribus et gregibus communicationem licite impediri posse dicunt aut eandem reddunt saeculari potestati obnoxiam, ita ut contendat, quae ab Apostolica Sede vel eius auctoritate ad regimen Ecclesiae constituuntur, vim ac valorem non habere, nisi potestatis saecularis placito confirmetur».

⁶⁰ Cf. Mansi, 52, 1112.

⁶¹ Cf. L. CHOUPIN, *Valeur des décisions doctrinales*, 246-249.

⁶² CONC. VATICANO I, sess. IV, Prima cost. dogm. *Pastor aeternus*, cap. 3: «Et quoniam divino Apostolici primatus iure Romanus Pontifex universae Ecclesiae praest, docemus etiam et declaramus, eum esse iudicem supremum fidelium, et in omnibus causis ad examen ecclesiasticum spectantibus ad ipsius posse iudicium recurri; Sedis vero Apostolicae, cuius auctoritate maior non est, iudicium a nemine fore retractandum, neque cuiquam de eius licere iudicare iudicio. Quare a recto veritatis tramite aberrant, qui affirmant, licere ab iudiciis Romanorum Pontificum ad oecumenicum concilium tamquam ad auctoritatem Romano Pontifice superiorem appellare».

dell'imperatore Michele a Papa Gregorio durante il Concilio di Lione II⁶³, che è annoverata tra le fonti del can. 218 del CIC 1917 riguardante il primato pontificio. Il ricorso diretto al Sommo Pontefice non conosce nessuna limitazione, sorpassando anche la gerarchia dei vescovi. Mettere una restrizione a questo ricorso sarebbe mancare di rispetto alla Santa Sede che sarà a giudicare, nella sua prudenza, dei singoli casi e a rimandare, eventualmente, gli appellanti al giudizio della gerarchia inferiore⁶⁴.

La seconda affermazione del paragrafo quinto, che il giudizio del Romano Pontefice non possa essere riformato né giudicato da nessuno, neppure dal Concilio ecumenico, e, quindi, non sia lecito a questo appellare, definisce la superiorità del Sommo Pontefice sul Concilio ecumenico. La Commissione della fede, tramite il relatore Zinelli, dichiarò che non solo non è lecito ricorrere al Concilio legittimamente convocato come ad autorità meglio informata, ma neppure impugnare una sentenza emessa da un Papa male informato per varie contingenze davanti ad un altro papa stimato come meglio informato⁶⁵. Infatti, ammettendo che il Romano Pontefice ha la suprema potestà nella Chiesa, ogni iniziativa si risolve in un atto suo personale sia se si tratta di giudicare su una sentenza di un suo predecessore al di fuori del Concilio sia se si tratta di giudicare in Concilio ecumenico su una sentenza, in materia non irreformabile, emessa precedentemente dalla Sede Apostolica. Questa assunzione personale del Romano Pontefice dà ad ogni decisione conciliare il valore d'ecumenicità, e perciò ricorrere al Concilio ecumenico, inteso in senso cattolico, significa ricorrere al Papa stesso⁶⁶.

L'analisi della Costituzione *Pastor aeternus* la concludiamo con l'esame del cap. IV, *De Romani Pontificis infallibili magisterio*, che contiene la definizione notissima della infallibilità pontificia:

docemus et divinitus revelatum dogma esse definimus: Romanum Pontificem, cum ex cathedra loquitur, id est, cum omnium christianorum pastoris et doctoris munere fungens, pro suprema sua apostolica auctoritate doctrinam de fide vel moribus ab universa ecclesia tenendam definit, per assi-

⁶³ CONC. DI LIONE II, sess. IV, Lettera dell'imperatore Michele a papa Gregorio, in *DS* 861: «Ad quam [*Sanctam Romanam Ecclesiam*] potest gravatus quilibet super negotiis ad ecclesiasticum forum pertinentibus appellare: et in omnibus causis ad examen ecclesiasticum spectantibus ad ipsius potest iudicium recurri».

⁶⁴ Cf. Mansi, 52, 1114.

⁶⁵ Cf. Mansi, 52, 1111-1112.

⁶⁶ Cf. U. BETTI, «Natura e portata del primato», 397.

stentiam divinam, ipsi in beato Petro promissam, ea infallibilitate pollere, qua divinus Redemptor ecclesiam suam in definienda doctrina de fide vel moribus instructam esse voluit⁶⁷.

Riguardo all'argomento dell'interazione tra l'esercizio della potestà del Romano Pontefice e di quella dei vescovi diocesani ci interessano il quinto e il sesto paragrafo del capitolo IV che furono inseriti per accontentare quei Padri conciliari che temevano di vedere il magistero del Papa isolato da quello della Chiesa. Riguardo a tale paura è importante sottolineare, come si evince dai lavori conciliari, che il Romano Pontefice gode dell'infallibilità che Cristo ha dato alla Chiesa, quindi il Papa è infallibile nella stessa misura in cui è infallibile la Chiesa, perché il Romano Pontefice esercita l'infallibilità all'interno della Chiesa⁶⁸. Per Chiesa sono da intendere tutti i fedeli, evidentemente comprendendo anche i vescovi (cf. *LG* 12, *DV* 10). Il che non significa che le sentenze del Romano Pontefice non siano irreformabili di per sé stesse; non lo sono per il consenso della Chiesa⁶⁹, in quanto la garanzia dell'infallibilità della Chiesa e di tutto l'episcopato è proprio l'esercizio personale dell'infallibilità del Romano Pontefice, ma che avviene all'interno della Chiesa, quindi anche dell'episcopato⁷⁰. Si ha una specie di circolo virtuoso tra il l'infallibilità della Chiesa e l'infallibilità del Romano Pontefice⁷¹.

⁶⁷ CONC. VATICANO I, sess. IV, Prima cost. dogm. *Pastor aeternus*, cap. 4.

⁶⁸ Cf. Mansi, 52, 1213-1214; F. VISCOME, *Origine ed esercizio*, 24.

⁶⁹ Questa affermazione si deve intendere nel senso che il Romano Pontefice, quando esercita la prerogativa dell'infallibilità, non lo fa separato dalla compagine costituzionale della Chiesa, ma come suo rappresentante e come maestro di tutti i fedeli. L'esercizio dell'infallibilità pontificia trova la sua finalità nella salvaguardia della verità divina in relazione al deposito della fede. La ricerca è di una verità che si trova già nella Chiesa in quanto l'infallibilità del Papa è determinata «non per modum inspirationis vel revelationis, sed per modum divinae assistentiae» (Mansi, 52, 1213), e questa assistenza si effettua nella Chiesa stessa che è espressione dell'azione particolare dello Spirito Santo e coopera all'esercizio dell'infallibilità del Romano Pontefice non come *conditio sine qua non*, ma come aiuto. Per tutte queste ragioni il Papa comunque non può essere considerato separato dal consenso della Chiesa, inteso nel senso, che il suo insegnamento definitivo ed autentico è espressione della fede stessa della Chiesa (cf. D. SALVATORI, *L'oggetto del magistero definitivo*, 127).

⁷⁰ Cf. J.-P. TORRELL, *La théologie de l'episcopat*, 244-245; F. VISCOME, *Origine ed esercizio*, 25-26.

⁷¹ Sulla relazione tra l'infallibilità pontificia e quella della Chiesa, come anche sullo sviluppo di questo argomento nel Vaticano I, cf. D. SALVATORI, *L'oggetto del magistero definitivo*, 56-170.

I paragrafi 5 e 6 espongono come i Sommi Pontefici esercitavano le loro funzioni di magistero nel corso dei secoli tenendosi sempre in stretto contatto con la Chiesa e specialmente con i vescovi:

Quocirca totius orbis antistites nunc singuli, nunc in synodis congregati, longam ecclesiarum consuetudinem et antiquae regulae formam sequentes, ea praesertim pericula, quae in negotiis fidei emergebant, ad hanc sedem apostolicam retulerunt, ut ibi potissimum resarcirentur damna fidei, ubi fides non potest sentire defectum.

Romani autem Pontifices, prout temporum et rerum conditio suadebat, nunc convocatis oecumenicis conciliis aut explorata ecclesiae per orbem dispersae sententia, nunc per synodos particulares, nunc aliis, quae divina suppeditabat providentia, adhibitis auxiliis, ea tenenda definiverunt, quae sacris scripturis et apostolicis traditionibus consentanea, Deo adiutore, cognoverant⁷².

Tutto questo il Papa lo fa perché definendo una verità di fede non enunzia una nuova dottrina, ma custodisce santamente ed espone fedelmente, con l'assistenza dello Spirito Santo, il deposito della fede o la rivelazione trasmessa dagli Apostoli, mantenendosi sempre entro i limiti della tradizione ecclesiastica, nella quale la rivelazione divina matura e si manifesta. Il mezzo più adeguato per conoscere la Tradizione è proprio la consultazione dei vescovi, che sono i custodi della rivelazione nelle proprie Chiese. In tal modo viene riconosciuta in qualche grado la potestà dei vescovi di insegnare nella Chiesa.

In questa parte del nostro studio, analizzando la Costituzione *Pastor aeternus* abbiamo visto come si sia sviluppata la dottrina del primato definita nel Concilio Vaticano I. Nel prossimo punto esamineremo la dottrina sull'episcopato che era stata progettata, e che nonostante sia stata oggetto di discussione e formulata, non fu mai ufficialmente promulgata nell'aula conciliare.

1.2 Il progetto circa la dottrina sull'episcopato al Concilio Vaticano I

Il Concilio Vaticano I non promulgò alcun documento ufficiale e magisteriale circa l'episcopato, ma ciò nonostante il problema dell'episcopato era sempre presente nelle discussioni conciliari, come già abbiamo visto nel punto precedente di questo capitolo del nostro studio. Anzi, a causa delle molte e giustificate reazioni contro la mancanza di una elaborata dottrina dell'episcopato, il Concilio decise di

⁷² CONC. VATICANO I, sess. IV, Prima cost. dogm. *Pastor aeternus*, cap. 4.

emanare una *Constitutio secunda de Ecclesia Christi* dopo la *Pastor aeternus*, ma essa non fu promulgata a causa dell'interruzione del Concilio. Per tutte queste ragioni, in questo punto presentiamo la dottrina dell'episcopato del Concilio come era progettata nello schema originario della *Pastor aeternus* e nella *Constitutio secunda*.

1.2.1 Lo schema originario della *Pastor aeternus*

Lo schema originario, preparato dai membri della Commissione della fede del Concilio e distribuito ai Padri conciliari il 21 gennaio 1870, aveva come scopo l'esposizione della natura, delle proprietà e dei poteri della Chiesa in 15 capitoli. Lo schema non trattava specificamente dell'episcopato, ma ritroviamo alcuni accenni in materia sparsi in tre capitoli: nel cap. IX si menziona l'infallibilità dei vescovi; nel cap. X si parla del potere dei vescovi; e nel cap. XI del potere del Papa in rapporto a quello dei vescovi⁷³.

L'infallibilità dei vescovi appare come un aspetto dell'infallibilità della Chiesa. L'affermazione di fondo è: *Ecclesia non potest errare*, che riguarda sia l'universalità dei fedeli che l'universalità dei vescovi. Nella nota 15 dello schema viene spiegata questa affermazione:

Et cum dicimus, ecclesiam non posse errare, id intelligimus tam de universitate fidelium quam de universitate episcoporum, ita ut sensus sit eius propositionis, *ecclesia non potest errare*, id est, id quod tenent omnes fideles tanquam de fide, necessario est verum et de fide, et similiter id, quod docent omnes episcopi tanquam ad fidem pertinens, necessario est verum et de fide⁷⁴.

Nel cap. X, che afferma il carattere gerarchico della Chiesa⁷⁵, i vescovi vengono dichiarati soggetto del potere di ordine e di giurisdizione proprio della Chiesa. Secondo la nota 19 dello schema, la potestà di giurisdizione propria della Chiesa si divide nella giurisdizione del foro interno di penitenza e giurisdizione del foro esterno ecclesiastico, che a sua volta è data per governare la Chiesa. Tale potestà nel foro esterno è piena nel senso che consiste nella potestà di legiferare, di giudicare e di coercizione⁷⁶.

Benché non siano nominati esplicitamente nel testo del capitolo, i vescovi sono sottintesi in questa affermazione del capitolo: «Potestatis

⁷³ Cf. G. COLOMBO, «Il problema dell'Episcopato», 346.

⁷⁴ Mansi, 51, 579.

⁷⁵ Mansi, 51, 543: «Christi autem ecclesia non est societas aequalium, ac si omnes in ea fideles eadem iura haberent; verum est societas inaequalis».

⁷⁶ Cf. Mansi, 51, 589-590.

autem huiusmodi subiectum sunt pastores et doctores a Christo dati, qui eam libere et a quavis saeculari dominatione independenter exercent»⁷⁷. Nella nota 17, spiegando l'affermazione *ecclesia est societas inaequalis*, viene ancora meglio chiarita la definizione dei vescovi come soggetti del potere nella Chiesa, citando anche il cap. IV del Decreto sul sacramento dell'Ordine del Concilio di Trento:

Proinde sacrosancta synodus declarat, praeter ceteros ecclesiasticos gradus episcopos, qui in apostolorum locum successerunt, ad hunc hierarchicum ordinem praecipue pertinere, et positos (sicut idem Apostolus ait) a Spiritu sancto regere ecclesiam Dei, eosque presbyteris superiores esse⁷⁸.

Tutta questa dottrina del cap. X è sintetizzata nel can. XI⁷⁹ dello schema: «Si quis dixerit, ecclesiam institutam divinitus esse tanquam societatem aequalium; ab episcopis vero haberi quidem officium et ministerium, non autem propriam regiminis potestatem, quae ipsis divina ordinatione competat, quaeque ab iisdem sit libere exercenda; anathema sit»⁸⁰.

Il cap. XI, che alla fine delle discussioni insieme al capitolo aggiunto sull'infallibilità del Papa costituì la *Pastor aeternus*, introduce una definizione della potestà del Romano Pontefice che fu causa di molti interventi dei Padri conciliari durante la formazione della Costituzione, come già abbiamo visto precedentemente. Si tratta dell'affermazione della potestà propria, ordinaria e immediata del Papa sulle Chiese particolari:

Docemus et declaramus credendum ab omnibus Christi fidelibus esse [...] ipsi Romano Pontifici in beato Petro pascendi, regendi ac gubernandi universalem ecclesiam a Domino nostro Iesu Christo plenam potestatem traditam esse; et hanc, quae propria est iurisdictionis potestas, ordinariam esse et immediatam, erga quam particularium ecclesiarum pastores atque fideles tam seorsum singuli quam simul omnes officio hierarchicae subordinationis veraeque obedientiae obstringuntur⁸¹.

Nei termini *propria*, *ordinaria* e *immediata* era sottintesa la parola *episcopale* da parte dei teologi F. Cossa, F.L. Hettinger e J. Perrone,

⁷⁷ Mansi, 51, 543.

⁷⁸ CONC. DI TRENTO, sess. XXIII, Decr. *De sacramento ordinis*, cap. IV; Mansi, 51, 583.

⁷⁹ Al testo dello schema originario della Costituzione sono annessi 21 canoni che sintetizzano la dottrina dello schema e contengono gli anatemi. Cf. Mansi, 51, 551-553.

⁸⁰ Mansi, 51, 552.

⁸¹ Mansi, 51, 544.

che erano consultori della Commissione teologica che aveva preparato lo schema originario della *Pastor aeternus*⁸².

Questo insegnamento era diretto contro gli errori di tre autori: Giustino Febronio (pseudonimo di Johan Nikolaus von Hontheim), Pietro Tamburini e Carlo Passaglia. Febronio (1701-1790) propugnava l'insegnamento secondo il quale il Papa possiede un vero primato, ma un primato d'ordine e di ispezione, piuttosto che un primato di vera giurisdizione e autorità. Tamburini (1737-1827), il più celebre giansenista italiano, insisteva sul fatto che il primato del Papa non doveva essere confuso con la potestà episcopale, perché il suo potere come vescovo era limitato alla diocesi di Roma e aveva solo una giurisdizione mediata sulle altre diocesi. Passaglia (1812-1887), pur ammettendo che il primato del Romano Pontefice fosse rivestito di una vera autorità e giurisdizione sull'intera Chiesa, negava che la sua fosse una potestà episcopale; negava anche il suo ruolo nelle altre diocesi, ammettendo soltanto che mantenesse e salvaguardasse l'unità cattolica⁸³.

Commentando l'affermazione prima menzionata, nella nota 34 si spiegano tre qualificativi attribuiti al potere papale di giurisdizione:

- a) è un vero e proprio potere di giurisdizione;
- b) è un potere ordinario su ciascuna Chiesa e sull'intera Chiesa, inerente direttamente allo stesso primato e tale da poter essere impiegato in qualsiasi momento;
- c) è immediato sulla Chiesa universale e sulle Chiese particolari⁸⁴.

⁸² Nel suo voto Cossa afferma che l'autorità del primato è autorità episcopale che si estende su tutti i fedeli, i vescovi inclusi, ed è una potestà suprema e immediata alla quale tutta la Chiesa deve essere subordinata (cf. U. BETTI, *La costituzione dogmatica «Pastor aeternus»*, 20; W.F. DEWAN, «Preparation», 37-38; J.M.G. GÓMEZ-HERAS, *Temas dogmáticos*, 573). Da parte sua Hettinger propone la dottrina che il Romano Pontefice ha autorità episcopale su tutta la Chiesa, e perciò a lui compete la potestà immediata, suprema, piena e ordinaria di pascere e governare tutti i fedeli (cf. U. BETTI, *La costituzione dogmatica «Pastor aeternus»*, 23; W.F. DEWAN, «Preparation», 38; J.M.G. GÓMEZ-HERAS, *Temas dogmáticos*, 648). Alla fine Perrone ripete le asserzioni degli altri due consultori sostenendo che il primato del Romano Pontefice è, per la sua natura, autorità suprema, ordinaria, immediata e episcopale su tutta la Chiesa (cf. U. BETTI, *La costituzione dogmatica «Pastor aeternus»*, 24; W.F. DEWAN, «Preparation», 38-39; J.M.G. GÓMEZ-HERAS, *Temas dogmáticos*, 663). I voti di Cossa, Hettinger e Perrone sono conservati nell'Archivio Segreto Vaticano nel volume intitolato *Acta Commissionis pro Rebus Dogmaticis*.

⁸³ Cf. W.F. DEWAN, «“Potestas vere episcopalis”», 825-827.

⁸⁴ Cf. W.F. DEWAN, «“Potestas vere episcopalis”», 828; Mansi, 51, 601.

Esaminando il cap. XI risulta evidente l'intenzione dei teologi che preparavano lo schema. Essi volevano che i Padri conciliari definissero la potestà pontificia come autentica (non solamente d'ispezione, oppure di direzione), episcopale (comportante una potestà di magistero, di ministero e di governo uguale a quella dell'episcopato), immediata (esercitata direttamente nei confronti di tutti i fedeli, senza dover passare attraverso il vescovo del luogo), ordinaria (annessa all'ufficio)⁸⁵. A tale intenzione i Padri risposero con molti interventi già da noi esaminati prima.

Infine, riportiamo il testo del can. XVI in cui è sintetizzata tutta la dottrina della potestà del Sommo Pontefice sulle Chiese particolari:

Si quis dixerit, Romanum Pontificem habere tantummodo officium inspectionis vel directionis, non autem plenam et supremam potestatem iurisdictionis in universam ecclesiam; aut hanc eius potestatem non esse ordinariam et immediatam in omnes ac singulas ecclesias, anathema sit⁸⁶.

1.2.2 La dottrina dell'episcopato nella *Constitutio secunda de Ecclesia*

Dopo aver esaminato la dottrina dell'episcopato contenuta nello schema originario della Costituzione *Pastor aeternus*, passiamo all'altro documento la cui stesura non era altro che il risultato delle richieste di definizione non solo della posizione teologica e giuridica del Papa, ma anche di quella dell'episcopato della Chiesa: si tratta della *Constitutio secunda de Ecclesia Christi*, il cui autore, p. Joseph Kleutgen SJ, fu uno dei teologi più competenti dell'epoca ed anche uno dei più consultati da parte della Commissione della fede durante i lavori ufficiali del Concilio. Benché non promulgato a causa dell'interruzione del Concilio, questo documento ci permette di approfondire il nostro studio conoscendo l'orientamento dei Padri riguardo all'episcopato nel momento dell'interruzione dei lavori conciliari.

Questo documento riprende la materia dei primi dieci capitoli dello schema originario ed è seguito dalla relazione di Kleutgen dove ne viene esplicitato il significato⁸⁷. La bozza per la Costituzione seconda *De Ecclesia*, composta di 10 capitoli e 16 canoni, comincia con un breve prologo che chiarisce il senso e la necessità di questo nuovo progetto di definizione dottrinale: dopo aver esposto il magistero riguardante il Romano Pontefice nella *Pastor aeternus*, si vuole dichiarare e confer-

⁸⁵ Cf. G. THILS, «Potestas ordinaria», 862.

⁸⁶ Mansi, 51, 552.

⁸⁷ Cf. Mansi, 53, 317-332.

mare ciò che la dottrina ecclesiale insegna sul resto del corpo della Chiesa, della sua struttura e delle sue prerogative⁸⁸.

Il cap. I, *De divina ecclesiae institutione*, mette in rilievo il fine e la natura della Chiesa come Regno fondato da Dio per la salvezza eterna degli uomini e alla quale il Signore Gesù ha dato leggi e strutture determinate⁸⁹. Tale Chiesa è, come spiega il cap. II, *Ecclesiam a Christo institutam esse coetum fidelium*, un corpo in cui la testa è Cristo e i fedeli sono le membra, e perciò i fedeli devono essere uniti tra loro. Dunque, la Chiesa è «coetus fidelium Christi atque vera societas»⁹⁰. In una simile società ecclesiale, per poter congiungere una moltitudine di fedeli affinché possano arrivare alla salvezza eterna, è necessario che ci sia una potestà divinamente istituita.

Il cap. III, *Esse in ecclesia potestatem divinitus ordinatam*, insegna che questa potestà il Signore Gesù l'ha consegnata ai suoi discepoli istituendoli suoi propri vicari i quali la trasmettono poi ai loro successori. Il capitolo finisce dichiarando: «Hoc igitur tanquam fidei catholicae dogma tenendum est, divina ordinatione nonnullos in ecclesia potestate sanctificandi, docendi et regendi donatos esse, qua caeteri careant; neque recte ecclesiam dici coetum aequalium»⁹¹. La dottrina dei primi tre capitoli della bozza per la *Constitutio secunda de Ecclesia Christi* può essere riassunta affermando che la Chiesa è l'istituzione divina che riunisce i fedeli in una società gerarchizzata.

Partendo dal fatto che la Chiesa non è una società di uguali, il cap. IV, *De ecclesiastica hierarchia*, che è la sezione più importante della *Constitutio secunda* per il nostro argomento, è dedicato ai vescovi, recuperando così l'assenza di tale argomento nella *Pastor Aeternus*. Questo capitolo comprende tre parti: a) la superiorità dei vescovi sui presbiteri; b) la potestà suprema dei vescovi, come collegio, di insegnare e di governare; c) la loro sottomissione al Romano Pontefice.

Nella prima parte del capitolo si afferma che tutti i sacerdoti non sono muniti della stessa potestà, perché una superiorità sia d'ordine che di giurisdizione deve essere riconosciuta ai vescovi i quali sono posti dallo Spirito Santo a reggere la Chiesa di Dio. Il Concilio di Trento già parlava della superiorità dei vescovi sui presbiteri, ma solo in relazione alla potestà d'ordine. Trento non si pronuncia se la superiorità è

⁸⁸ Cf. Mansi, 53, 308.

⁸⁹ Cf. Mansi, 53, 308.

⁹⁰ Mansi, 53, 309.

⁹¹ Mansi, 53, 310.

nell'essenza o nell'esercizio, perché conosceva gli indulti pontifici dati per ordinare presbiteri a degli abati⁹². Qui, invece, la superiorità si intende «tam ordine quam iurisdictione», ma, come esplica Kleutgen, non si cerca di risolvere la controversia, già presente al Concilio di Trento, se i vescovi ricevano la loro giurisdizione immediatamente da Dio nel momento della loro consacrazione o per mezzo dell'intermediazione del Sommo Pontefice. Nonostante il fatto che la teoria dell'intermediazione del Romano Pontefice sia la più favorita, si ribadisce che la superiorità dei vescovi sui sacerdoti è di diritto divino⁹³. Kleutgen afferma questa origine divina dell'episcopato ancora di più:

Nam ipse episcopatus procul dubio divinitus est; institutus autem est, non solum, ut episcopi sanctificent, sed etiam ut regant ecclesiam Dei. Etsi igitur iurisdictionem per Romani pontificis electionem vel confirmationem accipiant; haec tamen est muneri eorum *propria et ordinaria*. Et quamvis summus pontifex efficere possit, ut hic prae illo sit alicuius ecclesiae antistes; non tamen potest efficere, ne sint in ecclesia antistites, qui assignatas sibi dioeceses *propria* illa et *ordinaria potestate* regant. Quod si ita est, episcopi iure divino presbyteris etiam iurisdictione superiores sunt⁹⁴.

Per ribadire l'origine divina dell'episcopato, Kleutgen adopera un elemento importantissimo della dottrina discusso al Concilio, la potestà ordinaria e propria dei vescovi diocesani, che incontriamo già nel testo della bozza per la *Constitutio secunda de Ecclesia Christi*: «Neque enim presbyteris, sed episcopis tantum competit, sacerdotes aliosque ministros ordinare, atque *ecclesias sibi commissas propria et ordinaria potestate regere*»⁹⁵. Nella *Pastor aeternus* si menziona una sola volta la potestà dei vescovi diocesani nelle proprie diocesi, ma anche in tale accenno il primato del Romano Pontefice sta in primo piano, quando si dice che non reca nessun pregiudizio alla potestà di giurisdizione dei vescovi e afferma, rafforza e rivendica la loro potestà⁹⁶. Nella seconda Costituzione *De Ecclesia Christi*, come pure nella relazione di Kleutgen, la potestà dei vescovi è l'oggetto principale della dottrina in modo che essa venga definita come ordinaria e propria, cioè tale da essere annessa all'ufficio del vescovo ed esserne un costitutivo essenziale, e tale da essere esercitata in nome proprio e non nel nome e con l'autorità

⁹² Cf. G. GHIRLANDA, «Episcopato», 54; ID., «Natura», 43.

⁹³ Cf. Mansi, 53, 321; J.-P. TORRELL, *La théologie de l'Episcopat*, 257.

⁹⁴ Mansi, 53, 321. I corsivi sono nostri.

⁹⁵ Mansi, 53, 310. Il corsivo è nostro.

⁹⁶ Cf. CONC. VATICANO I, sess. IV, Prima cost. dogm. *Pastor aeternus*, cap. 3.

di altri. Questa definizione sarà molto analizzata nel futuro sviluppo della dottrina dell'episcopato, e farà parte di due codici della Chiesa come vedremo nei prossimi punti della nostra ricerca.

Dopo aver esplicitato la posizione dei vescovi nei confronti dei presbiteri e la natura della loro potestà entro i limiti delle diocesi affidate loro, il cap. IV della *Constitutio secunda* nel suo secondo paragrafo tratta della potestà suprema dei vescovi di insegnare e di governare. A parere di J.-P. Torrell questo paragrafo si può considerare il complemento necessario del §3 del cap. III della *Pastor aeternus* dove si stabiliscono i diritti dei vescovi nei limiti delle loro diocesi⁹⁷. In questa parte della *Constitutio secunda*, invece, i Padri conciliari aggiungono che i vescovi hanno anche una parte nella suprema funzione di insegnare e di governare la Chiesa universale:

Verum etiam supremi muneris docendi et gubernandi universam ecclesiam episcopi expertes non sunt. Illud enim ligandi et solvendi pontificium, quod Petro soli datum est, collegio quoque apostolorum, suo tamen capiti coniuncto, tributum esse constat, protestante Domino: "Amen dico vobis, quaecumque alligaveritis super terram, erunt ligata et in caelo; et quaecumque solveritis super terram, erunt soluta et in caelo". Quapropter inde ab ecclesiae primordiis oecumenicorum conciliorum decreta et statuta iure merito tamquam Dei sententiae et Spiritus Sancti placita summa veneratione et pari obsequio a fidelibus suscepta sunt⁹⁸.

Anche nel caso di questo passo, la spiegazione di Kleutgen è d'importanza capitale. Egli afferma infatti che i vescovi, quando sono chiamati dal Sommo Pontefice a prendere parte alla sua sollecitudine, non sono dei semplici consiglieri, ma, poiché uniti a lui, emettono decreti come veri giudici e legislatori; e questi decreti, emanati così dalla suprema autorità, obbligano tutta la Chiesa. Partendo dalla definizione del canone annesso al cap. III della *Pastor aeternus*, secondo il quale il Romano Pontefice non possiede solo la parte più importante della potestà suprema, ma tutta la sua pienezza, Kleutgen arriva alla conseguenza importantissima: «consequens est, hanc potestatem in duplice subiecto esse, in episcoporum corpore papae coniuncto, et in papa solo»⁹⁹.

⁹⁷ Cf. CONC. VATICANO I, sess. IV, Prima cost. dogm. *Pastor aeternus*, cap. 3. Cf. anche J.-P. TORRELL, *La théologie de l'Episcopat*, 259; ID., «Les grande lignes», 276.

⁹⁸ Mansi, 53, 310.

⁹⁹ Mansi, 53, 321: «Sed quoniam non minus constat, et in constitutione prima de ecclesia per canonem capitis tertii definitum est, in Romano pontifice non potiores

Questa teoria del duplice soggetto della potestà suprema nella Chiesa era stata già discussa durante la formazione della *Pastor aeternus*, e ci pare importante, a questo punto, esplicitare come fu formulata nella relazione di Mons. Zinelli del 5 luglio 1870, rispondendo agli emendamenti dei Padri conciliari al cap. III della Costituzione. Alla domanda se la potestà suprema della Chiesa appartenga anche al Concilio ecumenico tenendo presente il fatto che Cristo ha promesso la sua assistenza a tutti gli Apostoli e ai loro successori, Zinelli risponde affermando che la potestà piena e suprema affidata a Pietro e ai suoi successori, i Romani Pontefici, non diminuisce perché i vescovi sono riuniti nel Concilio, ma il Sommo Pontefice la conserva su loro sia che essi siano radunati in Concilio sia che siano dispersi per il mondo¹⁰⁰.

Affermata la potestà del Sommo Pontefice sul Concilio, la relazione Zinelli sviluppa la posizione della Commissione della fede esplicando che la potestà piena e suprema della Chiesa su tutti i fedeli risiede anche nei vescovi riuniti nel Concilio ecumenico, ma uniti a loro capo, il Romano Pontefice. Sia che siano riuniti con il capo nel Concilio ecumenico, rappresentando tutta la Chiesa, sia che siano dispersi per il mondo, rendendo presente ognuno la propria diocesi e conservando l'unione con il loro capo, i vescovi veramente possiedono la potestà piena e suprema. Possiamo concludere questa esposizione breve della relazione Zinelli riguardante la teoria del duplice soggetto della potestà suprema con la sua affermazione definitiva: «nos admittimus vere plenam et supremam potestatem existere in summo pontifice veluti capite, et eadem vere plenam et supremam potestatem esse etiam in capite cum membris coniuncto, scilicet in pontifice cum episcopis»¹⁰¹.

Riprendendo la relazione Kleutgen annessa alla *Constitutio secunda*, vi si afferma che questa teoria del duplice soggetto non è nuova, ma già diffusa da coloro che difendevano la superiorità del Romano Pontefice sul Concilio nelle controversie conciliariste sorte dopo i concili di Co-

tantum partes, sed totam plenitudinem supremæ potestatis inesse: consequens est, hanc potestatem in duplice subiecto esse, in episcoporum corpore papæ coniuncto, et in papa solo».

¹⁰⁰ Mansi, 52, 1109: «Hoc libenter concedimus, ita tamen ut inconcussum maneat, quod saepe iam diximus, potestatem supremam et plenam summi pontificis nullo modo imminui, ex eo quod episcopi in concilio congregantur. Nam sive in concilio congregentur, sive sint dispersi per orbem, sive considerentur ut singuli, sive coniunctim, summus pontifex eadem conservat super eos suam supremam, plenam et immediatam potestatem».

¹⁰¹ Mansi, 52, 1110.

stanza e di Basilea. Tra loro viene messo in rilievo Roberto Bellarmino che asserisce:

Qui enim docent, Papam esse supra Concilium sine ipso celebratum, idem docent parem esse auctoritatem in solo Papa et in Concilio cum Papa intensive, licet extensive sit maior in Concilio: et proinde non posse a tali Concilio Papam iudicari vel damnari nec eiusmodi Concilii decretis eum obligari coactive, sed tantum directive, et posse in eis dispensare, exceptis decretis de Fide, quae immutabilia sunt. Ratio horum est, quia par in parem non habet potestatem¹⁰².

Alla tesi che i due soggetti della potestà suprema siano da concepirsi separatamente, Kleutgen risponde che l'autorità suprema non si attribuisce al corpo dei vescovi *simpliciter*, ma al corpo dei vescovi unito al Sommo Pontefice. Tra il Sommo Pontefice da solo o assieme al Concilio non può esserci conflitto e discordia. Qualora i vescovi, riuniti nel Concilio legittimo, emettessero un decreto che il Romano Pontefice non avesse confermato, tale decreto non sarebbe un atto della potestà suprema. Invece, se il Romano Pontefice non solo non confermasse un decreto del Concilio, ma anche decidesse qualcosa di contrario, i vescovi sarebbero tenuti a sottomettersi¹⁰³. Dunque, abbiamo due soggetti della suprema potestà della Chiesa che non sono separati, ma distinti, e ciò in modo inadeguato nel senso che il Romano Pontefice è il soggetto della potestà suprema considerato da solo, mentre il corpo dei vescovi non può essere il soggetto di questa potestà senza il suo capo.

Questo corpo, anche quando non fosse radunato nel Concilio, ma disperso per il mondo, non può dissentire dal Sommo Pontefice nelle materie in cui la Chiesa non è in grado di errare o di fallire. Tutto ciò è possibile per tre ragioni: a) la promessa divina della perpetuità della Chiesa; b) l'assistenza del Signore Gesù promessa non solo a Pietro, ma anche al corpo degli Apostoli; c) il conferimento della potestà che Cristo fece al corpo degli Apostoli. Per questo motivo, il corpo dei vescovi non si può allontanare sia dalla verità nell'insegnamento sia dalla giustizia e santità nel governo. Kleutgen termina la sua esplicazione del secondo paragrafo del cap. IV della *Constitutio secunda de Ecclesia* dicendo che la definizione del duplice soggetto della potestà suprema della Chiesa «fidei dogma certissimum enuntiat»¹⁰⁴.

¹⁰² R. BELLARMINO, *De conciliis*, lib. 2, cap. 13, 63.

¹⁰³ Cf. Mansi, 53, 321-322.

¹⁰⁴ Mansi, 53, 322.

Spiegata la potestà suprema del corpo episcopale, il cap. IV della *Constitutio secunda* prosegue trattando della sottomissione dei vescovi al Romano Pontefice nel suo ultimo paragrafo in cui si ricordano i limiti dei vescovi sia nell'amministrazione delle loro diocesi che nella loro missione nei riguardi della Chiesa universale, in seguito al riconoscimento del primato del Papa:

At quoniam primatus Petro datus est, ut una ecclesia Christi et cathedra una monstraretur, Romano pontifici ceteri praesules subiecti sunt, tum singuli in propriis ecclesiis administrandis, tum universi in communibus ecclesiae negotiis gerendis. Ad summum enim hierarcham pertinet, novas ecclesias instituere, iam institutas aliis finibus circumscribere aut prorsus abolere, singulis proprios pastores vel eligere vel electos confirmare, horum potestatem etiam ordinariam ampliare et restringere, acta sive singulorum sive synodorum diiudicare, ipsos quoque praesules, ubi opus est, a munere remove. Neque hi pro universali ecclesia quidquam disponere vel decernere possunt, nisi ab regnante pontifice in partem sollicitudinis vocati: et licet, ab eo congregati, tanquam veri iudices et fidei decreta et disciplinae leges condant; Romani tamen pontificis est, generalia eorum concilia non solum convocare et dissolvere, sed etiam dirigere et confirmare¹⁰⁵.

Nel passo si nota la duplice giurisdizione del Romano Pontefice: la giurisdizione sulle Chiese particolari e la giurisdizione sui concili ecumenici. Ciò richiama la definizione della potestà ordinaria e immediata del Papa nella *Pastor aeternus*, secondo la quale tale giurisdizione si estende su tutte le Chiese particolari e su tutti i pastori e i fedeli¹⁰⁶.

Nella sua relazione Kleutgen spiega perché la dottrina del primato del Romano Pontefice su tutte le Chiese e su tutti i pastori e i fedeli, trattata nella *Pastor aeternus*, venga ripresa anche nella *Constitutio secunda de Ecclesia*: a) quando il cap. IV della bozza per la *Constitutio secunda* tratta della gerarchia ecclesiastica, non può essere omessa la gerarchia suprema della Chiesa; b) il cap. IV vuole spiegare più dettagliatamente i diritti del Sommo Pontefice sulle Chiese particolari e sui concili ecumenici perché sono trattati solo implicitamente nella *Pastor aeternus* e la loro esplicazione fu richiesta durante la discussione della *Constitutio prima*¹⁰⁷.

Dopo questa dettagliata analisi del cap. IV, che è la parte più importante della *Constitutio secunda de Ecclesia* per vedere come era svilup-

¹⁰⁵ Mansi, 53, 310.

¹⁰⁶ Cf. CONC. VATICANO I, sess. IV, Prima cost. dogm. *Pastor aeternus*, cap. 3.

¹⁰⁷ Cf. Mansi, 53, 322.

pata la interazione tra l'esercizio della potestà ordinaria propria dei vescovi diocesani e di quella del Romano Pontefice, passiamo in rassegna il resto del documento. Il cap. V, *De membris Ecclesiae*, riguarda il carattere di società visibile della Chiesa e le condizioni richieste per farne parte, notando che i membri di questa società non sono uniti solo da legami esterni ma anche dalla stessa vita sacramentale. Esso è completato dal cap. VI, *Unam esse veram Ecclesiam neque extra eam salutem sperandam*¹⁰⁸.

I capitoli VII, *De ecclesiastico magisterio*, e VIII, *De ecclesiastica iurisdictione*, trattano della gerarchia nella sua duplice funzione di insegnamento e di autorità. Il cap. VII precisa il privilegio d'infallibilità che gode la Chiesa, e qui di nuovo appare il duplice soggetto:

Quaecumque igitur in rebus fidei et morum ubique locorum sub episcopis apostolicae sedi adhaerentibus tanquam indubitata tenentur vel traduntur, necnon quae sive ab iisdem episcopis, accedente Romani pontificis confirmatione, sive ab ipso Romano pontifice ex cathedra loquente ab omnibus tenenda et tradenda definiuntur, ea pro infallibiliter veris habenda sunt¹⁰⁹.

Nella sua relazione Kleutgen offre una esplicazione più precisa del duplice soggetto dell'infallibilità della Chiesa distinguendo innanzitutto l'infallibilità «in credendo» e «in docendo» e poi l'infallibilità nel magistero ordinario e straordinario. Afferma i due soggetti dell'insegnamento infallibile: il Romano Pontefice assieme ai vescovi, e il Romano Pontefice da solo quando parla «ex cathedra». Tale infallibilità ha l'oggetto nelle materie di fede e di costumi¹¹⁰.

Nel cap. VIII si afferma che non solo la potestà d'ordine, ma anche la potestà di giurisdizione è la potestà suprema che non si limita né al foro interno e sacramentale né al diritto di dare dei consigli e delle direttive, ma comprende anche il foro esterno e pubblico, e comporta il diritto di emanare leggi e prendere tutte le misure necessarie per esigerne il rispetto¹¹¹.

La bozza per la *Constitutio secunda de Ecclesia* finisce con i capitoli IX, *Ecclesiam esse verum regnum divinum, immutabile et sempiternum*, e X, *Veram Christi Ecclesiam non esse aliam nisi Romanam*, dopo i quali vengono aggiunti sedici canoni alla bozza che riprendono i punti essenziali sotto forma di condanna degli opposti errori. Per noi

¹⁰⁸ Cf. Mansi, 53, 312.

¹⁰⁹ Mansi, 53, 313.

¹¹⁰ Cf. Mansi, 53, 325.

¹¹¹ Cf. Mansi, 53, 314.

sono di particolare interesse due canoni che riguardano esplicitamente i vescovi:

3. Si quis negaverit, in ecclesia divina ordinatione hierarchiam ex episcopis, presbyteris aliisque ministris ita constitutam esse, ut episcopi tam presbyteris quam reliquis ministris potestate ordinis et iurisdictionis superiores sint, omnes autem unius summi pastoris, hoc est Romani Pontificis regimini subiaceant, anathema sit.

11. Si quis dixerit episcopis competere solummodo ministerium et officium non autem veram regiminis potestatem Christi ordinatione ipsis propriam et a subditorum beneplacito, atque civilis magistratus dominatione liberam, anathema sit¹¹².

Analizzando la bozza per la *Constitutio secunda de Ecclesia* si può notare il progresso nel processo di formare un insegnamento autorevole circa i vescovi della Chiesa e contemporaneamente l'impegno serio di completare la dottrina della gerarchia ecclesiastica. Mentre nello schema originario della *Pastor aeternus* e nella Costituzione stessa esistono pochi passi che riguardano l'episcopato, perché in questi documenti si pone l'accento sul primato del Romano Pontefice, nel progetto della *Constitutio secunda de Ecclesia Christi* c'è un intero capitolo e due canoni che trattano dei vescovi determinando i loro diritti e obblighi, e mettendo un impegno notevole per colmare le lacune in questo campo lasciate dai documenti precedenti. Nonostante la mancanza della sua promulgazione, questo documento è un segno prezioso dello sviluppo della mente conciliare, la quale lentamente, ma andando sempre più avanti, si avvicinava al fine di emanare una dottrina coerente sull'intera gerarchia ecclesiastica. Purtroppo, per le ragioni conosciute, il Concilio non riuscì a finire il suo lavoro, e così ufficialmente soltanto una parte della gerarchia della Chiesa fu definita con un insegnamento dottrinale.

Alla fine della trattazione del Concilio Vaticano I ci pare importante accennare una lettera, apparsa dopo la fine del Concilio, del quale essa, come afferma O. Rousseau, costituisce un complemento e un commento dei più autorizzati¹¹³, e perciò risulta importante anche per il nostro argomento. Si tratta della Dichiarazione collettiva dell'episcopato tedesco del 1875 che apparve come risposta ad un dispaccio circolare del cancelliere tedesco Bismarck in cui egli aveva invitato i governi europei a rivedere i loro rapporti con la Chiesa, visto che la definizione

¹¹² Mansi, 53, 316.

¹¹³ Cf. O. ROUSSEAU, «Il vero valore», 893.

dell'infallibilità e della *potestas vere episcopalis* del Papa aveva cambiato essenzialmente la posizione giuridica dei vescovi, riducendoli a semplici funzionari o strumenti della monarchia assoluta papale¹¹⁴.

Nella loro Dichiarazione i vescovi tedeschi precisano chiaramente che il Concilio Vaticano I ha lasciato intatta la posizione anteriore dell'episcopato e non ha trasformato il Papa in un monarca assoluto, essendo questi il vescovo solo di Roma, ma non di un'altra diocesi¹¹⁵. Però, essendo nello stesso tempo il Papa, cioè il pastore e il capo supremo della Chiesa universale, la sua potestà deve essere rispettata sempre e ovunque. Il Romano Pontefice non può essere considerato un monarca assoluto, perché è sottoposto al diritto divino¹¹⁶.

Alla Dichiarazione dei vescovi tedeschi rispose Pio IX con la lettera apostolica *Mirabilis illa constantia* del 4 mar. 1875, in cui loda la loro fermezza manifestata nella difesa della dottrina conciliare¹¹⁷.

Sulla relazione dei vescovi con il Romano Pontefice si discuterà anche nel periodo dopo il Concilio e perciò nel prossimo punto del nostro lavoro, esplichiamo il pensiero dei più eminenti teologi e canonisti riguardo a questa interazione nel periodo postconciliare fino alla promulgazione del CIC 1917.

2. Il rapporto tra l'Episcopato e il Primato nel pensiero teologico-canonistico dopo il Vaticano I

Cercando di analizzare il caposaldo ecclesiologico-canonico dell'interazione tra l'esercizio della potestà dei vescovi diocesani e di quella del Romano Pontefice, il prossimo passo sarà delineare l'iter dello sviluppo di questo rapporto dopo il Concilio Vaticano I e prima della promulgazione del CIC 1917. Tale iter verrà spiegato in due punti: a) la relazione episcopato-primato vista da parte dei più eminenti teologi; b) l'insegnamento canonistico precodificale su di tale relazione. In questo paragrafo ci basiamo sull'analisi e la sintesi già esaurientemente fatta da F. Viscome e andiamo riorganizzando la materia in modo riassuntivo¹¹⁸.

¹¹⁴ Cf. *Declaratio collectiva episcoporum Germaniae*, genn.-feb. 1875, in *DS* 3112; O. ROUSSEAU, «Il vero valore dell'episcopato nella Chiesa», 894.

¹¹⁵ Cf. *Declaratio collectiva episcoporum Germaniae*, genn.-feb. 1875, in *DS* 3113-3114.

¹¹⁶ Cf. *Declaratio collectiva episcoporum Germaniae*, genn.-feb. 1875, in *DS* 3114.

¹¹⁷ Cf. PIO IX, lett. ap. *Mirabilis illa constantia*, 4 mar. 1875, in *DS* 3117.

¹¹⁸ Cf. F. VISCOME, *Origine ed esercizio*, 77-91. 121-149.

2.1 *La riflessione teologica*

Nell'insegnamento teologico del periodo tra la fine del Concilio Vaticano I e la promulgazione del CIC 1917 si cercava di approfondire la dottrina conciliare riguardante l'interazione tra l'esercizio della potestà dei vescovi diocesani e di quella del Romano Pontefice. Tali tentativi maggiormente ponevano l'accento sulla spiegazione della dottrina del Primato pontificio, e, partendo dal Primato, toccavano anche la dottrina dell'Episcopato. Per questa ragione, come primo passo nel trattare il pensiero teologico postconciliare, esaminiamo la potestà pontificia.

A giudizio dei teologi dell'epoca, la potestà di giurisdizione del Romano Pontefice possiede diverse qualità:

- a) è suprema nel senso che in Pietro è istituita la potestà di pascere il gregge di Cristo e tutte le singole pecore in modo tale che non c'è nessun'altra potestà maggiore o uguale alla potestà pontificia¹¹⁹; per questa ragione la potestà suprema del Romano Pontefice supera la potestà del Concilio ecumenico e dei vescovi sia singoli che considerati tutti insieme, e contro le decisioni pontificie non è possibile ricorrere a nessun altro organo ecclesiale, neanche al Concilio ecumenico¹²⁰;
- b) è piena perché: non possiede solo le parti migliori della potestà suprema, ma tutta la sua pienezza; non deve essere completata da nessun'altra potestà, nemmeno da quella dei vescovi; inoltre, non solo il Romano Pontefice può tutto, ma anche ogni giurisdizione, con la quale si regge e deve essere governata la Chiesa, viene dallo stesso e perciò egli è la fonte immediata anche della giurisdizione dei vescovi¹²¹;
- c) è ordinaria perché posseduta in forza dell'istituzione divina ed è da esercitarsi in luogo ed in nome di Cristo; tale potestà ordinaria non si esercita solo nelle circostanze straordinarie e aiutando la potestà inferiore, se essa viene meno, ma anche ogni volta che il bene dei fedeli richieda il suo intervento; non è delegata al Roma-

¹¹⁹ Cf. J.B. FRANZELIN, *Theses de Ecclesia Christi*, 144; A.D. GRÉA, *Della Chiesa*, I, 222; F. VISCOME, *Origine ed esercizio*, 78. 81; W. WILMERS, *De Christi Ecclesia*, 274.

¹²⁰ Cf. A. MICHELITSCH, *Demonstratio catholica*, 192; W. WILMERS, *De Christi Ecclesia*, 278-280.

¹²¹ Cf. A. MICHELITSCH, *Demonstratio catholica*, 192; D. PALMIERI, *Tractatus de Romano Pontifice*, 373; F. VISCOME, *Origine ed esercizio*, 81. 86; W. WILMERS, *De Christi Ecclesia*, 280.

no Pontefice da nessun'altra potestà ecclesiale perché annessa al suo ufficio stesso¹²²;

- d) è immediata su tutta la Chiesa e su tutti i singoli pastori e fedeli nel senso che il Romano Pontefice può esercitarla senza intermediari in ogni diocesi e su qualunque fedele, sia chierico che laico¹²³;
- e) è veramente episcopale nel senso che non consiste solo nel diritto d'ispezione, di direzione e di vigilanza del Romano Pontefice in caso di negligenza o malizia dei vescovi, ma si tratta di vera potestà di governare la Chiesa, cioè tutti i pastori, vescovi inclusi, e i fedeli, sia considerati insieme sia come singoli¹²⁴.

Riguardo alla potestà dei vescovi, i teologi postconciliari sono d'accordo sul fatto che la potestà di giurisdizione del Romano Pontefice non annulli né escluda la potestà di giurisdizione dei vescovi perché questa potestà è divinamente istituita negli Apostoli, i cui successori sono i vescovi¹²⁵.

La potestà dei vescovi è: a) ordinaria, annessa all'ufficio episcopale per volontà e istituzione di Cristo e non è delegata dal Papa; b) immediata perché nessun'altra potestà intercorre tra loro e i fedeli affidati alla loro cura pastorale¹²⁶. In ragione di tale potestà ordinaria ed immediata, i vescovi non possono essere considerati semplici delegati del Papa¹²⁷. Infatti, come afferma Adrien Etienne Gréa, che nella sua eccle-

¹²² Cf. J.B. FRANZELIN, *Theses de Ecclesia Christi*, 145; A. MICHELITSCH, *Demonstratio catholica*, 192; D. PALMIERI, *Tractatus de Romano Pontifice*, 364; F. VISCOME, *Origine ed esercizio*, 79. 81. 85; W. WILMERS, *De Christi Ecclesia*, 264.

¹²³ Cf. J.B. FRANZELIN, *Theses de Ecclesia Christi*, 145-146; C. MAZZELLA, *De religione et ecclesia*, 751-752; A. MICHELITSCH, *Demonstratio catholica*, 192; D. PALMIERI, *Tractatus de Romano Pontifice*, 365-366; F. VISCOME, *Origine ed esercizio*, 78. 81. 85; W. WILMERS, *De Christi Ecclesia*, 270.

¹²⁴ Cf. J.B. FRANZELIN, *Theses de Ecclesia Christi*, 147; C. MAZZELLA, *De religione et ecclesia*, 752; A. MICHELITSCH, *Demonstratio catholica*, 191; D. PALMIERI, *Tractatus de Romano Pontifice*, 365; F. VISCOME, *Origine ed esercizio*, 78. 81. 83. 86; W. WILMERS, *De Christi Ecclesia*, 265.

¹²⁵ Cf. J.B. FRANZELIN, *Theses de Ecclesia Christi*, 254; A.D. GRÉA, *Della Chiesa*, I, 372; C. MAZZELLA, *De religione et ecclesia*, 784; A. MICHELITSCH, *Demonstratio catholica*, 177; D. PALMIERI, *Tractatus de Romano Pontifice*, 382; F. VISCOME, *Origine ed esercizio*, 79. 82. 84. 87. 89; W. WILMERS, *De Christi Ecclesia*, 353-355.

¹²⁶ Cf. A. MICHELITSCH, *Demonstratio catholica*, 204; D. PALMIERI, *Tractatus de Romano Pontifice*, 114; F. VISCOME, *Origine ed esercizio*, 91.

¹²⁷ Cf. D. PALMIERI, *Tractatus de Romano Pontifice*, 382; F. VISCOME, *Origine ed esercizio*, 87.

siologia a differenza degli altri teologi dell'epoca pone l'accento sull'Episcopato, il vescovo è il capo della sua Chiesa particolare, in cui è presente tutto il mistero e la dignità della Chiesa universale, e la Chiesa particolare esiste per il suo vescovo, procede da lui, da lui è costituita e su di lui riposa come l'edificio sul suo fondamento¹²⁸.

Nonostante il fatto che la sua autorità possa essere limitata da quella del Romano Pontefice, è solo il vescovo a governare la Chiesa affidatagli.

Per la relazione tra il Romano Pontefice e i vescovi è importantissima la loro mutua comunicazione: a parere di Camillo Mazzella è necessaria la libera comunicazione del Romano Pontefice con i pastori e il loro gregge come mezzo per esercitare immediatamente la giurisdizione su tutti. Ciò non può essere impedito da alcuna potestà estranea alla gerarchia ecclesiastica, né da alcuna potestà nella stessa Chiesa, perché il Romano Pontefice, successore di Pietro, ha la suprema e piena potestà anche al di sopra dello stesso Concilio¹²⁹. Un'altro autore, Mathias Joseph Scheeben, afferma questo legame tra i vescovi ed il Papa sostituendo il concetto del potere di giurisdizione con il termine dell'unità del potere pastorale da cui dipende l'unità della Chiesa nella sua vita sociale. Siccome tutta la pienezza di questo potere è depositata in un unico sommo sacerdote nella Chiesa nessuno può ottenere ed esercitare la potestà pastorale se non nella dipendenza e in unione con il Romano Pontefice¹³⁰.

Come abbiamo potuto vedere, i teologi successivi al Concilio Vaticano I si trovano sulla scia della dottrina conciliare circa l'interazione tra l'esercizio della potestà dei vescovi diocesani e di quella del Romano Pontefice. Il Papa ha la potestà di giurisdizione suprema, piena, immediata e universale su tutti i pastori e i fedeli della Chiesa, mentre i vescovi ricevono la loro potestà di giurisdizione da Cristo, ma tramite il Sommo Pontefice. Nonostante tale subordinazione, i vescovi reggono le greggi loro affidate con la potestà ordinaria, propria e immediata per divina istituzione.

¹²⁸ Cf. A.D. GRÉA, *Della Chiesa*, II, 17; F. VISCOME, *Origine ed esercizio*, 87. 89.

¹²⁹ Cf. C. MAZZELLA, *De religione et ecclesia*, 770; F. VISCOME, *Origine ed esercizio*, 84.

¹³⁰ M.J. SCHEEBEN, *Le mystère de l'Eglise*, 94: «Nul ne peut obtenir et exercer le pouvoir pastoral que dans sa dépendance et en union avec lui. L'édifice social de l'Eglise repose tout entier sur lui comme sur son fondement, de lui le pouvoir pastoral s'étend aux autres pasteurs [...] En lui repose la plénitude du pouvoir pastoral; nul autre pouvoir indépendant du sien n'est concevable dans l'Eglise». Cf. anche F. VISCOME, *Origine ed esercizio*, 80.

Detto questo, passiamo a trattare come si sia sviluppata l'interazione tra l'esercizio della potestà dei vescovi e di quella del Romano Pontefice nel pensiero canonistico dal Vaticano I fino alla promulgazione del CIC 1917.

2.2 *L'interazione Vescovi – Romano Pontefice nella canonistica precodificale*

A parere di alcuni canonisti dell'epoca postconciliare e prima della promulgazione del CIC 1917 solo due gradi della giurisdizione gerarchica sono costituiti nella Chiesa per divina ordinazione: il Romano Pontefice, che è il grado primaziale, e i vescovi, il grado episcopale¹³¹.

Si afferma che la potestà di giurisdizione del Romano Pontefice è piena, suprema, ordinaria, immediata e veramente episcopale su tutta la Chiesa e su tutti i pastori e fedeli che riguardano la disciplina e il governo della Chiesa diffusa per tutto il mondo¹³². Il Primato pontificio non è allora solo l'ufficio di ispezione o di direzione, ma è una vera potestà di giurisdizione su tutta la Chiesa e su tutti i pastori e fedeli¹³³. Non riguarda solo il magistero infallibile nella dottrina della fede e dei costumi, ma anche la disciplina e il governo della Chiesa diffusa per tutta la terra¹³⁴.

Nella sua opera *Praelectiones iuris canonici*, F. Santi afferma che nell'esercizio della sua potestà primaziale il Romano Pontefice può: emanare o abrogare leggi sia quelle generali sia quelle emanate dai concili ecumenici; convocare, presiedere e confermare i concili ecume-

¹³¹ Cf. M. DE LUCA, *Praelectiones iuris canonici*, II, 25; S. SANGUINETI, *Iuris ecclesiastici institutiones*, 268; F. SANTI, *Praelectiones iuris canonici*, 263-264; F.X. WERNZ, *Ius decretalium*, II/2, 535.

¹³² Cf. D.M. BOUX, *Tractatus de Episcopo*, I, 109; D. CRAISSON, *Manuale totius iuris canonici*, I, 343. 349; M. DE LUCA, *Praelectiones iuris canonici*, II, 310; J.N. GIGNAC, *Compendium iuris canonici*, II, 263; L. HUGUENIN, *Expositio methodica iuris canonici*, 46-47; H.J. ICARD, *Praelectiones iuris canonici*, 138; A. PILLET, *Jus canonicum*, 36-37; S. SANGUINETI, *Iuris ecclesiastici institutiones*, 262; F. SANTI, *Praelectiones iuris canonici*, 267; F. VISCOME, *Origine ed esercizio*, 126. 129. 131. 132. 139. 144. 147; F.X. WERNZ, *Ius decretalium*, II/2, 324.

¹³³ Cf. M. DE LUCA, *Praelectiones iuris canonici*, II, 310; A. PILLET, *Jus canonicum*, 36-37; F. VISCOME, *Origine ed esercizio*, 135. 139. 144; F.X. WERNZ, *Ius decretalium*, II/2, 324.

¹³⁴ Cf. M. DE LUCA, *Praelectiones iuris canonici*, II, 310; A. PILLET, *Jus canonicum*, 37; F. SANTI, *Praelectiones iuris canonici*, 267; F. VISCOME, *Origine ed esercizio*, 129. 135. 144.

nici; esaminare tutte le cause ecclesiastiche e avocare a sé le cause d'importanza maggiore¹³⁵.

Oltre questa potestà su tutta la Chiesa universale, il Romano Pontefice ha anche, per diritto divino, sollecitudine e cura di tutte le Chiese, e la potestà ordinaria e immediata su tutte le singole diocesi¹³⁶. In ragione di tale potestà pontificia sulle diocesi il Romano Pontefice può: restringere la giurisdizione dei vescovi per mezzo di riserve di cause più gravi, di esenzioni delle persone e dei luoghi dalla giurisdizione dei vescovi, e di smembramento delle diocesi; destituire un vescovo dall'ufficio di Ordinario del luogo per una giusta causa; costituire dei legati, delegati, nunzi che esercitino la giurisdizione pontificia nel modo da lui determinato; vigilare sui vescovi; accettare degli appelli; giudicare delle cause; dare la dispensa da impedimenti, irregolarità, riservare a sé dei casi¹³⁷.

Nell'esercizio della sua potestà il Romano Pontefice viene aiutato da vari ufficiali che sono o nella curia: cardinali, congregazioni e tribunali; oppure fuori di essa: legati, nunzi, ecc.¹³⁸.

Riguardo all'altro grado della giurisdizione gerarchica della Chiesa, i canonisti precodicali affermano la divina istituzione della potestà dei vescovi. Così F. Santi afferma che la loro potestà è di diritto divino perché procedono per divina istituzione da Cristo, e sono posti dallo Spirito Santo per reggere la Chiesa¹³⁹. D. Craisson asserisce che essi hanno sul loro gregge giurisdizione immediata e non solo mediata, perché Cristo volle che le varie parti della Chiesa fossero affidate al governo dei vescovi muniti di potestà ordinaria¹⁴⁰. Dunque, siccome lo Spirito Santo pose i vescovi a reggere la Chiesa, questi sono veri pastori con potestà propria ed ordinaria e per questo non possono essere considerati vicari o delegati del Romano Ponte-

¹³⁵ Cf. F. SANTI, *Prealectiones iuris canonici*, 267; F. VISCOME, *Origine ed esercizio*, 129.

¹³⁶ Cf. D.M. BOUIX, *Tractatus de Episcopo*, I, 109; J.N. GIGNAC, *Compendium juris canonici*, II, 263; F. VISCOME, *Origine ed esercizio*, 147.

¹³⁷ Cf. D.M. BOUIX, *Tractatus de Episcopo*, I, 109; J.N. GIGNAC, *Compendium juris canonici*, II, 263; F. VISCOME, *Origine ed esercizio*, 147.

¹³⁸ Cf. D. CRAISSON, *Manuale totius juris canonici*, I, 371; F. SANTI, *Prealectiones iuris canonici*, 267; F. VISCOME, *Origine ed esercizio*, 126. 129.

¹³⁹ Cf. F. SANTI, *Prealectiones iuris canonici*, 330; F. VISCOME, *Origine ed esercizio*, 129.

¹⁴⁰ Cf. D. CRAISSON, *Manuale totius juris canonici*, I, 488; F. VISCOME, *Origine ed esercizio*, 128.

fice¹⁴¹. Anzi, se il Papa deponesse tutti i vescovi del mondo e regesse tutte le diocesi attraverso i vicari come se nella Chiesa non vi siano dei vescovi ordinari che a proprio nome reggano la Chiesa, in tal caso si sovvertirebbe la costituzione divina della Chiesa stessa¹⁴².

Tutto finora detto sulla potestà dei vescovi diocesani non esclude però la giurisdizione ordinaria ed immediata del Sommo Pontefice nelle stesse diocesi perché, come afferma D.M. Bouix, «*stant simul cumulative jurisdictio immediata Romani Pontificis et jurisdictio immediata Episcopi in illam dioecesim: ita tamen ut episcopalis Papali subjecta sit*»¹⁴³.

È importantissimo sottolineare che la giurisdizione episcopale è soggetta alla giurisdizione pontificia e dipendente da essa¹⁴⁴. Perciò, è falsa l'opinione che il vescovo può fare nella sua diocesi ciò che può fare il Papa nella Chiesa universale, eccetto ciò che il Romano Pontefice riservi a sé in maniera speciale¹⁴⁵. F.X. Wernz propone un'altro principio riguardo alla potestà dei vescovi nelle proprie diocesi: i vescovi non abbiano nelle proprie diocesi la pienezza della potestà, ma ottengano solo quella parte di sollecitudine o di giurisdizione ecclesiastica all'esercizio della quale sono chiamati dal Romano Pontefice, per la necessaria e conveniente amministrazione dell'ufficio episcopale, secondo le sanzioni canoniche¹⁴⁶.

Alla fine di questa parte della nostra ricerca, confrontando il pensiero teologico circa l'interazione tra l'esercizio della potestà dei vescovi e di quella del Romano Pontefice che abbiamo analizzato nel punto precedente, possiamo dire che la dottrina teologico-canonica nel periodo dal Concilio Vaticano I alla promulgazione del CIC 1917 è unanime in quanto afferma, da una parte, il Primato del Pontefice e la sua potestà di

¹⁴¹ Cf. D.M. BOUIX, *Tractatus de Episcopo*, I, 108; J.N. GIGNAC, *Compendium juris canonici*, II, 263; S. SANGUINETI, *Iuris ecclesiastici institutiones*, 280; F. VISCOME, *Origine ed esercizio*, 125. 132. 147.

¹⁴² Cf. D.M. BOUIX, *Tractatus de Episcopo*, I, 109; D. CRAISSON, *Manuale totius juris canonici*, I, 488; F. VISCOME, *Origine ed esercizio*, 125. 128.

¹⁴³ D.M. BOUIX, *Tractatus de Episcopo*, I, 108-109. Il corsivo è del testo.

¹⁴⁴ Cf. D. CRAISSON, *Manuale totius juris canonici*, I, 488; M. DE LUCA, *Praelectiones iuris canonici*, II, 393; A. PILLET, *Jus canonicum*, 42; S. SANGUINETI, *Iuris ecclesiastici institutiones*, 280; F. VISCOME, *Origine ed esercizio*, 128. 132. 136. 140. 144; F.X. WERNZ, *Ius decretalium*, II, 538.

¹⁴⁵ Cf. D. CRAISSON, *Manuale totius juris canonici*, I, 518; F. VISCOME, *Origine ed esercizio*, 128. 141; F.X. WERNZ, *Ius decretalium*, II, 579.

¹⁴⁶ Cf. F.X. WERNZ, *Ius decretalium*, II, 579; F. VISCOME, *Origine ed esercizio*, 141.

giurisdizione suprema, piena, immediata e universale su tutti i pastori e i fedeli della Chiesa, e, dall'altra, la divina costituzione dell'Episcopato dove i vescovi reggono il gregge loro affidato con potestà ordinaria, propria e immediata per divina istituzione, non come meri vicari del Papa, anche se ricevono da lui la potestà di giurisdizione. Infatti, tutto ciò che abbiamo esaminato nell'insegnamento teologico-canonico dopo il Vaticano I, mostra un legame forte con la dottrina conciliare e una conferma delle verità espresse nella *Pastor aeternus* e nella bozza per la *Constitutio secunda de Ecclesia*.

Lo sviluppo di questa dottrina dell'interazione tra l'esercizio della potestà dei vescovi e di quella del Romano Pontefice nel Codice di Diritto Canonico del 1917 sarà il punto seguente della nostra ricerca.

3. Il Codex Iuris Canonici del 1917

Per completare l'iter di formazione della dottrina ecclesiale dell'interazione tra l'esercizio della potestà dei vescovi diocesani e di quella del Romano Pontefice, cominciato al Concilio Vaticano I e continuato nella riflessione teologico-canonica postconciliare, in questo punto ci applichiamo allo studio delle norme del Codice di Diritto Canonico del 1917 che sono le più importanti per il nostro argomento e che daranno una spinta alla formazione della normativa del Codice attuale. Si tratta del can. 218, che è la fonte dei cann. 331 e 333 §1 del CIC 1983, del can. 230, la fonte del can. 334 del CIC 1983, e dei cann. 329 §1 e 334 §1, strettamente collegati con il can. 381 §1 del CIC 1983. I canoni saranno studiati in modo tale da analizzare il contenuto di ogni singolo canone e poi esaminare le loro rispettive fonti riportate nel CIC 1917.

3.1 *La normativa del can. 218*

3.1.1 Il contenuto del canone

Questo canone è di grandissima importanza dogmatica in quanto contiene diverse definizioni dottrinali. Innanzitutto occorre collocare il can. 218 dentro la struttura del CIC 1917 per avere uno sguardo maggiormente comprensivo del suo significato e della sua importanza.

Il Libro II del codice nel quale si trova il canone che esaminiamo è intitolato *De personis* ed è diviso in tre parti: *De clericis*, *De religiosis*, *De laicis*. La prima parte del libro, *De clericis*, poi viene divisa in due sezioni. La seconda sezione, *De clericis in specie*, contiene due titoli: *De suprema potestate deque iis qui eiusdem sunt ecclesiastico iure participes* e *De potestate episcopali deque iis qui de eadem participant*.

A questo punto dobbiamo fare una distinzione: il CIC 1917 afferma che per ragione di giurisdizione la sacra gerarchia consiste nel primato pontificio e nell'episcopato subordinato¹⁴⁷. Solo questi due gradi della giurisdizione gerarchica sono costituiti nella Chiesa per divina ordinazione. Tutti gli altri gradi della giurisdizione gerarchica derivano da questi due, in virtù delle provvisioni ecclesiastiche¹⁴⁸. Nella divisione della seconda sezione incontriamo questi due gradi della sacra gerarchia: nel primo titolo della sezione il soggetto principale è il Sommo Pontefice, mentre nel secondo titolo tale soggetto è l'episcopato della Chiesa, ma subordinato al Romano Pontefice. Come si può vedere, anche questa divisione della sacra gerarchia nel CIC 1917 segue chiaramente le linee della dottrina e pensiero teologico-canonico finora esposte nel nostro lavoro.

Così abbiamo raggiunto la collocazione del can. 218 che si trova nel primo capitolo del titolo summenzionato, cioè *De suprema potestate deque iis qui eiusdem sunt ecclesiastico iure participes*. Il capitolo stesso porta il titolo *De Romano Pontifice* e contiene 4 canoni che trattano la natura e l'oggetto della potestà di giurisdizione del Romano Pontefice (can. 218), l'inizio del suo Pontificato (can. 219), la trattazione delle *causae maiores* (can. 220), e la cessazione del Pontificato (can. 221).

Dopo aver collocato il can. 218 nella struttura del CIC 1917, proseguiamo l'analisi del medesimo canone, partendo dal suo primo paragrafo e avvalendoci di diversi commentari del Codice. A questo scopo è necessario, prima di tutto, riportare la norma di questo paragrafo:

Romanus Pontifex, Beati Petri in primatu Successor, habet non solum primatum honoris, sed supremam et plenam potestatem iurisdictionis in universam Ecclesiam tum in rebus quae ad fidem et mores, tum in iis quae ad disciplinam et regimen Ecclesiae per totum orbem diffusae pertinent.

Questo paragrafo contiene diverse affermazioni dottrinali che concernono l'origine, la natura e l'oggetto della potestà di giurisdizione del Romano Pontefice.

La prima definizione che incontriamo nel can. 218 §1, «Romanus Pontifex, Beati Petri in primatu Successor», delinea l'origine del Pri-

¹⁴⁷ Can. 108 §3 del CIC 1917 stabiliva: «Ex divina institutione sacra hierarchia ratione ordinis constat Episcopis, presbyteris et ministris; ratione iurisdictionis pontificatu supremo et episcopatu subordinato; ex Ecclesiae autem institutione alii quoque gradus accessere».

¹⁴⁸ Cf. J.A. ABBO – J.D. HANNAN, *The sacred canons*, I, 353.

mato che è di divina istituzione. Infatti, il Signore Gesù Cristo promise e conferì il Primato di giurisdizione, e non solo d'onore, sulla Chiesa universale immediatamente e direttamente al beato Pietro Apostolo per la salvezza perpetua e il bene perenne della Chiesa¹⁴⁹. In ragione di tale salvezza e di tale bene è necessario che il Primato duri continuamente e Pietro, per istituzione divina e diritto divino, debba avere successori perpetui nel Primato sopra tutta la Chiesa. Poiché Pietro fondò e consacrò con il proprio sangue la sua sede a Roma, così i suoi successori sono i Vescovi di Roma e, per istituzione dello stesso Cristo, succedendo a Pietro in questa cattedra, ottengono il suo Primato sulla Chiesa universale¹⁵⁰.

Il secondo punto del primo paragrafo del can. 218, «habet non solum primatum honoris, sed supremam et plenam potestatem iurisdictionis in universam Ecclesiam», riguarda la natura della potestà di giurisdizione del Romano Pontefice. Non si tratta solo del primato di onore nel senso che il Romano Pontefice è solo un *primus inter pares* nei confronti dei vescovi, arcivescovi, primate, patriarchi, e possiede solo un ufficio di vigilanza e ispezione o direzione; bensì, al contrario, poiché è Vicario di Cristo e Capo visibile della Chiesa, gli compete la vera potestà di giurisdizione e di governo che include la potestà legislativa, giudiziaria e coercitiva¹⁵¹.

Nella seconda definizione del can. 218 §1 si possono notare tre caratteristiche del Primato pontificio:

¹⁴⁹ «E io ti dico: Tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa e le porte degli inferi non prevarranno contro di essa. *A te darò le chiavi del regno dei cieli, e tutto ciò che legherai sulla terra sarà legato nei cieli, e tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli*» (Mt 16, 18-19). «Quand'ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: "Simone di Giovanni, mi vuoi bene tu più di costoro?". Gli rispose: "Certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene". Gli disse: "*Pasci i miei agnelli*"» (Gv 21, 15). I corsivi sono nostri.

¹⁵⁰ Cf. J.A. ABBO – J.D. HANNAN, *The sacred canons*, I, 281; J. BRYN, *Juris canonici compendium*, I, 303; A. DE MEESTER, *Juris canonici*, II, 16; J.-B. RAUS, *Institutiones canonicae*, 137; E.F. REGATILLO, *Institutiones iuris canonici*, I, 274; S. SIPOS, *Enchiridion iuris canonici*, 147; A. TOSO, *Ad codicem juris canonici*, III, 9; F.X. WERNZ – P. VIDAL, *Ius canonicum*, II, 392;.

¹⁵¹ Cf. J.A. ABBO – J.D. HANNAN, *The sacred canons*, I, 281; A. BERTOLA, *Corso di diritto canonico*, 298; J. BRYN, *Juris canonici compendium*, I, 302; A. CRNICA, *Commentarium theoretico-practicum*, I, 212; V. DEL GIUDICE, *Nozioni di diritto canonico*, 178; F. MAROTO, *Institutiones iuris canonici*, II, 159; E. REGATILLO, *Institutiones iuris canonici*, I, 274-275; S. SIPOS, *Enchiridion iuris canonici*, 147; F.X. WERNZ – P. VIDAL, *Ius canonicum*, II, 411-412.

- a) la potestà di giurisdizione del Romano Pontefice è suprema nel senso che nella Chiesa non c'è nessun'altra potestà superiore o uguale al Primato pontificio, il quale supera la potestà dei vescovi non solo considerati singolarmente, ma anche quando sono radunati nel Concilio; per questa ragione non si può ricorrere a nessuna potestà contro le decisioni del Romano Pontefice, ma è possibile fare appello a lui contro le decisioni di qualsiasi altra autorità ecclesiastica¹⁵²;
- b) la pienezza della potestà di giurisdizione del Romano Pontefice: ciò significa che lui possiede non soltanto la parte oppure le parti principali di questa suprema potestà, ma tutta la sua pienezza, senza altri limiti oltre quelli imposti dal diritto divino positivo o naturale¹⁵³;
- c) riguardo alla sua estensione il Primato pontificio è universale nel senso che comprende tutte e singole le Chiese e tutti e singoli i pastori di qualsiasi grado e tutti i fedeli¹⁵⁴.

L'ultima parte del can. 218 §1 descrive l'oggetto della potestà di giurisdizione del Romano Pontefice: «tum in rebus quae ad fidem et mores, tum in iis quae ad disciplinam et regimen Ecclesiae per totum orbem diffusae pertinent». L'universalità del Primato pontificio si rispecchia anche nel fatto che esso include tutte le materie riguardanti sia la fede e i costumi che la disciplina e il governo della Chiesa. Il Romano Pontefice è supremo maestro e custode del deposito della fede che gode dell'infallibilità nel magistero, quando, nell'esercizio del suo

¹⁵² Cf. J.A. ABBO – J.D. HANNAN, *The sacred canons*, I, 282; F. BLANCO NÁJERA, *El código de derecho canónico*, I, 161; J. BRYN, *Juris canonici compendium*, I, 302; M. DA CORONATA, *Institutiones iuris canonici*, I, 357; A. CRNICA, *Commentarium theoretico-practicum*, I, 212; E. EICHMANN – K. MÖRSDORF, *Lehrbuch des Kirchenrechts*, I, 343-344; F. MAROTO, *Institutiones iuris canonici*, II, 159; E. REGATILLO, *Institutiones iuris canonici*, I, 275; S. SIPOS, *Enchiridion iuris canonici*, 147; A. TOSO, *Ad codicem iuris canonici*, III, 10.

¹⁵³ Cf. J.A. ABBO – J.D. HANNAN, *The sacred canons*, I, 282; F. BLANCO NÁJERA, *El código de derecho canónico*, I, 161; J. BRYN, *Juris canonici compendium*, I, 302; E. EICHMANN – K. MÖRSDORF, *Lehrbuch des Kirchenrechts*, I, 343-344; E. REGATILLO, *Institutiones iuris canonici*, I, 275; S. SIPOS, *Enchiridion iuris canonici*, 147; A. TOSO, *Ad codicem iuris canonici*, III, 10.

¹⁵⁴ Cf. F. BLANCO NÁJERA, *El código de derecho canónico*, I, 161; A. BLAT, *Commentarium textus Codicis*, II, 197; J. BRYN, *Juris canonici compendium*, I, 302; F. MAROTO, *Institutiones iuris canonici*, II, 159; E. REGATILLO, *Institutiones iuris canonici*, I, 275; S. SIPOS, *Enchiridion iuris canonici*, 147; F.X. WERNZ – P. VIDAL, *Ius canonicum*, II, 393. 412.

ufficio di pastore e di dottore di tutti i cristiani, parla *ex cathedra*¹⁵⁵. Riguardo alla disciplina e governo della Chiesa, egli è il supremo legislatore, governatore e giudice della Chiesa, al quale competono anche le materie che si riferiscono al regolamento del sacro ministero, cioè ai sacramenti, sacramentali e culto¹⁵⁶.

Dopo aver analizzato il primo paragrafo del can. 218, passiamo al suo secondo paragrafo che dice: «Haec potestas est vere episcopalis, ordinaria et immediata tum in omnes et singulas ecclesias, tum in omnes et singulos pastores et fideles, a quavis humana auctoritate independens». Si noti la struttura simile a quella del primo paragrafo: anche qui abbiamo la parte che delinea la natura della potestà di giurisdizione del Romano Pontefice, e poi viene trattato l'oggetto del Primato.

Secondo la norma del paragrafo la potestà pontificia di giurisdizione possiede queste qualità:

- a) essa è *vere episcopalis*, cioè non consiste solo nel diritto d'ispezione, di direzione o di vigilanza, come insegnavano Febronio, Tamburini e Passaglia, ma si tratta di vera e propria potestà di reggere la Chiesa universale allo stesso modo come i vescovi governano le loro diocesi, però, nel caso del Romano Pontefice, senza i limiti ai quali sono sottoposti i vescovi¹⁵⁷;
- b) è ordinaria, cioè annessa per diritto divino all'ufficio supremo del Romano Pontefice, e non delegata dagli altri; può essere esercitata sempre, e non soltanto nelle circostanze straordinarie¹⁵⁸;

¹⁵⁵ Cf. CONC. VATICANO I, sess. IV, Prima cost. dogm. *Pastor aeternus*, cap. 4; F. CLAEYS BOÚAERT – G. SIMENON, *Manuale iuris canonici*, I, 217; A. CRNICA, *Commentarium theoretico-practicum*, I, 212; V. DEL GIUDICE, *Nozioni di diritto canonico*, 179.

¹⁵⁶ Cf. F. CLAEYS BOÚAERT – G. SIMENON, *Manuale iuris canonici*, I, 217; A. CRNICA, *Commentarium theoretico-practicum*, I, 212; S. SIPOS, *Enchiridion iuris canonici*, 147.

¹⁵⁷ Cf. J.A. ABBO – J.D. HANNAN, *The sacred canons*, I, 282; A. BERTOLA, *Corso di diritto canonico*, 299; F. BLANCO NÁJERA, *El código de derecho canónico*, I, 161; J. BRYN, *Juris canonici compendium*, I, 303; F.M. CAPPELLO, *Summa iuris canonici*, I, 272; M. DA CORONATA, *Institutiones iuris canonici*, I, 357; A. CRNICA, *Commentarium theoretico-practicum*, I, 212; E. EICHMANN – K. MÖRSDORF, *Lehrbuch des Kirchenrechts*, I, 345; F. MAROTO, *Institutiones iuris canonici*, II, 159-160; E. REGATILLO, *Institutiones iuris canonici*, I, 275; S. SIPOS, *Enchiridion iuris canonici*, 147; A. TOSO, *Ad codicem iuris canonici*, III, 11; A. VERMEERSCH – J. CREUSEN, *Epitome iuris canonici*, I, 289.

¹⁵⁸ Cf. J.A. ABBO – J.D. HANNAN, *The sacred canons*, I, 282; A. BERTOLA, *Corso di diritto canonico*, 299; F. BLANCO NÁJERA, *El código de derecho canónico*, I, 161;

- c) è immediata nel duplice senso: riguardo alla sua origine, è conferita al Romano Pontefice immediatamente da Cristo; riguardo al suo esercizio, può essere esercitata da lui anche senza bisogno di prelati intermediari tanto su tutte e singole le Chiese, quanto su tutti e singoli i pastori ed i fedeli; per conseguenza il Romano Pontefice può esercitare in qualunque luogo della Chiesa una potestà concorrente con quella dei vescovi, ed i fedeli possono sottoporgli direttamente le questioni amministrative e giudiziarie¹⁵⁹;
- d) è indipendente da ogni autorità umana, ecclesiale (Concilio ecumenico, Collegio dei Cardinali, ecc.) e civile¹⁶⁰.

Alla fine dell'analisi del can. 218 possiamo concludere che i commentatori del Codice del 1917 concordano con l'insegnamento teologico-canónico precedente alla promulgazione del Codice nell'affermare la dottrina del Primato pontificio definita al Concilio Vaticano I. Come si sia sviluppata la normativa del can. 218 nella storia, lo vedremo nel prossimo punto del nostro lavoro affrontando diverse fonti del canone.

A. BLAT, *Commentarium textus Codicis*, II, 197; J. BRYN, *Juris canonici compendium*, I, 303; F.M. CAPPELLO, *Summa iuris canonici*, I, 272; F. CLAEYS BOÚAERT – G. SIMENON, *Manuale iuris canonici*, I, 218; M. DA CORONATA, *Institutiones iuris canonici*, I, 358; A. CRNICA, *Commentarium theoretico-practicum*, I, 212; E. EICHMANN – K. MÖRSDORF, *Lehrbuch des Kirchenrechts*, I, 345; F. MAROTO, *Institutiones iuris canonici*, II, 160; E. REGATILLO, *Institutiones iuris canonici*, I, 275; S. SIPOS, *Enchiridion iuris canonici*, 147; A. TOSO, *Ad codicem juris canonici*, III, 11; A. VERMEERSCH – J. CREUSEN, *Epitome iuris canonici*, I, 289.

¹⁵⁹ Cf. J.A. ABBO – J.D. HANNAN, *The sacred canons*, I, 282; A. BERTOLA, *Corso di diritto canonico*, 299-300; F. BLANCO NÁJERA, *El código de derecho canónico*, I, 161; A. BLAT, *Commentarium textus Codicis*, II, 197; J. BRYN, *Juris canonici compendium*, I, 303; F.M. CAPPELLO, *Summa iuris canonici*, I, 272; F. CLAEYS BOÚAERT – G. SIMENON, *Manuale iuris canonici*, I, 218; M. DA CORONATA, *Institutiones iuris canonici*, I, 357-358; A. CRNICA, *Commentarium theoretico-practicum*, I, 212; E. EICHMANN – K. MÖRSDORF, *Lehrbuch des Kirchenrechts*, I, 345; F. MAROTO, *Institutiones iuris canonici*, II, 160; E. REGATILLO, *Institutiones iuris canonici*, I, 275; S. SIPOS, *Enchiridion iuris canonici*, 147; A. TOSO, *Ad codicem juris canonici*, III, 11; A. VERMEERSCH – J. CREUSEN, *Epitome iuris canonici*, I, 289.

¹⁶⁰ Cf. J.A. ABBO – J.D. HANNAN, *The sacred canons*, I, 282; F. BLANCO NÁJERA, *El código de derecho canónico*, I, 161; A. BLAT, *Commentarium textus Codicis*, II, 197; J. BRYN, *Juris canonici compendium*, I, 303; F. MAROTO, *Institutiones iuris canonici*, II, 160; F. CLAEYS BOÚAERT – G. SIMENON, *Manuale iuris canonici*, I, 218; M. DA CORONATA, *Institutiones iuris canonici*, I, 358; A. CRNICA, *Commentarium theoretico-practicum*, I, 213; E. REGATILLO, *Institutiones iuris canonici*, I, 275; S. SIPOS, *Enchiridion iuris canonici*, 147; A. VERMEERSCH – J. CREUSEN, *Epitome iuris canonici*, I, 289.

3.1.2 Le fonti del canone

Confrontando il can. 218 con la Costituzione *Pastor aeternus* del Concilio Vaticano I, si può notare che la fonte più importante del canone è la Costituzione stessa. In questo punto della ricerca, esamineremo le altre fonti del canone come sono riportate nel CIC 1917. Esse comprendono: il *Corpus iuris canonici*, i documenti papali, i documenti della Curia romana.

Riguardo al primo gruppo delle fonti, i documenti estratti dal *Corpus iuris canonici*, nel Decreto di Graziano ci sono diversi testi concernenti il Primato del Romano Pontefice nei quali si afferma che questi: ha il diritto di convocare i chierici di qualsiasi diocesi¹⁶¹; non può essere giudicato da nessuno e tutti possono ricorrere al suo giudizio¹⁶²; ci si deve riferire a lui ogni volta che la fede viene discussa¹⁶³.

Nelle Decretali di Gregorio IX troviamo varie fonti del can. 218. In una lettera di Innocenzo III scritta all'imperatore di Costantinopoli, la quale giustifica il predominio dei vescovi sopra i principi, si aggiunge l'affermazione della potestà di giurisdizione del Successore di Pietro su tutti i fedeli: «Nobis autem in B. Petro sunt oves Christi commissae; dicente Domino: "Pasce oves meas", non distinguens inter has oves et alias, ut alienum a suo demonstraret ovili, qui Petrum et successores ipsius magistros non recognosceret et pastores»¹⁶⁴.

In un'altra fonte collocata nelle Decretali di Gregorio IX, il cap. 5 del Concilio Lateranense IV (1215), parlando della dignità delle sedi patriarcali, ribadisce il Primato della Chiesa di Roma: «post Romanam Ecclesiam, quae disponente Domino super omnes alias ordinariae potestatis obtinet principatum, utpote mater universorum Christi fidelium et

¹⁶¹ C. 1, q. 1, c. 123: «Per principalem beatorum apostolorum Petri et Pauli potestatem ius habemus non solum in monachos, uerum etiam in quoslibet clericos de quacumque diocesi, cum necesse fuerit, ad nos conuocare atque ecclesiasticis exigentibus oportunitatibus inuitare». Cf. anche C. 9, q. 3, c. 21.

¹⁶² C. 9, q. 3, c. 16: «Ipsi sunt canones, qui appellationes totius ecclesiae ad huius sedis examen uoluerunt deferre»; cf. anche C. 9, q. 3, c. 14. 17-18. C. 17, q. 4, c. 30: «Nemini est de sedis apostolicae iudicio iudicare, aut illius sententiam retractare permissum, uidelicet propter Romanae ecclesiae primatum, Christi munere in beato Petro apostolo diuinitus collocatum».

¹⁶³ C. 24, q. 1, c. 12: «Quotiens fidei ratio uentilatur, arbitror omnes fratres et coepiscopos nostros non nisi ad Petrum, id est sui nominis et honoris auctoritatem, referre debere (ueluti nunc retulit uestra dilectio) quod per totum mundum possit ecclesiis omnibus prodesse».

¹⁶⁴ X. 1, 33, 6.

magistra, Constantinopolitana primum, Alexandrina secundum, Antiochena tertium, Hierosolymitana quartum locum obtineant»¹⁶⁵.

Nella sua decretale, che si trova nel *Liber Sextus* del *Corpus iuris canonici*, Bonifacio VIII abroga la legislazione anteriore perché: «Licet Romanus Pontifex, qui iura omnia in scrinio pectoris sui censetur habere, constitutionem condendo posteriorem, priorem, quamvis de ipsa mentionem non faciat, revocare noscatur»¹⁶⁶.

L'ultima fonte del can. 218 che ritroviamo nel *Corpus iuris canonici* è la bolla *Unam sanctam* di Bonifacio VIII collocata nelle *Extravagantes communes*, in cui, in occasione della controversia tra il Papa e il re Filippo IV di Francia circa la questione su quali diritti avesse il re nei confronti dei beni temporali del clero, si afferma:

Igitur Ecclesiae, unius et unicae unum corpus, unum caput, non duo capita quasi monstrum, Christus videlicet et Christi vicarius Petrus Petrique successor, dicente Domino ipsi Petro: «Pasce oves meas» [...] In hac eiusque potestate duos esse gladios, spiritualem videlicet et temporalem, evangelicis dictis instruimur [...] Porro subesse Romano Pontifici omni humanae creaturae declaramus, dicimus, diffinimus omnino esse de necessitate salutis¹⁶⁷.

Dopo le fonti contenute nel *Corpus iuris canonici*, passiamo ai documenti dei papi che costituiscono la maggior parte delle fonti del can. 218. All'inizio abbiamo due documenti, la lettera *Quantam sollicitudinem* di Cornelio I (252) e la lettera *Directa ad decessorem* di Siricio, che affermano l'origine divina e la continuità del ministero petrino nella storia¹⁶⁸.

Nella sua lettera *In requirendis*, Innocenzo I si rivolge ai vescovi del sinodo di Cartagine dicendo: «qui ad Nostrum referendum approbatis esse iudicium, scientes quid apostolicae sedi (cum omnes, hoc loco positi, ipsum sequi desideremus apostolum) debeat, a quo ipse episcopatus et tota auctoritas nominis huius emersit»¹⁶⁹.

¹⁶⁵ X, 5, 33, 23.

¹⁶⁶ VI^o 1, 2, 1.

¹⁶⁷ Extrav. com. 1, 8, 1.

¹⁶⁸ CORNELIO I, lett. *Quantam sollicitudinem*, a. 252, *Professio fidei schismaticorum*, 16: «Nos [...] Cornelium episcopum sanctissimae catholicae Ecclesiae, electum a Deo omnipotente et Christo Domino nostro scimus». SIRICIO, lett. *Directa ad decessorem*, 10 feb. 385, 17: «Portamus onera omnium qui gravantur: quinimo haec portat in nobis beatus apostolus Petrus, qui nos in omnibus, ut confidimus, administrationis suae protegit et tuetur haeredes».

¹⁶⁹ INNOCENZO I, lett. *In requirendis Dei rebus*, 27 genn. 417, 20.

Papa Zosimo si richiama alla tradizione dei Padri che «apostolicae sedi auctoritatem tantam tribuerit, ut de eius iudicio disceptare nullus auderet, idque per canones semper regulasque servaverit et currens adhuc suis legibus ecclesiastica disciplina Petri nomini, a quo ipsa quoque descendit, reverentiam quam debet exsolvat»¹⁷⁰.

Bonifacio I continua a difendere l'argomento che il giudizio del Romano Pontefice non si può mettere in discussione: «de nostro non esse iudicio retractandum. Nunquam etenim licuit de eo rursus quod semel statutum est ab apostolica sede, tractari»¹⁷¹.

Sulla stessa linea si trova Leone IX quando afferma: «Et sicut cardo immobilis permanens ducit et reducit ostium, sic Petrus et sui successores liberum de omni ecclesia habent iudicium, cum nemo debeat eorum dimovere statum: quia summa sedes a nemine iudicatur»¹⁷².

Una forte affermazione della potestà di giurisdizione del Romano Pontefice la troviamo in un paragrafo della professione di fede dell'imperatore Michele Paleologo offerta a Papa Gregorio X:

Ipsa quoque sancta Romana Ecclesia summum, et plenum Primatum, et Principatum super universam Ecclesiam catholicam obtinet, quem se ab ipso Domino in B. Petro Apostolorum Principe, sive vertice, cuius Romanus Pontifex est successor, cum potestatis plenitudine recepisce veraciter et humiliter cognoscit. Et sicut prae caeteris tenetur fidei veritatem defendere, sic et si quae de fide subortae fuerint quaestiones, suo debent iudicio definire. Ad quam potest gravatus quilibet super negotiis ad Ecclesiasticum forum pertinentibus appellare; et in omnibus causis ad examen Ecclesiasticum spectantibus ad ipsius potest iudicium recurri, et eidem omnes Ecclesiae sunt subiectae. Ipsarum Prelati obedientiam, et reverentiam sibi dant. Ad hanc autem sic potestatis plenitudo consistit, quod Ecclesias caeteras ad sollicitudinis partem admittit¹⁷³.

Alcuni documenti dei papi mostrano che la dottrina del Primato pontificio si sviluppava anche come reazione e risposta agli errori riguardanti la natura della potestà di giurisdizione del Romano Pontefice. Così nella costituzione *Licet* Giovanni XXII condanna questi errori di Marsilio da Padova, il maestro parigino, e Giovanni de Janduno: «quod B. Petrus Apostolus non plus auctoritatis habuit, quam

¹⁷⁰ ZOSIMO, lett. *Quamvis Patrum traditio*, 21 mar. 418, 20-21.

¹⁷¹ BONIFACIO I, lett. *Retro maioribus tuis*, 11 mar. 422, 21.

¹⁷² LEONE IX, lett. *In terra pax hominibus*, 2 sett. 1053, c.32.

¹⁷³ Professio fidei (in Conc. Lugdunen. II) a Michaële Palaeologo Gregorio X oblata, 6 lug. 1274, 33-34.

caeteri Apostoli, nec aliorum Apostolorum fuit Caput. Item quod Christus ascendens in Coelum nullum Caput reliquit Ecclesiae, nec aliquem Vicarium suum fecit [...] quod ad Imperatorem spectat Papam instituere, et destituere, ac punire»¹⁷⁴.

Uno degli errori frequenti era la negazione della perpetuità del primato di Pietro nei Vescovi di Roma. Così Benedetto XII, tra l'altro, imputa alla Chiesa armena questo errore: «Item, quod Armeni dicunt et tenent, quod potestas illa, quam Christi dedit B. Petro dicendo ei: Quodcumque ligaveris super terram, etc., fuit solum data personae Petri, et pro ipso solo: ita quod haec potestas non transivit ad aliquem eius successorem»¹⁷⁵.

Abbiamo un altro scritto che riguarda gli Armeni: la lettera *Super quibusdam* di Clemente VI. Con questa lettera egli chiede loro se credono o sono disposti a credere: che solo Pietro abbia ricevuto da Cristo la piena e totale potestà di giurisdizione sopra tutti i fedeli e che le potestà degli altri Apostoli siano soggette a tale autorità e potestà di Pietro; che i Romani Pontefici, i Successori di Pietro, succedano allo stesso Pietro nella stessa pienezza di potestà di giurisdizione che egli ha ricevuto da Cristo sopra tutta la Chiesa; che in virtù di tale pienezza di potestà e di autorità i Romani Pontefici possano giudicare su tutti, sia personalmente che costituendo e delegando per giudicare qualunque giudice ecclesiastico; che nessuno possa giudicare il Romano Pontefice o fare appello a un qualche altro giudice; che i Romani Pontefici possano trasferire, degradare, deporre o scomunicare qualsiasi patriarca o vescovo; che l'autorità pontificia non possa né debba essere sottomessa ad alcuna potestà secolare¹⁷⁶.

Tra gli errori che favorirono lo sviluppo della dottrina del Primato pontificio si trovano anche le proposizioni di John Wyclif e Jan Hus che erano state condannate al Concilio di Costanza e ripetute nella bolla *Inter cunctas* di Martino V. Riguardo alla potestà di giurisdizione del Romano Pontefice sulla Chiesa universale e alla perpetuità del primato di Pietro nei Vescovi di Roma abbiamo questi articoli di Jan Hus: «7. Petrus non est, nec fuit caput Ecclesiae sanctae catholicae [...] 13. Papa non est verus, et manifestus successor Apostolorum Principis Petri, si

¹⁷⁴ GIOVANNI XXII, cost. *Licet*, 23 ott. 1327, art. Errorum Marsilii Patavini et Ioannis de Janduno damn., 36.

¹⁷⁵ BENEDETTO XII, a. 1341, prop. Armenorum damn., n. 90.

¹⁷⁶ Cf. CLEMENTE VI, lett. *Super quibusdam*, 29 sett. 1351, 44-45.

vivit moribus contrariis Petro»¹⁷⁷. Riguardo al paragrafo secondo del can. 218 incontriamo un'articolo di Wyclif: «8. Si Papa sit praescitus, et malus, et per consequens membrum diaboli, non habet potestatem super fideles sibi ab aliquo datam, nisi forte a Caesare»¹⁷⁸, e due di Hus: «10. Nullus sine revelatione assereret rationabiliter de se vel alio, quod esset caput Ecclesiae particularis, nec Romanus Pontifex est caput Romanae Ecclesiae particularis. 11. Non oportet credere, quod iste quicumque est Romanus Pontifex, sit caput cuiuscumque particularis Ecclesiae sanctae, nisi Deus eum praedestinaverit»¹⁷⁹.

Collegato con questi errori, tra le fonti del can. 218 è incluso anche l'art. 24 dell'interrogatorio che si faceva ai wyclifiti e hussiti: «24. Item, utrum credat, quod Papa canonice electus, qui pro tempore fuerit eius nomine proprio expresso, sit successor B. Petri habens supremam auctoritatem in Ecclesia Dei»¹⁸⁰.

La serie degli errori riguardanti la potestà di giurisdizione del Romano Pontefice si conclude con le affermazioni di Martin Lutero condannate nella bolla *Exsurge Domine* di Leone X: «25. Romanus Pontifex Petri successor, non est Christi Vicarius super omnes totius mundi Ecclesias ab ipso Christo in B. Petro institutus. 26. Verbum Christi ad Petrum, Quodcumque solveris super terram, etc. extenditur dumtaxat ad ligata ab ipso Petro. 27. Certum est in manu Ecclesiae, aut Papae prorsus non esse statuere articulos fidei, immo nec leges morum, seu bonorum operum»¹⁸¹.

La bolla *Laetentur caeli* sull'unione con i greci ha un'importanza così particolare che il testo del suo §8 fu inserito nella Costituzione *Pastor aeternus* del Vaticano I, in quanto contiene una delle definizioni più elaborate del Primato del Romano Pontefice e presenta la continuazione della Tradizione della Chiesa:

Item diffinimus, sanctam Apostolicam Sedem, et Romanum Pontificem, in universum orbem tenere primatum, et ipsum Pontificem Romanum successorem esse beati Petri principis Apostolorum et verum Christi vicarium, to-

¹⁷⁷ MARTINO V (nel Concilio di Costanza), bolla *Inter cunctas*, 22 feb. 1418, artt. 7. 13 di Jan Hus.

¹⁷⁸ MARTINO V (nel Concilio di Costanza), bolla *Inter cunctas*, 22 feb. 1418, art. 8 di John Wyclif.

¹⁷⁹ MARTINO V (nel Concilio di Costanza), bolla *Inter cunctas*, 22 feb. 1418, artt. 10-11 di Jan Hus.

¹⁸⁰ MARTINO V (nel Concilio di Costanza), bolla *Inter cunctas*, 22 feb. 1418, art. 24 dell'interrogatorio agli eretici.

¹⁸¹ LEONE X, bolla *Exsurge Domine*, 15 giu. 1520, artt. 25-27 di Martin Lutero.

tiusque Ecclesiae caput et omnium Christianorum patrem ac doctorem existere; et ipsi in beato Petro pascendi, regendi ac gubernandi universalem Ecclesiam a Domino nostro Iesu Christo plenam potestate traditam esse, quemadmodum etiam in gestis oecumenicorum Conciliorum, et in sacris Canonibus continetur¹⁸².

Di esso abbiamo già trattato, parlando del Vaticano I.

Nel primo paragrafo della costituzione *Cum ex apostolatus* di Paolo IV si ritiene che nessun eretico possa legittimamente diventare Romano Pontefice perché ciò condurrebbe i fedeli alla perdizione. Nel documento viene riconosciuta la pienezza della potestà pontificia, la sua potestà giudiziaria universale e l'impossibilità che il Romano Pontefice sia giudicato da qualcuno¹⁸³.

Tra le fonti del can. 218 sono annoverati alcuni documenti papali che contengono diverse professioni di fede come abbiamo visto nel caso dell'imperatore Michele Paleologo. Così nella professione di fede tridentina reperibile nella bolla *Iniunctum nobis* di Pio IV si riconosce la preminenza della Chiesa Romana e si promette l'obbedienza al Romano Pontefice, Successore di Pietro e Vicario di Cristo¹⁸⁴.

Nella professione di fede dei Greci riferita nella costituzione *Sanctissimus* di Gregorio XIII questi tra l'altro esprimono il credo nel Primato del Romano Pontefice com'è definito nel testo del §8 della bolla *Laetentur caeli* riportato sopra, e pronunciano la professione di fede tridentina della bolla *Iniunctum nobis*¹⁸⁵.

Alla fine della serie dei documenti pontifici che contengono le professioni di fede troviamo due costituzioni di Benedetto XIV: la costituzione *Etsi pastoralis* con la professione di fede per gli Italo-greci e la *Nuper ad nos* che prescrive la professione di fede ai Maroniti. Ambedue tra l'altro contengono il testo del §8 della bolla *Laetentur caeli* e richiedono l'accettazione di tale dottrina e giuramento di obbedienza al Romano Pontefice¹⁸⁶.

Nelle costituzioni di Clemente XI sono reperibili diversi tentativi di limitare la potestà di giurisdizione del Romano Pontefice da parte

¹⁸² EUGENIO IV (nel Concilio di Firenze), bolla *Laetentur caeli*, 6 lug. 1439, §8.

¹⁸³ Cf. PAOLO IV, cost. *Cum ex apostolatus*, 15 feb. 1559, §§1-8.

¹⁸⁴ Cf. PIO IV, bolla *Iniunctum nobis*, 13 nov. 1564, Professione di fede tridentina, §1.

¹⁸⁵ Cf. GREGORIO XIII, cost. *Sanctissimus*, a. 1575, Professione di fede prescritta ai greci, §§5-20.

¹⁸⁶ Cf. BENEDETTO XIV, cost. *Etsi pastoralis*, 26 mag. 1742, §1, n. VI; ID., cost. *Nuper ad nos*, 16 mar. 1743, Professione di fede prescritta ai Maroniti, §5.

delle autorità civili a cui il Papa risponde rimproverando tali intenzioni e affermando l'indipendenza del Primato pontificio dalle autorità statali¹⁸⁷.

Con Pio VI entriamo in un periodo dello sviluppo della dottrina del Primato pontificio in cui erano presenti molte contestazioni della dottrina, e ciò si rispecchia in due documenti di Pio VI. Nel primo, il breve *Super soliditate*, viene condannato il libro del canonista di Vienna Joseph Valentin Eybel *Was ist der Papst?* (1782), che divulgava i principi del febronianesimo: a) tutti i vescovi godono della stessa potestà come il Papa perché Cristo stesso da parte sua ha dato a tutti gli apostoli la potestà; b) i pontefici non hanno alcun potere in un'altra diocesi all'infuori di un caso straordinario; c) il Pontefice riceve la sua forza e la sua solidità dalla Chiesa; d) le riserve dei Pontefici sono le violazioni dei diritti dei vescovi¹⁸⁸. A questi errori Pio VI risponde richiamandosi al magistero della Chiesa, dei concili e dei Pontefici anteriori e ribadendo il Primato anche di giurisdizione, e non solo d'onore del Romano Pontefice¹⁸⁹.

Nel secondo documento, la costituzione *Auctorem fidei*, Pio VI condanna gli 85 articoli gallicani¹⁹⁰ approvati dal sinodo diocesanico di Pistoia (18-28 settembre 1786). Tra le fonti del can. 218 sono annoverate le condanne di due proposizioni: della terza che afferma che il Romano Pontefice riceve la potestà ministeriale non da Cristo nella persona di Pietro, ma dalla Chiesa, e della sesta che esclude il diritto del Romano Pontefice di intervenire nel governo delle diocesi¹⁹¹.

Le contestazioni della potestà di giurisdizione del Romano Pontefice continuavano anche durante il pontificato di Gregorio XVI ed erano stimulate ancora di più dagli eventi rivoluzionari accaduti nel luglio 1830 in Francia. Siamo nell'epoca della diffusione delle idee liberali

¹⁸⁷ Cf. CLEMENTE XI, cost. *Nova semper*, 29 nov. 1714, §2; ID., cost. *Accepimus*, 11 genn. 1715, §2-4; ID., cost. *Ad apostolatus*, 18 ago. 1719, §1.

¹⁸⁸ Cf. PIO VI, breve *Super soliditate*, 28 nov. 1786, §4.

¹⁸⁹ Cf. PIO VI, breve *Super soliditate*, 28 nov. 1786, §§14-16.

¹⁹⁰ Gli articoli gallicani sostenevano: a) i papi hanno ricevuto da Dio solo il potere spirituale – di conseguenza re e principi sono indipendenti dal potere della Chiesa; b) la pienezza dei poteri del Papa è limitata dai decreti di Costanza sull'autorità dei concili universali; c) l'esercizio del potere papale è vincolato ai canoni; d) la decisione del Papa nelle questioni di fede è incontestabile solo con il consenso della Chiesa universale. Cf. «Gallicanesimo», in C. ANDRESEN – G. DENZLER, *Dizionario storico del cristianesimo*, 307.

¹⁹¹ Cf. PIO VI, cost. *Auctorem fidei*, 28 ago. 1794, §§14.16.

che tra l'altro richiedono la «democratizzazione» della struttura ecclesiastica nel senso dell'indipendenza delle chiese nazionali dalla Santa Sede e della loro subordinazione alle autorità civili. Per combattere tali pretese Gregorio XVI emanò molti documenti tra cui due encicliche, *Mirari vos* e *Commissum divinitus*, sono incluse nell'elenco delle fonti del can. 218.

Nella *Mirari vos* Gregorio XVI enuncia la piena potestà del Romano Pontefice di pascere, reggere e governare la Chiesa universale, conformemente alla definizione del Concilio di Firenze. Si pone l'accento sull'obbedienza alla gerarchia ecclesiastica e sui legami tra la Santa Sede e le diocesi¹⁹².

Nell'altra enciclica, *Commissum divinitus*, Gregorio XVI reagisce agli articoli dell'assemblea laicale svolta nella città di Baden (Svizzera)¹⁹³ condannandoli e affermando la dottrina della Chiesa sul primato del Sommo Pontefice e la subordinazione dei vescovi a lui: «hoc fidei dogma est, Romanum Pontificem beati Petri apostolorum principis successorem primatum non solum honoris sed auctoritatis etiam ac iurisdictionis in universa Ecclesia obtinere, atque adeo ipsos episcopos illi esse subiectos»¹⁹⁴.

Adesso arriviamo al papa Pio IX i cui scritti sono i più numerosi tra le fonti del canone che esaminiamo. Ciò non deve meravigliare perché, come già abbiamo indicato, siamo nel XIX sec. quando a causa dei movimenti in Europa che richiedevano non solo i cambiamenti radicali nelle società civili, ma anche nella stessa Chiesa, la potestà di giurisdizione del Romano Pontefice veniva messa in questione sempre più fortemente e bisognava difendere il diritto divino del suo Primato. Per tutto ciò Pio IX non solo emanò molti documenti, ma anche convocò il Concilio Vaticano I.

Un gruppo dei suoi documenti si riferisce alla natura della potestà di giurisdizione del Romano Pontefice. Così nell'enciclica *Nostis et nobiscum* i vescovi italiani sono invitati a ricordare ai fedeli che Cristo ha posto nella cattedra di Pietro l'inespugnabile fondamento della sua Chiesa in modo che: «Petri Successor Romanus Pontifex in universum

¹⁹² GREGORIO XVI, enc. *Mirari vos*, 15 ago. 1832, §8: «Est autem singulorum episcoporum Cathedrae Petri fidelissime adhaerere, depositum sancte religioseque custodire, et pascere, qui in eis est, gregem Dei».

¹⁹³ Gli articoli chiedevano la sovranità della chiesa nazionale statale dall'autorità del Papa, la subordinazione della medesima alle autorità civili, matrimoni misti tra cattolici ed i membri delle altre confessioni.

¹⁹⁴ GREGORIO XVI, enc. *Commissum divinitus*, 17 mag. 1835, §5.

Orbem teneat primatum, et verus Christi Vicarius, totiusque Ecclesiae Caput, et omnium Christianorum Pater et Doctor existat»¹⁹⁵.

L'enciclica *Amantissimus* tratta la finalità del Primato petrino che è la conservazione dell'unità di fede e di dottrina, ed è per questo scopo che Cristo costituì Pietro come fondamento e capo della sua Chiesa «ut cum honoris gradu, tum omni praecipuae auctoritatis, potestatis et iurisdictionis amplitudine ceteris omnibus quam maxime praestans pasceret oves et agnos, confirmaret Fratres, atque universam regeret et gubernaret Ecclesiam»¹⁹⁶. Questa potestà poi viene tramandata ai Vescovi di Roma Successori di Pietro sulla sede romana.

Concludiamo l'analisi di questo gruppo dei documenti di Pio IX esponendo l'allocuzione *Ordinem vestrum* nella quale si afferma il Primato pontificio richiamandosi alle parole summenzionate di Innocenzo I¹⁹⁷ sull'apostolo Pietro dal quale si è delineato lo stesso Episcopato e tutta la sua autorità¹⁹⁸.

Ci sono diversi scritti di Pio IX che trattano la libertà del Romano Pontefice nell'esercizio della sua potestà e la sua indipendenza da qualsiasi autorità umana. In alcuni documenti Pio IX condanna diverse proposizioni. Così, nella lettera apostolica *Multiplices inter* disapprova il pensiero di Francisco de Paula Vigil che giustifica la sottrazione della giurisdizione del Papa e dei vescovi sopra i fedeli per sottometterli alla giurisdizione delle autorità civili¹⁹⁹. In un'altra lettera apostolica, *Ad Apostolicae*, si oppone alle opere di Nuytz dove sono appoggiate le tesi regaliste²⁰⁰.

Sulla stessa linea di difesa del Primato del Romano Pontefice si trova l'enciclica *Quanta cura* in cui Pio IX richiama l'attenzione sugli errori del liberalismo e del razionalismo tra cui si menzionano anche le pretese delle potestà civili di rendere la potestà pontificia dipendente dalle istituzioni statali²⁰¹.

La contestazione della potestà di giurisdizione del Romano Pontefice non si aveva solamente in teoria, come abbiamo potuto vedere sopra,

¹⁹⁵ Pio IX, enc. *Nostis et nobiscum*, 8 dic. 1849, n. 15.

¹⁹⁶ Pio IX, enc. *Amantissimus*, 8 apr. 1862, n. 1.

¹⁹⁷ Cf. pag. 58 della tesi.

¹⁹⁸ Cf. INNOCENZO I, lett. *In requirendis Dei rebus*, 27 genn. 417, 20; Pio IX, alloc. *Ordinem vestrum*, 27 ott. 1871, 65.

¹⁹⁹ Cf. Pio IX, lett. ap. *Multiplices inter*, 10 giu. 1851, nn. 2-5.

²⁰⁰ Cf. Pio IX, lett. ap. *Ad Apostolicae*, 22 ago. 1851, nn. 2-5.

²⁰¹ Cf. Pio IX, enc. *Quanta cura*, 8 dic. 1864, n. 5.

ma anche nella prassi, perché all'epoca in diversi Paesi si facevano molti tentativi per limitare concretamente il Primato pontificio e sottomettere le Chiese nazionali alla giurisdizione civile come succedeva in Messico²⁰², Italia²⁰³, Colombia²⁰⁴, Impero russo e Regno di Polonia²⁰⁵.

Nell'enciclica *Ubi nos arcano* Pio IX chiaramente giustifica la necessità del principato civile della Santa Sede affinché il Romano Pontefice possa esercitare liberamente la piena potestà nella Chiesa universale²⁰⁶.

A questo punto, come sintesi delle fonti riguardanti la libertà dell'esercizio del Primato e l'indipendenza di tale Primato dalle autorità umane, citiamo diversi errori dottrinali che si trovano nel *Syllabus errorum*, allegato all'enciclica *Quanta cura*, e che sono ripetibili in alcuni documenti summenzionati:

28. Episcopis, sine Gubernii venia, fas non est vel ipsas apostolicas Litteras promulgare.

Alloc. *Nunquam fore*, 15 decembris 1856.

29. Gratiae a Romano Pontifice concessae existimari debent tamquam irritae, nisi per Gubernium fuerint imploratae.

Alloc. *Nunquam fore*, 15 decembris 1856.

34. Doctrina comparantium Romanum Pontificem Principi libero et agenti in universa Ecclesia, doctrina est quae media aevo praevaluit.

Litt. Apost. *Ad Apostolicas*, 22 augusti 1851.

41. Civili potestati vel ab infideli imperante exercitae competit potestas indirecta negativa in sacra; eidem proinde competit nedum ius quod vocant *exequatur*, sed etiam ius *appellationis*, quam nuncupant, *ab abusu*.

Litt. Apost. *Ad Apostolicas*, 22 augusti 1851.

49. Civilis auctoritas potest impedire quominus sacrorum Antistites et fideles populi cum Romano Pontifice libere ac mutuo communicent.

Alloc. *Maxima quidem*, 9 iunii 1862.

54. Reges et principes non solum ab Ecclesiae iurisdictione eximuntur, verum etiam in quaestionibus iurisdictionis dirimendis superiores sunt Ecclesia.

Litt. Apost. *Multiplices inter*, 10 iunii 1851²⁰⁷.

Il prossimo gruppo degli scritti di Pio IX, inclusi tra le fonti del can. 218, si riferisce alla potestà veramente episcopale, ordinaria e immediata-

²⁰² Cf. Pio IX, alloc. *Nunquam fore*, 15 dic. 1856, nn. 1-10.

²⁰³ Cf. Pio IX, alloc. *Maxima quidem*, 9 giu. 1862, nn. 1-11.

²⁰⁴ Cf. Pio IX, enc. *Incredibili*, 17 settembre 1863, nn. 1-9.

²⁰⁵ Cf. Pio IX, enc. *Levate*, 27 ott. 1867, nn. 3-9.

²⁰⁶ Cf. Pio IX, enc. *Ubi nos arcano*, 15 mag. 1871, n. 7.

²⁰⁷ Pio IX, *Syllabus errorum*, 8 dic. 1864, §§ V-VI.

ta del Romano Pontefice. Nell'allocuzione *Multis gravibusque* si afferma che il ministero petrino si trova nel servizio dell'unità della Chiesa che richiede «ut tamquam membra cum capite, sic universi per orbem fideles cum Romano Pontifice, qui Christi in terris Vicarius est, coniungatur et coalescant»²⁰⁸.

Questo servizio dell'unità sottintende anche la difesa delle Chiese particolari quando vengono lesi i loro diritti nei confronti delle autorità civili come si nota nell'allocuzione *Iamdudum cernimus*²⁰⁹. La condizione necessaria per l'esercizio della potestà episcopale, ordinaria e propria del Romano Pontefice è la sua libera comunicazione con i vescovi e i fedeli che all'epoca era abbastanza minacciata come testimonia l'allocuzione *Luctuosis exagitati*²¹⁰. I limiti che si impongono al Primato pontificio trovano espressione anche nell'allocuzione *Curarum nostrarum* nella quale Pio IX si lamenta della diffusione degli errori che mettono in questione la sua potestà e pretendono limitare il suo esercizio²¹¹.

Come ultima fonte che riguarda la potestà veramente episcopale, ordinaria e propria del Romano Pontefice citiamo la proposizione 37 del *Syllabus errorum*: «Institui possunt nationales Ecclesiae ab auctoritate Romani Pontificis subductae planeque divisae»²¹².

L'ultimo gruppo delle fonti del can. 218 emanate da Pio IX si riferiscono ai rapporti con gli armeni. Nel primo documento, l'enciclica *Neminem vestrum*, si richiede l'obbedienza non solo alla potestà suprema e piena di Pietro e dei suoi successori, ma anche all'autorità di cui godono i vescovi nei confronti del proprio gregge²¹³.

Nella lettera apostolica *Reversurus* Pio IX interviene nella comunità armena modificando le regole relative all'elezione dei vescovi in modo da riservarsi il diritto di nominare i vescovi prescindendo dai candidati scelti dal patriarca. Tale decisione viene dal papa giustificata richiamandosi alla pienezza della potestà di cui gode la Sede Apostolica²¹⁴.

Negli ultimi due scritti che riguardano il rapporto con gli armeni, le lettere *Non sine gravissimo* e *Quo impensiore*, Pio IX afferma che la

²⁰⁸ Pio IX, alloc. *Multis gravibusque*, 17 dic. 1860, n. 3.

²⁰⁹ Cf. Pio IX, alloc. *Iamdudum cernimus*, 18 mar. 1861, nn. 4-6.

²¹⁰ Cf. Pio IX, alloc. *Luctuosis exagitati*, 12 mar. 1877, nn.1-11. Cf. anche la proposizione 49 del *Syllabus errorum* sopra.

²¹¹ Cf. Pio IX, alloc. *Curarum nostrarum*, 15 mar. 1875, 95-97.

²¹² Pio IX, *Syllabus errorum*, 8 dic. 1864, § V.

²¹³ Cf. Pio IX, enc. *Neminem vestrum*, 2 feb. 1854, n. 8.

²¹⁴ Cf. Pio IX, lett. ap. *Reversurus*, 12 lug. 1867, n. 3.

potestà del Romano Pontefice è illimitata territorialmente e che i fedeli devono sottomettersi a lui non solo riguardo alla fede e i dogmi, ma anche riguardo ai riti e la disciplina²¹⁵.

Alla fine dell'esame dei documenti di Pio IX è da menzionare che tra le fonti del can. 218 è inclusa anche la sua bolla *Aeterni Patris* di cui abbiamo trattato parlando del Vaticano I.

Il Papa successivo i cui scritti esaminiamo come fonti del can. 218 è Leone XIII che all'inizio del suo pontificato dovette confrontarsi con il *Kulturkampf* in Germania durante il quale furono promulgate molte leggi che sottoposero la Chiesa alla giurisdizione e al controllo dello Stato. Nella enciclica *Iampridem*, il Papa scrive sulle condizioni del cattolicesimo in Germania chiedendo con insistenza il rispetto dei diritti della Chiesa cattolica, la non interferenza con il governo delle diocesi, la libertà per i vescovi nella gestione dei seminari secondo la legge canonica, e riguardo alla potestà ecclesiale afferma: «Hanc potestatem liberam et nemini obnoxiam unum penes esse Petrum et successores eius Christus iussit, ac sub auctoritate et magisterio Petri penes esse Episcopos in suis cuiusque Ecclesiis»²¹⁶. Si sottolinea la necessità della comunione e della carità vicendevole tra i vescovi e il Papa per affrontare le difficoltà, come anche il rispetto della disciplina universale della Chiesa. Inoltre, la lettera ribadisce che la potestà primaziale afferma e difende la potestà dei vescovi.

Nell'allocuzione *Mirandum sane* Leone XIII rimprovera la restrizione della libertà della Chiesa in Italia²¹⁷, mentre nella enciclica *Sapientiae* continua ad insegnare sulla potestà del Sommo Pontefice e dei vescovi nella Chiesa universale e nelle Chiese particolari. Esponendo quali siano i doveri fondamentali dei cittadini cristiani negli stati civili, egli afferma:

pontificis politica prudentia plura complectitur: eius enim est non solum regere Ecclesiam, sed generatim civium christianorum actiones ita ordinare, ut cum spe adipiscendae salutis aeternae apte congruant. Ex quo apparet, praeter summam sententiarum concordiam et factorum, necesse esse politicam potestatis ecclesiasticae observare in agendo sapientiam. Iamvero christianae rei administratio proxime et secundum Pontificem romanum ad Episcopos pertinet: qui scilicet, quamquam pontificalis fastigium potestatis

²¹⁵ Cf. PIO IX, lett. *Non sine gravissimo*, 24 feb. 1870, n. 4; ID., lett. *Quo impensiore*, 20 mag. 1870, 47.

²¹⁶ LEONE XIII, enc. *Iampridem*, 6 genn. 1886, n. 6.

²¹⁷ Cf. LEONE XIII, alloc. *Mirandum sane*, 1 giu. 1888, n. 1-8.

non attingunt, sunt tamen in ecclesiastica hierarchia veri principes; cumque singulas Ecclesias singuli administrent, sunt «quasi principales artifices ... in aedificio spirituali» [...] Propterea quemadmodum Episcopis necessaria est cum Apostolica Sede in gerendo episcopatu coniunctio, ita clericos laicosque oportet cum Episcopis suis coniunctissime vivere, agere²¹⁸.

In questo passo troviamo l'affermazione della potestà dei vescovi, che, anche se non detto esplicitamente, risulta essere ordinaria, propria e immediata.

Concludiamo l'analisi degli scritti di Leone XIII annoverati tra le fonti del can. 218 con l'enciclica *Satis cognitum*, uno dei suoi documenti più elaborati che sottolinea il fondamentale valore dell'unità della Chiesa. Il Papa rivendica alla Chiesa di Roma l'irrinunciabile custodia dell'integrità della fede e il primato della Cattedra, quali furono affidati da Cristo a Pietro e ai suoi successori, ma dall'altra parte conferma anche il valore dei vescovi e della loro potestà ordinaria nel governare le Chiese particolari, per cui non sono da considerare vicari del Romano Pontefice:

Si Petri eiusque successorum plena ac summa potestas est, ea tamen esse ne putetur sola. Nam qui Petrum Ecclesiae fundamentum posuit, idem «elegit duodecim ... quos et apostolos nominavit» (Lc 6, 13). Quo modo Petri auctoritatem in romano Pontifice perpetuam permanere necesse est, sic Episcopi, quod succedunt Apostolis, horum potestatem ordinariam hereditate capiunt; ita ut intimam Ecclesiae constitutionem ordo Episcoporum necessario attingat. Quamquam vero neque plenam neque universalem ii, neque summam obtinent auctoritatem, non tamen «vicarii» romanorum Pontificum putandi, quia potestatem gerunt sibi propriam, verissimeque populum, quos regunt, antistites «ordinarii» dicuntur²¹⁹.

Nel magistero di Leone XIII si nota che la posizione ecclesiologica e giuridica dei vescovi diventa sempre più importante non diminuendo il Primato del Romano Pontefice.

L'ultimo Papa i cui scritti appartengono alle fonti del can. 218 è Pio X che nell'allocuzione *Duplicem*, riferendosi ai delicati rapporti con la Repubblica Francese, chiarisce che sempre compete al Romano Pontefice il diritto di accettare o rifiutare i candidati per l'ufficio episcopale presentati da parte dello Stato sulla base di un diritto acquisito o di una consuetudine²²⁰.

²¹⁸ LEONE XIII, enc. *Sapientiae*, 10 genn. 1890, n. 19.

²¹⁹ LEONE XIII, enc. *Satis cognitum*, 29 giu. 1896, n. 25.

²²⁰ Cf. PIO X, alloc. *Duplicem*, 14 nov. 1904, nn. 5.15.

Nell'enciclica *Pascendi* vengono condannati gli errori del modernismo tra cui anche quello che ritiene che la Chiesa è solo il frutto della coscienza collettiva dei fedeli e da ciò sorge l'autorità ecclesiastica, cioè dalla coscienza religiosa alla quale è sottomessa. Un altro errore afferma: «Sicut fidem, quoad elementa [...] phaenomenica scientiae subdi oportet, sic in temporalibus negotiis Ecclesiam subesse Statui»²²¹.

Anche la lettera *Ex quo* riporta le condanne di alcuni errori dottrinali del passato e ripetuti nel tempo contemporaneo. Così, viene menzionata la proposizione che l'apostolo Paolo è un fratello del tutto uguale a Pietro, la quale fu condannata nel tempo di Innocenzo X da parte della Congregazione del Sant'Uffizio. Altre affermazioni errate si riferiscono alla persuasione che, nei primi secoli, la Chiesa non fosse governata da uno solo e che il primato della Chiesa di Roma non si fondi su validi argomenti²²².

L'ultimo scritto di Pio X che vogliamo esaminare è l'enciclica *Iamdudum* in cui si protesta contro la legge di separazione della Repubblica Portoghese dalla Chiesa, si ricorda la limitazione della potestà episcopale cui vengono negate molte facoltà proprie della Chiesa, o il cui esercizio è comunque condizionato dall'autorizzazione dello stato, e si invitano i vescovi portoghesi a conservare il vincolo fraterno tra loro e con la cattedra di Pietro²²³.

Terminiamo l'analisi delle fonti del can. 218 con i decreti della Curia romana. Il più antico tra essi, già menzionato sopra, respinge l'errore dottrinale del giansenista Martino de Barcos secondo il quale si propone un'uguaglianza completa fra Paolo e Pietro senza la subordinazione e la soggezione di Paolo a Pietro nella potestà suprema e nel governo della Chiesa universale²²⁴.

In una lettera della Congregazione del Sant'Uffizio, parlando dell'unità della Chiesa, ci si riferisce alla scelta di Pietro perché sia creata e perpetuamente servita l'unità della fede e della comunione nella Chiesa, e perché questi sia un centro e vincolo visibile tra gli altri Apostoli. Tale ministero continua nei suoi successori²²⁵.

Nel decreto, *Lamentabili*, che costituisce il primo scritto dottrinale papale di condanna del modernismo, si espone un elenco di 65 proposi-

²²¹ PIO X, enc. *Pascendi*, 8 sett. 1907, n. 25.

²²² Cf. PIO X, lett. *Ex quo*, 26 dic. 1910, n. 4.

²²³ Cf. PIO X, enc. *Iamdudum*, 24 mag. 1911, n. 8.

²²⁴ Cf. S.C.S UFF., decr. 24 genn. 1647, 8.

²²⁵ Cf. S.C.S UFF., lett. 8 nov. 1865, 262.

zioni erronee che vengono riprovate. Per il can. 218 è di particolare importanza la proposizione 55: «Simon Petrus ne suspicatus quidem umquam est, sibi a Christo demandatum esse primatum in Ecclesia»²²⁶.

L'ultimo documento della Curia romana incluso tra le fonti del can. 218 è l'istruzione della Congregazione per la Propagazione della Fede in cui si raccolgono i dogmi di fede da insegnare ai vescovi e ai preti nestoriani: tra essi si annoverano anche le definizioni dottrinali dei Concili di Firenze e del Vaticano I sul Primato del Romano Pontefice²²⁷.

3.2 *La normativa del can. 230*

3.2.1 Il contenuto della norma

Dopo aver parlato del can. 218 che tratta della potestà di giurisdizione del Romano Pontefice, andiamo ad esaminare la norma che parla dei collaboratori all'esercizio della potestà primaziale. Con il can. 230 del CIC 1917 cominciamo un lungo percorso che ci porterà, attraverso anche *Christus Dominus* 10 del Concilio Vaticano II di cui tratteremo nel prossimo capitolo della tesi, al can. 334 del CIC 1983, come la norma vigente sui modi di cooperazione all'esercizio della potestà di giurisdizione del Papa, riguardanti, tra l'altro, anche l'interazione tra l'esercizio della potestà dei vescovi diocesani e di quella del Romano Pontefice.

Il can. 230 è collocato nel Libro II (*De personis*), parte prima (*De clericis*), sezione seconda (*De clericis in specie*), titolo settimo (*De suprema potestate deque iis qui eiusdem sunt ecclesiastico iure participes*), capitolo III che tratta dei cardinali di Santa Romana Chiesa. Nel canone si afferma:

S. R. E. Cardinales Senatum Romani Pontificis constituunt eidemque in regenda Ecclesia praecipui consilarii et adiutores assistunt.

Nell'analisi esegetica del canone occorre, prima di tutto, spiegare il significato del termine «cardinales»: etimologicamente, il concetto proviene dalla parola latina «cardo», il cardine su cui si appoggia e gira la porta; per questo, il termine, come metafora, vuol dire anche una funzione fissa e fondamentale²²⁸. Nei primi secoli del cristianesimo, si

²²⁶ S.C.S UFF., decr. *Lamentabili*, 4 lug. 1907, prop. 55.

²²⁷ Cf. S.C. DE PROP. FIDE, istr. 31 lug. 1902, n. 1, i.

²²⁸ Cf. F. BLANCO NÁJERA, *El código de derecho canónico*, I, 167; J. BRYNS, *Juris canonici compendium*, I, 318; F. CLAEYS BOUÛAERT – G. SIMENON, *Manuale iuris*

chiamavano «cardinales» i chierici incardinati in una chiesa. A partire dal sec. VIII tale nome fu riservato ai chierici addetti alla chiesa principale d'una diocesi («presbyteri cardinales»). A Roma, invece, furono chiamati così i presbiteri incardinati nelle 25 chiese principali («tituli»), invece «diacones» i diaconi che presiedevano alle sette «diaconiae», cioè le case per i poveri, i pellegrini e gli infermi. A questi chierici romani poi si vennero aggiungendo i vescovi delle sette diocesi più vicine a Roma, chiamate suburbicarie²²⁹.

Questo breve percorso storico ci introduce alla normativa del CIC 1917, secondo la quale i Cardinali sono divisi in tre ordini: a) episcopale, costituito dai cardinali vescovi preposti alle diocesi suburbicarie; b) presbiterale, a cui appartengono i cardinali titolari di antiche chiese di Roma; c) diaconale, costituito dai cardinali diaconi assegnati alle «diaconie»²³⁰.

A tenore del can. 230 i Cardinali sono i più alti collaboratori del Romano Pontefice nel suo governo sulla Chiesa. I loro uffici sono di istituzione umana, e nell'insieme formano il «Sacro Collegio», che funziona come senato del Papa²³¹. È presieduto dal Cardinale Decano, il

canonici, I, 224; M. DA CORONATA, *Institutiones iuris canonici*, I, 372; F. MAROTO, *Institutiones iuris canonici*, II, 196; R. NAZ, *Traité de droit canonique*, I, 382; E. REGATILLO, *Institutiones iuris canonici*, I, 282.

²²⁹ Cf. J. BRYs, *Juris canonici compendium*, I, 318-319; F. CLAEYS BOUÛAERT – G. SIMENON, *Manuale iuris canonici*, I, 224; M. DA CORONATA, *Institutiones iuris canonici*, I, 372-373; A. CRNICA, *Commentarium theoretico-practicum*, I, 219; V. DEL GIUDICE, *Nozioni di diritto canonico*, 189; J.B. FERRERES, *Institutiones canonicae*, I, 156; F. MAROTO, *Institutiones iuris canonici*, II, 196; A. DE MEESTER, *Juris canonici*, II, 52; R. NAZ, *Traité de droit canonique*, I, 382; E. REGATILLO, *Institutiones iuris canonici*, I, 282; S. SIPOS, *Enchiridion iuris canonici*, 160; A. VERMEERSCH – J. CREUSEN, *Epitome iuris canonici*, I, 295.

²³⁰ Cf. J.A. ABBO – J.D. HANNAN, *The sacred canons*, I, 293; A. BERTOLA, *Corso di diritto canonico*, 315; F. BLANCO NÁJERA, *El código de derecho canónico*, I, 168; A. BLAT, *Commentarium textus Codicis*, II, 213; J. BRYs, *Juris canonici compendium*, I, 319; F.M. CAPPELLO, *Summa iuris canonici*, I, 299-300; G. CHELODI – P. CIPROTTI, *Ius canonicum*, 255; F. CLAEYS BOUÛAERT – G. SIMENON, *Manuale iuris canonici*, I, 225; M. DA CORONATA, *Institutiones iuris canonici*, I, 373; A. CRNICA, *Commentarium theoretico-practicum*, I, 220; V. DEL GIUDICE, *Nozioni di diritto canonico*, 190; J.B. FERRERES, *Institutiones canonicae*, I, 157; F. MAROTO, *Institutiones iuris canonici*, II, 197; A. DE MEESTER, *Juris canonici*, II, 53; R. NAZ, *Traité de droit canonique*, I, 383; E. REGATILLO, *Institutiones iuris canonici*, I, 283; S. SIPOS, *Enchiridion iuris canonici*, 160; A. TOSO, *Ad codicem iuris canonici*, III, 26; A. VERMEERSCH – J. CREUSEN, *Epitome iuris canonici*, I, 295-296.

²³¹ Cf. J.A. ABBO – J.D. HANNAN, *The sacred canons*, I, 293; A. BERTOLA, *Corso di diritto canonico*, 314-315; F. BLANCO NÁJERA, *El código de derecho canónico*, I,

cardinale più anziano per creazione, che non ha alcuna giurisdizione sugli altri cardinali (can. 237 §1).

La loro funzione di consiglieri si compie anzitutto nel concistoro, che è l'assemblea dei Cardinali sotto la presidenza del Papa, e che può essere segreto (o ordinario), pubblico (o straordinario) e semipubblico, a seconda che vi siano ammessi o no uditori esterni. Nel concistoro il Pontefice comunica gli affari di maggior importanza, nomina i nuovi cardinali, provvede al conferimento dei benefici maggiori²³².

I Cardinali aiutano il Romano Pontefice anche lavorando nelle Congregazioni, negli uffici e nei tribunali della Curia Romana. Siccome formano il senato del Pontefice, essi hanno l'obbligo di risiedere a Roma, ma da tale obbligo sono dispensati i Cardinali che sono vescovi residenziali e vescovi delle diocesi suburbicarie (can. 238).

Quanto finora trattato riguarda i compiti del Collegio cardinalizio svolti durante la Sede primaziale piena. Ma il Collegio esercita la sua funzione anche durante la Sede vacante, quando svolge l'amministrazione provvisoria della Chiesa, ma dentro i limiti stabiliti nella costituzione *Vacante Sede Apostolica* di Pio X (il 25 dic. 1904). Il suo compito più importante durante la Sede vacante è l'elezione del nuovo Pontefice²³³.

167; A. BLAT, *Commentarium textus Codicis*, II, 212-213; J. BRYN, *Juris canonici compendium*, I, 318; F.M. CAPPELLO, *Summa iuris canonici*, I, 299-300; G. CHELODI – P. CIPROTTI, *Ius canonicum*, 255; F. CLAEYS BOUÛAERT – G. SIMENON, *Manuale iuris canonici*, I, 225; M. DA CORONATA, *Institutiones iuris canonici*, I, 373; A. CRNICA, *Commentarium theoretico-practicum*, I, 220; V. DEL GIUDICE, *Nozioni di diritto canonico*, 189; J.B. FERRERES, *Institutiones canonicae*, I, 155; F. MAROTO, *Institutiones iuris canonici*, II, 197; A. DE MEESTER, *Juris canonici*, II, 51-52; R. NAZ, *Traité de droit canonique*, I, 382; E. REGATILLO, *Institutiones iuris canonici*, I, 282; S. SIPOS, *Enchiridion iuris canonici*, 160; A. TOSO, *Ad codicem iuris canonici*, III, 26; A. VERMEERSCH – J. CREUSEN, *Epitome iuris canonici*, I, 295.

²³² Cf. J.A. ABBO – J.D. HANNAN, *The sacred canons*, I, 298; A. BERTOLA, *Corso di diritto canonico*, 316; F. BLANCO NÁJERA, *El código de derecho canónico*, I, 167; A. BLAT, *Commentarium textus Codicis*, II, 214; J. BRYN, *Juris canonici compendium*, I, 319-320; F.M. CAPPELLO, *Summa iuris canonici*, I, 302, nt. 6; G. CHELODI – P. CIPROTTI, *Ius canonicum*, 259; F. CLAEYS BOUÛAERT – G. SIMENON, *Manuale iuris canonici*, I, 226; M. DA CORONATA, *Institutiones iuris canonici*, I, 376-377; A. CRNICA, *Commentarium theoretico-practicum*, I, 220; V. DEL GIUDICE, *Nozioni di diritto canonico*, 191; A. DE MEESTER, *Juris canonici*, II, 56-57; E. REGATILLO, *Institutiones iuris canonici*, I, 283; S. SIPOS, *Enchiridion iuris canonici*, 163; A. VERMEERSCH – J. CREUSEN, *Epitome iuris canonici*, I, 296.

²³³ Cf. J.A. ABBO – J.D. HANNAN, *The sacred canons*, I, 298; A. BERTOLA, *Corso di diritto canonico*, 318; J. BRYN, *Juris canonici compendium*, I, 323; F.M. CAPPELLO, *Summa iuris canonici*, I, 304; G. CHELODI – P. CIPROTTI, *Ius canonicum*, 260;

3.2.2 Le fonti della norma

A differenza degli altri canoni del CIC 1917 studiati in questo capitolo, tra le fonti del can. 230 non è inclusa la Costituzione *Pastor Aeternus* del Concilio Vaticano I, ma troviamo solo documenti pontifici: la bolla *Fundamenta militantis ecclesiae* di Niccolò III, la lettera *Non mediocri* di Eugenio IV, le costituzioni *Supernae dispositionis* di Leone X, *Cum venerabiles* di Paolo IV, *Postquam* di Sisto V, *Cum iuxta* di Innocenzo X, e *Pastorale officium* di Clemente XII.

L'importanza storica della prima fonte, la bolla *Fundamenta militantis ecclesiae* emanata da Niccolò III il 18 luglio 1278, è manifestata dal giudizio dello storico E. Dupré Theseider che la considera «la magna charta dei rapporti fra il pontefice e il popolo romano»²³⁴. In essa il Papa si oppone al pericolo di affidare la città di Roma a governanti stranieri, subordinando la scelta dei senatori all'approvazione del Romano Pontefice, interdicens le magistrature cittadine agli stranieri e vietando a tutti di prolungare oltre l'anno, senza speciale mandato del Pontefice, le cariche ricevute²³⁵.

Nella parte introduttiva della bolla, in cui si rilevano i diritti dei Pontefici su Roma in virtù della donazione di Costantino, riferita alla città stessa, che fu fatta a Papa Silvestro, si afferma la funzione e la dignità dei Cardinali come collaboratori del Romano Pontefice:

Decet namque ipsi Romano Pontifici per fratres suos, sacrosanctae Romanae ecclesiae cardinales, qui sibi in exsecutione officii sacerdotalis coadiutores assistunt, libera provenire consilia. Decet ipsius nullo modo vacillare iudicia, ut fratres ipsos nullus saecularis potestatis metus exterreant, nullus temporalis favor absorbeat, nullus eis terror immineat, nihil eos a veri consilii soliditate removeat, quin, quum per ipsum Romanum Pontificem in quibuscunque negotiis contingeret eorum peti consilia in consulendo, per omnia liberi eidem Romano Pontifici in omnibus, quae pro tempore imminet, libere consulant et assistant, ipsaque Romani Pontificis vicarii Dei quae suis temporis occurrerit electio, et eorundem cardinalium, quum expedierit, facienda promotio, in omni libertate procedant²³⁶.

M. DA CORONATA, *Institutiones iuris canonici*, I, 380; F. MAROTO, *Institutiones iuris canonici*, II, 210; S. SIPOS, *Enchiridion iuris canonici*, 163; A. VERMEERSCH – J. CREUSEN, *Epitome iuris canonici*, I, 298.

²³⁴ E. DUPRÉ THESEIDER, *Roma*, 211.

²³⁵ Cf. VI° 1, 6, 17.

²³⁶ VI° 1, 6, 17.

La lettera *Non mediocri* di Eugenio IV del 1439 contiene un ampio riepilogo delle prerogative del Collegio cardinalizio e delle loro motivazioni ecclesiologiche. Nel §4, annoverato tra le fonti del can. 230, si afferma che i Cardinali «ab exordio Ecclesiae sicut et hodie, Summis Pontificibus in regenda gubernandaque universali Ecclesia assistebant»²³⁷.

Tra le fonti del can. 230 troviamo anche il §26 della costituzione *Supernae dispositionis* di Leone X del 5 maggio 1514. La costituzione fu emanata come decreto di riforma della Curia romana, e nel paragrafo si afferma la funzione dei Cardinali:

Et quoniam ad Cardinales maxime spectat, operum optimorum cura, pro viribus laborabunt scire quae Regiones haeresibus, erroribusque, ac superstitionibus contra veram et orthodoxam fidem infectae sint, et ubi Divinorum mandatorum Ecclesiastica deficiat disciplina, quique Reges, ac Principes seu Populi bellis infestentur, vel infestari timeant. Haec et huiusmodi scire, ac nobis, et Rom. Pont. Pro tempore esistenti referre operam dabunt, ut opportuna et salutaria talibus malis ac pestibus remedia, vigilantibus studio excogitari valeant²³⁸.

Anche Paolo IV nel §1 della costituzione *Cum venerabiles*, emanata il 22 agosto 1555 conferma la dignità e l'importanza del Collegio cardinalizio, ma anche i loro doveri e i compiti:

Cum venerabiles fratres nostri Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinales in partem sollicitudinis vocentur, ut pro tempore esistenti Romano Pontifici assistant, ipseque Romanus Pontifex eorum consilio agenda disponat, et iidem Cardinales sint pars corporis, et membra ipsius Romani Pontificis, ac diversis Almae Urbis nostrae Parochialibus Ecclesiis, pro eorum Cardinalatus titulo, seu denominatione praeficiantur, et in eis Episcopalem iurisdictionem habeant, et propterea in Romana Curia residere debeant, praesentisque in dicta Curia magis digni, et privilegiati existant, quam absentes, et in optionibus Titulorum, ac sex Ecclesiarum Cathedralium, quibus Cardinales pro eorum Cardinalatus titulo praefici solent, absentibus etiam ante eos in Cardinales assumptis praeferantur, et si uni ex dictis Ecclesiis Cathedralibus praefecti fuerint, ex post semper alios non Episcopos Cardinales in quibusvis actibus, et sessionibus praecedant²³⁹.

La costituzione *Postquam* di Sisto V del 3 dicembre 1586 è un documento d'importanza fondamentale nella storia della formazione del

²³⁷ EUGENIO IV, lett. *Non mediocri*, anno 1439, § 4.

²³⁸ LEONE X, cost. *Supernae dispositionis*, 5 mag. 1514, § 26.

²³⁹ PAOLO IV, cost. *Cum venerabiles*, 22 ago. 1555, § 1.

Collegio cardinalizio, e molti commentatori del CIC 1917 studiati precedentemente ne accennano nei loro commenti, perché con essa Sisto V riformò il Collegio cardinalizio, dandogli la struttura che avrebbe mantenuto durante quasi quattro secoli. Riguardo al canone di cui trattiamo in questa sezione, sono rilevanti il paragrafo 11, che afferma: «Ut autem ipsi Cardinales in regimine universalis Ecclesiae Nobis, et pro tempore esistenti Romano Pontifici utiliter assistere valeant [...] statuimus, ut ex omnibus Christianitatis nationibus, quantum commode fieri poterit, idonei assumantur»²⁴⁰, e il paragrafo 19 in cui si stabiliscono le condizioni necessarie affinché uno sia creato Cardinale²⁴¹.

Nella sua costituzione *Cum iuxta* del 19 febbraio 1646, Innocenzo X, stabilendo che i Cardinali siano privati dei loro privilegi e diritti quando trasgrediscono la norma dell'obbligo della residenza a Roma, conferma la loro funzione: «Cum [...] Cardinales in partem sollicitudinis Apostolicae sint vocati, ut Romano Pontifici pro tempore esistenti personaliter assistant, et in regimine universalis Ecclesiae eorum operam praestent, dicanturque pars corporis, et membra ipsius Pontificis [...]»²⁴².

Concludiamo l'analisi delle fonti del can. 230 con il §1 della costituzione *Pastorale officium* di Clemente XII, emanata il 10 gennaio 1731. In questo paragrafo si incontra di nuovo la conferma del ruolo che svolgono i Cardinali come i principali collaboratori del Romano Pontefice nel suo governo della Chiesa universale²⁴³. Questa fonte insieme

²⁴⁰ SISTO V, cost. *Postquam*, 3 dic. 1586, § 11. In conformità con l'esigenza che tutte le nazioni cristiane devono essere rappresentate nel Collegio cardinalizio, il numero dei cardinali è elevato a settanta, di cui quattordici sono diaconi, sei vescovi e cinquanta presbiteri (cf. SISTO V, cost. *Postquam*, 3 dic. 1586, §§ 4-5).

²⁴¹ SISTO V, cost. *Postquam*, 3 dic. 1586, § 19: «De eorundem Fratrum consilio statuimus, et ordinamus, ne quis in posterum a Romana Curia absens Cardinalis creetur, aut pronuncietur, nisi hac adiecta conditione, ut intra annum in Romanam Curiam venire, et Apostolorum limina visitare teneatur, necnon, antequam Biretum rubrum, quod a Romano Pontifice de more benedici, ac per certum nuncium mitti solet, ei tradatur, illiusve capiti imponatur, iuret in manibus personae alicuius in dignitate ecclesiastica constitutae, cui id negotii datum fuerit, se intra annum a die praestiti iuramenti numerandum omni mora postposita, et impedimento remoto, ad Urbem, vel alio, ubi Rom. Cur. eo tempore fuerit, personaliter adventurum, ut sistat se Nobis, aut pro tempore esistenti Rom. Pontifici, et Sanctae Sedi Apost. cuius obsequiis erit ascriptus, et quandiu ipsi Pontifici visum fuerit, muneri suo incumbat».

²⁴² INNOCENZO X, cost. *Cum iuxta*, 19 feb. 1646, 440.

²⁴³ CLEMENTE XII, cost. *Pastorale officium*, 10 genn. 1731, § 1: «Dudum siquidem fel. rec. Paulus PP. IV Praedecessor Noster, provide considerans, eosdem S.R.E. Cardinales in partem Apostolicae sollicitudinis vocari, ut pro tempore esistenti Romano

alle altre trattate in questa parte della tesi ci ha mostrato in breve la storia della formazione della norma del can. 230 riguardante il Collegio cardinalizio, che è una delle modalità per mezzo delle quali il Romano Pontefice viene aiutato nell'esercizio della sua potestà di giurisdizione, e nella quale si esprime anche l'interazione tra l'esercizio della potestà pontificia e di quella dei vescovi, sebbene allora non tutti i Cardinali avessero il grado dell'episcopato. Tale norma sarà ripresa e studiata ancora più avanti, quando tratteremo *Christus Dominus* 10 del Concilio Vaticano II e il can. 334 del CIC 1983.

3.3 *La normativa del can. 329 §1*

3.3.1 Il contenuto della norma

Dopo lo studio dei cann. 218 e 230 che trattano della potestà di giurisdizione del Romano Pontefice e dei collaboratori all'esercizio della medesima, passiamo alle norme del CIC 1917 che definiscono la potestà di giurisdizione dei vescovi diocesani. La prima tra esse, ossia il can. 329 §1, è collocata nella stessa sezione della prima parte del Libro II del codice come i cann. 218 e 230, ma in un altro titolo, *De potestate episcopali deque iis qui de eadem participant*, il cap. *De Episcopis*.

All'inizio dell'analisi della norma è importante riportare il suo testo integrale per avere uno sguardo completo:

Episcopi sunt Apostolorum successores atque ex divina institutione peculiaribus ecclesiis praeficiuntur quas cum potestate ordinaria regunt sub auctoritate Romani Pontificis.

Questa è un'asserzione dogmatica contenente il magistero del Concilio di Trento²⁴⁴ e del Vaticano I secondo cui i vescovi sono successori degli Apostoli, il loro ufficio è di divina istituzione e il loro ministero pastorale nelle Chiese loro assegnate è affermato, rafforzato e rivendicato dal ministero pastorale del supremo ed universale pastore²⁴⁵.

Pontifici in ipsius universalis Ecclesiae administratione assistant, isque eorum consilio agenda disponat, ac partem praecipuam Sacri Corporis, et membra ipsius Romani Pontificis existere».

²⁴⁴ CONCILIO DI TRENTO, sess. XXIII, Decr. *De sacramento ordinis*, cap. 4: «Proinde sancta synodus declarat, praeter ceteros ecclesiasticos gradus episcopos, qui in apostolorum locum successerunt, ad hunc hierarchicum ordinem praecipue pertinere, et positos (sicut idem Apostolus ait) a Spiritu sancto *regere ecclesiam Dei*».

²⁴⁵ CONCILIO VATICANO I, sess. IV, Prima cost. dogm. *Pastor aeternus*, cap. 3: «Tantum autem abest, ut haec Summi Pontificis potestas officiat ordinariae ac imme-

Nella norma possiamo enucleare tre proposizioni: i vescovi sono successori degli Apostoli; sono preposti per divina istituzione alle Chiese particolari; che reggono con potestà ordinaria sotto l'autorità del Romano Pontefice.

All'inizio della prima proposizione incontriamo il termine *episcopi* che deriva dalla parola greca ἐπίσκοπος e significa *inspector, speculator, superintendens*²⁴⁶. Secondo il commento di F.X. Wernz – P. Vidal i vescovi sono definiti così: «Episcopi (ἐπίσκοποι), qui ex antiqua praxi Ecclesiae quamplurimis aliis nominibus ornantur, sunt *Praelati* ecclesiastici plenitudine *sacerdotii* novi testamenti sive *ordine* episcopali insigniti; quibus insuper *vi officii* a Christo in genere instituti *iurisdictio* ad regendas particulares dioceses competit»²⁴⁷.

La prima affermazione contiene, come già summenzionato, una verità di fede cattolica e la dottrina confermata più volte nella storia della Chiesa: «Episcopi sunt Apostolorum successores». A questo punto occorre una precisazione: nella norma del can. 329 §1 si sta parlando della potestà personale dei vescovi sulle Chiese particolari, la quale non è ricevuta per successione personale di un Apostolo, ma tramite la missione canonica dal Papa. Quello che ricevono per successione dagli Apostoli, attraverso la consacrazione, sono le funzioni di santificare, insegnare e governare le Chiese loro affidate. I vescovi non possiedono la potestà straordinaria e le prerogative personali degli Apostoli nel senso che fondano le Chiese come facevano gli Apostoli ricevendo la missione e l'istituzione direttamente da Cristo, e non succedono agli Apostoli personalmente, ma collegialmente²⁴⁸. Solo il Romano Pontefice personalmente succede al capo degli Apostoli, S. Pietro, e da lui riceve la sua stessa potestà.

diatae illi episcopalis iurisdictionis potestati, qua Episcopi, qui positi a Spiritu Sancto in Apostolorum locum successerunt, tamquam veri pastores assignatos sibi greges, singuli singulos, pascunt et regunt, ut eadem a supremo et universali Pastore asseratur, roboretur ac vindicetur».

²⁴⁶ Cf. J.A. ABBO – J.D. HANNAN, *The sacred canons*, I, 354; F. BLANCO NÁJERA, *El código de derecho canónico*, I, 220; A. BLAT, *Commentarium textus Codicis*, II, 340; J. BRYN, *Juris canonici compendium*, I, 368; A. DE MEESTER, *Juris canonici*, II, 130; J.B. RAUS, *Institutiones canonicae*, 188; E. REGATILLO, *Institutiones iuris canonici*, I, 317; A. VERMEERSCH – J. CREUSEN, *Epitome iuris canonici*, I, 348.

²⁴⁷ F.X. WERNZ – P. VIDAL, *Ius canonicum*, II, 605.

²⁴⁸ Cf. J.A. ABBO – J.D. HANNAN, *The sacred canons*, I, 354-355; F. BLANCO NÁJERA, *El código de derecho canónico*, I, 220-221; J. BRYN, *Juris canonici compendium*, I, 368-369; F. CLAEYS BOUÛAERT – G. SIMENON, *Manuale iuris canonici*, I, 261; A. CRNICA, *Commentarium theoretico-practicum*, I, 278; J.B. FERRERES, *Institutiones canonicae*, I, 234; R. NAZ, *Traité de droit canonique*, I, 438; J.B. RAUS, *Insti-*

La seconda proposizione del can. 329 §1, «Ex divina institutione peculiaribus ecclesiis praeficiuntur», ribadisce che i vescovi per diritto divino devono esistere sempre nella Chiesa e il Romano Pontefice non può reggere la Chiesa senza di loro. Per volontà di Cristo sono chiamati alla sollecitudine della Chiesa e governano e prendono cura delle greggi loro affidate con potestà ordinaria ed immediata, come veri e propri pastori, e non come i vicari del Romano Pontefice il quale non può sopprimere o supplire l'episcopato, né può mutare o coartare quelle cose che riguardano la sua essenza²⁴⁹.

Tuttavia, nonostante il fatto che i vescovi siano preposti per divina istituzione alle Chiese particolari, ciò non significa che le possono governare senza alcuna autorità che sta sopra di loro, come afferma l'ultima proposizione del can. 329 §1 «quas cum potestate ordinaria regunt sub auctoritate Romani Pontificis». Questa parte della norma è di particolare interesse per noi perché in essa viene prescritto come si svolge l'interazione tra l'esercizio della potestà ordinaria di giurisdizione dei vescovi diocesani e di quella del Romano Pontefice dentro le Chiese particolari.

Riguardo a tale interazione riportiamo il commento di F.X. Wernz – P. Vidal:

De limitatione potestatis iurisdictionis Episcoporum profecto nequit admitti illud principium: Episcopus in sua diocesi facere potest, quicquid Romano Pontifici pro *universa* Ecclesia est permissum, exceptis iis quae Romanus Pontifex sibi *specialiter* reservavit, sed potius alterum tenendum est principium hisce fere verbis conceptum: Episcopis non habent in suis dioecesibus *plenitudinem* potestatis, sed illam tantum *partem* sollicitudinis sive iurisdictionis ecclesiasticae obtinent, ad quam pro necessaria et conveniente administratione *muneris episcopalis* secundum sanctiones canonicas a Romano Pontifice vocati sunt²⁵⁰.

tutiones canonicae, 189; E. REGATILLO, *Institutiones iuris canonici*, I, 317; A. TOSO, *Ad codicem iuris canonici*, III, 151; F.X. WERNZ – P. VIDAL, *Ius canonicum*, II, 607.

²⁴⁹ Cf. J.A. ABBO – J.D. HANNAN, *The sacred canons*, I, 355; J.B. FERRERES, *Institutiones canonicae*, I, 235; F. BLANCO NÁJERA, *El código de derecho canónico*, I, 221; A. BLAT, *Commentarium textus Codicis*, II, 340; J. BRYN, *Juris canonici compendium*, I, 369; G. CHELODI – P. CIPROTTI, *Ius canonicum*, 293; A. CRNICA, *Commentarium theoretico-practicum*, I, 278; R. NAZ, *Traité de droit canonique*, I, 438; E. REGATILLO, *Institutiones iuris canonici*, I, 317; S. SIPOS, *Enchiridion iuris canonici*, 202; A. TOSO, *Ad codicem iuris canonici*, III, 151; F.X. WERNZ – P. VIDAL, *Ius canonicum*, II, 608.

²⁵⁰ F.X. WERNZ – P. VIDAL, *Ius canonicum*, II, 648. Il corsivo è del testo. Cf. anche J.B. RAUS, *Institutiones canonicae*, 190.

Nelle diocesi i singoli vescovi hanno solo quella giurisdizione che il Romano Pontefice concede loro sia in modo espresso sia in modo tacito per diritto comune o per speciale commissione come ordinaria o delegata²⁵¹.

J. Brys afferma che l'espressione *sub auctoritate Romani Pontificis* non significa che il Papa possa togliere la potestà episcopale o mutarla, ma egli la può limitare in casi particolari o riservandosi le cause maggiori²⁵². Nonostante il fatto che il vescovo sia subordinato al Papa per quanto riguarda il governo della diocesi, almeno circa l'esercizio, ciò non significa che egli debba essere considerato un delegato o un vicario del Papa: il vescovo è un vero pastore ordinario, che a nome proprio governa e regge la diocesi, e tutto ciò è provato dal diritto divino ed ecclesiastico, come pure dalla dottrina della Chiesa²⁵³.

J.B. Ferreres asserisce che sbagliano sia coloro che dicono che i vescovi hanno solo la potestà delegata dal Sommo Pontefice, in modo tale da considerarli come meri vicari apostolici, sia coloro che suppongono che la potestà ordinaria dei vescovi non sia sottoposta al Papa²⁵⁴.

A. Toso afferma che i vescovi governano le diocesi con potestà ordinaria, che si estende a tutto ciò che è necessario per la loro amministrazione, e che è legislativa, giudiziaria e coattiva e deve essere esercitata a norma dei sacri canoni²⁵⁵.

S. Sipos sostiene che la potestà ordinaria sia quella annessa all'ufficio. La potestà dei vescovi non è indipendente, ma dipende dal Romano Pontefice che la può aumentare o limitare²⁵⁶. Essa è una giurisdizione limitata alle Chiese particolari che non deriva ai vescovi immediatamente da Dio ma dal Romano Pontefice come da causa prossima²⁵⁷.

F.M. Cappello dice che nonostante il fatto che i vescovi siano veri principi e pastori del gregge loro affidato e lo reggano con giurisdizione ordinaria e a nome proprio, tuttavia sottostanno al Romano Pontefice e

²⁵¹ Cf. F.X. WERNZ – P. VIDAL, *Ius canonicum*, II, 648.

²⁵² Cf. J. BRYs, *Juris canonici compendium*, I, 369. Cf. anche F. CLAEYS BOUÚA-ERT – G. SIMENON, *Manuale iuris canonici*, I, 262; R. NAZ, *Traité de droit canonique*, I, 439.

²⁵³ Cf. J. BRYs, *Juris canonici compendium*, I, 375.

²⁵⁴ Cf. J.B. FERRERES, *Institutiones canonicae*, I, 234. È da notare che l'Autore confonde tra potestà delegata e potestà ordinaria vicaria.

²⁵⁵ Cf. A. TOSO, *Ad codicem juris canonici*, III, 151.

²⁵⁶ Cf. S. SIPOS, *Enchiridion iuris canonici*, 202.

²⁵⁷ Cf. S. SIPOS, *Enchiridion iuris canonici*, 202.

governano le Chiese particolari sotto la sua autorità²⁵⁸. La giurisdizione dei vescovi deve essere completamente contenuta dentro e sotto il diritto comune, sia circa l'ambito, sia circa l'esercizio, in tal modo che essi non possano far niente contro questo diritto per deroga o dispensa, senza la facoltà ottenuta dalla Santa Sede e siano tenuti a porre ogni atto di potestà a norma del diritto²⁵⁹.

Alla fine possiamo concludere che con la norma del can. 329 §1 si continua l'impegno cominciato al Concilio Vaticano I di riconoscere ai vescovi diocesani l'importanza della loro condizione nella gerarchia ecclesiastica e della loro potestà di giurisdizione dal punto di vista ecclesio-logico e canonico, ma sempre in subordinazione al Romano Pontefice.

3.3.2 Le fonti della norma

Come abbiamo visto la norma del canone 329 §1 porta con sé molte importanti affermazioni elaborate nel magistero della Chiesa e confermate da parte dei canonisti. Quale fu la strada che condusse fino a tal punto la dottrina canonistica, lo vedremo esaminando le fonti della norma. Siccome alcune fonti, come la *Pastor aeternus* ed i documenti pontifici *Commissum divinitus*, *Iampridem*, *Sapientiae* e *Satis cognitum*, le abbiamo già analizzate nei punti precedenti, adesso analizzeremo il resto delle fonti del can. 329 §1.

Al primo posto c'è uno scritto riportato nel Decreto di Graziano nel quale Papa Urbano I afferma la potestà di governo episcopale per quanto riguarda l'economia di una diocesi. Inoltre, nel primo paragrafo della lettera si afferma che i vescovi «locum tenent apostolorum»²⁶⁰.

Oltre al cap. III della Costituzione *Pastor aeternus*, tra le fonti del can. 329 §1 è annoverato un altro documento conciliare: il can. 8 del capitolo IV del Decreto sul sacramento dell'Ordine del Concilio di Trento. Nel testo dello stesso cap. IV incontriamo l'affermazione della successione apostolica e della potestà di giurisdizione dei vescovi²⁶¹, mentre al can. 8 si dice: «Si quis dixerit, episcopos, qui auctoritate Ro-

²⁵⁸ Cf. F.M. CAPPELLO, *Summa iuris canonici*, I, 344-345.

²⁵⁹ Partendo da questa affermazione, Cappello conclude richiamandosi alle proposizioni condannate del Sinodo di Pistoia: «Hinc manifesto patet, quam perperam Gallicani contenderint Episcopum omnia agere posse in sua diocesi, quae R. Pontifex in Ecclesia universalis, nisi aliquid expresse reservatum sit» (F.M. CAPPELLO, *Summa iuris canonici*, I, 354).

²⁶⁰ C. 12, q. 1, c. 16.

²⁶¹ Cf. nt. 244 di questo capitolo.

mani pontificis assumuntur, non esse legitimos et veros episcopos, sed figmentum humanum: a.s.»²⁶². Con questo testo si condanna la dottrina dei protestanti secondo la quale i vescovi stabiliti dal Papa non sono veri e legittimi vescovi, e si afferma il Primato pontificio sopra i vescovi.

Tra i documenti papali che sono le fonti del can. 329 §1 incontriamo la condanna di due proposizioni del Sinodo di Pistoia contenuta nella costituzione *Auctorem fidei* di Pio VI. Siccome abbiamo già esaminato la proposizione 6²⁶³, qui riportiamo il testo della proposizione 8:

Item quod et sibi persuasum esse ait, «iura episcopi a Iesu Christo accepta pro gubernanda Ecclesia nec alterari nec impediri posse; et ubi contigerit, horum iurium exercitium quavis de causa fuisse interruptum, posse semper episcopum, ac debere in originaria sua iura regredi, quotiescumque id exigit maius bonum suae Ecclesiae»; in eo, quod innuit, iurium episcopalium exercitium nulla superiori potestate praepediri aut coerceri posse, quando-cumque episcopus proprio iudicio censuerit minus id expedire maiori bono suae Ecclesiae: Inducens in schisma et subversionem hierarchici regiminis, erronea²⁶⁴.

Nella lettera apostolica *Cum in Ecclesia*, Gregorio XVI si oppone ai tentativi e desideri di riforma della struttura della Chiesa che richiedevano l'indipendenza delle chiese nazionali dalla Santa Sede e la loro subordinazione alle autorità civili degli stati della federazione tedesca condannando le affermazioni di questo tipo:

Omnes episcopos, utpote apostolorum successores, parem, ac supremam Ecclesiae regendae potestatem a Christo accepisse, eamque non in solo Romano Pontifice, sed in toto episcopatu residere [...] omnem ideo potestatem universo fidelium coetui in episcopos, atque in ipsum Romanum Pontificem derivandam, immediate fuisse concessam²⁶⁵.

Anche Leone XIII si impegnava nella difesa dei diritti della Chiesa in Germania durante il *Kulturkampf*. Così, nella sua enciclica *Officio sanctissimo*, rivolgendosi ai vescovi della Baviera, scrive sulle relazioni tra la Chiesa e lo Stato affermando la potestà e la dignità dei vescovi: «ita plane ut episcopi, in Apostolorum locum subiecti, praesint magistri in Ecclesia Dei, presbyteri adiutores accedant»²⁶⁶.

²⁶² CONCILIO DI TRENTO, sess. XXIII, decr. *De sacramento ordinis*, cap. IV, can. 8.

²⁶³ Cf. questo capitolo, 3.1.2 Le fonti del canone, pag. 63.

²⁶⁴ PIO VI, cost. *Auctorem fidei*, 28 ago. 1794, § 16, prop. VIII.

²⁶⁵ GREGORIO XVI, lett. ap. *Cum in Ecclesia*, 17 sett. 1833, § 2.

²⁶⁶ LEONE XIII, enc. *Officio sanctissimo*, 22 dic. 1887, n. 6.

Nella lettera *Est sane molestum* del 17 dec. 1888, Leone XIII insegna la dottrina sull'episcopato, dicendo, tra l'altro, che una parte principale del ministero del Romano Pontefice è vegliare sull'inviolabilità ed integrità della potestà episcopale:

Muneris enim Nostri maxime est vigilare et conniti, ut divina Episcoporum potestas omnino incolumis atque inviolata consistat. Nostrum est pariter imperare et efficere, ut ea ubique honore vigeat suo, neve quidquam a catholicis iustae obtemperationis et reverentiae ulla in parte desideret. Divinum quippe aedificium, quod est Ecclesia, verissime nititur, tamquam in fundamento conspicuo, primum quidem in Petro et successoribus eius, proxime in Apostolis et successoribus Apostolorum Episcopis: quos qui audit vel spernit, is perinde facit ac si audiat vel spernat Christum Dominum. Ex Episcopis constat pars Ecclesiae longe augustissima, quae nimirum docet ac regit homines iure divino: ob eamque rem quicumque eis resistat, vel dicto audiens esse pertinaciter recuset, ille ab Ecclesia longius recedit²⁶⁷.

Concludiamo lo studio delle fonti del can. 329 §1 con il decreto *Lamentabili* della Sacra Congregazione del Sant'Uffizio nel quale, tra gli errori dottrinali e disciplinari condannati, troviamo anche questa affermazione erronea: «Seniores qui in christianorum coetibus invigilandi munere fungebantur, instituti sunt ab Apostolis presbyteri aut episcopi ad providendum necessariae crescentium communitatum ordinationi, non proprie ad perpetuandam missionem et potestatem apostolicam»²⁶⁸.

3.4 *La normativa del can. 334 §1*

3.4.1 Il contenuto della norma

Il can. 334 §1 si trova nella stessa parte codiciale dove abbiamo collocato il can. 329: il libro II *De personis*, la parte prima *De clericis*, la seconda sezione *De clericis in specie*, il titolo *De potestate episcopali deque iis qui de eadem participant*, il primo capitolo *De Episcopis*. Questo canone appartiene al gruppo di quattro canoni che trattano i limiti della potestà episcopale.

All'inizio della nostra analisi del can. 334 §1 riportiamo il testo completo di questa norma:

Episcopi residentiales sunt ordinarii et immediati pastores in dioecesibus sibi commissis.

²⁶⁷ LEONE XIII, lett. *Est sane molestum*, 17 dic. 1888, 312.

²⁶⁸ S.C.S UFF. decr. *Lamentabili*, 4 lug. 1907, prop. 50.

Al primo posto incontriamo la nozione *episcopi residentiales*. Secondo alcuni commentatori del CIC 1917 i vescovi si distinguono in diverse categorie:

- a) *episcopi residentiales sive ordinarios vel diocesanos* che sono insigniti dell'ordine episcopale ed esercitano il governo ordinario sopra il clero e il popolo nelle diocesi loro affidate;
- b) *episcopi titulares* che hanno l'ordine episcopale, ma sono privi della giurisdizione; a loro sono assegnati i titoli delle diocesi o delle Chiese, cosiddette *in partibus infidelium*, che mancano del clero e del popolo;
- c) *episcopi suffraganeos* le cui diocesi appartengono ad una provincia ecclesiastica presieduta da un Metropolita, e *episcopi exempti* sono quelli immediatamente sottoposti alla Sede Apostolica;
- d) *episcopi coadjutores et auxiliares* che aiutano i vescovi residenziali nel governo delle diocesi con o senza il diritto di successione²⁶⁹.

A questo punto è interessante notare la differenza tra le prime due categorie dei vescovi. Mentre i vescovi residenziali possiedono la potestà di giurisdizione nelle diocesi loro affidate, quelli titolari ne sono privi. Dunque, tutti i vescovi, sì, sono successori degli Apostoli, ma la potestà di giurisdizione sui fedeli nelle diocesi appartiene ai vescovi residenziali.

Per esaminare ancora più precisamente il concetto *episcopi residentiales* che appare all'inizio della norma in esame, ci sembra utile spiegare l'obbligo della residenza dei vescovi nelle proprie diocesi. Nel CIC 1917 l'obbligo è regolato nel can. 338 dove incontriamo le prescrizioni sul soggetto dell'obbligo²⁷⁰, il luogo della residenza (la propria diocesi e durante alcuni periodi dell'anno liturgico solo la chiesa cattedrale)²⁷¹, il tempo della residenza (tutto l'anno, ma esistono delle eccezioni)²⁷², la pena per l'assenza illegittima²⁷³. La residenza dei ve-

²⁶⁹ Cf. J. BRYN, *Iuris canonici compendium*, I, 370; A. DE MEESTER, *Juris canonici*, II, 131; S. SIPOS, *Enchiridion iuris canonici*, 202; F.X. WERNZ – P. VIDAL, *Ius canonicum*, II, 605-606.

²⁷⁰ Can. 338 §1 CIC 1917: «Etiam si Episcopi Coadiutorem habeant, tenentur lege personalis in dioecesi residentiae».

²⁷¹ Can. 338 §3 CIC 1917: «Ab ecclesia cathedrali ne absint tempore Adventus et Quadragesimae, diebus Nativitatis, Resurrectionis Domini, Pentecostes et Corporis Christi, nisi ex gravi et urgente causa».

²⁷² Can. 338 §2 CIC 1917: «Praeterquam causa visitationis Sacrorum Liminum, Conciliorum, quibus interesse debent, vel civilis officii suis ecclesiis legitime adiuncti, abesse possunt aequa de causa non ultra duos vel ad summum tres menses intra

scovi nelle proprie diocesi è l'obbligo che deve essere rispettato affinché essi possano esercitare la potestà ordinaria e immediata nelle diocesi affidate.

Dopo aver spiegato il concetto di *episcopi residentiales*, prendiamo in esame un altro importante termine del can. 334 §1: *ordinarii et immediati pastores*. Quanto alla nozione *ordinarii pastores*, la potestà del vescovo residenziale sopra il clero e il popolo della sua diocesi è ordinaria perché annessa all'ufficio episcopale per il diritto stesso (cf. can. 197 CIC 1917) e non per una delega personale. Come insegnano alcuni commentatori del CIC 1917, il vescovo non è un delegato e un vicario del Romano Pontefice, ma il vero pastore ordinario nella diocesi affidatagli che governa e regge in nome proprio²⁷⁴.

In che modo il vescovo esercita la potestà ordinaria sul suo gregge? La risposta a questa domanda può essere trovata nella norma del can. 335 §1 CIC 1917: «*Ius ipsis et officium est gubernandi dioecesim tum in spiritualibus tum in temporalibus cum potestate legislativa, iudiciaria, coactiva ad normam sacrorum canonum exercenda*». Ai sensi di questa norma, la potestà episcopale ordinaria consiste in tre potestà:

- a) *potestas legislativa*: il vescovo residenziale può emanare le leggi e i precetti sia particolari che generali (statuti, decreti) in conformità al diritto universale o specificando le sue norme;
- b) *potestas iudicialis*: il vescovo ha il diritto di giudicare in prima istanza tutte le cause che appartengono alla giurisdizione dei tribunali ecclesiastici, eccetto quelle che sono riservate alla Santa Sede;
- c) *potestas coactiva*: il vescovo può stabilire le pene particolari sia *latae sententiae* sia *ferendae sententiae* e annetterle alla legge o al precetto; può anche applicare le pene del diritto universale quando esse siano indeterminate o da infliggere²⁷⁵.

annum, sive continuos sive intermissos, dummodo cautum sit ne ex ipsorum absentia dioecesis quidquam detrimenti capiat».

²⁷³ Can. 338 §4 CIC 1917: «Si ultra sex menses e diocesi illegitime abfuerint, Episcopum Metropolita, ad normam can. 274, n. 4, Metropolitam antiquior Suffraganeus residens Sedi Apostolicae denuntiet».

²⁷⁴ Cf. J. BRYN, *Iuris canonici compendium*, I, 375; A. DE MEESTER, *Iuris canonici*, II, 141; E. REGATILLO, *Institutiones iuris canonici*, I, 317; S. SIPOS, *Enchiridion iuris canonici*, 202.

²⁷⁵ Cf. F.M. CAPPELLO, *Summa iuris canonici*, I, 354-355. Cf. anche J.B. RAUS, *Institutiones canonicae*, 197; S. SIPOS, *Enchiridion iuris canonici*, 207; A. VERMEERSCH – J. CREUSEN, *Epitome iuris canonici*, I, 351-352.

F.M. Cappello ed alcuni altri commentatori aggiungono a queste tre potestà anche altre due:

- a) *potestas magisterii*: il vescovo, sotto l'autorità del Romano Pontefice, è nella sua diocesi sia il maestro autentico che deve predicare e custodire la dottrina rivelata, sia il giudice della fede che è obbligato a giudicare le controversie che riguardano la fede;
- b) *potestas amministrativa*: con essa il vescovo deve stimolare l'osservanza della legge e vigilare che non si diffondano gli abusi nella disciplina ecclesiastica²⁷⁶.

Come stabilisce il can. 334 §1, i vescovi sono non solamente *ordinarii pastores*, ma anche *immediati pastores* nelle diocesi loro affidate. Pastore immediato è colui che può esercitare la sua potestà sopra il clero e il popolo senza alcun intermediario, cioè un altro pastore interposto. Nella Chiesa ci sono tre generi di pastori che godono della potestà immediata: il Romano Pontefice, la cui potestà è suprema e piena; i vescovi e quelli che sono ad essi equiparati, la cui potestà è piena e principale, ma subordinata e perciò per il diritto universale soggetta a molte riserve; il parroco, con la potestà altrettanto subordinata²⁷⁷.

In questa analisi dei termini contenuti nella norma del can. 334 §1 arriviamo all'esame delle ultime parole, *in dioecibus sibi commissis*, e poniamo la domanda: in che modo le diocesi vengono affidate ai vescovi diocesani affinché le possano governare come pastori ordinari e immediati? Ci sono due atti giuridici necessari che devono essere compiuti perché il vescovo possa esercitare la potestà di giurisdizione nella diocesi: l'istituzione o provvista canonica della diocesi, e la presa di possesso canonico della diocesi. L'istituzione canonica può essere nominata in diversi modi: *confirmatio*, se il vescovo è stato designato dopo l'elezione; *admissio*, se designato dopo la petizione; *institutio* (nel senso specifico e proprio), se designato dopo la presentazione o la nomina. Questo atto appartiene esclusivamente al Romano Pontefice che lo può fare sia con la proclamazione della nomina del candidato nel concistoro, e dopo ciò viene stesa la lettera apostolica di nomina; oppure prima si redige la lettera che si rende pubblica nel successivo concistoro²⁷⁸. Prima dell'istituzione canonica il candidato deve emette-

²⁷⁶ Cf. F.M. CAPPELLO, *Summa iuris canonici*, I, 378-379. Cf. anche J. BRYNS, *Iuris canonici compendium*, I, 378-380; S. SIPOS, *Enchiridion iuris canonici*, 207-208.

²⁷⁷ Cf. A. TOSO, *Ad codicem iuris canonici*, III, 159.

²⁷⁸ Cf. S. SIPOS, *Enchiridion iuris canonici*, 205.

re la professione di fede²⁷⁹ e prestare il giuramento di fedeltà alla Santa Sede secondo la formula approvata dalla medesima (cf. can. 332 §2 CIC 1917).

Oltre l'istituzione canonica ci vuole un'altro atto giuridico per poter esercitare la potestà ordinaria e immediata in una concreta diocesi: la presa di possesso canonico della diocesi da parte del candidato alla sede vescovile. Tale presa di possesso avviene con la presentazione del documento papale di nomina al capitolo cattedrale alla presenza del segretario del capitolo o del cancelliere della curia. La lettera apostolica di nomina può essere presentata sia personalmente che mediante un procuratore (cf. can. 334 §3 CIC 1917). La presa di possesso deve avvenire entro quattro mesi dalla ricezione della lettera apostolica²⁸⁰. Prima di questo atto l'esercizio di giurisdizione fatto sia nel modo personale che tramite altri è invalido. Sebbene il can. 334 §2 CIC 1917 non dica espressamente che tale esercizio sia invalido, i manualisti del CIC 1917 lo ritengono tale perché la presa di possesso si può considerare come la condizione senza la quale la stessa istituzione o provvista canonica della diocesi sarebbe inefficace, in quanto lo stesso ufficio episcopale richiede una reale relazione tra il vescovo e la diocesi affidatagli²⁸¹.

3.4.2 Le fonti della norma

Sono poche le fonti della normativa che esaminiamo, solo tre: il cap. III della *Pastor aeternus*, e le encicliche *Etsi multa* di Pio IX e *Iamdudum* di Pio X. Visto che la *Pastor Aeternus* e la *Iamdudum* sono già state analizzate nei punti precedenti, adesso prendiamo in considerazione solo la *Etsi multa*.

Per comprendere meglio il contesto storico e sociale in cui viene stesa la *Etsi multa*, richiamiamo ciò che abbiamo detto riguardo alla Dichiarazione collettiva dei vescovi tedeschi del 1875 in cui viene affer-

²⁷⁹ Can. 1406 §1, 3° CIC 1917: «Obligatione emittendi professionem fidei, secundum formulam a Sede Apostolica probatam, tenentur: [...] 3.º Coram delegato ab Apostolica Sede, promoti ad sedem episcopalem etiam non residentialem, vel ad regimen Abbatiae vel Praelaturae nullius, Vicariatus Apostolici, Praefecturae Apostolicae».

²⁸⁰ Dato che il canone non stabilisce che prima della presa di possesso dev'esserci la consacrazione episcopale, la presa di possesso poteva avvenire anche prima della consacrazione.

²⁸¹ Cf. G. GHIRLANDA, «La diocesi», 7.

mata la dottrina del Vaticano I²⁸². L'enciclica fu stesa nel periodo del *Kulturkampf* in Germania. Protestando contro le violenze consumate in Svizzera e Germania, dove il governo civile si arroga il diritto d'intervenire e di decidere in materia ecclesiastica, Pio IX afferma la dipendenza dell'episcopato dal Sommo Pontefice:

Atqui vel ipsa catholicae doctrinae rudimenta declarant, nullum posse legitimum Episcopum haberi, qui fidei et caritatis communione non iungatur Petrae, super quam una aedificata est Ecclesia Christi; qui supremo non adhaereat Pastori, cui omnes Christi oves pascendae commissae sunt; qui non devinciatur confirmatori fraternitatis, quae in mundo est²⁸³.

A conferma di questa definizione dottrinale il Papa cita le parole di san Cipriano: «Qui ergo nec unitatem spiritus, nec coniunctionem pacis observat, et se ab Ecclesiae uinculo et a sacerdotum collegio separat, episcopi nec potestatem potest habere, nec honorem, qui episcopatus nec unitatem uoluit tenere, nec pacem»²⁸⁴. Queste due affermazioni appena riportate manifestano l'atteggiamento con il quale Pio IX difende le affermazioni del Concilio Vaticano I circa lo stretto legame del Romano Pontefice con l'episcopato della Chiesa contro le pretese della potestà secolare. Esse mostrano anche che l'indole pastorale dei vescovi che sono *ordinarii et immediati pastores in dioecesibus sibi commissis*, come stabilisce la norma del can. 334 §1, trova la sua radice nella comunione di ciascun vescovo con il Santo Padre, ma anche con il Collegio dei vescovi.

4. Conclusione

Studiando il Concilio Vaticano I, il pensiero dei diversi teologi e canonisti del periodo postconciliare e il CIC del 1917 possiamo vedere come si è sviluppata l'interazione tra l'esercizio della potestà di giurisdizione dei vescovi diocesani e di quella del Romano Pontefice nel periodo dopo il Vaticano I e prima del Vaticano II. Soprattutto è possibile ravvisare che si tratta veramente della loro interazione e comunione, e non della relazione tra due elementi estranei oppure opposti della stessa costituzione gerarchica della Chiesa.

²⁸² Cf. questo capitolo, 1.2.2 La dottrina dell'episcopato nella *Constitutio secunda de Ecclesia*, pagg. 43-44.

²⁸³ PIO IX, enc. *Etsi multa*, 21 nov. 1873, n. 16.

²⁸⁴ CIPRIANO, *Epistulae*, 55,24,4, CCL 3B, 287; PIO IX, enc. *Etsi multa*, 21 nov. 1873, n. 17.

È vero che nel percorso ecclesiologico-canonico trattato in questo capitolo si poneva l'accento più sul significato e sulla condizione di una di queste due colonne della gerarchia ecclesiastica, il Romano Pontefice, mentre l'altra, i vescovi, sembrava nello stesso momento lasciata un po' da parte. Tuttavia si evince dalla ricerca compiuta in questo capitolo che ciò non si faceva con l'intenzione di indebolire la condizione dei vescovi diocesani, ma, al contrario, di rafforzarla e confermarla collegando i vescovi e il Romano Pontefice nel vincolo della carità fraterna e di quella che dal Vaticano II sarà chiamata "comunione gerarchica".

Il Vaticano I presenta il fondamento di tale intento con le sue affermazioni dottrinali sul Primato pontificio dove si dichiara l'essenza della potestà suprema, ordinaria, immediata, episcopale del Papa. La *Pastor aeternus* ci mostra l'impegno del Concilio di difendere la posizione teologica e giuridica del Romano Pontefice che era minacciata al tempo in cui si voleva diminuire la potestà pontificia su tutti i pastori e i fedeli della Chiesa per poter sottomettere le Chiese locali al controllo dei governi civili. Però, nella *Pastor aeternus* si può notare, come afferma il suo cap. III, anche il desiderio di consolidare la potestà propria dei vescovi diocesani, veri pastori del gregge loro affidato, affermando, rafforzando e rivendicando la loro potestà con la potestà episcopale ordinaria del Papa.

La cura di promuovere la condizione teologica e giuridica dei vescovi trova la sua espressione nella bozza per la *Constitutio secunda de Ecclesia Christi* in cui viene messa al primo posto la potestà ordinaria e propria dei vescovi diocesani per ribadire l'origine divina dell'Episcopato. Si propone già conosciuta la teoria del duplice soggetto della suprema potestà nella Chiesa che sarà, come vedremo nel prossimo capitolo, di fatto ripresa nel Vaticano II. Infatti, siccome il Vaticano I non poté finire il suo lavoro, e così la Costituzione seconda sulla Chiesa non fu promulgata, essa sarà il punto di partenza per il lavoro del Vaticano II sull'episcopato.

Nel pensiero dei più eminenti teologi e canonisti del periodo tra il Vaticano I e il CIC del 1917 si nota la continuazione di quanto affermato sull'interazione tra l'esercizio della potestà dei vescovi diocesani e di quella del Romano Pontefice nel Concilio: il Romano Pontefice possiede la potestà di giurisdizione suprema, piena, immediata e universale su tutti pastori e i fedeli della Chiesa, ma, dall'altra parte, si afferma la divina costituzione dell'Episcopato dove i vescovi reggono il gregge loro affidato con la potestà ordinaria, propria e immediata per divina

istituzione, non come meri vicari del Papa, anche se ricevono da lui la potestà di giurisdizione.

Il CIC 1917 presenta un altro passo nel progresso dell'interazione tra l'esercizio della potestà di giurisdizione dei vescovi diocesani e di quella del Romano Pontefice. L'analisi esegetica dei cann. 218, 329 §1 e 334 §1 conferma l'impronta che ha lasciato il Vaticano I nella redazione della normativa codiciale, mentre durante lo studio delle fonti di tali canoni ci siamo resi conto della coerenza del magistero riguardante la potestà dei vescovi diocesani e del Papa e dell'importanza del loro mutuo appoggio e aiuto.

In questa prima fase dello studio dei fondamenti ecclesiologico-canonici dell'interazione tra l'esercizio della potestà dei vescovi diocesani e di quella del Romano Pontefice troviamo elementi solidi che renderanno possibile il lavoro del Concilio Vaticano II riguardo alla relazione tra il Romano Pontefice e i vescovi.

CAPITOLO II

Interazione tra l'esercizio delle due potestà nel Concilio Vaticano II

Vogliamo portare a termine il nostro percorso ecclesiologico-canonico cominciato con il Vaticano I, spiegando adesso l'iter dello sviluppo dell'interazione tra l'esercizio della potestà dei vescovi diocesani e di quella del Romano Pontefice nei documenti del Vaticano II. In questa parte della ricerca porremo l'accento sui documenti che furono inclusi nella formazione della normativa vigente e che si presentano come le fonti dei canoni riguardanti le due potestà che esamineremo nei prossimi capitoli della tesi. Si tratta dei diversi paragrafi della Costituzione dogmatica *Lumen gentium* sulla Chiesa, e dei decreti conciliari *Christus Dominus* sull'ufficio pastorale dei vescovi, *Orientalium Ecclesiarum* sulle Chiese Orientali Cattoliche, *Unitatis redintegratio* sull'Ecumenismo ed *Ad gentes* sull'attività missionaria della Chiesa.

1. *Lumen gentium*

1.1 *La genesi della Costituzione*

Nel periodo della redazione del Codice vigente, l'insegnamento della Costituzione *Lumen gentium*, specialmente di quella parte che riguarda la struttura gerarchica della Chiesa, cioè il cap. III, influì molto nella formulazione di molti canoni. In tal modo, gli articoli 13, 18, 20, 22, 23 e 27, come pure la *Nota explicativa praevia* 3 e 4, sono annoverati tra le fonti dei cann. 331, 333 §§1-2, e 381 §1 del CIC 1983 e saranno l'oggetto principale del nostro studio in questa sezione. Inoltre, verrà preso in considerazione anche la *Lumen gentium* 21 che, pur non essendo una fonte diretta dei canoni in questione, tuttavia, in una buona misura ne è il fondamento.

Prima di passare al testo della Costituzione, è necessario ripercorrere il suo iter redazionale dividendolo in tre fasi: a) la fase antepreparatoria; b) la fase preparatoria; c) la fase conciliare. In questo percorso poniamo l'accento sulla genesi del cap. III della Costituzione che è la parte più importante per la nostra ricerca.

1.1.1 La fase antepreparatoria

La fase antepreparatoria del Concilio consisteva nella consultazione vasta dei vescovi ed altri prelati, della Curia Romana e delle Università e Facoltà Cattoliche, fatta da parte della Commissione antepreparatoria, che fu costituita il 17 maggio 1959 ed il cui compito era raccogliere e ordinare le proposte arrivate alla sua segreteria, e proporre la composizione dei diversi organismi che avrebbero dovuto curare il lavoro di preparazione del Concilio¹.

Dalle proposte dei vescovi e degli altri prelati venute alla Commissione antepreparatoria si evincono diverse richieste interessanti per il nostro argomento: a) elaborare ulteriormente la dottrina sulla costituzione gerarchica della Chiesa, specialmente la parte sull'Episcopato riassumendo e completando la bozza per la *Constitutio secunda de Ecclesia* del Vaticano I²; b) definire che il Collegio dei vescovi per diritto divino appartiene alla struttura essenziale della Chiesa sotto il Primato del Romano Pontefice³; c) affermare i diritti divini dei vescovi⁴; d) stabilire se la potestà propria dei vescovi di governare la Chiesa loro affidata derivi immediatamente da Dio oppure tramite il Romano Pontefice⁵, particolarmente in considerazione della sacramentalità dell'Episcopato, che pure deve essere affermata⁶; e) pur non negando il Primato di giurisdizione del Romano Pontefice, affermare la potestà ordinaria e immediata dei vescovi, determinando i limiti della medesima⁷; f) dichiarare che i vescovi residenziali possiedono una vera potestà vicaria di Cristo⁸; g) precisare la relazione dei vescovi sia alle singole Chiese che alla Chiesa universale, chiarendo la relazione tra la potestà ordina-

¹ Cf. AD I/1, 22-23.

² Cf. AD I, App. II/1, 35. 51-52; AD I/III, 40.

³ Cf. AD I, App. II/1, 53.

⁴ Cf. AD I, App. II/1, 53.

⁵ Cf. AD I, App. II/1, 54-55.

⁶ Cf. AD I, App. II/1, 163.

⁷ Cf. AD I, App. II/1, 55.

⁸ Cf. AD I, App. II/1, 55.

ria universale di diritto divino del Romano Pontefice e quella ordinaria dei vescovi, pure essa di diritto divino⁹.

Riguardo alle proposte delle Congregazioni della Curia Romana, esse maggiormente vertono sui punti già summenzionati. La Congregazione del S. Ufficio particolarmente cercava di offrire le proposte proprie: così riguardo al Romano Pontefice suggerisce la ripetizione e la conferma della dottrina del Vaticano I, mettendo in risalto il Primato e la potestà ordinaria del Papa su tutti i membri del Corpo mistico¹⁰; per l'episcopato invece si propone l'affermazione della sua natura monarchica divinamente istituita e della dottrina della successione apostolica dei vescovi, per cui sono veri pastori e maestri autentici per diritto divino¹¹. Inoltre, si richiede di confermare che l'Episcopato è vero e proprio sacramento, istituito immediatamente da Cristo, che conferisce il carattere e la grazia sacramentale, e costituisce un grado distinto della gerarchia¹².

Riguardo alla potestà di giurisdizione dei vescovi, la Congregazione del S. Ufficio afferma che essa è ordinaria ed immediata nella propria diocesi, ma dipendente e subordinata al Romano Pontefice, ed i vescovi godono della vera giurisdizione che importa il triplice *munus*: legislativo, giudiziale ed esecutivo¹³.

La fase antepreparatoria della genesi della Costituzione *Lumen gentium* la concludiamo esponendo le proposte dell'ultimo gruppo degli organismi che era consultato in questa fase: le Università e le Facoltà Cattoliche. Proponendo la trattazione della costituzione gerarchica della Chiesa al Concilio, questi istituti di studi superiori generalmente concordano nel chiedere che oggetto principale di tale trattazione sia l'episcopato e la sua funzione nelle Chiese particolari e nella Chiesa universale. Tale dottrina sull'episcopato dovrebbe essere armonizzata con la dottrina già definita sul Romano Pontefice, con il quale e in dipendenza dal quale tutti i vescovi formano un unico collegio¹⁴. Si sug-

⁹ Cf. AD I, App. II/I, 56-58.

¹⁰ Cf. AD I/III, 9.

¹¹ Cf. AD I/III, 9.

¹² Cf. AD I/III, 9.

¹³ Cf. AD I/III, 9-10.

¹⁴ Così, ad esempio, richiedono Pontificia Università Gregoriana (cf. AD I/IV, I-1, n. 8, 14), Pontificio Istituto Orientale (cf. AD I/IV, I-1, 146), Ateneo Pontificio Salesiano (cf. AD I/IV, I-2, 119-120), Pontificia Università di Comillas (cf. AD I/IV, II, 58), Università Cattolica di Lione (cf. AD I/IV, II, 199-200), Pontificia Università di Salamanca (cf. AD I/IV, II, 544-545), Università Cattolica di Washington (cf. AD

gerisce anche la proclamazione che l'Episcopato costituisce la pienezza del sacramento dell'ordine perché la sua natura è sacramentale in senso vero e proprio¹⁵.

1.1.2 La fase preparatoria

Nella fase preparatoria del Concilio, dopo aver raccolto e ordinato le proposte delle istituzioni summenzionate, il lavoro si continuò elaborando i testi sulla gerarchia da parte della Commissione teologica preparatoria, costituita il 5 giugno 1960 con la lettera apostolica *Superno Dei nutu* di Giovanni XXIII, e subordinata alla Commissione Centrale Preparatoria, che coordinava anche il lavoro delle diverse altre commissioni preparatorie istituite con il medesimo atto¹⁶.

I testi sulla gerarchia elaborati da parte di una sottocommissione della Commissione teologica preparatoria, che entrarono a far parte del primo schema della Costituzione dogmatica *De Ecclesia*, riguardavano diversi argomenti:

- a) la sacramentalità dell'episcopato;
- b) la potestà dei vescovi rispetto alla propria diocesi e alla Chiesa universale;
- c) il magistero ecclesiastico;
- d) il diritto e dovere della Chiesa di predicare a tutti il Vangelo.

Per il nostro argomento sono rilevanti i primi due testi, entrambi approvati dalla Sottocommissione nella sessione straordinaria tenuta dal 6 al 15 luglio 1961. Il testo sulla sacramentalità dell'episcopato fu redatto dal consultore J. Lécuyer e subendo più tardi poche modifiche diventò il primo paragrafo del cap. III (*De Episcopatu ut supremo gradu sacramenti ordinis et de sacerdotio*) dello Schema della Costituzione *De Ecclesia* formulato dalla Commissione teologica preparatoria. Le affermazioni principali di questo documento erano tre: a) Cristo volle che la potestà di insegnare e di governare fosse strettamente congiunta con la potestà di santificare, conferita nel sacramento dell'ordine; a causa di tale legame la consacrazione episcopale appartiene al sacramento dell'ordine e conferisce il grado eccellente del sacerdozio in modo tale

I/IV, II, 623-624), Ateneo Pontificio di Poona (cf. *AD I/IV*, II, 727), Università di Bonn (cf. *AD I/IV*, II, 773), Università di Münster (cf. *AD I/IV*, II, 799).

¹⁵ Cf. Università di Lovanio (*AD I/IV*, II, 224); Università «Laval» di Québec (*AD I/IV*, II, 532); Università di Santiago del Cile (*AD I/IV*, II, 559); Università di Tolosa (*AD I/IV*, II, n. 6, 583); Facoltà di Milano (*AD I/IV*, II, 686).

¹⁶ Cf. GIOVANNI XXIII, lett. ap. *Superno Dei nutu*, 5 giu. 1960, 433-437.

che l'Episcopato è da considerarsi il sommo sacerdozio e il grado supremo del sacramento dell'ordine¹⁷; b) il vescovo è dotato di tale carattere sacramentale per cui non può ritornare semplice sacerdote o laico né può perdere la potestà di conferire validamente il sacramento di confermazione e di ordinare i ministri della Chiesa¹⁸; c) i vescovi, in forza della consacrazione, sono superiori ai presbiteri¹⁹.

Il testo sulla potestà dei vescovi rispetto alla propria diocesi e alla Chiesa universale fu elaborato dal consultore H. Schaef e con pochi cambiamenti diventò il cap. IV (*De Episcopis residentialibus*) dello Schema della Costituzione *De Ecclesia*. Conteneva quattro punti principali:

- a) l'ufficio e la dignità dei vescovi nelle proprie diocesi: poiché sono i Successori degli Apostoli e posti dallo Spirito Santo a reggere la Chiesa, ognuno dei vescovi governa la diocesi affidatagli con potestà propria, ordinaria e immediata come vicario di Cristo, in unione con il Romano Pontefice e sotto la sua autorità²⁰;
- b) la relazione tra il Primato pontificio e l'episcopato: da una parte si dice che i vescovi ricevono la giurisdizione in forza della missione giuridica da parte del Romano Pontefice, e non in forza della con-

¹⁷ AD II/II, III, 1038: «Apostolus et Pontifex confessionis nostrae, Iesus (cf. *Hebr.* 3, 1), Pastor et Episcopus animarum nostrarum (*I Pt.* 2, 25), potestatem authenticè docendi et gubernandi in Ecclesia ita instituit ut arcto vinculo coniungeretur potestati sanctificandi in Sacramento Ordinis collatae. Episcopatus ergo, procul dubio, ad Sacramentum Ordinis pertinet, atque est praecellenti gradu sacerdotium, quod nimirum et voce sanctorum Patrum et rituali Ecclesiae consuetudine summum sacerdotium, sacri ministerii summa nuncupatur. Immo, quia ex Traditione, quae praesertim liturgicis ritibus ac Ecclesiae tum Orientis tum Occidentis usu innotescit, perspicuum est manuum impositione et verbis consecrationis episcopalis gratiam Spiritus Sancti conferri, dubitare nemo debet episcopatum esse vere et proprie gradum supremum Sacramenti Ordinis».

¹⁸ AD II/II, III, 1038: «Praeterea Episcopus ordinatus ita charactere sacramentali ornatur, ut numquam simplex sacerdos vel laicus rursus fieri, nec unquam potestatem valide conferendi sacramentum confirmationis et ministros Ecclesiae ordinandi amittere possit».

¹⁹ AD II/II, III, 1038: «Proinde Sancta Synodus declarat Episcopos, etiam vi Sacramenti suscepti, presbyteris superiores esse».

²⁰ AD II/II, III, 1039: «Quos ipse Christus [...] voluit usque ad finem temporum successores Apostolorum in munere doctorum et pastorum ad aedificationem et in ministerium Ecclesiae suae, eisdem Spiritus Sanctus posuit Episcopos regere Ecclesiam Dei (cf. *Act.* 20,28), qui Episcopi singuli tamquam vicarii et legati Christi singulas sibi commissas Ecclesias propria, ordinaria et immediata potestate episcopali sub auctoritate Romani Pontificis regunt».

sacrazione, e perciò lui ha la potestà primaziale su tutti gli altri vescovi e la potestà di giurisdizione immediata e episcopale su tutti e singoli pastori e fedeli; dall'altra parte, però, i diritti dei vescovi non sono diminuiti, ma, al contrario, sono affermati, rafforzati e rivendicati dallo stesso Primato pontificio²¹;

- c) la relazione dei vescovi alla Chiesa universale: singolarmente presso, ogni vescovo rende presente la propria Chiesa, della cui unità è centro e fondamento; siccome nelle Chiese particolari e a partire da esse esiste l'una e unica Chiesa cattolica, il cui centro e fondamento dell'unità è il successore di Pietro, così tutti i vescovi presi insieme con il Romano Pontefice rappresentano la Chiesa universale e sono obbligati a promuovere il bene della Chiesa universale difendendo e promuovendo l'unità della fede e la disciplina comune, e prendendosi cura dell'incremento della fede dei credenti e della sua diffusione tra i non credenti²²;
- d) il Collegio dei vescovi: insieme al suo capo il Romano Pontefice e mai senza di lui il Collegio dei vescovi, come il successore del Collegio degli Apostoli nel magistero e nel regime pastorale, è considerato un soggetto della piena e suprema potestà nella Chiesa universale; la potestà del Collegio può esercitarsi in modo straor-

²¹ AD II/II, III, 1040: «Episcopi iurisdictionem suam actualem non ipsa ordinatione sacra, sed [...] missione iuridica [...] et quidem ab ipso successore Petri accipiunt [...] habet enim Romanus Pontifex super omnes alias ordinarias potestates principatum, et potestatem iurisdictionis immediatam et episcopalem in omnes et singulos pastores atque fideles. Absit tamen ut per hoc iura Episcoporum minuantur, cum e contra a supremo et universali pastore asserantur, roborentur ac vindicentur».

²² AD II/II, III, 1040-1041: «Quia Episcopi singuli centrum et fundamentum et principium unitatis sunt in suis Ecclesiis particularibus, prout in illis et ex illis, ad imaginem Ecclesiae universalis formati, una et unica Ecclesia Catholica existit, cuius centrum et fundamentum et principium unitatis est successor Petri, hac de causa singuli suam, omnes autem simul cum Papa totam Ecclesiam repraesentant “in vinculo pacis” (Eph. 4, 3) et amoris. Episcopi quamvis singillatim sumpti vel etiam quam plurimi congregati potestatem in universam vel in aliam ac sibi commissam Ecclesiam non habent nisi ex collatione Romani Pontificis, tamen pro universa Ecclesia ea sollicitudine tenentur, quae quidem potestas iurisdictionis non est, attamen summopere confert ad Ecclesiae universalis emolumentum: debent enim promovere et tueri unitatem fidei et disciplinam totius Ecclesiae communem, fideles suos edocere ad amorem totius Mystici Corporis Christi, praesertim membrorum dolentium et eorum qui persecutionem patiuntur propter iustitiam (cf. Mt. 5, 10), tandem promovere omnem actuositatem quae totius Ecclesiae communis est, praesertim ut fideles incrementum capiat et lux plenae veritatis oriatur super eos qui in tenebris et in umbra mortis sedent (cf. Lc. 1, 79)».

dinario e esclusivamente con il consenso del suo capo; membri del Collegio per diritto proprio sono tutti i vescovi residenziali in comunione con la Sede Apostolica, e nessuno può appartenere al Collegio se non per l'assunzione diretta o indiretta del Romano Pontefice²³.

Entrambi i testi furono esaminati da parte della Commissione centrale preparatoria l'8 maggio 1962 e molti membri richiesero la loro rielaborazione. Sulla base degli emendamenti indicati, nelle adunanze successive delle commissioni preparatorie i testi subirono diverse modifiche tra cui mettiamo in risalto alcune più importanti per il nostro argomento. Nel primo testo furono apportati solo due emendamenti: a) per affermare che la potestà di magistero e di governo non sono necessariamente legate e dipendenti dalla potestà di santificare, conferita dalla consacrazione episcopale, invece di «in Sacramento Ordinis collatae», si dice: «quae in Sacramento Ordinis confertur»²⁴; b) per mettere maggiormente in evidenza che i vescovi, in forza della consacrazione, sono superiori ai presbiteri, invece di «Episcopos, etiam vi Sacramenti suscepti, presbyteris superiores esse», si dice: «Episcopos, etiam sola vi Sacramenti suscepti, presbyteris, in hierarchia nempe Ordinis, superiores esse»²⁵.

Delle modifiche adottate nel testo sulla potestà dei vescovi rispetto alla propria diocesi e alla Chiesa universale alcune sono di una certa importanza: così, nella parte dove si tratta la relazione tra il Primato e l'episcopato si afferma che la giurisdizione dei vescovi, che consta dei *munera* di magistero e di governo, è data dalla consacrazione, mentre la missione canonica ha il significato del conferimento dell'esercizio della giurisdizione stessa²⁶.

²³ AD II/II, III, 1041: «Corpus Episcopale seu Collegium Episcoporum quod Collegio Apostolorum in magisterio et regimine pastoralis succedit [...] una cum capite suo Romano Pontifice, et numquam sine hoc capite, unum subiectum plenae et supremae potestatis in universam Ecclesiam creditur. Potestas tamen huius Corporis nonnisi modo extraordinario ex iussu solius Capitis et ad nutum exclusivum eiusdem exercetur. Omnes Episcopi residentiales in pace cum Sede Apostolica viventes suo iure membra huius Corporis Episcoporum sunt, et nemo Episcoporum ad hoc Corpus pertinere potest, nisi directe vel indirecte a successore Petri, Capite Corporis, in Collegium assumptus sit».

²⁴ Schemata II, 20. Cf. anche U. BETTI, *La dottrina sull'episcopato*, 34.

²⁵ Schemata II, 20. Cf. anche U. BETTI, *La dottrina sull'episcopato*, 34.

²⁶ Schemata II, 23: «Etsi sacra ordinatio summi gradus Sacerdotii cum munere sanctificationis munera quoque magisterii et regiminis, quibus iurisdictio constat,

Riguardo al Collegio dei vescovi, si afferma la sua potestà ordinaria, cioè inerente all'ufficio del Collegio in quanto tale, sebbene si eserciti solo in modo straordinario con il consenso del Romano Pontefice²⁷.

Alla fine del punto riguardante il Collegio dei vescovi, invece di dire solo «*nemo Episcoporum ad hoc corpus pertinere potest*», si aggiunge: «*nemo Episcoporum, sive residentialium sive aliorum*»²⁸. In tal modo, come afferma U. Betti, si vuole dire che i membri del Collegio non sono solamente i vescovi residenziali²⁹.

Finalmente, l'elaborazione dei testi sulla gerarchia e dell'intero Schema *De Ecclesia* della Commissione Centrale Preparatoria terminò nel luglio 1962 e lo Schema, conosciuto per il suo incipit, *Aeternus Unigeniti Pater*, e contenendo 11 capitoli, tra cui quattro riguardanti la gerarchia ecclesiastica, fu presentato al Concilio. Così entriamo nell'ultima fase dell'iter redazionale della Costituzione *Lumen gentium*, la fase conciliare.

1.1.3 La fase conciliare

Nel primo periodo conciliare (11 ott. - 8 dic. 1962) si discuteva dello Schema *Aeternus Unigeniti Pater* dall'1 al 7 dicembre 1962 e i Padri conciliari si polarizzarono su due posizioni: l'una che difendeva lo schema, e l'altra che ne criticava l'impostazione, giudicata troppo apologetica e giuridica³⁰, chiedendo che la dottrina sull'Episcopato: a) confermasse la consacrazione episcopale come «*conditio sine qua non*» di

tribuat, tamen Episcopi iurisdictionis exercitium non ipsa ordinatione sacra, sed missione [...] a regimine Ecclesiae supremo accipiunt». Confrontando le modifiche dei due testi si nota la contraddizione tra le affermazioni della Commissione centrale preparatoria riguardo all'origine della potestà di magistero e di governo, perché, mentre nel primo testo si separano queste potestà dalla potestà di santificare, conferita dalla consacrazione episcopale, nel secondo si afferma che la giurisdizione dei vescovi, che consta dei *munera* di magistero e di governo, è data dalla consacrazione. Questa contraddizione è causata dall'identificazione tra la *iurisdictio* e i *munera* d'insegnare e governare. Tale contraddizione la si ritrova tra i nn. 14 e 11 dello Schema del 1962 (cf. *AS* II/I, 46-47; I/IV, 23 [20]).

²⁷ Schemata II, 24: «Potestas tamen huius Collegii, etsi ordinaria, utpote officio inhaerens, nonnisi modo extraordinario et in devota subordinatione Iesu Christi Vicario in terris quando [...] legitime exercetur».

²⁸ Schemata II, 24.

²⁹ Cf. U. BETTI, *La dottrina sull'episcopato*, 42.

³⁰ Cf. U. BETTI, *La dottrina sull'episcopato*, 61; D. VITALI, *Lumen gentium*, 18.

appartenenza al Collegio dei vescovi³¹; b) trattasse espressamente anche dei vescovi titolari affermando che i membri del Collegio sono tutti i vescovi consacrati legittimamente³²; c) fosse sviluppata sia in rapporto alla Chiesa universale sia in rapporto alle Chiese particolari evitando ogni tendenza a trattare dell'episcopato quasi soltanto per difendere e mettere in rilievo il Primato pontificio e per limitare i poteri dei vescovi³³; d) considerasse i vescovi non solo come sudditi del Romano Pontefice, ma come successori degli Apostoli, attivamente, insieme al loro capo, responsabili della Chiesa in modo abituale e non solo in modo straordinario³⁴.

La soluzione adottata come risposta a queste osservazioni fu di redigere un nuovo schema che ebbe come base per la redazione il cosiddetto «Schema Philips»³⁵, messo in circolazione tra i Padri già prima della discussione conciliare dell'*Aeternus Unigeniti Pater*. Il nuovo Schema del 1963 fu redatto da parte di una speciale sottocommissione della Commissione conciliare «de doctrina fidei et morum» ed era composto da quattro capitoli distribuiti in 36 paragrafi e mostrava una diversa impostazione ecclesiologica rispetto al primo schema: non si parlava più della Chiesa in termini trionfalistici ed apologetici, ma si voleva comprendere più profondamente l'essenza intima e la realtà soprannaturale della Chiesa. Il secondo schema fu discusso in aula conciliare dal 30 settembre al 31 ottobre 1963, ed inoltre il 7 novembre.

La parte dello Schema più interessante per noi è il suo cap. II, *De constitutione hierarchica Ecclesiae et in specie de episcopatu*, e, in modo particolare, i nn. 11, 13, 14, 16, 17, 21 perché influirono sulla genesi delle parti della *Lumen gentium* che tratteremo più avanti.

Il n. 11 («Proemium»), con cui inizia il cap. II, afferma gli elementi sostanziali della costituzione gerarchica della Chiesa in due capoversi. Nel primo si afferma l'istituzione divina di vari ministeri stabili per edificare e pascere il corpo di Cristo, che trovano il fondamento della loro potestà nel fatto della fondazione della Chiesa «super Petrum rupem ac super Apostolos»³⁶. Nel secondo capoverso si ripete la dottrina

³¹ Cf. AS I/IV, 529.

³² Cf. AS I/IV, 408. 583.

³³ Cf. AS I/IV, 188. 507; AS II/I, 500. 576.

³⁴ Cf. AS II/I, 532. 599.

³⁵ Lo Schema è chiamato così, perché elaborato dal teologo lovaniense G. Philips.

³⁶ AS II/I, 231: «Christus Dominus, ad populum Dei augendum et Corpus suum exaedificandum et nutriendum, in Ecclesia sua varias ministraciones, praesertim sta-

del Vaticano I sul primato e l'infallibilità del Romano Pontefice, ma si annunzia anche l'intento di dichiarare la dottrina sui vescovi. La funzione primaziale del Papa viene posta come principio e visibile fondamento dell'unità della fede e della comunione per cui i vescovi reggono la Chiesa con il successore di Pietro³⁷. Dunque, la loro comunione con il Romano Pontefice è intesa come anche un legame istituzionale gerarchico giuridico, e non solo come un legame spirituale³⁸.

Dopo il n. 12, nel quale si parla sull'istituzione divina degli Apostoli, nel n. 13 («De Episcopis successoribus Apostolorum») si afferma la continuazione del ministero apostolico nei vescovi, loro successori, che hanno la stessa potestà divina di sostenere e pascere la Chiesa come gli Apostoli, ma non possiedono la loro potestà di fondare le chiese. Tale continuazione del ministero e della potestà del Collegio degli Apostoli nel Corpo episcopale si paragona con la continuazione della potestà di Pietro, conferitagli dal Signore come primo degli Apostoli e Capo del loro Collegio, nei suoi successori, e perciò i vescovi insegnano e governano per divina istituzione³⁹.

biles, instituit (cf. 1 Cor. 12, 5; Eph. 4, 11 ss.) [...] qui vero ut ministri potestate pol-
lent, fratribus suis inserviunt [...] Ipse Dominus Iesus Ecclesiam suam, variis charis-
matibus ditatam, super Petrum rupem ac super Apostolos fundavit».

³⁷ AS II/I, 231-232: «Haec Sacrosancta Synodus, Concilii Vaticani Primi vestigia
premens, sollemniter cum eo docet Iesum Christum Pastorem aeternum sanctam aedi-
ficasse Ecclesiam, missis Apostolis sicut Ipse missus erat a Patre (Io. 20, 21), quorum
successores in Ecclesia sua pastores et doctores usque ad consummationem saeculi
esse voluit. Ut vero Episcopatus ipse unus et indivisus esset, beatum Petrum ceteris
Apostolis praeponens, in ipso instituit perpetuum unitatis fidei et communionis prin-
cipium ac visibile fundamentum. Quam doctrinam de institutione, perpetuitate, vi ac
ratione sacri apostolici primatus, necnon de Romani Pontificis infallibili magisterio,
suam facit eamque cunctis fidelibus credendam rursus proponit, et in eodem incepto
pergens, doctrinam de Episcopis, successoribus Apostolorum, qui cum successore
Petri, Christi Vicario, coryphaeo et capite suo, ac totius Ecclesiae capite, domum Dei
viventis regunt, coram omnibus profiteri et declarari constituit».

³⁸ Cf. G. GHIRLANDA, *Hierarchica communio*, 232.

³⁹ AS II/I, 233: «Apostoli igitur ab ipso Domino instructi et acceptis mandatis,
constituerunt Episcopos eorum qui credituri erant, et ordinem successionis eorum,
pro doctrinae, sacri cultus et gubernationis ministerio. Sicut autem permanet pote-
stas a Domino singulariter Petro ut primo Apostolorum et duci collegii concessa et
successoribus eius transmissa, ita servatur potestas totius Collegii Apostolici Eccle-
siam pascendi, a corpore sacro Episcoporum exercenda. Proinde declaramus et
docemus Episcopos ex divina institutione fideles edocere et pascere, quos qui audit
Christum audit, qui vero spernit, Christum spernit et Eum qui Christum misit (cf.
Lc. 10, 16-17)».

Il n. 14 («De Episcopatu ut sacramento») riprende quasi alla lettera il testo corrispondente dello Schema *Aeternus Unigeniti Pater*, cap. III, n. 11. Nel primo capoverso del numero 14 si afferma: a) la volontà di Gesù di congiungere la potestà di insegnare e governare con la potestà di santificare, conferita nel sacramento dell'ordine, e perciò che la consacrazione episcopale appartiene al sacramento dell'ordine e conferisce il grado eccellente del sacerdozio in modo tale che l'Episcopato è da considerarsi il sommo sacerdozio e il grado supremo del sacramento dell'ordine⁴⁰; b) la superiorità dell'Episcopato rispetto al Presbiterato, omettendo l'espressione «in hierarchia nempe ordinis» dell'*Aeternus Unigeniti Pater*⁴¹. Tale omissione, come afferma G. Ghirlanda, manifesta l'intenzione della Commissione dottrinale «di non voler dirimere in modo definitivo la questione se la superiorità dell'Episcopato rispetto al Presbiterato sia di diritto divino, oppure no, e se sia nell'ambito solo della gerarchia di giurisdizione o anche in quello della gerarchia dell'ordine»⁴².

Il secondo capoverso è completamente nuovo rispetto allo Schema vecchio e indica che i vescovi, in forza della consacrazione ricevuta, continuano la presenza di Cristo nella Chiesa, specialmente con il ministero della parola e dei sacramenti⁴³.

Il n. 16 («De Collegio Episcopali eiusque Capite») è il punto centrale del cap. II, perché tratta del tema più importante per la costituzione gerarchica della Chiesa: il Collegio dei vescovi e il suo Capo. Il numero è diviso in due capoversi: a) il fondamento della collegialità; b) il carattere e l'estensione della potestà del Romano Pontefice e del Collegio. Riguardo al fondamento della collegialità, si afferma che esso risiede

⁴⁰ AS II/I, 233: «Dominus Iesus, pastor et episcopus animarum nostrarum (1 Pt. 2, 25), potestatem authentice docendi et gubernandi in Ecclesia ita instituit, ut arcto vinculo coniungeretur potestati sanctificandi quae in sacramento ordinis confertur. Ita episcopalis consecratio, procul dubio, ad sacramentum ordinis pertinet, atque praecellentem gradum confert sacerdotii, qui nimirum et voce sanctorum Patrum et liturgica Ecclesiae consuetudine summum sacerdotium, sacri ministerii summa nuncupatur. Imo, quia ex Traditione, quae praesertim liturgicis ritibus ac Ecclesiae tum Orientis tum Occidentis usu declaratur, perspicuum est manuum impositione et verbis consecrationis episcopalis gratiam Spiritus Sancti conferri, dubitare nemo debet Episcopatum esse vere et proprie gradum supremum sacramenti Ordinis».

⁴¹ AS II/I, 233: «Proinde Sacra Synodus declarat Episcopos, etiam vi sacramenti superiores esse presbyteris quos ad sacerdotale munus participandum vocant».

⁴² G. GHIRLANDA, *Hierarchica communio*, 237.

⁴³ Cf. AS II/I, 233-234.

nella successione apostolica di Pietro nel Romano Pontefice, e degli altri Apostoli nei vescovi⁴⁴. Alla fine del capoverso si precisa che il Collegio dei vescovi non ha l'autorità se non lo si concepisce insieme al suo Capo, il Romano Pontefice⁴⁵.

Nel secondo capoverso del n. 16 si afferma l'esistenza di un duplice soggetto della stessa piena e suprema potestà sulla Chiesa universale: il Sommo Pontefice, che esercita tale potestà in maniera personale, perché Capo, e il Collegio dei vescovi in unione e sotto la suprema autorità del Capo⁴⁶. La suprema potestà del Collegio si esercita in duplice modo: a) in modo straordinario e solenne durante il Concilio ecumenico; b) dai vescovi dispersi nel mondo. In ambedue i modi dell'esercizio della potestà suprema del Collegio, affinché i suoi atti siano veri atti collegiali, è necessario l'esercizio della potestà primaziale da parte del Romano Pontefice⁴⁷.

Il n. 17 («De relationibus Episcoporum in Collegio») tratta delle relazioni tra i vescovi nel Collegio, e riproduce in gran parte i nn. 15 e 47 dello Schema *Aeternus Unigeniti Pater*. Prima di tutto si dà il fondamento di tali relazioni: il parallelismo tra la funzione del Romano Pontefice riguardo ai vescovi e a tutta la Chiesa, e dei vescovi riguardo alle loro Chiese particolari, come singoli, e alla Chiesa universale, come corpo⁴⁸.

⁴⁴ AS II/I, 235: «Sicut in Evangelio, statuente Domino, sanctus Petrus et alii Apostoli unum collegium apostolicum constituunt, eadem ratione successor Petri, Romanus Pontifex, et Episcopi, successores Apostolorum, inter se coniunguntur. Iam perantiquus usus indolem collegialem sacri Episcopatus innuit ubi novum electum a tribus saltem Episcopis ad summi sacerdotii ministerium elevandum esse statuit, et communionem inter Ecclesias ope Episcoporum enixe commendat».

⁴⁵ AS II/I, 235: «Collegium autem seu corpus Episcoporum auctoritatem non habet, nisi simul cum Pontifice Romano, successore Petri, ut capite eius intelligatur».

⁴⁶ AS II/I, 235: «Romanus Pontifex habet in Ecclesia per se plenam et universalem potestatem; collegium Episcoporum autem, quod collegio Apostolorum in magisterio et regimine pastorali succedit, imo in quo corpus apostolicum continuo perseverat, una cum Capite suo Romano Pontifice, et numquam sine hoc capite, indivisum subiectum plenae et supremae potestatis in universam Ecclesiam creditur».

⁴⁷ Cf. AS II/I, 236. 254; G. GHIRLANDA, *Hierarchica communio*, 323.

⁴⁸ AS II/I, 236: «Sicut Romanus Pontifex, ut successor Petri, est unitatis tum Episcoporum tum multitudinis principium ac visibile fundamentum, ita Episcopi singuli principium et centrum sunt unitatis in suis Ecclesiis particularibus, ad imaginem Ecclesiae universalis formati, in quibus et ex quibus una et unica Ecclesia catholica exsistit. Qua de causa singuli Episcopi suam Ecclesiam, omnes autem simul cum Papa totam Ecclesiam repraesentant in vinculo pacis (cf. Eph. 4, 3) et amoris»; cf. anche G. GHIRLANDA, *Hierarchica communio*, 324.

Il secondo capoverso esplica i limiti dell'esercizio della potestà dei vescovi: come singoli esercitano la potestà di giurisdizione solo sulla porzione del popolo di Dio affidata a loro; come membri del Collegio, invece, sono obbligati per ufficio ad una sollecitudine per la Chiesa universale⁴⁹. Nel resto del numero si descrive il contenuto di tale sollecitudine⁵⁰.

Finiamo lo studio dello Schema del 1963 col n. 21 («De Episcoporum munere regendi») che è sostanzialmente un rifacimento del n. 13 dello Schema *Aeternus Unigeniti Pater* e che tratta dell'ufficio dei vescovi di governare le Chiese alle quali sono preposti come vicari e legati di Cristo. In tale governo godono della potestà propria, ordinaria e immediata e non possono essere considerati i vicari del Romano Pontefice la cui potestà suprema e universale non annulla quella dei vescovi, ma la afferma, rafforza e rivendica⁵¹.

La discussione conciliare sul cap. II si protrasse dal 4 al 16 ottobre 1963 e furono espresse molte osservazioni sui numeri che abbiamo analizzato prima.

La discussione sul n. 11 s'incentrava maggiormente sulla definizione della fondazione della Chiesa su Pietro e sugli Apostoli. C'erano due correnti: una che difendeva la formulazione dello Schema, perché la Chiesa, come dimostrano le testimonianze patristiche, è stata fondata da Cristo non solo su Pietro, ma anche sugli Apostoli⁵², e l'altra che poneva l'accento sulla posizione particolare del Romano Pontefice come Capo della Chiesa in virtù del suo primato di giurisdizione universale,

⁴⁹ *AS II/I*, 236: «Quando Episcopus particulari Ecclesiae praeficitur, regimen suum pastorale poprie dictum non nisi super portionem populi sibi commissam, non super alias Ecclesias neque super Ecclesiam universalem extendit. Sed ut membrum collegii, pro universa Ecclesia ea sollicitudine ex officio tenetur, quae, licet actus iurisdictionis non sit, summopere tamen confert ad Ecclesiae universalis emolumentum».

⁵⁰ Cf. *AS II/I*, 236-237.

⁵¹ *AS II/I*, 239: «Etiam regimen Episcoporum ad fideles sanctificandos inservit. Ipsi Ecclesias sibi commissas ut vicarii et legati Christi regunt, non tantum consiliis, suasionibus, exemplis, sed vera sacra potestate [...] Haec potestas qua, nomine Christi, personaliter funguntur, est propria, ordinaria et immediata [...] Ipsi munus pastorale et habitualis et cotidiana cura ovium suarum plene committitur, "neque vicarii Romanorum Pontificum putandi sunt, quia potestatem gerunt sibi propriam verissimeque populorum quos regunt, antistites dicuntur". Eorum itaque potestas a suprema et universali potestate non eliditur, sed e contra, ut docuit Concilium Vaticanum I, asseritur, roboratur et vindicatur».

⁵² Cf. *AS II/II*, 331-333. 643.

per cui è Capo del Collegio dei vescovi⁵³. Il Romano Pontefice gode del primato e dell'infallibilità personale non solo in quanto Capo del Collegio dei vescovi e con il Collegio, ma anche senza i vescovi o senza il loro consenso. Perciò, gli altri Apostoli non sono fondamento della Chiesa come lo è Pietro⁵⁴.

Riguardo al n. 13 si chiedeva la chiarificazione sulla collegialità degli Apostoli trasmessa ai vescovi, perché tale dottrina veniva vista come pericolosa per il Primato Pontificio, in quanto il Romano Pontefice dovrebbe governare la Chiesa insieme col Collegio dei vescovi. Il dubbio era se la collegialità degli Apostoli fosse stata una delle facoltà concesse da Cristo per essere trasmessa ai vescovi⁵⁵.

Le osservazioni espresse nella discussione sul n. 14 erano incentrate sulla sacramentalità dell'Episcopato, e sull'origine della potestà episcopale. Circa il primo punto la maggior parte dei Padri intervenuti nell'Aula conciliare erano in favore ad esso, perché, a loro giudizio: a) si trattava di dottrina certa e comune che avrebbe meritato anche una definizione dommatica con cui si facesse riconoscere la vera dignità dei vescovi e che fosse il vero fondamento dommatico dell'autorità del Collegio dei vescovi, nel quale il vescovo è incorporato con la consacrazione⁵⁶; b) la sacramentalità dell'Episcopato costituisce la totalità del sacerdozio, cioè la partecipazione somma, piena e perfetta al sacerdozio di Cristo, a differenza del Presbiterato che è una partecipazione parziale del sacerdozio di Cristo⁵⁷; c) con la consacrazione episcopale i vescovi succedono al Collegio Apostolico, in quanto con essa sono incorporati nel Collegio dei vescovi, in ordine alla missione che Cristo diede agli Apostoli con a capo Pietro⁵⁸. Gli oppositori della sacramentalità dell'Episcopato, per provare i difetti di tale dottrina si riferivano alle facoltà concesse dai Romani Pontefici a presbiteri di ordinare altri presbiteri e diaconi, e al fatto che la sacramentalità dell'Episcopato non poteva essere provata né in base alla Sacra Scrittura, né in base alla tradizione patristica, liturgica o teologica⁵⁹.

⁵³ Cf. *AS II/II*, 515. 592.

⁵⁴ Cf. *AS II/II*, 496.

⁵⁵ Cf. *AS II/II*, 394-395.

⁵⁶ Cf. *AS II/II*, 223-224. 378. 432-433. 450. 476-477. 497. 678. 881-882; *AS III/I*, 562.

⁵⁷ Cf. *AS II/II*, 118-119. 259-260. 588. 698-699. 843.

⁵⁸ Cf. *AS II/II*, 89-90. 244. 866-867.

⁵⁹ Cf. *AS II/II*, 91. 655-656.

Riguardo all'origine della potestà episcopale abbiamo due posizioni: da una parte, un gruppo dei Padri sosteneva che l'origine di tale potestà si trova nella consacrazione episcopale che conferisce non solo la potestà di santificare, come afferma il n. 14⁶⁰, ma il «munus episcopale» che contiene in modo uguale sia la potestà di santificare che la potestà di insegnare e governare⁶¹. Per l'esercizio valido della giurisdizione, invece, è necessaria la missione canonica, conferita dal Romano Pontefice.

L'altro gruppo dei Padri si oppose a questa presa di posizione sostenendo l'impostazione del n. 14, secondo la quale solo la potestà di santificare deriva dalla consacrazione episcopale, e la distinzione tra «munus» e «potestas» sottintesa dal medesimo numero nella sua nota 10⁶². Si afferma che, sì, il vescovo è incorporato nel Collegio dei vescovi per mezzo della consacrazione episcopale, ma la giurisdizione gli viene conferita immediatamente dal Romano Pontefice⁶³, e può essere esercitata solo in comunione col Papa e in dipendenza da lui⁶⁴.

Il n. 16 fu il più discusso tra i paragrafi che trattiamo in questa parte della nostra ricerca. Le osservazioni intorno a questo paragrafo le possiamo dividere in due gruppi: a) un gruppo mette in rilievo l'indole del Collegio dei vescovi che trova la sua fonte nella natura intrinseca dell'Episcopato e non in dipendenza dalla funzione del Romano Pontefice pur essenziale in tale Collegio⁶⁵; b) l'altro, invece, accentua tale funzione del Sommo Pontefice dentro il Collegio la cui natura e autorità scaturisce dalla relazione con il suo Capo⁶⁶.

Si trova la difficoltà già nello stesso termine «Collegium» che con il suo significato tecnico-giuridico potrebbe indurre, da una parte, ad intendere la potestà primaziale del Romano Pontefice come una potestà collegiale riguardo alla quale lui è «primus inter pares»⁶⁷, e, dall'altra, la collegialità potrebbe essere interpretata nel senso di un diritto dei vescovi a partecipare all'ufficio primaziale del Sommo Pontefice⁶⁸, e tutto ciò si opporrebbe alla dottrina sul Primato Pontifi-

⁶⁰ Cf. pag. 101 della tesi.

⁶¹ Cf. *AS II/II*, 376-377. 453-455.

⁶² Cf. *AS II/I*, 242; *AS II/II*, 689.

⁶³ Cf. *AS II/II*, 667.

⁶⁴ Cf. *AS II/II*, 762.

⁶⁵ Cf. *AS II/I*, 310-312; G. GHIRLANDA, *Hierarchica communio*, 326.

⁶⁶ Cf. *AS II/I*, 312-313.

⁶⁷ Cf. *AS II/I*, 672.

⁶⁸ Cf. *AS II/I*, 610-611.

cio. Sulla base della discussione svolta intorno al concetto della collegialità, alcuni Padri conciliari, vista la non chiarezza della questione, suggerivano di non stabilire niente circa l'origine divina del Collegio dei vescovi, ma soltanto evidenziare il fatto dell'esistenza del Collegio⁶⁹.

Coloro che sostenevano la collegialità come istituto di diritto divino, cercavano di riconciliarla con il Primato del Romano Pontefice partendo da due punti: a) un primo gruppo partiva dall'Episcopato per mostrare l'esigenza di un centro e una garanzia di unità nel Primato del Romano Pontefice⁷⁰; b) un altro sottolineava la natura della Chiesa che richiede tale unità nell'Episcopato per arrivare a evidenziare la stessa esigenza⁷¹. In ambedue i punti di vista si vuole enfatizzare che il Sommo Pontefice è il fondamento di unità del Collegio e della Chiesa. Infatti, siccome il Collegio riceve la sua pienezza dal Capo, deve sempre agire con lui e sotto la sua autorità, e perciò la collegialità non minaccia o diminuisce il Primato, ma lo esige come principio e garanzia dell'unità del Collegio e della Chiesa⁷².

Altro tema importante affrontato durante la discussione sul n. 16 fu il soggetto della suprema potestà sulla Chiesa e qui incontriamo tre correnti dei pensieri. La prima, sostenuta solo dal Card. D. Staffa, afferma che il soggetto della piena e suprema potestà di giurisdizione sulla Chiesa universale in senso proprio e assoluto è solo il Romano Pontefice perché il Collegio dei vescovi diventa il soggetto giuridico solo quando il Papa lo costituisce tale e lo fa partecipe della sua potestà suprema e universale secondo le condizioni, i modi e i limiti da lui posti⁷³.

La seconda corrente di pensiero riguardante il soggetto della suprema potestà sostiene che tale soggetto è solamente il Collegio con e sotto il Romano Pontefice, nel senso che la potestà collegiale è esercitata sia collegialmente da parte del Papa con tutti i vescovi che primazialmente da parte del solo Papa⁷⁴.

Alla fine il maggior numero dei Padri intervenuti sul soggetto della suprema potestà sulla Chiesa sosteneva la tesi del duplice soggetto

⁶⁹ Cf. *AS II/II*, 683. 833-834.

⁷⁰ Cf. *AS II/II*, 99-101.

⁷¹ Cf. *AS II/II*, 465-468.

⁷² Cf. *AS II/II*, 222-223. 330. 379-382. 498.

⁷³ Cf. *AS II/II*, 323-324. 326-328.

⁷⁴ Cf. *AS II/II*, 799-801. 806-807. 859-860.

inadeguatamente distinto della piena e suprema potestà sulla Chiesa universale⁷⁵.

Nella discussione sul n. 17 si fece avanti il dubbio riguardo alla natura della sollecitudine dei vescovi per la Chiesa universale. Alcuni Padri insistevano che fuori del Concilio i vescovi non esercitano solo una sollecitudine per la Chiesa, ma il «munus apostolicum» di un singolo vescovo, designato a prendere cura di una diocesi, non può e non deve essere limitato solo a questa⁷⁶. Altri, invece, affermavano che i vescovi come singoli non hanno la giurisdizione ordinaria su tutte le diocesi, ma solo una corresponsabilità e sollecitudine pastorale verso le altre chiese, in forza della comunione con gli altri pastori, perché i singoli vescovi sono successori dei singoli Apostoli nel governo delle Chiese particolari, e non succedono, in quanto singoli, al Collegio degli Apostoli⁷⁷.

Le osservazioni sul n. 21 richiedevano di: a) stabilire una relazione più stretta tra l'ufficio di governare e quelli d'insegnare e santificare⁷⁸; b) trattare della suprema potestà di giurisdizione esercitata collegialmente in Concilio ecumenico precisando che essa non è la derivazione del Primato del Romano Pontefice, ma è inerente al Collegio dei vescovi per istituzione divina, e per questo i vescovi non sono vicari del Papa, ma di Cristo⁷⁹; c) affermare il principio che il vescovo è soggetto della giurisdizione ordinaria nelle Chiese particolari come il Romano Pontefice lo è per la Chiesa universale⁸⁰.

Come si può notare, la discussione sui numeri studiati dello Schema del 1963 mostra due tendenze a prima vista inconciliabili: l'una si preoccupava di salvaguardare le prerogative del Romano Pontefice, e l'altra voleva completare la dottrina sul Primato Pontificio del Vaticano I con l'affermazione della collegialità episcopale, concetto che causava disagio al primo gruppo. Questo stato di cose fu evidenziato da parte della relazione finale della Commissione dottrinale presentata dal relatore card. M. Browne alla fine della discussione sul cap. II dello Schema. Nella relazione ci si rende conto del pericolo derivante dall'uso indiscriminato della parola «collegio», ma si afferma che questa parola

⁷⁵ Cf. G. GHIRLANDA, *Hierarchica communio*, 344.

⁷⁶ Cf. AS II/II, 224. 235-236. 271.

⁷⁷ Cf. AS II/II, 423. 425-426. 428. 447-448.

⁷⁸ Cf. AS II/II, 898.

⁷⁹ Cf. AS II/II, 428. 823. 874

⁸⁰ Cf. AS II/II, 612. 858.

deve essere intesa nel senso largo, cioè come il Collegio dei vescovi, il cui capo è il Romano Pontefice che «nullo modo [...] est merus primus inter pares, sed remanet pastor et rector supremus etiam suorum fratrum, episcoporum scil., sive singulatim sive collective sumptorum»⁸¹.

Alla fine della discussione sul cap. II dello Schema fu fatta una votazione largamente positiva su 5 quesiti relativi ai punti principali del capitolo:

- a) se la consacrazione episcopale costituisca il grado più alto del sacramento dell'ordine;
- b) se ogni vescovo legittimamente consacrato, in comunione con i vescovi e con il Romano Pontefice quale capo e principio di unità del collegio, sia membro del corpo episcopale;
- c) se il corpo o collegio dei vescovi succede al collegio degli apostoli nelle funzioni di insegnare, santificare e governare; e se gode piena e suprema potestà su tutta la Chiesa, insieme con il Romano Pontefice e mai senza di lui, del quale resta salvo il diritto di primato su tutti i pastori e fedeli;
- d) se la predetta potestà appartiene al collegio dei vescovi unito al suo capo per diritto divino;
- e) se sia il caso di ripristinare il diaconato come grado proprio e stabile della sacra gerarchia⁸².

I quesiti furono approvati da parte dell'Assemblea Conciliare il 30 ottobre 1963 e così finì la discussione sul cap. II dello Schema del 1963 che, dopo la chiusura della seconda Sessione del Concilio (4 dic. 1963), fu mandato alla Commissione dottrinale per la revisione e perfezionamento. Il risultato di questo lavoro fu la redazione di un nuovo Schema oppure «textus emendatus» che fu approvato dalla Commissione di coordinamento il 26 giugno 1964 e presentato ai Padri conciliari durante la Cogregazione generale LXXX il 15 settembre 1964.

Come primo passo nell'esame del nuovo Schema mettiamo in evidenza i cambiamenti strutturali del testo emendato. Prima di tutto, nel testo è incluso un nuovo capitolo, il cap. II, *De populo Dei*, per cui il capitolo riguardante la costituzione gerarchica della Chiesa è diventato il cap. III dello Schema del 1964, ed il suo titolo è rimasto lo stesso come nello Schema del 1963: *De constitutione hierarchica Ecclesiae et*

⁸¹ AS II/II, 601.

⁸² Cf. AS II/III, 573-575; U. BETTI, *La dottrina sull'episcopato*, 185-189; D. VITALI, *Lumen gentium*, 23-24. Per l'evoluzione della formulazione di questi cinque quesiti cf. G. GHIRLANDA, *Hierarchica communio*, 279-283. 349.

in specie de episcopatu. Riguardo ai numeri dello Schema del 1963 che abbiamo studiato prima, nel nuovo Schema sono stati cambiati in questo modo: n. 11 = n. 18; n. 13 = n. 20; n. 14 = n. 21; n. 16 = n. 22; n. 17 = n. 23; n. 21 = n. 27.

Prima di cominciare con l'esposizione di questi numeri, è necessario accennare al n. 13 («De universalitate seu de catholicitate unius Populi Dei») del nuovo cap. II, perché anche esso diventerà una delle parti della Costituzione *Lumen gentium* incluse tra le fonti del can. 333 del CIC 1983, e perciò è interessante per la nostra ricerca. Questo numero (completamente nuovo rispetto agli Schemi precedenti), esponendo i principi sull'unità e sull'universalità del Popolo di Dio, afferma che in questo Popolo esistono diverse Chiese particolari che, per poter essere feconde e ricche nella loro diversità, hanno bisogno di un elemento solido di comunione che è proprio la Cattedra di Pietro⁸³.

Per la trattazione degli altri numeri per noi importanti, ci serviamo delle relazioni che si riferiscono ai singoli numeri e riportano i cambiamenti del testo fatti rispetto allo Schema del 1963. Ci soffermiamo sui cambiamenti rilevanti per la nostra ricerca.

Così nel n. 18 si adopera la voce «ministeria» al posto di «ministrationes» per parlare solo della potestà gerarchica, e non dei doni carismatici. Non si dice più che la Chiesa è stata fondata da Cristo su Pietro e sugli Apostoli perché di ciò si parlerà nel n. 19. I successori degli Apostoli sono esplicitamente chiamati «vescovi», e riguardo al Romano Pontefice, nella frase nella quale si dice che Cristo «in ipso instituit perpetuum unitatis fidei et communionis principium ac visibile fundamentum», l'aggettivo «visibile» è anticipato per esser riferito non solo a «fondamento», ma anche a «principio»⁸⁴. In tale modo si afferma anche l'esistenza dei principi invisibili dell'unità: l'assistenza di Cristo e dello Spirito Santo⁸⁵.

Il n. 20 è molto cambiato testualmente rispetto al n. 13 dello Schema del 1963, ma sono conservati gli elementi dottrinali essenziali e sono fatte delle precisazioni terminologiche e storiche riguardo ai cooperato-

⁸³ AS III/I, 187: «Inde etiam in ecclesiastica communione legitime adsunt Ecclesiae particulares, propriis traditionibus fruentes, integro manente primatu Petri Cathedrae, quae universo caritatis coetui praesidet, legitimas varietates tuetur et simul invigilat ut particularia, nedum unitati noceant, ei potius inserviant». Il corsivo è del testo.

⁸⁴ Cf. AS III/I, 234.

⁸⁵ Cf. U. BETTI, *La dottrina sull'episcopato*, 243.

ri e ai successori degli Apostoli⁸⁶. Il cambiamento importante si trova nel terzo capoverso dove, invece di potestà, si dice «munus» che è più estensivo ed appropriato ad indicare la continuazione della missione di Pietro e degli Apostoli nei rispettivi successori⁸⁷.

Nel n. 21 fu cambiato l'ordine di due capoversi, tra i quali il secondo⁸⁸ è di massima importanza per noi. Accenniamo brevemente al primo capoverso che non subì molte modifiche, dove si afferma la dignità dell'Episcopato che è presentato come l'attuazione permanente del sacerdozio di Cristo⁸⁹.

Il secondo capoverso è completamente cambiato rispetto allo Schema del 1963 e contiene questi elementi: a) la sacramentalità dell'Episcopato è affermata in modo più positivo, fondata sulle attestazioni della Sacra Scrittura e della tradizione liturgica e patristica, che consentono di qualificare l'Episcopato come la pienezza o totalità del sacramento dell'ordine, come il sacramento stesso nella sua pienezza, della quale i gradi inferiori non sono che una partecipazione⁹⁰; b) nella consacrazione episcopale sono conferiti tutti e tre i *munera* di santificare, d'insegnare e di governare, ma quelli d'insegnare e di governare per loro natura possono essere esercitati solo in comunione con il capo e gli altri membri del Collegio dei vescovi⁹¹; c) il vescovo, ricevendo la grazia

⁸⁶ Cf. AS III/I, 236-237; G. GHIRLANDA, *Hierarchica communio*, 299.

⁸⁷ AS III/I, 237: «Sicut autem permanet munus a Domino singulariter Petro ut primo Apostolorum concessum et successoribus eius transmittendum, *ita permanet munus Apostolorum pascendi Ecclesiam, ab ordine sacro Episcoporum iugiter exercendum*»; cf. anche U. BETTI, *La dottrina sull'episcopato*, 248. Il corsivo è del testo e indica i cambiamenti inseriti.

⁸⁸ Cf. nt. 40-41 di questo capitolo.

⁸⁹ Cf. AS III/I, 214.

⁹⁰ AS III/I, 214-215: «Ad tanta munera explenda, Apostoli speciali effusione supervenientis Spiritus Sancti a Christo ditati sunt (cf. Act. 1, 8; 2, 4; Io. 20, 22-23), et ipsi adiutoribus suis per impositionem manuum donum spirituale tradiderunt (cf. 1 Tim. 4, 14; 2 Tim. 1, 6-7), quod usque ad nos in episcopali consecratione transmissum est. Docet autem Sancta Synodus episcopali consecratione plenitudinem conferri sacramenti Ordinis, quae nimirum et liturgica Ecclesiae consuetudine et voce Sanctorum Patrum summum sacerdotium, sacri ministerii summa nuncupatur». Cf. anche AS III/I, 238-239. Il corsivo è del testo.

⁹¹ AS III/I, 215: «Episcopalis autem consecratio, cum munere sanctificandi, mune-
ra quoque confert docendi et regendi, quae tamen natura sua non nisi in comunione cum Collegii Capite et membris exerceri possunt». Cf. anche AS III/I, 240. Il corsivo è del testo. Riguardo a questo punto, è importante sottolineare che ora non si parla più di «potestas», come nel n. 14 dello Schema del 1963, ma di «munus», e perciò si può dire «che la Commissione cambia la terminologia perché è consapevole che le due

dello Spirito Santo e il carattere sacro con la consacrazione episcopale, rappresenta Cristo maestro, pastore e pontefice⁹²; d) solo i vescovi possono assumere altri nel Collegio dei vescovi mediante la consacrazione episcopale⁹³.

Nel n. 22 incontriamo numerosi cambiamenti e complementi notevoli per affermare la collegialità episcopale ed armonizzarla con il Primato del Romano Pontefice. Ciò si può notare già nella prima affermazione del numero: «Sicut statuente Domino, sanctus Petrus et ceteri Apostoli [...] inter se coniunguntur»⁹⁴, dove la parola «alii» dello Schema del 1963 è sostituita con «ceteri» per meglio indicare che la qualità di Apostolo conviene ugualmente a Pietro e agli altri⁹⁵. Poi si ricordano diverse manifestazioni storiche e concrete della collegialità dei vescovi, specialmente la celebrazione dei concili, ma anche la consacrazione del nuovo vescovo da almeno tre altri⁹⁶.

Alla fine del primo capoverso del n. 22 incontriamo un nuovo elemento importantissimo, sui requisiti per essere membro del Collegio dei vescovi: la consacrazione episcopale e la comunione col Capo del Collegio e con i membri. L'inserzione di questo elemento nel testo dello Schema del 1964 è il risultato della votazione positiva sul secondo quesito summenzionato⁹⁷ e con esso si completa la trattazione del Collegio dei vescovi considerato sul piano costitutivo od ontologico⁹⁸.

Dopo il piano costitutivo si passa al piano operativo del Collegio dei vescovi dove si introducono i cambiamenti che vogliono affermare il Primato del Romano Pontefice nonostante l'esistenza e la natura del Collegio dei vescovi. Così, all'inizio del secondo capoverso del n. 22

nozioni non si identificano, essendo quella di *munus* più vasta e comprensiva di quella di *potestas*» (G. GHIRLANDA, *Hierarchica communio*, 304).

⁹² AS III/I, 215: «*Ex traditione enim, quae praesertim liturgicis ritibus et Ecclesiae tum Orientis tum Occidentis usu declaratur, perspicuum est manuum impositione et verbis consecrationis gratiam Spiritus Sancti ita conferri et sacrum characterem ita imprimi, ut Episcopi, eminenti ac adspectabili modo, ipsius Christi Magistri, Pastoris et Pontificis partes sustineant et in Eius persona agant*». Cf. anche AS III/I, 240. Il corsivo è del testo.

⁹³ AS III/I, 215: «*Quare soli Episcopi per Sacramentum Ordinis novos electos in corpus episcopale assumere possunt*». Il corsivo è del testo.

⁹⁴ AS III/I, 215.

⁹⁵ Cf. AS III/I, 242. Per una spiegazione più dettagliata, cf. questo capitolo, 1.2 *L'interazione tra l'Episcopato e il Primato nella Lumen gentium*, pag. 127.

⁹⁶ Cf. AS III/I, 242.

⁹⁷ Cf. pag. 108 della tesi.

⁹⁸ Cf. AS III/I, 243.

vengono aggiunte le parole con le quali si ribadisce che il Primato rimane integro su tutti, sia pastori che fedeli⁹⁹. Questo elemento è il risultato della votazione positiva sul terzo quesito¹⁰⁰.

Sulla stessa linea di affermare e difendere il Primato pontificio si trova anche la frase successiva in cui appare una serie di nuove espressioni: «*Romanus enim Pontifex habet in Ecclesiam, vi muneris sui, Vicarii scilicet Christi et totius Ecclesiae Pastoris, plenam, supremam et universalem potestatem, quam semper libere exercere valet*»¹⁰¹.

Riguardo all'esistenza del Collegio dei vescovi come soggetto della suprema potestà, la parola «creditur» si sostituisce con la parola «existit» che è più adatta ad indicare che il Collegio dei vescovi è soggetto della suprema potestà per diritto divino¹⁰². Riguardo invece alla sua stessa suprema potestà, si aggiunge l'affermazione che il Collegio non possa esercitarla indipendentemente dal Romano Pontefice¹⁰³.

Per le forme dell'esercizio della suprema potestà collegiale si introducono poche modifiche nel n. 22 dello Schema del 1964. Così per il Concilio ecumenico si dice che in esso la potestà suprema è esercitata solo in modo solenne, mentre non si menziona più il modo straordinario. Riguardo alle forme extraconciliari di questo esercizio, per indicare che è necessario l'intervento del Romano Pontefice affinché l'esercizio della suprema potestà in forma extraconciliare sia un vero atto collegiale, la parola «invitet» viene sostituita con la «vocet»¹⁰⁴.

Tra i cambiamenti introdotti nel n. 23 dello Schema del 1964 a noi interessa la soppressione del parallelismo tra il Romano Pontefice e i singoli vescovi come principio di unità ottenuta con la cancellazione

⁹⁹ AS III/I, 216: «Collegium autem seu corpus Episcoporum auctoritatem non habet, nisi simul cum Pontifice Romano, successore Petri, ut capite eius intellegatur, huiusque integre manente potestate Primatus in omnes sive Pastores sive fideles». Il corsivo è del testo.

¹⁰⁰ Cf. AS III/I, 244; pag. 108 della tesi.

¹⁰¹ AS III/I, 216. Il corsivo è del testo e indica i cambiamenti rispetto allo Schema del 1963.

¹⁰² AS III/I, 216: «Ordo autem Episcoporum, qui collegio Apostolorum in magisterio et regimine pastorali succedit, immo in quo corpus apostolicum continuo perseverat, una cum Capite suo Romano Pontifice, et numquam sine hoc capite, subiectum quoque supremae ac plenae potestatis in universam Ecclesiam existit»; cf. anche U. BETTI, *La dottrina sull'episcopato*, 255. Il corsivo è del testo.

¹⁰³ Cf. AS III/I, 216.

¹⁰⁴ AS III/I, 217: «Eadem potestas collegialis una cum Papa exerceri potest ab Episcopis in orbe terrarum degentibus, dummodo Caput collegii eos ad actionem collegialem vocet»; cf. anche AS III/I, 247. Il corsivo è del testo.

delle parole «Sicut» e «ita»¹⁰⁵. Questo cambiamento sottolinea la diversità di funzione nella Chiesa dei vescovi come singoli e del Papa. Come afferma G. Ghirlanda:

Si vuole affermare che solo al Papa, in quanto Vicario di Cristo e Capo della Chiesa universale spetta personalmente la potestà piena e suprema su tutta la Chiesa universale e sulle singole Chiese particolari; i Vescovi come singoli, in quanto membri del Collegio, sono tenuti solo ad una «sollicitudo» per tutto ciò che non riguarda la Chiesa particolare loro assegnata; i Vescovi insieme, come Collegio, quando sono chiamati a compiere un atto collegiale [...] esercitano la potestà suprema, in unione e subordinazione al Sommo Pontefice su tutta la Chiesa universale oppure su una parte di essa¹⁰⁶.

Alla fine della nostra analisi dello Schema del 1964 acceniamo ad un solo cambiamento del n. 27 rilevante per noi in cui sono espressamente elencati tre poteri inerenti all'ufficio di governare dei vescovi: dare leggi, giudicare, e regolare il culto e l'apostolato¹⁰⁷.

Come abbiamo potuto vedere, la travagliata e faticosa redazione del cap. III della Costituzione *Lumen gentium* pian piano raggiungeva la sua meta: la dottrina completa e coerente sulla costituzione gerarchica della Chiesa. Ma ancora mancavano alcuni passi per arrivare alla sua definitiva formulazione.

Un importante passo erano le relazioni presentate da quattro relatori (F. Franić, F. König, P. Parente, L.E. Henriquez Jimenez) il 21 settembre 1964 nella Congr. Gen. LXXXIV. Esse trattavano le principali difficoltà mosse dai Padri conciliari riguardo alla dottrina del cap. III e rispecchiavano di nuovo le due tendenze di cui abbiamo parlato prima, cioè una in favore della collegialità episcopale, e l'altra che, in ragione della paura per la diminuzione della potestà suprema del Romano Pontefice, era fortemente opposta a questa dottrina.

La relazione Franić dà voce a questa opposizione, qualificando la dottrina sul Collegio dei vescovi in quanto soggetto della suprema po-

¹⁰⁵ AS III/I, 217: «Romanus Pontifex, ut successor Petri, est unitatis, tum Episcoporum tum *fidelium* multitudinis, principium ac visibile fundamentum, Episcopi autem singuli principium et centrum sunt unitatis in suis Ecclesiis particularibus». Il corsivo è del testo.

¹⁰⁶ G. GHIRLANDA, *Hierarchica communio*, 361.

¹⁰⁷ AS III/I, 224: «*Vi huius potestatis Episcopi sacrum ius et coram Domino officium habent in suos subditos leges ferendi, iudicium faciendi, atque omnia, quae ad cultus apostolatusque ordinem pertinent, moderandi*». Il corsivo è del testo.

testà come inconciliabile con il Primato pontificio definito nel Vaticano I, e richiedendo la correzione della dottrina nel senso che al Collegio sia attribuita solo la potenzialità o attitudine a divenire soggetto della suprema potestà, e perciò non è il soggetto permanente¹⁰⁸.

La relazione Parente rappresenta l'altra corrente e risponde alle obiezioni contro la collegialità episcopale, richiamandosi al Vaticano I dov'era presente la sentenza secondo la quale i vescovi uniti al Romano Pontefice sono compartecipi della piena e suprema potestà che il Papa possiede da solo. La relazione afferma che è possibile armonizzare il Primato pontificio con la collegialità episcopale perché il Sommo Pontefice è vero capo del Collegio e può sempre liberamente esercitare la sua potestà, mentre per l'esercizio della potestà collegiale si richiede il suo consenso. Parente conclude: «Ita Vaticanum II doctrinam Vaticani I non laedit, sed feliciter integrat et complet»¹⁰⁹.

La relazione Franić contesta la sacramentalità dell'Episcopato considerandola, nella parte che riguarda il conferimento della pienezza del sacramento d'Ordine nella consacrazione episcopale, una questione ancora disputata tra i teologi, e, nella parte che afferma il conferimento dei tre *munera* ai vescovi nella stessa consacrazione, inconciliabile con la dottrina dei Papi che ritengono che i vescovi ricevono la potestà di giurisdizione tramite il Romano Pontefice¹¹⁰.

A questa contestazione risponde la relazione König dicendo che per la proposizione della dottrina della sacramentalità dell'Episcopato esistono gravi argomenti, come le attestazioni liturgiche, la convinzione che la consacrazione episcopale conferisce l'apice del sacerdozio, il fatto storico di valide consacrazioni episcopali senza previa ordinazione presbiterale¹¹¹. Riguardo al conferimento dei tre *munera* nella consacrazione episcopale, la relazione König sottolinea che nel n. 21 dello Schema del 1964 si dice che il *munus* d'insegnare e governare, per natura sua, non può essere esercitato se non in comunione con il capo e i membri del Collegio dei vescovi, e ciò manifesta la distinzione tra il *munus* e il suo esercizio: il *munus* è conferito nella consacrazione, ma non è avulso dall'organismo ecclesiastico come Cristo l'ha istituito¹¹².

¹⁰⁸ Cf. AS III/II, 194-195.

¹⁰⁹ AS III/II, 207.

¹¹⁰ Cf. AS III/II, 193. 195-197.

¹¹¹ Cf. AS III/II, 203.

¹¹² Cf. AS III/II, 204.

Durante le votazioni su due parti del cap. III (i nn. 18-23 e 24-27), che furono maggiormente positive, un numero considerevole dei Padri rispose con *placet iuxta modum* (572 per la prima parte, e 481 per la seconda) e per questo la Commissione dottrinale decise di introdurre qualche rinnovamento nel testo dello Schema del 1964. Nel frattempo intervenne anche Paolo VI chiedendo l'aggiunta di una *Nota explicativa praevia* come interpretazione autentica della dottrina sulla collegialità dei vescovi¹¹³. Nella nostra trattazione di queste ultime modifiche del testo della Costituzione prendiamo in considerazione solo ciò che è rilevante per il nostro argomento.

Nel n. 18 sono introdotti i cambiamenti che riguardano il secondo capoverso (la ripetizione della dottrina del Vaticano I sul primato e l'infallibilità del Romano Pontefice e l'annuncio dell'intento di dichiarare la dottrina sui vescovi) e nella sua frase iniziale, invece di «sollemniter cum eo docet», si dice «cum eo docet et declarat»¹¹⁴. La parola «sollemniter» si sopprime per non mettere il Vaticano II sullo stesso piano del Vaticano I, che fece vere e proprie definizioni¹¹⁵, e si aggiunge «et declarat» per assomigliare alle parole del Vaticano I che espongono la dottrina sul Primato pontificio: «Docemus itaque et declaramus»¹¹⁶.

Un'altro cambiamento del n. 18 rilevante per noi riguarda la frase: «Ut vero Episcopatus ipse unus et indivisus esset, beatum Petrum ceteris Apostolis praeponens, in ipso instituit perpetuum [...]»¹¹⁷, dove si inserisce la modifica «beatum Petrum ceteris Apostolis praeposuit, in ipsoque instituit perpetuum» per evitare che le parole «in ipso» possano riferirsi all'episcopato, invece che a Pietro¹¹⁸.

Nel n. 20 è soppressa la particella «ut» nella frase «Sicut autem permanet munus singulariter Petro ut primo Apostolorum concessum» per evitare l'equivoco che il Primato sia stato conferito a Pietro come al primo degli Apostoli, e non in quanto il Vicario di Cristo e Capo visibile di tutta la Chiesa¹¹⁹.

Il n. 21 subì due mutamenti nel secondo capoverso: a) nell'affermazione dell'esercizio delle funzioni d'insegnare e di governare nella co-

¹¹³ Cf. G. GHIRLANDA, *Hierarchica communio*, 387-388.

¹¹⁴ Cf. AS III/VIII, 55.

¹¹⁵ Cf. U. BETTI, *La dottrina sull'episcopato*, 288.

¹¹⁶ CONC. VATICANO I, sess. IV, Prima cost. dogm. *Pastor aeternus*, cap. 1.

¹¹⁷ AS III/I, 211.

¹¹⁸ Cf. AS III/VIII, 55.

¹¹⁹ Cf. AS III/VIII, 59.

munione col capo e con le membra del Collegio dei vescovi, si aggiunge l'aggettivo «hierarchica» alla «communione»¹²⁰; b) la frase conclusiva del n. 21 viene modificata in questo modo: «*Episcoporum est per Sacramentum Ordinis novos electos in corpus episcopale assumere*»¹²¹, e così si afferma solo una prerogativa inalienabile dei vescovi, senza riconoscerla loro anche come esclusiva¹²².

Il primo rinnovamento importante del n. 22 consiste nella soppressione delle parole «*eadem ratione*» al cui posto adesso si dice: «*pari ratione*», nell'affermazione iniziale del numero nella quale si fa il parallelismo tra il Collegio apostolico e Collegio dei vescovi. Questa modifica sarà spiegata meglio più avanti quando tratteremo il testo finale della *Lumen gentium*.

Il secondo cambiamento considerevole del n. 22 riguarda uno dei due requisiti per diventare membro del Collegio dei vescovi: la comunione con il Capo e i membri del Collegio. Alla richiesta di accentuare maggiormente questo requisito viene aggiunta la parola «gerarchica» riferita a «communione»¹²³.

Nell'affermazione «*Ordo autem Episcoporum [...] quae quidem potestas [potestas suprema ac plena] independenter a Romano Pontifice exerceri nequit*»¹²⁴ la parola «independenter» è sostituita con la formula «nonnisi consentiente» per esprimere che l'esercizio della suprema potestà collegiale è sempre condizionato dal consenso del Romano Pontefice¹²⁵.

Il cambiamento successivo del n. 22 riguarda la costituzione di Pietro come pietra e clavigero della Chiesa, e, invece di «*Dominus enim Simonem ut petram et clavigerum Ecclesiae posuit*», si afferma «*Dominus unum Simonem*»¹²⁶.

L'ultima modifica introdotta nel n. 22 aggiunge un fatto di diritto divino, cioè che «*Concilium Oecumenicum nunquam datur, quod a Successore Petri non sit ut tale confirmatum vel saltem receptum*»¹²⁷.

Nel n. 23 sono inseriti questi cambiamenti del testo importanti per noi:

¹²⁰ Cf. AS III/VIII, 106.

¹²¹ AS III/VIII, 106. Il corsivo è del testo e segna la modifica introdotta.

¹²² Cf. U. BETTI, *La dottrina sull'episcopato*, 293.

¹²³ Cf. AS III/VIII, 68. 107.

¹²⁴ AS III/I, 216. La parentesi e il corsivo sono nostri.

¹²⁵ Cf. AS III/VIII, 73. 107.

¹²⁶ Cf. AS III/VIII, 74. 107.

¹²⁷ AS III/VIII, 79. 107.

- a) nella formula «*principium ac visibile fundamentum*» che si riferisce al Romano Pontefice in relazione alla Chiesa universale la parola «visibile» viene scritta davanti ai due sostantivi per riferirsi ad ambedue, e non solo ad uno di loro; lo stesso si fa anche per i vescovi in relazione alle loro Chiese particolari, e al posto di «*centrum*», che stava nel testo dello Schema del 1964, si aggiunge «*fundamentum*» per accentuare il parallelismo con il Romano Pontefice¹²⁸;
- b) all'affermazione sulle Chiese particolari che hanno particolarità disciplinari, liturgiche, spirituali e teologiche, salva però l'unità di fede, si aggiunge la formula: «*et unica divina constitutione universalis Ecclesiae*» per collegare la legittima diversità delle Chiese particolari con la necessaria unità della Chiesa universale¹²⁹.

Alla fine della trattazione degli ultimi mutamenti del testo della futura Costituzione sulla Chiesa, accenniamo al fatto che nel n. 27 ne è introdotto uno solo: nell'asserzione sui vescovi che governano le Chiese loro affidate come vicari e ambasciatori di Cristo, a «*Ecclesias*» viene aggiunto l'aggettivo «*particulares*» per indicare che si tratta di Chiese pienamente costituite¹³⁰.

Il 13 novembre 1964 Paolo VI approvò il testo corretto del cap. III. Dopo la votazione sugli emendamenti, il 19 novembre si approvò l'intero schema e il 21 novembre 1964 fu solennemente promulgata la Costituzione dogmatica *Lumen gentium* sulla Chiesa¹³¹. Con questa promulgazione ebbe termine un lungo e travagliato cammino della formazione del più importante documento del Concilio Vaticano II e del suo più importante capitolo le cui parti rilevanti per il nostro studio analizzeremo nel prossimo punto.

1.2 *L'interazione tra l'Episcopato e il Primato nella Lumen gentium*

Dopo aver esplicitato il processo di formazione della Costituzione *Lumen gentium*, segue l'analisi di quelle parti del testo che si riferiscono alla potestà dei vescovi diocesani e del Romano Pontefice e che hanno influenzato lo sviluppo della normativa che sarà spiegata nei

¹²⁸ Cf. AS III/VIII, 82. 107.

¹²⁹ Cf. AS III/VIII, 85-86. 107.

¹³⁰ Cf. AS III/VIII, 94. 108.

¹³¹ Cf. AS III/VIII, 781.

prossimi capitoli della tesi, cioè dei cann. 331, 333 §§1-2 e 381 §1 del CIC 1983.

Primo degli articoli della *Lumen gentium* rilevanti per questi canoni è il n. 13, l'unico che è annoverato tra le fonti dei canoni benché non faccia parte del cap. III della *Lumen gentium* che tratta della gerarchia della Chiesa e in modo particolare dell'Episcopato. Esso è collocato nel cap. II, intitolato *De Populo Dei*, che descrive gli elementi che nell'unico Popolo di Dio sono comuni ai suoi tre stati di vita: al clero, ai laici e ai religiosi. Con questo capitolo, il Concilio volle collocare in primo piano la dignità dell'esistenza cristiana, la realtà ontologica della grazia, la qualità di discepolo di Cristo comune a tutti i membri del Popolo di Dio e la loro fratellanza di base, in ragione della quale la Chiesa è soprattutto una comunità di fratelli in Cristo¹³².

In tale contesto si inserisce la *Lumen gentium* 13 il cui scopo è quello di esporre i principi generali riguardanti l'unità e la cattolicità o universalità del Popolo di Dio. Affermando l'unità e l'universalità del Popolo di Dio, esteso a tutto il mondo, il numero precisa che tale Popolo è composto non solo da diverse nazioni, ma anche da diverse funzioni, uffici e condizioni di vita. Sulla scia della diversità nella Chiesa una e cattolica «etiam in ecclesiastica communione legitime adsunt Ecclesiae particulares, propriis traditionibus fruenter, integro manente primatu Petri Cathedrae, quae universo caritatis coetui praesidet, legitimis varietates tuetur et simul invigilat ut particularia, nedum unitati noceant, ei potius inserviant» (LG 13c).

In questo passo, da una parte, si ribadisce che l'unità e l'universalità della Chiesa non significa uniformità, ma diversità e varietà di Chiese particolari. D'altra parte, affinché la diversità delle Chiese particolari possa essere feconda e ricca, non tornando a detrimento dell'unità del tutto, essa suppone un elemento solido di comunione nella carità che è la Cattedra di Pietro, la quale, secondo le parole di sant'Ignazio d'Antiochia, presiede alla comunione universale di carità¹³³. Secondo G. Philips il Concilio si preoccupa di non presentare il Primato del Romano Pontefice come un rigido principio di livellamento, ma come la sorgente e la garanzia della diversità che è legittima purché sia cosciente del suo significato nel Corpo di Cristo organicamente uno, e rispetti e realizzi questa unità¹³⁴.

¹³² Cf. M. MIDALI, «Il Popolo di Dio», 360.

¹³³ Cf. IGNAZIO D'ANTIOCHIA, *Ad Romanos*, Praef., in *Patr. Ap.*, I, 253.

¹³⁴ Cf. G. PHILIPS, *L'Église*, I, 184.

Trattando i principi generali riguardanti l'unità e l'universalità della Chiesa, la *Lumen gentium* 13 ci ha introdotti all'insegnamento del cap. III della Costituzione nel quale troviamo diversi articoli che spiegano ancora più precisamente l'interazione tra l'esercizio della potestà dei vescovi diocesani e di quella del Romano Pontefice. Il cap. III descrive tutta la costituzione gerarchica della Chiesa, ma pone l'accento sulla trattazione dell'episcopato, e questa impostazione del capitolo manifesta un diverso approccio del Vaticano II rispetto al Vaticano I: come abbiamo potuto vedere sopra, il Primato pontificio, e specialmente l'infallibilità pontificia, si trovava al centro del lavoro del Vaticano I. Si discuteva anche sull'episcopato, ma tale tema non aveva la stessa importanza del Primato. Durante il Vaticano II fu riconosciuta la necessità di trattare dell'episcopato con più attenzione ed emanare le formulazioni dottrinali sulla condizione teologica e giuridica dei vescovi nella Chiesa. Per questa ragione il cap. III può considerarsi il capitolo più importante della *Lumen gentium*.

Prima di tutto, diamo uno sguardo sommario alla struttura del capitolo. Diversi autori dividono il cap. III in quattro sezioni, che seguono il proemio (n. 18) che annuncia il contenuto del capitolo:

- a) la prima sezione (nn. 19 – 21) tratta dell'origine dell'episcopato;
- b) la seconda (nn. 22 – 23) si occupa del problema controverso della collegialità dei vescovi;
- c) la terza (nn. 24 – 27) è dedicata al ministero episcopale;
- d) la quarta (nn. 28-29), che figura come un annesso, considera i ministri di grado inferiore: i sacerdoti e i diaconi¹³⁵.

Il primo numero di particolare interesse per il nostro argomento è il proemio del cap. III (n. 18) che, con due affermazioni distinte, ma non separate, introduce all'oggetto specifico del capitolo. La prima affermazione parla dell'istituzione divina di vari ministeri come elemento costitutivo e permanente a servizio della Chiesa:

Christus Dominus, ad Populum Dei pascendum semperque augendum, in Ecclesia sua varia ministeria instituit, quae ad bonum totius Corporis tendunt. Ministri enim, qui sacra potestate pollent, fratribus suis inserviunt, ut omnes qui de Populo Dei sunt, ideoque vera dignitate christiana gaudent, ad eundem finem libere et ordinatim conspirantes, ad salutem perveniant (*LG* 18a).

La gerarchia è stata istituita in vista del bene universale del Popolo di Dio descritto nel cap. II della Costituzione, e perciò i ministri di-

¹³⁵ Cf. G. PHILIPS, *L'Église*, I, 222; C. SCANZILLO, *La Chiesa*, 141.

spongono di un vero potere, ma questo li costituisce al servizio dei loro fratelli¹³⁶.

Nella seconda affermazione la *Lumen gentium* 18 annuncia l'oggetto diretto del cap. III, l'esposizione della dottrina sui vescovi:

Haec Sacrosancta Synodus, Concilii Vaticani primi vestigia premens, cum eo docet et declarat Iesum Christum Pastorem aeternum sanctam aedificasse Ecclesiam, missis Apostolis sicut Ipse missus erat a Patre (cf. Io 20,21); quorum successores, videlicet Episcopos, in Ecclesia sua usque ad consummationem saeculi pastores esse voluit. Ut vero Episcopatus ipse unus et indivisus esset, beatum Petrum ceteris Apostolis praeposuit in ipsoque instituit perpetuum ac visibile unitatis fidei et communionis principium et fundamentum. Quam doctrinam de institutione, perpetuitate, vi ac ratione sacri Primatus Romani Pontificis deque eius infallibili Magisterio, Sacra Synodus cunctis fidelibus firmiter credendam rursus proponit, et in eodem incepto pergens, doctrinam de Episcopis, successoribus Apostolorum, qui cum successore Petri, Christi Vicario ac totius Ecclesiae visibili Capite, domum Dei viventis regunt, coram omnibus profiteri et declarare constituit (LG 18b).

Ribadendo e riproponendo a credere fermamente i dogmi del Vaticano I riguardanti l'istituzione, la perpetuità, il valore, la natura, il fine del Primato pontificio e del magistero infallibile del Romano Pontefice, il Vaticano II rivela apertamente gli obiettivi di continuità storica e più ancora dottrinale col Concilio precedente e toglie ogni preoccupazione che l'esposizione della dottrina sui vescovi intacchi in qualche modo quella definita sul Romano Pontefice¹³⁷.

A questo punto ci pare utile raffrontare i testi rispettivi dei due Concili per mostrare in che cosa consiste il completamento e il perfezionamento del Vaticano I nella *Lumen gentium* 18. La *Pastor aeternus* dice che è Cristo che ha voluto nella sua Chiesa dei pastori e dei dottori sino alla fine dei tempi¹³⁸, mentre nella *Lumen gentium* 18 si afferma: «quorum successores, videlicet Episcopos, in Ecclesia sua usque ad consummationem saeculi pastores esse voluit» (LG 18b)¹³⁹.

¹³⁶ Cf. M. LÖHRER, «La jerarquía», 715-729; G. PHILIPS, *L'Église*, I, 225.

¹³⁷ Cf. U. BETTI, *La dottrina sull'episcopato*, 346.

¹³⁸ CONC. VATICANO I, sess. IV, Prima cost. dogm. *Pastor aeternus*, prologo: «Quemadmodum igitur Apostolos, quos sibi de mundo elegerat [cf. Io 15,19], misit, sicut ipse missus erat a Patre [cf. Io 20,21]: ita in Ecclesia sua pastores et doctores “usque ad consummationem saeculi” [Mt 28,20] esse voluit».

¹³⁹ Il corsivo è nostro.

La *Pastor aeternus* dichiara che, al fine di garantire l'unità del corpo episcopale come di tutta la comunità, il Signore aveva fatto di Pietro il principio perpetuo e il fondamento visibile dell'unità¹⁴⁰. Nel testo del Vaticano II, i due aggettivi «perpetuo» e «visibile» qualificano insieme il «principio» e il «fondamento» per sottolineare l'esistenza e l'azione di un altro principio di unità nella Chiesa, cioè lo Spirito Santo¹⁴¹.

Altra sfumatura che forse merita essere indicata è il fatto che il Primato del Romano Pontefice non è più chiamato «apostolico» come nel Vaticano I¹⁴² affinché, come vuol far notare U. Betti, si possa dire, con una formula unificata, che il Romano Pontefice è soggetto tanto del Primato quanto del magistero infallibile¹⁴³.

L'ultimo cambiamento del Vaticano I riportato nella *Lumen gentium* 18 riguarda due titoli del Romano Pontefice: «vicario di Cristo» e «capo visibile di tutta la Chiesa». Il primo titolo è ripetuto senza la premessa dell'aggettivo «vero» per indicare che esso non è esclusivo del Romano Pontefice, mentre il secondo è delimitato con l'aggiunta dell'aggettivo «visibile» per affermare che in senso assoluto capo della Chiesa è soltanto Cristo. Il Romano Pontefice è solo vicario di Cristo che è equivalente al capo visibile della Chiesa¹⁴⁴.

A questo punto sembra bene almeno accennare alla *Lumen gentium* 19, che tratta dell'istituzione dei dodici Apostoli, affermando la configurazione del loro rapporto con Gesù e Pietro in cui gli Apostoli «Ecclesiam congregant universalem, quam Dominus in Apostolis condidit et supra beatum Petrum, eorum principem, aedificavit, ipso summo angulari lapide Christo Iesu» (LG 19)¹⁴⁵.

Un altro articolo che ha influenzato la normativa dei canoni oggetto della nostra ricerca è la *Lumen gentium* 20 che tratta dell'origine dell'episcopato affermando la successione apostolica dei vescovi. La

¹⁴⁰ Cf. Cf. CONC. VATICANO I, sess. IV, Prima cost. dogm. *Pastor aeternus*, prologo.

¹⁴¹ Cf. G. PHILIPS, *L'Église*, I, 227.

¹⁴² Cf. Cf. CONC. VATICANO I, sess. IV, Prima cost. dogm. *Pastor aeternus*, prologo.

¹⁴³ Cf. U. BETTI, *La dottrina sull'episcopato*, 348.

¹⁴⁴ Cf. U. BETTI, *La dottrina sull'episcopato*, 349.

¹⁴⁵ È utile notare la differenza tra due verbi, *condere* e *aedificare*, per indicare, da una parte, la funzione degli Apostoli sui quali la Chiesa è istituita nell'atto di unificazione di essi della Chiesa nascente, e dall'altra, la funzione di Pietro su cui la Chiesa continua ad essere fabbricata e che riconduce ad unità la pluralità sia del Collegio apostolico che della Chiesa. In tutto questo «Cristo rimane la pietra maestra angolare, sia dell'atto di istituzione che della continua edificazione di tutta la costruzione» (G. GHIRLANDA, «Munus regendi», 356, nt. 10).

natura collegiale del gruppo apostolico perdura nei vescovi che, per volontà di Cristo, ne ereditano la missione e la portano a compimento. La *Lumen gentium* 20 comprende tre capoversi: a) la continuazione del ministero apostolico affidato da Cristo non solo agli Apostoli, ma anche ai loro successori: «Missio illa divina, a Christo Apostolis concredita, ad finem saeculi erit duratura [...] Apostoli, in hac societate hierarchice ordinata, de instituendis successoribus curam egerunt» (LG 20a); b) il fatto della successione nella tradizione: «Ita, ut testatur S. Irenaeus, per eos qui ab Apostolis instituti sunt Episcopi et successores eorum usque ad nos, traditio apostolica in toto mundo manifestatur et custoditur» (LG 20b); c) le conclusioni dell'articolo.

In questo ultimo, terzo capoverso incontriamo diverse affermazioni importantissime. Prima di tutto, si accentua la rilevanza teologica e giuridica dei vescovi: «Episcopi igitur communis ministerium cum adiutoribus presbyteris et diaconis susceperunt, loco Dei praesidentes gregi, cuius sunt pastores, ut doctrinae magistri, sacri cultus sacerdotes, gubernationis ministri» (LG 20c).

Segue un parallelo di grande rilievo tra la successione di Pietro nel Romano Pontefice e la successione degli Apostoli nei vescovi: «Sicut autem permanet munus a Domino singulariter Petro, primo Apostolorum, concessum et successoribus eius transmittendum, ita permanet munus Apostolorum pascendi Ecclesiam, ab ordine sacro Episcoporum iugiter exercendum» (LG 20c). In questo parallelismo l'accento è posto sulla perennità dell'ufficio dell'uno e degli altri, non sulla natura, il contenuto, l'estensione o i rapporti oggettivi dei loro rispettivi ministeri¹⁴⁶. Esso è fondato sulla legge divina di una sola successione che comprende il Papa e i vescovi insieme.

La legge divina si trova anche nell'ultima affermazione della *Lumen gentium* 20: «Proinde docet Sacra Synodus Episcopos ex divina institutione in locum Apostolorum successisse, tamquam Ecclesiae pastores, quos qui audit, Christum audit, qui vero spernit, Christum spernit et Eum qui Christum misit (cf. Lc 10,16)» (LG 20c). La legge divina della successione apostolica implica due elementi: a) la perennità del ministero pastorale da trasmettere; b) la necessità di successori¹⁴⁷.

Alla necessità della successione apostolica risponde il n. 21 della Costituzione dicendo all'inizio: «In Episcopis igitur, quibus presbyteri assi-

¹⁴⁶ Cf. M. MIDALI, «Costituzione gerarchica della Chiesa», 550. Di questi elementi si parlerà nel LG 22.

¹⁴⁷ Cf. M. MIDALI, «Costituzione gerarchica della Chiesa», 552.

stunt, adest in medio credentium Dominus Iesus Christus, Pontifex Summus» (LG 21a). Questo numero esplica la dottrina sulla sacramentalità dell'Episcopato che costituisce il fondamento della teologia dell'Episcopato, e per questa ragione è importante trattarlo nella nostra ricerca.

Nel primo capoverso del numero, dopo aver affermato la presenza del Signore Gesù Cristo nella persona dei vescovi, il discorso continua spiegando che tale presenza si rende visibile e concreta per mezzo del triplice *munus* dei vescovi: a) «imprimis per eorum eximium servitium verbum Dei omnibus gentibus praedicat» («munus docendi»); b) «et credentibus sacramenta fidei continuo administrat, eorum paterno munere (cf. 1Cor 4,15) nova membra Corpori suo regeneratione superna incorporat» («munus sanctificandi»); c) «eorum denique sapientia et prudentia Populum Novi Testamenti in sua ad aeternam beatitudinem peregrinatione dirigit et ordinat» («munus governandi»). Tutto questo mostra che Cristo in persona agisce nel mondo per mezzo dei vescovi, il che non esclude che agisca anche per mezzo di altri ministri, ma in primo luogo continua la sua opera profetica, sacerdotale e regale con il servizio dei vescovi¹⁴⁸.

Il secondo capoverso comincia con il rimando al conferimento pentecostale dello Spirito agli Apostoli e con l'imposizione delle mani da parte loro, la quale comunica un dono dello Spirito, per l'istituzione di un ministero della Chiesa. Richiamandosi nella nt. 54 al Concilio di Trento, si chiarisce il fatto che tale imposizione delle mani continui a vivere proprio e soprattutto nella consacrazione episcopale¹⁴⁹. In base a questo «Docet autem Sancta Synodus episcopali consecratione plenitudinem conferri sacramenti Ordinis, quae nimirum et liturgica Ecclesiae consuetudine et voce Sanctorum Patrum summum sacerdotium, sacri ministerii summa nuncupatur» (LG 21b). Con quest'affermazione, abbandonando la concezione del sacramento dell'ordine conferito per gradi, secondo cui la consacrazione episcopale sarebbe il grado supremo dell'ordinazione sacerdotale, non si vede l'Episcopato sulla base

¹⁴⁸ Cf. J. LÉCUYER, «L'Episcopato come sacramento», 714.

¹⁴⁹ CONC. DI TRENTO, sess. XXIII, Decr. *De sacramento ordinis*, cap. 3: «Cum Scripturae testimonio, apostolica traditione et Patrum unanimi consensu perspicuum sit, per sacramentum ordinationem, quae verbis et signis exterioribus perficitur, gratiam conferri: dubitare nemo debet, ordinem esse vere et proprie unum ex septem sanctae Ecclesiae sacramentis [can. 3]. Inquit enim Apostolus: "Admoneo te, ut resuscites gratiam Dei, quae est in te per impositionem manuum mearum. Non enim dedit nobis Deus spiritum timoris, sed virtutis et dilectionis et sobrietatis" [2 Tm 1, 6s; cf. 1 Tm 4, 14]».

del (semplice) sacerdozio, ma come il sacerdozio in pienezza, come la sorgente da cui ogni altro grado discende¹⁵⁰.

La parte del n. 21 più importante per noi riguarda i tre *munera* dei vescovi: «Episcopalis autem consecratio, cum munere sanctificandi, munera quoque confert docendi et regendi, quae tamen natura sua nonnisi in hierarchica communione cum Collegii Capite et membris exerceri possunt» (LG 21b). La consacrazione episcopale dunque conferisce tutti e tre i «munera» del vescovo, per cui essi tutti hanno un'origine sacramentale, ma i «munera docendi et regendi» sono intrinsecamente differenti dal «munus sanctificandi», perché, per loro natura, devono essere esercitati nella comunione gerarchica col capo e con le membra del Collegio dei vescovi. L'espressione «natura sua», che fu aggiunta al testo come il risultato del desiderio di Paolo VI, vuole indicare che è per un'esigenza loro interna ed essenziale, quindi per diritto divino, che le funzioni d'insegnare e di governare debbano essere esercitate nella comunione gerarchica e non semplicemente per una disposizione umana di diritto ecclesiastico¹⁵¹. La comunione gerarchica è «conditio sine qua non» dell'esercizio delle funzioni d'insegnare e di governare, perché il ministero episcopale è un servizio inteso a realizzare l'unità del Popolo di Dio, e perciò si richiede l'unità dei suoi pastori¹⁵². Perché i «munera docendi et regendi» possano essere esercitati nella comunione gerarchica è necessaria la missione canonica, che è un atto di esercizio della potestà primaziale personale del Romano Pontefice e che consiste nell'assegnazione dei sudditi o concessione di un particolare ufficio al singolo vescovo¹⁵³. La missione canonica conferisce l'ufficio al quale è annessa la potestà, per cui senza la missione canonica i «munera» non possono essere esercitati in atti potestativi proprio perché manca la potestà. È importante sottolineare che la comunione gerarchica di per sé si ha per la legittima nomina e per la legittima consacrazione, cioè con il mandato pontificio se non è il Papa che consacra il vescovo, e non per la missione canonica. Ciò che è di diritto divino è la comunione gerarchica, mentre la missione canonica è di diritto ecclesiastico per poter attuare la comunione gerarchica¹⁵⁴.

¹⁵⁰ Cf. U. BETTI, *La dottrina sull'episcopato*, 368; J. LÉCUYER, «L'Episcopato come sacramento», 720; K. RAHNER, *La gerarchia*, 29-30.

¹⁵¹ Cf. G. GHIRLANDA, *Hierarchica communio*, 401.

¹⁵² Cf. G. PHILIPS, *L'Eglise*, I, 255; C. SCANZILLO, *La Chiesa*, 171.

¹⁵³ Cf. G. GHIRLANDA, *Hierarchica communio*, 408-409.

¹⁵⁴ Gli atti d'insegnamento e di governo fuori della comunione gerarchica sono nulli oltre che per il fatto che il vescovo, se non riceve l'ufficio o l'ha perso, non ha la

Inoltre il n. 21 afferma che «manuum impositione et verbis consecrationis gratiam Spiritus Sancti ita conferri et sacrum characterem ita imprimi, ut Episcopi, eminenti ac adspectabili modo, ipsius Christi Magistri, Pastoris et Pontificis partes sustineant et in Eius persona agant» (LG 21b). Si ribadisce ciò che si dice all'inizio del numero, e cioè che i vescovi in persona rappresentano Cristo maestro, pastore e pontefice. La *Lumen gentium* 21 termina con l'affermazione che «Episcoporum est per Sacramentum Ordinis novos electos in corpus episcopale assumere» (LG 21b).

Riguardo alla stessa consacrazione episcopale alla fine del n. 21 dello schema *de Ecclesia* del terzo periodo conciliare ancora troviamo, come conseguenza della sacramentalità della consacrazione episcopale: «Quare soli Episcopi per sacramentum Ordinis novos electos in corpus episcopale assumere possunt»¹⁵⁵, invece il testo definitivo della *Lumen gentium* 21b dice semplicemente: «Episcoporum est per Sacramentum Ordinis novos electos in corpus episcopale assumere». Nella risposta al *Modus* 51 la Commissione Dottrinale, di fronte a varie proposte di emendamento del testo tutte nel senso di affievolirlo oppure di sopprimerlo, dichiarava: «Suppressio normis generalibus contradicit. Commissionis est solum *factum historicum* asserere»¹⁵⁶. Tale mutamento del testo fu apportato in seguito alle osservazioni di alcuni Padri che ricordavano le testimonianze di S. Girolamo, Severo Antiocheno e Eutichio circa l'istituzione nei primi secoli del patriarca della Chiesa di Alessandria da parte dei presbiteri, per mezzo anche dell'imposizione delle mani¹⁵⁷. Dice S. Girolamo: «Alexandriae a Marco Evangelista usque ad Heraclam et Dionysium episcopos presbyteri semper unum de se electum et in excelsiori gradu conlocatum episcopum nominabant»¹⁵⁸. Si-

potestà per compiere gli atti potestativi d'insegnamento e di governo, comunque questi, anche secondo il can. 124 §1, mancando un elemento che costituisce essenzialmente («natura sua») l'atto potestativo di magistero e di governo, risultano nulli. Introducendo la distinzione tra i tre *munera* Paolo VI richiama la distinzione tradizionale tra potestà di ordine e potestà di giurisdizione che sta nel fatto che, sebbene non si usi la terminologia, di fatto si applica la dinamica che è riferita alla distinzione tra le due potestà: l'esercizio di quella di ordine fuori della comunione gerarchica, anche se è illegittimo, è considerato valido, mentre quello della potestà di giurisdizione (insegnare e governare) è nullo (Cf. G. GHIRLANDA, «Linee di governo», 582-583).

¹⁵⁵ AS III/I, 215. Cf. anche nt. 94 di questo capitolo.

¹⁵⁶ AS III/VIII, 64.

¹⁵⁷ Cf. H. MÜLLER, «De differentia inter episcopatum et presbyteratum», 613-614.

¹⁵⁸ GIROLAMO, *Epistola* 146, PL 22, 1194. Per un'analisi più dettagliata, cf. R. INTERLANDI, *Potestà sacramentale*, 381.

milmente Severo Antiocheno nel sec. VI¹⁵⁹. Eutichio nel sec. X afferma: «Constituit autem evangelista Marcus, una cum Hanania patriarcha, duodecim presbyteros, qui nempe cum patriarcha manerent, adeo ut cum vacaret patriarchatus, unum e duodecim presbyteris eligerent, cuius capiti reliqui undecim manus imponentes ipsi benedicerent et patriarcham crearent»¹⁶⁰.

Adesso arriviamo al tema più importante dell'intera *Lumen gentium*, cioè il tema della collegialità dei vescovi che, come già abbiamo visto, fu molto discusso nell'aula conciliare e suscitò le opposizioni e le perplessità in tale misura che, oltre ai nn. 22 e 23 che trattano questo tema, alla Costituzione fu aggiunta una *Nota Explicativa Praevia*, voluta da Paolo VI come interpretazione autentica della dottrina sulla collegialità dei vescovi. Tra i motivi che causavano l'opposizione a questa dottrina, come abbiamo potuto vedere, era presente il pensiero che la collegialità rappresentasse un grave pericolo per il Primato pontificio¹⁶¹. Come è risolta tale difficoltà vedremo nell'analisi della *Lumen gentium* 22 e 23, e della *Nota Explicativa Praevia*.

La *Lumen gentium* 22 inizia con un'analogia che spiega l'origine del Collegio dei vescovi: «Sicut, statuente Domino, sanctus Petrus et ceteri Apostoli unum Collegium apostolicum constituunt, pari ratione Romanus Pontifex, successor Petri, et Episcopi, successores Apostolorum, inter se coniunguntur» (LG 22a). Questa proposizione, rafforzata dalla NEP 1¹⁶², manifesta che la corrispondenza Pietro-Apostoli si continua nella relazione Papa-vescovi nella storia della Chiesa¹⁶³. Il senso della proposizione si può spiegare ancora meglio tenendo conto dei suoi diversi termini, e, in particolare, dei mutamenti del testo avvenuti durante le discussioni conciliari.

Così, al primo posto si nota l'origine divina del Collegio, «statuente Domino». Se Cristo affidò la Chiesa non solo a Pietro, ma anche agli altri Apostoli, da ciò consegue anche che essa resti affidata per volontà

¹⁵⁹ Cf. SEVERO ANTIOCHENO, *Epistolae*, 213. Cf. R. INTERLANDI, *Potestà sacramentale*, 381.

¹⁶⁰ EUTICHIO DI ALESSANDRIA, *Annales*, PG 111, 982 B. Cf. R. INTERLANDI, *Potestà sacramentale*, 382.

¹⁶¹ Cf. G. PHILIPS, *L'Église*, I, 277.

¹⁶² Nello stesso punto si precisa che il termine «Collegio» non è da intendersi in senso strettamente giuridico, cioè di un gruppo di eguali, che demandano la loro potestà al loro presidente, ma nel senso di un gruppo stabile, la cui struttura e autorità è dedotta dalla Rivelazione.

¹⁶³ Cf. J. RATZINGER, «La colegialidad episcopal», 761.

dello stesso Signore, non solo al Successore di Pietro, ma anche agli altri vescovi a lui subordinati¹⁶⁴.

Ci sono due mutamenti di parole che distinguono il testo finale dai suoi stadi primitivi. Nelle prime bozze del testo si parlava di Pietro e degli «altri» («alii») Apostoli, mentre adesso si parla di Pietro e dei «rimanenti» («ceteri») apostoli, per indicare l'appartenenza di Pietro alla comunità dei Dodici. Come Pietro è apostolo insieme ai rimanenti apostoli, così il Romano Pontefice è vescovo insieme agli altri vescovi e proprio in quanto vescovo di Roma egli è il Romano Pontefice. E come tale sta dentro il Collegio dei vescovi, quantunque come suo capo¹⁶⁵.

Il secondo mutamento dei termini riguarda la formulazione della proporzione tra il rapporto Pietro-Apostoli e il rapporto Papa-vescovi. Originariamente si diceva che il rapporto si continuava «nel medesimo modo» («eadem ratione»), ed ora si dice che continua «in pari modo» («pari ratione»). Questa differenza è meglio spiegata nella *NEP* 1 che afferma che il parallelismo tra Pietro e gli altri Apostoli da una parte, e il Romano Pontefice e i vescovi dall'altra non significa la trasmissione della potestà straordinaria degli Apostoli ai loro successori, né uguaglianza tra il capo e le membra del Collegio, ma solo proporzionalità tra la prima relazione e l'altra.

È importante un'ulteriore osservazione riguardo alla prima proposizione della *Lumen gentium* 22. La differenza tra il Romano Pontefice e i vescovi non riposa su una diversa relazione con l'ufficio di apostolo, perché come il Papa non è Pietro, ma il suo Successore, così i vescovi non sono Apostoli, ma i loro successori. Tale differenza riposa sulla differenza di ciò che si assume: il Papa succede a Pietro personalmente e riceve così l'ufficio di Pietro; invece, il vescovo non succede personalmente ad un apostolo singolo, ma insieme agli altri vescovi, mediante il Collegio dei vescovi, succede al Collegio degli Apostoli¹⁶⁶.

La *Lumen gentium* 22 continua descrivendo le manifestazioni effettive della collegialità episcopale nella prassi della Chiesa. Dopo ciò segue l'esplicazione di due requisiti per essere membro del Collegio dei vescovi: a) la consacrazione sacramentale che è causa efficiente («vi sacramentalis consecrationis»), elemento ontologico-sacramentale, per entrare nella successione apostolica; b) la comunione gerarchica col capo del Collegio e con le sue membra come condizione indispensabile («hierar-

¹⁶⁴ Cf. U. BETTI, *La dottrina sull'episcopato*, 377.

¹⁶⁵ Cf. J. RATZINGER, «La colegialidad episcopal», 761.

¹⁶⁶ Cf. J. RATZINGER, «La colegialidad episcopal», 762.

chica comunione»), elemento ecclesiologico-strutturale, perché la successione apostolica possa manifestarsi in pienezza¹⁶⁷. Secondo la *NEP* 2 la «comunione» non è un vago sentimento, ma si tratta di una realtà organica che richiede una forma giuridica ed è animata dalla carità.

Il requisito della necessaria comunione gerarchica col capo del Collegio dei vescovi ci introduce all'affermazione seguente: «Collegium autem seu corpus Episcoporum auctoritatem non habet, nisi simul cum Pontifice Romano, successore Petri, ut capite eius intellegatur, huiusque integre manente potestate Primatus in omnes sive Pastores sive fideles» (*LG* 22b). Nonostante l'importanza del Collegio dei vescovi riconosciuta nella Costituzione, il Primato del Romano Pontefice in nessun modo viene meno, ma si ribadisce la sua potestà sopra il Collegio che non ha autorità se non è connesso con il suo capo. Anzi, il Papa non dà esistenza e autorità al Collegio come un elemento esterno, ma rimane all'interno come elemento costitutivo. Non si può dire il Papa o i vescovi, ma il Papa e i vescovi¹⁶⁸.

La *Lumen gentium* 22 continua in questa linea della comunione del Collegio dei vescovi col Romano Pontefice:

Romanus enim Pontifex habet in Ecclesiam, vi muneris sui, Vicarii scilicet Christi et totius Ecclesiae Pastoris, plenam, supremam et universalem potestatem, quam semper libere exercere valet. Ordo autem Episcoporum, qui collegio Apostolorum in magisterio et regimine pastorali succedit, immo in quo corpus apostolicum continuo perseverat, una cum Capite suo Romano Pontifice, et numquam sine hoc Capite, subiectum quoque supremae ac plenae potestatis in universam Ecclesiam existit, quae quidem potestas nonnisi consentiente Romano Pontifice exerceri potest (*LG* 22b).

La Costituzione riafferma il Vaticano I e il suo insegnamento sulla potestà piena, suprema e universale del Sommo Pontefice, il quale la possiede in virtù del suo ufficio, cioè come Vicario di Cristo e Pastore dell'intera Chiesa. Anche il Collegio dei vescovi è soggetto del potere supremo e pieno su tutta la Chiesa, ma se si trova in unione con il Successore di Pietro. Questa affermazione viene precisata nella *NEP* 3 la quale esplica la distinzione dei due soggetti della piena e suprema potestà sulla Chiesa precisando che non si tratta della distinzione tra il Romano Pontefice e i vescovi presi insieme, ma tra il Romano Pontefice

¹⁶⁷ Cf. G. GHIRLANDA, «Collegio dei vescovi», 204; ID., *Il diritto nella Chiesa*, 651; ID., «Linee di governo», 569.

¹⁶⁸ Cf. U. BETTI, *La dottrina sull'episcopato*, 383.

separatamente e il Romano Pontefice insieme con i vescovi. Inoltre, la *NEP* 3 afferma che la potestà del Collegio è piena perché è piena quella del Romano Pontefice, altrimenti si negherebbe la pienezza della potestà del Papa.

Nello stesso numero si afferma anche il fatto che il Papa, al quale è affidata la cura di tutto il gregge di Cristo, determina, secondo le necessità della Chiesa, il modo col quale tale cura deve essere attuata, sia in modo personale sia in modo collegiale. Questo diritto del Romano Pontefice entrerà nella redazione della norma del can. 333 §2 del CIC 1983 e presenterà un punto importantissimo per la riflessione sulle possibili nuove forme dell'esercizio del ministero petrino.

Dopo aver ribadito le proposizioni del rapporto Papa-Collegio con alcuni passi biblici, la *Lumen gentium* 22 tratta del significato ecclesiologico del Collegio e della potestà propria dei vescovi. Il significato ecclesiologico è indicato dalla strutturazione del Collegio stesso che, da una parte, esprime la varietà ed universalità della Chiesa in quanto è composto da molti, e, dall'altra, manifesta la sua indivisibile unità in quanto è riunito sotto un solo capo. Da questo significato ecclesiologico del Collegio è reclamata la potestà propria dei vescovi, perché se essi non avessero o non esercitassero una potestà ad essi inerente, la loro rappresentatività del Popolo di Dio significherebbe poco. Tale potestà universale appartiene loro indipendentemente dal governo di una Chiesa particolare e il suo esercizio deve rispettare il Primato del capo del Collegio¹⁶⁹.

L'articolo finisce con la descrizione dei modi e delle forme di attuazione del potere collegiale supremo dei vescovi. Sono due modalità principali dell'esercizio della potestà suprema del Collegio dei vescovi: il Concilio ecumenico e l'azione congiunta dei vescovi sparsi per il mondo.

Il Concilio ecumenico è la forma solenne dell'esercizio della potestà suprema del Collegio dei vescovi su tutta la Chiesa. Non si dice «straordinaria» per non lasciare intendere che l'autorità dottrinale dei vescovi dispersi per il mondo sarebbe il modo ordinario dell'esercizio della potestà suprema del Collegio¹⁷⁰.

Per poter celebrare il Concilio ecumenico è necessaria la sua convocazione da parte del Romano Pontefice. Essendo di natura dommatica, questa condizione non può mai mancare, perché senza la partecipazione

¹⁶⁹ Cf. U. BETTI, *La dottrina sull'episcopato*, 391.

¹⁷⁰ Cf. G. PHILIPS, *L'Église*, I, 302.

attiva del Papa non può darsi atto collegiale. Nel testo si menziona un'altro requisito per la celebrazione del Concilio: la convocazione del medesimo da parte del Romano Pontefice e la sua presenza attiva durante lo svolgimento del Concilio. Questa condizione non è di natura dommatica, ma giuridica¹⁷¹.

L'altra forma di esercizio della potestà suprema collegiale, cioè l'azione collegiale dei vescovi sparsi per il mondo, è possibile se si verifica uno dei due requisiti: a) il capo del Collegio chiama i vescovi ad agire collegialmente; b) almeno approva o liberamente accetta l'azione congiunta dei vescovi dispersi, così da risultare un vero atto collegiale.

Per capire meglio le condizioni necessarie per l'esercizio della potestà suprema del Collegio dei vescovi, sia in forma conciliare che in quella non conciliare, è utile esporre il contenuto della *NEP* 4, che è annoverata tra le fonti dei cann. 331 e 333 §2 del CIC 1983. Si afferma di nuovo la distinzione tra due soggetti della suprema potestà nella Chiesa: il Romano Pontefice può esercitare la sua potestà in ogni tempo a sua discrezione, mentre il Collegio, nonostante la sua esistenza perpetua, non sempre è in pieno esercizio. Esso agisce in modo strettamente collegiale ad intervalli e col consenso del capo. Per questa ragione si può parlare di due soggetti inadeguatamente distinti della piena e suprema potestà nella Chiesa¹⁷². Il termine «consenso», poi, richiama la comunione tra il capo e le membra ed esige l'atto del capo affinché i vescovi possano agire come collegio.

Con queste chiarificazioni finiamo l'esposizione della dottrina della *Lumen gentium* 22 e della *Nota Explicativa Praevia* annessa, in cui potevamo notare molti elementi collegati con l'argomento, che in modo specifico ci interessa, dell'interazione tra l'esercizio della potestà dei vescovi diocesani e di quella del Romano Pontefice. Adesso passiamo all'analisi dell'altro articolo che tratta la collegialità dei vescovi, cioè la *Lumen gentium* 23, ma dal punto di vista dei rapporti vicendevoli dei vescovi stessi.

La collegialità non si esaurisce nel rapporto tra i membri del Collegio e il loro capo, ma si esprime anche nelle molteplici relazioni dei membri tra loro. Secondo G. Philips, la *Lumen gentium* 23 espone queste relazioni sotto quattro aspetti: a) nel Collegio il vescovo rende presente la sua comunità particolare in seno alla Chiesa universale; b) contribuisce in molti modi al bene di tutta la Chiesa; c) ciò vale particolarmente

¹⁷¹ Cf. U. BETTI, *La dottrina sull'episcopato*, 393.

¹⁷² Cf. W. BERTRAMS, «De subiecto supremæ potestatis Ecclesiae», 212-213.

per la propagazione della fede per mezzo dell'opera missionaria; c) i gruppi di Chiese, soprattutto i patriarcati storici, esprimono la varietà dell'unica e indivisa Chiesa di Cristo¹⁷³.

All'inizio incontriamo alcune idee fondamentali:

Romanus Pontifex, ut successor Petri, est unitatis, tum Episcoporum tum fidelium multitudinis, perpetuum ac visibile principium et fundamentum. Episcopi autem singuli visibile principium et fundamentum sunt unitatis in suis Ecclesiis particularibus, ad imaginem Ecclesiae universalis formati in quibus et ex quibus una et unica Ecclesia catholica existit (LG 23a).

Riguardo al Romano Pontefice si richiama il testo famoso della *Pastor aeternus* sul principio e fondamento perpetuo e visibile dell'unità sia dei vescovi che dei fedeli¹⁷⁴. Ciò che è più interessante e rappresenta un cambiamento di rotta rispetto al Vaticano I è l'applicazione analogica del concetto del principio e fondamento ai singoli vescovi nei confronti delle Chiese loro affidate. Nella nota del testo il Concilio rimanda alla lettera di Cipriano dove ancora più fortemente emerge l'importanza del vescovo e il suo legame stretto con la sua Chiesa particolare: «illi sunt ecclesia, plebs sacerdoti adunata et pastori suo grex adhaerens. Unde scire debes episcopum in ecclesia esse et ecclesiam in episcopo et si qui cum episcopo non sit in ecclesia non esse»¹⁷⁵.

È di grandissima portata la proposizione che le Chiese particolari siano formate ad immagine della Chiesa universale, e in esse e da esse esista la Chiesa universale una e unica. Questa affermazione vuole dire che ciascuna Chiesa particolare, in quanto fatta ad immagine della Chiesa universale, ha un'esistenza propria, anche se non in assoluta indipendenza. Le Chiese particolari non sono parti che per addizione o per federazione costituirebbero la Chiesa universale, ma ognuna è la Chiesa di Cristo in quanto presente in un luogo determinato ed è fornita di tutti i mezzi di salvezza dati da Gesù Cristo al suo Popolo¹⁷⁶. Di conseguenza, come vuol affermare U. Betti, la Chiesa universale deriva la sua esistenza come tale dalle singole Chiese, perché esiste in ciascuna di esse¹⁷⁷.

¹⁷³ Cf. G. PHILIPS, *L'Église*, I, 308.

¹⁷⁴ Cf. CONC. VATICANO I, sess. IV, Prima cost. dogm. *Pastor aeternus*, prologo.

¹⁷⁵ CIPRIANO, *Epistula* 66,8,3, CCL 3C, 443.

¹⁷⁶ Cf. G. PHILIPS, *L'Église*, I, 306; C. SCANZILLO, *La Chiesa*, 184.

¹⁷⁷ Cf. U. BETTI, *La dottrina sull'episcopato*, 398. Questa affermazione non concorda, come vedremo nel prossimo capitolo della tesi, con la Lettera *Communio notio*, n. 9.

Per questa ragione «singuli Episcopi suam Ecclesiam, omnes autem simul cum Papa totam Ecclesiam repraesentant in vinculo pacis, amoris et unitatis» (LG 23a). Ogni vescovo rende presente la sua Chiesa particolare non come suo delegato, ma come sua personificazione, perché lui dà ad essa il perfezionamento costituzionale e su di lui si riflette la sua completezza ontologica, di cui è e rimane il principio mediante la completezza del suo ministero pastorale¹⁷⁸.

Dopo le definizioni iniziali, la *Lumen gentium* 23 sviluppa la dottrina sui vescovi diocesani che sono posti a capo delle proprie Chiese particolari affermando l'esercizio del loro pastorale governo sopra la porzione del popolo di Dio affidatagli. Nessun vescovo singolo può governare sopra un'altra Chiesa particolare né sopra la Chiesa universale, ma poiché appartiene al Collegio dei vescovi e al corpo dei successori degli apostoli, è obbligato per divina istituzione a promuovere con sollecitudine il bene di tutta la Chiesa. Questa sollecitudine, benché non esercitata con atti di giurisdizione, contribuisce al bene della Chiesa universale, perché i vescovi si devono impegnare nella cura del Popolo di Dio difendendo l'unità della fede e la disciplina, formando i fedeli all'amore di tutto il corpo mistico di Cristo, promuovendo ogni attività comune alla Chiesa. Infatti, reggendo bene la propria Chiesa particolare come una porzione della Chiesa universale contribuiscono efficacemente al bene di tutto il corpo mistico di Cristo che è il corpo delle chiese.

La *Lumen gentium* 23 tratta anche della cura dei vescovi per l'evangelizzazione universale e per le Chiese più bisognose invitando alla collaborazione mutua tra i vescovi e il Romano Pontefice. Alla fine la *Lumen gentium* 23 parla dell'attuazione parziale della collegialità come nei Patriarcati orientali e nelle Conferenze episcopali.

Con la *Lumen gentium* 23 il baricentro della Costituzione si sposta sempre più dal Romano Pontefice ai vescovi. Mentre ancora nella *Lumen gentium* 22 si cerca di proteggere il Primato pontificio¹⁷⁹, affermando la comunione gerarchica del Collegio dei vescovi con il loro capo, nella *Lumen gentium* 23 al primo posto vengono i vescovi, specialmente con

¹⁷⁸ Cf. U. BETTI, *La dottrina sull'episcopato*, 398. Il termine «personificazione» è difficile da spiegare, ma pensiamo che Betti con esso intenda piuttosto «personificazione» della presenza di Cristo nella Chiesa.

¹⁷⁹ Tale intenzione è apertamente espressa nella NEP 3: «Collegium, quod sine Capite non datur, dicitur: "subiectum quoque supremæ ac plenæ potestatis in universam Ecclesiam existere". Quod necessario admittendum est, ne plenitudo potestatis Romani Pontificis in discrimen poneretur». Il corsivo è nostro.

l'applicazione dell'immagine di principio e fondamento visibile di unità nelle Chiese particolari. Tale tendenza di porre l'accento sui vescovi è presente anche nella *Lumen gentium* 27 con la quale finiamo l'analisi degli articoli che sono presi dalla *Lumen gentium* e annoverati tra le fonti dei cann. 331, 333 §§ 1-2 e 381 §1 del CIC 1983.

Conforme alla struttura del cap. III summenzionata, la *Lumen gentium* 27 si trova nella sezione che tratta del ministero episcopale. La sezione inizia con il n. 24 dove si descrive generalmente il triplice ufficio affidato al vescovo nel giorno della sua istituzione nell'ordine episcopale: *munus docendi, sanctificandi e regendi*. Poi si trattano gli uffici d'insegnare e di santificare nei nn. 25 e 26, e alla fine della sezione arriva la *Lumen gentium* 27 che parla dell'ufficio di governo.

Il testo della *Lumen gentium* 27 comincia enunciando il principio generale che regola tutta l'esposizione dottrinale successiva: «Episcopi Ecclesias particulares sibi commissas ut vicarii et legati Christi regunt». Oltre a dichiarare il principio generale dell'esercizio della funzione di governo come vicari di Cristo, questa asserzione iniziale delimita il tema di cui si parla più tardi: si tratta del *munus regendi*, esercitato dai vescovi sopra le Chiese particolari loro affidate.

A conferma dell'asserzione principale della *Lumen gentium* 27, già la *Lumen gentium* 21 conferma implicitamente l'indole dei vescovi come *vicarii et legati Christi*: «In Episcopis igitur, quibus presbyteri assistunt, adest in medio credentium Dominus Iesus Christus, Pontifex Summus» (LG 21a). I vescovi governano le loro diocesi come *vicarii et legati Christi* perché con la consacrazione episcopale viene loro conferita la funzione (*munus*) di governare, che tuttavia devono esercitare, per la sua stessa natura, nella comunione gerarchica col capo e con le membra del Collegio dei vescovi (cf. LG 21b), e perché, scelti a pascere il gregge del Signore, sono ministri di Cristo e dispensatori dei misteri di Dio (I Cor 4,1). Il significato dell'affermazione principale della *Lumen gentium* 27 è ulteriormente rafforzato in forma negativa in un'altra frase del testo dove si dice che i vescovi non devono essere considerati i vicari dei Romani Pontefici: «Ipsi munus pastorale seu habitualis et cotidiana cura ovium suarum plene committitur, neque vicarii Romanorum Pontificum putandi sunt, quia potestatem gerunt sibi propriam verissimeque populorum quos regunt, Antistites dicuntur» (LG 27b).

Nel primo paragrafo della *Lumen gentium* 27 si possono trovare diversi lineamenti essenziali:

- a) gli elementi costitutivi dell'ufficio di governo del vescovo: «Episcopi Ecclesias particulares sibi commissas ut vicarii et legati

Christi regunt, consiliis, suasionibus, exemplis, verum etiam auctoritate et sacra potestate»;

- b) la finalità: «qua quidem nonnisi ad gregem suum in veritate et sanctitate aedificandum utuntur»;
- c) la modalità: «memores quod qui maior est fiat sicut minor et qui praecessor est sicut ministrator (*Lc 22,26-27*)»;
- d) le proprietà della potestà di giurisdizione: «Haec potestas qua, nomine Christi personaliter funguntur, est propria, ordinaria et immediata»;
- e) la regolazione della potestà di giurisdizione: «licet a suprema Ecclesiae auctoritate exercitium eiusdem ultimatim regatur et certis limitibus, intuitu utilitatis Ecclesiae vel fidelium, circumscribi possit»;
- f) il contenuto della potestà di giurisdizione: «Vi huius potestatis Episcopi sacrum ius et coram Domino officium habent in suos subditos leges ferendi, iudicium faciendi, atque omnia, quae ad cultus apostolatusque ordinem pertinent, moderandi».

Nel secondo paragrafo della fonte che esaminiamo si esplica la relazione tra l'autorità episcopale e quella pontificia. All'inizio leggiamo che ai vescovi «munus pastorale seu habitualis et cotidiana cura ovium suarum plene committitur» (*LG 27b*). Questo inizio ci dimostra l'impostazione del paragrafo: mentre in quello precedente è presente la limitazione della potestà episcopale, adesso viene in primo piano la pienezza e l'autonomia di tale potestà, ma anche il suo intimo legame e compatibilità con la potestà del Romano Pontefice.

Nel paragrafo troviamo alcune affermazioni importanti che abbiamo già considerato nei punti precedenti del nostro studio e che provengono dalle fonti già esaminate. Così l'affermazione che i vescovi non devono essere considerati vicari del Romano Pontefice, in quanto sono rivestiti di autorità propria e sono sovrintendenti delle popolazioni che governano, è presa dall'enciclica *Satis cognitum* di Leone XIII, una delle fonti dei cann. 218 e 329 §1 CIC 1917. Incontriamo anche l'insegnamento noto della Costituzione *Pastor aeternus* del Vaticano I secondo la quale la potestà dei vescovi è affermata, corroborata e rivendicata dalla potestà suprema e universale.

Il terzo e ultimo paragrafo della *Lumen gentium 27* descrive il modo in cui si dovrebbe esercitare il *munus regendi*. Si pone in rilievo il fatto che il vescovo non è un governatore di una provincia, ma è un padre, inviato dal Padre celeste, per condurre i suoi figli con spirito di servizio. Si propone l'immagine di Gesù Cristo, Buon Pastore, come esem-

pio della cura pastorale del gregge e come principale punto di riferimento di ogni vescovo. Concludendo l'articolo 27 in questa maniera, il Concilio, come afferma P. Goyret, non ha voluto presentare una formula rigida, limitata al diritto per descrivere l'ufficio di governo dei vescovi nelle proprie diocesi¹⁸⁰.

Alla fine dell'analisi della *Lumen gentium* possiamo concludere dicendo che, nonostante il fatto della mancanza di definizioni dommatiche, questa Costituzione contiene il Magistero autentico sull'interazione tra l'esercizio della potestà di governo dei vescovi diocesani e di quella del Romano Pontefice che entrerà nella redazione della normativa del Codice vigente che studieremo nei prossimi capitoli del nostro lavoro. Come si è sviluppata la dimensione pratica e pastorale di questa dottrina sarà più evidente dopo l'esame del Decreto *Christus Dominus*.

2. *Christus Dominus*

2.1 *La genesi del Decreto*

Per poter analizzare il Decreto *Christus Dominus*, e soprattutto i suoi numeri rilevanti per l'argomento della tesi (nn. 2, 5, 8, 10, 11), è utile percorrere il suo iter redazionale che divideremo, come abbiamo fatto con la *Lumen gentium*, in tre periodi.

2.1.1 La fase antepreparatoria

Nel primo periodo, la fase antepreparatoria del Concilio, è da notare che i vescovi e gli altri prelati, oltre ciò di cui abbiamo già trattato nella sezione sulla genesi della *Lumen gentium*¹⁸¹, proposero di: a) definire la potestà immediata dei vescovi; b) dichiarare che per diritto divino il governo sulle singole diocesi appartiene ai singoli vescovi in comunione con il Romano Pontefice; c) mettere in luce che i vescovi sono per diritto divino i veri pastori, maestri e sommi sacerdoti delle loro Chiese particolari; d) affermare che le diocesi, insieme con il vescovo loro capo, sono il Corpo Mistico di Cristo in senso pieno; e) trattare della relazione tra il Primato pontificio e la funzione dei vescovi come maestri e pastori delle loro diocesi; f) chiarire quale dipendenza dal Sommo Pontefice esiga e quale autonomia dal medesimo permetta la costituzione divina dell'Episcopato; g) trattare la

¹⁸⁰ Cf. P. GOYRET, *El obispo, pastor de la Iglesia*, 288.

¹⁸¹ Cf. questo capitolo, 1.1.1 La fase antepreparatoria, pagg. 92-93.

relazione tra la Chiesa universale e le Chiese particolari nel senso che si ricerca se le Chiese particolari rappresentino più particelle della Chiesa universale, se la Chiesa universale sia realmente manifestata in queste Chiese, e quale autonomia debba essere attribuita ad esse; h) internazionalizzare la Curia Romana nel senso che i suoi membri, ufficiali e collaboratori siano scelti da tutte le nazioni del mondo per rispecchiare l'universalità della Chiesa; la stessa richiesta riguarda anche i Legati Pontifici; i) accrescere la potestà ordinaria del vescovo, specialmente nelle materie amministrative e disciplinari, così che, pur restando sottomessa al Romano Pontefice, tale potestà comprenda anche le facoltà necessarie per il governo sulla diocesi finora delegate al vescovo dalla Sede Apostolica; j) costituire fuori delle Congregazioni della Curia Romana un'organo consultivo permanente, formato dai vescovi, dai sacerdoti e dai laici di tutto il mondo che una volta all'anno tratti delle questioni importanti per la Chiesa¹⁸².

Riguardo alle proposte delle Congregazioni della Curia Romana, si richiede di: a) affermare la potestà di giurisdizione del singolo vescovo veramente ordinaria e immediata nella propria diocesi, ma dipendente dal Romano Pontefice e subordinata a lui; b) dare maggiori poteri ai vescovi concedendo alla loro competenza molte facoltà quinquennali; c) costituire un organismo consultivo permanente che non sia composto dai vescovi, dai sacerdoti e dai laici, come suggerivano i vescovi e i prelati, ma dai rappresentanti delle Congregazioni sotto la presidenza del Cardinale Segretario di Stato; d) studiare come compiere l'internazionalizzazione degli uffici del Governo centrale della Chiesa immettendo in essi buoni membri di diversa provenienza¹⁸³.

Nelle proposte delle Università e Facoltà cattoliche, riguardo al nostro argomento è interessante notare la richiesta di applicare il principio di sussidiarietà alle relazioni tra le autorità superiori e inferiori della gerarchia ecclesiastica: così, la Pontificia Università Gregoriana afferma che con l'applicazione di questo principio si eviterebbe il pericolo di una centralizzazione eccessiva, e l'impulso delle iniziative e della vita propria delle diocesi, ordini e congregazioni religiose aiuterebbe a conservare e aumentare l'unità della Chiesa¹⁸⁴.

¹⁸² Cf. *AD I*, App. II/I, 55-57. 79. 356-357. 387. 414. 425. 432

¹⁸³ Cf. *AD I/III*, 9. 34. 70. 306.

¹⁸⁴ Cf. *AD I/IV*, I-1, 51-52.

2.1.2 La fase preparatoria

Nella fase preparatoria del Concilio la Commissione *De Episcopis et de dioeceseon regimine* preparò sette schemi riguardanti le questioni disciplinari circa l'episcopato: *De dioeceseon partitione*, *De episcoporum coetu seu conferentia*, *De rationibus inter episcopos et SS. Curiae romanae Congregationes*, *De rationibus inter episcopos et parochos*, *De episcoporum coadiutoribus et auxiliaribus deque episcoporum cessatione a munere pastorali*, *Praecipue de animarum cura quaestiones*, *De rationibus inter episcopos et religiosos praesertim quoad apostolatus opera exercenda*¹⁸⁵.

Dei sette schemi, per il tema che a noi importa, consideriamo anzitutto il terzo e il sesto: *De rationibus inter episcopos et SS. Curiae romanae Congregationes*, e *Praecipue de animarum cura quaestiones*. Nel proemio del terzo schema si ribadisce il Primato del Romano Pontefice in base al quale egli può restringere o ampliare la giurisdizione episcopale, riservando a sé, in nome del bene e dell'utilità per la Chiesa universale, le cause cosiddette maggiori, le quali, però, possono essere diminuite per ragioni gravi. Questo innanzitutto perché i vescovi sono da considerare «pastores in propria dioecesi atque vera membra Collegii Apostolici»¹⁸⁶, e, perciò, compete loro, insieme con il Romano Pontefice, la sollecitudine per la Chiesa universale. Affinché possano compiere tale sollecitudine, ad essi devono essere concesse le facoltà necessarie per il loro governo¹⁸⁷.

Nel primo capitolo dello schema si esplicano i principi fondamentali della concessione delle facoltà ai vescovi, e qui incontriamo le affermazioni dei canoni 329 e 334 CIC 1917 trattati nel cap. I della tesi¹⁸⁸. È

¹⁸⁵ Cf. *AD II/III*, I, 279ss.

¹⁸⁶ *AD II/III*, I, 286.

¹⁸⁷ Cf. *AD II/III*, I, 287.

¹⁸⁸ *AD II/III*, I, 287: «§1. Cum Episcopi iure divino sint Apostolorum Successores atque peculiaribus Ecclesiis praeficiantur, quas cum potestate ordinaria regunt sub auctoritate Romani Pontificis (can. 329 CIC), qui ex positiva voluntate Christi est centrum visibile et necessarium unitatis fidei, cultus et regiminis Ecclesiae Catholicae; §2. Cumque Episcopi sint ordinarii et immediati pastores in dioecesibus sibi commissis (can. 334, § 1 CIC), quibus proinde ius et officium est gubernandi dioecesim tum in spiritualibus tum in temporalibus cum potestate legislativa, iudiciaria et coactiva, ad normam sacrorum canonum exercenda (can. 335, § 1 CIC), convenit ut ipso iure habeant facultates quas aptius et expeditius exercitium ordinariae potestatis, sub primatu iurisdictionali universali Romani Pontificis, expostulat; § 3. Quapropter Episcopis facultates ampliores tribuantur, salvis iuribus et privilegiis Ecclesiae Orientalis».

importante sottolineare l'interazione tra i vescovi e il Romano Pontefice nel secondo paragrafo del cap. I dello schema dove si afferma: a) i vescovi sono i pastori ordinari e immediati delle diocesi affidategli; b) è il loro diritto e dovere governarle con la potestà legislativa, giudiziaria ed esecutiva; c) perciò conviene che abbiano per diritto stesso le facoltà necessarie per l'esercizio più adatto e libero della loro potestà ordinaria, ma sotto il primato universale di giurisdizione del Romano Pontefice. Le affermazioni del cap. I poi entreranno nel *Christus Dominus* 8 che esplica il potere dei vescovi nelle loro diocesi.

Negli altri capitoli dello schema sono elencate le facoltà da concedere ai vescovi. All'interno di questi capitoli è da considerare il n. 4 del cap. VI: «*Episcopi diversarum nationum, designati a Conferentia Episcopali Nationali, nominentur Consultores SS. Romanae Curiae Congregationum a quibus convocentur, statutis temporibus, ad maximum commune bonum tuendum, ad communia damna avertenda*»¹⁸⁹, perché è interessante nel senso indiretto per la redazione del *Christus Dominus* 5¹⁹⁰ che tratta del Sinodo dei vescovi, uno dei punti importantissimi per la interazione tra il Romano Pontefice e i vescovi. Il n. 4 è ancora più rilevante per la formazione di *Christus Dominus* 10 (tratta dei membri dei dicasteri romani), sulla cui formazione testuale influirà direttamente. A questo punto richiamiamo il contenuto del can. 230 del CIC 1917, trattato sopra¹⁹¹, e collegato con il n. 4 del cap. VI dello schema *De rationibus inter episcopos et SS. Curiae romanae Congregationes*, e con il *Christus Dominus* 10.

Nella relazione di card. P. Marella, il presidente della Commissione *De Episcopis et de dioeceseon regimine*, in cui si presenta lo schema alla Commissione Centrale Preparatoria, si afferma che i vescovi Consultori dovrebbero esporre ampiamente e profondamente le questioni che si pongono in diverse nazioni, informare sui desideri che riguardano il governo della Santa Sede, proporre soluzioni per sbrigare gli affari ecclesiastici. Il Cardinale Marella afferma che i vescovi come Consultori nei Dicasteri della Curia Romana sarebbero gli autorevoli testimoni dell'opinione pubblica di tutta la Chiesa¹⁹².

¹⁸⁹ AD II/III, I, 290.

¹⁹⁰ Cf. M.C. BRAVI, *Il Sinodo dei Vescovi*, 48.

¹⁹¹ Cf. cap. I, 3.2 *La normativa del can. 230*, pagg. 71-73.

¹⁹² Il Cardinale Marella esclamava: «In Sacris Romanis Dicasteriis Episcopi Consultores testes authentici existerent opinionis publicae Ecclesiae Catholicae!» (AD II/II, II, 549).

Collegato con le affermazioni del n. 4 del cap. VI, il cap. IV dello schema *De episcoporum coetu seu conferentia* promuove le relazioni tra i vescovi di diverse nazioni per proteggere il bene comune e allontanare tutto ciò che lo mette in pericolo grave¹⁹³.

Nel art. IV del cap. I dello schema *Praecipuae de animarum cura quaestiones* incontriamo due affermazioni che faranno parte di *Christus Dominus* 2. Si tratta dell'affermazione del Primato del Romano Pontefice, Successore di Pietro, nel quale continua il Primato del Capo degli Apostoli. Per divina istituzione il Romano Pontefice esercita la sollecitudine per tutte le Chiese, possiede il primato della potestà ordinaria su esse, come pure la potestà veramente episcopale e immediata¹⁹⁴.

Nella seconda affermazione si ribadisce l'importanza dei vescovi che, nella comunione della fede, dei sacramenti e dell'obbedienza con il Successore di Pietro, posti dallo Spirito Santo, succedono agli Apostoli come veri pastori dei loro greggi che devono ammaestrare, santificare e guidare¹⁹⁵.

I sette schemi della Commissione *De Episcopis et de dioeceseon regimine* furono rielaborati da parte della Sottocommissione centrale preparatoria in due schemi, *De Episcopis ac de Dioeceseon regimine* e *De Cura Animarum*, e presentati alla Segreteria Generale del Concilio il 6 dicembre 1962 (qualche giorno prima della chiusura del primo periodo del Concilio).

Lo schema *De Episcopis ac de Dioeceseon regimine* comprese gli schemi *De dioeceseon partitione*, *De episcoporum coetu seu conferentia*, *De rationibus inter episcopos et SS. Curiae romanae Congregationes* e *De episcoporum coadiutoribus et auxiliaribus deque episcoporum cessatione a munere pastoralis*. Riguardo a ciò che abbiamo studiato in questi schemi è interessante notare che i proemi degli schemi fanno parte del proemio del nuovo documento, e il principio fondamentale dello schema *De rationibus inter episcopos et SS. Curiae romanae Congregationes*¹⁹⁶ adesso si trova nel proemio del nuovo schema.

Nel nuovo testo si afferma che i vescovi sono veri pastori delle Chiese loro affidate, e per questo è necessario che la loro potestà di giurisdizione sia affermata, rafforzata e rivendicata, affinché «episcopalis muneris

¹⁹³ Cf. *AD II/III*, I, 284.

¹⁹⁴ Cf. *AD II/III*, I, 304.

¹⁹⁵ Cf. *AD II/III*, I, 304-305.

¹⁹⁶ Cf. *AD II/III*, I, 287.

exercitium» diventi più adatto, libero e fruttuoso¹⁹⁷. È da notare che, mentre nello schema *De rationibus inter episcopos et SS. Curiae romanae Congregationes* si parla della potestà ordinaria, nel nuovo documento si adotta il termine *munus*. Il modo concreto di rendere l'esercizio del *munus* episcopale più adatto, libero e fruttuoso è che: «plures facultates, hucusque iustis de causis Apostolicae Sedi vel Patriarchis Orientalibus reservatas [...] Episcopi iure communi stabiliter habeant»¹⁹⁸. Questo principio viene concretamente applicato nel cap. I dello schema dove si dà un'elenco delle facoltà dei vescovi e le facoltà sono divise in due gruppi: a) le facoltà particolari per i vescovi residenziali; b) le facoltà particolari per tutti i vescovi, anche titolari¹⁹⁹. È importante tener presente questa distinzione tra i vescovi residenziali e titolari per lo sviluppo dell'argomento della nostra tesi. Nel proemio dello schema incontriamo anche il riferimento all'interazione dei vescovi con il Romano Pontefice per la sollecitudine di tutte le Chiese²⁰⁰.

Riguardo al n. 4 del cap. VI dello schema *De rationibus inter episcopos et SS. Curiae romanae Congregationes* in cui si tratta della nomina dei vescovi delle diverse nazioni come consultori della Curia Romana²⁰¹, nel nuovo schema questa norma si trova nel suo n. 5, e subisce una modifica: si specifica meglio la designazione dei Vescovi Consultori in modo tale che siano designati dai gruppi episcopali nazionali, ma con nomina data dalla Sede Apostolica²⁰².

L'altro nuovo schema, *De Cura Animarum*, incluse *Praecipuae de animarum cura quaestiones*, e così nel suo proemio fu inserita l'affermazione sui vescovi come successori degli Apostoli e veri pastori delle proprie diocesi in comunione e sotto l'autorità del Romano Pontefice. Si parla anche dei vescovi presi insieme: «Episcopi insuper, cum collegialiter Apostolorum collegio succedant, “ex Dei institutione et praecepto apostolici muneris” adiutricem operam Petri successori praestare tenentur in sollicitudine omnium ecclesiarum»²⁰³.

¹⁹⁷ Cf. Schemata III, 69.

¹⁹⁸ Schemata III, 69.

¹⁹⁹ Cf. Schemata III, 72-74.

²⁰⁰ Cf. Schemata III, 69.

²⁰¹ Cf. *AD II/III*, I, 290; pag. 138 della tesi.

²⁰² Schemata III, 75: «Nonnulli Episcopi diversarum nationum, a Coetu Episcopali Nationali designandi, ab Apostolica Sede nominentur Membra vel Consultores Sacrarum Romanae Curiae Congregationum a quibus, statis temporibus, convocentur ad maius commune bonum promovendum, ad communia pericula avertenda».

²⁰³ Schemata III, 93.

2.1.3 La fase conciliare

Nel gennaio 1963 gli schemi *De Episcopis ac de Dioeceseon regimine* e *De Cura Animarum* furono sottoposti alla Commissione Coordinatrice, istituita da Giovanni XXIII in sostituzione della Commissione Centrale Preparatoria, per un ulteriore esame. Gli schemi furono nuovamente redatti da una sottocommissione e approvati dalla Commissione Coordinatrice che li spedì ai Padri conciliari il 22 aprile 1963²⁰⁴.

Nel primo schema, che conteneva 5 capitoli e cambiò il titolo in *De Episcopis ac de Dioecesium regimine*, troviamo diversi punti importanti. Nel n. 2 dello schema si ripete sostanzialmente il §4 del proemio dello schema precedente²⁰⁵. L'unica differenza sta nel participio «assumpti» che sostituisce il verbo «collaborare» nell'affermazione della sollecitudine dei vescovi per tutta la Chiesa insieme con il Romano Pontefice che li assume per la collaborazione in tale sollecitudine.

Altro elemento importante dello schema *De Episcopis ac de Dioecesium regimine* si trova nel n. 3 dello schema che contiene il principio fondamentale delle facoltà dei vescovi in cui si richiede che, ferma sempre restando la potestà del Romano Pontefice di riservare e avocare alcune cause a sé, i vescovi residenziali abbiano per diritto comune tutte le facoltà necessarie per l'esercizio della loro potestà ordinaria e immediata²⁰⁶, sotto il Primato di giurisdizione del Romano Pontefice²⁰⁷. Si ripete la richiesta fatta nello schema *De Episcopis ac de Dioeceseon regimine*, ma adesso si adopera il termine «ordinaria ac immediata potestas» al posto del «munus episcopale» e questo nuovo termine entrerà, come pure i nn. 2 e 3, a far parte del *Christus Dominus* 8²⁰⁸.

²⁰⁴ Cf. M.C. BRAVI, *Il Sinodo dei Vescovi*, 59-60.

²⁰⁵ AS II/IV, 365: «Episcopi in posterum iure communi stabilter habeant plures facultates hucusque, iustis de causis, Apostolicae Sedi vel Patriarchis Orientalibus servatas. Quod vero ad necessitudines attinet Episcopos inter ac Sacra Romanae Curiae Dicasteria, percipit ut eadem ita componantur, ut magis in dies haec Episcopis in regendis dioecesium auxilio sint praesto, et illi vicissim, utpote Apostolorum successeurs, in apostolico Ecclesiae universalis munere perfungendo in partem Romani Pontificis sollicitudinis assumpti dignoscantur».

²⁰⁶ Queste facoltà poi saranno elencate nell'appendice annesso allo schema e divise in due gruppi soliti: quelle che appartengono ai vescovi residenziali e altre che appartengono a tutto l'Episcopato, i titolari inclusi. Cf. AS II/IV, 382-391.

²⁰⁷ Cf. AS II/IV, 365-366.

²⁰⁸ AS IV/II, 366: «Episcopi residentiales iure communi omnes habeant facultates, quas aptius et expeditius eorum ordinariae ac immediae potestatis exercitium, sub primatu iurisdictionali Romani Pontificis explendum, expostulat».

Nel n. 5 dello schema, che influirà sulla redazione del *Christus Dominus* 10, si riporta quasi immutata l'affermazione summenzionata della designazione e della nomina dei vescovi delle diverse nazioni come Consultori delle Congregazioni della Curia Romana²⁰⁹ che, convocati dalle medesime, collaborino per difendere il bene comune e per allontanare tutto ciò che lo mette in pericolo²¹⁰.

Oltre questa norma, per lo sviluppo del *Christus Dominus* 5 è rilevante anche il principio fondamentale delle relazioni tra la Curia Romana e i vescovi (il n. 4 dello schema) in cui si afferma che: a) il Romano Pontefice, nell'esercizio della sua suprema e piena potestà di giurisdizione in tutta la Chiesa, si avvale della Curia Romana che agisce nel suo nome e con la sua autorità, e in tal modo le relazioni tra la Curia e i vescovi hanno non solo un carattere amministrativo, ma anche si devono riferire al vincolo soprannaturale di carità che unisce il Capo e i membri del Collegio dei vescovi; b) la Curia, aiutando i vescovi nel governo delle diocesi, rafforza la loro autorità e dignità, ma anche potrebbe istituire uffici o commissioni ai quali affidare lo studio delle questioni maggiori riguardanti l'odierno esercizio del ministero episcopale²¹¹.

A parere di M.C. Bravi le affermazioni contenute nello schema *De Episcopis ac de Dioecesium regimine*, in riferimento sia alla designazione e nomina dei vescovi come Consultori della Curia Romana, sia al principio fondamentale delle relazioni Curia-vescovi, mostrano il desiderio di vedere i vescovi partecipare più direttamente al governo universale della Chiesa²¹². Tale partecipazione si pone nell'ambito di una cooperazione dei vescovi con il Romano Pontefice nella comune sollecitudine per tutta la Chiesa, la cooperazione che in questa fase è ancora inquadrata solo nella Curia Romana e non si esprime esplicitamente con ciò che sarà il Sinodo dei vescovi di *Christus Dominus* 5, ma sarà discussa durante il secondo periodo conciliare e risulterà con il testo definitivo di *Christus Dominus* 5.

Riguardo all'altro schema redatto, *De Cura Animarum*, nel suo Proemio generale incontriamo di nuovo le affermazioni del Primato del

²⁰⁹ Cf. nt. 202 di questo capitolo.

²¹⁰ *AS* II/IV, 366-367: «Nonnulli Episcopi diversarum Nationum, a Conferentia Episcopali Nationali designandi, ab Apostolica Sede nominentur Membra vel Consultores Sacrarum Romanae Curiae Congregationum a quibus, statis temporibus, convocentur ad commune bonum magis promovendum et ad communia pericula efficacius avertenda».

²¹¹ Cf. *AS* II/IV, 366.

²¹² Cf. M.C. BRAVI, *Il Sinodo dei Vescovi*, 63.

Romano Pontefice e sulla potestà dei vescovi nella cura delle anime che abbiamo studiato nel *Praecipuae de animarum cura quaestiones* e nel precedente *De Cura Animarum* e che influiranno sulla redazione di *Christus Dominus* 2²¹³. Accenniamo anche ai nn. 7-10 di questo schema che sono importanti per la redazione di *Christus Dominus* 11 perché in essi si tratta del ministero pastorale del vescovo diocesano quale vero maestro, pontefice e pastore della propria diocesi che ammaestra, santifica e governa sotto la suprema autorità del Romano Pontefice²¹⁴.

Lo schema *De Episcopis ac de Dioecesium regimine* fu discusso dal 5 novembre 1963 (LX Congregazione Generale) fino al 18 novembre (LXIX Congregazione Generale). Su questa discussione influì il dibattito sugli schemi della *Lumen gentium* intorno al tema della collegialità dell'Episcopato che abbiamo già trattato. Qualche giorno prima dell'inizio della discussione sullo schema *De Episcopis*, fu approvato il principio della collegialità dei vescovi, dopo la votazione sui 5 quesiti già esaminati relativi allo Schema *De Ecclesia*²¹⁵, e adesso questo principio doveva essere concretamente applicato con lo schema *De Episcopis* presentato ai Padri conciliari per la discussione.

Per comprendere meglio lo svolgimento della discussione conciliare ci sembra utile riportare due discorsi di Paolo VI ai quali si richiamava durante la discussione. Nel primo discorso, rivolto il 21 settembre 1963 agli ufficiali degli organismi della Curia Romana, si riconosce l'intenzione di dare forma ad un nuovo modo di associare i vescovi alla funzione di governo del Romano Pontefice, distinto e al di fuori di quello prestatato dalla Curia²¹⁶. A questa nuova forma di collaborazione dei vescovi con il Ro-

²¹³ AS II/IV, 751: «2. In Ecclesia Romanus Pontifex, successor Petri, cui oves et agnos pascendos Christus ipse concredidit, supremam et universalem animarum curam habet ex divina institutione sibi commissam, ideoque "super omnes alias (ecclesias) ordinariae potestatis obtinet principatum" ac potestatem vere episcopalem et immediatam. 3. Episcopi autem qui, positi a Spiritu Sancto, in Apostolorum locum succedunt tamquam veri pastores, assignatas sibi dominici gregis partes, in comunione et sub auctoritate Summi Pontificis, singuli singulas pascunt, ita tamen ut non solum ovibus quae iam Principem Pastorum fideliter sequuntur provideant, sed etiam eas Christo lucrifacere satagant quae aut nondum in Illum crediderunt aut a via Illius aberraverunt».

²¹⁴ Cf. AS II/IV, 752-754.

²¹⁵ Cf. questo capitolo, 1.1.3 La fase conciliare, pagg. 108.

²¹⁶ PAOLO VI, Alloc. agli ufficiali della Curia Romana, 21 sett. 1963, 799: «È norma sacra dei Dicasteri della Curia Romana interrogare i Vescovi e valersi del loro giudizio nella trattazione degli affari. Fra i Consultori delle sacre Congregazioni si annoverano non pochi Vescovi, provenienti da varie regioni. E Noi diremo di più:

mano Pontefice parteciperebbero i rappresentanti dell'Episcopato, e, ciò che è molto interessante per il nostro argomento, tra questi rappresentanti sono messi in risalto dallo stesso Paolo VI i vescovi diocesani.

Nel suo altro discorso, rivolto il 29 settembre ai Padri conciliari nella Seconda Sessione Pubblica, Paolo VI chiese l'approfondimento della dottrina sull'Episcopato e delle sue relazioni con il Romano Pontefice, affinché, salve le affermazioni dogmatiche del Vaticano I, i vescovi potessero offrire un maggiore aiuto all'ufficio del Successore di Pietro verso tutta la Chiesa²¹⁷.

Esposti i discorsi di Paolo VI, iniziamo la trattazione della discussione sullo schema *De Episcopis ac de Dioecesium regimine* il cui cap. I, *De rationibus inter Episcopos et Sacras Romanae Curiae Congregationes*, fu la parte più discussa. Il principio della collegialità episcopale fu fortemente presente nell'Aula conciliare e di nuovo furono suscitate le differenze tra i sostenitori e gli avversari del principio: mentre i primi richiedevano il suo inserimento nello schema che dovesse, al loro parere, essere rifatto alla luce della dottrina sull'Episcopato e sulla collegialità precedentemente discussa nel Concilio, l'altro gruppo riteneva che il principio della collegialità episcopale non fosse ancora chiaro e defi-

quando il Concilio ecumenico mostrasse desiderio di vedere associato in un certo modo e per certe questioni, in conformità alla dottrina della Chiesa e alla legge canonica, qualche rappresentante dell'Episcopato, *particolarmente fra i Presuli che dirigono una diocesi*, al Capo supremo della Chiesa stessa, nello studio e nella responsabilità del governo ecclesiastico, non sarà sicuramente la Curia Romana a farvi opposizione, che anzi essa sentirà accresciuto l'onore e l'onere del suo sublime e indispensabile servizio, ch'è, a parte il debito procedere dei Tribunali ecclesiastici, sia nella Curia Romana, che nelle Diocesi, come bene sappiamo, specificamente amministrativo, consultivo ed esecutivo». Il corsivo è nostro.

²¹⁷ PAOLO VI, Alloc. all'inizio della Seconda Sessione Conciliare, 29 sett. 1963, 849: «Inter varias diversasque quaestiones, de quibus in Concilio pertractantur, primas habet quae ad vos attinet, utpote Episcopos Ecclesiae Dei. Haud dubitamus asseverare Nos magna spe ac sincera fiducia huiusmodi disceptationem expectare. Enimvero, salvis declarationibus dogmaticis Oecumenici Concilii Vaticani Primi ad Romanum Pontificem attinentibus, altius investiganda erit doctrina de Episcopatu, de eius muneribus deque eius cum Petro necessitudinibus. Exinde rationes Nobis exponuntur, quibus, ad doctrinam et usum vitae quod spectat, in apostolico munere Nostro obeundo utamur. Hoc namque universale munus, quamvis a Christo instructum sit plenitudine et iusta virtute potestatis, quam quidem scitis, poterit tamen auxilii et praesidii maiores vires sibi adiungere, si dilecti et venerabiles Fratres in Episcopatu, modis et rationibus opportune statuendis, Nobis validiorem et suscepti oneris magis consciam praestabunt adiutricem operam».

nitivamente approvato e perciò non si dovesse discutere lo schema *De Episcopis* partendo da tale concetto²¹⁸.

Altro argomento dello schema molto discusso fu la questione della collaborazione dei vescovi con il Romano Pontefice nella direzione di tutta la Chiesa. Anche questo argomento non poteva prescindere dalla dottrina della collegialità sulla base della quale si cercava di individuare i modi concreti della partecipazione dei vescovi nella direzione di tutta la Chiesa. Si criticava l'impostazione del n. 5 del cap. I dello schema sui vescovi come Consultori delle Congregazioni della Curia Romana perché si limitava la possibilità di un'effettiva collaborazione e corresponsabilità con il Sommo Pontefice riducendo tale collaborazione al lavoro dei vescovi nella Curia Romana.

Partendo dalla critica al n. 5, e tenendo presente la richiesta di Paolo VI, si proponeva la costituzione di un nuovo organo di collaborazione dei vescovi con il Romano Pontefice nel governo della Chiesa basandosi, come già abbiamo detto, sulla dottrina della collegialità, ma data la poca chiarezza di questa dottrina al momento, le proposte erano divise in due gruppi: a) per i Padri Conciliari che sostenevano l'aspetto giuridico della collegialità il nuovo organo avrebbe dovuto essere unito strettamente al Collegio dei vescovi²¹⁹, e, a causa dell'impossibilità per questo ultimo di essere sempre o frequentemente riunito, ci voleva un'organo che fosse atto a rappresentare il Collegio e attraverso il quale fosse esercitata la potestà che gli era propria, in unione con il Romano Pontefice, nel governo universale della Chiesa²²⁰; b) altri Padri, pur riconoscendo l'affermazione dottrinale della collegialità, preferivano la sua dimensione morale nella quale la collegialità si realizzava anche in ambiti non giuridicamente determinati, specialmente negli ambiti di unità, concordia e cooperazione con il Romano Pontefice dove si poteva costituire un organo che fosse di aiuto e di consiglio; in tal modo si salvavano le affermazioni del Vaticano I sul Primato Pontificio non ponendo restrizioni o condizioni al Primato, come avrebbero causato la creazione di organi centrali di esercizio potestativo paralleli a quello del Romano Pontefice o la costituzione di forme di co-governo che avrebbero posto il consenso del Collegio dei vescovi come la condizione dell'esercizio libero della potestà personale del Sommo Pontefice²²¹.

²¹⁸ Cf. AS II/IV, 445. 450-451. 465. 476. 486. 624.

²¹⁹ Cf. AS II/IV, 479-480. 515. 517-518.

²²⁰ Cf. M.C. BRAVI, *Il Sinodo dei Vescovi*, 92.

²²¹ Cf. AS II/IV, 558. 619. 688.

Nell'Aula conciliare si discuteva anche sulle facoltà dei vescovi necessarie per l'esercizio della loro potestà ordinaria e immediata sotto il Primato di giurisdizione del Romano Pontefice e si richiedeva la restaurazione dei diritti originari del vescovo diocesano, nel senso che questi dovesse avere in forza dell'ufficio episcopale tutte le facoltà necessarie per poter pascere il proprio gregge come suo pastore ordinario e immediato, ferma restando la potestà di riserva del Romano Pontefice²²². È da evidenziare che in questa richiesta si mette in risalto l'ufficio episcopale come il titolo giuridico sulla base del quale le facoltà appartengono ai vescovi. In tal modo pian piano si manifesta il desiderio di abbandonare il sistema della concessione delle facoltà, che in futuro dovrebbero diventare inerenti all'ufficio episcopale, e di sostituirlo con il sistema delle riserve. Anzi, si considerava che in futuro si sarebbe dovuto parlare dell'elenco delle riserve e non delle facoltà²²³. A proposito delle facoltà episcopali, il Card. J. Ritter riconobbe che lo schema stesso non poteva trattare questo argomento, ma questo cambio dal sistema delle concessioni al sistema delle riserve sarebbe stato possibile soltanto con la revisione del Codice di Diritto Canonico²²⁴.

L'ultimo elemento della discussione sullo schema *De Episcopis ac de Dioecesium regimine* che può essere interessante per il nostro argomento è collegato con la questione delle facoltà episcopali: il principio di sussidiarietà. Alcuni Padri richiesero che il principio, secondo il quale «quod inferior suis viribus commode, licite, et valide facere potest, non adsumatur a superiore»²²⁵, dovesse essere riconosciuto e accettato anche nella Chiesa²²⁶. Fermi restando i limiti di diritto divino, il principio, al parere dei suoi sostenitori, è da applicarsi particolarmente al governo del vescovo diocesano e alle relazioni tra l'Episcopato e il Romano Pontefice o la Curia Romana. Si riconobbe l'autorità del Papa di riservare alcune materie o cause a sé o ad altra autorità, ma si richiese che tale autorità dovesse essere esercitata quando l'unità della Chiesa l'avrebbe esigito²²⁷.

Come primo frutto della discussione che abbiamo trattato e delle richieste della restaurazione dei diritti originari dei vescovi, poco prima della

²²² Cf. AS II/IV, 495-496.

²²³ Cf. AS II/IV, 496.

²²⁴ Cf. AS II/IV, 557.

²²⁵ AS II/IV, 479.

²²⁶ Cf. AS II/IV, 454. 479. 483. 495. 639.

²²⁷ Cf. AS II/IV, 639. 841. 874. 916.

chiusura del secondo periodo del Concilio, il 30 novembre 1963 Paolo VI emanò il motu proprio *Pastorale Munus* con cui concesse: a) «*facultates quae iure Episcopo residentiali competunt a momento canonice captae dioecesis possessionis, quas tamen aliis, praeter quam Episcopis Coadiutori et Auxiliariis atque Vicario Generali, delegare non potest, nisi in iisdem expresse dicatur*»²²⁸; b) «*privilegia quae, praeter alia in Codice Iuris Canonici suis in titulis enumerata, omnibus Episcopis sive residentialibus sive titularibus competunt ab accepta authentica notitia canonicae provisionis*»²²⁹. Queste facoltà e questi privilegi furono concessi anche ai Prelati giuridicamente equiparati ai vescovi: i vicari e prefetti apostolici, gli amministratori apostolici permanenti, gli abati e prelati *nullius*. Il motivo della concessione fu quello di mettere in luce la dignità episcopale dei vescovi e rendere più efficace e spedito il loro ufficio pastorale, invitandoli nello stesso momento a collaborare con il Romano Pontefice nell'esercizio della sua sollecitudine di tutte le Chiese²³⁰.

Un passo ulteriore nell'iter redazionale del *Christus Dominus* lo fece la Commissione dei vescovi che rielaborò, sulla scia delle osservazioni e delle richieste espresse sia per scritto che durante la discussione, lo schema *De Episcopis ac de Dioecesium regimine* includendo le norme più rilevanti e gli indirizzi fondamentali dell'altro schema *De Cura Animarum*²³¹, non discusso nell'aula conciliare. Il nuovo testo (*textus prior*), adesso intitolato *De pastoralis Episcoporum munere in Ecclesia*, fu approvato da Paolo VI il 27 aprile 1964.

In questo testo è nuova la struttura tripartita, aderente ai tre aspetti teologici sotto i quali il vescovo può venir considerato: come membro del Collegio dei vescovi, come pastore di una singola diocesi, come membro di una assemblea di più vescovi²³². Fu diminuito il tono giuridico del testo precedente e prestata più attenzione alla teologia dell'episcopato che era emersa nel cap. III della *Lumen gentium*²³³.

Le parti del *textus prior* più importanti per noi sono i nn. 2, 5, 8, 10 e 11 che manterranno la stessa numerazione in tutte le redazioni del testo

²²⁸ PAOLO VI, m.p. *Pastorale Munus*, 30 nov. 1963, 6.

²²⁹ PAOLO VI, m.p. *Pastorale Munus*, 30 nov. 1963, 11.

²³⁰ Cf. PAOLO VI, m.p. *Pastorale Munus*, 30 nov. 1963, 6.

²³¹ Tra questi acceniamo le affermazioni del Primato del Romano Pontefice e della potestà dei vescovi nella cura delle anime che entreranno a far parte del *Christus Dominus* 2. Cf. nt. 213 di questo capitolo.

²³² Cf. L.M. CARLI, «Decreto *Christus Dominus*», 41.

²³³ Cf. R.R. GAILLARDETZ, *The Church in the Making*, 36.

fino al documento finale. Il n. 2 riporta le affermazioni del Primato del Romano Pontefice e della potestà dei vescovi contenute nel proemio dello schema *De cura animarum*²³⁴, con le modifiche testuali rispetto a questo vecchio schema²³⁵.

Nel n. 5 compare per la prima volta l'accento ad un consiglio centrale di vescovi in aiuto al Sommo Pontefice come un'esercizio della funzione dei vescovi rispetto alla Chiesa universale nella forma di una cooperazione da parte dei membri del Collegio dei vescovi all'esercizio personale della potestà del Romano Pontefice:

Cum universale Summi Pontificis munus maiores in dies auxilii et praesidii vires exposcat, Sacrosancti Concilii Patres magnopere exoptant ut aliqui Episcopi diversarum orbis regionum, Supremo Ecclesiae Pastori validiorem praestent adiutricem operam, modis tamen et rationibus opportune statuendis, etiam, si eidem Summo Pontifici placuerit, in Coetum seu Consilium quoddam convenientes, quo simul significari possit omnium Episcoporum universae Ecclesiae sollicitudini participatio²³⁶.

Si noti la differenza rispetto al n. 5 dello schema *De Episcopis ac de Dioecesium regimine* nel senso che la collaborazione con il Romano Pontefice non è limitata alla partecipazione dei vescovi all'attività delle Congregazioni con lo scopo di ottenere una loro internazionalizzazione. Inoltre si evidenzia la libertà riconosciuta al Papa di istituire un organo consultivo composto dai vescovi e di determinarne gli aspetti formali e di competenza²³⁷.

Il n. 8 è il risultato della discussione sulla potestà dei vescovi nelle proprie diocesi e la continuazione del percorso iniziato con i nn. 2 e 3

²³⁴ Cf. nt. 213 di questo capitolo.

²³⁵ *AS* III/II, 22-23: «In hac Christi Ecclesia, Romanus Pontifex, successor Petri, cui oves et agnos suos pascendos Christus concredidit, suprema, plena, et universalis in curam animarum, ex divina institutione, gaudet potestate. Qui ideo, cum ad bonum commune Ecclesiae universae et ad bonum singularum Ecclesiarum procurandum missus sit, super omnes Ecclesias ordinariae potestatis obtinet principatum. Episcopi autem et ipsi, positi a Spiritu Sancto, in Apostolorum locum succedunt ut animarum pastores, atque, una cum Summo Pontifice et sub Eiusdem auctoritate, ad Christi, opus perenne reddendum missi sunt. Christus enim Apostolis eorumque successoribus dedit mandatum atque potestatem ut docerent omnes gentes, hominesque sanctificarent in veritate atque pascere. Episcopi itaque, per Spiritum Sanctum qui datus est eis, veri et autentici effecti sunt fidei Magistri, Pontifices ac Pastores».

²³⁶ *AS* III/II, 23-24.

²³⁷ Cf. M.C. BRAVI, *Il Sinodo dei Vescovi*, 99.

dello schema *De Episcopis ac de Dioecesium regimine* e affermato nel *Pastorale Munus*:

Episcopis, ut Apostolorum successoribus, in dioecesium ipsis commissis per se omnis competit potestas ordinaria, propria ac immediata, quam exercitium eorum muneris pastoralis expostulat, firma semper in omnibus potestate quam, vi muneris sui, Romanus Pontifex habet sibi vel alii Auctoritati causas reservandi. Insuper singulis Episcopis facultas fit a lege generali Ecclesiae in casu particulari dispensandi quoties id ad bonum spirituale fidelium conferre iudicent, dummodo agatur de re in qua Sedes Apostolica dispensare solet, nec specialis reservatio a Sede Apostolica sibi vel alii Auctoritati facta fuerit²³⁸.

Come primo punto dell'analisi del n. 8 facciamo cenno alla sua collocazione: è trattato nel contesto della relazione dei vescovi con la Sede Apostolica, e non più solo nel contesto della loro relazione con le Congregazioni della Curia Romana²³⁹. In questo articolo non si parla più delle facoltà e della loro concessione che facilita l'esercizio della potestà ordinaria, propria e immediata dei vescovi, ma si afferma che tale potestà gli spetta di per sé come inerente al loro ufficio²⁴⁰. Dunque, per la prima volta nell'iter redazionale di *Christus Dominus* chiaramente si dice che la potestà dei vescovi non è più in nessun modo collegata con le concessioni delle facoltà da parte dell'autorità suprema, ma è di diritto divino il fatto che tale potestà appartenga ai vescovi nel governo delle loro diocesi, pur rispettando la potestà del Romano Pontefice di riservare alcune cause a se stesso o ad altra autorità. L'interazione tra l'esercizio della potestà dei vescovi diocesani e del Primato pontificio non si manifesta nelle concessioni delle facoltà, ma nelle riserve della autorità suprema.

Un'altro elemento interessante di questo articolo è il fatto che la potestà ordinaria, propria e immediata spetta ai vescovi nelle diocesi loro affidate, cioè ai vescovi diocesani, e non ai vescovi titolari.

Nel n. 10, basato sulle affermazioni dei nn. 4 e 5 dello schema *De Episcopis ac de Dioecesium regimine*, si esprime il desiderio visibile in tutte le fasi dell'iter redazionale del Decreto sull'ufficio pastorale dei vescovi, ossia che la Curia Romana sia, nei limiti del possibile, la manifestazione dell'universalità della Chiesa:

Praeterea cum eadem Dicasteria ad universalis Ecclesiae bonum sint constituta, optatur ut eorum Membra, Officiales et Consultores, quantum fieri

²³⁸ AS III/II, 25.

²³⁹ Cf. AS III/II, 48.

²⁴⁰ Cf. AS III/II, 48.

potest, ex diversis Ecclesiae regionibus assumantur, ita ut catholicae Ecclesiae officia seu organa centralia indolem vere universalem prae se ferant. In votis quoque est ut inter Dicasteriorum Membra cooptentur etiam aliqui Episcopi praesertim dioecesani, qui mentem, optata ac necessitates omnium Ecclesiarum Summo Pontifici plenius referre valeant. Denique perutile esse censent Concilii Patres si eadem Dicasteria laicos, virtute et experientia praestantes, magis audiant, ita ut et ipsi in rebus Ecclesiae partes sibi congruentes habeant²⁴¹.

A questo punto ci limitiamo a mettere in evidenza le differenze più visibili tra questo numero e il pensiero del Concilio finora manifestato. Rispetto al n. 5 dello schema *De Episcopis ac de Dioecesium regimine*, nel nuovo numero non si menziona più il modo di designazione dei vescovi per la Curia Romana²⁴². Tuttavia, con le parole adesso adoperate nel testo, non è esclusa completamente la possibilità di applicare tale modo di designazione dei vescovi precedentemente determinato o qualche altro²⁴³, solamente si vuole lasciare più libertà per determinare quale modo sarà usato²⁴⁴. L'altra differenza che si può notare è che adesso si auspica di includere specialmente i vescovi diocesani nel lavoro della Curia a motivo della loro conoscenza delle proprie Chiese particolari. Alla fine del numero troviamo la richiesta di ascoltare dei laici, che non si menzionavano prima come eventuali collaboratori della Curia.

Il n. 11, che è formato sulla base dei nn. 7-10 dello schema *De cura animarum*, riporta la definizione della diocesi e tratta del ministero dei vescovi diocesani in essa:

Dioecesis est pars quaedam dominici gregis quae Episcopo concreditur, cum adiutorio sui presbyterii pascenda eum in finem ut supernaturaliter ipsa vivat, crescat atque fructificet, imaginem referens Unius Sanctae Catholicae et Apostolicae Christi Ecclesiae. Singuli Episcopi, quibus dioecesis in curam peculiarem commissa est, sub auctoritate Summi Pontificis, tamquam proprii, ordinarii et immediati earum pastores, oves suas in nomine Domini pascunt, munus docendi, sanctificandi et regendi in eas exercentes. In hoc autem apostolicum munus ita intendunt ut non solum ovibus quae iam Principem Pastorum sequuntur provideant, sed etiam eas Christo lucrifacere satagant quae aut non sunt ex ovili Christi aut a via Illius aberraverunt. Quibus enim omnibus succurrere debent, vi sui muneris, nullis

²⁴¹ AS III/II, 25-26.

²⁴² Cf. nt. 210 di questo capitolo.

²⁴³ Cf. AS III/II, 49.

²⁴⁴ Cf. AS III/II, 773.

parcentes laboribus donec «in omni bonitate et iustitia et veritate» tandem omnes ambulent²⁴⁵.

La relazione annessa al *textus prior* indica due elementi da notare: a) i vescovi non sono più nominati «residentiales», ma «dioecesani» per designare meglio i vescovi che esercitano il loro «munus» pastorale in un territorio determinato, a differenza dei vescovi titolari che non hanno effettivamente la propria sede; b) il concetto della diocesi manifesta la parte del gregge del Signore affidata alla cura personale del vescovo sia per ragione di un determinato territorio in cui tale cura è da esercitarsi, sia per ragione di un determinato gruppo delle persone per le quali il vescovo deve esercitare il suo ministero pastorale²⁴⁶.

Il *textus prior* del decreto fu discusso dal 18 al 23 settembre 1964 durante le Cogregazioni Generali LXXXIII-LXXXXVI e i Padri poterono anche mandare le osservazioni scritte. Con queste osservazioni, rispetto al n. 2 i Padri fecero queste proposte: a) manifestare meglio l'unità tra Pietro e gli Apostoli introducendo le espressioni come, ad esempio, «Caput corporis apostolici»²⁴⁷; b) la potestà del Romano Pontefice essere indicata anche come immediata, e non solo come suprema, piena e universale²⁴⁸; c) affermare che il Sommo Pontefice ha il Primato su tutti i riti, i pastori e i fedeli²⁴⁹; d) aggiungere le parole «aeterni Pastoris» dopo «ad Christi» per indicare che tutti i pastori nella Chiesa sono i ministri del Pastore eterno²⁵⁰.

Nella discussione sul n. 5 del *textus prior* furono presenti i temi delle relazioni tra Primato ed Episcopato e della collegialità, che, secondo alcuni, dovevano essere inseriti nel testo con maggior forza, sia come fondamenti dottrinali, sia come condizioni di una realizzazione concreta del governo collegiale della Chiesa²⁵¹. D'altra parte, di nuovo c'erano

²⁴⁵ AS III/II, 26.

²⁴⁶ Cf. AS III/II, 49.

²⁴⁷ Cf. AS III/II, 426. 451

²⁴⁸ Cf. AS III/II, 758.

²⁴⁹ Cf. AS III/II, 417; AD III/III, 581.

²⁵⁰ Cf. AS III/II, 456.

²⁵¹ Così alcuni vescovi di Francia proposero la correzione del n. 5 nel senso che il Consiglio fosse collegato con l'azione comune dei vescovi fuori del Concilio. Il nuovo testo sarebbe: «Sacrosancti Concilii Patres magnopere exoptant ut aliqui episcopi, pro tempore electi, diversarum orbis regionum, una cum Supremo Ecclesiae Pastore ad servitium Ecclesiae universalis cooperentur, modis tamen (...) Consilium quoddam convenientes, ut manifestari possint partes quas habent episcopi ad universalem Ecclesiam» (AS III/II, 457).

anche i Padri che si opponevano al continuo riferimento alla collegialità²⁵². Nelle osservazioni scritte rispetto al n. 5 alcuni Padri anche chiedevano di sopprimere questo numero perché il Consiglio Centrale lo consideravano una restrizione o diminuzione della suprema potestà del Romano Pontefice²⁵³.

Per il n. 8 fu suggerito di: a) inserire l'aggettivo «dioecesanis» dopo «singulis episcopis» per precisare che la facoltà di dispensare i fedeli da una legge generale della Chiesa è attribuita solo ai vescovi diocesani²⁵⁴; b) precisare che questa facoltà del vescovo si riferisce ai fedeli sui quali lui ha l'autorità a norma di diritto²⁵⁵; c) nella parte che afferma la potestà di riserva del Romano Pontefice chiarire esplicitamente che tale potestà è esercitata per il bene comune della Chiesa²⁵⁶.

Le osservazioni riguardanti il n. 10 richiedevano: a) di porre un'accento ancora più forte sull'universalità dei Dicasteri Romani, manifestata nei suoi membri e ufficiali scelti dalle diverse regioni del mondo²⁵⁷; b) la diminuzione del numero dei vescovi titolari e l'aumento dei laici nella Curia²⁵⁸; c) l'inclusione dei Legati del Romano Pontefice nello schema²⁵⁹.

Nelle osservazioni dei Padri conciliari rispetto al n. 11 è importante evidenziare la richiesta che la diocesi sia definita come «Populi Dei portio» per manifestare con maggior forza che la diocesi è la Chiesa locale in cui tutta la Chiesa universale è effettivamente presente «hic et nunc»²⁶⁰. Tale collegamento tra la Chiesa locale e la Chiesa universale si nota anche nella proposta di una nuova definizione della diocesi offerta in alcune altre osservazioni dei Padri: «Diocesis est pars populi Dei in qua una, sancta, catholica et apostolica Ecclesia integra et plena significatur et praesens efficitur per missionem apostolicam episcopi cum adiutorio sui presbyterii, in communione cum collegio episcopali eiusque capite»²⁶¹.

La Commissione dei vescovi rielaborò il *textus prior* del *De pastoralis Episcoporum munere in Ecclesia* sulla base dei pronunciamenti dei

²⁵² Cf. AS III/II, 74.

²⁵³ Cf. AS III/II, 756-757. 759.

²⁵⁴ Cf. AS III/II, 769; AS III/III, 583.

²⁵⁵ Cf. AS III/II, 769.

²⁵⁶ Cf. AS III/II, 414. 758.

²⁵⁷ Cf. AS III/II, 444. 449-450. 454.

²⁵⁸ Cf. AS III/II, 399. 407. 769. 775.

²⁵⁹ Cf. AS III/II, 399.

²⁶⁰ Cf. AS III/II, 273.

²⁶¹ AS III/II, 228; cf. anche AS III/II, 386.

Padri nelle Congregazioni generali e presentò il *textus emendatus* del Decreto nell'Aula Conciliare il 30 ottobre 1964.

Nel n. 2 della nuova redazione del Decreto furono inserite due modifiche: a) si afferma la potestà immediata del Romano Pontefice su tutti e i singoli fedeli: «Qui ideo, cum *tamquam omnium fidelium pastor* ad bonum commune Ecclesiae universae et ad bonum singularum Ecclesiarum procurandum missus sit, super omnes Ecclesias ordinariae potestatis obtinet principatum»²⁶²; b) tutti i pastori nella Chiesa sono ministri del Pastore eterno: «Episcopi autem et ipsi, positi a Spiritu Sancto, in Apostolorum locum succedunt ut animarum pastores, atque, una cum Summo Pontifice et sub Eiusdem auctoritate, ad Christi, *aeterni Pastoris*, opus perenne reddendum missi sunt»²⁶³.

Il n. 5 subì un'unico cambiamento che stabilì più precisamente la modalità di costituzione del nuovo Consiglio Centrale nella quale fu riconosciuta l'esclusiva competenza del Romano Pontefice con l'aggiunta di «ab Ipso»: «Sacrosancti Concilii Patres magnopere exoptant ut aliqui Episcopi diversarum orbis regionum, Supremo Ecclesiae Pastori validiorem praestent adiutricem operam, modis tamen et rationibus *ab Ipso* opportune statuendis, etiam in Coetum seu Consilium quoddam convenientes»²⁶⁴. Come conseguenza dell'aggiunta fu tolta l'espressione «si eidem Summo Pontifici placuerit» giudicata superflua.

Nella Relazione generale sul cap. I del *textus emendatus* si spiegò perché la Commissione avesse deciso di conservare il n. 5, nonostante le richieste di alcuni Padri per la sua soppressione considerato come una restrizione o diminuzione della suprema potestà del Romano Pontefice. Le ragioni erano due: prima di tutto, tale decisione corrispondeva alla maggioranza dei voti dei Padri conciliari e non era contraria alla suprema potestà del Sommo Pontefice, così come non lo era la potestà del Collegio dei vescovi; inoltre, il Consiglio Centrale non rappresenta veramente il Collegio dei vescovi, ma è soltanto un suo segno e aiuta il Romano Pontefice nel governo della Chiesa universale²⁶⁵.

Riguardo alle modifiche del n. 8, la Relazione generale afferma che al posto delle facoltà da riconoscersi ai vescovi, nel nuovo testo semplicemente si stabilisce che ad essi nelle diocesi loro affidate di per sé

²⁶² AS III/VI, 112-113. Il corsivo è del testo e indica la sua modifica rispetto al *textus prior*.

²⁶³ AS III/VI, 113. Il corsivo è del testo.

²⁶⁴ AS III/VI, 122. Il corsivo è del testo.

²⁶⁵ Cf. AS III/VI, 127.

competete tutta la potestà che esige il loro «munus pastorale»: non si parla più del suo esercizio²⁶⁶. Le altre modifiche del numero riguardano il soggetto attivo e passivo della dispensa da una legge generale ecclesiastica in casi particolari: per indicare più precisamente di chi si tratti, il numero, inserendo le espressioni «dioecesis» e «fideles in quos ad normam iuris habent auctoritatem» afferma che il soggetto attivo della dispensa è il vescovo diocesano e il soggetto passivo sono i fedeli sui quali lui ha autorità²⁶⁷.

Mentre nel n. 10 non fu inclusa nessuna modifica, il n. 11 subì i cambiamenti più numerosi nel *textus emendatus* rispetto al *textus prior*²⁶⁸. Tra questi per noi è rilevante la prima parte del numero dove la diocesi si definisce come «Populi Dei portio» e in questa definizione, come anche nella affermazione «Ecclesiam particularem constituat, in qua vere pleneque inest et operatur Una Sancta Catholica et Apostolica Christi Ecclesia», si nota come la Chiesa particolare e la Chiesa universale sono collegate tra esse in una mutua interiorità²⁶⁹.

Dal 4 al 6 novembre 1964 il *textus emendatus* fu sottoposto alle votazioni che non erano favorevoli a causa di molti voti «placet iuxta mo-

²⁶⁶ AS III/VI, 128: «In priore schemate sermo erat de “facultatibus”, Episcopis recognoscendis, quod pluribus Patribus minus placebat. In novo textu proinde principium generale simpliciter statuitur Episcopis, Apostolorum successoribus et suae cuiusque dioecesis immediatis et ordinariis pastoribus, per se omnem potestatem competere, quam pastorale munus exigit».

²⁶⁷ Cf. AS III/VI, 123. 128-129.

²⁶⁸ AS III/VI, 133-134: «Dioecesis est *Populi Dei portio*, quae Episcopo cum cooperatione presbyterii pascenda conceditur, ita ut, *pastori suo adhaerens ab eoque per Evangelium et Eucharistiam in Spiritu Sancto congregata, Ecclesiam particularem constituat, in qua vere pleneque inest et operatur Una Sancta Catholica et Apostolica Christi Ecclesia*. Singuli Episcopi, quibus *Ecclesiae particularis* cura *specialis* commissa est, sub auctoritate Summi Pontificis, tamquam proprii, ordinarii et immediati earum pastores, oves suas in nomine Domini pascunt, munus docendi. sanctificandi et regendi in eas exercentes. *Episcopi tamen agnoscant iura, quae sive Patriarchis Ecclesiarum Orientalium sive aliis hierarchicis Auctoritatibus legitime competunt. Ad suum autem apostolicum munus intendunt Episcopi ut Christi testes coram omnibus hominibus, non solum iis providentes qui iam Principem Pastorum sequuntur, sed iis quoque toto animo sese devoventes qui a via veritatis quoquo modo deflexerunt aut Christi Evangelium et misericordiam salutiferam plane ignorant, donec “in omni bonitate et iustitia et veritate” (Eph. 5, 9) tandem omnes ambulent*». Il corsivo è del testo e indica le modifiche.

²⁶⁹ La mutua interiorità tra la Chiesa particolare e la Chiesa universale verrà particolarmente affermata dalla Lett. *Communio notio*, n. 9, della quale tratteremo nel prossimo capitolo della tesi.

dum» e perciò la Commissione dei vescovi doveva preparare un nuovo testo (*textus recognitus*) che si distribuì in un fascicolo durante la Congregazione Generale CXXIX il 16 settembre 1965.

La Relazione generale, che accompagnava il *textus recognitus*, riconobbe l'intenzione della Commissione di adattare il testo alla dottrina della *Lumen gentium* promulgata il 21 novembre 1964²⁷⁰. Nel n. 2 fu aggiunta la particella «ut» nell'espressione «*Romanus Pontifex, ut successor Petri*» per indicare più chiaramente la ragione per cui il Sommo Pontefice possiede la potestà suprema, piena e universale nella Chiesa²⁷¹. Fu inserita anche la parola «immediata» con la quale si espone la dottrina del Vaticano I e che, tra l'altro, è sottintesa anche nelle parole «*Qui ideo, cum tamquam omnium fidelium pastor*» contenute nel n. 2b del *textus recognitus*²⁷².

Nelle ultime redazioni del testo, il n. 5 subì i cambiamenti testuali più significativi tra tutti i numeri del *Christus Dominus* di cui trattiamo. In un primo momento, nello stesso *textus recognitus*, furono introdotti mutamenti non molto considerevoli: viene inserita la frase «*si Eidem placuerit*», scomparsa dal *textus prior*, per indicare la libertà del Romano Pontefice di istituire, oppure no, un organismo centrale per meglio concretizzare la cooperazione tra il Papa e i vescovi²⁷³. Così cambiato, il n. 5, insieme con il *textus recognitus* completo, era già pronto per la votazione nell'Aula conciliare, ma un evento cambiò la sua sorte: con il motu proprio *Apostolica sollicitudo* del 15 settembre 1965 Paolo VI istituì il Sinodo dei vescovi come nuovo organo ecclesiale giuridico. Per questa ragione, siccome il suggerimento del Concilio espresso nel n. 5 delle precedenti redazioni del *Christus Dominus* era già compiuto per l'atto personale di Paolo VI, lo stesso n. 5 subì il cambiamento più notevole²⁷⁴. La sua riformulazione fu fatta dalla Commissione dei vescovi e riportata nel foglio distribuito

²⁷⁰ Cf. AS IV/II, 518.

²⁷¹ Cf. AS IV/II, 510. 518.

²⁷² Cf. AS IV/II, 510. 518.

²⁷³ AS IV/II, 513: «Cum universale Summi Pontificis munus maiores in dies auxilii et praesidii vires exposcat, Sacrosancti Concilii Patres magnopere exoptant ut aliqui Episcopi diversarum orbis regionum, Supremo Ecclesiae Pastori validiorem praestent adiutricem operam, modis tamen et rationibus ab Ipso opportune statuendis, etiam, *si Eidem placuerit*, in Coetum seu Consilium quoddam convenientes, *quo simul significari possit omnes Episcopos sollicitudinis universae Ecclesiae participes esse*». Il corsivo è del testo.

²⁷⁴ Cf. M.C. BRAVI, *Il Sinodo dei Vescovi*, 110-111.

nell'Aula il 28 settembre 1965 (CXXXVII Congregazione Generale). Il nuovo numero recitava:

Episcopi e diversis orbis regionibus selecti, modis et rationibus a Romano Pontifice statutis vel statuendis, Supremo Ecclesiae Pastori validiorem praestant adiutricem operam in Consilio, quod proprio nomine *Synodus Episcoporum* appellatur, quae quidem, utpote totius catholici Episcopatus partes agens, simul significat omnes Episcopos in hierarchica communione sollicitudinis universae Ecclesiae participes esse²⁷⁵.

Nel foglio distribuito questo testo fu accompagnato da due note che indicano le sue fonti: il motu proprio *Apostolica sollicitudo* e la *Lumen gentium* 23. I legami tra il n. 5 e queste due fonti, come pure lo stesso numero e il suo significato verranno da noi esaminati nel punto prossimo della tesi quando tratteremo dell'interazione tra l'Episcopato e il Primato in *Christus Dominus*.

Nel n. 8 del *textus recognitus* si introdussero questi mutamenti del testo: a) nell'affermazione della potestà dei vescovi nelle proprie diocesi si recita che essa è necessaria per l'esercizio del «munus pastorale» del vescovo sostituendo l'espressione precedente «quam eorum munus pastorale exoptulat» con «quae ad exercitium eorum muneris pastoralis requiritur»²⁷⁶; b) il secondo cambiamento riguarda il soggetto delle riserve fatte rispetto alla facoltà episcopale di dispensa: sopprimendo l'espressione «dummodo agatur de re in qua Sedes Apostolica dispensare solet» e introducendo le parole «nisi a Suprema Ecclesiae Auctoritate specialis reservatio»²⁷⁷, si vuole specificare che il soggetto delle riserve non è solo la Sede Apostolica, ma anche il Concilio Ecumenico, e, a certe condizioni, diverse altre autorità costituite nella Chiesa, come, ad esempio, i Patriarchi, nonostante non siano «Supremae Ecclesiae auctoritates»²⁷⁸, ed anche le Conferenze episcopali²⁷⁹.

²⁷⁵ AS IV/II, 618. Il corsivo è del testo.

²⁷⁶ AS IV/II, 514: «Episcopis, ut Apostolorum successoribus, in dioecesibus ipsis commissis per se omnis competit potestas ordinaria, propria ac immediata, quae ad exercitium eorum muneris pastoralis requiritur, firma semper in omnibus potestate quam, vi muneris sui, Romanus Pontifex habet sibi vel alii Auctoritati causas reservandi». Il corsivo è del testo.

²⁷⁷ AS IV/II, 514-515: «Singulis Episcopis dioecesanis facultas fit a lege generali Ecclesiae in casu particolari dispensandi fideles in quos ad normam iuris exercent auctoritatem, quoties id ad eorum bonum spirituale conferre iudicent, nisi a Suprema Ecclesiae Auctoritate specialis reservatio facta fuerit». Il corsivo è del testo.

²⁷⁸ AS IV/II, 519: «Re quidem vera, una ex parte, cum agatur de dispensationibus in legibus generalibus seu universalibus, sola Suprema Auctoritas, scilicet sive Ro-

Nel n. 10 furono inseriti questi cambiamenti: a) per indicare che la riforma e l'internazionalizzazione della Curia riguarda anche i Nunzi e i Delegati Apostolici, dopo le parole «Membra, Officiales et Consultores» si aggiunge «necnon Legati Romani Pontificis»²⁸⁰; b) nell'espressione «ex diversis Ecclesiae regionibus assumantur» si inserisce «magis» davanti al verbo²⁸¹; c) tra le caratteristiche dei laici che collaborano con la Curia Romana si annovera «scientia»: «si eadem Dicasteria laicos, virtute, *scientia* et experientia praestantes, magis audiant»²⁸².

A differenza della redazione precedente, il n. 11 subì pochi e non importanti mutamenti nel *textus recognitus* che fu approvato il 6 ottobre 1965 con la votazione abbondantemente favorevole. Fu fatta un'ultima redazione del testo, ma essa introdusse pochissime modifiche di minore importanza. Tale testo finale del Decreto *Christus Dominus* fu approvato nella settima sessione del Concilio il 28 ottobre 1965.

2.2 *L'interazione tra l'Episcopato e il Primato nel Christus Dominus*

Dopo aver considerato la storia redazionale del Decreto, vogliamo dare uno sguardo alla sua struttura e ad alcune sue caratteristiche. Il Decreto è diviso in tre capitoli e inoltre contiene un proemio e un mandato generale:

- a) il proemio (nn. 1 – 3) presenta brevemente la materia del Decreto;
- b) il cap. I, *De Episcopis quoad universam Ecclesiam* (nn. 4 – 10), considera i vescovi anzitutto in rapporto alla Chiesa universale sotto due punti di vista: 1. come l'organo collegiale della suprema potestà nella Chiesa; 2. come singoli vescovi uniti solidalmente in azioni non strettamente collegiali; in secondo luogo, questo capitolo considera i singoli vescovi in rapporto alla Santa Sede²⁸³;
- c) il cap. II, *De Episcopis quoad ecclesias particulares seu dioeceses* (nn. 11 – 35), è dedicato alla persona e all'attività del vescovo nel-

manus Pontifex sive Concilium Oecumenicum, per se valet tales reservationes in favorem alicuius auctoritatis statuere. Altera autem ex parte hac formula implicite asseritur alias Auctoritates in Ecclesia constitutas, uti v.g. Patriarchas, tales reservationes facere posse, cum, Statuente Suprema Ecclesia Auctoritate, talis potestas sibi quasdam causas reservandi alii etiam Auctoritati concedi possit».

²⁷⁹ Cf. G. GHIRLANDA, *Il diritto nella Chiesa*, 781-782.

²⁸⁰ AS IV/II, 515. 519.

²⁸¹ Cf. AS IV/II, 515.

²⁸² AS IV/II, 516. Il corsivo è del testo.

²⁸³ Cf. L.M. CARLI, «Decreto *Christus Dominus*», 201.

la sua diocesi ed è diviso in tre sezioni: la prima studia la figura del vescovo in rapporto ai suoi tre *munera*; la seconda considera la delimitazione delle diocesi; la terza passa in rassegna i vari collaboratori del vescovo²⁸⁴;

- d) il cap. III, *De Episcopis in commune plurium ecclesiarum bonum cooperantibus* (nn. 36 – 43), tratta l'aspetto comunitario dell'azione pastorale dei vescovi che collaborano al bene comune di più diocesi;
- e) alla fine, il mandato generale richiede che nella revisione del Codice di Diritto Canonico siano definite adeguate leggi (n. 44) a norma dei principi stabiliti nel Decreto, che siano redatti dei direttori generali circa la cura delle anime, che siano redatti sia uno speciale direttorio per la cura pastorale di particolari gruppi di fedeli sia un direttorio per l'istruzione catechistica del popolo.

Quali sono le caratteristiche principali del Decreto? Secondo L.M. Carli, membro della Commissione Conciliare dei vescovi e del Governo delle Diocesi, se ne possono individuare tre:

- a) la pastoralità del vescovo: il vescovo è essenzialmente pastore, e questa è la nota specifica del suo essere e del suo operare, la natura e la dinamica della sua potestà;
- b) la centralità del vescovo: il collegio dei vescovi è il centro della Chiesa universale, perché soggetto della piena e suprema potestà; il singolo vescovo è il centro della Chiesa particolare attorno a cui nasce e si edifica in un luogo determinato la Chiesa di Cristo;
- c) l'insistenza con cui il vescovo presenta il ministero episcopale come il massimo grado del servizio pastorale²⁸⁵.

Esplicando la storia della sua formazione, la sua struttura e le sue caratteristiche, siamo arrivati all'analisi dei nn. 2, 8, 10 e 11 del decreto che sono le fonti dirette dei cann. 331, 333 §1, 334 e 381 §1 del CIC'83, e del n. 5, che tratta il Sinodo dei vescovi, il punto più importante per la nostra tesi. Prima di tutto, dobbiamo esplicitare la loro collocazione dentro la struttura del Decreto appena esposta. Il *Christus Dominus* 2 si trova nel proemio del decreto, mentre il *Christus Dominus* 5 e 8 sono collocati nel cap. I: il *Christus Dominus* 5 nella sua parte che considera la posizione dei vescovi nei confronti della Chiesa universale, e il *Christus Dominus* 8 nella sezione che tratta il rapporto tra i

²⁸⁴ Cf. L.M. CARLI, «Decreto *Christus Dominus*», 244.

²⁸⁵ Cf. L.M. CARLI, «Decreto *Christus Dominus*», 58.

singoli vescovi e la Santa Sede²⁸⁶. Con il *Christus Dominus* 11 inizia il cap. II dedicato a descrivere la figura del vescovo diocesano in relazione alla diocesi, e il numero stesso si trova nella prima sezione del capitolo che tratta i tre *munera* del vescovo.

Il *Christus Dominus* 2 afferma che il Papa e i vescovi perpetuano l'opera di Cristo, ognuno nel proprio modo, come è insegnato nel Vaticano I e nel cap. III della *Lumen gentium*. Affinché possa compiere la missione di pastore del Popolo di Cristo, il Romano Pontefice possiede per divina istituzione la potestà piena, suprema, immediata, universale che deve servire sia al bene comune della Chiesa universale, sia al bene delle singole Chiese²⁸⁷. A differenza della *Lumen gentium*, dove si pone l'accento sulla dimensione istituzionale della Chiesa, il *Christus Dominus* 2 tratta la missione di cura d'anime nella Chiesa, e il Papa è visto in primo luogo come pastore universale del Popolo di Dio. Perciò la sua potestà detiene il pieno ed effettivo primato (non solo d'onore) sulla potestà ordinaria che posseggono tutti gli altri pastori della Chiesa presi singolarmente o anche tutti insieme²⁸⁸.

Nonostante tale potestà del Romano Pontefice, i vescovi, per volontà del Signore, sono posti come i pastori delle anime, e ricevono da Dio una missione da svolgere, cioè la missione di compiere l'opera di Cristo, ma insieme col Sommo Pontefice e sotto la sua autorità²⁸⁹. Tale missione dei vescovi viene esercitata per mezzo della potestà di insegnare, santificare e guidare i fedeli. Perciò, i vescovi sono veri ed autentici maestri della fede, pontefici e pastori²⁹⁰. Dunque, la pastoraltà

²⁸⁶ Con questo termine vengono indicati non solo la persona del Sommo Pontefice, ma anche i Dicasteri della Curia Romana.

²⁸⁷ *Christus Dominus* 2a: «In hac Christi Ecclesia, Romanus Pontifex, ut successor Petri, cui oves et agnos suos pascendos Christus concredidit, suprema, plena, immediata et universalis in curam animarum, ex divina institutione, gaudet potestate. Qui ideo, cum tamquam omnium fidelium pastor ad bonum commune Ecclesiae universae et ad bonum singularum Ecclesiarum procurandum missus sit, super omnes Ecclesias ordinariae potestatis obtinet principatum».

²⁸⁸ Cf. L.M. CARLI, «Decreto *Christus Dominus*», 192.

²⁸⁹ *Christus Dominus* 2b: «Episcopi autem et ipsi, positi a Spiritu Sancto, in Apostolorum locum succedunt ut animarum pastores, atque, una cum Summo Pontifice et sub Eiusdem auctoritate, ad Christi, aeterni Pastoris, opus perenne reddendum missi sunt».

²⁹⁰ *Christus Dominus* 2b: «Christus enim Apostolis eorumque successoribus dedit mandatum atque potestatem ut docerent omnes gentes, hominesque sanctificarent in veritate atque pascere. Episcopi itaque, per Spiritum Sanctum qui datus est eis, veri et autentici effecti sunt fidei Magistri, Pontifices ac Pastores».

universale del Romano Pontefice non annulla né mortifica quella particolare dei vescovi, ma, secondo le parole della *Lumen gentium* 27 e della *Pastor aeternus*, «asseritur, roboratur et vindicatur».

Il decreto *Christus Dominus* nel n. 5 contiene, come già abbiamo detto, un elemento importantissimo per l'argomento dell'interazione tra l'esercizio della potestà dei vescovi diocesani e di quella del Romano Pontefice: il Sinodo dei vescovi. Come abbiamo potuto vedere, questo numero non istituisce il Sinodo dei vescovi, ma lo assume dal motu proprio *Apostolica sollicitudo*: è con questo atto libero e personale di Paolo VI che viene istituito il nuovo organo.

La prima affermazione del *Christus Dominus* 5, riguardante la collaborazione più efficace dei vescovi prestata al Romano Pontefice nel consiglio chiamato il Sinodo dei vescovi, si ispira al Proemio del *Apostolica sollicitudo*:

Apostolica sollicitudo, qua signa temporum attente perscrutantes vias ac rationes sacri apostolatus increbrescentibus nostrorum dierum necessitatibus mutatisque societatis condicionibus antare contendimus. Nos innellit ut coniunctionem Nostram cum Episcopis «*quos Spiritus Sanctus nosuit... regere Ecclesiam Dei*» (Act 20,28), artioribus usque vinculis confirmemus [...] Aetate enim hac nostra, perturbata quidem et discriminum plena, sed ad salutares caelestis gratiae afflatus tantopere patente, cotidiano experimento comperimus quantum prosit apostolico officio Nostro huiusmodi cum sacris Pastoribus coniunctio quam proinde Nobis in animo est omni ope provehere ac fovere, «*ne Nobis — ut alias asseveravimus — illorum praesentiae solacium. illorum prudentiae ac rerum usus auxilium. illorum consilii munimentum, illorum auctoritatis suffragium desit*» [...] Itaque, omnibus mature perpensis, pro Nostra existimatione atque observantia erga universos catholicos Episcopos, atque ut iisdem copia detur manifestiore efficacioreque ratione participandi sollicitudinem Nostram erga Ecclesiam universam, motu proprio ac Nostra apostolica auctoritate erigimus ac constituimus hac in alma Urbe stabile Episcoporum consilium pro Ecclesia universa Nostrae potestati directe atque immediate subiectum, quod nomine proprio *Synodum Episcoporum* appellamus²⁹¹.

Basandosi sul Proemio del *Apostolica sollicitudo* il *Christus Dominus* 5 nella sua prima parte afferma la funzione propria del Sinodo dei

²⁹¹ PAOLO VI, m.p. *Apostolica sollicitudo*, 15 sett. 1965, 775-776. Il corsivo è del testo. La frase segnata con il corsivo, che si trova nel centro della citazione, è stralciata dall'allocuzione di chiusura del terzo periodo conciliare, il 21 novembre 1964 (cf. PAOLO VI, alloc. *Post duos*, 21 nov. 1964, 1011).

vescovi, che è quella di aiutare, con dei consigli, il Romano Pontefice che è libero di determinare le modalità di un tale aiuto. Il Sinodo è un istituto ecclesiastico centrale di natura consultiva, che riguarda il governo universale della Chiesa. È anche per natura sua perpetuo e stabile, nonostante l'esercizio temporaneo delle sue funzioni²⁹².

Per il nuovo organo viene scelto il nome proprio di «Synodus Episcoporum». Riguardo a questo nome ci sono diverse interpretazioni: V. Ferrara ritiene che il Sommo Pontefice «scelse il termine “Sinodo” come nome di battesimo di essa per l'evidente intesa analogia tra questo e il Sinodo Diocesano in cui il legislatore unico è il vescovo e gli altri membri hanno solo voto consultivo come afferma il can. 362 del C.J.C.»²⁹³. In modo differente da questo parere, M.C. Bravi considera più plausibile un parallelo tra il Sinodo e il Consiglio Presbiterale, perché questo ultimo, a tenore del can. 495 §1 del CIC 1983, riveste un carattere esclusivamente consultivo, in ordine alla partecipazione e alla collaborazione dei sacerdoti verso il Pastore della Chiesa particolare²⁹⁴. Abbiamo anche il parere di J.I. Arrieta secondo il quale il nome di «Sinodo» è scelto per sottolineare l'animo collegiale del Sinodo²⁹⁵.

Sebbene il termine «Sinodo» sia presente sin dall'antichità nella tradizione ecclesiastica latina ed orientale, è da distinguere la diversa accezione che al termine si dà nella Chiesa orientale, dove «Sinodo», in greco, corrisponde etimologicamente al termine latino «Concilio», mentre per la Chiesa latina il medesimo nome viene usato per denominare quelle riunioni ecclesiastiche che i vescovi convocano nelle singole diocesi, come il Sinodo diocesano²⁹⁶.

Nella sua seconda parte, il *Christus Dominus* 5 mostra il legame con la dottrina della collegialità. Abbiamo potuto vedere che l'iter redazionale della Costituzione *Lumen gentium*, e particolarmente di quella parte riguardante la collegialità dei vescovi, ebbe non poco influsso sulle discussioni conciliari sul n. 5 dei diversi schemi del Decreto sull'ufficio pastorale dei vescovi nella Chiesa. Ciò non deve sorprende-

²⁹² PAOLO VI, m.p. *Apostolica sollicitudo*, 15 sett. 1965, 776: «Synodus Episcoporum, qua Episcopi selecti e diversis orbis regionibus supremo Ecclesiae Pastori validiorem praestant adiutricem operam, ita constituitur, ut sit: [...] c) natura sua perpetuum; d) quoad structuram, ad tempus atque ex occasione munere suo perfungens». Cf. anche G. GHIRLANDA, «Il nuovo *Ordo Synodi Episcoporum*», 28-29.

²⁹³ V. FERRARA, «Il Sinodo dei Vescovi», 502.

²⁹⁴ Cf. M.C. BRAVI, *Il Sinodo dei Vescovi*, 124.

²⁹⁵ Cf. J.I. ARRIETA, *El Sinodo de los Obispos*, 34.

²⁹⁶ Cf. V. FERRARA, «Il Sinodo dei Vescovi», 553-554.

re perché il decreto *Christus Dominus* doveva essere l'applicazione pratica e pastorale di ciò che è contenuto negli insegnamenti della *Lumen gentium*. In tal modo la seconda parte del *Christus Dominus* 5 richiama l'affermazione della *Lumen gentium* 23b sulla sollecitudine dei vescovi per tutta la Chiesa: «Sed qua membra Collegii episcopalis et legitimi Apostolorum successores singuli ea sollicitudine pro universa Ecclesia ex Christi institutione et praecepto tenentur, quae, etiamsi per actum iurisdictionis non exercentur, summopere tamen confert ad Ecclesiae universalis emolumentum» (LG 23b). Applicando quanto detto nella *Lumen gentium* 23b, il n. 5 del *Christus Dominus* esplica la natura del Sinodo dei vescovi dichiarando che questo istituto rappresenta in qualche modo tutto l'episcopato cattolico e manifestando la partecipazione di tutti i vescovi, che sono uniti in comunione gerarchica col Romano Pontefice e tra di loro, nella sollecitudine della Chiesa universale.

Per finire la trattazione del *Christus Dominus* 5 riportiamo le parole di Paolo VI contenute nell'*Apostolica sollicitudo* in cui egli riconosce che:

Concilium Oecumenicum Nobis etiam causa fuit, cur propositum conciperemus constituendi stabiliter peculiare sacrorum Antistitum consilium, ea quidem mente, ut etiam post Concilium peractum ad christianum populum affluere pergeret larga illa beneficiorum copia, quae Concilii tempore ex arcta Nostra cum Episcopis coniunctione feliciter percepta est²⁹⁷.

Nonostante il fatto che il *Christus Dominus* 5 non istituisca il Sinodo dei vescovi, ma lo assuma, dalle parole di Paolo VI, come pure dalla storia della redazione del n. 5 del Decreto, si evince che questo numero e il contesto conciliare in cui esso si elaborava possono essere considerati la fonte dottrinale più prossima per lo studio e la comprensione del Sinodo dei vescovi²⁹⁸, che è l'organo ecclesiale nel quale si manifesta l'interazione tra l'esercizio della potestà dei vescovi e di quella del Romano Pontefice, e su cui più avanti tratteremo ancora più dettagliatamente.

Il prossimo numero del Decreto che ci interessa è il *Christus Dominus* 8 che è diviso in due punti tra cui il primo ha grande importanza per la norma del can. 381 §1 CIC 1983. Questo non è sorprendente perché il can. 381 §1 quasi testualmente riporta le parole del *Christus Dominus* 8a:

²⁹⁷ PAOLO VI, m.p. *Apostolica sollicitudo*, 15 sett. 1965, 775-776.

²⁹⁸ Cf. M.C. BRAVI, *Il Sinodo dei Vescovi*, 116; G. GHIRLANDA, «Il nuovo *Ordo Synodi Episcoporum*», 7-8.

Episcopis, ut apostolorum successoribus, in dioecesibus ipsis commissis per se omnis competit potestas ordinaria, propria ac immediata, quae ad exercitium eorum muneris pastoralis requiritur, firma semper in omnibus potestate quam, vi muneris sui, Romanus pontifex habet sibi vel alii auctoritati causas reservandi (CD 8a).

Questa affermazione richiama anche la LG 27:

Episcopi ecclesias particulares sibi commissas ut vicarii et legati Christi regunt [...] Haec potestas qua, nomine Christi personaliter funguntur, est propria, ordinaria et immediata, licet a suprema ecclesiae auctoritate exercitium eiusdem ultimatim regatur et certis limitibus, intuitu utilitatis ecclesiae vel fidelium, circumscribi possit.

Siccome nel capitolo prossimo della tesi esplicheremo il can. 381 §1, il cui testo è identico al testo del *Christus Dominus* 8a, adesso non ci fermiamo ad esaminare il *Christus Dominus* 8a più dettagliatamente.

Il *Christus Dominus* 8b stabilisce la facoltà dei vescovi diocesani di dispensare i loro fedeli da una legge generale della Chiesa, ma anche qui si precisa: «nisi a suprema ecclesiae Auctoritate specialis reservatio facta fuerit». Il fine di questa facoltà è che la dispensa può essere fatta quando ciò giovi al bene spirituale dei fedeli. Dopo il Concilio Paolo VI emanò il motu proprio *De Episcoporum muneribus* con cui il *Christus Dominus* 8b fu applicato alla Chiesa latina. Anche questo documento, il quale è annoverato tra le fonti del can. 381 §1, verrà esaminato nel prossimo capitolo del nostro studio.

Tenuta presente l'indole della sezione in cui si trova il *Christus Dominus* 8, il suo oggetto principale non è tanto lo studio della potestà dei vescovi diocesani considerata in sé stessa, quanto la sua delimitazione e congiunzione con la potestà del Romano Pontefice²⁹⁹. In tal modo si rende anche presente la Chiesa universale nella Chiesa particolare (il cui paradigma è, secondo il can. 368 CIC 1983, la diocesi), che, tuttavia, gode per diritto divino di una sua legittima autonomia, cioè ha in sé tutti i mezzi naturali e soprannaturali per adempiere la missione affidata da Dio alla Chiesa³⁰⁰. La causa di tale autonomia della Chiesa particolare è proprio il fatto espresso nel can. 381 §1, nella *Lumen gentium* 27 e nel *Christus Dominus* 8, che al vescovo diocesano compete tutta la potestà ordinaria, propria e immediata richiesta per l'esercizio del suo ufficio pastorale.

²⁹⁹ Cf. J. PERARNAU, *Decreto sobre el ministerio pastoral*, 44.

³⁰⁰ Cf. G. GHIRLANDA, «Il munus regendi del vescovo (2)», 88.

Il Concilio, dopo aver espresso il desiderio di una riforma e di un aggiornamento nelle strutture della Curia Romana al n. 9 del Decreto, continua sulla stessa scia auspicando nel *Christus Dominus* 10 una riforma anche nella scelta delle persone componenti i singoli Dicasteri.

Per comprendere meglio il significato del n. 10, occorre vedere ciò che afferma il n. 9: «In exercenda suprema, plena et immediata potestate in universam Ecclesiam, Romanus Pontifex utitur Romanae Curiae Dicasteriis, quae proinde nomine et auctoritate illius munus suum explent in bonum Ecclesiarum et in servitium Sacrorum Pastorum». Dunque, siccome i Dicasteri della Curia Romana sono gli organi che compiono il loro ministero nel nome e per l'autorità del Romano Pontefice a vantaggio della Chiesa universale e delle Chiese particolari, è logico e desiderabile che la loro composizione rifletta l'universalità della Chiesa cattolica, e per questa ragione si afferma nel *Christus Dominus* 10:

Praeterea cum eadem Dicasteria ad universalis Ecclesiae bonum sint constituta, optatur ut eorum Membra, Officiales et Consultores, necnon Legati Romani Pontificis, quantum fieri potest, ex diversis Ecclesiae regionibus magis assumantur, ita ut catholicae Ecclesiae officia seu organa centralia indolem vere universalem prae se ferant (CD 10a).

Includere nella Curia Romana e tra i Legati del Sommo Pontefice persone d'ogni provenienza, purché capaci, aiuterebbe il servizio degli organi centrali della Chiesa, i quali sentirebbero meglio come si vive e agisce nelle diocesi e comunità locali, e potrebbero servire tutte le parti della Chiesa universale in modo più idoneo, secondo le varie circostanze di tempi e di luoghi³⁰¹. Perché questi organi possano aiutare il Romano Pontefice nell'esercizio della sua suprema, piena e immediata potestà su tutta la Chiesa, come affermato nel n. 9, si auspica che tra i membri dei Dicasteri siano annoverati anche i vescovi, specialmente diocesani «qui mentem, optata ac necessitates omnium Ecclesiarum Summo Pontifici plenius referre valeant» (CD 10b), perché loro conoscono per esperienza personale le difficoltà che si incontrano nelle diocesi loro affidate³⁰².

Infine, si stima utile chiedere il parere dei laici distinti per virtù, dottrina ed esperienza: «Denique perutile esse censent Concilii Patres si eadem Dicasteria laicos, virtute, scientia et experientia praestantes, ma-

³⁰¹ Cf. L.M. CARLI, «Decreto *Christus Dominus*», 236.

³⁰² Cf. L.M. CARLI, «Decreto *Christus Dominus*», 236.

gis audiant, ita ut et ipsi in rebus Ecclesiae partes sibi congruentes habeant» (CD 10c). Questa attività dei laici si distingue dalla loro partecipazione all'apostolato, dove agiscono con responsabilità propria. Qui si tratta di semplice consulenza³⁰³.

Sulla scia del legame profondo ed intimo tra la Chiesa universale e la Chiesa particolare, incontrata nel *Christus Dominus* 8, prosegue il n. 11 del Decreto, il quale rappresenta il passaggio dalla dimensione universale dell'esercizio della potestà del vescovo diocesano alla sua dimensione locale. All'inizio di questo articolo troviamo la definizione del concetto di diocesi, ripresa letteralmente dal can. 369 CIC 1983:

Dioecesis est Populi Dei portio, quae Episcopo cum cooperatione presbyterii pascenda conceditur, ita ut, pastori suo adhaerens ab eoque per Evangelium et Eucharistiam in Spiritu Sancto congregata, Ecclesiam particularem constituat, in qua vere inest et operatur Una Sancta Catholica et Apostolica Christi Ecclesia (CD 11a).

Secondo questa definizione, ci sono diversi elementi costitutivi della diocesi:

- a) l'elemento genetico costituito fundamentalmente da Cristo e dal suo Spirito, che agiscono soprattutto per mezzo del Vangelo e della Eucaristia;
- b) l'elemento sostanziale costituito dalla comunione dei fedeli (*Populi Dei portio*);
- c) l'elemento ministeriale costituito dai ministri (vescovo, presbiteri e diaconi) che si trovano al servizio dei mezzi salvifici per l'edificazione di una determinata porzione del popolo di Dio³⁰⁴.

Tutti questi elementi conducono alla mutua interiorità tra la Chiesa universale e la Chiesa particolare dove nella Chiesa particolare, come dice l'articolo, «vere inest et operatur Una Sancta Catholica et Apostolica Christi Ecclesia», perché la sola e unica Chiesa cattolica sussiste nelle Chiese particolari e dalle Chiese particolari (LG 23).

Dopo la definizione della diocesi segue la descrizione della cura pastorale dei singoli vescovi diocesani nelle diocesi loro affidate:

Singuli Episcopi, quibus Ecclesiae particularis cura commissa est, sub auctoritate Summi Pontificis, tamquam proprii, ordinarii et immediati earum pastores, oves suas in nomine Domini pascunt, munus docendi, sanctificandi et regendi in eas exercentes (CD 11b).

³⁰³ Cf. L.M. CARLI, «Decreto *Christus Dominus*», 236.

³⁰⁴ Cf. A. CATTANEO, *Fondamenti ecclesiologici*, 184-186.

Di nuovo incontriamo molti elementi ripresi dal can. 381 §1, i quali saranno analizzati nel prossimo capitolo, con una importante differenza: qui si enunziano in sintesi tre uffici che i vescovi devono esercitare a vantaggio del proprio gregge. In tal modo è spiegato quali sono gli elementi principali dell'ufficio pastorale del vescovo diocesano: egli è tenuto ad insegnare, santificare e reggere la *Populi Dei portio* affidata-gli. Nella continuazione del cap. II del decreto questi uffici sono esplicitati più dettagliatamente.

Il *Christus Dominus* 11 si conclude con una specie di esortazione affermando che i vescovi debbono svolgere il loro ufficio pastorale con lo spirito di testimonianza di Cristo nei confronti di tutti gli uomini, siano essi fedeli o no. Queste parole richiamano la fine della *Lumen gentium* 27 dove si propone l'immagine di Gesù Cristo, Buon Pastore, come esempio della cura pastorale del gregge e come principale punto di riferimento di ogni vescovo.

Alla fine di questo punto si può evidenziare la connessione stretta tra i due documenti conciliari finora analizzati, la *Lumen gentium* e il *Christus Dominus*, nel senso che il primo esplica l'aspetto dottrinale dell'esercizio della potestà del Romano Pontefice e dei vescovi, mentre il secondo applica tale dottrina alla pratica pastorale, che riguarda anzitutto il rapporto del vescovo diocesano con la comunità ecclesiastica universale e locale.

3. *Orientalium Ecclesiarum, Unitatis redintegratio ed Ad gentes*

Finiamo lo studio del Concilio Vaticano II esponendo tre documenti: i decreti *Orientalium Ecclesiarum* sulle Chiese Orientali Cattoliche, *Unitatis redintegratio* sull'Ecumenismo ed *Ad gentes* sull'attività missionaria della Chiesa. Poiché si tratta dei documenti che non hanno, come oggetto principale, la potestà di giurisdizione dei vescovi e del Romano Pontefice, e perciò non sono così importanti per il nostro argomento come la *Lumen gentium* e il *Christus Dominus*, non si esaminerà la genesi e la struttura generale dei documenti, ma si metteranno in rilievo gli articoli che sono annoverati tra le fonti dei cann. 331 e 333 §2 del CIC 1983.

Il decreto *Orientalium Ecclesiarum*, promulgato il 21 novembre 1964, riconosce la varietà delle Chiese particolari che non nuoce alla unità della Chiesa, ma la manifesta tramite una mirabile comunione che vige tra esse. Nell'*Orientalium Ecclesiarum* 3, che è una delle fonti del can. 331, si afferma che, sebbene le Chiese particolari, sia dell'Oriente che dell'Occidente, differiscano per le loro consuetudini giuridiche e

per il loro patrimonio spirituale, «aequali tamen modo concreduntur pastorali gubernio Romani Pontificis, qui Beato Petro in primatu super universam Ecclesiam divinitus succedit» (*OE* 3). Secondo A. Favale – I.O. de Urbina, ciò non vuol dire che questa autorità del Papa debba intervenire nella stessa misura nel governo di tutte le Chiese particolari, specialmente nelle Chiese orientali, al cui vertice v'è spesso un Patriarca³⁰⁵.

L'*Orientalium Ecclesiarum* 3 in seguito dichiara che le Chiese particolari godono di pari dignità nel senso che nessuna prevale sulle altre per ragioni di rito. In tal modo si annulla la superiorità del rito latino e si riconosce il diritto storico degli Orientali³⁰⁶.

L'*Unitatis redintegratio*, promulgato il 21 novembre 1964, nel cap. I enuncia i principi cattolici sull'ecumenismo. Per noi è di particolare interesse l'*Unitatis redintegratio* 2 che parla del principio dell'unità e unicità della Chiesa. Nel terzo e quarto paragrafo si descrive la struttura gerarchica della Chiesa: nel terzo la sua fondazione nell'apostolato dei Dodici, e nel quarto la sua continuazione nella Chiesa dopo gli Apostoli. In entrambi i passi si descrive l'autorità nella Chiesa riguardo alla sua funzione di creare l'unità.

Nel terzo paragrafo troviamo l'istituzione degli Apostoli e la scelta di Pietro come il capo del Collegio degli Apostoli. Lo scopo della istituzione del Collegio Apostolico fu stabilire dovunque la Chiesa di Dio per mezzo dell'esercizio dei tre *munera*: «docendi, regendi et sanctificandi» (*UR* 2c). Pietro, da parte sua, fu scelto perché confermasse il Popolo di Dio, e, ancora più importante, lo pascesse in perfetta unità rimanendo la pietra angolare e il pastore delle anime.

Il quarto paragrafo afferma che tale missione dei Dodici continua anche oggi nei loro successori, cioè i vescovi con a capo il successore di Pietro. Anche loro compiono tale missione per mezzo dei tre *munera*, cioè per la fedele predicazione del Vangelo, l'amministrazione dei sacramenti e il governo amorevole. Ambedue i paragrafi collegano strettamente il Collegio degli Apostoli e il loro Capo continuando così la linea della *Lumen gentium*.

L'ultimo documento del Vaticano II che viene studiato in questo punto è il decreto *Ad gentes* che, trattando del dovere missionario dei vescovi, tra l'altro, almeno implicitamente afferma la comunione del

³⁰⁵ Cf. A. FAVALE – I.O. DE URBINA, «Decreto *Orientalium Ecclesiarum*», 504.

³⁰⁶ Cf. A. FAVALE – I.O. DE URBINA, «Decreto *Orientalium Ecclesiarum*», 504.

Romano Pontefice con i vescovi e con tutta la Chiesa³⁰⁷, concretamente con le Chiese particolari che sono il fine e l'esito dell'attività missionaria della Chiesa e che sono descritte nel cap. III dove si incontra anche l'*Ad gentes* 22, la fonte del can. 333 §2 del CIC 1983. L'articolo asserisce che le nuove Chiese particolari, conservando le loro tradizioni, «locum suum habebunt in ecclesiastica communione, integro manente Primatu Petri Cathedrae, quae universo caritatis coetui praesidet» (*AG* 22b). Questa asserzione richiama la *Lumen gentium* 13: «etiam in ecclesiastica communione legitime adsunt Ecclesiae particulares, propriis traditionibus fruente, integro manente primatu Petri Cathedrae».

4. Conclusione

Quando il Concilio Vaticano II cominciò il suo lavoro sulla gerarchia della Chiesa, il suo punto di partenza erano le formulazioni, sia quelle promulgate che quelle non promulgate, del Vaticano I sul Primato pontificio e sull'Episcopato, e il vivo desiderio di continuare il processo iniziato anzitutto nella *Constitutio secunda de Ecclesia*, cioè il processo di formulare una teologia completa e coerente sulla costituzione gerarchica della Chiesa. Per arrivare a tale punto però si doveva percorrere una lunga e faticosa strada, come abbiamo potuto vedere in questo capitolo studiando l'iter redazionale della *Lumen gentium* e del *Christus Dominus*.

L'elaborazione travagliata dell'insegnamento conciliare sulla gerarchia ecclesiastica è dovuta alla discussione, a volte molto vivace, sul concetto della collegialità dei vescovi, che si svolgeva durante il lavoro sulla Costituzione *Lumen gentium*. Mentre nel Concilio Vaticano I l'accento fu posto sul Romano Pontefice e sul suo Primato in misura tale che esisteva anche la preoccupazione dei Padri conciliari circa il

³⁰⁷ *Ad gentes* 6a: «Hoc munus, ab Ordine Episcoporum, cui praeest Successor Petri, orante et cooperante tota Ecclesia, adimplendum, unum idemque existit, ubique et in omni condicione, licet non eodem pro rerum condicione modo exerceatur». Ancora è più esplicito il n. 38: «Episcopi omnes, ut membra corporis Episcoporum Collegio Apostolorum succedentis, non solum pro aliqua dioecesi, sed pro totius mundi salute consecrati sunt. Mandatum Christi Evangelium praedicandi omni creaturae eos, cum Petro et sub Petro, primo et immediate afficit. Inde oritur illa communio et cooperatio Ecclesiarum quae hodie tam necessaria est ad opus evangelizationis proseguendum. Vi istius communionis singulae Ecclesiae sollicitudinem omnium aliarum ferunt, proprias necessitates sibi invicem aperiunt, res suas mutuo communicant, cum dilatatio Corporis Christi munus totius Collegii Episcoporum sit» (*AG* 38a). I corsivi sono nostri.

fatto che i vescovi, come altra colonna della gerarchia ecclesiastica, potessero essere trascurati, nel Vaticano II abbiamo la situazione rovesciata nel senso che il baricentro si sposta sui vescovi e anzitutto sulla loro collegialità tanto che si pensava che la collegialità minacciasse lo stesso Primato pontificio. Fu necessario l'intervento dello stesso Romano Pontefice (l'introduzione di alcuni emendamenti al testo della *Lumen gentium* e della *Nota Explicativa Praevia* alla stessa Costituzione) per calmare le preoccupazioni di non pochi Padri conciliari nei confronti della collegialità episcopale.

Con la *Lumen gentium* il Vaticano II ripropone la dottrina del Vaticano I sul Primato del Romano Pontefice, ma nello stesso momento afferma, da una parte, la posizione del secondo soggetto della potestà suprema nella Chiesa, il Collegio dei vescovi, che «*auctoritatem non habet, nisi simul cum Pontifice Romano, successore Petri, ut capite eius intellegatur, huiusque integre manente potestate Primatus in omnes sive Pastores sive fideles*» (LG 22b), e, dall'altra, la condizione giuridica dei vescovi diocesani che «*Ecclesias particulares sibi commissas ut vicarii et legati Christi regunt*» (LG 27a). Tenendo presente questi fatti, come anche l'affermazione «*Eorum itaque potestas a suprema et universali potestate non eliditur, sed e contra asseritur, roboratur et vindicatur*» (LG 27b), si nota che, come anche nel caso del Vaticano I, il Vaticano II non mette il Romano Pontefice e i vescovi in una relazione di opposizione, bensì di pacifica e armonica interazione, comunione e collegialità.

Le stesse preoccupazioni che erano presenti durante la redazione della *Lumen gentium* influirono anche sull'elaborazione del Decreto *Christus Dominus*, e in modo particolare sul *Christus Dominus* 5, che introdusse nell'insegnamento conciliare un'organo giuridico importante per il tema della nostra tesi: il Sinodo dei vescovi, l'organo d'aiuto dei vescovi all'esercizio del *munus* primaziale, che durante il lavoro conciliare intorno ai diversi schemi del *Christus Dominus* era considerato da alcuni Padri conciliari come una diminuzione o restrizione della suprema potestà del Romano Pontefice. Però di nuovo intervenne Paolo VI e con l'*Apostolica sollicitudo* costituì il Sinodo dei vescovi, che poi venne assunto dal Concilio e inserito nel *Christus Dominus* 5.

Le affermazioni della potestà suprema, piena e immediata del Romano Pontefice, e della potestà ordinaria, propria e immediata dei vescovi diocesani sono presenti anche nel decreto *Christus Dominus*. Quando a queste affermazioni si aggiunge anche il fatto che i vescovi diocesani possono prestare una più efficace collaborazione al Supremo Pastore

della Chiesa nel Sinodo dei vescovi, «utpote totius catholici Episcopatus partes agens, simul significat omnes Episcopos in hierarchica communione sollicitudinis universae Ecclesiae participes esse» (CD 5), si deve concludere che tra la *Lumen gentium* e il *Christus Dominus* vige una coerenza che manifesta la relazione di sostegno e collaborazione vicendevole tra le due colonne della costituzione gerarchica della Chiesa. Questa coerenza si rende visibile anche negli altri documenti conciliari che abbiamo trattato in questo capitolo.

Infine è da sottolineare che il Concilio Vaticano II non offre direttamente o esplicitamente nessun elemento, eccetto il Sinodo dei vescovi, riguardo al tema proprio della tesi, ma ne pone le basi solide per riflettere e cercare nuove forme d'interazione tra l'esercizio della potestà dei vescovi diocesani e di quella del Romano Pontefice. Tale caposaldo ecclesiologico-canonico, che abbiamo studiato nei primi due capitoli, ci servirà per l'analisi della situazione di oggi com'è manifestata nella normativa vigente del CIC 1983 che sarà l'oggetto della nostra ricerca nei prossimi capitoli della tesi.

CAPITOLO III

La potestà ordinaria propria dei vescovi diocesani nel CIC 1983

Dopo aver gettato le basi ecclesiologiche e storico-canoniche dell'argomento, passiamo all'analisi della legislazione vigente sull'interazione tra l'esercizio delle due potestà tenendo sempre conto di ciò che abbiamo studiato prima. A tale scopo, in questo capitolo verrà esaminata la potestà ordinaria propria dei vescovi diocesani prevista nel can. 381 §1 del CIC 1983 che afferma:

Episcopo dioecetano in dioecesi ipsi commissa omnis competit potestas ordinaria, propria et immediata, quae ad exercitium eius muneris pastoralis requiritur, exceptis causis quae iure aut Summi Pontificis decreto supremae aut alii auctoritati ecclesiasticae reserventur.

La prima parte del capitolo tratterà delle fonti del canone, non esposte nei capitoli precedenti, e degli schemi preparatori alla redazione definitiva della norma.

Nelle seguenti parti di questo capitolo saranno analizzati diversi aspetti del can. 381 §1: a) il rapporto tra il vescovo diocesano e la diocesi affidatagli; b) la potestà del vescovo diocesano richiesta per l'esercizio del suo munus pastorale; c) l'esercizio della stessa in relazione alla suprema autorità.

1. La genesi del can. 381 §1

1.1 Le fonti della norma

Nei capitoli precedenti abbiamo già trattato alcune fonti del can. 381 §1 elencate nel CIC 1983 (il can. 334 §1 CIC 1917, la *Lumen gentium* 27, il *Christus Dominus* 8 e 11), e adesso in questa sezione esaminiamo le altre: la lettera enciclica *Mystici Corporis* di Pio XII, il motu proprio

De Episcoporum muneribus di Paolo VI, una lettera della della Sacra Congregazione per i Vescovi e della Sacra Congregazione per i Chierici, e il Direttorio *Ecclesiae imago* per il ministero pastorale dei vescovi della Sacra Congregazione per i Vescovi.

L'affermazione della *Mystici Corporis* di Pio XII (pubblicata il 29 giugno 1943), che è diventata la fonte del can. 381 §1, conferma il fatto, già molte volte verificato nello studio di tante altre fonti, che nello stesso momento abbiamo la potestà e la dignità dei vescovi diocesani nel governo delle proprie diocesi, ma dall'altra parte ciò non diminuisce l'autorità del Romano Pontefice alla quale i vescovi sono debitamente sottoposti. Si mettono in relazione analogica la Chiesa universale e la Chiesa particolare rispetto al loro governo: come Gesù Cristo governa la Chiesa universale mediante il Successore di Pietro, così governa anche ogni Chiesa particolare con l'autorità del suo vescovo, e, quindi, la potestà dei vescovi diocesani è di diritto divino. Ciò si rende evidente in modo particolare nella parte dell'enciclica che sottolinea il fatto che i vescovi non sono legati del Romano Pontefice, ma di Cristo, in quanto, come veri pastori, guidano e reggono nel suo nome il gregge loro affidato, sebbene la potestà di giurisdizione sia loro conferita dal Romano Pontefice¹.

¹ PIO XII, enc. *Mystici corporis*, 29 giu. 1943, 211-212: «Est enim Petrus, vi primatus, nonnisi Christi vicarius, atque adeo unum-tantum primarium habetur huius Corporis Caput, nempe Christus: qui quidem arcana ratione Ecclesiam per sese gubernare non desinens, adspectabili tamen modo per eum, qui suam in terris personam gerit, eandem regit Ecclesiam, iam post gloriosam suam in caelum Ascensionem non in se solo, sed in Petro quoque tamquam in perspicuo fundamento aedificatam [...] Quae autem Nos heic de universali Ecclesia diximus, id de peculiaribus etiam asseverari debet christianorum communitatibus, cum Orientalibus, tum Latinis, ex quibus una constat ac componitur Catholica Ecclesia: quandoquidem et ipsae a Christo Iesu proprii uniuscuiusque Episcopi voce potestateque reguntur. Quamobrem sacrorum Antistites non solum eminentiora universalis Ecclesiae membra habendi sunt, ut qui singulari prorsus nexu iunguntur cum divino totius Corporis Capite, atque adeo iure vocantur "partes membrorum Domini primae"; sed, ad propriam cuiusque Dioecesim quod spectat, utpote veri Pastores assignatos sibi greges singuli singulos Christi nomine pascunt ac regunt; id tamen dum faciunt, non plane sui iuris sunt, sed sub debita Romani Pontificis auctoritate positi, quamvis ordinaria iurisdictionis potestate fruuntur, immediate sibi ab eodem Pontifice Summo impertita. Quapropter, ut Apostolorum ex divina institutione successores, a populo venerandi sunt; ac magis quam huius mundi moderatoribus, etiamsi altissimis, illud Episcopis, utpote Spiritus Sancti chrismate ornatis, convenit effatum: "Nolite tangere Christos meos"» Il corsivo è nostro e indica la parte dell'enciclica menzionata sopra.

Il motu proprio *De Episcoporum muneribus* di Paolo VI fu pubblicato il 15 giugno 1966, abbastanza presto dopo la conclusione del Concilio Vaticano II, al fine di applicare quanto prescritto nel *Christus Dominus* 8b relativamente alle facoltà di dispensare i fedeli date ai singoli vescovi diocesani. In questo documento, che valeva fino alla promulgazione del CIC 1983, sono date diverse norme che prescrivono le facoltà di dispensa conferite ai vescovi, ed elencano le cause riservate al Romano Pontefice, le quali, poi, sono entrate nel CIC 1983. È di particolare importanza l'introduzione del documento che è annoverata tra le fonti del can. 381 §1 e che contiene diverse affermazioni dottrinali della *Lumen gentium* 27 e il *Christus Dominus* 8, tra cui è da sottolineare la relazione armonica tra la potestà ordinaria, propria e immediata dei vescovi diocesani, necessaria per l'esercizio della loro funzione pastorale all'interno delle diocesi loro affidate, e la potestà immediata del Romano Pontefice, sulle stesse diocesi, di riservare alcune cause per il bene della Chiesa universale². Con questo documento viene abbandonato il sistema delle facoltà concesse ai vescovi da parte della Santa Sede, che vigeva fino al Vaticano II, e si rende operativo il sistema di riserve, segnato dalla *Lumen gentium* 27 e dal *Christus Dominus* 8, che definitivamente entrerà nel CIC 1983 con la norma del can. 381 §1 e che manifesta l'interazione tra l'esercizio della potestà dei vescovi

² PAOLO VI, m.p. *De Episcoporum muneribus*, 15 giu. 1966, 467-468: «De Episcoporum Muneribus doctrina, quam Nobis feliciter contigit in Concilio Oecumenico Vaticano II sollemni ritu promulgare, perspicue tradit, Ecclesias particulares ab Episcopis, quibus tamquam Christi legatis concreditae sunt, auctoritate et sacra potestate regi; iisdemque pastorale officium - hoc est constantem et cotidianam ovium curationem — plene committi cum potestate propria, ordinaria et immediata, propter quam sacrum ius et coram Domino officium habent in suos subditos leges ferendi, iudicium faciendi, atque omnia quae ad cultum apostolatusque ordinem pertinent, moderandi [...] Quae principia in Decreto, a verbis *Christus Dominus* incipiente, sacrum idem Concilium asseverat, quod, dum affirmat Episcopis in dioecibus ipsis concreditis per se omnem competere potestatem, ea scilicet ratione quae ad exercitium eorum muneris pastoralis requiritur, simul Nostram iterum profitetur in singulas Ecclesias immediatam potestatem ad bonum totius Dominici gregis reservandi causas, iure nativo Petri successoris propriam [...] Quemadmodum est in comperto, Concilium Oecumenicum, ut promptiora religionis solacia hominibus, nostris hisce diebus nova singularique incitatione viventibus, praebeantur, hanc inter alias Episcopis dioecesanis facultatem facit: «dispensandi a lege generali Ecclesiae in casu particolari fideles, in quos ad normam iuris exercent auctoritatem, quoties id ad eorum bonum spirituale conferre iudicent, nisi a Suprema Auctoritate specialis reservatio facta fuerit»» L'ultima frase è stralciata dal *Christus Dominus* 8b.

diocesani e di quella del Romano Pontefice nelle diocesi: ambedue ordinarie e proprie.

Alla fine dell'analisi delle fonti del can. 381 §1, arriviamo ai documenti emanati da parte della Curia Romana che sono entrati nella formulazione del canone. Il primo documento è una lettera della Sacra Congregazione per i Vescovi e della Sacra Congregazione per i Chierici, pubblicata il 19 luglio 1972, in cui si risponde al ricorso fatto dal Capitolo cattedrale della diocesi di Roermond contro Mons. Gijzen, il vescovo della medesima diocesi, considerato troppo conservatore nel senso che non voleva far uso della collaborazione del Capitolo e rispettarne di più i pareri e consigli nel prendere delle deliberazioni proprie. Dopo aver giudicato che le accuse portate contro il vescovo erano infondate, le Congregazioni ricordano al Capitolo che nessuna autorità diocesana, interdiocesana o nazionale può sovrapporsi alla potestà e alla responsabilità personale del vescovo diocesano. Ai sensi delle definizioni dottrinali del Concilio Vaticano II, si afferma l'autonomia di ciascuna diocesi, definendola comunità dei fedeli radunata sotto il proprio pastore che, in virtù della sua missione e della successione apostolica, ha il triplice ufficio di insegnare, santificare e governare, e a tale pastore è dovuta l'obbedienza filiale da parte di tutti i suoi fedeli³.

Il secondo documento della Curia Romana che esaminiamo è il Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi, *Ecclesiae imago*, pubblicato il 22 febbraio 1973. L'ultima fonte del can. 381 §1 è presa dal n. 42 che è collocato nella seconda parte del direttorio, più precisamente nel suo cap. I che considera il vescovo in quanto si trova nella comunione gerarchica della Chiesa:

Una et unica Ecclesia catholica existit in ecclesiis particularibus et ex iis, quae, veluti eiusdem portiones, singulae singulis Episcopis sunt commissae: unde totum mysticum Christi Corpus est etiam corpus ecclesiarum. Potestas qua singuli Episcopi, in sua cuiusque dioecesi, funguntur est «propria, ordinaria et immediata, licet a suprema Ecclesiae auctoritate exercitium eiusdem ultimatim regatur et certis limitibus, intuitu utilitatis Ecclesiae vel fidelium, circumscribi possit. [...] Ipsis munus pastorale seu habitualis et cotidiana cura ovium suarum plene committitur, neque vicarii Romanorum Pontificum putandi sunt, quia potestatem gerunt sibi propriam verissimeque populorum quos regunt, Antistites dicuntur. Eorum itaque potestas a suprema et universali potestate non eliditur, sed e contra asseritur, roboratur et vindicatur, Spiritu

³ Cf. N.X. OCHOA SANZ – D. ANDRÉS GUTIÉRREZ, ed., *Leges Ecclesiae*, IV, 4073.

Sancto constitutam a Christo Domino in sua Ecclesia regiminis formam indefectibiliter servante»⁴.

All'inizio del n. 42 si trova l'affermazione della cattolicità delle Chiese particolari e della mutua interiorità tra esse e la Chiesa universale, presa dalla *Lumen gentium* 23. La maggior parte del n. 42 contiene le note parole della *Lumen gentium* 27 che, da parte sua, riporta le affermazioni prese dai diversi documenti analizzati nel nostro studio, tra cui vi sono quelle riguardanti il fatto che la potestà dei vescovi non è annullata da quella del Romano Pontefice, ma anzi da quest'ultima essa viene affermata, fortificata e rivendicata.

1.2 *I principi direttivi per la revisione del Codice*

Nella trattazione della genesi del can. 381 §1, una fase importante è rappresentata dai principi direttivi della riforma del Codice di Diritto Canonico indicati dalla prima assemblea generale del Sinodo dei vescovi del 1967⁵. Per la norma stessa del canone in modo particolare sono importanti i principi 4 e 5.

Prima di iniziare la trattazione di questi principi, è utile accennare brevemente al percorso della loro formazione. Il 28 marzo 1963 Papa Giovanni XXIII istituì la Pontificia Commissione per la revisione del Codice di diritto canonico affinché preparasse, alla luce soprattutto dei decreti del Concilio Vaticano II, la riforma del CIC 1917⁶. Nel 1966 tredici diversi gruppi di studio («coetus») cominciarono a rielaborare le varie sezioni del Codice, e tra loro alla Commissione centrale fu affidato il compito di formulare i principi direttivi per la revisione del Codice. Alla luce delle considerazioni dei membri della Commissione centrale, Ramón Bidagor, il segretario della Pontificia Commissione, redasse il testo dei principi, che fu discusso da parte della Commissione centrale e approvato unanimemente durante la sua seduta del 3-8 aprile 1967⁷. In base alla decisione di Paolo VI, i principi furono presentati alla prima assemblea generale del Sinodo dei

⁴ S.C.V., direttorio *Ecclesiae imago*, n. 42.

⁵ Cf. PCCICR, «Principia», 77-85.

⁶ Cf. *Communicationes* 1 (1969) 5; G. CAPRILE, *Il Sinodo dei Vescovi*, 87; R.G. CUNNINGHAM, «The Principles», 447; T.J. GREEN, «The Latin and Eastern Codes», 236.

⁷ Cf. J.A. ALESANDRO, «The Revision», 106; T.J. GREEN, «The Latin and Eastern Codes», 237.

vescovi (30 settembre – 29 ottobre 1967) che li approvò a grande maggioranza.

Secondo T.J. Green questi principi sono molto rilevanti non solo per la formulazione del CIC 1983, ma anche per la sua continua interpretazione⁸, e ciò si vede, tra l'altro, dal fatto che il prefazio del Codice 1983 si riferisce esplicitamente ai principi⁹.

Lo scopo di questi ultimi si annuncia nel proemio:

Agitur de recognoscendo Codice Iuris Canonici post conclusum Concilium Vaticanum II, in quo Ecclesia aggressa est et ad exitum perduxit ingens sane opus semetipsam renovandi. Cuius operis veluti complementum est recognitio Codicis Iuris Canonici. Mutatis enim rerum conditionibus, ius canonicum, quod in Codice piano-benedictino ante annos quinquaginta clausum fuerat, indubie novis adiunctis accommodandum est atque huius temporis necessitatibus aptandum¹⁰.

Dunque, l'insegnamento del Vaticano II che abbiamo studiato nel capitolo precedente adesso, per mezzo dei principi direttivi per la revisione, deve essere applicato al nuovo Codice.

Il principio 4 è collegato con il principio 3 che tratta dei mezzi da introdurre nel CIC per favorire la cura pastorale, e perciò, al fine di rendere la cura pastorale dei vescovi più agevole ed efficace, nel principio 4 si richiede l'incorporazione delle facoltà speciali nel CIC¹¹. A proposito di questo principio si incontrano tre problematiche: a) la necessità di rivedere il sistema delle facoltà, che fino a quel momento erano state concesse agli ordinari e agli altri superiori; b) considerare il problema della dispensa dalle leggi generali della Chiesa dal punto di vista del soggetto attivo competente a concedere una tale dispensa; c) definire positivamente l'ufficio dei vescovi e l'ambito della loro potestà, nel contesto delle indicazioni del *Christus Dominus* 8¹². La relazione tra queste problematiche sta nel fatto che il sistema delle facoltà costituiva, nella prassi allora vigente nel diritto canonico, una delle fonti della potestà episcopale, soprattutto in materia di dispensa.

Tale sistema esisteva grazie all'istituto canonico delle formule di facoltà: si trattava degli elenchi in cui si raccoglievano, ordinatamente e con carattere generale, le facoltà da concedere a determinate autorità

⁸ Cf. T.J. GREEN, «The Pastoral Governance Role», 472, nt. 5.

⁹ Cf. *Codex Iuris Canonici 1983, Praefatio*, XXIV-XXVI.

¹⁰ PCCICR, «Principia», 78.

¹¹ Cf. PCCICR, «Principia», 80.

¹² Cf. J.G. AYESTA, «Facultades reservadas», 907; ID., «La revisione», 196.

tenendo conto delle diverse circostanze dei luoghi, e per un certo periodo di tempo (facoltà decennali, quinquennali, ecc.)¹³. Le caratteristiche delle facoltà le possiamo elencare così: a) erano preparate e approvate per diverse categorie di persone astrattamente considerate (la «tipicità» delle facoltà); b) avevano carattere generale, cioè erano facoltà «abituali»; c) dal punto di vista della modalità di concessione, erano facoltà concesse con un atto particolare (*ab homine*) e per un tempo determinato (*ad tempus*): sebbene fossero redatte ed approvate in modo generale, era necessario uno specifico atto di concessione in favore di ogni singolo destinatario che faceva la richiesta (*ab homine*), e, pur godendo dell'«abitualità», non erano permanenti, poiché si concedevano per un certo numero di anni (*ad tempus*)¹⁴.

La finalità delle facoltà era facilitare ai destinatari, principalmente agli ordinari, il loro ministero pastorale e di governo, senza necessità di ricorrere alla Santa Sede. Questa finalità è ravvisabile in qualche modo nel principio 4:

Imprimis vitari oportet id quod in legibus hodiernis non adeo infrequenter apparet: videlicet dispensationes a legibus generalibus Ecclesiae ab eo tantum pendere videri quod recursus fiat ad Sedem Apostolicam. Nam haec vel umquam dispensationem non concedit, vel facultates uberrimas praebere cogitur ad expeditiorem negotiorum ecclesiasticorum solutionem¹⁵.

Partendo dalle caratteristiche e dalla finalità del sistema delle facoltà, J.G. Ayesta fa notare che prima del Concilio Vaticano II una parte della potestà necessaria per l'esercizio della funzione episcopale, non solo non si considerava fondata su uno *ius proprium* o *nativum* dei vescovi, poiché ricevuta dalla Sede Apostolica, ma nemmeno appariva come ordinaria, in quanto non annessa all'ufficio per diritto stesso, perché era frutto di una concessione delle facoltà¹⁶.

Tenendo presente le proposizioni sulla potestà ordinaria, propria e immediata dei vescovi contenute nella *Lumen gentium* 27 e nel *Christus Dominus* 8 di cui abbiamo trattato nel capitolo precedente della tesi¹⁷, si rende visibile il contrasto tra il sistema delle facoltà e gli inse-

¹³ Cf. J.G. AYESTA, «Facultades reservadas», 907-908; ID., «La revisione», 204.

¹⁴ Cf. J.G. AYESTA, «La revisione», 211-213.

¹⁵ PCCICR, «Principia», 80.

¹⁶ Cf. J.G. AYESTA, «La revisione», 219-220.

¹⁷ Cf. cap. II, 1.2 *L'interazione tra l'Episcopato e il Primato nella Lumen gentium*, pagg. 133-135, e 2.2 *L'interazione tra l'Episcopato e il Primato nel Christus Dominus*, pagg. 162-163.

gnamenti conciliari. Infatti, siccome i vescovi ricevevano con le facoltà la possibilità di compiere certi atti nell'esercizio della loro funzione, ciò significava che in tutti questi casi non possedevano come propria, ordinaria e immediata tutta la potestà necessaria per il governo abituale della loro diocesi¹⁸. La difficoltà principale del sistema delle facoltà che doveva essere risolta con la revisione del sistema stesso come richiesto nel principio 4, consisteva, come afferma J.G. Ayesta, nel carattere derivato delle facoltà, cioè nel fatto che esse comportavano sempre una partecipazione alla potestà pontificia, ed erano incompatibili con le affermazioni conciliari del carattere originario e nativo della potestà dei vescovi nel governo delle diocesi¹⁹.

L'incorporazione delle facoltà speciali nel Codice, come richiesta nel principio 4, significava, dunque, definire in modo positivo l'ambito della potestà del vescovo sulla linea dell'insegnamento della *Lumen gentium* 27 e il *Christus Dominus* 8, e nello stesso momento significava anche passare da un sistema di concessioni pontificie delle facoltà ad un vero sistema di riserve in cui, riconosciuta la potestà ordinaria, propria e immediata dei vescovi per il governo delle diocesi, si potesse riservare la trattazione di determinate materie alla Sede Apostolica o a un'altra autorità della Chiesa²⁰.

Al principio 4 è strettamente collegato il principio 5 che esplicitamente richiede l'applicazione del principio di sussidiarietà nella Chiesa. Per la prima volta Pio XI formulò questo principio riguardo alla società civile nella sua enciclica *Quadragesimo anno* del 15 maggio 1931 affermando che ciò che gli uomini singoli possono fare da sé e con le proprie forze, non deve essere loro tolto e rimesso alla comunità; ciò vale anche per le comunità minori e di ordine inferiore di fronte alle maggiori e più alte²¹. Secondo la formulazione di Pio XI, ci sono due aspetti importanti del principio di sussidiarietà:

¹⁸ Cf. J.G. AYESTA, «Facultades reservadas», 908; ID., «La revisione», 221.

¹⁹ Cf. J.G. AYESTA, «Facultades reservadas», 909; ID., «La revisione», 224-225.

²⁰ Cf. J.G. AYESTA, «Facultades reservadas», 909; ID., «La revisione», 225.

²¹ PIO XI, enc. *Quadragesimo anno*, 15 mag. 1931, 203: «Sicut quae a singularibus hominibus proprio Marte et propria industria possunt perfici, nefas est eisdem eripere et communitati demandare, ita quae a minoribus et inferioribus communitatibus effici praestarique possunt, ea ad maiorem et altiore societatem avocare iniuria est simulque grave damnum ac recti ordinis perturbatio; cum socialis quaevis opera vi naturae sua subsidium afferre membris corporis socialis debeat, numquam vero eadem destruere et absorbere».

- a) i gruppi sociali inferiori devono risolvere con i propri mezzi i problemi e prendere le decisioni che abitualmente non sorpassano le loro possibilità; il livello superiore di governo può fare ciò che il livello inferiore non è capace di fare da solo, venendo in aiuto (sussidio-sussidiarietà), sia su richiesta di esso che per iniziativa propria;
- b) fuori della situazione di incapacità del livello inferiore di governo, l'intervento dell'autorità superiore è illegittimo, in quanto annullerebbe l'autonomia del livello inferiore²².

È importante sottolineare che Pio XI accoglieva questo principio come valido per la società civile senza chiedere che esso fosse applicato nella Chiesa. Il primo a sostenere l'applicazione del principio di sussidiarietà nella Chiesa fu Pio XII in un'allocuzione ai Cardinali, il 20 febbraio 1946, in cui però precisava anche che tale applicazione doveva essere fatta senza pregiudizio della struttura gerarchica della Chiesa²³. Giovanni XXIII riprese il principio come era esposto da Pio XI nelle sue encicliche: nel 1962 in *Mater et magistra*²⁴, e nel 1963 in *Pacem in terris*²⁵.

Nel Concilio Vaticano II il principio di sussidiarietà fu menzionato nella *Gaudium et spes* 86 e *Gravissimum educationis* 3 e 6, ma solo in rapporto alla società civile e alla competenza dello Stato, e mai fu applicato alla vita ecclesiale oppure alle strutture della Chiesa. Tuttavia nel Concilio il principio fu considerato sotto altre prospettive: durante la fase antepreparatoria, come abbiamo visto, la sussidiarietà fu considerata come una occasione della decentralizzazione necessaria della Chiesa²⁶. Anche nelle discussioni che si svolgevano nell'Aula conciliare e che abbiamo trattato nel capitolo precedente si nota che questo principio era presente almeno implicitamente.

Così arriviamo all'inserimento del principio di sussidiarietà tra i principi direttivi della riforma del Codice. Durante il primo Sinodo dei vescovi nel 1967, in cui furono presentati questi principi da parte della Pontificia Commissione per la revisione del Codice di diritto canonico, si considerava che uno dei primi campi dell'applicazione del principio di sussidiarietà fosse quello della potestà dei vescovi nelle loro

²² Cf. G. GHIRLANDA, «Il munus regendi (2)», 87.

²³ Cf. PIO XII, alloc. ai nuovi Cardinali, 20 feb. 1946, 144-145.

²⁴ Cf. GIOVANNI XXIII, enc. *Mater et magistra*, 15 mag. 1961, 413.

²⁵ Cf. GIOVANNI XXIII, enc. *Pacem in terris*, 11 apr. 1963, 294.

²⁶ Cf. cap. II, 2.1.1 La fase antepreparatoria, pag. 136.

diocesi²⁷. Nella relazione di P. Felici circa i principi direttivi, richiamando l'insegnamento summenzionato di Pio XI, Pio XII e del Vaticano II²⁸, fu invocata la sussidiarietà come il principio avente lo scopo di promuovere l'unità e la diversità degli organi ecclesiastici, come pure la pluralità affermata nel Concilio²⁹. Alle osservazioni suscitate durante la discussione sui principi, P. Felici rispose che il principio di sussidiarietà sarebbe stato applicato nella revisione del Codice, ma con cautela e nello spirito del Concilio³⁰. Alla fine, la sussidiarietà fu adottata dai Padri sinodali come il principio 5 per la revisione del Codice.

Questo principio conferma l'unità legislativa la quale deve essere salvaguardata nei fondamenti e nelle principali enunciazioni del diritto di qualunque società completa e autonoma, e difende la necessità di provvedere all'utilità soprattutto delle singole istituzioni sia per mezzo dei diritti particolari da esse stabiliti, sia per mezzo di una sana autonomia di governo della potestà esecutiva ad esse riconosciuta³¹.

Per quello che a noi qui interessa maggiormente, è da dire che, dopo aver riportato l'affermazione della potestà ordinaria, propria e immediata dei vescovi nelle diocesi affidate a loro e del potere del Romano Pontefice di riservare alcune cause a sé stesso o ad altra autorità (cf. *CD* 8a), il principio 5 richiede: «Causae reservatae in novo Codice clare apparere debent. Convenit nempe ut potestas suprema, quae exercitium potestatis Episcoporum ultimatim regit, et certis limitibus intuitu utilitatis Ecclesiae et fidelium, circumscribere potest, in iis discernendis enucleate procedat»³². Questa richiesta si lega al principio 4 dove altrettanto si esige di elencare le cause riservate nel Codice riveduto. Infatti, nei principi 4 e 5 la sussidiarietà, a giudizio di J. Beyer, è considerata come un principio di decentramento fondato su una visione conciliare della natura e del potere del vescovo diocesano e in rapporto alle Chiese particolari³³. Dei successivi sviluppi del principio di sussidiarietà e dell'atteggiamento dell'insegnamento teologico-canonico verso la sua possibile applicazione nelle strutture ecclesiastiche, tratteremo nel pa-

²⁷ Cf. G. CAPRILE, *Il Sinodo dei Vescovi*, 105-106. 127.

²⁸ Anche Paolo VI parlò del principio di sussidiarietà, ma più tardi nell'allocuzione al Sinodo dei vescovi del 1969 (cf. PAOLO VI, alloc. *Quemadmodum nostis*, 11 ott. 1969, 719).

²⁹ Cf. PCCICR, «Relatio circa "Principia"», 89.

³⁰ Cf. PCCICR, «Responsiones», 96.

³¹ Cf. PCCICR, «Principia», 81.

³² PCCICR, «Principia», 81.

³³ Cf. J. BEYER, «Principio di sussidiarietà», 326.

ragrafo riguardante l'analisi del potere del Romano Pontefice di riservare le cause, esplicitato nella norma del can. 381 §1.

1.3 *La revisione della norma*

L'origine del can. 381 §1 si ritrova in due canoni dello Schema *De Episcopis dioecesis* formulato durante la Sessione IV del gruppo di studio (*coetus studiorum*) *De Clericis*, radunato dal 4 al 7 marzo 1968. Il can. 1 dello Schema, che fu meno rilevante per la redazione finale del can. 381 §1, ebbe un carattere più dottrinale con il riferimento alla comunione gerarchica e ai tre *munera*³⁴, riportando diversi elementi del cap. III della *Lumen gentium* e del *Christus Dominus* 11³⁵.

L'altro canone, il can. 3, durante la discussione nella Sessione subì un cambiamento notevole. Mentre nella sua prima redazione, segnata con il n. 4, esso rispecchiava l'indole del can.1, affermando il vescovo diocesano come il pastore della diocesi fornito dei tre *munera* che esercita sotto la suprema autorità della Chiesa³⁶, nel nuovo testo si pone l'accento sul fatto che al vescovo, nella diocesi affidatagli, compete tutta la potestà ordinaria, propria e immediata, necessaria per l'esercizio della sua funzione pastorale, eccetto che nelle cause riservate³⁷. Con la cancellazione delle parole «sub auctoritate supremae Ecclesiae auctoritatis» si nota l'intenzione di mettere più in evidenza l'autonomia del vescovo poiché la sua potestà è limitata solo nelle cause riservate alla suprema o ad altra autorità ecclesiastica³⁸. Inoltre, nella discussione sul can. 3 emerse la necessità che la potestà episcopale fosse manife-

³⁴ Cf. G. BIER, «Bischöfliche Vollmacht», II, can. 381, 1-2.

³⁵ *Communicationes* 18 (1986) 161: «Can. 1. Episcopus dioecesis, cui nempe alicuius Ecclesiae particularis cura commissa est, in communione hierarchica cum Capite et membris Collegii Episcoporum, tanquam proprius, ordinarius et immediatus eius pastor, populum sibi concreditum in nomine Domini pascit, munus docendi, sanctificandi et regendi in eum exercens, ad normam iuris».

³⁶ *Communicationes* 18 (1986) 136: «Can. 4. Episcopus dioecesis in dioecesi sibi commissa ut proprius eius pastor munera magistri, pontificis et rectoris exerceat ad normam iuris, sub auctoritate supremae Ecclesiae auctoritatis, salvis iuribus quae aliis hierarchicis auctoritatibus ad normam iuris competunt».

³⁷ Cf. *Communicationes* 18 (1986) 137.

³⁸ *Communicationes* 18 (1986) 162: «Can. 3. Episcopo dioecesis in dioecesi sibi commissa per se omnis competit potestas ordinaria, propria et immediata, quae ad exercitium eius muneris pastoralis requiritur, iis exceptis in causis quae iure aut particulari Summi Pontificis decreto supremae aut alii auctoritati ecclesiasticae reserventur».

stata non solo rispetto alla suprema potestà della Chiesa, ma anche rispetto alle altre autorità uguali o inferiori per determinare più adeguatamente il *munus* episcopale ed evitare abusi, osservando anche il principio di sussidiarietà³⁹. Con le modifiche inserite, il can. 3 assunse l'insegnamento del *Christus Dominus* 8a, al posto del *Christus Dominus* 11.

Durante le sessioni successive del gruppo di studio *De Clericis* (più tardi nominato *De Sacra Hierarchia*) fu inserito solo un cambio nel testo del can. 3: «iis exceptis in causis quae ipso iure»⁴⁰, mentre il can. 1 rimase invariato. Nello Schema *De Populo Dei* del 1977 le norme di questi due canoni, che nel frattempo videro mutata la numerazione nello Schema *De Episcopis dioecesanis* del 1973 (can. 1 = can. 80, can. 3 = can. 82), furono incluse come cann. 233 §1 (ex can. 80) e 235 (ex can. 82), nel contesto di quella parte del Codice riguardante il Popolo di Dio. Durante la sessione VI (10-15 marzo 1980) del gruppo di studio *De Populo Dei* fu presa la decisione di porre, al posto del §1 del can. 233, il can. 235 con gli opportuni emendamenti, perché il testo del can. 233 §1 ripeteva il can. 225 dello Schema *De Populo Dei* del 1977⁴¹. Le modifiche introdotte nel nuovo can. 233 §1 furono: a) cancellare «per se» nella prima riga del paragrafo; b) sostituire l'espressione «ipso iure» con «iure» nella terza riga; c) sopprimere «particolari» nella quarta riga perché non sembrasse che il decreto del Sommo Pontefice dovesse essere dotato di un carattere speciale⁴².

La norma del can. 233 §1 così cambiata entrò a far parte dello *Schema Codicis* del 1980 come il can. 348 §1⁴³. Le ultime modifiche inseri-

³⁹ Cf. *Communicationes* 18 (1986) 137.

⁴⁰ *Communicationes* 19 (1987) 136. Il corsivo è nostro e segna il cambiamento incluso nel testo.

⁴¹ Cf. *Communicationes* 12 (1980) 294. I cann. 233 §1 e 235 stabilivano: «Can. 233 §1. Episcopus dioecesanus, cui nempe alicuius Ecclesiae particularis cura commissa est, in communione hierarchica cum Capite et membris Collegii Episcoporum, tanquam proprius, ordinarius et immediatus eius pastor, populum sibi concreditum in nomine Domini pascit, munus docendi, sanctificandi et regendi in eum exercens, ad normam iuris» (*Communicationes* 12 (1980) 293-294); «Can. 235 Episcopo dioecesano in dioecesi sibi commissa per se omnis competit potestas ordinaria, propria et immediata, quae ad exercitium eius muneris pastoralis requiritur, iis exceptis in causis quae ipso iure aut particolari Summi Pontificis decreto supremae aut alii auctoritati ecclesiasticae reserventur» (*Communicationes* 12 (1980) 296).

⁴² Cf. *Communicationes* 12 (1980) 294.

⁴³ *Schema CIC*, can. 348 §1, 84: «Episcopo dioecesano in dioecesi sibi commissa omnis competit potestas ordinaria, propria et immediata, quae ad exercitium eius

te durante la revisione della norma di cui trattiamo in questo capitolo della tesi furono di poca rilevanza: «sibi» venne sostituita con «ipsi», e si cancellarono «iis» prima di «exceptis» e «in» prima di «causis». La norma modificata diventò il can. 381 §1 dello *Schema Codicis* del 1982, e finalmente fu promulgata nel CIC del 1983 come la norma con la stessa numerazione.

2. Il vescovo diocesano e la sua Chiesa particolare

Prima di iniziare l'analisi esegetica della norma del can. 381 §1 occorre collocarla in un contesto più largo del Codice del 1983. Il canone si trova nel Libro II che è intitolato *De populo Dei* ed è diviso in tre parti: *de christifidelibus*, *de Ecclesiae constitutione hierarchica*, *de institutis vitae consecratae et de societatibus vitae apostolicae*. La seconda parte del libro, *De Ecclesiae constitutione hierarchica*, viene divisa in tre sezioni. La sua seconda sezione, *De Ecclesiis particularibus*, contiene tre titoli; di essi ci interessa il titolo I, e specialmente il suo secondo capitolo, intitolato *De Episcopis*, nel quale troviamo il nostro canone con cui inizia l'art. 2 del capitolo riguardante i vescovi diocesani. Le disposizioni sull'ufficio del vescovo diocesano contenute in questo articolo comprendono due gruppi di canoni: un gruppo considera la potestà del vescovo diocesano e l'altro i suoi doveri e diritti.

2.1 *Il vescovo diocesano*

Per esplicitare il significato del ruolo e della funzione che compie il vescovo diocesano nella diocesi che gli è affidata, occorre, come punto di partenza, fare un accenno alla norma del can. 375 in cui si stabilisce che i vescovi in genere sono: a) successori degli Apostoli per divina istituzione; b) costituiti Pastori nella Chiesa; c) maestri di dottrina; d) sacerdoti del sacro culto; e) ministri del governo. Tutte queste caratteristiche dell'Episcopato sono presenti nel vescovo diocesano mentre esercita la sua potestà nella sua Chiesa particolare. Inoltre, come già abbiamo visto nella *Lumen gentium* 21⁴⁴, con la consacrazione episcopale i vescovi ricevono i tre *munera*, tra cui quelli di insegnare e governare per la loro natura (*natura sua*) non possono essere esercitati se non

muneris pastoralis requiritur, iis exceptis in causis quae iure aut Summi Pontificis decreto supremae aut alii auctoritati ecclesiasticae reserventur».

⁴⁴ Cf. cap. II, 1.2 *L'interazione tra l'Episcopato e il Primato nella Lumen gentium*, pag. 124.

nella comunione gerarchica con il Capo e con le membra del Collegio. Dunque, anche la comunione gerarchica è presente nella Chiesa particolare per mezzo della persona del vescovo diocesano, e ciò è un elemento importantissimo per il rapporto tra la Chiesa universale e la Chiesa particolare, che esamineremo più avanti.

Il Codice del 1983 trattando dei vescovi (cann. 375-411) ne distingue due tipi: a) i vescovi ai quali è affidata la cura di una diocesi, chiamati *diocesani*; b) i vescovi che si chiamano *titolari* e comprendono i coadiutori, gli ausiliari e gli emeriti (can. 376). Il coadiutore ha già il titolo della diocesi in cui succederà, ma non è ancora diocesano, perché su di essa esercita solo la potestà che è determinata nella lettera di nomina, oltre quella che gli spetta come vicario generale. Per questo rientra nella categoria dei *titolari*. Il vescovo emerito mantiene il titolo dell'ultima diocesi di cui è stato vescovo diocesano, ma su di essa non esercita più alcuna potestà, quindi non è titolare di una diocesi che non esiste, ma di una diocesi su cui non esercita più alcuna potestà.

A partire da queste distinzioni si nota che il vescovo diocesano e la natura del suo ufficio sono definiti dalla diocesi della cui cura egli assume la responsabilità. Come abbiamo potuto vedere nel cap. II, trattando la *Lumen gentium* 27, i vescovi reggono le Chiese particolari loro affidate come vicari e legati di Cristo, e nel *Christus Dominus* 11 si afferma che il vescovo diocesano entra a far parte dell'elemento ministeriale della diocesi, composto dai ministri che si trovano al servizio dei mezzi salvifici per l'edificazione di una determinata porzione del popolo di Dio⁴⁵. Egli è diocesano a motivo del suo ufficio di capitalità della diocesi affidatagli, e non è più detto residenziale, come nel can. 334 §1 del CIC 1917, perché anche i vescovi coadiutori e ausiliari risiedono nella diocesi in cui esercitano l'ufficio. H. Müller sottolinea che il titolo del CIC 1983, *De Ecclesiis particularibus et de auctoritate in iisdem constituta*, con l'ultima espressione intende dire che i vescovi trovano la loro collocazione ecclesiologica e giuridica nell'ambito delle Chiese particolari⁴⁶. E. Corecco afferma che la diocesi deve essere il criterio per definire le funzioni del vescovo diocesano che la presiede⁴⁷.

Diversi canoni del CIC 1983 manifestano il legame stretto tra il vescovo diocesano e la sua diocesi. Così il can. 382 §1 stabilisce che il

⁴⁵ Cf. cap. II, 2.2 *L'interazione tra l'Episcopato e il Primato nel Christus Dominus*, pag. 165.

⁴⁶ Cf. H. MÜLLER, «Die Stellung», 95; F. HANSEN, *The Unity*, 62.

⁴⁷ Cf. E. CORECCO, «Il vescovo», 118.

vescovo nominato può esercitare la potestà di cui è investito in virtù dell'ufficio che ha ricevuto con la missione canonica, soltanto dopo la presa di possesso canonico, e questo si basa sul fatto che la missione canonica produce due effetti: la creazione di un vincolo di coniugio spirituale fra il vescovo e la diocesi, mediante l'ufficio conferito, e la determinazione dell'ambito di esercizio della sacra potestà⁴⁸. Tre obblighi prescritti nel Codice mostrano la relazione stretta ed intima del vescovo diocesano con la sua diocesi: l'applicazione della Messa per il popolo affidato al vescovo (can. 388 §1); la residenza personale nella diocesi (can. 395); l'obbligo di visitare ogni anno la diocesi (can. 396). Alla fine, accenniamo anche alla norma del can. 393 che stabilisce che la diocesi sia rappresentata dal suo vescovo in tutti i negozi giuridici.

2.1.1 La Chiesa particolare e la Chiesa universale

Facendo la ricerca storico-canonica nei primi due capitoli della tesi, ci siamo accorti del fatto che i vescovi diocesani non solo svolgono un ruolo importante dentro le proprie Chiese particolari, ma, come membri del Collegio dei vescovi, uno dei due soggetti della suprema autorità nella Chiesa, compiono una funzione essenziale anche nella Chiesa universale, e rimanendo nella comunione gerarchica con il Capo e gli altri membri del Collegio, rendono presente sia la Chiesa universale nelle proprie Chiese particolari sia queste nella Chiesa universale. Lo stesso can. 381 §1 rivela questo duplice ruolo del vescovo diocesano, collegandolo strettamente con la sua Chiesa particolare, e nello stesso tempo manifestando implicitamente la sua relazione con la Chiesa universale che si rispecchia nell'istituto delle riserve di cause fatte da parte del Sommo Pontefice. Per tutte queste ragioni, è di massima importanza esaminare il rapporto tra la Chiesa particolare e la Chiesa universale, e soprattutto il significato del vescovo diocesano in tale rapporto.

Rispetto al rapporto tra la Chiesa particolare e la Chiesa universale il Concilio Vaticano II ci offre due affermazioni: a) la prima riguarda il

⁴⁸ Cf. G. GHIRLANDA, «La diocesi», 4. La presa di possesso si richiede per la validità degli atti perché «essa si può considerare come la condizione senza la quale la stessa *provisio canonica* sarebbe inefficace, in quanto lo stesso ufficio episcopale richiede una reale relazione tra il Vescovo e la diocesi affidatagli [...] Allora, la presa di possesso può essere definita come l'atto giuridico, con cui il Vescovo, già istituito a norma del diritto, realizza la relazione con la porzione di popolo di Dio affidatagli, che è intrinsecamente necessaria al suo ufficio di pastore, per questo può esercitare validamente la potestà ordinaria propria e immediata già ricevuta» (ID., «La diocesi», 7).

fatto che le Chiese particolari «ad imaginem Ecclesiae universalis formati in quibus et ex quibus una et unica Ecclesia catholica existit» (LG 23); b) la seconda riafferma tale rapporto dove nella Chiesa particolare «vere inest et operatur Una Sancta Catholica et Apostolica Christi Ecclesia» (CD 11a). Il fatto che le Chiese particolari siano formate ad immagine della Chiesa universale significa che esse debbono avere in sé tutti gli elementi essenziali costitutivi della Chiesa universale (cf. CN 7): a) il battesimo (cf. LG 10a; 11a; AG 6c; can. 204 §1); b) un'organica differenziazione dei fedeli per i diversi doni gerarchici e carismatici (cf. LG 4a; 12b; 13c; AG 4; GS 32d; cann. 204 §1 e 208); c) tutti i mezzi di salvezza istituiti nella Chiesa visibile; d) l'unione con Cristo nella Chiesa visibile nei vincoli della professione della fede, dei sacramenti, del governo ecclesiastico e della comunione, quindi del governo del Sommo Pontefice e dei vescovi (cf. LG 9a; 14b; OE 2; AG 6c; cann. 204 §2 e 205)⁴⁹.

Riguardo all'affermazione del *Christus Dominus* 11, «vere inest et operatur Una Sancta Catholica et Apostolica Christi Ecclesia», è da dire che le Chiese particolari, considerate nello stesso numero del Decreto come *portiones* del Popolo di Dio, devono essere ritenute particolarizzazioni dell'unica ed indivisibile Chiesa di Cristo, nel senso che in esse è presente la Chiesa universale, e da esse è costituita la Chiesa universale, e perciò la Chiesa universale, che esiste nelle e dalle Chiese particolari, è veramente presente e opera in esse⁵⁰.

Il pensiero che la Chiesa universale, come afferma la *Lumen gentium* 23, esista nelle Chiese particolari e a partire da esse, causò molte discussioni tra gli autori e fu affrontato dalla Congregazione per la Dottrina della Fede nella Lettera *Communio notio* su alcuni aspetti della Chiesa intesa come comunione (il 28 maggio 1992). La Lettera avverte che l'intendimento della Chiesa universale come la comunione delle Chiese particolari talvolta è presentato in modo da indebolire, sul piano istituzionale, la concezione dell'unità della Chiesa, perché finisce nell'affermare che la Chiesa particolare è un soggetto in sé stesso completo e la Chiesa universale risulta da un riconoscimento reciproco delle Chiese particolari. Tale ecclesiologia rappresenta una riduzione del concetto della Chiesa universale e della Chiesa particolare, e manifesta una comprensione sbagliata del concetto di comunione (cf. CN 7).

⁴⁹ Cf. G. GHIRLANDA, «Autonomia», 27; ID, «La dimensione universale», 7.

⁵⁰ Cf. G. GHIRLANDA, «“Populus Dei universus”», 48.

Considerato tutto questo, la Lettera afferma:

Ut germanus sensus percipiatur quo vox *communio* analogice applicari queat Ecclesiis particularibus simul sumptis, ante omnia prae oculis habendum est inter illas, in quantum “unius Ecclesiae Christi partes”, et totum, id est Ecclesiam universalem, vigere peculiarem relationem “mutuae interioritatis”, quia in unaquaque Ecclesia particulari “vere inest et operatur Una Sancta Catholica et Apostolica Christi Ecclesia”. Quare “Ecclesia universalis nequit concipi quasi sit summa Ecclesiarum particularium aut Ecclesiarum particularium quaedam foederatio”; non est enim fructus communionis istarum, sed, pro essentiali suo mysterio, ontologicè et temporaliter praecedit quamcumque Ecclesiam particularem (CN 9).

Il concetto fondamentale di questo numero della Lettera, importante per chiarificare la relazione Chiesa universale – Chiesa particolare, è la «mutua interiorità» tra di esse. Questo concetto per la prima volta viene adoperato da Papa Giovanni Paolo II nel suo Discorso alla Curia Romana del 20 dicembre 1990 in cui sostiene che, da una parte, la Chiesa universale trova nelle Chiese particolari insieme e la propria immagine e un suo luogo di espressione, e, dall'altra, le Chiese particolari sono dalla e nella Chiesa universale in modo tale che da essa ed in essa hanno la loro ecclesialità, e perciò, la Chiesa particolare è «Chiesa» perché è presenza particolare della Chiesa universale. Giovanni Paolo II conclude la spiegazione della «mutua interiorità» della Chiesa universale e della Chiesa particolare dicendo che «da una parte, la Chiesa universale trova la sua esistenza concreta in ogni Chiesa particolare in cui essa è presente e operante e, dall'altra, la Chiesa particolare non esaurisce la totalità del mistero della Chiesa»⁵¹.

Alla luce della interpretazione della nozione della «mutua interiorità» di Giovanni Paolo II, possiamo meglio comprendere quanto è affermato nella Lettera *Communio notio* n. 9 che alla fine dice: «Nascentes [Ecclesiae particulares] in et ex Ecclesia universali, in ipsa et ab ipsa habent suam ecclesialitatem. Propterea formula Concilii Vaticani II: Ecclesia in et ex Ecclesiis, inseparabilis est ab hac altera: Ecclesiae in et ex Ecclesia» (CN 9)⁵².

La mutua interiorità tra la Chiesa universale e la Chiesa particolare si fonda non solo sull'Episcopato, del quale si tratterà più avanti, ma an-

⁵¹ GIOVANNI PAOLO II, Allocuzione ai Cardinali, alla Curia e alla Prelatura Romana per la presentazione degli auguri natalizi, 20 dic. 1990, 746.

⁵² Le parentesi quadre sono nostre.

che sull'Eucaristia, perché essa, pur celebrata sempre in una particolare comunità, non è mai celebrazione di quella sola comunità, ma di tutta la Chiesa dal momento che la comunità particolare nell'accoglienza della presenza eucaristica del Signore riceve l'intero dono della salvezza, e così si manifesta come immagine e vera presenza della Chiesa universale (cf. CN 11). La mutua interiorità tra la Chiesa universale e la Chiesa particolare radicata nell'Eucaristia non è indipendente da quella radicata nell'Episcopato, perché «Christus Eucharistiam et Episcopatum instituerit ipsa sua essentia inter se colligata. Episcopatus namque unus est sicuti una est Eucharistia: unum quidem Sacrificium unius Christi, qui mortuus est et resurrexit» (CN 14). Ogni volta che si celebra l'Eucaristia si esprime la comunione con il proprio vescovo, e tramite lui con il Romano Pontefice, con il Collegio dei vescovi, con tutto il clero e con l'intero popolo (cf. CN 14).

Ulteriori spunti sulla relazione Chiesa universale – Chiesa particolare ci sono offerti dall'interpretazione della Lettera *Communione notio* pubblicata esattamente un anno dopo in forma di articolo su *L'Osservatore Romano*. Si sostiene che ogni Chiesa particolare è veramente *Chiesa*, ma non è tutta la Chiesa, mentre la Chiesa universale non si distingue dalla comunione delle Chiese particolari, pur non essendo la loro mera somma⁵³. Questa mutua interiorità mostra che la Chiesa particolare è soggetto in sé stesso completo quando in essa è presente e agisce la Chiesa universale, cioè nella misura in cui essa possiede interiormente tutti i vincoli della comunione universale⁵⁴. Riguardo all'Eucaristia, l'articolo afferma che nella celebrazione eucaristica si realizza ed esprime in massimo grado la mutua interiorità tra la Chiesa universale e le Chiese particolari⁵⁵.

Per spiegare ancora meglio questa mutua interiorità e l'*in quibus* e l'*ex quibus* nella relazione Chiesa universale – Chiese particolari è necessario fare la distinzione tra due concetti: a) *Ecclesia universa* (cann. 331 e 333) che esprime l'aspetto quantitativo della realtà della Chiesa nel senso di un tutto risultante dall'insieme delle Chiese particolari (*totum ut summa*) che si contrappone a parte o porzione⁵⁶; con questo termine si spiega l'espressione *ex quibus* della *Lumen gentium* 23; b) *Ec-*

⁵³ Cf. ***, «La Chiesa come comunione», 1.

⁵⁴ Cf. ***, «La Chiesa come comunione», 1.

⁵⁵ Cf. ***, «La Chiesa come comunione», 1.

⁵⁶ Cf. G. GHIRLANDA, «"Populus Dei universus"», 41; G.P. MONTINI, «Ecclesia universalis», 60-61.

clesia universalis (can. 368) che esprime l'aspetto qualitativo della realtà della Chiesa, cioè, il tutto come una unità che mistericamente si rende presente in ogni sua parte (*totum ut unum*)⁵⁷; con questo concetto si illustra l'espressione *in quibus* della *Lumen gentium* 23. Come possiamo notare, si tratta sempre della stessa realtà, cioè della *una et unica Ecclesia catholica* che esiste nelle (*in quibus*) e dalle (*ex quibus*) Chiese particolari, e che nella sua complessità può essere spiegata sotto diverse prospettive (*Ecclesia universa* e *Ecclesia universalis*) pienamente comprensibili alla luce dell'una dell'altra⁵⁸.

Alla luce di queste affermazioni diventa chiara anche la mutua interiorità tra la Chiesa universale e le Chiese particolari in quanto ogni Chiesa particolare è veramente Chiesa, ma non tutta la Chiesa, e nello stesso momento, la Chiesa universale non si distingue dalla comunione delle Chiese particolari non essendo però la loro mera somma⁵⁹.

2.1.2 Il vescovo diocesano nella mutua interiorità

Tra i vincoli della comunione universale che devono essere posseduti dalla Chiesa particolare affinché in essa sia presente e agisca la Chiesa universale si annovera anche il vescovo diocesano e perciò è importante esaminare il suo ruolo in relazione alla mutua interiorità tra la Chiesa universale e la Chiesa particolare. Già la *Lumen gentium* 23 manifesta questa posizione del vescovo diocesano affermando che, siccome i singoli vescovi sono il visibile principio e fondamento di unità nelle loro Chiese particolari che sono formate ad immagine della Chiesa universale, la quale esiste in esse e a partire da esse, così essi rendono presente le proprie Chiese nella Chiesa universale, e tutti insieme col Romano Pontefice rappresentano la Chiesa universale.

Per poter capire il senso di queste affermazioni, è necessario tener presente la collegialità episcopale, affermata e spiegata nella *Lumen gentium* 22⁶⁰. La *Communio notio* al n. 13 parla di necessità della presenza della Suprema Autorità, quindi anche del Collegio dei vescovi nella Chiesa particolare, affinché la Chiesa particolare sia pienamente costituita a immagine della Chiesa universale. Infatti, il ve-

⁵⁷ Cf. G. GHIRLANDA, «"Populus Dei universus"», 44-45; G.P. MONTINI, «Ecclesia universalis», 61-62.

⁵⁸ Cf. G. GHIRLANDA, «"Populus Dei universus"», 46.

⁵⁹ Cf. G. GHIRLANDA, «"Populus Dei universus"», 72.

⁶⁰ Cf. cap. II, 1.2 *L'interazione tra l'Episcopato e il Primato nella Lumen gentium*, pagg. 126-130.

scovo diocesano non è solo il visibile principio e fondamento dell'unità nella propria Chiesa particolare, ma è anche il legame visibile della comunione ecclesiastica tra la sua Chiesa particolare e la Chiesa universale, perché rimane sempre, anche quando esercita il suo ministero nella diocesi, nella comunione gerarchica con il Capo e il Collegio dei vescovi⁶¹. In tal modo i vescovi uniti danno consistenza ed espressione alla cattolicità della Chiesa e nello stesso momento conferiscono alle loro Chiese particolari tale nota di cattolicità (cf. *PG* 55). Infatti, ogni Chiesa particolare si inserisce nella piena comunione delle Chiese grazie alla comunione gerarchica del suo vescovo con il Capo e il Collegio dei vescovi (cf. *ApSucc* 5). Dunque, nella Chiesa universale il vescovo rende presente la sua Chiesa particolare, e nella Chiesa particolare rende presente la Chiesa Una, Santa, Cattolica e Apostolica.

La presenza della Chiesa universale nella Chiesa particolare per mezzo del vescovo diocesano significa la presenza dei due soggetti della Suprema Autorità della Chiesa: il Romano Pontefice e il Collegio dei vescovi. Come afferma la *Communio notio* 13: «Primatus Romani Episcopi atque Collegium episcopale elementa sunt propria Ecclesiae universalis “non derivata ex particularitate Ecclesiarum”, sed nihilominus intima cuicumque Ecclesiae particulari». Questo mostra ciò che ribadisce P. Eyt: a suo parere, la Lettera apporta chiaramente la necessità della presenza del ministero del Successore di Pietro all'interno di ogni Chiesa particolare⁶². Dopo aver sostenuto che il ministero del Successore di Pietro appartiene intrinsecamente all'essenza di ogni Chiesa particolare e che questo ministero comporta una potestà veramente episcopale e immediata su tutti (a tenore della Costituzione *Pa-*

⁶¹ È da notare che, a differenza della *Lumen gentium* 21 e 22, nella tesi è assunta la terminologia dell'Esortazione apostolica postsinodale *Pastores Gregis* di Giovanni Paolo II che parla di «comunione gerarchica» con il «Collegio» (cf. *PG* 55), invece della comunione «gerarchica» con «i membri del Collegio». È più corretto parlare così perché, come afferma U. Betti, l'aggiunta dell'aggettivo «hierarchica», avvenuta alla fine dell'iter di redazione della Costituzione *Lumen gentium*, ha un inconveniente nel senso che tale aggettivo qualifica non solo la comunione dei vescovi con il Papa, ma anche la comunione dei vescovi tra loro stessi (cf. U. BETTI, «Pagine di diario», 345). La formulazione «comunione gerarchica con i membri del Collegio» si potrebbe intendere «nel senso che un singolo vescovo sia in comunione gerarchica con ogni altro singolo membro del Collegio, il che è un assurdo» (G. GHIRLANDA, «Linee di governo», 570, nt. 45).

⁶² Cf. P. EYT, «L'Eglise», 333.

stor Aeternus del Concilio Vaticano I⁶³), la Lettera conclude il suo insegnamento nel n. 13 dicendo che tale ministero interiore alle Chiese particolari esprime la mutua interiorità tra la Chiesa universale e la Chiesa particolare.

La presenza della Suprema Autorità della Chiesa universale nella Chiesa particolare ribadisce il fatto che il ministero del vescovo diocesano non può essere esercitato in modo completamente autonomo o indipendente, ma in comunione con tutto il corpo episcopale e con il suo Capo, il Romano Pontefice (cf. *PG* 8). Il legame del ministero del singolo vescovo diocesano con il Papa e il Collegio dei vescovi manifesta che l'appartenenza al Collegio da parte del vescovo e la sua relazione alla Chiesa universale precede il suo essere pastore di una Chiesa particolare; infatti, il Collegio dei vescovi non può essere considerato come la somma dei vescovi preposti alle Chiese particolari, né il risultato della loro comunione, ma una realtà previa al ministero di capitalità del vescovo diocesano (cf. *AptS* 12).

Un importante aspetto del ministero del vescovo diocesano nella relazione tra la Chiesa universale e la Chiesa particolare è affermato nella *Lumen gentium* 23 quando si sostiene che, nonostante i singoli vescovi diocesani esercitino il governo pastorale solo sopra le proprie Chiese particolari, essi devono avere una sollecitudine per tutta la Chiesa e per le altre Chiese particolari in quanto membri del Collegio dei vescovi e legittimi successori degli Apostoli. La fonte di tale sollecitudine voluta da Cristo è proprio l'unione collegiale che costantemente vige tra i vescovi e che è una comunione di fraterna carità o affetto collegiale (*affectus collegialis*) che stimola i vescovi a unire i loro sforzi e i loro intenti per incrementare il bene sia della Chiesa universale che delle singole Chiese (cf. *CD* 36a; *LG* 23d)⁶⁴. L'affetto collegiale è da distinguersi dalla collegialità effettiva intesa in modo esclusivamente giuridico, perché l'affetto collegiale solo in alcuni atti si esprime come collegialità effettiva, sia in grado massimo, come nel Concilio ecumenico e nell'azione congiunta dei vescovi sparsi nel mondo, sia in grado parziale, come nel Sinodo dei vescovi, i Concili particolari, le Conferenze episcopali, la Curia romana, le visite *ad limina*, ecc⁶⁵. L'affetto collegiale, invece, è più ampio del suo aspetto di attuazione giuridica e ani-

⁶³ Cf. cap. I, 1.1.2 L'insegnamento della Costituzione *Pastor aeternus*, pagg. 25-26.

⁶⁴ Cf. G. GHIRLANDA, «La dimensione universale», 14.

⁶⁵ Cf. II ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DEL SINODO DEI VESCOVI, Relazione finale *Exeunte coetu secundo*, 7 dic. 1985, in *ES* 1/2743.

ma la collaborazione in campo regionale, nazionale ed internazionale⁶⁶, e così deve essere nutrito e preservato anche nel ministero dei singoli vescovi diocesani.

L'unione collegiale o l'affetto collegiale tra i vescovi influisce sul ministero del singolo vescovo diocesano non solamente nel senso dell'esercizio della sua sollecitudine per tutta la Chiesa universale e per tutte le Chiese particolari, ma si rispecchia anche nell'ambito della Chiesa particolare affidatagli, perché, come abbiamo visto prima, il singolo vescovo diocesano esercita la sua potestà ordinaria, propria e immediata (can. 381) all'interno del rapporto con la Chiesa universale, in modo da garantire la comunione della sua Chiesa con la Chiesa universale⁶⁷. Quando il vescovo diocesano governa bene la propria Chiesa particolare conservando l'unione collegiale con il Romano Pontefice e il Collegio dei vescovi, contribuisce efficacemente al bene di tutta la Chiesa universale che è presente intrinsecamente nella sua Chiesa particolare (cf. *LG* 23b).

Dall'affetto collegiale scaturisce il dovere del vescovo diocesano di rafforzare la comunione della sua Chiesa particolare con la Chiesa universale promuovendo «l'unità di fede, di amore e di disciplina, in modo che la diocesi si senta parte viva dell'intero Popolo di Dio» (*ApSucc* 58). A tale scopo il vescovo diocesano deve contribuire al Magistero ordinario della Chiesa, promuovere la disciplina comune a tutta la Chiesa, urgere l'osservanza di tutte le leggi ecclesiastiche (can. 392 §1), educare i propri fedeli al senso della Chiesa universale e collaborare a promuovere ogni attività comune della Chiesa (cf. *ApSucc* 13). La promozione dell'unità è da proporsi non come sterile uniformità, ma insieme alla legittima varietà che il vescovo è chiamato a promuovere e tutelare. Nella promozione dell'unità e della varietà il vescovo diocesano sarà condotto a ricercare il bene della diocesi, ma tenendo presente che tale bene è subordinato a quello della Chiesa universale (cf. *ApSucc* 58).

In questa parte della nostra ricerca abbiamo trattato della natura e del significato della relazione tra la Chiesa universale e la Chiesa particolare, come pure del ruolo del vescovo diocesano in tale relazione. Tutti questi punti confermano quanto è importante e profonda l'interazione tra i diversi elementi e membri della Chiesa e della sua gerarchia per il bene sia di tutto il Popolo di Dio sia di una sua porzione.

⁶⁶ Cf. II ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DEL SINODO DEI VESCOVI, Relazione finale *Exeunte coetu secundo*, 7 dic. 1985, in *ES* 1/2742.

⁶⁷ Cf. G. GHIRLANDA, «La dimensione universale», 17.

2.2 *La Chiesa particolare*

Nel can. 368 la Chiesa particolare ha come suo modello e prototipo la diocesi, quale forma più completa di Chiesa particolare, mentre altri tipi delle Chiese particolari assimilati alla diocesi sono la prelatura e l'abbazia territoriale (can. 370), il vicariato e la prefettura apostolica (can. 371 §1), l'amministrazione apostolica eretta stabilmente (can. 371 §2), le Chiese particolari rituali (can. 372 §2), e due tipi previsti dalla legislazione extracodificale: l'ordinariato castrense⁶⁸ e l'ordinariato personale per gli anglicani⁶⁹. La definizione di diocesi, ripresa letteralmente dal *Christus Dominus* 11, si trova nel can. 369:

Diocesis est populi Dei portio, quae Episcopo cum cooperatione presbyterii pascenda conceditur, ita ut, pastori suo adhaerens ab eoque per Evangelium et Eucharistiam in Spiritu Sancto congregata, Ecclesiam particularem constituat, in qua vere inest et operatur una sancta catholica et apostolica Christi Ecclesia.

Come abbiamo potuto vedere nel cap. II della tesi⁷⁰, A. Cattaneo, prendendo spunto da questa definizione del *Christus Dominus* 11 e dalle diverse riflessioni ecclesiologiche, ritiene che la Chiesa particolare abbia tre elementi costitutivi: l'elemento genetico, l'elemento sostanziale e l'elemento ministeriale⁷¹. Vogliamo qui approfondire quanto detto prima.

L'elemento genetico della Chiesa particolare è evidenziato nel Decreto conciliare sull'attività missionaria della Chiesa *Ad gentes* quando si afferma l'origine della Chiesa pellegrinante nella missione del Signore Gesù e nella missione dello Spirito Santo, secondo la volontà di Dio Padre (cf. *AG* 2). L'elemento genetico è costituito fondamentalmente da Cristo e dal suo Spirito, che agiscono soprattutto per mezzo del Vangelo e della celebrazione dei sacramenti. Infatti, le Chiese particolari nascono e crescono grazie alla predicazione del Vangelo e alla celebrazione eucaristica:

Medium principale huius implantationis [Ecclesiarum particularium] est praedicatio Evangelii Iesu Christi, ad quod annuntiandum Dominus disci-

⁶⁸ Cf. GIOVANNI PAOLO II, Cost. ap. *Spirituali militum curae*, 21 apr. 1986, 481-486.

⁶⁹ Cf. BENEDETTO XVI, Cost. ap. *Anglicanorum coetibus*, 4 nov. 2009, 985-990.

⁷⁰ Cf. cap. II, 2.2 *L'interazione tra l'Episcopato e il Primato nel Christus Dominus*, pag. 165.

⁷¹ Cf. A. CATTANEO, *Fondamenti ecclesiologici*, 183-187; ID., *La Chiesa locale*, 87-117.

pulos suos misit in mundum universum, ut homines per verbum Dei renati Ecclesiae per Baptismum aggregentur, quae ut Verbi incarnati corpus ex verbo Dei et pane eucharistico nutritur et vivit (AG 6)⁷².

A proposito della predicazione della Parola di Dio, quale fattore genetico della Chiesa particolare, troviamo diverse affermazioni nei documenti del Vaticano II. Così l'*Ad gentes* 1 parla degli apostoli che predicando la parola della verità generarono le Chiese, mentre il *Presbyterorum ordinis* 4 afferma che, per mezzo della Parola salvifica, nel cuore dei non credenti si accende e nel cuore dei credenti si alimenta la fede con cui nasce e cresce la comunità dei fedeli. H. Legrand sostiene che Dio per mezzo del Vangelo instaura dei rapporti nuovi tra lui e noi, tra noi e altri fratelli cristiani, e tali rapporti sono confermati nel battesimo e nell'Eucaristia⁷³.

In tal modo, la Chiesa congregata dalla Parola di Dio giunge alla sua pienezza con l'Eucaristia, altro fattore genetico della Chiesa particolare, la cui dimensione ecclesiale è stata diverse volte evidenziata dai testi del Vaticano II. La Costituzione sulla sacra liturgia *Sacrosanctum Concilium* parla dell'Eucaristia quale «culmen ad quod actio Ecclesiae tendit et simul fons unde omnis eius virtus emanat» (SC 10). L'affermazione dell'importanza dell'Eucaristia si ritrova in diversi testi conciliari, tra cui vogliamo mettere in risalto il *Presbyterorum ordinis* 5 che chiama l'Eucaristia «centrum congregationis fidelium». La dimensione ecclesiale dell'Eucaristia è sottolineata anche da H. Legrand che afferma che, a causa del suo radicamento eucaristico, la Chiesa locale non può essere considerata come una parte della Chiesa⁷⁴. L'idea della vera presenza della Chiesa universale nelle Chiese particolari per mezzo del sacrificio eucaristico è espressa anche nella *Lumen gentium* 26 dove, dopo aver sostenuto che la Chiesa continuamente vive e cresce dall'Eucaristia, si afferma: «Haec Christi Ecclesia vere adest in omnibus, legitimis fidelium congregationibus localibus, quae, pastoribus suis adhaerentes, et ipsae in Novo Testamento ecclesiae vocantur» (LG 26).

⁷² Le parentesi quadre sono nostre.

⁷³ Cf. H. LEGRAND, «La réalisation», 164.

⁷⁴ Cf. H. LEGRAND, «La réalisation», 166. Per ribadire la sua affermazione, l'Autore considera la Chiesa locale come la manifestazione, in un luogo, del corpo, uno e indivisibile, del Cristo, richiamando la domanda dell'Apostolo Paolo: «Il Cristo è stato diviso?» (1Cor 1,13), e il fatto che nel momento in cui i fedeli ricevono il corpo di Cristo, ricevono non una sua parte, bensì il Cristo in quanto tale (cf. H. LEGRAND, «La réalisation», 166).

Partendo dall'elemento genetico della Chiesa particolare, arriviamo al suo elemento sostanziale che è costituito dalla comunione dei fedeli (*Populi Dei portio*). L'annuncio del Vangelo e la celebrazione dell'Eucaristia sono appunto quei fattori che, suscitando e rafforzando la fede, costituiscono i fedeli in una Chiesa particolare, cioè in una porzione del Popolo di Dio.

La definizione della diocesi come porzione del Popolo di Dio costituisce un importante progresso del Concilio Vaticano II, perché si abbandona la prospettiva territorialista, secondo la quale la diocesi sarebbe una circoscrizione territoriale o amministrativa della Chiesa universale, mentre il suo vescovo avrebbe la posizione prevalente di un'amministratore ecclesiastico. Adesso invece si segue la prospettiva personalista o comunionale nella quale l'accento si pone sulla Chiesa particolare quale comunità di fedeli dove il vescovo diocesano è il pastore che deve pascere e far crescere il suo gregge (cf. *LG* 18).

Già nella redazione del testo del *Christus Dominus* 11 si notava questo cambio di prospettiva, perché, invece di scegliere il termine «pars», come fu suggerito nel *textus prior* del Decreto⁷⁵, fu adoperato il termine «portio» considerato più adeguato ad esprimere la realtà della Chiesa particolare, la quale non costituisce una frammentazione della Chiesa universale, ma la sua attuazione in virtù del mistero dell'Eucaristia. H. Legrand nota che il termine «portio» esprime anche la cattolicità della Chiesa particolare perché questa porzione del Popolo di Dio ha e deve avere tutto ciò che caratterizza teologicamente il Popolo di Dio⁷⁶.

Come la porzione del Popolo di Dio, la diocesi è formata dai *Christifideles*, incorporati a Cristo mediante il battesimo e resi partecipi nel modo loro proprio della missione sacerdotale, profetica e regale di Cristo che deve essere compiuta nel mondo (cf. *LG* 31; can. 204 §1). Affinché possano appartenere ad una Chiesa particolare i fedeli devono essere nella comunione ecclesiastica professando la stessa fede, celebrando gli stessi sacramenti ed essendo uniti alla gerarchia ecclesiastica (cf. can. 205). Tra tutti i fedeli esiste la vera uguaglianza nella dignità e nell'agire basata sulla loro comune rigenerazione in Cristo in virtù del battesimo, e per tale uguaglianza tutti cooperano all'edificazione del Corpo di Cristo, secondo la condizione e i compiti propri di ciascuno (cf. can. 208; *LG* 32). Però, questa uguaglianza non significa uniformi-

⁷⁵ Cf. *AS* III/II, 26; cap. II, 2.1.3 La fase conciliare, pag. 150.

⁷⁶ Cf. H. LEGRAND, «La catholicité», 169.

tà, ma ha una ricchezza pluriforme manifestata nelle varie categorie di battezzati, specificate a seconda delle loro condizioni giuridiche come laici, ministri sacri nei diversi gradi, consacrati per la professione dei consigli evangelici. Le categorie di fedeli possiedono diversi doni carismatici e diversi ministeri che sono tutti unificati dall'azione dell'unico Spirito Santo, e perciò la Chiesa particolare è una comunione organica⁷⁷. Tale comunione organica è composta di vari ordini di persone che comprendono tutti coloro che hanno ricevuto lo stesso dono dello Spirito, svolgono lo stesso ministero nella Chiesa, sono tenuti agli stessi obblighi e godono degli stessi diritti⁷⁸.

Per il nostro argomento, la categoria più importante dei fedeli è quella dei ministri sacri e per questa ragione adesso passiamo all'esame del terzo elemento costitutivo della diocesi contenuto nella definizione del *Christus Dominus* 11 e can. 369: l'elemento ministeriale. Esso è costituito dai ministri (vescovi, presbiteri e diaconi) che si trovano al servizio dei mezzi salvifici per l'edificazione di una determinata diocesi.

Siccome nel capitolo attuale abbiamo trattato e trattiamo dettagliatamente dei vescovi diocesani e della loro posizione giuridica, in questo punto mettiamo in risalto i presbiteri, che si trovano uniti al vescovo e sotto la sua autorità, costituendo in ogni diocesi, in virtù del loro comune ministero, un unico presbiterio che collabora con il vescovo nel pascere una porzione del Popolo di Dio⁷⁹.

Anche nella funzione dei presbiteri, come in quella dei vescovi, incontriamo la dimensione della mutua interiorità tra la Chiesa universale e la Chiesa particolare. Con l'ordinazione presbiterale essi partecipano al sacerdozio di Cristo, cioè al suo ministero e alla missione apostolica (cf. *PO* 1; 2b. d; 10a; *CD* 15a). L'unità di consacrazione e di missione esige la comunione gerarchica dei presbiteri con l'ordine episcopale e il Romano Pontefice (cf. *PO* 7a), nella quale sono posti solo se sono legittimamente ordinati. I presbiteri, in virtù dell'ordine e del ministero e con la missione canonica, non sono solo uniti al vescovo della diocesi in cui sono incardinati, ma a tutto il Corpo episcopale di cui sono i collaboratori (cf. *LG* 28b; *PO* 7a. b)⁸⁰.

⁷⁷ Cf. G. GHIRLANDA, «La Chiesa particolare», 559.

⁷⁸ Cf. G. GHIRLANDA, «La Chiesa particolare», 559.

⁷⁹ Cf. A. CATTANEO, *La Chiesa locale*, 103.

⁸⁰ Cf. G. GHIRLANDA, «La Chiesa particolare», 562; ID., «La dimensione universale», 17.

Allora, i presbiteri, similmente ai vescovi, si trovano in una duplice relazione: da una parte, appartengono alla Chiesa universale «in modo immediato» in virtù dell'ordinazione, e dall'altra, fanno parte della Chiesa particolare in virtù dell'incardinazione (cf. cann. 265; 266 §1)⁸¹. Questa duplice relazione è affermata anche nel Concilio Vaticano II:

Donum spirituale, quod Presbyteri in ordinatione acceperunt, illos non ad limitatam quandam et coarctatam missionem praeparat, sed ad amplissimam et universalem missionem salutis «usque ad ultimum terrae» (Act. 1, 8), nam quodlibet sacerdotale ministerium participat ipsam universalem amplitudinem missionis a Christo Apostolis concreditaе. [...] Meminerint igitur Presbyteri omnium ecclesiarum sollicitudinem sibi cordi esse debere (PO 10).

A differenza dei vescovi, non si può parlare di collegio dei presbiteri a livello universale, ma di comunione sacerdotale (cf. LG 41c), oppure di intima fraternità che, in virtù della sacra ordinazione e della missione, lega tutti i sacerdoti tra loro (cf. LG 28c). La comunione sacerdotale è visibile nel presbiterio diocesano che coopera alla cura pastorale del vescovo (cf. LG 28b; PO 7a; can. 369), e in cui sono da includere anche i presbiteri religiosi (cf. can. 498 §1, 2°; CD 34a). Il presbitero in comunione gerarchica col vescovo diocesano rappresenta il vescovo nella celebrazione eucaristica e in tutta la sua attività pastorale nella Chiesa locale collegandola non solo con la Chiesa particolare, ma anche con la Chiesa universale (cf. SC 42; LG 28b).

Alla fine della trattazione degli elementi costitutivi della Chiesa particolare, ci pare utile analizzare la correlazione tra l'elemento sostanziale e quello ministeriale. Nella definizione della diocesi del *Christus Dominus* 11 e del can. 369 sembra che unico elemento attivo sia quello ministeriale, ma tenendo presente la dottrina conciliare secondo la quale i laici compiono la missione di tutto il popolo cristiano non solo nel mondo ma anche nella Chiesa (cf. LG 31a), e perciò sono chiamati a svolgere vari tipi di apostolato attivo nella Chiesa (cf. LG 33; AA 9-22; can. 225 §1), si evince che non solo i ministri realizzano la missione della Chiesa, l'edificazione del Corpo di Cristo nel mondo, ma a questo compito partecipano tutti i fedeli perché condividono la comune dignità e vocazione cristiana in virtù del battesimo, fonte di tale dignità, dell'universale chiamata alla santità e della partecipazione di ogni fede-

⁸¹ Cf. G. GHIRLANDA, «La dimensione universale», 17.

le al triplice ufficio sacerdotale, regale e profetico di Cristo (cf. *LG* 31; can. 204 §1)⁸².

La *portio Populi Dei* è quindi strutturata gerarchicamente e costituita fondamentalmente dalla correlazione fra il sacerdozio comune di tutti i fedeli e quello ministeriale (cf. *LG* 10; 32). Ciò non porta ad una svalutazione del ruolo dei ministri perché la comunità dei fedeli è costituita mediante l'azione dello Spirito Santo operante nella Parola e nei sacramenti per mezzo del servizio prestato dai ministri sacri alla comunità⁸³. Come tale servizio si attua nella diocesi, lo vedremo nel prossimo punto di questo capitolo dove trattiamo della potestà del vescovo diocesano.

3. La potestà del vescovo diocesano nella sua Chiesa particolare

Nella prima parte del can. 381 §1, che stabilisce che al vescovo diocesano nella diocesi affidatagli «*omnis competit potestas ordinaria, propria et immediata, quae ad exercitium eius muneris pastoralis requiritur*», si possono ravvisare diversi elementi che determinano il significato e il valore della potestà del vescovo diocesano nella sua Chiesa particolare. Tenendo presente ciò che abbiamo detto sulla relazione tra la Chiesa universale e la Chiesa particolare, e sulla posizione del vescovo in tale rapporto, si nota che la potestà del vescovo diocesano esercitata nella propria diocesi assume anche un valore importante nei rapporti dentro la Chiesa universale e la sua gerarchia, e perciò è necessario esaminarla per approfondire la posizione giuridica dei vescovi diocesani nei confronti del Romano Pontefice.

3.1 *Il munus pastorale del vescovo diocesano*

Iniziamo la nostra analisi della natura della potestà del vescovo diocesano con l'espressione con cui finisce la parte del can. 381 §1 che stiamo trattando, il *munus pastorale*, perché è l'elemento ontologico del ministero episcopale e il fine per cui al vescovo compete tutta la potestà di governo nella sua diocesi. Nel Concilio Vaticano II troviamo diversi passi dove si offrono gli elementi per una definizione del *munus pastorale*: così, la *Lumen gentium* 27 parla dell'abituale e quotidiana cura dei fedeli da parte dei loro vescovi. Il *Christus Dominus* 11 afferma che la

⁸² Cf. A. CATTANEO, *Fondamenti ecclesiologici*, 188; ID., *La Chiesa locale*, 105.

⁸³ Cf. A. CATTANEO, *Fondamenti ecclesiologici*, 188; ID., *La Chiesa locale*, 111.

cura della diocesi consiste nel fatto che i vescovi, sotto l'autorità del Romano Pontefice, pascono i fedeli nel nome del Signore come pastori propri, ordinari e immediati ed esercitano per il loro bene l'ufficio di insegnare, di santificare e di governare.

Per definire il *munus pastorale* è utile riferirsi anche ai documenti preparatori della X Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei vescovi del 2001, che ha avuto come tema: *Il vescovo ministro del Vangelo di Gesù Cristo per la salvezza del mondo*, dopo la quale è stata pubblicata l'Esortazione apostolica *Pastores gregis* di Giovanni Paolo II. I Lineamenta *Infinitae divitiae* 43, sulla scia della *Lumen gentium* 23a, affermano che il *munus pastorale* del vescovo «consistit, quod sit visibile principium et fundamentum unitatis in ecclesia particulari ipsi commissas, in unitate fidei, sacramentorum et regiminis ecclesiastici»⁸⁴. Dal fatto che il vescovo è il visibile principio e fondamento dell'unità della sua Chiesa particolare deriva il governo della medesima con la potestà ricevuta e il renderla presente. La base per le affermazioni appena espresse è il fatto che il vescovo è mandato in nome di Cristo come pastore per la cura della diocesi affidatagli e per farla crescere come comunione nello Spirito per mezzo del Vangelo e dell'Eucaristia⁸⁵. G. Ghirlanda afferma: «la potestà che il vescovo riceve per la cura della porzione del popolo di Dio è conseguenziale al fatto ontologico, l'essere costituito pastore, e nello stesso tempo strumentale rispetto all'attuazione di esso: *agere sequitur esse*»⁸⁶.

Il *munus pastorale* quale dimensione ontologica del ministero episcopale nella Chiesa è ricevuto sacramentalmente come partecipazione alla consacrazione di Cristo e alla sua missione (cf. *LG* 28a)⁸⁷. Da questa partecipazione ontologica deriva il fatto che i vescovi sono vicari e legati di Cristo nell'esercizio delle funzioni che tale *munus pastorale* comporta (cf. *PG* 6), come sottolinea la *Lumen gentium* 27a: «Episcopi Ecclesias particulares sibi commissas *ut vicarii et legati Christi regunt*»⁸⁸. Questa dimensione cristologica del *munus pastorale* fa risalire

⁸⁴ X ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEL SINODO DEI VESCOVI, Lineamenta *Infinitae divitiae*, 31 magg. 1998, in *ES* 3/6700.

⁸⁵ Cf. X ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEL SINODO DEI VESCOVI, Lineamenta *Infinitae divitiae*, 31 magg. 1998, in *ES* 3/6700.

⁸⁶ G. GHIRLANDA, «Il *munus regendi* (1)», 678.

⁸⁷ Cf. G. GHIRLANDA, «Il *munus regendi* (1)», 678; F. HANSEN, *The Unity*, 71; A. PERLASCA, «L'esercizio», 409.

⁸⁸ Il corsivo è nostro.

alla sua dimensione trinitaria che si manifesta nell'essere e nell'agire di Cristo, e tramite lui plasma anche l'essere e l'agire del vescovo diocesano che è presentato da Giovanni Paolo II come «immagine del Padre» (cf. *PG* 7). Quando agisce in persona e in nome di Cristo stesso, il vescovo diventa, nella Chiesa a lui affidata, segno vivente del Signore Gesù Pastore e Sposo, Maestro e Pontefice della Chiesa (cf. *PG* 7).

L'origine del *munus pastorale* del vescovo diocesano si trova nella consacrazione episcopale che conferisce la pienezza del sacramento dell'ordine, cioè la realtà totale del sacro ministero (cf. *LG* 21). Nella *Lumen gentium* 21 si fa riferimento ai *tria munera* di santificare, insegnare e governare che si ricevono nella consacrazione episcopale in modo tale che si rende presente Cristo maestro, pastore e pontefice che agisce nella Chiesa attraverso i diversi atti che il vescovo pone nell'esercizio del *munus pastorale*, del quale i *tria munera* sono una specificazione⁸⁹. Queste funzioni e le potestà che ne derivano sono intimamente collegate tra loro in modo che, esercitando una funzione, il vescovo nello stesso tempo esercita le altre due perché le tre funzioni sono un'espressione del *munus pastorale* sul piano dell'agire (cf. *PG* 9).

In questo modo il *munus pastorale*, articolato sul piano funzionale nei *munus sanctificandi*, *munus docendi* e *munus regendi*, è la realtà ontologica unitaria, la partecipazione sacramentale alla consacrazione, vita e missione di Cristo, attraverso la successione apostolica⁹⁰. F. Hansen afferma che il *munus pastorale* si esprime nella vita della Chiesa quando il vescovo diocesano agisce nella diocesi come il suo sacerdote (*munus sanctificandi*), maestro (*munus docendi*) e pastore (*munus regendi*)⁹¹.

Ciò che distingue i *tria munera* sono le diverse finalità immediate per le quali devono essere esercitati, nonostante il fatto che siano tutti e tre da esercitarsi nella comunione gerarchica per ragione di appartenenza del vescovo al Collegio dei vescovi (cf. *PG* 8): a) la finalità immediata della funzione di santificare è quella di porre atti sacramentali «in persona Christi»; b) la finalità immediata delle funzioni d'insegnare e di governare è quella di porre atti d'insegnamento autoritativo e di gover-

⁸⁹ Cf. X ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEL SINODO DEI VESCOVI, Lineamenta *Infinitae divitiae*, 31 mag. 1998, in *ES* 3/6708; G. GHIRLANDA, «Il *munus regendi* (1)», 680.

⁹⁰ Cf. G. GHIRLANDA, «Il *munus regendi* (1)», 680-681.

⁹¹ Cf. F. HANSEN, *The Unity*, 75.

no della comunità cristiana «nomine Christi»⁹². La distinzione tra le funzioni è ancora più accentuata nella *Lumen gentium* 21 e nel can. 375 §2, dove si afferma che *munus docendi* e *munus regendi* possono essere esercitati, per la loro natura, solo nella comunione gerarchica con il Capo e le membra del Collegio dei vescovi⁹³.

Quale è il fine per cui il vescovo riceve il *munus pastorale*? La risposta la possiamo ricavare dallo studio dei diversi documenti. Così, la *Lumen gentium* 24 afferma che il ministero episcopale affidato dal Signore ai vescovi è un vero servizio, chiamato nella sacra Scrittura *diaconia*. Da parte sua, la *Lumen gentium* 27 ancora di più esplica il senso del servizio che presta il vescovo alla sua Chiesa particolare esercitando il *munus pastorale*:

Episcopi Ecclesias particulares sibi commissas ut vicarii et legati Christi regunt [...] verum etiam auctoritate et sacra potestate, qua quidem nonnisi ad gregem suum in veritate et sanctitate aedificandum utuntur, memores quod qui maior est fiat sicut minor et qui praecessor est sicut ministrator (cf. Lc 22,26-27) [...] Episcopus, missus a Patrefamilias ad gubernandam familiam suam, ante oculos teneat exemplum Boni Pastoris, qui venit non ministrari sed ministrare (cf. Mt 20,28; Mc 10,45) et animam suam pro ovibus ponere (cf. Io 10,11) (LG 27).

Simili affermazioni sul servizio del vescovo e su qual è il fine per cui viene ricevuto e esercitato il suo *munus pastorale* le incontriamo anche nella dottrina postconciliare. La *Pastores gregis* parla della necessità che i vescovi si comportino come coloro che servono, avendo sempre sotto gli occhi l'esempio del Buon Pastore venuto per servire le pecore (cf. PG 42). Sulla stessa linea si trova anche il Direttorio per il ministero pastorale dei vescovi *Apostolorum successores*, sottolineando il ruolo del vescovo come padre e pastore in mezzo ai suoi fedeli che a loro deve prestare servizio (cf. *ApSucc* 158).

⁹² Cf. G. GHIRLANDA, «Linee di governo», 575.

⁹³ Anche l'*Apostolorum successores* 12 conferma questa distinzione: «le tre funzioni, che costituiscono il “munus pastorale” ricevuto dal Vescovo nella consacrazione episcopale, debbono essere esercitate nella comunione gerarchica, anche se, per la loro diversa natura e finalità, la funzione di santificare è esercitata in modo distinto da quelle di insegnare e di governare. Queste ultime due funzioni, infatti, non possono essere esercitate se non nella comunione gerarchica per la loro intrinseca natura (*natura sua*), altrimenti gli atti compiuti non sono validi». Il corsivo è del testo originale. Per vedere perché questi atti sono nulli, cf. pag. 124, nt. 154 della tesi.

Per comprendere ancora meglio la natura e il senso del *munus pastorale*, è importante prendere in considerazione il concetto di *sacra potestas*. I ministri della Chiesa sono rivestiti della potestà sacra per il servizio del popolo di Dio (cf. *LG* 18a). Questa potestà, come diritto e capacità di compiere atti di santificazione «in persona Christi», e di magistero autoritativo oppure di governo «nomine Christi», deriva dal *munus pastorale* nel senso che il *munus* richiede la *potestas* per essere attuato e esercitato, e il conferimento della potestà richiede la ricezione del *munus*⁹⁴. Però, questi due concetti si distinguono in quanto il *munus pastorale* si riceve sacramentalmente nella consacrazione episcopale, mentre il vescovo è investito della potestà giuridica in forza dell'ufficio ricevuto con la missione canonica (cf. *PG* 43; *ApSucc* 64. 159). Inoltre, l'esercizio della potestà ricopre un'ambito più stretto del *munus* nel senso che non tutti gli atti di una certa funzione sono nello stesso tempo esercizio della sua rispettiva potestà⁹⁵. Infine, come abbiamo già detto, il *munus pastorale* è l'ontologica partecipazione alla missione di Cristo che quindi inerisce alla persona e di esso non si può mai essere privati, mentre, riguardo alle potestà, di quella di ordine non si può essere mai privati, ma solamente il suo esercizio può essere sospeso in tutto o in parte, perché anche essa inerisce ontologicamente alla persona, mentre della potestà di insegnare e di governare si può essere privati in quanto esse non ineriscono alla persona⁹⁶.

Questa distinzione appena affermata tra la potestà di santificare da una parte, e le potestà di insegnare e di governare dall'altra si manifesta anche nel fatto già trattato sopra che per l'esercizio della potestà di santificare basta la consacrazione episcopale, mentre le potestà di insegnare autenticamente e di governare possono essere esercitate solo nella

⁹⁴ Cf. G. GHIRLANDA, «Linee di governo», 579.

⁹⁵ Così, ad esempio, la preghiera è un atto della funzione di santificare, ma non è esercizio di *potestas sanctificandi*. Un presbitero esercita la funzione di insegnare quando, ad esempio, insegna catechismo, ma compie atti di potestà di magistero autentico solo se è invitato con voto deliberativo ad un Concilio Ecumenico. Le esortazioni che dà un superiore religioso non sono esercizio della potestà di governo, pur essendo un atto del *munus regendi*.

⁹⁶ Cf. G. GHIRLANDA, *Il diritto nella Chiesa*, 332. Cf. anche i cann. 1336 §1, 2° e 1338. Questa diversa disciplina penale è possibile perché le potestà di insegnare e di governare sono annesse all'ufficio ricevuto per mezzo della missione canonica e si possono esercitare soltanto nella comunione gerarchica con il Capo del Collegio e il Collegio stesso, e una volta che si perde l'ufficio, come applicazione di una pena espiatoria, si perdono anche tali potestà.

comunione gerarchica con il Capo e il Collegio dei vescovi, e per questa ragione è necessaria la missione canonica come l'atto giuridico con cui al vescovo legittimamente consacrato viene trasmessa da parte del Romano Pontefice la potestà di magistero e di governo sulla Chiesa particolare. Però, si deve affermare che per diritto divino il vescovo che si trova nella comunione gerarchica è da Cristo che riceve la potestà di governare e insegnare, ma poiché la riceve nella Chiesa e per la Chiesa, è tramite questa che essa viene trasmessa, affinché la comunione gerarchica sia meglio tutelata⁹⁷. Allora, la potestà affidata al vescovo diocesano per l'esercizio del suo *munus pastorale* non proviene dal Sommo Pontefice, ma da Cristo⁹⁸ tramite il Sommo Pontefice nel conferimento dell'ufficio. Questa affermazione è importantissima per l'autonomia della potestà del vescovo diocesano di cui tratteremo più avanti.

Ritornando alla norma del can. 381 §1 e tenendo presente quanto finora detto, possiamo notare che il concetto di *munus pastorale* è essenziale per tutta la norma del canone perché rappresenta la base ontologica di tutta la potestà del vescovo diocesano nella propria Chiesa particolare. Questa base rende il vescovo diocesano partecipe della missione di Cristo in tale misura che egli veramente si può considerare vicario e legato di Cristo, come afferma la *Lumen gentium* 27, e perciò il *munus pastorale* è rilevante anche per l'argomento dell'interazione tra l'esercizio della potestà del vescovo diocesano e di quella del Romano Pontefice, poiché mostra la dignità e il valore del vescovo diocesano e della sua potestà, prima di tutto nell'ambito della Chiesa particolare, ma, grazie ai vincoli della comunione gerarchica con il Capo e il Collegio dei vescovi, anche nell'ambito della Chiesa universale.

3.2 *La potestà ordinaria, propria, immediata del vescovo diocesano*

Affinché il vescovo diocesano possa esercitare il suo *munus pastorale* nella propria diocesi, il can. 381 §1 stabilisce che gli compete una «potestas ordinaria, propria et immediata». Abbiamo potuto vedere che questo concetto della potestà ordinaria, propria ed immediata di governo, sia in parte che per intero, appare in molti documenti da noi studiati finora, e ciò conferma la sua importanza e la necessità del suo approfondimento.

L'insegnamento conciliare è la fonte fondamentale di questo concetto: così, già al Concilio Vaticano I abbiamo trovato le sue tracce, sia

⁹⁷ Cf. G. GHIRLANDA, «De natura», 134-136.

⁹⁸ Cf. F. HANSEN, *The Unity*, 72; M. WIJLENS, «“For you I am a Bishop”», 74.

nella Costituzione *Pastor Aeternus* sia negli interventi dei Padri conciliari⁹⁹. Il Vaticano II è ancora più esplicito e chiaro quando parla della potestà ordinaria, propria e immediata: «Episcopi Ecclesias particulares sibi commissas ut vicarii et legati Christi regunt [...] Haec potestas qua, nomine Christi personaliter funguntur, est propria, ordinaria et immediata» (LG 27a); «Episcopis, ut Apostolorum successoribus, in dioecibus ipsis commissis per se omnis competit potestas ordinaria, propria ac immediata» (CD 8a); «Singuli Episcopi, quibus Ecclesiae particularis cura commissa est, sub auctoritate Summi Pontificis, tamquam proprii, ordinarii et immediati earum pastores, oves suas in nomine Domini pascunt» (CD 11b).

Anche i documenti postconciliari affermano la potestà ordinaria, propria ed immediata del vescovo diocesano. La *Pastores gregis* 56 inserisce questa potestà tra i mezzi naturali e soprannaturali per compiere la missione affidata da Dio alla Chiesa, e l'*Apostolorum successores* 64 sottolinea che essa serve per promuovere l'unità della fede, dei sacramenti e della disciplina ecclesiale, e per ordinare adeguatamente la Chiesa particolare. Inoltre, ambedue i documenti mettono la potestà ordinaria, propria ed immediata del vescovo diocesano in relazione con quella del Romano Pontefice, ma di questo tratteremo più avanti.

3.2.1 La potestà ordinaria del vescovo diocesano

Il can. 131 §1 stabilisce che la potestà di governo ordinaria è quella che *ipso iure* è annessa a un ufficio. Da essa si distingue la potestà delegata concessa *ad personam*, e non mediante l'ufficio (cf. can. 131 §1).

Ci sono due elementi che configurano la potestà ordinaria: a) l'annessione all'ufficio; b) l'annessione fatta dal diritto. In caso di mancanza di uno di questi elementi, non si tratta più della potestà ordinaria, ma delegata¹⁰⁰.

L'annessione della potestà all'ufficio significa che la potestà ordinaria non sussiste separatamente o indipendentemente dall'ufficio, non sussiste in se stessa, e non si concede separatamente dall'ufficio ad una persona. In altre parole, l'annessione della potestà all'ufficio è antecedente alla concessione dell'ufficio, in modo che la potestà si ottiene con

⁹⁹ Cf. cap. I, 1.1 *La Costituzione Pastor aeternus del Concilio Vaticano I*, pagg. 26-27.

¹⁰⁰ Cf. J. GARCÍA MARTÍN, *Le norme generali*, 491.

l'ufficio, e non per un atto successivo del Superiore¹⁰¹. L'annessione della potestà all'ufficio è inerente, costitutiva dello stesso ufficio, e perciò la potestà si concede alle persone mediante l'ufficio, e di conseguenza si perde con la perdita dell'ufficio (cf. can. 143 §1).

L'annessione della potestà fatta dal diritto, quale secondo elemento della configurazione della potestà ordinaria, significa che la potestà è annessa *ipso iure* all'ufficio costituito per disposizione sia divina sia ecclesiastica (cf. can. 145 §1), dal diritto sia universale sia particolare. Per diritto divino hanno la potestà ordinaria il Romano Pontefice, il Collegio dei vescovi e i vescovi diocesani; per diritto ecclesiastico tutti gli altri¹⁰².

La potestà ordinaria significa anche che per mezzo di essa sono esercitati i diritti e i doveri che sono il contenuto dell'ufficio e che sono definiti sia dallo stesso diritto con cui l'ufficio viene costituito, sia dal decreto dell'autorità competente con cui viene costituito e conferito (cf. can. 145 §2). Riguardo alla potestà ordinaria del vescovo diocesano, come abbiamo visto, essa gli compete per il diritto divino. Non è delegata dal Romano Pontefice o da qualsiasi altra autorità, ma è annessa all'ufficio della capitalità della Chiesa particolare affidata al vescovo diocesano, e perciò si ottiene con l'ufficio, e non per un atto successivo del Successore di Pietro. In tale senso, il vescovo diocesano è indipendente dal Romano Pontefice, ma nello stesso tempo la sua dipendenza si manifesta tramite la missione canonica del Romano Pontefice per mezzo della quale al vescovo viene conferito l'ufficio della capitalità della diocesi (cf. can. 146). Inoltre, questa indipendenza e dipendenza sono comprensibili anche alla luce da una parte della comunione gerarchica del vescovo diocesano con il Romano Pontefice, dove si manifesta la dipendenza del vescovo, e dall'altra alla luce del diritto divino, dove si rende visibile l'indipendenza del vescovo diocesano, in quanto la sua potestà è di diritto divino e non può essere limitata se non per un bene superiore.

Affinché il vescovo diocesano possa esercitare il suo ufficio, deve prendere possesso canonico della diocesi (cf. can. 382 §1). Questo atto giuridico determina il fine dell'esercizio del *munus pastorale* (cf. *Ap-Succ* 12) che non può essere perduto, in quanto appartiene al vescovo in virtù della consacrazione episcopale, nonostante il fatto che

¹⁰¹ Cf. J. GARCÍA MARTÍN, *Le norme generali*, 491.

¹⁰² Cf. J. GARCÍA MARTÍN, *Le norme generali*, 491.

dell'ufficio e della potestà di governo di una Chiesa particolare si possa essere privato.

3.2.2 La potestà propria del vescovo diocesano

La potestà ordinaria, secondo il can. 131 §2, si distingue in: a) potestà propria, quando è esercitata dal titolare dell'ufficio a nome proprio, in quanto essa è annessa ad un ufficio di per sé stesso autonomo; b) potestà vicaria, se è esercitata a nome di altri, per il fatto che è annessa ad un ufficio subordinato ad un altro ufficio¹⁰³.

Con il can. 381 §1 nella legislazione ecclesiastica è entrata la «proprietà» come attributo della potestà episcopale. Essa non era presente, almeno esplicitamente e chiaramente¹⁰⁴, nel CIC del 1917, dove, come abbiamo visto, nei cann. 329 §1 e 334 §1 i vescovi erano considerati solo i pastori ordinari ed immediati che governavano le Chiese loro affidate sotto l'autorità del Romano Pontefice¹⁰⁵. Invece, nella *Lumen gentium* 27 questo concetto della «proprietà» è insegnato con grande chiarezza e incisività, perché vi si afferma che «Episcopi Ecclesias particulares sibi commissas ut vicarii et legati Christi regunt [...] neque vicarii Romanorum Pontificum putandi sunt, quia potestatem gerunt sibi propriam verissimeque populorum quos regunt, Antistites dicuntur». Dunque, l'autorità del vescovo diocesano deriva da Cristo stesso ed è esercitata nel suo nome al fine di condurre il Popolo di Dio verso la salvezza¹⁰⁶.

A questo punto è interessante fare riferimento ad una questione collegata con la «proprietà» della potestà episcopale. Se paragoniamo il testo del can. 381 §1 con il *Christus Dominus* 8a¹⁰⁷, che è la fonte diretta del canone, notiamo l'omissione della locuzione *per se* nel testo codiciale. Durante il lavoro della revisione del Codice non è data alcuna motivazione di tale omissione¹⁰⁸. Alcuni autori affermano invece che

¹⁰³ Cf. G. GHIRLANDA, *Il diritto nella Chiesa*, 557.

¹⁰⁴ Alcuni commentatori del CIC 1917, come J. Brys e F.M. Cappello, affermavano che i vescovi governavano le diocesi a nome proprio. Cf. J. BRYs, *Juris canonici compendium*, I, 375; F.M. CAPPELLO, *Summa iuris canonici*, I, 344.

¹⁰⁵ Cf. cap. I, 3.3 *La normativa del can. 329 §1*, pagg. 77-79, e 3.4 *La normativa del can. 334 §1*, pagg. 85-86.

¹⁰⁶ Cf. F. HANSEN, *The Unity*, 80.

¹⁰⁷ Cf. cap. II, 2.2 *L'interazione tra l'Episcopato e il Primato nel Christus Dominus*, pagg. 162-163.

¹⁰⁸ Cf. *Communicationes* 12 (1980) 294; G.P. MONTINI, «Alcune riflessioni», 26, nt. 11.

questa locuzione rafforzerebbe e chiarificherebbe l'attribuzione della «proprietà» della potestà del vescovo diocesano, dichiarando che la potestà del vescovo non deriva dal potere del Romano Pontefice, ma costituisce una potestà a sé stante di diritto divino¹⁰⁹.

Alla luce dell'insegnamento della comunione gerarchica e della *Lumen gentium* 27, per potestà propria del vescovo diocesano si intende che, benché per ricevere la potestà il vescovo per diritto divino debba essere nella comunione gerarchica con il Romano Pontefice e per diritto ecclesiastico debba da questi ricevere l'ufficio attraverso la missione canonica, egli è vicario di Cristo e non del Romano Pontefice¹¹⁰.

Per esplicitare ancora meglio questa definizione della potestà propria del vescovo diocesano, occorre trattare, almeno in parte, della relazione tra essa e la potestà diretta del Romano Pontefice in riferimento a ciascuna singola Chiesa particolare (cf. can. 333 §1)¹¹¹. Questa questione è considerata un po' dal Concilio Vaticano II quando, nel contesto dell'insegnamento sulla «proprietà» della potestà episcopale, si chiarisce che questa «a suprema et universali potestate non eliditur, sed e contra asseritur, roboratur et vindicatur» (LG 27b), richiamando così la Costituzione *Pastor Aeternus* del Vaticano I¹¹².

Questa importantissima dichiarazione è stata recepita dal Codice rinnovato e si collega direttamente con l'affermazione circa la potestà immediata del Romano Pontefice sulle Chiese particolari. Inoltre, in questo punto si conferma anche l'autonomia della potestà ordinaria, propria e immediata del vescovo diocesano, proprio perché è una potestà rafforzata e garantita dalla potestà suprema del Romano Pontefice (cf. can. 333 §1). Per questo solo il vescovo è il capo della Chiesa locale a lui affidata, principio visibile e fondamento della sua unità (cf. LG 23a). Solo lui rende presente la singola Chiesa particolare nella *communio ecclesiarum* e in tutta la Chiesa universale. Questa struttura costituzionale non è intaccata dal carattere immediato della potestà pontificia, ma è rafforzata e protetta¹¹³.

L'affermazione che il vescovo diocesano esercita la potestà propria come vicario e legato di Cristo e nel suo nome la troviamo anche nel

¹⁰⁹ Cf. H. MÜLLER, «Realización de la catolicidad», 476.

¹¹⁰ Cf. G. GHIRLANDA, *Il diritto nella Chiesa*, 689-690; ID., «Vescovo diocesano», 1114.

¹¹¹ Il can. 333 §1 e l'argomento della potestà del Romano Pontefice sulle Chiese particolari verranno studiati più dettagliatamente nel prossimo capitolo della tesi.

¹¹² Cf. CONC. VATICANO I, sess. IV, Prima cost. dogm. *Pastor aeternus*, cap. 3.

¹¹³ Cf. H. MÜLLER, «Realización de la catolicidad», 479.

can. 178 CCEO che, a differenza del can. 381 §1, esplicitamente assume alla lettera queste espressioni prese dalla *Lumen gentium* 27¹¹⁴.

3.2.3 La potestà immediata del vescovo diocesano

Alla fine dell'analisi delle caratteristiche della potestà episcopale, accenniamo alla potestà immediata: essa significa che può essere esercitata direttamente, senza intermediari su tutti i sudditi, salva la giusta autonomia degli istituti di vita consacrata (cf. can. 586). Sebbene anche la potestà del Romano Pontefice sia immediata (cf. can. 331) su tutte le Chiese particolari (cf. can. 333 §1), è possibile la potestà immediata del vescovo diocesano sulla sua diocesi perché ambedue potestà sono di diritto divino e appartengono alla costituzione gerarchica della Chiesa per volontà di Cristo¹¹⁵.

La potestà immediata del vescovo diocesano non impedisce che questi si avvalga dei vicari, pastori e altre persone nella diocesi e nelle sue parrocchie quando lo esige e suggerisce il buon governo e il rispetto verso i doni e carismi di tutti i fedeli¹¹⁶.

3.2.4 La triplice funzione della potestà di governo del vescovo diocesano

Collegato con il can. 381 §1 è il can. 391 che afferma che il vescovo diocesano governa la Chiesa particolare a lui affidata con la potestà legislativa, esecutiva e giudiziale. A sua volta questa norma è applicazione del can. 135¹¹⁷.

La potestà legislativa è la funzione più eminente della potestà di governo perché da essa, cioè dall'esistenza della legge, dipendono le altre due funzioni. Essa viene esercitata personalmente dal vescovo diocesa-

¹¹⁴ Can. 178 CCEO: «Episcopus eparchialis, cui scilicet eparchia nomine proprio pascenda concredita est, eam ut vicarius et legatus Christi regit; potestas, qua ipse nomine Christi personaliter fungitur, est propria, ordinaria et immediata, etsi a suprema Ecclesiae auctoritate exercitium eiusdem potestatis ultimatim regitur et certis limitibus intuitu utilitatis Ecclesiae vel christifidelium circumscribi potest». Il corsivo è nostro.

¹¹⁵ Per una spiegazione più dettagliata della compatibilità delle due potestà ordinarie, proprie e immediate sulla stessa diocesi rimandiamo al paragrafo 4.2 *La finalità della potestà episcopale del Romano Pontefice nelle Chiese particolari* nel cap. IV della tesi, pagg. 259-260.

¹¹⁶ Cf. T.J. GREEN, «The Pastoral Governance», 483.

¹¹⁷ Nella nostra tesi ci limitiamo a fare qualche accenno di queste tre funzioni. Per una trattazione più dettagliata del tema, cf. F. HANSEN, *The Unity*, 93-157.

no (cf. can. 391 §2). Secondo l'*Apostolorum successores* 67 ci sono quattro conseguenze principali del can. 391 §2 che riguardano la sua potestà legislativa:

- a) il suo carattere personale: sebbene la potestà legislativa nell'ambito diocesano appartenga esclusivamente al vescovo, ciò non impedisce che lui ascolti il consiglio e ricerchi la collaborazione degli organi consultivi, come ad esempio il Sinodo diocesano (cf. can. 460), prima di emanare norme o direttive generali per la diocesi (cf. *ApSucc* 67a);
- b) autonomia: la potestà legislativa non significa solo la determinazione o applicazione locale delle norme emanate dalla Santa Sede o dalla Conferenza Episcopale, ma si estende anche alla regolazione di qualunque materia pastorale di ambito diocesano che non sia riservata alla suprema o ad altra autorità ecclesiastica (cf. *ApSucc* 67b);
- c) soggezione al diritto superiore: la potestà legislativa è soggetta alla suprema autorità della Chiesa e alle norme del Diritto Canonico, e perciò il vescovo diocesano, nel disporre quanto convenga al bene della diocesi, deve sempre assicurare la necessaria armonia tra le disposizioni e gli orientamenti pastorali locali e la disciplina canonica universale e particolare determinata dalla Conferenza Episcopale o dal Concilio Particolare (cf. *ApSucc* 67c); in altre parole, il vescovo «legiferando nella sua Chiesa particolare, lo fa sempre come membro del Collegio e in comunione gerarchica col capo del Collegio, e quindi col Collegio stesso; di conseguenza sempre in armonia con il diritto universale»¹¹⁸; in conformità a questa affermazione il vescovo non può dare una legge contraria al diritto superiore (cf. can. 135 §2);
- d) cura nella redazione delle leggi: il vescovo deve avere cura che i testi legislativi e i testi canonici siano redatti con precisione e rigore tecnico-giuridico e che siano chiari (cf. *ApSucc* 67c).

La potestà esecutiva del vescovo diocesano può essere esercitata sia verso i propri fedeli (anche se si trova fuori dal proprio territorio, o vi si trovino i fedeli stessi, a meno che non consti altro dalla natura della cosa o dalle disposizioni del diritto), sia verso i forestieri, se si trovano nel territorio di sua competenza, qualora si tratti di concessioni di indulti o grazie o di eseguire leggi, universali o particolari, che provve-

¹¹⁸ G. GHIRLANDA, «Diritto universale», 14.

dono all'ordine pubblico, determinano le formalità degli atti, o riguardano immobili situati nel territorio (cf. can. 13 §2, 2°; 136; *ApSucc* 69ab). È esercitata sia personalmente che per mezzo di altri, che possono fruire di potestà ordinaria vicaria oppure delegata: vicario generale o episcopale (cf. can. 475 §1; 476); cancelliere (cf. can. 482 §1); notaio (cf. can. 483 §1); economo diocesano (can. 494 §3).

Rispetto alla potestà giudiziale, il vescovo diocesano è il giudice di prima istanza nella sua diocesi (cf. can. 1419 §1) e il *iudex natus* per diritto divino¹¹⁹. Tale potestà si basa sul fatto del suo essere il pastore proprio della diocesi e di compiere il suo *munus pastorale*. Giovanni Paolo II afferma tale dignità dei vescovi che «sono i giudici per diritto divino delle loro comunità. È in loro nome che i tribunali amministrano la giustizia»¹²⁰. Anche Papa Francesco conferma la posizione e l'importanza del vescovo diocesano nella sua funzione giudiziale: «Ut sane Concilii Vaticani II in quodam magni ponderis ambitu documentum ad effectum tandem ducatur, decretum est palam proferri ipsum Episcopum in sua Ecclesia, cuius pastor et caput constituitur, eo ipso esse inter christifideles sibi commissos iudicem»¹²¹.

Nonostante tale potestà giudiziale, essa non è esercitata soltanto personalmente dal vescovo diocesano, ma anche per mezzo di altri, che possono avere potestà ordinaria vicaria, come vicari giudiziali e gli altri giudici (cf. cann. 1419-1421), oppure delegata per eseguire gli atti preparatori di un decreto o di una sentenza (cf. can. 135 §3).

3.3 Omnis potestas *del vescovo diocesano*

Concludiamo la nostra trattazione della potestà del vescovo diocesano nella sua Chiesa particolare¹²² con l'espressione iniziale della parte centrale del can. 381 §1, *omnis potestas*, che è un elemento importante della trattazione attuale per l'argomento dell'interazione tra l'esercizio della potestà dei vescovi diocesani e di quella del Romano Pontefice.

Come abbiamo potuto vedere nell'analisi delle norme del CIC 1917 fatta nel cap. I della tesi, il vescovo diocesano nella legislazione codiciale precedente era considerato per divina istituzione il capo della sua

¹¹⁹ Cf. F. VISCOME, «Il Vescovo come giudice», 123.

¹²⁰ GIOVANNI PAOLO II, Allocuzione alla Rota Romana, 29 gen. 2005, 165.

¹²¹ FRANCESCO, m.p. *Mitis Iudex Dominus Iesus*, 15 ago. 2015, 959-960.

¹²² Can. 381 §1: «Episcopo diocesano [...] omnis competit potestas ordinaria, propria et immediata, quae ad exercitium eius muneris pastoralis requiritur».

Chiesa particolare e perciò con potestà ordinaria (cf. can. 329 §1 CIC 1917); era considerato ordinario e immediato pastore nella diocesi affidatagli (cf. can. 334 §1 CIC 1917); gli era riconosciuto l'ufficio di governare la diocesi con potestà legislativa, giudiziaria e coattiva (cf. can. 335 §1 CIC 1917). Però, tutto ciò era ristretto in quanto molti poteri importanti, che costituivano tale governo, erano affidati o riconosciuti al vescovo solo con le concessioni da parte della suprema autorità, come, ad esempio, la potestà di dispensare da leggi universali della Chiesa (cf. can. 81 CIC 1917). Altrimenti, i vescovi non possedevano tali poteri¹²³.

Il passaggio dal sistema delle concessioni dei poteri ai vescovi, fatte da parte della Santa Sede, a quello della «totalità» della potestà del vescovo diocesano nella sua Chiesa particolare e delle riserve era già segnato dalla *Lumen gentium* 27a.b e dal *Christus Dominus* 8a. b, reso operativo con il motu proprio *Episcoporum muneribus* di Paolo VI¹²⁴, e, infine, codificato con il can. 381 §1, nel quale appunto l'espressione *omnis potestas* esprime nel modo migliore il cambio di rotta rispetto alla potestà di governo del vescovo diocesano in relazione alla suprema autorità ecclesiastica.

L'attributo dell'*omnis potestas* richiama l'attributo della *plena potestas* che nel Codice vigente compete al Romano Pontefice: «Vi muneris sui suprema, plena, immediata et universali in Ecclesia gaudet ordinaria potestate» (can. 331), e al Collegio dei vescovi (cf. can. 336) e indirettamente al Concilio ecumenico (cf. can. 337 §1). Come abbiamo potuto vedere nel cap. I della tesi, i commentatori del Codice piano-benedettino affermano che la pienezza della potestà significa che essa non ha soltanto le parti più importanti di suprema potestà, ma tutta la sua pienezza¹²⁵ e non le manca alcuna parte della giurisdizione¹²⁶. Tutto questo mostra quanto sia difficile attribuire al vescovo diocesano una potestà piena, perché sarebbe stato in contrasto con la potestà piena del Romano Pontefice. D'altra parte, si potrebbe parlare di pienezza di potestà relativamente ad oggetti distinti: la potestà piena del Romano Pontefice e del Collegio dei vescovi rispetto alla Chiesa universale, e la potestà piena del vescovo diocesano rispetto alla Chiesa particolare. G.P. Montini risponde a questo discorso:

¹²³ Cf. G.P. MONTINI, «Alcune riflessioni», 23.

¹²⁴ Cf. questo cap., 1.1 *Le fonti della norma*, pagg. 173-174.

¹²⁵ Cf. cap. I, 3.1 *La normativa del can. 218*, pag. 54.

¹²⁶ Cf. A. VERMEERSCH – J. CREUSEN, *Epitome iuris canonici*, I, 219.

Ma in realtà non può trattarsi della medesima pienezza, neppure in senso strettamente analogico (di proporzionalità). Infatti la pienezza è veramente tale in congiunzione con l'attributo della superiorità (suprema); non può più esserlo invece in congiunzione con l'attributo dell'inferiorità. In quest'ultimo caso infatti è sottratto alla pienezza tutto quanto la potestà piena e suprema ritiene di poter esercitare¹²⁷.

Per tutte le ragioni finora esposte, il Concilio Vaticano II e il Codice vigente parlano di pienezza della potestà del Romano Pontefice e del Collegio dei vescovi (cf. *LG* 22b; *NEP* 3; cann. 331; 332 §1; 336), ma non di pienezza della potestà del vescovo, preferendo usare la locuzione *omnis potestas* per il vescovo, invece che *plena potestas*¹²⁸.

Quando si legge la norma del can. 381 §1, si nota la connessione del concetto *omnis potestas* con il presupposto ontologico della potestà del vescovo diocesano, cioè il *munus pastorale*. Infatti, *omnis potestas* significa che il vescovo possiede nella diocesi affidatagli tutta la potestà necessaria per l'esercizio del *munus pastorale*. A differenza della legislazione precedente, il vescovo non ha più solo un lungo elenco delle facoltà oppure una larga gamma di poteri, ma possiede tutta la potestà per svolgere il proprio ministero¹²⁹.

Tenuto presente questo concetto di *omnis potestas* del vescovo diocesano, ma anche i suoi limiti nei confronti della potestà piena del Romano Pontefice, si pone una domanda: come si può conciliare *omnis potestas* del vescovo diocesano con la potestà del Romano Pontefice, anche essa immediata e piena su tutte le Chiese particolari e su tutti i fedeli? Come possiamo considerare che il vescovo diocesano abbia tutta la potestà nella sua diocesi quando essa è limitata nel caso delle riserve enunciate nell'ultima parte del can. 381, di cui tratteremo più avanti?

Per trovare la risposta, dobbiamo ritornare al discorso sulla mutua interiorità tra la Chiesa universale e la Chiesa particolare, e sulla relazione tra il vescovo diocesano e i soggetti della Suprema Potestà nella Chiesa.

Come abbiamo già visto, nella persona del vescovo diocesano la Chiesa universale si rende presente nella Chiesa particolare grazie alla

¹²⁷ G.P. MONTINI, «Alcune riflessioni», 25. Tuttavia, l'Autore parla della «pienezza» della potestà del vescovo diocesano relativamente alla sua diocesi che è limitata nel suo esercizio, ma non in sé stessa (cf. *Ibid.*, 32-34).

¹²⁸ Cf. G.P. MONTINI, «Alcune riflessioni», 25-26.

¹²⁹ Cf. F. HANSEN, *The Unity*, 83; H. SCHMITZ, «Der Diözesanbischof», 434.

sua comunione gerarchica con il Capo e il Collegio dei vescovi. A motivo della comunione gerarchica del vescovo e della mutua interiorità tra la Chiesa universale e la Chiesa particolare, nella Chiesa particolare sono presenti anche i soggetti della Suprema Autorità della Chiesa, e questa presenza fa sì che ogni Chiesa particolare sia pienamente la Chiesa, cioè costituita ad immagine della Chiesa universale. La potestà del Romano Pontefice e del Collegio dei vescovi è un elemento interiore ad ogni Chiesa particolare e espressione della fondamentale mutua interiorità tra la Chiesa universale e la Chiesa particolare (cf. *CN* 13).

Per capire meglio queste relazioni e il significato del concetto *omnis potestas* dentro di esse, ci serviranno le affermazioni della *Pastores gregis* 56. Giovanni Paolo II in questo numero offre alcuni punti di riferimento: a) si afferma *omnis potestas* ordinaria, propria e immediata del vescovo diocesano nella sua Chiesa particolare; b) a lui compete una autonomia di esercizio di tale potestà; c) però, la sua potestà coesiste con la potestà del Romano Pontefice, anch'essa episcopale, ordinaria e immediata su tutte le Chiese particolari e i raggruppamenti di esse, su tutti i pastori e i fedeli (cf. *PG* 56)¹³⁰.

L'autonomia dell'esercizio della potestà del vescovo diocesano si aggiunge all'autonomia legittima di cui gode per diritto divino la Chiesa particolare che ha in sé tutti i mezzi naturali e soprannaturali per adempiere la missione affidata da Dio alla Chiesa (cf. *PG* 56). La Chiesa particolare costituisce un vero ordinamento giuridico, ma non indipendente e pienamente sovrano, perché è destinatario delle norme emanate dall'autorità suprema e, come stabilisce l'ultima parte del can. 381 §1, è sottoposto alle riserve fatte dal diritto o da un decreto del Sommo Pontefice alla suprema autorità oppure ad altra autorità ecclesiastica (cf. *CD* 8a).

L'autonomia della Chiesa particolare è legittima se è regolata dal principio della comunione gerarchica (cf. *LG* 21b) e se è relativa all'immanenza della Chiesa universale nella Chiesa particolare che rende presente la suprema autorità del Romano Pontefice e del Collegio dei vescovi (cf. cann. 331; 333 §1; 336; *LG* 22b)¹³¹. La legittima autonomia si esprime soprattutto nel fatto che le funzioni e le potestà di insegnare e di governare nella Chiesa particolare devono essere esercitate nella comunione gerarchica con il Capo del Collegio dei vescovi e

¹³⁰ Cf. G. GHIRLANDA, «La Chiesa particolare», 35; ID., «Autonomia», 48.

¹³¹ Cf. G. GHIRLANDA, «La Chiesa particolare», 36; ID., «Autonomia», 49.

il Collegio stesso (cf. *LG* 21b; can. 375 §2; *PG* 56)¹³². Questa comunione gerarchica, che lega il vescovo diocesano alla Santa Sede, non indebolisce l'autorità episcopale, ma fa sì che il vescovo nella sua Chiesa particolare realizzi e manifesti la nota della cattolicità della Chiesa¹³³. Su questa scia, la *Pastores gregis* 56 afferma che la comunione gerarchica del vescovo con la Sede Apostolica richiede la coordinazione tra la responsabilità del vescovo diocesano e della suprema autorità, che è dettata dalla natura stessa della Chiesa, perché «ius ipsum divinum utriusque exercitii fines statuit» (*PG* 56). Tale coordinazione si esprime in quella tra il diritto particolare e il diritto universale, attraverso le riserve stabilite¹³⁴.

Il fatto che lo stesso diritto divino pone i limiti dell'esercizio della potestà del vescovo diocesano e di quella della suprema autorità della Chiesa manifesta che la coesistenza di due potestà nella stessa Chiesa particolare non annulla la potestà del vescovo diocesano, ma, anzi, la afferma, corrobora e rivendica (cf. *LG* 27; can. 333 §1). In questo modo viene chiarito ciò che era rimasto aperto nel Vaticano I circa la potestà *vere episcopalis* del Romano Pontefice.

Abbiamo visto che l'autonomia della Chiesa particolare e del suo vescovo è legittima perché si pone all'interno della mutua immanenza tra la Chiesa universale e la Chiesa particolare e della comunione gerarchica del vescovo diocesano con la Suprema Autorità della Chiesa. Infatti, la realtà della comunione gerarchica costituisce una relazione di reciprocità tra il Romano Pontefice e i vescovi (cf. *PG* 56) che comporta che il vescovo diocesano debba esercitare *omnis potestas* di governo, ricevuta per l'esercizio del suo *munus pastorale*, nella comunione gerarchica con la suprema autorità della Chiesa affinché possa esprimere

¹³² Cf. G. GHIRLANDA, «La Chiesa particolare», 36; ID., «Autonomia», 49.

¹³³ Questa affermazione segue l'idea di Paolo VI espressa il 14 settembre 1964 nella sua allocuzione di apertura del terzo periodo conciliare: «Quodsi, utpote Petri successor, atque hac de causa plena in universam Ecclesiam potestate praediti, Nos etsi immerentes officio fungimur Vestri Moderatoris; hoc non eo spectat ut vestra imminuatur auctoritas; immo eam Nos imprimis veneratione prosequimur [...] Attamen haec norma episcopalem auctoritatem nullo modo extenuat, immo robore auget, sive ea in singulis antistitibus, sive in toto Episcoporum collegio consideratur [...] Etenim quemadmodum vobis, varias terrarum orbis partes incolentibus, ut veram Ecclesiae notam catholicam efficiatis atque ostendatis, necessarium omnino est centrum et principium unitatis fidei et communionis, quod in hac Petri Cathedra habetis; ita semper vestram praesentem operam expetimus» (cf. *AS* III/I, 147-148).

¹³⁴ Cf. G. GHIRLANDA, «Diritto universale», 11-20.

in pienezza il suo ufficio e essere fondamento della cattolicità della sua Chiesa, ma anche il Romano Pontefice nell'esercizio del ministero petrino «communione cum ceteris Episcopis immo et universa Ecclesia semper est coniunctus» (can. 333 §2)¹³⁵.

Tutto questo mostra com'è possibile riconciliare la *omnis potestas* del vescovo diocesano e la *plena potestas* del Romano Pontefice nella stessa Chiesa particolare. Il vescovo diocesano esercita, dunque, tutta la potestà nella sua Chiesa particolare essendo nello stesso tempo nella gerarchica costituzione della Chiesa universale, e perciò, come afferma la *Pastores gregis* 56, nella Chiesa particolare affidatagli la sua potestà coesiste con quella del Romano Pontefice. Partendo da questo legame gerarchico con la suprema autorità della Chiesa è possibile capire meglio anche la relazione tra *omnis potestas* del vescovo e le possibili riserve di certe materie in favore delle autorità ecclesiastiche superiori. Vediamo ora come funzioni questo nuovo sistema delle riserve.

4. Le cause riservate alle autorità ecclesiastiche superiori

Tutto ciò che abbiamo detto circa la mutua interiorità tra la Chiesa particolare e la Chiesa universale, tra il vescovo diocesano e il Romano Pontefice, tra le loro rispettive potestà, trova la sua esplicita e giuridica espressione nell'ultima parte del can. 381 §1: «exceptis causis quae iure aut Summi Pontificis decreto supremae aut alii auctoritati ecclesiasticae reserventur»¹³⁶.

4.1 La natura delle riserve

Come si può osservare dal testo del can. 381 §1, due sono le fonti di tali riserve: il diritto stesso e il decreto del Sommo Pontefice. Poiché il termine *iure* è indeterminato, esso può comprendere il diritto naturale, il diritto divino-positivo e il diritto positivo, sia consuetudinario sia codiciale o extracodiciale, purché riferito alla Chiesa universale¹³⁷. Riguardo al *Summi Pontificis decreto*, il can. 381 §1 tralascia un possibile intervento del Collegio dei vescovi in materia, ma è vero che nella po-

¹³⁵ Cf. G. GHIRLANDA, «La Chiesa particolare», 39; ID., «Autonomia», 53.

¹³⁶ Per vedere la storia del passaggio dal sistema delle facoltà al sistema delle riserve, cf. questo capitolo, 1.1 *Le fonti della norma*, pag. 173, e 1.2 *I principi direttivi per la revisione del Codice*, pagg. 176-178.

¹³⁷ Cf. G.P. MONTINI, «Alcune riflessioni», 27.

testà del Romano Pontefice, immediata sulle singole Chiese, è più facile dedurre la facoltà, propria per diritto nativo del Successore di Pietro, di riservare delle cause¹³⁸.

J. Manzanares definisce le riserve papali o le riserve della Sede Apostolica come «l'atto attraverso cui il Romano Pontefice mantiene per sé o per i dicasteri che agiscono in sua vece, una potestà che di per sé potrebbe essere esercitata dai vescovi nelle Chiese locali»¹³⁹. Ciò che viene riservato sono alcune cause che sarebbero di competenza del vescovo diocesano nei confronti delle Chiese particolari, ma che di fatto sono riservate al Romano Pontefice, con una notà di esclusività. Allora, si tratta di sottrazione dell'esercizio della potestà del vescovo diocesano su alcune materie, mentre il suo *munus pastorale* ricevuto nella consacrazione episcopale rimane intatto, e questo è manifestato nel verbo *reserventur* del can. 381 §1 che significa solo riserva, e non rimozione della potestà. La riserva non vuole dire che un atto particolare di governo oppure un settore specifico del governo della diocesi non sia messo in pratica, poiché questo atto o settore, sebbene il suo esercizio sia riservato e non compiuto dal vescovo diocesano, è esercitato da un'altra autorità ecclesiastica¹⁴⁰.

Quali sono i criteri di riserva? Lo stesso can. 381 §1 non pone alcun criterio positivo che normi o orienti la riserva della suprema autorità della Chiesa. Infatti, giuridicamente non esiste un limite alla determinazione della riserva, perché «*Romanus enim Pontifex habet in Ecclesiam, vi muneris sui, Vicarii scilicet Christi et totius Ecclesiae Pastoris, plenam, supremam et universalem potestatem, quam semper libere exercere valet*» (LG 22; cf. can. 331), e non si dà appello o ricorso contro una sua sentenza o un suo decreto (cf. can. 333 §3)¹⁴¹.

Tutto questo, però, non significa che il Romano Pontefice possiede una potestà assolutamente illimitata. Come abbiamo potuto vedere nella *Pastores gregis* 56, lo stesso diritto divino pone i limiti dell'esercizio della potestà pontificia. Inoltre, l'autorità immediata del Romano Pontefice sulle Chiese particolari rafforza e garantisce la potestà ordinaria, propria e immediata dei vescovi diocesani nelle Chiese loro affidate (cf. can. 333 §1). La Costituzione apostolica *Pastor bonus* ricorda che il supremo ministero dell'unità della Chiesa universale

¹³⁸ Cf. G.P. MONTINI, «Alcune riflessioni», 28.

¹³⁹ J. MANZANARES, «Sulla "reservatio papalis"», 256.

¹⁴⁰ Cf. F. HANSEN, *The Unity*, 84.

¹⁴¹ Cf. J. MANZANARES, «Sulla "reservatio papalis"», 256.

rispetta «potestatem, quæ iure divino ad Ecclesiarum particularium Pastores pertinet»¹⁴².

Riguardo ai criteri di riserva, si deve ricordare anche l'*omnis potestas* che, secondo G.P. Montini, svolge la funzione criteriologica, per affermare che al vescovo diocesano compete tutta la potestà necessaria per il suo *munus pastorale*, implica un orientamento verso la riduzione della riserva ai casi giustificati da una necessità¹⁴³. Infatti, nel sistema delle riserve esse sono sempre secondarie rispetto all'ampia competenza in cui intervengono in forza di diritti superiori, perché primaria è questa competenza, qualificata come *omnis potestas*, che appartiene al vescovo diocesano, in quanto è indispensabile per l'esercizio del suo *munus pastorale*. Da questo principio discende il criterio interpretativo secondo il quale in caso di difficoltà di interpretazione, la presunzione del diritto parla a favore della competenza del vescovo diocesano¹⁴⁴.

Per definire i criteri di riserva, ci serviranno, infine, le finalità delle riserve che il Romano Pontefice può fare. Queste finalità non si trovano nel can. 381 §1, ma si possono ricavare dalle fonti del canone. Così, la *Lumen gentium* 27a afferma che la potestà del vescovo diocesano «certis limitibus, intuitu utilitatis Ecclesiae vel fidelium, circumscribi possit» (LG 27a)¹⁴⁵. Il motu proprio *De Episcoporum muneribus* completando CD 8a dice che il Romano Pontefice ha una potestà immediata sulle singole Chiese di riservare alcune cause «ad bonum totius Domini gregis»¹⁴⁶.

Oltre alle fonti del can. 381 §1, diversi altri documenti indicano le finalità delle riserve del Sommo Pontefice. Il *Christus Dominus* 2a afferma che il Romano Pontefice è costituito pastore della Chiesa «ad bonum commune Ecclesiae universae et ad bonum singularum Ecclesiarum procurandum» (CD 2a). Infine, riportiamo la già menzionata allocuzione di Paolo VI all'apertura del terzo periodo del Vaticano II: «Si apostolicum munus a nobis requirit ut, ad potestatis episcopalis perfunctionem quod attinet, aliquid Nobis reservemus, limites perficiamus, formas statuamus, agendi rationem ordinemus, haec omnia ut

¹⁴² GIOVANNI PAOLO II, Cost. apost. *Pastor bonus*, 28 giu. 1988, n. 11.

¹⁴³ Cf. G.P. MONTINI, «Alcune riflessioni», 28.

¹⁴⁴ Cf. H. MÜLLER, «Realización de la catolicidad», 475-476.

¹⁴⁵ Il corsivo è nostro.

¹⁴⁶ Cf. PAOLO VI, m.p. *De Episcoporum muneribus*, 15 giu. 1966, 467; cf. anche G. GHIRLANDA, «Il *munus regendi* (2)», 92, nt. 58; ID., «Autonomia», 51, nt. 59.

probe nostis, ipsum Ecclesiae universae bonum postulat, postulat unitas Ecclesiae»¹⁴⁷.

Per affermare le finalità delle riserve, acceniamo ad alcuni esempi delle medesime collocati nel Codice di diritto canonico: a) la dispensa dall'obbligo del celibato (cf. can. 291); b) la dispensa da alcune irregolarità e impedimenti ad esercitare gli ordini (cf. can. 1047); c) la dispensa dall'impedimento al matrimonio proveniente dai sacri ordini, dal voto pubblico perpetuo di castità emesso in un istituto religioso di diritto pontificio o dal crimine (cf. 1078 §2); d) lo scioglimento del matrimonio *super ratum* (cf. can. 1142), ecc.

Riguardo ai destinatari della riserva, non è necessario che l'autore della riserva sia anche l'autorità cui si attribuisce la potestà sottratta al vescovo diocesano. Ciò deriva dal fatto della pluralità di soggetti detentori della suprema autorità, il Romano Pontefice e il Collegio dei vescovi, ma soprattutto dal fatto che in molti casi l'autorità cui viene riservata la potestà episcopale dalla suprema autorità della Chiesa è un'altra, ossia un'autorità intermedia, come ad esempio le Conferenze episcopali. Infatti, come afferma G.P. Montini, oggi l'*omnis potestas* del vescovo diocesano è più messo in questione dalle competenze (legislative) delle Conferenze episcopali che dalle competenze normative della Curia Romana¹⁴⁸.

Alla fine della nostra trattazione della natura delle riserve, è da dire che regolare l'esercizio della potestà del vescovo diocesano nella propria diocesi non significa un annullamento dell'*omnis potestas* del vescovo, ma un limite per un bene superiore sia della Chiesa universale che della Chiesa particolare in quanto la potestà del vescovo diocesano è esercitata nella comunione gerarchica con il Romano Pontefice e dentro la mutua interiorità tra la Chiesa universale e la Chiesa particolare.

4.2 Le riserve e il principio di sussidiarietà

Quando abbiamo studiato i principi direttivi per la revisione del Codice¹⁴⁹, abbiamo visto che il principio 4, che richiede l'incorporazione delle facoltà speciali nel nuovo Codice, cioè il passaggio dal sistema delle facoltà al sistema delle riserve, e il principio 5, che esige

¹⁴⁷ AS III/I, 147.

¹⁴⁸ Cf. G.P. MONTINI, «Alcune riflessioni», 30.

¹⁴⁹ Cf. questo capitolo, 1.2 *I principi direttivi per la revisione del Codice*, pagg. 175-181.

l'applicazione del principio di sussidiarietà nella Chiesa, sono collegati e perciò riteniamo necessario finire la nostra analisi del can. 381 §1 e del sistema delle riserve con il principio che fu molto discusso e che anche oggi suscita domande in diversi studi. Abbiamo già trattato in parte la storia del principio di sussidiarietà e della sua possibile applicazione nelle strutture gerarchiche della Chiesa, e a questo punto non vogliamo entrare dettagliatamente nelle discussioni e riflessioni che si sono svolte attorno al principio¹⁵⁰, ma consideriamo alcuni punti del Sinodo dei vescovi del 2001 e dell'Esortazione apostolica *Pastores gregis* che si possono ritenere, almeno per adesso, un punto di arrivo circa il ruolo di questo principio nella Chiesa.

Dopo la prima assemblea generale del Sinodo dei vescovi che approvò i principi direttivi per la revisione del Codice, il principio di sussidiarietà fu discusso in diversi Sinodi dei vescovi, senza però giungere a ulteriori precisazioni. Il Sinodo straordinario del 1985 raccomandò espressamente uno studio sulla possibile applicazione del principio alla Chiesa¹⁵¹, e ciò ha incrementato gli studi sulla questione che hanno messo in evidenza l'importanza, ma anche i limiti del principio di sussidiarietà. Da una parte si riconosce il valore che tale principio può avere nella Chiesa, specialmente per le relazioni tra il primato e l'episcopato, ma si sottolinea anche la necessità di un ulteriore approfondimento e che si tratta di un'applicazione analogica del principio rispetto al significato che esso ha nella società civile¹⁵².

La X Assemblea generale ordinaria del Sinodo dei vescovi (30 settembre – 27 ottobre 2001) affrontò il tema del principio di sussidiarietà trattando il rapporto tra il vescovo e la suprema autorità, e auspicando che i rapporti soprattutto tra il vescovo e la Curia romana fossero attuazione di un'ecclesiologia di comunione nel rispetto delle competenze di ciascuno e nella realizzazione di una maggiore decentralizzazione¹⁵³. La *Relatio post Disceptationem* nel n. 16, dopo aver ricordato che Pio

¹⁵⁰ Per approfondire la storia delle discussioni teologiche e canoniche sul principio di sussidiarietà, cf. J. KOMONCHAK, «La sussidiarietà nella Chiesa: stato della questione», 321-369; S.M. SERAFIN, *Il principio della sussidiarietà all'interno delle relazioni tra primato ed episcopato*.

¹⁵¹ Cf. II ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DEL SINODO DEI VESCOVI, Relazione finale *Exeunte coetu secundo*, 7 dic. 1985, in *ES* 1/2748.

¹⁵² Cf. A. CATTANEO, «L'esercizio», 66.

¹⁵³ Cf. X ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEL SINODO DEI VESCOVI, *Instrumentum laboris Iesus Christus, spes nostra*, 1 giu. 2001, in *ES* 3/6840; G. GHIRLANDA, «Il munus regendi (2)», 77.

XII, Paolo VI e Giovanni Paolo II, facendo riferimento alla struttura gerarchica della Chiesa voluta da Cristo, avevano escluso l'applicazione del principio di sussidiarietà alla Chiesa nel modo in cui esso viene inteso e applicato nella sociologia, afferma:

È evidente che, poiché il vescovo residente possiede, nella sua diocesi, tutta la potestà ordinaria, propria e immediata, necessaria per l'esercizio del suo ministero pastorale, deve esistere anche un ambito proprio di esercizio autonomo, riconosciuto e tutelato dalla legislazione universale. D'altra parte, l'autorità del vescovo diocesano coesiste con l'autorità suprema del Papa, anch'essa episcopale, ordinaria e immediata su tutte le chiese e su tutti i Pastori e i fedeli. Il rapporto tra i due poteri non si risolve automaticamente appellandosi al principio di sussidiarietà, bensì al principio della comunione, di cui si è più volte parlato nell'aula sinodale¹⁵⁴.

Questa affermazione ci rimanda al discorso già fatto sulla legittima autonomia della Chiesa particolare e dell'esercizio della potestà del vescovo diocesano, autonomia, questa, che si realizza nella mutua interiorità tra la Chiesa particolare e la Chiesa universale, tra il vescovo diocesano e il Romano Pontefice, tra le loro rispettive potestà. Partendo, dunque, dalla questione della possibile applicazione del principio di sussidiarietà alla Chiesa, il Sinodo arriva a confermare il valore del principio della *communio*.

Tale principio viene ancora più valorizzato e rafforzato da parte di Giovanni Paolo II nell'Esortazione apostolica postsinodale *Pastores gregis*, art. 56. Questo articolo ricorda diversi punti di cui abbiamo trattato nel nostro studio: la potestà ordinaria, propria e immediata del vescovo diocesano che gode di autonomia riconosciuta e tutelata dalla legislazione universale; la coesistenza di tale potestà con la potestà del Romano Pontefice nella Chiesa particolare; la mutua interiorità tra la Chiesa particolare e la Chiesa universale, e tra la potestà del vescovo diocesano e la potestà del Romano Pontefice; il rafforzamento della potestà episcopale da parte della potestà pontificia che si esprime nel fatto che le funzioni e le potestà di insegnare e governare nella Chiesa particolare vengono esercitate per loro natura nella comunione gerarchica con il Capo del Collegio dei vescovi e con il Collegio stesso. Con questi punti di riferimento viene resa ancora più visibile l'importanza e l'indispensabilità del principio della comunione.

¹⁵⁴ X ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEL SINODO DEI VESCOVI, *Relatio post disceptationem*, 12 ott. 2001, n. 16.

Rispetto al principio di sussidiarietà, Giovanni Paolo II afferma: «Synodales tamen Patres putaverunt, quod ad episcopalis auctoritatis exercitium spectat, subsidiarietatis notionem esse ambiguum iique institerunt ut theologicè altius vestigaretur principii communionis sub lumine episcopalis auctoritatis natura» (PG 56). Rimane difficile applicare questo principio senza sfidare direttamente o indirettamente la stessa ecclesiologia. Ci sono due ragioni per questo: a) come il principio è applicato alla società civile, non si può adattare alla Chiesa; b) considerando il vescovo diocesano e il Romano Pontefice all'interno della limitata relazione tra superiore e inferiore, il principio di sussidiarietà non riesce a comprendere l'essenza di entrambi¹⁵⁵.

Per concludere l'analisi del principio della sussidiarietà e della sua possibile applicazione, riportiamo l'affermazione di G. Ghirlanda: «Tuttavia, se nella Chiesa si vuole applicare il principio di sussidiarietà, lo si deve fare all'interno del suo quadro costituzionale di diritto divino rivelato, e quindi solo in modo analogico rispetto alla società civile, la cui costituzione si basa sul diritto divino naturale»¹⁵⁶.

5. Conclusione

Dopo due capitoli in cui abbiamo visto come il nostro tema si era sviluppato nei Concili Vaticani, nel CIC del 1917 e nell'insegnamento teologico-canonico, siamo arrivati al punto della concreta applicazione dei documenti conciliari e delle prescrizioni della legislazione precedente alla normativa codiciale contemporanea. Il primo passo, svolto in questo capitolo, è stato quello di analizzare il can. 381 §1 del CIC 1983 per vedere la natura, il fine e la portata della potestà ordinaria, propria e immediata del vescovo diocesano nella Chiesa particolare affidatagli, ma soprattutto la relazione e l'interazione tra l'esercizio di questa potestà con quello della potestà del Romano Pontefice nell'ambito della Chiesa particolare.

Esaminando il can. 381 §1, abbiamo notato che gli elementi della norma – la relazione tra il vescovo diocesano e la sua diocesi, la potestà del vescovo nella diocesi, e le cause riservate alle autorità ecclesiastiche superiori – contengono diversi punti importanti per l'argomento

¹⁵⁵ Cf. J.R. VILLAR, «L'ambiguità», 81-83; F. HANSEN, *The Unity*, 89.

¹⁵⁶ G. GHIRLANDA, «Linee di governo», 590. È da tener presente anche il rapporto di complementarità dialettica tra diritto universale e diritto particolare che si basa sulla giusta autonomia della Chiesa particolare, trattata in questo capitolo.

dell'interazione tra l'esercizio della potestà dei vescovi diocesani e di quella del Romano Pontefice. In tutta la trattazione fatta nel cap. III, l'elemento più essenziale per l'interazione tra il vescovo diocesano e il Romano Pontefice dentro la Chiesa particolare ci pare sia dato dal concetto della mutua interiorità tra la Chiesa particolare e la Chiesa universale da cui scaturiscono diversi altri elementi fondamentali, come la relazione tra il vescovo diocesano e la suprema potestà della Chiesa universale, l'*omnis potestas* del vescovo diocesano nella sua Chiesa particolare, e le cause riservate alle autorità ecclesiastiche superiori.

La mutua interiorità tra la Chiesa particolare e la Chiesa universale manifesta come sia possibile concepire due ordinari per gli stessi sudditi, e come la potestà episcopale ordinaria del Papa (secondo il Concilio Vaticano I) sulla *portio populi Dei*, che forma una Chiesa particolare, afferma, rafforza e rivendica la potestà propria del vescovo diocesano (LG 27 e il Concilio Vaticano I), pur avendo il diritto di riservare a sé o ad altra autorità delle cause che sarebbero di competenza del vescovo diocesano. Tutto questo è comprensibile perché la Chiesa è un mistero divino, quindi è una società *sui generis*, non analogica alla società civile.

Trattando di questi punti abbiamo toccato anche la normativa del can. 333 §1 che riguarda la potestà ordinaria e immediata del Romano Pontefice sulle Chiese particolari, e che sarà studiata più dettagliatamente nel prossimo capitolo della tesi.

Nel can. 381 §1 si nota anche la dignità e il valore del ruolo del vescovo diocesano non solamente nella sua Chiesa particolare, ma anche nella Chiesa universale. Nella Chiesa particolare lui è, per diritto divino, il suo pastore proprio, ordinario e immediato che la regge come vicario e legato di Cristo, e non come vicario del Romano Pontefice. È vero che l'esercizio della potestà ordinaria, propria e immediata del vescovo diocesano può essere ristretto per mezzo delle riserve fatte da parte del diritto o del Romano Pontefice, però ciò non significa un annullamento della potestà episcopale stessa e va compreso dentro la cornice della mutua interiorità tra la Chiesa universale e la Chiesa particolare e della comunione gerarchica del vescovo diocesano con il Capo del Collegio dei vescovi e lo stesso Collegio, per il bene non solo della Chiesa universale ma anche di quello della Chiesa particolare. La restrizione di esercizio della potestà del vescovo diocesano non significa che siano attenuati il suo sostegno e rafforzamento da parte della suprema autorità della Chiesa.

Rispetto alla Chiesa universale, la dignità e il valore del vescovo diocesano si riflette nel rendere presente la sua Chiesa particolare nella Chiesa universale per mezzo del suo essere membro del Collegio dei vescovi, ma anche nella sollecitudine che deve avere per tutta la Chiesa universale e per tutte le Chiese particolari. Questa sollecitudine del vescovo diocesano trova il suo punto di partenza nel fatto del buon governo della porzione della Chiesa universale affidata al vescovo (cf. *LG* 23b). Infatti, alla luce di ciò che abbiamo affermato in questo capitolo, si può dedurre che la mutua interiorità tra la Chiesa particolare e la Chiesa universale e la presenza della Suprema autorità nella Chiesa particolare attirino il ministero del vescovo diocesano in una dimensione di universalità, che si esprime appunto nella sollecitudine del vescovo diocesano per la Chiesa universale e per tutte le altre Chiese particolari. Sulla sollecitudine per tutta la Chiesa e sull'affetto collegiale che costantemente vige tra i vescovi si basa la collaborazione tra i vescovi e la loro assistenza all'esercizio del ministero del Romano Pontefice, di cui tratteremo più avanti.

Per tutte le ragioni suddette, nei prossimi capitoli della tesi, quando tratteremo della potestà ordinaria e propria del Romano Pontefice e dell'interazione tra l'esercizio delle due potestà nel governo della Chiesa universale, sarà importante tener conto delle affermazioni del can. 381 §1 secondo cui nell'ambito della Chiesa particolare non abbiamo due soggetti opposti l'uno all'altro, che limitano vicendevolmente le loro rispettive potestà, ma due elementi della stessa costituzione gerarchica della Chiesa, che collaborano e si completano vicendevolmente nel governo della Chiesa particolare.

CAPITOLO IV

La potestà ordinaria propria del Romano Pontefice nel CIC 1983

Nel capitolo precedente abbiamo visto in che consiste l'interazione tra l'esercizio della potestà dei vescovi diocesani e di quella del Romano Pontefice nell'ambito della capitalità del vescovo diocesano nella sua Chiesa particolare. In questo capitolo, invece, cercheremo di trattare dell'interazione dell'esercizio delle due potestà nell'ambito del primato del Romano Pontefice e dell'esercizio del suo ministero petrino.

A questo scopo saranno esaminati tre canoni vigenti che riguardano la potestà primaziale del Romano Pontefice, la sua comunione con i vescovi nell'esercizio della medesima e la loro collaborazione a tale esercizio: cann. 331, 333 §§1-2, e 334 del CIC 1983. Per mostrare la continuità dei canoni con il Concilio Vaticano I e Vaticano II si riprendono cose già dette nei primi due capitoli della tesi.

La struttura del capitolo sarà simile a quella del capitolo III: prima verranno esposte le fonti non ancora trattate nella tesi e la revisione dei canoni, e poi si studieranno i diversi elementi della normativa raggruppandoli in tre categorie: a) la potestà del Romano Pontefice sulla Chiesa universale; b) la potestà del Romano Pontefice sulle Chiese particolari; c) l'esercizio del ministero petrino nella comunione con i vescovi e la loro collaborazione.

1. La genesi della normativa circa la potestà primaziale

1.1 Il can. 331

1.1.1 Le fonti della norma

Nel nostro studio abbiamo già trattato alcune fonti del can. 331 elencate nel CIC 1983 (il can. 218 CIC 1917, la *Lumen gentium* 18, 20, 22,

23, *NEP* 3-4, l'*Orientalium Ecclesiarum* 3, l'*Unitatis redintegratio* 2, il *Christus Dominus* 2), e adesso in questa sezione esaminiamo le altre: le lettere encicliche *Ecclesiam Dei* e *Mortalium animos* di Pio XI.

Nella *Ecclesiam Dei* (12 novembre 1923), emessa in occasione del terzo centenario del martirio di san Giosafat, il martire della Chiesa rutena e apostolo della fedeltà alla Sede apostolica di Roma, si afferma l'unità del Collegio apostolico con Pietro come perpetuo principio e visibile fondamento dell'unità apostolica e la continuazione di tale ufficio petrino nella persona del Romano Pontefice:

Etenim Christus Dominus non modo quod ipse a Patre munus acceperat, solis Apostolis demandavit [...] sed etiam Apostolorum summe unum voluit esse collegium, dupliciter coagmentatum arctissimo vinculo, intrinsecus quidem fide eadem et caritate [...] extrinsecus autem unius in omnes regimine, cum Apostolorum principatum Petro contulerit, tamquam perpetuo unitatis principio ac visibili fundamento [...] Itaque coaluit crevitque Ecclesia in «unum corpus» et ipsum uno vivum vigensque spiritu: cuius quidem «est caput Christus, ex quo totum corpus compactum et connexum per omnem iuncturam subministrationis» (Eph. 4,4.5.15.16); sed eiusdem, ea ipsa de causa, aspectabile caput is est qui Christi vice fungitur in terris, Pontifex Romanus. In eum, ut successorem Petri, perpetuo cadit illa Christi vox: «super hanc petram aedificabo Ecclesiam meam» (Mt 16,18), isque vicarium illud munus, Petro collatum, semper exercens, fratres suos confirmare, ubi opus fuerit, omnesque dominici gregis et agnos et oves pascere non desinit¹.

Nell'affermazione si può notare il legame tra il Collegio apostolico e Pietro il cui ministero è infatti quello di essere il principio e il fondamento dell'unità del Collegio. Per la ragione di tale ministero Pietro esercita il governo sopra tutti gli altri apostoli; e così il suo Successore, il Romano Pontefice, nella cui persona si afferma la perpetuità del ministero petrino, diventa il Capo del Collegio dei vescovi che, a sua volta, succede al Collegio apostolico.

Nell'enciclica *Mortalium animos* (6 gennaio 1928) Pio XI precisa in che consiste la promozione della vera unità religiosa, opponendosi a coloro che cercano l'unità delle Chiese cristiane sulla base dell'indifferentismo o del relativismo delle verità dogmatiche. Tra l'altro, questi gruppi e individui asseriscono che la stessa Chiesa cattolica ha proposto di credere dottrine aliene e contrarie al Vangelo, «quas inter praecipuam illam numerant de iurisdictionis Primatus, qui Petro eiusque in

¹ Pio XI, enc. *Ecclesiam Dei*, 12 nov. 1923, 573-574.

Sede Romana successoribus adiudicatur»². Inoltre, tra loro si trovano anche quelli che «Romano Pontifici aut primatum honoris aut iurisdictionem seu potestatem quandam indulgeant, quam nihilominus non a iure divino sed a fidelium consensu quodammodo proficisci arbitrantur»³. Questa affermazione, ribadisce l'enciclica, chiaramente si oppone all'insegnamento della Costituzione *Pastor aeternus* del Vaticano I sulla potestà di giurisdizione di Pietro conferitagli da Cristo⁴.

1.1.2 La revisione della norma

L'antecedente del can. 331 si ritrova nel can. 29 §2 dello Schema *Lex Ecclesiae Fundamentalis* elaborato durante la Sessione VI (20-23 novembre 1972) del *Coetus* della Pontificia Commissione responsabile per la preparazione degli Schemi LEF:

Ecclesiae romanae Episcopus, in quo permanet munus a Domino singulariter Petro, primo Apostolorum, concessum et successoribus eius transmittendum, Collegii Episcoporum est Caput atque universae Ecclesiae his in terris pastor; qui ideo, vi muneris sui, Vicarii scilicet Christi et universae Ecclesiae pastoris, suprema, plena, immediata et universali in Ecclesia gaudet potestate, quam semper libere exercere valet⁵.

Nella discussione del canone da parte del *Coetus specialis* nella Sessione VIII (23-26 aprile 1974) si approvarono varie modifiche. Per il nostro argomento sono di particolare interesse diversi punti della discussione: a) fu chiesto che non si parlasse del Collegio dei vescovi nel §2, ma nel §3; a tale richiesta il relatore rispose: «Episcopos postulasse ut munus successoris S. Petri non separetur a munere Capituli Collegii»⁶; b) sottolineando il legame tra il Romano Pontefice e il Collegio dei vescovi, il *Coetus*, alla domanda se preferisse la formula «Collegii Episcoporum est Caput atque universae Ecclesiae his in terris pastor» oppure la formula «universae Ecclesiae pastor atque Collegii [...]»,

² PIO XI, enc. *Mortalium animos*, 6 genn. 1928, 10.

³ PIO XI, enc. *Mortalium animos*, 6 genn. 1928, 10.

⁴ Cf. cap. I, 1.1.2 L'insegnamento della Costituzione *Pastor aeternus*, pagg. 20-21.

⁵ *Communicationes* 8 (1976) 87.

⁶ *Communicationes* 8 (1976) 88. F. Coccopalmerio afferma: «Quindi è chiaro che la denominazione «Collegii Episcoporum Caput» corrisponde al pensiero dei Vescovi (espresso nella consultazione di tutto l'Episcopato circa lo Schema 1971) e significa unione tra Romano Pontefice e Collegio dei Vescovi» (F. COCCOPALMERIO, «Il primato del Romano Pontefice», 39).

scelse la prima formula⁷; c) alla richiesta che, al fine di stabilire dei limiti alla potestà del Romano Pontefice in relazione a quella dei vescovi, dopo la parola «valet» si dicesse che il Romano Pontefice può fare ciò solo in circostanze straordinarie dei tempi e dei luoghi, il relatore rispose che la potestà del Papa è «ordinaria»; su questa linea un consultore propose di aggiungere dopo «gaudet» la parola «ordinaria» usata nei due Concili vaticani e il *Coetus* decise di accettare la proposta⁸.

Nella Sessione XII (7-12 gennaio 1980) furono fatte queste modifiche: dopo la parola «Caput» si aggiunse «Vicarius Christi»⁹, e dopo l'espressione «qui ideo, vi muneris sui» si eliminò la proposizione «Vicarii scilicet Christi et universae Ecclesiae pastoris»¹⁰ per evitare un'inutile ripetizione. Così cambiato il can. 29 §1 (essendo caduto il precedente §1) dello Schema LEF 1980, diventò il can. 277 dello Schema 1980 del Codice, poi il can. 330 dello Schema 1982, e infine entrò nel CIC 1983 come il can. 331.

1.2 *Il can. 333 §§1-2*

1.2.1 Le fonti della norma

Oltre alle fonti già esaminate nella tesi (il can. 218 §2 CIC 1917, la *Lumen gentium* 13, 18, 22, 23, 27, *NEP* 3-4, il *Christus Dominus* 2, 8, l'*Ad gentes* 22) incontriamo diversi altri documenti che ispirarono la formazione del can. 333 §§1-2: le encicliche *Mortalium animos*, *Ad salutem*, *Lux veritatis* di Pio XI, le encicliche *Mystici corporis*, *Sempiternus rex*, *Fidei donum* di Pio XII, e la relazione *Nunc nobis* del Sinodo dei vescovi.

L'enciclica *Mortalium animos* (alcune sue affermazioni sono state già trattate) continuando il discorso sulla vera unità della Chiesa, aggiunge un'altra asserzione sul primato pontificio:

Iamvero in hac una Christi Ecclesia nemo est, perseverat nemo, nisi Petri, legitimorumque eius successorum, auctoritatem potestatemque obediendo

⁷ Cf. *Communicationes* 8 (1976) 92.

⁸ *Communicationes* 8 (1976) 93: «qui ideo, vi muneris sui, Vicarii scilicet Christi et universae Ecclesiae pastoris, suprema, plena, immediata et universalis in Ecclesiam gaudet ordinaria potestate, quam semper libere exercere valet». Il corsivo è nostro.

⁹ *Communicationes* 13 (1981) 46: «est Caput, *Vicarius Christi* atque universae [...]».

¹⁰ *Communicationes* 13 (1981) 84: «qui ideo vi muneris sui, suprema, plena, immediata et universalis in Ecclesiam gaudet ordinaria potestate».

agnoscat acque accipiat [...] Ad Apostolicam igitur Sedem, hac in Urbe collocatam quam Petrus et Paulus Principes Apostolorum suo sanguine consecrarunt, ad Sedem, inquit, «Ecclesiae catholicae radicem et matricem» dissidentes accedant filii, non ea quidem mente ac spe, ut «Ecclesia Dei vivi, columna et firmamentum veritatis» (1 Tm 3,15)¹¹.

Pio XI invita i cristiani, che non sono in comunione con la Chiesa di Roma, a ritornare alla Sede Apostolica collocata all'Urbe a causa della consacrazione di Roma con il sangue dei Principi degli Apostoli Pietro e Paolo. Per questa ragione il Vescovo della diocesi di Roma, che è legittimo successore di Pietro, esercita la suprema autorità che dev'essere accettata e riconosciuta con l'obbedienza.

Nella *Ad salutem* (20 aprile 1930), emessa in occasione del quindicesimo centenario della morte di san Agostino, Pio XI fa accenni all'insegnamento del Vescovo d'Ippona sulla unità della Chiesa sotto il Romano Pontefice:

Alte, ceteroqui, profitebatur noster, hanc Ecclesiae universae unitatem, itemque eius magisterii ab omni errore vacuitatem, non modo a non adspectabili Capite Christo Iesu proficisci, qui de caelo «gubernat corpus suum» et per docentem Ecclesiam suam loquitur, sed etiam ab adspectabili in terris capite, Romano Pontifice qui, legitimo successionis iure, Petri Cathedram obtinet; haec enim successorum Petri series «ipsa est petra quam non vincunt superbae inferorum portae», nosque iustissime in Ecclesiae gremio «tenet ab ipsa sede Petri apostoli, cui pascendas oves suas post resurrectionem Dominus commendavit, usque ad praesentem episcopatum successio sacerdotum»¹².

Continuando, Pio XI espone l'appoggio che diede papa Zosimo ad Agostino nella controversia pelagiana come l'esempio della autorità del magistero della Sede apostolica di Roma affermata anche con le famosissime parole: «Roma locuta est, causa finita est»¹³.

Nella sua enciclica *Lux veritatis* (25 dicembre 1931) Pio XI, scrivendo in occasione del quindicesimo centenario del Concilio di Efeso, ancora fa uso di una controversia dei primi secoli del cristianesimo,

¹¹ Pio XI, enc. *Mortalium animos*, 6 genn. 1928, 15.

¹² Pio XI, enc. *Ad salutem*, 20 apr. 1930, 211-212.

¹³ Pio XI, enc. *Ad salutem*, 20 apr. 1930, 212. Dopo aver ricevuto la sentenza di Zosimo che condannava i pelagiani, diceva chiaramente Agostino: «In his verbis apostolicae Sedis tam antiqua atque fundata, tam certa et clara est catholica fides, ut nefas sit de illa dubitare christiano» (AGOSTINO D'IPPONA, *Epistola 190*, ad Optatum, c. 6, n. 23; cf. anche PIO XI, enc. *Ad salutem*, 20 apr. 1930, 212).

l'eresia nestoriana, per provare e manifestare il primato del Romano Pontefice. In questa controversia Cirillo, patriarca di Alessandria, non riuscendo a condurre Nestorio alla rinuncia della sua dottrina erronea, si rivolse al papa Celestino per udire il giudizio della Sede apostolica di Roma e affinché il Papa resolvesse la causa. A questo punto Pio XI sottolinea:

Atque heic intente animadvertatis cupimus, Venerabiles Fratres, quantope-re, hac in caussa, Romani Pontificis agendi ratio ab ea differat, quam Alexandrinus Episcopus secutus fuerat. Hic enim, quamvis sedem obtineret, quae in orientali Ecclesia haberetur prima, noluit tamen, ut diximus, ipsemet gravissimam de catholica fide controversiam ante dirimere, quam cognitum omnino Apostolicae Sedis habuisset oraculum. Caelestinus contra, coacta Romae Synodo, reque mature perpensa, pro suprema sua atque absoluta in dominicum gregem universum auctoritate, haec de Constantinopolitano Episcopo deque eius doctrina statuit sollemniterque sanxit: «Aperte igitur» ita Nestorio scribit, «hanc nostram scias esse sententiam, ut nisi de Deo Christo nostro ea praedices, quae et Romana et Alexandrina et universalis Ecclesia catholica tenet, sicut et sacrosancta Constantinopolitanae urbis Ecclesia ad te usque optime tenuit, et hanc perfidam novitatem, quae hoc, quod venerabilis Scriptura, coniungit, nititur separare, intra decimum diem a primo innotescentis tibi huius conventionis die numerandum aperta et scripta confessione damnaveris, ab universalis te Ecclesiae catholicae communionem deiectionem» (Mansi, 4, 1034)¹⁴.

Nell'enciclica si indicano pareri di alcuni autori secondo i quali, nonostante la sentenza di Celestino, il Concilio riunito a Efeso tornò a giudicare da capo tutta la causa, già giudicata dalla Sede apostolica, e stabilì ciò che da tutti doveva ritenersi in tale questione, e perciò questi autori concludono che il Concilio ecumenico gode di diritti maggiori e più forti che il Vescovo di Roma¹⁵. A tale conclusione Pio XI risponde richiamando la storia del Concilio di Efeso. Secondo tale storia, Celestino mandò i legati al Concilio perché lo presiedessero non rilasciando all'arbitrio del Concilio la causa come non ancora giudicata, ma fermo restando quanto dal Romano Pontefice fu già stabilito.

Celestino ordinò ai legati che fossero custoditi i divini diritti e l'autorità della Sede apostolica e loro, essendo fedeli ai predetti ordini del Romano Pontefice, chiesero la consegna di tutti i decreti conciliari perché potessero essere ratificati in nome della Sede apostolica. Il prete

¹⁴ Pio XI, enc. *Lux veritatis*, 25 dic. 1931, 498-499.

¹⁵ Cf. Pio XI, enc. *Lux veritatis*, 25 dic. 1931, 499.

Filippo, uno dei legati, pronunciò davanti al Concilio la sentenza sul primato pontificio, entrata anche nella Costituzione *Pastor aeternus* del Vaticano I:

Nulli dubium, imo saeculis omnibus notum est, quod sanctus beatissimusque Petrus Apostolorum princeps et caput, fideique columna, et Ecclesiae catholicae fundamentum, a Domino nostro Iesu Christo, Salvatore humani generis ac Redemptore, claves regni accepit, solvendique ac ligandi peccata potestas ipsi data est: qui ad hoc usque tempus et semper in suis successoribus vivit et iudicium exercet¹⁶.

Alla fine Pio XI riporta le parole di san Agostino già accennate sopra¹⁷.

Tra le fonti del can. 333 §§1-2 sono annoverati anche alcuni documenti di Pio XII. Così di nuovo incontriamo la sua enciclica *Mystici corporis* delle cui affermazioni circa la relazione tra la potestà dei vescovi diocesani e quella del Romano Pontefice nei confronti delle diocesi abbiamo già trattato nel capitolo precedente della tesi¹⁸. Riguardo al Primato pontificio in relazione alla Chiesa universale quale Corpo mistico di Cristo si afferma che questo non può essere senza un capo, che è Cristo, il quale però lo governa attraverso colui che in terra fa le sue veci, per cui la Chiesa è edificata sul fondamento di Pietro:

Christum Dominum [...] totius ab se conditae societatis adspectabile regimen Apostolorum Principi commisisse. Siquidem, ut sapientissimus erat, constitutum ab se sociale Ecclesiae corpus nequaquam sine conspicuo capite relinquere poterat [...] Est enim Petrus, vi primatus, nonnisi Christi vicarius, atque adeo unum-tantum primarium habetur huius Corporis Caput, nempe Christus: qui quidem arcana ratione Ecclesiam per sese gubernare non desinens, adspectabili tamen modo per eum, qui suam in terris personam gerit, eandem regit Ecclesiam, iam post gloriosam suam in caelum Ascensionem non in se solo, sed in Petro quoque tamquam in perspicuo fundamento aedificatam¹⁹.

Il Romano Pontefice nello svolgimento del suo primato deve essere aiutato, e perciò Pio XII asserisce:

Nec tamen putandum est, Christum Caput, cum tam sublimi in loco sit positum, opem non requirere Corporis [...] Idque primo quidem, quatenus Iesu

¹⁶ CONCILIO VATICANO I, sess. IV, Prima cost. dogm. *Pastor aeternus*, cap. 2; PIO XI, enc. *Lux veritatis*, 25 dic. 1931, 501-502.

¹⁷ Cf. nt.13 di questo capitolo.

¹⁸ Cf. cap. III, 1.1 *Le fonti della norma*, pag. 172.

¹⁹ PIO XII, enc. *Mystici corporis*, 29 giu. 1943, 210-211.

Christi persona a Summo geritur Pontifice, qui ne pastoralis officii onere obruatur, alios non paucos in sollicitudinis suae partes vocare debet, ac cotidie est totius comprecantis Ecclesiae adiutorio relevandus. Ac praeterea Servator noster, prout ipse per se non adspectabili modo Ecclesiam regit, a mystici vult sui Corporis membris adiuvari in exsequendo Redemptionis opere. Quod tamen non ex eius indigentia debilitateque accidit, sed ex eo potius quod ipsemet ad maiorem intemeratae suae Sponsae honorem rem ita disposuit²⁰.

Sottolineiamo il fatto che per volontà di Cristo il Romano Pontefice deve essere aiutato e sostenuto dai fedeli, e così anche dai vescovi diocesani. Infatti, tutte le affermazioni della *Mystici corporis* esaminate nella tesi mostrano che nel corpo sociale della Chiesa, nella sua gerarchia e nelle relazioni tra diversi membri della gerarchia si manifesta il Corpo mistico di Cristo²¹.

Come abbiamo potuto notare finora, l'insegnamento sul primato del Romano Pontefice spesso si formulava attorno alle eresie: così, anche nella enciclica *Sempiternus rex* (8 settembre 1951), Pio XII, celebrando i 1500 anni del Concilio di Calcedonia, ricorda la lettera di Papa Leone I al vescovo Flaviano di Costantinopoli nella quale, rispondendo alla eresia cristologica di Nestorio e di Eutiche, si professa la fede nella incarnazione del Verbo di Dio²². A questo documento, letto nella terza sessione del Concilio di Calcedonia, risposero i Padri del Concilio affermando la continuazione del primato di Pietro nella persona di Leone I: «Haec patrum fides, haec Apostolorum fides. Omnes ita credimus, orthodoxi ita credunt. Anathema ei qui ita non credit. *Petrus per Leonem ita locutus est*»²³.

Nell'ultima enciclica di Pio XII annoverata tra le fonti del can. 333 §§1-2, *Fidei donum*, che parla delle condizioni delle missioni cattoliche, il Pontefice invoca la collaborazione dei vescovi alla sollecitudine del Papa per tutte le Chiese, affermando la responsabilità dei vescovi per la missione della Chiesa universale in base alla loro successione apostolica:

Procul dubio uni Petro Apostolo eiusque Successoribus, Romanis nempe Pontificibus, Iesus Christus gregis sui universitatem concredidit [...]. Quod si unusquisque Episcopus portionis tantum gregis sibi commissae sacer pa-

²⁰ Pio XII, enc. *Mystici corporis*, 29 giu. 1943, 212-213.

²¹ Cf. Pio XII, enc. *Mystici corporis*, 29 giu. 1943, 227.

²² Cf. LEONE I, lett. *Lectis dilectionis tuae*, 13 giu. 449, in *DS* 290-295.

²³ Mansi, 6, 971; Pio XII, enc. *Sempiternus rex*, 8 sett. 1951, 633.

stor est, tamen qua legitimus Apostolorum successor ex Dei institutione et praecepto apostolici muneris Ecclesiae una cum ceteris Episcopis sponsor fit [...]. Haec [...] amplectitur missio, cum Apostoli de mortali vita decesserunt, minime decedit; immo in Episcopis, communionem cum Iesu Christi Vicario habentibus, adhuc perseverat²⁴.

L'elenco delle fonti del can. 333 §§1-2 finisce con la relazione *Nunc nobis* (22 ottobre 1969) della I Assemblea generale straordinaria del Sinodo dei vescovi. La relazione discute il rafforzamento dei rapporti tra le conferenze episcopali e riprende la collegialità e la comunione dei vescovi come il principio sulla base del quale tali rapporti sono da costruirsi. Così si richiama l'affermazione conciliare sulla Chiesa particolare nella quale è presente la Chiesa di Cristo e che è dotata di ogni mezzo di salvezza (cf. *CD* 11), e perciò ogni vescovo rende presente la propria Chiesa, e tutti i vescovi, con il vescovo di Roma, rappresentano la Chiesa universale (cf. *LG* 23).

Per ribadire la necessità di rapporti più stretti tra le conferenze episcopali, la relazione afferma la sollecitudine da esercitare e il servizio di collaborazione da prestare da parte di ogni vescovo diocesano nei confronti della Chiesa universale:

Nos episcopos, licet simus cuidam particulari Ecclesiae addicti, non hac de causa ad istam tantum coartari: munus enim accepimus quod natura sua ad bonum Ecclesiae universalis ordinatur. Sed ipsa nostra pro assignato grege navitas informari debet conditione membrorum collegii, qua induimur. Unde consequitur ut pastoralis activitas in dioecesi necessario respicere debeat totam Ecclesiam, et positive quidem²⁵.

Per poter assolvere il compito della sollecitudine e della collaborazione per il bene della Chiesa universale è indispensabile vivere una collegialità reale, la quale non è solo la comunione con il Capo del Collegio dei vescovi, ma anche con gli altri membri, e perciò si deve rendere conto del fatto che una Chiesa particolare è impoverita e imperfetta se non si trova nella comunione vivente con le altre Chiese locali, rese presenti dai loro vescovi, contribuendo così alla vita della Chiesa universale²⁶.

²⁴ PIO XII, enc. *Fidei donum*, 21 apr. 1957, 236-237.

²⁵ I ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DEL SINODO DEI VESCOVI, Relazione *Nunc nobis*, 22 ott. 1969, in *ES* 1/701.

²⁶ Cf. I ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DEL SINODO DEI VESCOVI, Relazione *Nunc nobis*, 22 ott. 1969, in *ES* 1/701.

Più avanti la relazione, partendo dall'affermazione della *Lumen gentium* 23 sulla responsabilità dei vescovi diocesani verso la Chiesa universale²⁷, di nuovo mette in rapporto la cura delle diocesi da parte dei loro vescovi con i loro obblighi da compiere nei confronti della Chiesa universale, perché, infatti, la preoccupazione pastorale deve tendere al bene di tutta la comunione in modo tale che esercitando bene il governo sulla propria diocesi quale porzione della Chiesa universale, il vescovo compie una opera che sarà di grande beneficio per tutti²⁸.

La responsabilità collegiale, come fondamento dell'obbligo dei vescovi di cooperare con il Romano Pontefice e gli altri fratelli nell'episcopato, viene esercitata in diversi modi, e tra questi la relazione *Nunc nobis* tratta particolarmente delle conferenze episcopali, ma accenna anche a diverse altre forme dell'esercizio della collegialità, come, ad esempio, il Sinodo dei vescovi riferendosi al *Christus Dominus* 5²⁹.

1.2.2 La revisione della norma

Il can. 333 §1 proviene dal testo del can. 31 §1 dello Schema LEF 1974:

Romanus Pontifex, quippe qui tanquam omnium fidelium pastor ad bonum Ecclesiae universae et ad bonum singularum Ecclesiarum missus sit, vi huius sui muneris, non modo in universam Ecclesiam potestate gaudet, sed et super omnes Ecclesias particulares earumque coetus ordinariae potestatis obtinet principatum, quo quidem insimul roboratur atque vindicatur potestas propria, ordinaria et immediata qua in Ecclesias particulares suae curae commissas Episcopi pollent³⁰.

Durante la Sessione VIII non si fecero modifiche del testo, ma è interessante notare la risposta del relatore al parere di un consultore che non riteneva necessaria questa norma, e propose che essa si introducesse in forma ridotta nel can. 29 §1. A tale suggerimento il relatore rispose che l'intenzione del testo è «sublineare Episcoporum potestatem non minui, sed roborari per potestatem Romani Pontificis»³¹.

²⁷ Cf. cap. II, 1.2 *L'interazione tra l'Episcopato e il Primato nella Lumen gentium*, pag. 132.

²⁸ Cf. I ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DEL SINODO DEI VESCOVI, Relazione *Nunc nobis*, 22 ott. 1969, in *ES* 1/704.

²⁹ Cf. I ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DEL SINODO DEI VESCOVI, Relazione *Nunc nobis*, 22 ott. 1969, in *ES* 1/713.

³⁰ *Communicationes* 8 (1976) 97.

³¹ *Communicationes* 8 (1976) 97.

Questo testo sarà cambiato appena nello Schema del Codice del 1982 quando le parole «quippe qui tanquam omnium fidelium pastor ad bonum Ecclesiae universae et ad bonum singularum Ecclesiarum missus sit» e «huius» saranno escluse e la norma prenderà la forma dell'attuale can. 333 §1 del CIC 1983³².

Riguardo alla storia redazionale del §2 del can. 333, essa inizia con il can. 31 §2 dello Schema LEF 1974:

Romanus Pontifex in munere supremi Ecclesiae Pastoris explendo, communione cum ceteris Episcopis immo et universa Ecclesia semper est coniunctus; ipsi ius tamen est, iuxta Ecclesiae necessitates, determinare modum, sive personalem sive collegialem, huius muneris exercendi³³.

Il testo è assolutamente identico a quello del can. 333 §2, tranne la virgola dopo «Pontifex», ed è un'aggiunta voluta dal Coetus nella Sessione VIII ed operata da parte del relatore. In tutte le discussioni successive sul can. 31 §2 non fu fatta nessuna modifica, nonostante diversi tentativi e critiche, tra cui riportiamo quella che osservava che nella norma la collegialità episcopale era diminuita e appariva solo come il modo dell'esercizio della potestà primaziale³⁴.

1.3 *Il can. 334*

1.3.1 Le fonti della norma

Oltre ai testi già esaminati nella tesi (il can. 230 CIC 1917, il *Christus Dominus* 10, la relazione *Nunc nobis* del Sinodo dei vescovi), tra le fonti del can. 334 vi sono due atti di Paolo VI: il motu proprio *Pro comperto sane* (6 agosto 1967) e il proemio della costituzione apostolica *Regimini Ecclesiae universae* (15 agosto 1967).

Il m.p. *Pro comperto sane* tratta della cooptazione di alcuni vescovi diocesani come membri nelle Congregazioni della Curia Romana. Nel proemio del documento Paolo VI richiama la richiesta del Concilio Vaticano II, espressa nel *Christus Dominus* 10, che alcuni vescovi, «praesertim dioecesani», siano annoverati tra i membri della Curia

³² *Communicationes* 16 (1984) 95: «Romanus Pontifex, vi sui muneris, non modo in universam Ecclesiam potestate gaudet, sed et super omnes Ecclesias particulares earumque coetus ordinariae potestatis obtinet principatum, quo quidem insimul roboratur atque vindicatur potestas propria, ordinaria et immediata qua in Ecclesias particulares suae curae commissas Episcopi pollent».

³³ *Communicationes* 8 (1976) 98.

³⁴ Cf. *Communicationes* 13 (1981) 86.

Romana affinché possano in modo più completo rappresentare al Romano Pontefice la mentalità, i desideri e le necessità di tutte le Chiese³⁵. Procedendo su questa linea, Paolo VI emette diverse norme sulla cooptazione dei vescovi diocesani nella Curia Romana di cui gli articoli I e II sono annoverati tra le fonti del can. 334. Così, alle Sacre Congregazioni Romane, oltre i Padri Cardinali, sono assegnati anche alcuni vescovi diocesani che diventano membri di pieno diritto delle medesime Congregazioni, e come tali partecipano alle adunanze plenarie, in cui si debbano trattare argomenti di maggiore importanza e relativi a questioni di principio, mentre le altre adunanze ordinarie delle sacre Congregazioni continuano a procedere secondo la prassi e ad esse partecipano i Padri Cardinali e quei vescovi che si trovano a Roma³⁶.

L'ultima fonte del can. 334 che esaminiamo è la costituzione *Regimini Ecclesiae universae* che tratta della riforma della Curia Romana ed emette diverse norme su di essa. Per il can. 334 è importante il proemio della costituzione dove il Pontefice mette in rilievo l'importanza della Curia Romana come organo di assistenza all'esercizio dell'ufficio del Romano Pontefice. Per il nostro studio è interessante notare il richiamo del *Pro comperto sane*, cioè della esigenza della cooptazione dei vescovi diocesani nella Curia. Lo stesso Paolo VI sottolinea la grande importanza di tale innovazione³⁷.

1.3.2 La revisione della norma

Il testo del can. 334 subì molti cambiamenti durante l'itinerario della sua redazione che si nota già nel can. 32 dello Schema LEF 1974 in cui si trovano presenti gli elementi del can. 334:

§1. In eius munere supremi Pastoris exercendo, Romano Pontifici adsunt Episcopi omnes, praesertim quidem Synodus Episcoporum, partes agens totius catholici Episcopatus, quo quidem eiusdem sollicitudo erga universam Ecclesiam apte significatur.

§2. In eodem munere exercendo, Romano Pontifici praeterea auxilio sunt Patres Cardinales, necnon aliae personae itemque varia secundum tempo-

³⁵ Cf. PAOLO VI, m.p. *Pro comperto sane*, 6 ago. 1967, 882.

³⁶ Cf. PAOLO VI, m.p. *Pro comperto sane*, 6 ago. 1967, 883.

³⁷ PAOLO VI, cost. ap. *Regimini Ecclesiae universae*, 15 ago. 1967, 888: «Magni momenti, ex qua optimos exspectamus fructus, inducta est innovatio Apostolicis Litteris Pro comperto sane motu proprio die VI mensis Augusti MCMLXVII datis, quibus quidam Episcopi dioecesani, uti Membra, singulis Sacris Congregationibus assignantur».

rum necessitates instituta; quae personae omnes et instituta auctoritate Ipsius, munus sibi commissum explent, in bonum omnium Ecclesiarum, iuxta normas iure definitas³⁸.

Durante la Sessione VIII del *Coetus specialis* il primo paragrafo del can. 32 si cambiava alcune volte e infine fu formulato così: «In eius munere supremi Ecclesiae Pastoris exercendo, Romano Pontifici praesto sunt Episcopi, qui auxilio ei esse valent variis rationibus, inter quas est Synodus Episcoporum, coetus scilicet in quo Episcopi ex diversis orbis regionibus selecti statutis temporibus conveniunt»³⁹. Le ragioni principali per tale modifica erano essenzialmente: a) l'osservazione che il Sinodo dei vescovi non rappresenta tutti i vescovi né può essere unica oppure principale forma della collaborazione con il Romano Pontefice; b) il parere che il primo paragrafo possa essere compreso in modo che il Pontefice non può agire senza i vescovi, cioè nel modo personale, ma sempre nel modo collegiale; c) la richiesta di cancellare l'espressione «et omnium Ecclesiarum particularium sollicitudinem gerentes» proposta in una delle formulazioni previe del paragrafo⁴⁰, per porre l'accento sul fatto che la sollecitudine spetta al Romano Pontefice e a tutto il Collegio *cum Petro et sub Petro*⁴¹. Inoltre, uno dei consultori del *Coetus specialis* mise in risalto che nella norma si trattò dell'esercizio personale della potestà pontificia, e non del suo esercizio collegiale⁴².

Riguardo al secondo paragrafo del can. 32, durante la Sessione VIII fu introdotta solo una modifica: conforme al testo del *Christus Dominus*⁴³ fu inclusa la formula «nomine et auctoritate Ipsius».

Traccie del can. 334 troviamo anche nel can. 156 dello Schema *De Populo Dei* del 1977⁴⁴ che, però, durante la Sessione IV del gruppo di

³⁸ *Communicationes* 8 (1976) 98-99.

³⁹ *Communicationes* 8 (1976) 100.

⁴⁰ *Communicationes* 8 (1976) 99: «In eius munere supremi Pastoris exercendo, Romano Pontifici praesto sunt Episcopi omnes, prae aliis quidem Synodus Episcoporum qui, ex diversis orbis regionibus selecti et omnium Ecclesiarum particularium sollicitudinem gerentes, eidem consiliis prae aliis adiutricem operam praestant».

⁴¹ Cf. *Communicationes* 8 (1976) 99.

⁴² *Communicationes* 8 (1976) 99: «In hoc loco agendum est solummodo de adiutorio quod Romano Pontifici datur, cum agit in communione sed personaliter: hoc in casu Episcopi tantum "adsunt", uti in canone dicitur. Clarius tamen idea exponatur, ne intelligi queat ac si de actione collegiali agatur».

⁴³ *Christus Dominus* 9: «quae proinde nomine et auctoritate illius munus suum explent in bonum Ecclesiarum et in servitium Sacrorum Pastorum».

studio costituito per l'esame delle osservazioni degli Organi consultivi circa questo Schema fu soppresso, perché, in effetti, esprimeva il concetto di aiuto nel gestire l'autorità suprema nella Chiesa già contenuto nel can. 155 dello stesso Schema⁴⁵.

Il can. 32 dello Schema LEF 1980, che fu cambiato rispetto al testo votato durante la Sessione VIII del *Coetus specialis*, entrò a far parte dello Schema del Codice del 1980 come can. 277quater, e poi dello Schema del Codice del 1982 come can. 333⁴⁶. Le ultime modifiche del canone furono la sua numerazione (can. 334 invece di 333) e l'espressione «eidem cooperatricem operam navare» al posto di «auxilio ei esse»⁴⁷.

Con la revisione del can. 334 terminiamo l'esame delle fonti dei canoni essenziali (cann. 331, 333 §§1-2, 334 e 381 §1) per il tema dell'interazione tra l'esercizio della potestà ordinaria propria dei vescovi diocesani e di quella del Romano Pontefice, e ci sembra utile per il proseguimento del nostro studio elencare schematicamente gli elementi utili per il tema, che sono emersi dall'esame delle fonti: a) il Romano Pontefice ha, per volontà di Dio, la potestà piena, suprema, ordinaria,

⁴⁴ *Communicationes* 14 (1982) 90: «§1. In eius munere Supremi Ecclesiae Pastoris exercendo Romano Pontifici auxilio sunt Episcopi omnes, in specie quidem Synodus Episcoporum, cuius est aptiores quibus universae Ecclesiae necessitatibus prospiciatur rationes inquirere atque de iisdem optata exprimere.

§2. Supremo Pastori peculiari modo adsunt Patres Cardinales, quorum est operam studiumque conferre ut quae secundum temporis adiuncta ad commune Ecclesiae bonum magis congruae et opportuna appareant rationes revera ad rem deduci possint.

§3. Romano Pontifici praesto sunt quoque quae ad Curiam Romanam pertinent personae et instituta, ad quae spectat varia obire munia atque explere mandata quibus praescriptae ad bonum Ecclesiarum ordinationes directe ad effectum adducantur».

⁴⁵ *Communicationes* 14 (1982) 90: «Potestate plena et suprema in Ecclesia pollet tum Romanus Pontifex tum Collegium Episcoporum, ad normam praescriptorum quae in Lege Ecclesiae Fundamentali de Romano Pontifice deque Collegio Episcoporum statuuntur; eisque auxilio sunt pro parte sua Synodus Episcoporum, Collegium Cardinalium necnon Curia Romana, secundum normas quae sequuntur legesque peculiare».

⁴⁶ *Communicationes* 16 (1984) 95-96: «In eius munere exercendo, Romano Pontifici praesto sunt Episcopi, qui auxilio ei esse valent variis rationibus, inter quas est synodus Episcoporum. Auxilio praetera ei sunt Patres Cardinales, necnon aliae personae itemque varia secundum temporum necessitates instituta; quae personae omnes et instituta, nomine et auctoritate ipsius, munus sibi commissum explent, in bonum omnium Ecclesiarum, iuxta normas iure definitas».

⁴⁷ Cf. E.N. PETERS, *Incrementa*, 281.

veramente episcopale e immediata sulla Chiesa universale, su tutte e singole le Chiese, e su tutti e singoli i pastori e i fedeli (cf. Cost. dogm. *Pastor aeternus* e can. 218 CIC 1917); b) i vescovi diocesani quali successori degli Apostoli hanno, per volontà di Dio, la potestà ordinaria, propria e immediata nelle diocesi con la quale governano e pascono il gregge a loro affidato in qualità di suoi veri pastori e vicari e legati di Cristo, ferma sempre restando la potestà del Romano Pontefice di riservare alcune cause a sé stesso o ad altra autorità per il bene della Chiesa (cf. Cost. dogm. *Pastor aeternus*, cann. 329 §1 e 334 §1 CIC 1917, *LG* 27, *CD* 8.11); c) nonostante le cause riservate, la potestà del Romano Pontefice non minaccia la potestà dei vescovi diocesani nelle loro diocesi, ma la afferma, rafforza e rivendica (cf. Cost. dogm. *Pastor aeternus*) in quanto c'è compatibilità tra le due potestà nella stessa diocesi; d) in quanto membri del Collegio dei vescovi, i vescovi diocesani e il Romano Pontefice sono strettamente uniti tra loro, e ciò si manifesta anche nelle loro relazioni con le Chiese particolari e con la Chiesa universale, per cui i vescovi diocesani rendono presente la propria Chiesa, e tutti insieme col Papa rappresentano la Chiesa universale in un vincolo di pace, amore e unità (cf. *LG* 22-23); e) i vescovi diocesani governano solo il proprio gregge, ma, in quanto membri del Collegio dei vescovi, sono tenuti ad avere la sollecitudine per tutte le Chiese particolari e per la Chiesa universale (cf. *LG* 23); f) alla luce di tale sollecitudine e del bisogno che il Romano Pontefice sia aiutato nell'esercizio del suo ufficio primaziale, i vescovi diocesani devono collaborare con lui, e tale collaborazione e sollecitudine si realizza in diversi organi come, ad esempio, il Sinodo dei vescovi (cf. *CD* 5), il Collegio cardinalizio (cf. can. 230 CIC 1917), la Curia romana (cf. *CD* 9-10).

2. La collocazione e il fondamento della normativa circa la potestà primaziale

2.1 La collocazione

Per poter comprendere e approfondire la normativa che stiamo esaminando occorre collocarla nel Codice del 1983 e analizzare i motivi di tale struttura. I can. 331, 333 §§1-2 e 334 si trovano nel Libro II *De populo Dei*, nella Parte II *De Ecclesiae constitutione hierarchica*, nella Sezione I *De suprema Ecclesiae auctoritate*, nel Capitolo I *De Romano Pontefice deque Collegio Episcoporum*. Lo stesso Capitolo I è diviso in due articoli: *De Romano Pontifice* e *De Collegio Episcoporum*, e i nostri canoni sono reperibili nell'Articolo I concernente il Romano Pontefice.

Riguardo ai motivi della formazione di questa struttura è utile passare in rassegna alcuni punti che Francesco Coccopalmerio offre nel suo articolo che tratta del primato del Romano Pontefice nel Codice e che sono interessanti anche per l'argomento della nostra tesi⁴⁸. Così l'Autore sottolinea due elementi: a) la trattazione codiciale del Romano Pontefice e del Collegio dei vescovi in modo unitario; b) l'ordine di tale trattazione. Riguardo alla trattazione unitaria di due soggetti della suprema potestà nella Chiesa, l'Autore afferma che essa risulta così osservando l'unicità del Capitolo I e il suo titolo. Questa trattazione significa che, secondo l'intenzione del Codice il Romano Pontefice e il Collegio dei vescovi sono argomenti da tenere uniti, in altre parole, sono un argomento unico⁴⁹.

Riguardo all'ordine della trattazione di due soggetti della suprema potestà nella Chiesa, il Codice pone al primo posto il Romano Pontefice e poi il Collegio dei vescovi. Sulla problematica dell'ordine degli argomenti che rifletteva la problematica del loro rapporto si discuteva durante i lavori della revisione del Codice, ma ciò che è più importante a questo punto, secondo l'Autore, è che «non si può parlare del Romano Pontefice senza parlare del Collegio dei vescovi»⁵⁰. L'Autore conclude affermando che la struttura del Codice, in cui sono collocati i soggetti della suprema potestà ecclesiale sotto un Capitolo unico è da ritenersi la *mens* del Legislatore secondo il quale la loro trattazione rappresenta un unico e indivisibile argomento⁵¹. Questo elemento è di speciale importanza anche per il nostro studio ed è da tenerne conto nei prossimi punti della tesi.

2.2 *Il can. 330: il fondamento della potestà primaziale*

L'unicità dell'argomento dei due soggetti della suprema potestà ecclesiale da cui scaturisce la loro profonda interazione è chiaramente confermata con il can. 330 che non è solo un canone introduttivo al

⁴⁸ Cf. F. COCCOPALMERIO, «Il primato del Romano Pontefice nel Codice di diritto canonico. Anche per una risposta a *Ut unum sint* n. 95», *Oecumenica civitas* IV/1 (2004) 3-46.

⁴⁹ Cf. F. COCCOPALMERIO, «Il primato del Romano Pontefice», 4.

⁵⁰ F. COCCOPALMERIO, «Il primato del Romano Pontefice», 6. Per confermare questa esigenza, l'Autore richiama gli interventi dei Padri durante il Concilio Vaticano I che sostenevano che non si può parlare del Papa senza parlare dei vescovi (cf. F. COCCOPALMERIO, «Il primato del Romano Pontefice», 6, nt. 8).

⁵¹ Cf. F. COCCOPALMERIO, «Il primato del Romano Pontefice», 6.

Capitolo I, ma anche un canone dottrinale, di carattere dommatico che riporta alla lettera l'inizio della *Lumen gentium* 22:

Sicut, statuente Domino, sanctus Petrus et ceteri Apostoli unum Collegium constituunt, pari ratione Romanus Pontifex, successor Petri, et Episcopi successores Apostolorum, inter se coniunguntur.

Siccome già abbiamo trattato la *Lumen gentium* 22 nel cap. II della tesi, qui vogliamo solo accennare alcuni punti essenziali per l'argomento dell'interazione tra il Romano Pontefice e i vescovi. Prima di tutto, è di grande portata il fatto che la congiunzione tra il Romano Pontefice e i vescovi è di diritto divino, «statuente Domino», perché ciò manifesta che la loro interazione e vicendevole collaborazione è necessaria e indispensabile per tutta la Chiesa. Fondamento di tale congiunzione è la successione apostolica in quanto il Romano Pontefice è il successore dell'apostolo Pietro e i vescovi sono successori degli altri apostoli, come affermano la *Lumen gentium* 20 e 22, e il can. 330.

Altro punto del canone da notare riguardo all'interazione tra il Romano Pontefice e i vescovi è che, se Cristo affidò la Chiesa non a Pietro soltanto, ma anche agli altri apostoli, viene da sé che in seguito essa resti affidata, di nuovo per la volontà del Signore, non al successore di Pietro soltanto, ma anche agli altri vescovi a lui subordinati⁵². Da qui scaturisce l'obbligo dei vescovi della sollecitudine per tutta la Chiesa.

In questo canone l'ufficio petrino viene chiaramente collocato nel contesto della collegialità episcopale. Infatti, la stretta unione tra il Romano Pontefice e i vescovi comporta non solo la comunione gerarchica dei vescovi col Romano Pontefice, ma anche la comunione del Capo col Corpo, perché, come non c'è il Corpo senza il Capo, così ugualmente non si dà il Capo senza il Corpo⁵³. Come abbiamo visto esaminando il can. 381 §1, i vescovi diocesani, quando esercitano il loro ministero nelle proprie Chiese particolari, si trovano sempre nella comunione gerarchica con il Capo del Collegio dei vescovi e il Collegio stesso, e sono da loro sostenuti e accompagnati⁵⁴. In questo capitolo, invece, stiamo per esaminare come il Romano Pontefice, a sua volta, nello svolgimento del suo ministero petrino agisce sempre nella comunione con i vescovi a causa della loro congiunzione collegiale, e perciò pure lui ha bisogno dei vescovi per sentirsi sostenuto e accompagnato.

⁵² Cf. U. BETTI, *La dottrina sull'episcopato*, 377.

⁵³ Cf. G. GHIRLANDA, «*Il Ius divinum*», 1065.

⁵⁴ Cf. cap. III, 2.1.2 Il vescovo diocesano nella mutua interiorità, pagg. 191-192.

Questi due elementi, cioè la comunione dei vescovi col Capo nell'esercizio del loro ministero, e la comunione del Capo con i vescovi nell'esercizio del ministero petrino, ambedue trovano il fondamento dogmatico nella *Lumen gentium* 22 e nel can. 330, il fondamento di tutti i doveri e diritti sia del Romano Pontefice, sia dei vescovi. Come questa realtà si esprima nel primato pontificio, lo vedremo analizzando i cann. 331, 333 §§ 1-2 e 334.

3. Il primato del Romano Pontefice sulla Chiesa universale (can. 331)

All'inizio della trattazione di questa norma la riportiamo per intero per averne uno sguardo generale:

Ecclesiae Romanae Episcopus, in quo permanet munus a Domino singulariter Petro, primo Apostolorum, concessum et successoribus eius transmittendum, Collegii Episcoporum est caput, Vicarius Christi atque universae Ecclesiae his in terris Pastor; qui ideo vi muneris sui suprema, plena, immediata et universalis in Ecclesia gaudet ordinaria potestate, quam semper libere exercere valet.

Osservando la struttura del can. 331 si possono ricavare due elementi che abbiamo affrontato già nell'analisi della potestà del vescovo diocesano (can. 381 §1): il *munus* e la *potestas*. Per questa ragione l'esame della norma si svolgerà in due passi: prima si tratterà dell'ufficio del Romano Pontefice e poi della sua potestà posseduta in forza di tale ufficio.

3.1 L'ufficio primaziale

Nella prima parte del canone⁵⁵ incontriamo diversi titoli con cui si può definire il Romano Pontefice e il suo ufficio: Vescovo della Chiesa di Roma, Successore di Pietro, Capo del Collegio dei vescovi, Vicario di Cristo, Pastore della Chiesa universale. Altri suoi titoli non usati nel canone sono: Primate d'Italia, Arcivescovo e Metropolita della provincia romana, Sovrano dello Stato della Città del Vaticano, Servo dei servi di Dio⁵⁶.

⁵⁵ «Ecclesiae Romanae Episcopus, in quo permanet munus a Domino singulariter Petro, primo Apostolorum, concessum et successoribus eius transmittendum, Collegii Episcoporum est caput, Vicarius Christi atque universae Ecclesiae his in terris Pastor»

⁵⁶ Cf. L. SABBARESE, *La costituzione gerarchica*, 28. Partendo dall'*Annuario Pontificio* del 2006 non viene adoperato più il titolo del Patriarca d'Occidente perché, come spiega il Pontificio Consiglio per la Promozione dell'Unità dei Cristiani, così si

3.1.1 Vescovo della Chiesa di Roma

Il titolo di «Vescovo della Chiesa di Roma» si usa una sola volta in tutto il Codice, proprio nel canone che stiamo esaminando⁵⁷, a differenza del «Romano Pontefice» che è il titolo più frequentemente adoperato nel Codice per denotare il detentore del primato pontificio nella Chiesa. Nel can. 331 questo detentore viene indicato con il titolo «Vescovo della Chiesa di Roma», e in tal modo, seguendo l'insegnamento del cap. II della Costituzione *Pastor aeternus*⁵⁸, si manifesta il legame tra la sede episcopale di Roma e il primato pontificio. Infatti, in quanto il *vescovo diocesano* di Roma, che è la Chiesa che presiede nella carità tutte le Chiese⁵⁹, e la cui sede episcopale è fondata sullo stesso Pietro, il capo del Collegio degli Apostoli, il Romano Pontefice, possiede il primato su tutta la Chiesa universale e su tutti i pastori e i fedeli⁶⁰.

La normativa circa l'elezione del Romano Pontefice ribadisce ancora di più il legame tra la Sede romana e il primato pontificio. Così il can. 332 §1 afferma che «Plenam et supremam in Ecclesia potestatem Romanus Pontifex obtinet legitima electione ab ipso acceptata una cum episcopali consecratione». In continuazione la norma non entra nella discussa questione se l'eletto che non sia vescovo ottenga la dignità primaziale che gli spetta e la giurisdizione su tutta la Chiesa dal momento stesso della sua accettazione oppure si richieda previamente l'ordinazione episcopale⁶¹, ma richiede che «si

esprime un realismo storico e teologico, e si rinuncia, allo stesso tempo, a una pretesa giovando al dialogo ecumenico (cf. PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA PROMOZIONE DELL'UNITÀ DEI CRISTIANI, Nota de suppressione tituli «Patriarca d'Occidente» ad Papam relati, 22 marzo 2006, 365). Però, dall'altra parte, G. Ghirlanda afferma che: «il Papa è Patriarca della Sede di Roma, perché, in quanto vescovo di Roma è successore personale di Pietro, che è il primo degli Apostoli, e che, quindi, l'autorità del Romano Pontefice non è limitata alla Chiesa di rito latino, ma si estende a tutte le Chiese particolari e ai raggruppamenti di esse e a tutti i pastori» (G. GHIRLANDA, «Il Documento di Ravenna», 583).

⁵⁷ Cf. N.X. OCHOA SANZ, *Index verborum*, 152.

⁵⁸ Per il contenuto dell'insegnamento, cf. cap. I, 1.1.2 L'insegnamento della Costituzione *Pastor aeternus*, pag. 21-22.

⁵⁹ Cf. IGNAZIO D'ANTIOCHIA, *Ad Romanos*, Praef., in *Patr. Ap.*, I, 253.

⁶⁰ CONC. VATICANO I, sess. IV, Prima cost. dogm. *Pastor aeternus*, cap. 2: «quicumque in hac cathedra Petro succedit, is secundum Christi ipsius institutionem primatum Petri in universam Ecclesiam obtinet».

⁶¹ Per la discussione su questo argomento cf. G. GHIRLANDA, «Accettazione della legittima elezione e consacrazione episcopale del Romano Pontefice secondo la Cost. Ap. *Universi Dominici Gregis* di Giovanni Paolo II», *Periodica* 86 (1997) 615-656.

characterē episcopali electus careat, statim ordinetur Episcopus». Dunque, colui che è eletto il Papa deve essere il vescovo della Chiesa di Roma.

La Costituzione apostolica *Universi Dominici Gregis* di Giovanni Paolo II, che tratta le norme circa la vacanza della Sede apostolica e l'elezione del Romano Pontefice, afferma in modo ancora più esplicito il legame tra la Chiesa di Roma e il Papa dicendo che «Universi Dominici Gregis Pastor est Romanae Ecclesiae Episcopus, in qua Beatus Petrus Apostolus, divina disponente Providentia, Christo per martyrium extremum sanguinis testimonium reddidit»⁶². Più avanti la Costituzione esplica l'aspetto romano dell'ufficio primaziale che è tale perché identificato nella persona del Vescovo della Chiesa che è in Roma⁶³. Tutta questa normativa impedisce di pensare al Romano Pontefice come al Capo della Chiesa universale senza pensarlo contemporaneamente come il Vescovo della Chiesa di Roma⁶⁴.

Il titolo di «Vescovo della Chiesa di Roma» indicando il legame del Romano Pontefice con la Chiesa di Roma pone l'esercizio del ministero petrino nell'ambito della comunione tra le Chiese dove la cattedra di Pietro tutela la diversità delle Chiese particolari e, allo stesso momento, veglia affinché la particolarità delle Chiese locali non nuoccia all'unità, ma la serva (cf. *LG* 13). Tale attività del Romano Pontefice è possibile perché, oltre al fatto della sua potestà sulla Chiesa universale, esiste anche la realtà del suo rapporto più stretto con una Chiesa particolare, che deve governare come suo vescovo diocesano per poterla rendere presente nella Chiesa universale, e rendere presente questa nella propria Chiesa particolare⁶⁵.

3.1.2 Successore di Pietro

Strettamente collegato con il titolo precedente è il titolo del «Successore di Pietro» che spiega la ragione più intrinseca del primato della Sede episcopale di Roma e della sua presidenza a tutte le altre Chiese nella carità. Il titolo stesso non si menziona letteralmente nel can. 331, ma si evince da questa parte della norma: «in quo permanet munus a

⁶² GIOVANNI PAOLO II, cost. ap. *Universi Dominici Gregis*, 22 feb. 1996, 305.

⁶³ Cf. GIOVANNI PAOLO II, cost. ap. *Universi Dominici Gregis*, 22 feb. 1996, 307.

⁶⁴ Cf. S. DIANICH, *Per una teologia*, 78.

⁶⁵ Per questo, non deve sorprendere l'insistenza con cui Papa Francesco usa il titolo del «Vescovo di Roma». Cf. FRANCESCO, *Promulgatio*, 13 mar. 2013, 363.

Domino singulariter Petro, primo Apostolorum, concessum et successoribus eius transmittendum».

La prima parte di questa affermazione, cioè la concessione dell'ufficio dal Signore singolarmente a Pietro, trova la radice nei famosi brani di Mt 16,18-19, Lc 22,31-32 e Gv 21,15-17⁶⁶, che sottolineano la volontà del Signore che spetti a Pietro il primato apostolico sopra tutto il gregge di Cristo. Basandosi sui brani biblici, la Costituzione *Pastor aeternus* insegna e dichiara il primato petrino di giurisdizione su tutta la Chiesa e la concessione diretta e immediata di esso dal Signore Gesù Cristo al primo degli apostoli, Pietro⁶⁷. Lo scopo dell'ufficio di Pietro si manifesta nel suo essere il principio e il fondamento perpetuo e visibile dell'unità di fede e di comunione dei vescovi e della moltitudine dei fedeli⁶⁸.

In questa parte del can. 331 è da notare l'uso dell'avverbio *singulariter* che significa che il *munus* è stato concesso a Pietro come soggetto singolo e a lui solo come soggetto singolo⁶⁹. Questo, secondo F. Coccopalmerio, da una parte, vieta la concessione contemporanea ad altro soggetto come singolo, ma permette quella successiva ad altro soggetto come singolo, e, dall'altra, permette la concessione contemporanea ad altro soggetto come collegiale, come prevede il can. 336⁷⁰.

Il primato è conferito a Pietro come ad un unico destinatario, senza alcun intermediario, e perciò è una prerogativa strettamente personale che fa di Pietro il vicario di Cristo per la Chiesa universale (gli altri vescovi lo sono per la Chiesa particolare)⁷¹. Però è necessario che tale prerogativa duri, per volontà dello stesso Signore, per sempre nella Chiesa, perché il primato di Pietro è l'elemento costitutivo ed essenziale della Chiesa e della sua missione salvifica che deve continuare nei secoli. A questo punto incontriamo la figura del Successore di Pietro

⁶⁶ Lc 22,31-32: «Simone, Simone, ecco satana vi ha cercato per vagliarvi come il grano; ma io ho pregato per te, che non venga meno la tua fede; e tu, una volta ravveduto, conferma i tuoi fratelli». Il corsivo è nostro. Riguardo agli altri due brani vangelici cf. nt. 149 del cap. I.

⁶⁷ Cf. CONCILIO VATICANO I, sess. IV, Prima cost. dogm. *Pastor aeternus*, cap. 1. Per una trattazione più dettagliata di questa parte della Costituzione, cf. cap. I, 1.1.2 L'insegnamento della Costituzione *Pastor aeternus*, pagg. 20-21.

⁶⁸ Cf. CONCILIO VATICANO I, sess. IV, Prima cost. dogm. *Pastor aeternus*, prologo. Cf. anche la *Lumen gentium* 18.

⁶⁹ Cf. F. COCCOPALMERIO, «Il primato del Romano Pontefice», 7.

⁷⁰ Cf. F. COCCOPALMERIO, «Il primato del Romano Pontefice», 7.

⁷¹ Cf. A. GARUTI, *Il mistero della Chiesa*, 220.

nella persona del Vescovo della Chiesa di Roma: «successoribus eius transmittendum» (can. 331). Queste parole devono essere collegate con il can. 330 perché ribadiscono ciò che è espresso con l'affermazione del canone «Romanus Pontifex, successor Petri», cioè il fatto della necessità che il *munus* di Pietro, per la volontà del Signore, continui nei suoi successori, i Romani Pontefici. Alla luce del can. 330, si nota la differenza nella successione del Romano Pontefice a Pietro in paragone alla successione dei vescovi agli apostoli. Mentre i vescovi sono i successori degli apostoli solo nel senso collegiale, cioè ricevendo la potestà del collegio apostolico, e non, invece, le prerogative personali dei singoli apostoli, il Romano Pontefice succede a Pietro nel senso che nella persona del Romano Pontefice continua il primato di Pietro con le sue prerogative personali. Si deve precisare che tale successione non è da intendersi nel senso che nei successori sopravviva la persona di Pietro, ma che è il suo *munus* che si perpetua⁷².

Siccome Pietro, secondo la tradizione, fondò e consacrò la sede di Roma con il suo sangue, così «quicumque in hac cathedra Petro succedit, is secundum Christi ipsius institutionem primatum Petri in universam Ecclesiam obtinet»⁷³. Per la ragione della istituzione della Sede episcopale di Roma da parte di Pietro, il primo tra gli Apostoli, a cui il Signore conferì il *munus* del primato su tutta la Chiesa, il Vescovo della Chiesa di Roma succede a Pietro e ottiene il suo ufficio.

Rispetto al contenuto del *munus* di Pietro, e quindi del Vescovo della Chiesa di Roma, il can. 331 non dice niente, ma questo contenuto è ricavabile dalle fonti del canone già da noi esaminate. Così, nel can. 218 §1 e nel cap. 3 della Costituzione *Pastor aeternus* troviamo che il contenuto del *munus* petrino è relativo alla fede e i costumi, ma anche alla disciplina e al governo della Chiesa universale. Siccome in questi ambiti è dovuta obbedienza al Romano Pontefice, così lui compie atti di magistero (dichiarando la fede e i costumi), e atti di legislazione (governando la Chiesa e stabilendone la disciplina). In altre parole, il *munus* del Romano Pontefice consiste nel compiere atti di magistero e atti di governo⁷⁴.

⁷² Cf. U. BETTI, *La costituzione dommatica «Pastor aeternus»*, 594.; A. GARUTI, *Il mistero della Chiesa*, 221.

⁷³ CONCILIO VATICANO I, sess. IV, Prima cost. dogm. *Pastor aeternus*, cap. 2.

⁷⁴ Cf. F. COCCOPALMERIO, «Il primato del Romano Pontefice», 9. Per una trattazione più dettagliata dell'argomento, cf. cap. I, 1.1.2 L'insegnamento della Costituzione *Pastor aeternus*, pag. 23, e 3.1 *La normativa del can. 218*, pagg. 54-55.

Da questi due ambiti è possibile ricavare anche l'efficacia degli atti del Successore di Pietro, perché siccome a questi atti è dovuta obbedienza ed essi cambiano, pur non sempre, la condizione giuridica di coloro ai quali sono diretti, così si tratta di veri atti di giurisdizione, e non di semplice direzione e supervisione⁷⁵, oppure, in altre parole, il primato di Pietro conferitogli da Cristo non è solo un primato d'onore, ma di vera e propria giurisdizione⁷⁶.

3.1.3 Capo del Collegio dei vescovi, Vicario di Cristo, Pastore in terra della Chiesa universale

La definizione del Romano Pontefice e la natura del suo *munus* vengono ulteriormente spiegati e completati con gli ultimi tre titoli accennati nel can. 331: «Collegii Episcoporum [...] caput, Vicarius Christi atque universae Ecclesiae his in terris Pastor».

Il primo di questi titoli, il Capo del Collegio dei vescovi, richiama di nuovo il fondamento della potestà suprema nella Chiesa, il can. 330, e tutto ciò che abbiamo detto prima rispetto a questo canone⁷⁷. A questo punto è da porre l'accento sull'ineguaglianza nel rapporto tra il Romano Pontefice e i vescovi. Nonostante il fatto della loro comunione e della necessità della loro mutua collaborazione, essi non sono pari, proprio per la ragione del *munus* specifico del Romano Pontefice che si rispecchia e spiega nei precedenti titoli finora trattati. Alla luce di questi titoli, gli elementi in cui si manifesta l'ineguaglianza tra il Capo e i membri del Collegio dei vescovi sono: a) il fatto che il Romano Pontefice è il Vescovo della Chiesa di Roma, fondata e consacrata dal martirio di Pietro, primo tra gli apostoli, la Chiesa che presiede nella carità a tutte le altre Chiese; b) in quanto Successore dello stesso Pietro, il Romano Pontefice riceve il *munus* del primato per cui come Pietro aveva il primato sugli altri apostoli, così il suo Successore ha il primato sugli altri vescovi che, a loro volta, non succedono personalmente agli apostoli, ma solo collegialmente.

Il Signore Gesù Cristo ha mandato gli apostoli e ha voluto che i loro successori, cioè i vescovi, fossero nella sua Chiesa pastori fino alla fine dei secoli, e affinché l'episcopato fosse uno e indiviso, prepose agli

⁷⁵ Cf. CONCILIO VATICANO I, sess. IV, Prima cost. dogm. *Pastor aeternus*, cap. 3.

⁷⁶ Cf. CONCILIO VATICANO I, sess. IV, Prima cost. dogm. *Pastor aeternus*, cap. 1.

⁷⁷ Cf. questo capitolo, 2.2 *Il can. 330: il fondamento della potestà primaziale*, pagg. 240-242.

altri apostoli Pietro e stabili in lui il principio e il fondamento perpetuo e visibile dell'unità di fede e di comunione (cf. *LG* 18). Il Romano Pontefice, in quanto Successore di Pietro, riceve tale *munus* petrino (cf. *LG* 23) e lo deve esercitare nella comunione ecclesiale con tutti i vescovi e al servizio di essa. Perciò, quando il can. 331 nella seconda parte, che esamineremo più avanti, dice che il Romano Pontefice gode di «suprema, piena, immediata et universale in Ecclesia [...] potestate», vuole mettere in risalto il senso ministeriale dell'esercizio della potestà visto nel suo inserimento all'interno della comunione ecclesiale, e per questo il Romano Pontefice è il Capo del Collegio dei vescovi, ma in quanto tale resta membro del Collegio stesso, per cui «in Ecclesia» significa «in Collegio»⁷⁸.

Come Capo, il Romano Pontefice rappresenta il Collegio dei vescovi e la Chiesa, nel senso che ha potestà su tutti i vescovi e su tutta la Chiesa, e la ragione del suo essere Capo si ritrova nella finalità specifica del suo ministero di unità: la vigilanza (*episkopé*) sulla trasmissione della Parola, sulla celebrazione sacramentale e liturgica, sulla missione, sulla disciplina e sulla vita cristiana⁷⁹.

Infine, come conclusione della trattazione del titolo «Capo del Collegio dei vescovi», sottolineiamo che l'uso di questo titolo manifesta la stessa intenzione che quella della trattazione codiciale del Romano Pontefice e del Collegio dei vescovi in modo unitario, cioè il Capo del Collegio dei vescovi e il Collegio stesso non si possono porre l'uno di fronte all'altro, ma insieme, uniti nella comunione gerarchica.

Un altro titolo che vogliamo esaminare a questo punto è «Vicario di Cristo» che è un titolo attribuito per più secoli anche ai vescovi e ai sovrani temporali fino alla fine del XII sec. quando si cominciò ad usare solo per il Romano Pontefice, amplificato per indicare la giurisdizione assoluta del Pontefice non solo all'interno della Chiesa, ma anche sui governanti civili⁸⁰. Dal Vaticano II il titolo è di nuovo attribuito anche ai vescovi diocesani, relativamente alle proprie Chiese particolari (cf. *LG* 27). Ciò significa che esso si attribuisce al Romano Pontefice in relazione alla Chiesa universale e vuol dire che il Pontefice rappresenta visibilmente Cristo, Pastore eterno e invisibile di tutta la Chiesa⁸¹.

⁷⁸ Cf. G. GHIRLANDA, «*Il Ius divinum*», 1066; ID., «Il ministero petrino», 555-556.

⁷⁹ Cf. G. GHIRLANDA, «*Il Ius divinum*», 1066; ID., «Il ministero petrino», 556.

⁸⁰ Cf. J.H. PROVOST, «The hierarchical constitution», 268.

⁸¹ Cf. Z. GROCHOLEWSKI, «Die Canones», 56.

Alla fine, concludiamo la trattazione dell'ufficio primaziale esaminando l'ultimo titolo pontificio incluso nel can. 331, cioè «Pastore qui in terra della Chiesa universale». Con questo titolo si chiarisce che il Romano Pontefice non è solo Capo del Collegio dei vescovi, ma anche Capo di tutta la Chiesa, dei pastori e dei fedeli e si indica l'ambito di competenza pontificia che si manifesta negli atti di magistero e di governo compiuti nei confronti della Chiesa universale⁸².

A differenza dei Concili di Firenze⁸³ e Vaticano I⁸⁴, dove si usava il termine «totius Ecclesiae caput», nel Vaticano II «caput» si sostituisce con «pastor» (cf. *LG* 22) per sottolineare la natura pastorale dell'autorità del Romano Pontefice nel senso che non riguarda la giurisdizione civile, ma l'autorità diretta alla salvezza delle anime⁸⁵.

3.2 *La potestà del Romano Pontefice*

In forza del *munus* descritto per mezzo dei titoli pontifici adoperati nella prima parte del can. 331, il Romano Pontefice «suprema, plena, immediata et universali in Ecclesia gaudet ordinaria potestate, quam semper libere exercere valet» (can. 331). Affinché il *munus* possa essere esercitato, è necessario che il Romano Pontefice sia titolare di una *potestas* che è proprio la capacità di compiere l'attività che costituisce il *munus* in modo che quell'attività causi il suo effetto⁸⁶.

A differenza del can. 218 del CIC 1917 in cui la potestà di giurisdizione abbracciava esplicitamente molteplici aspetti quali il supremo magistero («in rebus quae ad fidem et mores») e la suprema potestà di governo («in iis quae ad disciplinam et regimen Ecclesiae per totum orbem diffusae pertinent»), il can. 331 del CIC 1983 usa il termine *potestas* senza ulteriore determinazione volendo assumere il significato dell'espressione più ampio possibile, sia riguardo alla materia (la dottrina, il culto, il governo) sia riguardo alla forma (legislativa, esecutiva, giudiziaria)⁸⁷. La precisazione che la potestà del Romano Pontefice è «in Ecclesia» significa, oltre che «in Collegio», anche che non si tratta di potestà secolare o comunque di altra natura⁸⁸.

⁸² Cf. F. COCCOPALMERIO, «Il primato del Romano Pontefice», 9.

⁸³ Cf. CONCILIO DI FIRENZE, Bolla *Laetentur caeli*, in *DS* 1307.

⁸⁴ Cf. CONCILIO VATICANO I, sess. IV, Prima cost. dogm. *Pastor aeternus*, cap. 3.

⁸⁵ Cf. J.H. PROVOST, «The hierarchical constitution», 268.

⁸⁶ Cf. F. COCCOPALMERIO, «Il primato del Romano Pontefice», 11.

⁸⁷ Cf. M. MOSCONI, «La potestà», 17-18.

⁸⁸ Cf. M. MOSCONI, «La potestà», 18.

3.2.1 Ordinaria

La potestà ordinaria del Romano Pontefice, secondo il can. 131 §1, significa che essa non è delegata a lui né dalla Chiesa, né dai pastori o i fedeli, ma è annessa direttamente per lo stesso diritto all'ufficio primaziale, che riceve da Cristo, in virtù della sua successione personale all'Apostolo Pietro. Inoltre, è sempre in atto, cioè il Romano Pontefice la può sempre e ovunque esercitare, non solo in circostanze straordinarie, ma anche in quelle ordinarie, in ogni caso in cui il Pontefice ritiene che ciò sia necessario o anche solo utile⁸⁹. È sempre in atto perché il Romano Pontefice sempre governa la Chiesa universale o personalmente o attraverso gli organi previsti dal diritto⁹⁰.

La potestà ordinaria sottintende anche la potestà propria nel senso che è esercitata in nome proprio, pure dicendosi vicaria di Cristo⁹¹.

3.2.2 Suprema

La qualifica di «suprema» riferita alla potestà del Romano Pontefice indica che tale potestà non è limitata e non è limitabile da nessuna altra potestà umana nell'ambito della Chiesa perché deriva in tutto dalla volontà del suo unico capo, Cristo, e perciò è al di sopra del diritto canonico positivo, ma è limitata dal diritto divino sia naturale che rivelato⁹². Sebbene sia suprema e il suo esercizio sia, come afferma il can. 331 più avanti, sempre libero, la potestà del Romano Pontefice non può essere arbitraria, in quanto deve rispettare la forma di governo stabilita dal Signore per la Chiesa (cf. *LG* 27b), cioè deve rispettare la potestà che esercitano per volontà divina i vescovi diocesani nelle proprie Chiese particolari.

Le conseguenze di questa condizione della potestà pontificia sono desunte dai diversi canoni del CIC 1983. Così, il can. 1404 contiene il classico principio che il Romano Pontefice, cioè la prima Sede non è giudicata da nessuno, e per questo atti e decisioni contrari a tale principio sono da considerarsi inesistenti (cf. can. 1406 §1).

Un'altra conseguenza della potestà suprema del Romano Pontefice è il suo essere il supremo giudice in tutto il mondo cattolico (cf. can.

⁸⁹ Cf. F. COCCOPALMERIO, «Il primato del Romano Pontefice», 12; G. GHIRLANDA, «*Il Ius divinum*», 1053; ID., «Il ministero petrino», 550.

⁹⁰ Cf. G. GHIRLANDA, *Il diritto nella Chiesa*, 639; ID., «Il ministero petrino», 550; ID., «*Il Ius divinum*», 1053.

⁹¹ Cf. V. MOSCA, «Uffici», II, 504.

⁹² Cf. G. GHIRLANDA, *Il diritto nella Chiesa*, 639; M. MOSCONI, «La potestà», 18.

1442) per cui è impossibile appellarsi o ricorrere contro una sua sentenza o un suo decreto a qualsiasi altra autorità (cf. can. 333 §3), anzi, chiunque ricorre al Concilio ecumenico o al Collegio dei vescovi contro un atto del Romano Pontefice, è punito con una censura (cf. can. 1372).

In forza della sua suprema potestà il Romano Pontefice è anche: a) superiore di tutti gli istituti di vita consacrata (cf. can. 590); b) dottore supremo di tutti i fedeli (cf. can. 749 §1); c) supremo direttore e coordinatore delle iniziative e delle attività riguardanti l'opera missionaria e la cooperazione per le missioni (cf. can. 782 §1); d) supremo amministratore e dispensatore di tutti i beni ecclesiastici (cf. can. 1273).

3.2.3 Piena

Il termine «piena» pone chiaramente l'accento sul fatto che la potestà non è suddivisa, così che il Romano Pontefice abbia solo una parte della potestà suprema. Il potere supremo è indivisibile perché è quello dato da Cristo ed esercitato in sua persona per il popolo di Dio. Porta quindi con sé tutto ciò che è necessario e sufficiente per il suo esercizio, senza dover chiedere un supplemento di autorità⁹³.

La pienezza della potestà pontificia si manifesta nella: a) funzione di insegnare in materia di fede e di morale, anche con magistero infallibile (cf. can. 749 §1); b) funzione di santificare, che può esercitare liberamente in tutta la Chiesa e in ogni circostanza; c) funzione di governare sia sul piano legislativo, in quanto il Romano Pontefice è il legislatore supremo per tutta la Chiesa, sia sul piano amministrativo-esecutivo, sia sul piano giudiziale⁹⁴. Tutto questo ribadisce il fatto che la potestà piena del Romano Pontefice non è limitata da nessuna altra potestà umana nella Chiesa e non riguarda solo una parte della potestà ecclesiale, fosse anche la principale⁹⁵. Però, la condizione della pienezza della potestà pontificia non significa che essa non è sottomessa a nessun limite, perché ciò che delimita l'ambito della potestà pontificia è il diritto naturale e il diritto divino, e poi, si tratta della pienezza della potestà relativa alle finalità proprie della vita della Chiesa e alla missione affidata da Cristo: la salvezza delle anime⁹⁶.

⁹³ Cf. P. ERDÖ, «Il fatto», 633; M. MOSCONI, «La potestà», 20.

⁹⁴ Cf. L. SABBARESE, *La costituzione gerarchica*, 29.

⁹⁵ Cf. CONCILIO VATICANO I, sess. IV, Prima cost. dogm. *Pastor aeternus*, cap. 3.

⁹⁶ Cf. M. MOSCONI, «La potestà», 20.

3.2.4 Immediata

La potestà del Romano Pontefice è immediata nel senso che egli può esercitarla direttamente riguardo a tutti i singoli fedeli, a tutti i singoli pastori, a tutte le singole Chiese particolari e loro raggruppamenti, senza interposizione e senza aver bisogno di qualsiasi permesso da parte dei rispettivi vescovi o altri ordinari⁹⁷. Per questo, anche tutti i fedeli hanno il diritto di rivolgersi direttamente dal Pontefice nei casi giudiziari (cf. can. 1417 §1), e il Pontefice può riservare o avocare a sé o ad un'altra autorità ecclesiastica alcuni casi o atti di governo (cf. cann. 1405 §1; 1444 §2), oppure, come già abbiamo visto nel terzo capitolo, anche alcune cause che sarebbero di competenza del vescovo diocesano (cf. can. 381 §1). Inoltre, il Romano Pontefice ha la facoltà di ricevere ovunque le confessioni dei fedeli (cf. can. 967 §1), di elargire a chiunque indulgenze (cf. can. 995 §1), di dispensare qualsiasi persona dai voti (cf. can. 1196). Oltre che ai propri Ordinari, i chierici e tutti i membri degli istituti di vita consacrata sono obbligati ad una particolare obbedienza al Sommo Pontefice (cf. cann. 273; 590 §2).

Per questo, la potestà primaziale è talmente immediata che il nome di Ordinario nel diritto indica anche il Romano Pontefice (cf. can. 134 §1) nel senso che ogni volta quando si menziona in diritto la competenza dell'Ordinario, si intende in tutte le Chiese particolari e in tutte le comunità affidate ad un Ordinario personale anche il Romano Pontefice⁹⁸.

Tutta l'immediatezza della potestà pontificia deve però prendere in considerazione gli elementi della struttura gerarchica che abbiamo già esaminato e tratteremo ancora più avanti. In altre parole, si deve rispettare la giusta autonomia delle Chiese particolari e la potestà ordinaria, propria e immediata che hanno i vescovi diocesani nelle proprie Chiese particolari (cf. can. 381 §1), perché la potestà immediata del Romano Pontefice non diminuisce, ma anzi, rafforza e garantisce tale potestà dei vescovi diocesani (cf. can. 333 §1). La qualifica di «immediata» non esclude una coordinazione tra l'esercizio della potestà primaziale del Romano Pontefice e di quella dei vescovi singoli o riuniti tra di loro, e quindi tra il diritto universale e il diritto particolare⁹⁹. Come possiamo notare, la qualifica di «immediata» tocca la questione di due potestà, del Romano Pontefice e dei vescovi diocesani, sugli stessi fedeli che

⁹⁷ Cf. P. ERDÖ, «Il fatto», 639.

⁹⁸ Cf. P. ERDÖ, «Il fatto», 640.

⁹⁹ Cf. G. GHIRLANDA, *Il diritto nella Chiesa*, 641.

abbiamo già trattato in diversi momenti e che incontreremo anche più avanti quando esamineremo il can. 333 §1.

3.2.5 Universale

Universalità della potestà primaziale ha un duplice aspetto: a) aspetto territoriale nel senso che la potestà si estende a tutto il territorio della Chiesa, come per esempio nel caso delle leggi (cf. can. 12 §1); b) aspetto personale e materiale nel senso che la potestà può essere esercitata riguardo a tutte le persone e a tutte le materie che rientrano nella competenza della Chiesa stessa¹⁰⁰.

La potestà pontificia non è limitata dai confini della diocesi o della provincia ecclesiastica di Roma né dai confini della sola Chiesa Latina, ma si estende alla comunione piena della Chiesa cattolica in tutte le sue Chiese *sui iuris*¹⁰¹.

Però, la potestà primaziale, nonostante la sola universalità, comprende solo la sfera ecclesiastica, non quella secolare, ma è totalmente indipendente da quest'ultima¹⁰².

3.2.6 «Che può sempre esercitare liberamente»

La libertà del Romano Pontefice nell'esercizio della sua potestà, affermata già nella *Lumen gentium* 22b e nella *Nota Explicativa Praevia* 4¹⁰³, è possibile per il fatto che la sua potestà è suprema e piena, nonostante il fatto che sempre la eserciti in comunione con gli altri vescovi e tutta la Chiesa (cf. can. 333 §2). Lo scopo di tale libertà è lo svolgimento del ministero pontificio di unità del Collegio dei vescovi e della Chiesa (cf. *LG* 18b)¹⁰⁴.

Questa libertà significa, come afferma G. Ghirlanda, «che il Romano Pontefice nell'esercizio della sua potestà non dipende dai vescovi né per quello che riguarda l'inizio dell'atto né per quello che riguarda la sua prosecuzione, in quanto i vescovi non lo possono costringere in nessun modo»¹⁰⁵. Infatti, se mancasse la libertà del

¹⁰⁰ Cf. P. ERDÖ, «Il fatto», 641.

¹⁰¹ Cf. J.H. PROVOST, «The hierarchical constitution», 269.

¹⁰² Cf. G. GHIRLANDA, *Il diritto nella Chiesa*, 641.

¹⁰³ Cf. cap. II, 1.2 *L'interazione tra l'Episcopato e il Primato nella Lumen gentium*, pagg. 128-130.

¹⁰⁴ Cf. G. GHIRLANDA, «Il *Ius divinum*», 1068; ID., «Il ministero petrino», 557.

¹⁰⁵ G. GHIRLANDA, *Il diritto nella Chiesa*, 642.

Romano Pontefice nell'esercizio della sua potestà in quanto Capo del Collegio dei vescovi, i vescovi stessi non potrebbero agire come Collegio (cf. *NEP* 3-4).

Un altro autore, Francesco Coccopalmerio, sottolinea che l'espressione «*quam semper libere exercere valet*» significa «per sua sola decisione», «per sua sola scelta», e ciò esclude che un altro soggetto debba dare al Pontefice un incarico ad agire oppure il proprio consenso o che possa porgli un impedimento¹⁰⁶.

La libertà dell'esercizio della potestà pontificia è affermata dal diverso modo di esercizio della potestà suprema da parte del Romano Pontefice e del Collegio: mentre il Pontefice può liberamente esercitare la sua potestà suprema sempre in ogni momento, perché tale potestà è sempre in atto, il Collegio, nonostante la sua esistenza permanente, non è sempre in atto pieno, in quanto con atto strettamente collegiale agisce solo a intervalli, quando è riunito in Concilio o compie un'azione congiunta pur rimanendo i vescovi sparsi nel mondo (cf. *LG* 22b; can. 337 §§1-2), e col consenso del Capo¹⁰⁷. Così abbiamo due soggetti della suprema potestà nella Chiesa inadeguatamente distinti: a) il Collegio che ha bisogno del consenso del suo Capo per poter agire in modo giuridicamente efficace (cf. can. 341); b) il Romano Pontefice che non ha bisogno del consenso del Collegio per l'efficacia dei suoi atti¹⁰⁸.

Questa libertà del Romano Pontefice, però, trova il limite negli elementi ontologico-sacramentali ed ecclesiologico-strutturali relativi sia al primato pontificio che al Collegio, per cui il Pontefice non può non agire in comunione con gli altri vescovi e tutta la Chiesa (cf. can. 333 §2)¹⁰⁹. Tuttavia, la sua libertà si basa sul fatto che egli, come Successore di Pietro, ha la prerogativa personale di confermare i fratelli nella fede (cf. *Lc* 22,32), e questa prerogativa è in funzione della tutela della comunione ecclesiale e in modo particolare dell'unità della fede¹¹⁰. Quindi, il criterio della determinazione di tale libertà di agire del Romano Pontefice è il bene della Chiesa realizzato e consolidato nella comunione ecclesiale giuridicamente obbligante¹¹¹.

¹⁰⁶ Cf. F. COCCOPALMERIO, «Il primato del Romano Pontefice», 12

¹⁰⁷ Cf. G. GHIRLANDA, «*Il Ius divinum*», 1069; ID., «Il ministero petrino», 557.

¹⁰⁸ Cf. G. GHIRLANDA, «*Il Ius divinum*», 1070; ID., «Il ministero petrino», 557.

¹⁰⁹ Cf. G. GHIRLANDA, «*Il Ius divinum*», 1070; ID., «Il ministero petrino», 557.

¹¹⁰ Cf. G. GHIRLANDA, «*Il Ius divinum*», 1070; ID., «Il ministero petrino», 558.

¹¹¹ Cf. G. GHIRLANDA, «*Il Ius divinum*», 1068; ID., «Il ministero petrino», 558.

4. Il primato del Romano Pontefice sulle Chiese particolari (can. 333 §1)

La potestà del Romano Pontefice, di cui abbiamo trattato nel paragrafo precedente, non rimane un elemento giuridico esercitato solamente a livello della Chiesa universale e delle sue strutture centrali come, ad esempio, il Concilio ecumenico o la Curia romana, ma si inserisce nella vita concreta delle Chiese particolari, perché il primato pontificio non è un elemento esterno che si impone dal di fuori alle Chiese particolari, ma piuttosto è loro elemento interiore (cf. *CN* 13). Ciò è ribadito anche dal testo del can. 333 §1 che stiamo per esaminare:

Romanus Pontifex, vi sui muneris, non modo in universam Ecclesiam potestate gaudet, sed et super omnes Ecclesias particulares earumque coetus ordinariae potestatis obtinet principatum, quoquidem insimul roboratur atque vindicatur potestas propria, ordinaria et immediata, qua in Ecclesias particulares suae curae commissas Episcopi pollent.

4.1 *La potestà vere episcopalis del Romano Pontefice*

Oltre alle caratteristiche della potestà primaziale di cui abbiamo trattato analizzando il can. 331, dalla normativa che esaminiamo in questo capitolo, in modo particolare dal can. 333 §1, si ricava anche la dimensione episcopale di tale potestà. L'espressione «vere episcopalis» non si menziona esplicitamente nel testo del can. 333 §1, ma tenendo presente che la fonte del canone è il can. 218 §2 del CIC 1917 che prende questa espressione dal cap. 3 della Costituzione *Pastor aeternus*, si nota che la potestà del Romano Pontefice, come è descritta nella prima parte del can. 333 §1¹¹², è intesa come «vere episcopalis». Nel nostro studio abbiamo già visto quanta perplessità e discussione suscitò questa espressione, ma dall'altra parte anche quanta chiarificazione essa portò all'argomento dell'interazione tra l'esercizio della potestà dei vescovi diocesani e di quella del Romano Pontefice, e perciò riteniamo necessario riprendere alcuni punti del Concilio Vaticano I per spiegare ancora meglio la normativa che analizziamo in questo capitolo.

Per poter comprendere la natura episcopale della potestà pontificia che si esercita su ogni Chiesa particolare, è necessario prendere in considerazione l'intendimento del Vaticano I attorno a questo argo-

¹¹² «Romanus Pontifex, vi sui muneris, non modo in universam Ecclesiam potestate gaudet, sed et super omnes Ecclesias particulares earumque coetus ordinariae potestatis obtinet principatum».

mento. La *Pastor aeternus* collega l'espressione «vere episcopalis» con altre due qualifiche della potestà primaziale, «immediata» e «ordinaria»¹¹³, nel senso che la giurisdizione del Romano Pontefice non potrebbe essere immediata, cioè raggiungere direttamente ciascun fedele, né ordinaria, cioè annessa all'ufficio del primato, senza essere nello stesso tempo veramente episcopale, cioè della stessa natura del potere di cui godono i vescovi diocesani nelle proprie Chiese particolari¹¹⁴. Come afferma Wilfrid F. Dewan, per la maggioranza dei Padri conciliari l'espressione «vere episcopalis» voleva mostrare che la potestà pontificia non soltanto è veramente e sempre ordinaria ed immediata, ma anche che in nessun modo si doveva e si poteva restringere il momento e il modo con cui il Romano Pontefice poteva esercitare la sua potestà diretta sui soggetti di un vescovo diocesano¹¹⁵. Essa non si attua soltanto in circostanze speciali, ma in qualsiasi momento, e non solo sul vescovo diocesano, e attraverso lui indirettamente sui fedeli, ma sugli individui senza la mediazione del loro vescovo diocesano, perché l'autorità del Romano Pontefice si estende sui fedeli del mondo intero, e non solo sui fedeli della diocesi di Roma¹¹⁶. Per tutte queste ragioni i Papi giustamente nel sottoscrivere i loro documenti più solenni impiegano la formula «catholicae Ecclesiae episcopus»¹¹⁷.

La giurisdizione episcopale del Romano Pontefice significa, alla luce della relazione di Mons. Zinelli al Vaticano I, pascere e governare il suo gregge¹¹⁸, che comporta una reale e giuridica subordinazione e obbedienza da parte di tutti i fedeli e i pastori di qualsiasi rito e dignità¹¹⁹. Si può dire che l'espressione «vere episcopalis» rafforza il contenuto della dimensione ordinaria, immediata e piena del potere primaziale per contrastare ogni tentativo di attenuazione di tale potere, che per mezzo della sua qualifica di «vere episcopa-

¹¹³ CONC. VATICANO I, sess. IV, Prima cost. dogm. *Pastor aeternus*, cap. 3: «Docemus proinde et declaramus, ecclesiam Romanam, disponente Domino, super omnes alias ordinariae potestatis obtinere principatum, et hanc Romani pontificis iurisdictionis potestatem, quae vere episcopalis est, immediatam esse».

¹¹⁴ Cf. W.F. DEWAN, «“Potestas vere episcopalis”», 850; F. VISCOME, *Origine ed esercizio*, 17.

¹¹⁵ Cf. W.F. DEWAN, «“Potestas vere episcopalis”», 851.

¹¹⁶ Cf. W.F. DEWAN, «“Potestas vere episcopalis”», 851-852.

¹¹⁷ Cf. A. GARUTI, *Il mistero della Chiesa*, 225.

¹¹⁸ Cf. Mansi, 52, 1104.

¹¹⁹ Cf. CONC. VATICANO I, sess. IV, Prima cost. dogm. *Pastor aeternus*, cap. 3.

lis» viene chiaramente immesso all'interno della struttura episcopale della Chiesa¹²⁰.

Questo termine non viene ripreso dal can. 333 §1, ma dalla Congregazione per la Dottrina della Fede nelle sue considerazioni circa il primato del Successore di Pietro del 1998¹²¹ e da Giovanni Paolo II nell'Esortazione apostolica postsinodale *Pastores gregis*¹²². Alla luce di questi documenti, la natura episcopale del potere del Romano Pontefice si manifesta anche: a) nella sollecitudine per tutte le Chiese; b) nel suo ufficio magisteriale includendo una specifica e particolare responsabilità nella missione evangelizzatrice. È di massima importanza sottolineare l'affermazione della *Pastores gregis* circa la coesistenza della potestà episcopale del Romano Pontefice con la potestà del vescovo diocesano nella stessa Chiesa particolare, l'affermazione già diverse volte trattata nel nostro studio che è ripresa e spiegata anche più avanti in relazione alla seconda parte del can. 333 §1.

Ritornando al testo dello stesso canone di nuovo incontriamo il fatto, già accennato nel can. 331, che la base della potestà ordinaria del Romano Pontefice su tutte le Chiese particolari e i loro raggruppamenti è il suo *munus*, più specificamente la funzione del perpetuo e visibile principio e fondamento dell'unità sia dei vescovi sia dei fedeli (cf. LG 23). Con questo canone si rende più chiaro che il primato pontificio non si esercita solo sulla Chiesa universale come se

¹²⁰ Cf. G. GHIRLANDA, «*Il Ius divinum*», 1055.

¹²¹ CDF, Considerazioni *Il Primato*, 31 ott. 1998, n. 6: «Nel caso del Vescovo di Roma — Vicario di Cristo al modo proprio di Pietro come Capo del Collegio dei vescovi — la *sollicitudo omnium Ecclesiarum* acquista una forza particolare perché è accompagnata dalla *piena e suprema potestà* nella Chiesa: una potestà veramente episcopale, non solo suprema, piena e universale, ma anche immediata, su tutti, sia pastori che altri fedeli»; *Ibid.*, n. 8: «Le caratteristiche dell'esercizio del Primato devono essere comprese soprattutto a partire da due premesse fondamentali: l'unità dell'Episcopato e il carattere episcopale del Primato stesso»; *Ibid.*, n. 9: «Il Primato del Vescovo di Roma, considerato il suo carattere episcopale, si esplica, in primo luogo, nella trasmissione della Parola di Dio [...] Il compito episcopale che il Romano Pontefice ha nei confronti della trasmissione della Parola di Dio si estende anche all'interno di tutta la Chiesa». I corsivi sono del testo originale.

¹²² *Pastore gregis* 56: «Potestas autem Episcopi, altera ex parte, una cum suprema Romani Pontificis potestate existit, ipsa quoque episcopali, ordinaria et immediata quae singulas Ecclesias earumque sodalitates, omnes pastores fidelesque complectitur».

fosse una entità astratta, ma presuppone la Chiesa costituita come una «communio Ecclesiarum» in cui la Chiesa universale è presente e sussiste nelle Chiese particolari in virtù della mutua interiorità tra la Chiesa universale e le Chiese particolari¹²³.

Per tale rapporto di comunione ecclesiale e per il fatto della sussistenza della Chiesa universale nelle Chiese particolari, è necessario che i vescovi delle Chiese particolari vivano sempre in comunione con il Successore di Pietro, costituito per tutta la Chiesa pastore e vicario di Cristo, e che lui eserciti il suo ministero nei confronti delle Chiese particolari e dei loro raggruppamenti¹²⁴.

Il termine con cui è segnata la potestà episcopale del Romano Pontefice nel can. 333 §1 è il «ordinariae potestatis principatus» che sottolinea proprio la supremazia della potestà pontificia che si estende a tutte le Chiese particolari, cioè alle diocesi e alle strutture assimilate alle diocesi (cf. can. 368), e ai loro raggruppamenti, cioè alle provincie e regioni ecclesiastiche (cf. cann. 431-434), i concili particolari (cf. cann. 439-446), le conferenze episcopali (cf. cann. 447-459), i patriarcati. Tale primato è esercitato nei diversi modi prescritti nel Codice: a) per quanto riguarda le strutture e le nomine, il Romano Pontefice erige le Chiese particolari (cf. can. 373); nomina liberamente i vescovi, oppure conferma quelli che sono stati legittimamente eletti (cf. can. 377 §1); riceve ed accetta la loro rinuncia (cf. cann. 401 §1; 416); determina o approva la sede metropolitana (cf. can. 435); erige, sopprime o modifica le Conferenze episcopali (cf. can. 449 §1), ecc.; b) per quanto concerne l'informazione e una certa vigilanza, i vescovi diocesani sono tenuti a presentare ogni cinque anni una relazione al Romano Pontefice sullo stato della diocesi (cf. cann. 399-400); il Metropolita è tenuto a informarlo su eventuali abusi riscontrati nelle diocesi suffraganee (cf. can. 436 §1, 1°); talvolta il Sommo Pontefice stabilisce le visite apostoliche nelle Chiese particolari; c) per quanto riguarda le riserve particolari, il Romano Pontefice concede la dispensa dal celibato (cf. can. 291), dalle leggi universali riguardanti il processo o le pene oppure da altre a sé riservate (cf. can. 87); riserva a sé certe benedizioni (cf. can. 1169 §2) e per principio le indulgenze (cf. can. 995), ecc.

¹²³ Cf. E. MOLANO, «Comentario al c. 333», II, 579.

¹²⁴ Cf. GIOVANNI PAOLO II, *Letter to the Bishops of the United States of America*, 4 nov. 1986, n. 1.

4.2 *La finalità della potestà episcopale del Romano Pontefice nelle Chiese particolari*

Mentre nella prima parte del can. 333 §1 si esplica la base e l'estensione della potestà episcopale del Romano Pontefice, nella seconda parte del canone¹²⁵ possiamo dire che si porta alla luce lo scopo di tale potestà. Per capire bene la finalità del primato pontificio nelle Chiese particolari, occorre di nuovo riferirsi al Vaticano I e richiamare la discussione, già trattata nella nostra tesi¹²⁶, che fu suscitata tra i Padri conciliari dalla definizione della potestà del Sommo Pontefice come «vere episcopalis».

Alla domanda, posta nel Vaticano I, come riconciliare due potestà ordinarie ed immediate sulla stessa diocesi, Mons. Zinelli risponde mettendo in risalto la differenza del modo in cui i vescovi detengono questo potere per le loro diocesi rispettive e quello in cui il Romano Pontefice lo possiede per tutte le diocesi. Mentre i vescovi possiedono tale potere in maniera limitata, dipendente e ristretta alle loro diocesi, il Papa lo detiene nella sua pienezza, indipendente ed esteso fino ai confini della terra¹²⁷. Inoltre, si afferma che l'incompatibilità delle due autorità nella stessa diocesi è superata con il principio di subordinazione, espresso da San Tommaso, secondo cui è possibile avere due potestà sopra lo stesso popolo a condizione che queste due giurisdizioni non siano uguali, ma l'una sia subordinata all'altra¹²⁸.

Su questa linea della Commissione della fede continua la *Pastor aeternus* introducendo nell'ecclesiologia cattolica l'affermazione, di grandissima importanza, sulla non opposizione della potestà «vere episcopalis» del Romano Pontefice a quella episcopale ordinaria e immediata con cui i vescovi come veri pastori pascono e governano le proprie diocesi, e sull'affermazione, rafforzamento e rivendicazione di tale potere dei vescovi da parte del pastore supremo e uni-

¹²⁵ Can. 333 §1: «quoquidem insimul roboratur atque vindicatur potestas propria, ordinaria et immediata, qua in Ecclesias particulares suae curae commissas Episcopi pollent».

¹²⁶ Cf. cap. I, 1.1.1 La genesi della Costituzione, pagg. 15-16.

¹²⁷ Cf. Mansi, 52, 1104.

¹²⁸ TOMMASO D'AQUINO, *S. Th.*, Suppl., q.8, a.5, ad 3: «dicendum quod inconveniens esset si duo aequaliter super eandem plebem constituentur. Sed quod duo quorum unus alio principalior est, super eandem plebem constituentur, non est inconveniens. Et secundum hoc, super eandem plebem immediate sunt et sacerdos parochialis, et episcopus, et Papa».

versale¹²⁹. Anche dopo la sospensione del Concilio Vaticano I si sottolineava questo insegnamento circa la relazione tra le due potestà sugli stessi fedeli, come, ad esempio, si fa nella risposta dei vescovi tedeschi alla lettera circolare del Cancelliere Otto von Bismarck nell'anno 1875¹³⁰.

Queste affermazioni poi sono riprese dalla *Lumen gentium* 27b con una importante aggiunta: la potestà dei vescovi è affermata, corroborata e rivendicata dalla potestà suprema e universale «Spiritu Sancto constitutam a Christo Domino in sua Ecclesia regiminis formam indefectibiliter servante» (LG 27b). In altre parole, nell'esercizio della sua potestà episcopale nelle Chiese particolari il Romano Pontefice deve seguire la volontà di Dio, edificando la Chiesa in modo tale che essa sia un unico gregge sotto un sommo pastore¹³¹. Sulla base di questo si può dire che ambedue le potestà sugli stessi fedeli nella stessa diocesi per diritto divino costituiscono la struttura fondamentale della Chiesa, per cui il loro esercizio trova un limite nello stesso diritto divino e negli obblighi e diritti reciproci del Romano Pontefice e dei vescovi¹³².

Il can. 333 §1 riprende l'affermazione dei due concili vaticani, ma tralascia che la potestà dei vescovi è affermata dal primato pontificio. Osservando la seconda parte del §1 del canone e tenendo conto delle affermazioni circa la relazione tra le due potestà episcopali nelle Chiese particolari, si rende evidente la finalità della potestà del Romano Pontefice nelle Chiese particolari: essa non vuole annullare o negare la potestà ordinaria, propria e immediata che hanno i vescovi nelle Chiese particolari affidate a loro (cf. can. 381 §1), ma vuole essere di servizio e aiuto ai vescovi affinché possano svolgere il loro ministero pastorale per il bene del proprio gregge. Questa parte del canone manifesta anche un altro elemento che abbiamo studiato nel capitolo precedente: la mutua interiorità tra la Chiesa universale e la Chiesa particolare, e per mezzo di essa la presenza interiore e intrinseca della Suprema autorità della Chiesa all'interno della diocesi. Proprio perché è intrinseca la potestà del Romano Pontefice nella Chiesa particolare, è da essa affer-

¹²⁹ Cf. CONC. VATICANO I, sess. IV, Prima cost. dogm. *Pastor aeternus*, cap. 3. Per il testo completo dell'affermazione, cf. cap. I, 1.1.2 L'insegnamento della Costituzione *Pastor aeternus*, pag. 26.

¹³⁰ Cf. *Declaratio collectiva episcoporum Germaniae*, genn.-feb. 1875, in *DS* 3112-3116.

¹³¹ Cf. CONC. VATICANO I, sess. IV, Prima cost. dogm. *Pastor aeternus*, cap. 3.

¹³² Cf. G. GHIRLANDA, «Il *Ius divinum*», 1056.

mata, rafforzata e rivendicata la potestà del vescovo diocesano, come tutela dello stesso diritto divino del vescovo diocesano.

Alla luce della finalità della potestà pontificia nelle Chiese particolari diventa ancora più chiaro il sistema delle riserve prescritto nel can. 381 §1. Come abbiamo sottolineato nelle conclusioni del capitolo precedente, tale sistema non significa un annullamento della potestà episcopale stessa e va compreso dentro la cornice della mutua interiorità tra Chiesa universale e Chiesa particolare e della comunione gerarchica del vescovo diocesano con il Capo del Collegio dei vescovi e lo stesso Collegio, per il bene della Chiesa particolare. La restrizione di esercizio della potestà del vescovo diocesano non significa che siano attenuati il suo sostegno e rafforzamento da parte della suprema autorità della Chiesa. Infatti, il can. 333 §1 è da collegare con ciò che abbiamo trattato nel capitolo precedente analizzando il can. 381 §1, perché mette in luce ancora più chiaramente la ragione della presenza della potestà del Romano Pontefice nella diocesi, la presenza che si rende evidente nel can. 381 §1 con il sistema delle riserve. Tale ragione è, appunto, il rafforzamento e la rivendicazione della potestà dei vescovi diocesani da parte della potestà «vere episcopalis» del Romano Pontefice. Come la potestà così rafforzata e rivendicata dei vescovi diocesani possa aiutare e assistere lo stesso Pontefice, lo vedremo nel prossimo punto quando trattiamo il secondo paragrafo del can. 333.

5. La comunione del Romano Pontefice con i vescovi diocesani nell'esercizio del suo primato (cann. 333 §2 e 334)

Partendo dalla trattazione dei cann. 333 §1 e 381 §1 abbiamo visto che il vescovo diocesano esercita la sua potestà ordinaria, propria e immediata in comunione gerarchica con tutto il corpo episcopale e con il suo Capo, il Romano Pontefice, e grazie a tale comunione, confermata dal Vaticano II (cf. *LG* 22-23) e dal can. 330, la potestà del vescovo diocesano viene affermata, rafforzata e rivendicata. Adesso andiamo a vedere come il Romano Pontefice, a sua volta, si trovi nella comunione con il Collegio dei vescovi e con tutta la Chiesa nell'esercizio del suo primato, e come i vescovi prestino servizio e collaborazione a tale primato. Per questo scopo saranno studiati i cann. 333 §2 e 334 i cui testi completi riportiamo qui di seguito per averne uno sguardo generale:

Can. 333 §2 *Romanus Pontifex, in munere supremi Ecclesiae Pastoris ex-plendo, communionem cum ceteris Episcopis immo et universa Ecclesia semper est coniunctus; ipsi ius tamen est, iuxta Ecclesiae necessitates, de-*

terminare modum, sive personalem sive collegialem, huius muneris exercendi.

Can. 334 In eius munere exercendo, Romano Pontifici praesto sunt Episcopi, qui eidem cooperatricem operam navare valent variis rationibus, inter quas est synodus Episcoporum. Auxilio praetera ei sunt Patres Cardinales, necnon aliae personae itemque varia secundum temporum necessitates instituta; quae personae omnes et instituta, nomine et auctoritate ipsius, munus sibi commissum explent in bonum omnium Ecclesiarum, iuxta normas iure definitas.

5.1 *Il can. 333 §2*

Mentre il can. 333 §1 è collocato nel contesto della *communio ecclesiarum*, la norma che stiamo esaminando è collegata con la *communio hierarchica* che deve esistere tra il Romano Pontefice e i vescovi quali membri di uno stesso Collegio.

Nel capitolo precedente abbiamo visto come è possibile che, per mezzo della comunione gerarchica del vescovo diocesano con il Romano Pontefice e il Collegio dei vescovi, questi due soggetti inadeguatamente distinti della piena e suprema potestà nella Chiesa universale siano presenti nella Chiesa particolare affidata al vescovo diocesano, e come il vescovo si trovi nella comunione con loro anche quando esercita la sua potestà ordinaria, propria e immediata. Nel can. 333 §2 invece è da osservare come il Romano Pontefice nell'adempimento del suo ministero petrino è congiunto nella comunione con i vescovi diocesani, il cui ministero — affermato, rafforzato e rivendicato (cf. can. 333 §1), a causa della mutua interiorità e presenza della Suprema autorità nella Chiesa particolare — è attirato in una dimensione di universalità, espressa nella sollecitudine che deve avere il vescovo diocesano per la Chiesa universale e per tutte le altre Chiese particolari¹³³.

5.1.1 «communione cum ceteris Episcopis [...] semper est coniunctus»

Per noi è d'importanza particolare la prima parte del can. 333 §2¹³⁴ che mette il Romano Pontefice nella congiunzione incessante con gli altri vescovi e richiama, da una parte, l'Esortazione *Pastores gregis*¹³⁵,

¹³³ Cf. cap. III, 5. Conclusione, pag. 223.

¹³⁴ «Romanus Pontifex, in munere supremi Ecclesiae Pastoris explendo, communione cum ceteris Episcopis immo et universa Ecclesia semper est coniunctus».

¹³⁵ *Pastores gregis* 56: «In communione ergo ecclesiali, sicut Episcopus non est solus, sed usque ad Collegium refertur eiusque Caput et ipse ab iis sustinetur, sic

e, dall'altra, il can. 330 manifestando che l'affermazione della congiunzione del Pontefice con i vescovi deriva dalla stretta unione che per volontà del Signore si ha tra questi due soggetti della suprema potestà della Chiesa. Tale unione comporta non solo la comunione gerarchica del Corpo episcopale con il suo Capo, ma anche la comunione del Capo con il Corpo, perché, come già abbiamo fatto notare, «se da una parte è vero che non si dà il Corpo senza il Capo, dall'altra, ugualmente, si deve affermare che non si dà il Capo senza il Corpo»¹³⁶.

Affinché si possa capire ancora meglio la portata dell'affermazione che stiamo analizzando, ci pare necessario accennare alla fonte sacramentale del ministero dei vescovi. Quando la *Lumen gentium* 22 afferma l'appartenenza dei vescovi al corpo episcopale in virtù della consacrazione sacramentale e mediante la comunione gerarchica col Capo del Collegio e il Collegio stesso, non può escludere la figura del Romano Pontefice il quale, in quanto vescovo, è costituito Capo del Collegio per il sacramento e per la sua comunione con gli altri vescovi¹³⁷. Ne deriva che al Papa per primo non è possibile concepirsi esterno al Collegio dei vescovi.

Il Romano Pontefice è congiunto nella comunione con gli altri vescovi per l'ovvio motivo di essere membro del Collegio dei vescovi tramite la consacrazione sacramentale, e di essere costituito da Cristo Capo del Collegio. Ciò che è da rilevare nell'affermazione della congiunzione del Papa con i vescovi è l'espressione «semper est coniunctus». Questa espressione è chiarita dalle parole del can. 333 §2, «in munere supremi Ecclesiae Pastoris explendo», con le quali si afferma che il Romano Pontefice è sempre congiunto con gli altri vescovi non solo in genere, ma proprio nell'adempimento del suo ministero supremo, cioè nel compiere atti di magistero e di governo nei confronti della Chiesa universale. Dunque, si tratta di una congiunzione operativa¹³⁸.

La congiunzione operativa si evince anche dal fatto che la prima parte del can. 333 §2 è introduttoria alla sua seconda parte in cui si tratta del duplice modo in cui è possibile compiere gli atti del ministero di supremo Pastore della Chiesa: a) il Papa agisce come soggetto singolo; b) agisce collegialmente insieme ai vescovi tramite gli organi consultivi

etiam Romanus Pontifex non est solus, sed usque ad Episcopos refertur et ab ipsis sustinetur».

¹³⁶ G. GHIRLANDA, «Il *Ius divinum*», 1065.

¹³⁷ Cf. S. DIANICH, *Per una teologia del papato*, 129.

¹³⁸ Cf. F. COCCOPALMERIO, «Il primato del Romano Pontefice», 23.

che lo aiutano nel suo governo personale primaziale (Sinodo dei vescovi, Cardinali, ecc.). Quando i vescovi partecipano collegialmente (per es., Sinodo dei vescovi o Collegio dei Cardinali), è chiaro che il Romano Pontefice nell'operare è congiunto con gli altri vescovi, ma si pone la domanda come comprendere il caso in cui il Papa agisce da solo, come soggetto singolo, senza la partecipazione dei vescovi. Anche in questo caso il Papa agisce sempre congiunto con gli altri vescovi nell'operare, perché rimane il Capo del Collegio dei vescovi nella comunione con tutti i vescovi, e perciò l'espressione «semper est coniunctus» significa che il Romano Pontefice ha sempre un pensiero comune, una volontà comune, una *mens* comune con gli altri vescovi¹³⁹.

Tale *mens* è possibile perché tutti i membri del Collegio dei vescovi, il Papa compreso, devono svolgere il loro ministero in obbedienza alla Parola di Dio essendo docili all'azione dello Spirito Santo. Per questo se il Romano Pontefice nel suo magistero e governo pastorale non esprimesse ciò che è già contenuto nella Chiesa, non sarebbe più in comunione con la Chiesa e con gli altri vescovi, e non avrebbe più alcuna potestà, perché *ipso iure* decadrebbe dal suo ufficio primaziale¹⁴⁰.

La congiunzione del Romano Pontefice con gli altri vescovi nell'adempimento del suo ministero di supremo Pastore della Chiesa mostra che egli ha bisogno dei vescovi per sentirsi sostenuto nell'esercizio del suo primato, in modo simile a quello in cui i vescovi hanno bisogno di lui quale principio di unità nella fede e nella comunione per sentirsi sostenuti nell'esercizio del loro ministero¹⁴¹. Abbiamo visto nel capitolo precedente che la mutua interiorità tra la Chiesa universale e le Chiese particolari fa sì che il Romano Pontefice e la sua potestà siano un elemento intrinseco della Chiesa particolare e della potestà del vescovo diocesano. Nel can. 333 §2 notiamo che i vescovi diocesani, tramite tale interiorità e la comunione gerarchica con il Capo del Collegio dei vescovi, sono strettamente congiunti con il Romano Pontefice nell'esercizio del suo ministero supremo. In tutte queste relazioni il Papa e i vescovi rendono presenti e comunicano tra loro i fedeli loro affidati, cioè la Chiesa universale e le Chiese particolari, in un movimento di circolarità tra la testimonianza di fede, la responsabilità personale e la sollecitudine pastorale del Romano Pontefice e quella dei vescovi come

¹³⁹ Cf. F. COCCOPALMERIO, «Il primato del Romano Pontefice», 24.

¹⁴⁰ Cf. G. GHIRLANDA, «Il *Ius divinum*», 1067; ID., «Il ministero petrino», 557-558.

¹⁴¹ Cf. G. GHIRLANDA, «Il *Ius divinum*», 1065; ID., «Il ministero petrino», 555.

singoli e nel loro insieme nei confronti della Chiesa universale e delle Chiese particolari¹⁴².

Siccome il ministero del supremo Pastore della Chiesa si esercita per il bene di tutta la Chiesa a tutela dell'unità della comunione ecclesiale tra la Chiesa universale e tutte le Chiese particolari per rendere possibile la suddetta circolarità, così tale ministero non può essere adempiuto fuori della congiunzione con gli altri vescovi e con tutto il Popolo di Dio¹⁴³. Come già abbiamo detto trattando del can. 331, quando il Romano Pontefice ha «in Ecclesia» potestà ordinaria, suprema, piena, immediata e universale, l'espressione «in Ecclesia» sottintende, infatti, «in Collegio»¹⁴⁴.

5.1.2 La determinazione del modo dell'esercizio del ministero supremo

La seconda parte del can. 333 §2¹⁴⁵ è una manifestazione concreta di quella caratteristica della potestà pontificia che consiste nel poterla esercitare sempre liberamente (cf. can. 331). Nonostante la congiunzione del Romano Pontefice con gli altri vescovi nell'adempimento del ministero primaziale, il Pontefice lo può esercitare sempre liberamente perché la sua potestà è suprema e piena (cf. *LG* 22b, *NEP* 4, can. 331). Sulla libertà dell'esercizio della potestà primaziale si basa il diritto del Romano Pontefice di determinare il modo concreto di esercitare il suo *munus* supremo¹⁴⁶.

Per tale motivo il Romano Pontefice, a tenore del can. 333 §2, ha la capacità di decidere: a) di esercitare il ministero supremo personalmente come soggetto singolo, esercizio già esaminato nell'espressione «quam semper libere exercere valet»; b) di chiamare alcuni membri del Collegio a partecipare all'esercizio del suo ministero (cf. can. 334)¹⁴⁷.

A questo punto è da tener presente la distinzione importante tra il can. 333 §2 e il can. 337 §3¹⁴⁸. Mentre nel can. 333 §2 abbiamo il

¹⁴² Cf. G. GHIRLANDA, «*Il Ius divinum*», 1066; ID., «Il ministero petrino», 555.

¹⁴³ Cf. G. GHIRLANDA, «*Il Ius divinum*», 1066; ID., «Il ministero petrino», 555.

¹⁴⁴ Cf. G. GHIRLANDA, «*Il Ius divinum*», 1066; ID., «Il ministero petrino», 556.

¹⁴⁵ «*ipsi ius tamen est, iuxta Ecclesiae necessitates, determinare modum, sive personalem sive collegialem, huius muneris exercendi*».

¹⁴⁶ Cf. G. GHIRLANDA, *Il diritto nella Chiesa*, 642.

¹⁴⁷ Cf. G. GHIRLANDA, *Il diritto nella Chiesa*, 642.

¹⁴⁸ «*Romani Pontificis est secundum necessitates Ecclesiae seligere et promovere modos, quibus Episcoporum Collegium munus suum quoad universam Ecclesiam collegialiter exerceat*».

modo collegiale di agire da parte del Romano Pontefice nell'esercizio del suo *munus* primaziale, nel can. 337 §3 si esprime il modo collegiale di azione del Collegio nell'esercizio del ministero del Collegio stesso per la Chiesa universale¹⁴⁹. Sebbene in ambedue i casi al Romano Pontefice spetti di determinare sia il modo con cui il Collegio dei vescovi eserciti il suo *munus*, cioè riunito solennemente in Concilio ecumenico o rimanendo i vescovi sparsi per il mondo (cf. can. 337 §§1-2), sia il modo dell'esercizio del *munus* primaziale, personalmente oppure collegialmente (cf. can. 333 §2), in questi due casi sono diversi gli oggetti rispetto ai quali viene esercitata la libertà del Romano Pontefice nell'adempimento della sua funzione primaziale¹⁵⁰. È anche da sottolineare che il Romano Pontefice nello svolgimento degli affari di sua competenza per mezzo degli organi della Curia Romana (cf. can. 360) liberamente sceglie i suoi collaboratori secondo il suo prudente giudizio¹⁵¹.

Il can. 333 §2 dà il criterio della determinazione del modo in cui si esercita il ministero del supremo Pastore della Chiesa: «iuxta Ecclesiae necessitates». Questa espressione è ripresa dalla *Nota Explicativa Praevia* 3: «Ad iudicium Summi Pontificis, cui cura totius gregis Christi commissa est, spectat, *secundum necessitates Ecclesiae* decursu temporum variantes, determinare modum quo haec cura actuari conveniat, sive modo personali, sive modo collegiali»¹⁵². Il principio delle necessità della Chiesa deve dare scopo, forma e contenuto alla libertà del Romano Pontefice nell'esercizio della sua potestà piena e suprema. Si tratta di un principio veramente giuridico perché il Pontefice deve adempiere il suo potere supremo in funzione di ciò che esige, nelle varie circostanze storiche, l'utilità della Chiesa e dei fedeli, fatto salvo ciò che ai singoli soggetti ecclesiali compete in modo inalienabile¹⁵³.

Tenendo presente ciò che afferma la *Nota Explicativa Praevia* 3, il can. 333 §2, ma anche la Congregazione per la Dottrina della Fede¹⁵⁴,

¹⁴⁹ Cf. G. GHIRLANDA, «Il *Ius divinum*», 1071, nt. 75; J.H. PROVOST, «The hierarchical constitution», 272.

¹⁵⁰ Cf. G. GHIRLANDA, «Il *Ius divinum*», 1071, nt. 75.

¹⁵¹ Cf. G. GHIRLANDA, «Il *Ius divinum*», 1071, nt. 75.

¹⁵² Il corsivo è nostro.

¹⁵³ Cf. M. MOSCONI, «La potestà», 26.

¹⁵⁴ CDF, Considerazioni *Il Primato*, 31 ott. 1998, n. 12: «I contenuti concreti del suo esercizio caratterizzano il ministero petrino nella misura in cui esprimono fedelmente l'applicazione alle circostanze di luogo e di tempo delle esigenze della finalità

si può dire che la potestà del Romano Pontefice esiste sempre in tutta la sua ampiezza in quanto è connessa con il suo ufficio appartenente in modo costitutivo alla Chiesa, ma ciò non significa che debba essere sempre esercitata allo stesso modo¹⁵⁵. Il modo di tale esercizio dipende dalle necessità della Chiesa in diversi luoghi, tempi e altre circostanze. Rispettando tale circostanze, come pure il diritto divino, spetta al Romano Pontefice determinare come si svolge l'esercizio del suo primato per il bene della Chiesa.

5.2 *Il can. 334*

Questo canone si può considerare il ponte tra la potestà primaziale, come l'abbiamo trattata in questo capitolo, e gli organi centrali della Chiesa universale che esamineremo nel prossimo capitolo. Nel can. 334 si uniscono diversi elementi della ricerca svolta in questa parte della tesi: a) da una parte abbiamo l'ufficio del Romano Pontefice con tutte quelle caratteristiche che abbiamo spiegato (cf. cann. 331 e 333 §1); b) dall'altra parte, alla luce del can. 333 §2, si incontra l'esigenza di diritto divino che nell'esercizio del suo ufficio il Romano Pontefice deve stare nella comunione con gli altri vescovi e con tutta la Chiesa, determinando, però, liberamente il modo di tale esercizio. Sulla base di questa esigenza e applicando il modo collegiale dell'esercizio dell'ufficio primaziale, il can. 334 afferma:

In eius munere exercendo, Romano Pontifici praesto sunt Episcopi, qui eadem cooperatricem operam navare valent variis rationibus, inter quas est synodus Episcoporum. Auxilio praetera ei sunt Patres Cardinales, necnon aliae personae itemque varia secundum temporum necessitates instituta; quae personae omnes et instituta, nomine et auctoritate ipsius, munus sibi commissum explent in bonum omnium Ecclesiarum, iuxta normas iure definitas.

È da sottolineare che in questa norma non si tratta dell'esercizio dell'ufficio del Collegio dei vescovi, ma di quello dell'ufficio primaziale, che rimane sempre personale del Papa, anche se esercitato colle-

ultima che gli è propria (l'unità della Chiesa). La maggiore o minore estensione di tali contenuti concreti dipenderà in ogni epoca storica dalla *necessitas Ecclesiae*. Lo Spirito Santo aiuta la Chiesa a conoscere questa *necessitas* ed il Romano Pontefice, ascoltando la voce dello Spirito nelle Chiese, cerca la risposta e la offre quando e come lo ritiene opportuno».

¹⁵⁵ Cf. M. MOSCONI, «La potestà», 27.

gialmente con altri soggetti¹⁵⁶, come si deduce dalle parole impiegate nel canone: «*eidem cooperatricem operam navare valent variis rationibus [...] Auxilio praetera ei sunt Patres Cardinales*»¹⁵⁷.

Siccome nel prossimo capitolo tratteremo degli organi centrali del governo della Chiesa universale (il Sinodo dei vescovi, il Collegio cardinalizio, la Curia Romana) in questo paragrafo non facciamo un esame dettagliato di tali organi in cui sia i vescovi che altre persone assistono il Romano Pontefice nell'esercizio del suo ufficio.

5.2.1 L'assistenza dei vescovi all'esercizio del Primato

Al primo posto tra i collaboratori del Romano Pontefice nell'esercizio del suo ufficio il canone menziona i vescovi, poiché essi, sia singolarmente «bene regendo propriam Ecclesiam» (LG 23), sia come membri del Collegio dei vescovi, sono tenuti ad avere sollecitudine per il bene della Chiesa universale (cf. LG 23)¹⁵⁸.

La definizione dogmatica e canonica del primato di giurisdizione non esclude la corresponsabilità dell'episcopato nel governo della Chiesa universale per diverse ragioni che abbiamo trattato finora. Infatti, la collaborazione regolata nel can. 334 entra nell'ambito della collegialità in senso ampio e potrebbe qualificarsi come la *collaborazione collegiale*¹⁵⁹. Così, Giovanni Paolo II, riferendosi alla vastissima consultazione e collaborazione fatta nel percorso della formazione del Codice vigente, consta che il Codice non è solo in un certo senso il frutto del Concilio, ma anche

In se referre collegialem sollicitudinem de Ecclesia omnium Nostrorum in Episcopatu Fratrum; quinimmo, quasi ex quadam similitudine ipsius Concilii, idem Codex habendus est veluti fructus «collegialis cooperationis», quae orta est ex expertorum hominum institutorumque viribus per universam Ecclesiam in unum coalescentibus¹⁶⁰.

Tale collaborazione ha accompagnato altri documenti normativi del Romano Pontefice come, ad esempio, la Costituzione apostolica *Pastor bonus* con cui è stata fatta la riforma della Curia Romana¹⁶¹.

¹⁵⁶ Cf. nt. 42 di questo capitolo.

¹⁵⁷ I corsivi sono nostri.

¹⁵⁸ Cf. V. MOSCA, «Uffici», II, 510.

¹⁵⁹ Cf. E. MOLANO, «Comentario al c. 334», II, 582.

¹⁶⁰ GIOVANNI PAOLO II, cost. ap. *Sacrae disciplinae leges*, 25 genn. 1983, X.

¹⁶¹ Cf. GIOVANNI PAOLO II, cost. ap. *Pastor bonus*, 28 giu. 1988, AAS 80 (1988) 841-912.

Inoltre, anche per le decisioni del Romano Pontefice che sono di natura amministrativa i vescovi prestano l'assistenza, come ad esempio: a) riguardo alle nomine o conferme dei vescovi (cf. can. 377 §1) è previsto che i vescovi di una provincia ecclesiastica o le Conferenze episcopali, mediante consultazione, nonché i singoli vescovi propongano le persone particolarmente idonee a tale ufficio, e il Codice descrive come tale collaborazione per la nomina dei vescovi deve essere svolta (cf. cann. 377 §2 e 378); b) riguardo al processo della costituzione, soppressione o mutazione delle circoscrizioni ecclesiastiche o delle Conferenze episcopali è prevista la consultazione dei vescovi interessati (cf. cann. 372 §2, 431 §3, 433 §1, 449 §1).

Nella collaborazione dei vescovi il can. 334 menziona espressamente il Sinodo dei vescovi, istituito da Paolo VI con il m.p. *Apostolica sollicitudo* del 15 settembre 1965¹⁶², la cui natura e struttura sono giuridicamente definite nei cann. 342-348 del CIC 1983 e nei diversi documenti che saranno trattati nel prossimo capitolo. A questo punto è da notare che il can. 334 tratta del Sinodo solo sotto l'aspetto della collaborazione dei vescovi con il Romano Pontefice riferendosi al modo concreto dell'esercizio collegiale del ministero primaziale, mentre il can. 342 tratta del Sinodo nella sua complessa natura in relazione sia al Collegio dei vescovi sia al Romano Pontefice¹⁶³.

5.2.2 L'assistenza delle altre persone e istituzioni

Nella seconda parte del can. 334 si menzionano come collaboratori del Romano Pontefice nell'esercizio del suo ufficio primaziale «*Patres Cardinales, necnon aliae personae itemque varia secundum temporum necessitates instituta*».

I Padri Cardinali non solo provvedono all'elezione del Romano Pontefice, ma anche lo assistono sia agendo collegialmente quando sono convocati per trattare le questioni di maggiore importanza, sia come singoli, cioè nei diversi uffici, particolarmente in quelli della Curia Romana, prestando il loro servizio al Romano Pontefice nella cura quotidiana della Chiesa universale (cf. can. 349). La collaborazione dei Cardinali si compie specialmente nei Concistori (cf. can. 353 §1). Il Codice sottolinea la necessità della collaborazione dei Cardinali quando

¹⁶² Cf. cap. II, 2.1.3 La fase conciliare, pag. 155.

¹⁶³ Cf. G. GHIRLANDA, «*Il Ius divinum*», 1076, nt. 90.

sanziona che essi sono tenuti all'obbligo di collaborare assiduamente col Romano Pontefice (cf. can. 356).

Riguardo alle «*aliae personae*» menzionate nel can. 334, è difficile enumerare tutte le persone che possono prestare aiuto al Romano Pontefice nell'adempimento del suo ufficio, ma è necessario almeno accennare ai Legati del Romano Pontefice (cf. cann. 362-367) che lo rappresentano presso le Chiese particolari o gli Stati e le Autorità civili.

Anche diverse istituzioni sono annoverate tra i cooperatori dell'ufficio petrino, e tra loro è da accennare innanzitutto la Curia Romana (cf. cann. 360-361) per mezzo della quale il Romano Pontefice tratta le questioni della Chiesa universale e che in suo nome e con la sua autorità adempie alla propria funzione per il bene e il servizio delle Chiese (cf. can. 360). Come abbiamo visto esaminando il *Christus Dominus* 10 e due documenti di Paolo VI, il motu proprio *Pro comperto sane* e la costituzione *Regimini Ecclesiae universae*, che sono le fonti del can. 334, è necessario che nei dicasteri della Curia Romana siano annoverati i membri scelti dalle diverse regioni della Chiesa e anche alcuni vescovi, specialmente diocesani, che possono informare con maggior cognizione di causa sulle necessità e sull'utilità della Chiesa universale e delle Chiese particolari. Nella Curia Romana e specialmente per i posti di maggior importanza vengono scelti esperti fra i più preparati dei diversi paesi per studiare ed approfondire le questioni difficili e complesse di tutta la Chiesa e quelle che sorgono in diverse Chiese particolari¹⁶⁴.

Nella seconda parte del can. 334 si manifesta anche lo scopo e limite dell'assistenza delle altre persone e istituzioni all'esercizio dell'ufficio primaziale: «*secundum temporum necessitates*», che richiama ciò che abbiamo detto rispetto al principio delle necessità della Chiesa nel can. 333 §2. Infine, è interessante notare che in questa parte del can. 334 non si menziona esplicitamente nessuna persona, tranne i Cardinali, o istituzione come i collaboratori del Romano Pontefice: secondo Eduardo Molano, questo è dovuto al desiderio di lasciare porta aperta alle diversissime possibilità della collaborazione «*secundum temporum necessitates*»¹⁶⁵.

5.2.3 La natura dell'assistenza

Alla fine, il can. 334 afferma che tutte le istituzioni e le persone che collaborano all'esercizio dell'ufficio del Romano Pontefice «*nomine et*

¹⁶⁴ Cf. Z. GROCHOLEWSKI, «Die Canones», 65.

¹⁶⁵ Cf. E. MOLANO, «Comentario al c. 334», 583.

auctoritate ipsius, munus sibi commissum explent in bonum omnium Ecclesiarum, iuxta normas iure definitas».

La prima caratteristica dell'assistenza delle istituzioni e delle persone è che esse agiscono in nome e per autorità del Romano Pontefice, cioè con la potestà vicaria di governo. Alcuni hanno identità giuridica con il Romano Pontefice, come ad esempio i Capi dei Dicasteri della Curia Romana, mentre le persone come, ad esempio, i Segretari dei Dicasteri della Curia Romana oppure i Legati del Romano Pontefice non ce l'hanno¹⁶⁶. A causa di tale identità i Capi dei Dicasteri cessano dall'esercizio del loro ufficio alla morte del Pontefice con eccezione del Camerlengo di Santa Romana Chiesa e del Penitenziere Maggiore¹⁶⁷. La conseguenza pratica della natura vicaria della cooperazione delle persone e istituzioni è agire a nome della Sede Apostolica o Santa Sede con cui si intendono, oltre al Romano Pontefice, anche la Segreteria di Stato e gli altri Organismi della Curia Romana (cf. can. 361)¹⁶⁸.

Il secondo elemento della collaborazione all'adempimento dell'ufficio primaziale è che l'incarico affidato dal Romano Pontefice alle persone e alle istituzioni viene esercitato per il bene di tutte le Chiese. In questo punto incontriamo un'ulteriore spiegazione della norma del can. 333 §1, più precisamente del rafforzamento e della garanzia della potestà dei vescovi diocesani nelle loro diocesi da parte della potestà «vere episcopalis» del Romano Pontefice: a tale azione del Pontefice assistono anche altre persone e istituzioni come, tra l'altro, conferma anche il *Christus Dominus* 9: «In exercenda suprema, plena et immediata potestate in universam Ecclesiam, Romanus Pontifex utitur Romanae Curiae Dicasteriis, quae proinde nomine et auctoritate illius munus suum explent in bonum Ecclesiarum et in servitium Sacrorum Pastorum»¹⁶⁹.

Alla fine, tutta la collaborazione all'esercizio dell'ufficio primaziale si deve svolgere conformemente alle norme del diritto, sia comune¹⁷⁰ sia particolare¹⁷¹. Questo ultimo elemento del can. 334 rende evidente

¹⁶⁶ Cf. J. GARCÍA MARTÍN, *Le norme generali*, 493.

¹⁶⁷ Cf. GIOVANNI PAOLO II, Cost. ap. *Universi Dominici Gregis*, 22 feb. 1996, n. 14.

¹⁶⁸ Cf. J.H. PROVOST, «The hierarchical constitution», 274.

¹⁶⁹ Il corsivo è nostro.

¹⁷⁰ Cf. cann. 342-367.

¹⁷¹ Cf. per esempio la Costituzione *Pastor bonus* del 28 giugno 1988 con cui si stabilisce il nuovo ordine della Curia Romana, oppure l'*Ordo Synodi Episcoporum* del 29 settembre 2006 sull'ordinamento del Sinodo dei vescovi.

che lo scopo del canone è rimandare alle norme determinate dal diritto la regolazione delle forme della collaborazione all'esercizio del ministero petrino, per cui, come abbiamo detto all'inizio della trattazione del canone, esso si può considerare il ponte tra la normativa studiata in questo capitolo e quella che esaminiamo nel prossimo capitolo.

6. Conclusione

Analizzando la normativa riguardante la potestà ordinaria propria del Romano Pontefice, cioè i cann. 331, 333 §§1-2 e 334, abbiamo potuto ricavare diversi elementi interessanti per il tema dell'interazione tra l'esercizio della potestà dei vescovi diocesani e di quella del Romano Pontefice, elementi che non solo richiamano i fondamenti ecclesiologico-canonici gettati nei primi due capitoli della tesi, ma pure i diversi aspetti del can. 381 §1 sulla potestà ordinaria, propria e immediata del vescovo diocesano. Già all'inizio della prima norma studiata, il can. 331, incontriamo il titolo del «Vescovo della Chiesa di Roma» che conferma il valore giuridico di essere il pastore di una Chiesa particolare, perché senza la funzione della capitalità della Chiesa di Roma, fondata su Pietro, Capo degli Apostoli, il Romano Pontefice non potrebbe avere la potestà ordinaria, suprema, piena, immediata, universale e libera sulla Chiesa universale e sulle Chiese particolari, come afferma anche il can. 332 §1.

L'interazione tra l'esercizio della potestà dei vescovi diocesani e di quella del Romano Pontefice si evince nel can. 331 anche dal titolo del «Capo del Collegio dei vescovi» e dalla natura ordinaria e immediata della potestà pontificia che può essere sempre esercitata liberamente. Appunto questa natura della potestà del Romano Pontefice ci introduce alla norma del can. 333, più precisamente alla potestà «vere episcopalis» del Romano Pontefice ricavabile dal primo paragrafo del canone in cui l'interazione tra i vescovi diocesani e il Pontefice risulta evidente nella famosa affermazione della Costituzione *Pastor aeternus* del Vaticano I, ripresa dal can. 333, circa il rafforzamento e la garanzia della potestà dei vescovi diocesani dovuta alla potestà episcopale del Sommo Pontefice. A questo punto si manifesta anche la dimensione importantissima della mutua interiorità tra la Chiesa universale e la Chiesa particolare, incontrata nel capitolo precedente durante lo studio del can. 381 §1.

Mentre nel can. 381 §1 questa dimensione della mutua interiorità tra la Chiesa universale e la Chiesa particolare, per cui nella Chiesa particolare si rende presente la potestà suprema del Capo del Collegio dei vescovi e del Collegio stesso, si manifesta nell'ambito della Chiesa

particolare e dell'esercizio del *munus pastorale* del vescovo diocesano, nel can. 333 §2, invece, tale interiorità e la comunione collegiale tra il Romano Pontefice e i vescovi diocesani si riscontra nell'ambito della Chiesa universale e dell'esercizio del *munus petrino*, nel senso che la mutua interiorità e la presenza della Suprema autorità nella Chiesa particolare attira il ministero e la potestà dei vescovi diocesani in una dimensione di universalità espressa nella sollecitudine che deve avere il vescovo diocesano per la Chiesa universale e per tutte le altre Chiese particolari. Tutto questo si afferma con la congiunzione permanente del Romano Pontefice nella comunione con gli altri vescovi e con tutta la Chiesa nell'adempimento del suo ufficio. Infatti, come abbiamo visto nel capitolo precedente, sulla sollecitudine per tutta la Chiesa, che trova il suo punto di partenza nel fatto del buon governo della porzione della Chiesa universale affidata al vescovo (cf. *LG* 23b), e sull'affetto collegiale che costantemente vige tra i vescovi si basa la collaborazione tra i vescovi e la loro assistenza all'esercizio del ministero del Romano Pontefice. È da sottolineare che questa collaborazione non annulla o diminuisce il diritto del Romano Pontefice di determinare, «iuxta Ecclesiae necessitates» (cf. can. 333 §2), il modo, sia personale sia collegiale, di esercitare il suo ministero.

Infine, volendo esprimere il modo collegiale dell'esercizio del ministero petrino, il can. 334 sanziona diverse manifestazioni di tale modo, e al primo posto tra i collaboratori del Romano Pontefice colloca i vescovi ed esplicitamente menziona il Sinodo dei vescovi. Il can. 334 può essere considerato il canone che dà la base giuridica dei diversi organi centrali di governo nella Chiesa universale, che poi sono più concretamente e dettagliatamente regolati nei cann. 342-367. Come si realizzi l'interazione tra l'esercizio della potestà dei vescovi diocesani (can. 381 §1) e di quella del Romano Pontefice (cann. 331, 333 §§1-2 e 334) in questi organi e quali siano le possibili strade di approfondimento e rafforzamento di tale interazione, lo vedremo nel prossimo e ultimo capitolo della tesi.

CAPITOLO V

Interazione tra l'esercizio delle due potestà nel governo della Chiesa universale

Alla luce di tutto il cammino percorso finora, dopo aver analizzato le due potestà di diritto divino, cioè la potestà dei vescovi diocesani e la potestà del Romano Pontefice, ci rimane di vedere come esse interagiscono negli organi centrali di governo della Chiesa universale.

Questo ultimo capitolo della tesi inizia con lo studio del documento alla cui luce trattiamo l'interazione tra l'esercizio della potestà dei vescovi diocesani e di quella del Romano Pontefice: la Lettera Enciclica *Ut unum sint* di Giovanni Paolo II. Nella seconda parte del capitolo viene trattato il Collegio dei vescovi e i modi di esercizio della sua suprema potestà. Poi andiamo ad esaminare le forme collegiali di esercizio del primato petrino: il Sinodo dei vescovi, la Curia Romana, il Collegio cardinalizio.

1. L'Enciclica *Ut unum sint* e la dottrina successiva

1.1 Osservazioni generali sull'Enciclica

Affinché si possa comprendere l'importanza dell'interazione tra l'esercizio della potestà dei vescovi diocesani e di quella del Romano Pontefice nella Chiesa di oggi, è indispensabile tenere conto dell'Enciclica *Ut unum sint* di Giovanni Paolo II, pubblicata il 25 maggio 1995, perché questo documento diede una spinta alla ricerca delle nuove forme dell'esercizio del primato pontificio¹. Infatti, l'Enciclica è partico-

¹ Questa spinta era nell'intenzione, ma poi non è stato fatto molto, se non qualcosa con Papa Francesco.

larmente essenziale per l'ecumenismo nel momento in cui è considerata la prima enciclica nella storia della Chiesa cattolica a trattare dell'impegno ecumenico², e il suo punto più importante è, senza dubbio, l'introduzione specifica del ministero petrino quale problema centrale del movimento ecumenico. Per tali ragioni, in questo paragrafo ci impegniamo a dare uno sguardo generale all'Enciclica, mentre nel prossimo trattiamo la sezione più importante dell'Enciclica, intitolata «Il ministero d'unità del Vescovo di Roma» (nn. 88-96).

Per comprendere ancora meglio il contesto teologico della *Ut unum sint* è utile accennare a due documenti pontifici, pubblicati poco tempo prima dell'Enciclica stessa: le lettere apostoliche *Tertio millennio adveniente*, del 10 novembre 1994, ed *Orientale lumen*, del 2 maggio 1995. Nella prima lettera Giovanni Paolo II esprime l'esigenza di un maggiore impegno di penitenza e di conversione rispetto ai peccati che hanno pregiudicato l'unità voluta da Dio per il suo popolo e sollecita tutti a opportune iniziative ecumeniche perché al grande giubileo di duemila anni del cristianesimo ci si possa presentare più prossimi a superare le divisioni del secondo millennio (TMA 34).

Nella lettera *Orientale lumen* il Romano Pontefice testimonia chiaramente la volontà di valorizzare il patrimonio spirituale dell'oriente cristiano, sia di quello legato alla sede di Roma sia di quello ortodosso, sottolineando l'esistenza di alcuni elementi che testimoniano una profonda comunione a livello spirituale³.

Sulla linea di tale sollecitazione ad un'attività ecumenica più impegnata continua anche l'enciclica *Ut unum sint* che, secondo G. Colombo, è «un testo programmatico che annuncia a tutti gli uomini, e in particolare alle chiese non cattoliche, l'impegno ecumenico della Chiesa cattolica»⁴, e ciò è fatto in tre capitoli, intitolati «L'impegno ecumenico della Chiesa cattolica», «I frutti del dialogo», e «Quanta est nobis via?», preceduti da una breve introduzione (nn. 1-4) e seguiti da una esortazione indirizzata a tutti i cristiani (nn. 100-103).

Nell'introduzione il Santo Padre afferma che l'Enciclica è un testo di indole essenzialmente pastorale, il cui scopo è contribuire a sostenere lo sforzo di tutti coloro che operano per la causa dell'unità (cf. *UUS* 3). Non solo il Papa rivolge a tutti un pressante invito ad un più intenso impegno ecumenico, ma egli stesso assume un particolare obbligo di

² Cf. A. BORRAS, «*Ut unum sint*», 349.

³ Cf. GIOVANNI PAOLO II, lett. ap. *Orientale lumen*, 2 mag. 1995, 745-774.

⁴ G. COLOMBO, «Sull'enciclica *Ut Unum Sint*», 91.

«omnem curam adhibere [...] ut totius communis catholicae testimonium in sua integra claritate et constantia cognoscatur» (*UUS* 3).

Volendo mostrare quanto è importante per la Chiesa cattolica la via dell'unità dei cristiani, Giovanni Paolo II nel primo capitolo dell'Enciclica tratta dell'impegno ecumenico della Chiesa cattolica ribadendo i principi cattolici dell'ecumenismo, già presentati dal Concilio Vaticano II attraverso il decreto sull'ecumenismo *Unitatis redintegratio*⁵. In questa sezione dell'Enciclica, oltre a sviluppare i principi fondamentali dell'ecumenismo, si riflette anche sui mezzi di cui dispongono coloro che cercano di dedicare le loro energie alla ricerca dell'unità dei cristiani. Tra questi mezzi molta attenzione è data al dialogo (cf. *UUS* 31-39) e alla collaborazione pratica (cf. *UUS* 40), ma soprattutto alla preghiera che rende il dialogo più ricco di frutti (cf. *UUS* 33).

Proprio dei frutti del dialogo ecumenico tratta il secondo capitolo dell'Enciclica che ne espone tre: a) la fraternità rinnovata (cf. *UUS* 41-42); b) la solidarietà nel servizio dell'umanità (cf. *UUS* 43-46); c) la crescita nella comunione (cf. *UUS* 47-49). In questo capitolo Giovanni Paolo II riflette anche sulle relazioni con le Chiese d'Oriente (cf. *UUS* 50-64), constatando che si è potuto sviluppare con esse un rapporto come tra «Chiese sorelle». Il capitolo termina con l'esposizione delle relazioni con le Chiese e Comunità ecclesiali in Occidente (cf. *UUS* 64-76).

Nel terzo ed ultimo capitolo, il Papa guarda avanti e si chiede quanta strada ancora rimane da percorrere per poter raggiungere la piena unità dei cristiani. Egli indica alcuni modi per continuare ed intensificare il dialogo (cf. *UUS* 77-79), per la ricezione dei risultati già raggiunti (cf. *UUS* 80-81), per approfondire l'ecumenismo spirituale e testimoniare la santità (cf. *UUS* 82-85). Il capitolo finisce con, secondo il parere di molti autori, la sezione più importante dell'Enciclica in cui Giovanni Paolo II offre una profonda riflessione sul contributo proprio della Chiesa cattolica alla ricerca dell'unità dei cristiani (cf. *UUS* 88-96). Di questo tratteremo più avanti.

Infine, l'Enciclica si conclude con una esortazione in cui è interessante notare l'indicazione che il documento è indirizzato a tutti i cristiani (cf. *UUS* 103), e non solo all'episcopato, al clero e ai fedeli della Chiesa cattolica, come è consuetudine per i documenti pontifici. Nell'esortazione si riafferma l'importanza dell'impegno ecumenico

⁵ Cf. CONCILIO VATICANO II, Decreto sull'Ecumenismo *Unitatis redintegratio*, 90-107.

per la Chiesa cattolica invitando tutti a porre ogni attenzione a tale impegno.

1.2 *Il ministero d'unità del Vescovo di Roma (UUS 88-96)*

Come abbiamo potuto vedere, nell'Enciclica *Ut unum sint* è abbastanza evidente il richiamo costante alla necessità dell'unità di tutti i cristiani, e per ribadire ancora di più tale necessità viene adoperata la nozione di Chiesa quale comunione, sviluppatasi dal Concilio Vaticano II in poi all'interno dell'ecclesiologia, che diventa il primo grande criterio ermeneutico con cui leggere le diverse parti del documento e che porta a pensare all'intera Chiesa universale come a una comunione di Chiese fra loro sorelle⁶.

In tale comunione le Chiese si arricchiscono a vicenda, in quanto ognuna porta a tutte le altre i propri doni specifici, e Giovanni Paolo II afferma che questa dinamica di mutuo arricchimento deve essere presa seriamente in considerazione (cf. UUS 87). Il dono specifico che la Chiesa cattolica porta alla comunione delle Chiese cristiane è proprio quello del servizio petrino del Vescovo di Roma, a cui è dedicata esplicitamente la parte più importante dell'intera Enciclica (nn. 88-96), considerata la novità più grossa del documento perché consiste nell'aver avuto il coraggio di proporre per un dibattito ecumenico pubblico il tema del papato⁷.

Prima di passare allo studio di questa parte, occorre sottolineare come l'Enciclica ribadisca l'aspetto dello sviluppo storico del dogma cri-

⁶ Cf. G. CERETI, «L'enciclica», 682; N. FILIPPI, *Essenza e forma di esercizio*, 62; S. MAZZOLINI, «*Ut unum sint*», 113. A questo punto sono da tener presenti i concetti principali della *Communio* n.9 e dell'interpretazione della stessa lettera apparsa su *L'Osservatore Romano*, già trattati nella tesi: a) la Chiesa universale non è da essere concepita come la somma delle Chiese particolari né come una federazione delle medesime, in quanto è una realtà ontologicamente e temporalmente previa ad ogni singola Chiesa particolare (cf. CN 9); b) le Chiese particolari nascono nella e dalla Chiesa universale e hanno la loro ecclesialità in essa e da essa, per cui la formula del Concilio Vaticano II: «Ecclesia in et ex Ecclesiis», è inseparabile dalla formula: «Ecclesiae in et ex Ecclesia» (cf. CN 9); c) ogni Chiesa particolare è veramente *Chiesa*, ma non è tutta la Chiesa, mentre la Chiesa universale non si distingue dalla comunione delle Chiese particolari, pur non essendo la loro mera somma (cf. ***, «La Chiesa come comunione», 1). Inoltre, è importante tener presente anche la distinzione da fare tra *Ecclesia universalis* e *Ecclesia universa* con cui si spiega il rapporto tra il tutto e le parti, cioè tra la Chiesa universale e le Chiese particolari. Per questa distinzione, cf. cap. III, 2.1.1 La Chiesa particolare e la Chiesa universale, pag. 188-189.

⁷ Cf. L. SARTORI, «Ecumenismo del Terzo Millennio», 638-639.

stiano, che assume diverse formulazioni attraverso il tempo. Tale impostazione della storicità del dogma permette di introdurre la distinzione fra ciò che appartiene in maniera essenziale alla rivelazione, e che è immutabile, e le forme contingenti con cui si esprimono le verità della fede⁸. Adesso nei numeri 88-96 il criterio della storicità si applica anche al tema del ministero petrino volendo distinguere fra il ministero stesso, che riguarda il deposito della fede, e la sua forma di esercizio, quella che A. Antón definisce con il termine «papato»⁹.

All'inizio di questa sezione, Giovanni Paolo II prima di tutto evidenzia la consapevolezza della Chiesa cattolica di aver mantenuto il ministero del Successore di Pietro, il Vescovo di Roma, costituito da Dio come perpetuo e visibile principio e fondamento dell'unità (cf. *LG* 23) e sostenuto dallo Spirito perché dell'unità renda partecipi tutti gli altri (cf. *UUS* 88). Questa affermazione mostra chiaramente che è un dato appartenente al dogma cristiano il fatto che Cristo ha voluto assegnare a Pietro una speciale missione e con essa una particolare autorità, che si prolunga nel tempo in coloro che sono i suoi successori. Per tale ragione, Giovanni Paolo II, prima di riferirsi ai dati biblici sull'apostolo Pietro e sul suo ruolo all'interno della comunità cristiana, collega la cattedra episcopale romana con le figure di Pietro e Paolo tanto che «Episcopus Romanus Episcopus est Ecclesiae quae Petri Paulique martyrii servat vestigia» (*UUS* 90). Questo legame con il martirio dei corifei degli apostoli delinea quella caratteristica del ministero petrino che J. Ratzinger chiama «carattere martiriale»¹⁰, e con tale caratteristica viene ribadita una dimensione spirituale e profondamente teologica del ministero petrino¹¹.

Come possiamo notare, in questa sezione dell'Enciclica, come in tutto il documento, si usa il titolo del Vescovo di Roma con maggior frequenza che gli altri titoli pontifici. Per A. Borras questo uso è estremamente significativo perché sottolinea il carattere episcopale del Romano Pontefice e il vincolo della sua funzione con l'insieme dei

⁸ «Declaratio veritatis potest multiformis esse» (*UUS* 19).

⁹ Per Antón il termine «ministerio petrino» significa la realtà teologica della funzione di Pietro all'interno della Chiesa e la sua realizzazione storica, con il termine «papato» si intende la configurazione storica della funzione primaziale che dal sec. IV la sede di Roma ha esercitato all'interno della Chiesa (cf. A. ANTÓN, «"Ministerio petrino"», 386-387).

¹⁰ Cf. J. RATZINGER, *Chiesa, Ecumenismo e Politica*, 36-47. 78-79.

¹¹ Cf. A. ANTÓN, «El ministerio petrino», 651-652.

vescovi che sono espressamente chiamati «vicarii et legati Christi» (*UUS* 95; *LG* 27)¹². Il titolo «Vescovo di Roma» ha in sé un'orientamento dogmatico e in particolare ecclesiologico sul fondamento del ministero petrino e di conseguenza sul modo in cui tale funzione debba essere esercitata all'interno della Chiesa¹³.

Inoltre, è importante che Giovanni Paolo II descrive, richiamandosi a Gregorio Magno, il suo ministero come quello di «servus servorum Dei» (*UUS* 88). Il significato di questa espressione sarà ancora più chiaro avanti.

Dopo queste prime affermazioni sul ministero petrino, l'Enciclica prosegue presentando i diversi passi evangelici e subito all'inizio sottolinea il posto eminente della persona di Pietro che appare come il capo ed il portavoce del collegio apostolico negli Atti degli Apostoli (At 2,14. 2,37. 5,29). Successivamente Giovanni Paolo II affronta i brani evangelici (Mt 16,17; Lc 22,31-32; Gv 21,15-19) che fanno riferimento alla missione affidata da Cristo a Pietro. Tuttavia, tali brani devono essere letti alla luce della debolezza di Pietro, il quale deve accettare la misericordia di Cristo e convertirsi profondamente affinché possa ricevere l'incarico di guidare i fratelli (cf. *UUS* 91).

È interessante rilevare che a fianco della figura e del ruolo di Pietro il Papa presenti anche la figura di Paolo (cf. *UUS* 91-92). In tal modo si ribadisce chiaramente come nel ministero petrino sia necessario cogliere anche l'esperienza spirituale e l'eredità di Paolo, cosicché si può presentare la missione affidata a Pietro come un ministero di misericordia nato dalla misericordia di Cristo (cf. *UUS* 92-93), tenendo conto anche della grazia donata a Paolo¹⁴.

Dopo aver esposto il dato biblico, Giovanni Paolo II comincia a sviluppare ciò che è, infatti, l'essenza del ministero d'unità del Vescovo di Roma. Prima di tutto, si tratta di un servizio dell'unità, radicato, come su detto, nella misericordia divina e affidato, all'interno del Collegio dei vescovi, al Vescovo di Roma, non perché egli eserciti il potere, ma perché guidi tutto il popolo (cf. *UUS* 94). Il cuore del ministero del Successore di Pietro nel gruppo di tutti i vescovi consiste nel «“vigilare” (episkopein), velut excubitoris, ita ut per Pastores, in omnibus Ec-

¹² Cf. A. BORRAS, «Ut unum sint», 358-359.

¹³ Cf. N. FILIPPI, *Essenza e forma di esercizio*, 62.

¹⁴ «Ti basta la mia grazia; la mia potenza infatti si manifesta pienamente nella debolezza» (2Cor 12,9-10).

clesiis particularibus Christi—Pastoris vera vox exaudiatur» (*UUS* 94). Quest'affermazione vuole manifestare che il rapporto del Vescovo di Roma con gli altri vescovi non sia solamente un rapporto di carattere gerarchico, perché l'idea del vegliare e del custodire rimanda subito ad una missione di amore e di servizio¹⁵.

Grazie a tale servizio di vegliare, in ogni Chiesa particolare si realizza la Chiesa universale in quanto tutte le Chiese particolari sono in comunione piena e visibile a causa della comunione di tutti i Pastori delle Chiese con Pietro, e così nell'unità di Cristo (cf. *UUS* 94). Per poter svolgere il servizio di vegliare e assicurare la comunione di tutte le Chiese, il ministero del Vescovo di Roma ha bisogno di una potestà e di un'autorità, perché egli è «primus inter unitatis ministros» (*UUS* 94).

Il ministero petrino si esercita su tre grandi livelli: a) liturgico-sacramentale; b) pastorale volto verso il bene di tutta la Chiesa; c) la custodia del deposito della fede. Tutto questo è teso a preservare l'unità della Chiesa, considerato che il primato si esercita per l'unità¹⁶, che è innanzitutto unità nella fede. Nella prospettiva dell'unità vengono visti anche il potere e l'autorità senza i quali l'esercizio del ministero petrino sarebbe inutile¹⁷.

Per enfatizzare ancora più fortemente il senso del ministero petrino quale ministero dell'unità, Giovanni Paolo II offre all'inizio del n. 95 dell'Enciclica l'affermazione più importante per il tema dell'interazione tra l'esercizio della potestà dei vescovi diocesani e di quella del Romano Pontefice:

Haec vero omnia in communione sunt facienda. Cum catholica Ecclesia asseverat Episcopi Romani munus cum Christi voluntate congruere, ipsa hoc munus a missione non seiungit, quae episcoporum coetui credita est, qui

¹⁵ Cf. N. FILIPPI, *Essenza e forma di esercizio*, 68. Su questa scia rimandiamo all'affermazione di J.M. Bergoglio, oggi Papa Francesco: «vegliare allude piuttosto al curare che vi sia sole e luce nei cuori. Vigilare parla dello stare all'erta dinanzi al pericolo imminente, vegliare invece parla di sostenere con pazienza i processi attraverso i quali il Signore porta avanti la salvezza del suo popolo. Per vigilare è sufficiente essere svegli, astuti, rapidi. Per vegliare occorre avere in più la mansuetudine, la pazienza e la costanza della carità comprovata» (J.M. BERGOGLIO, «Sintesi dell'intervento al Sinodo», 10). Questo intervento riveste una notevole importanza in quanto pronunciata durante il Sinodo dei vescovi del 2001, dedicato al ministero episcopale.

¹⁶ Cf. A. BORRAS, «Ut unum sint», 360.

¹⁷ «Potestate et auctoritate, quibus ademptis munus hoc vacuerit, Episcopus Romanus communionem omnium Ecclesiarum praestare debet» (*UUS* 94).

“vicarii et legati Christi” ipsi quoque sunt. Episcopus Romanus ad eorum “collegium” pertinet et ii in ministerio sunt eius fratres (*UUS* 95).

Quest'affermazione ci rimanda all'insegnamento del Vaticano II sulla collegialità episcopale¹⁸ e al can. 333 §2 che parla della comunione del Romano Pontefice con gli altri vescovi nell'esercizio del suo ministero¹⁹. Infatti, riferendosi al suo ministero primariamente come a quello di Vescovo di Roma, Giovanni Paolo II presenta gli aspetti fondamentali del ministero petrino radicandolo nello stesso momento all'interno del Collegio dei vescovi e riaffermando così il carattere episcopale del ministero, di cui abbiamo già trattato, il carattere che non sminuisce l'autorità e il potere dei vescovi, perché loro sono appunto i fratelli del Vescovo di Roma nel ministero. Tale legame del Successore di Pietro con i vescovi diventa così «un principio ermeneutico irrinunciabile del ministero petrino»²⁰.

In continuazione del n. 95, Giovanni Paolo II, consapevole della sua responsabilità particolare riguardo all'unità di tutte le comunità cristiane, afferma la necessità di trovare una forma di esercizio del primato che, pur non rinunciando in nessun modo all'essenziale della sua missione, si apra ad una situazione nuova²¹. Il Papa riconosce che, per cercare le nuove forme del ministero petrino nelle quali questo ministero possa realizzare un servizio di amore riconosciuto da tutti i cristiani, ha bisogno dei responsabili ecclesiali delle altre comunità cristiane e dei loro teologi (cf. *UUS* 96).

Dopo aver esposto l'essenza del ministero d'unità del Vescovo di Roma, Giovanni Paolo II passa ad affermare il principio della comunione delle Chiese particolari con la Chiesa di Roma, e dei loro vescovi con il Vescovo di Roma, che è un requisito essenziale della comunione piena e visibile (cf. *UUS* 97). Tale requisito è indicato come un dato appartenente al deposito della fede per vivere la piena unità

¹⁸ Cf. cap. II, 1.2 *L'interazione tra l'Episcopato e il Primato nella Lumen gentium*, pagg. 126-132.

¹⁹ Cf. cap. IV, 5.1 *Il can. 333 §2*, pagg. 262-265.

²⁰ «Un principio hermenéutico irrenunciable del ministerio petrino» (J.R. VILLAR, «Elementos eclesiológicos relevantes», 372). La traduzione è nostra.

²¹ «Persuasum habemus peculiari nos officio obstringi, cum potissimum perspicimus plerasque christianas Communitates oecumenica cupiditate flagrare cumque petitionem nobis subiectam exaudiamus, ut aliquam inveniamus formam primatus exercitii, quae, nihil essentiae suae deponens, in novam tamen condicionem pateat» (*UUS* 95).

ecclesiale²². La piena comunione ha bisogno di una sua espressione visibile in un ministero nel quale tutti i vescovi si riconoscano uniti e tutti i fedeli trovino la conferma della propria fede (cf. *UUS* 97). Tale ministero sarebbe il ministero di Pietro, che nella prima parte degli Atti degli Apostoli è presentato come il portavoce del gruppo apostolico e il servitore dell'unità della comunità cristiana, e che rispetta l'autorità di Giacomo, capo della Chiesa di Gerusalemme (cf. *UUS* 97). A parere di N. Filippi, nella funzione di portavoce, che non sminuisce l'autorità degli altri vescovi nelle loro Chiese locali, Giovanni Paolo II sembra di offrire una delle possibili modalità dell'esercizio del ministero petrino nelle relazioni ecumeniche²³.

1.3 *La dottrina successiva*

1.3.1 La Congregazione per la Dottrina della Fede

Alla richiesta di ricercare sinceramente e più approfonditamente nuove forme di esercizio del primato, posta nell'Enciclica *Ut unum sint*, una prima risposta qualificata della Chiesa cattolica fu offerta dal Simposio teologico organizzato da parte della Congregazione per la Dottrina della Fede e tenutosi nei giorni 2-4 dicembre 1996, con il tema «Il primato del Successore di Pietro». Il Simposio si riallacciava al Convegno storico-teologico, con il titolo «Il primato del Vescovo di Roma nel Primo millennio. Ricerche e testimonianze», tenuto dal Pontificio Comitato di Scienze Storiche nell'ottobre 1989, dove il tema del

²² «Ecclesia catholica, sive in sua praxi sive in documentis publicis, affirmat communionem Ecclesiarum particularium cum Ecclesia Romana eorumque Episcoporum cum Pontifice Romano esse condicionem essentialem – in Dei consilio – plenae visibilisque communionis» (*UUS* 97).

²³ «Nonne eiusmodi ministerio multos se egere significant, qui in oecumenismo versantur?» (*UUS* 97). Cf. N. FILIPPI, *Essenza e forma di esercizio*, 71. Riguardo a tale modalità, è da dire che le Chiese ortodosse e le varie comunità separate protestanti non hanno un unico portavoce, per cui è difficile dire, per es., chi è l'interlocutore effettivo del dialogo ecumenico con gli ortodossi o con i protestanti. Invece, le Chiese in comunione con Roma, come Chiesa cattolica, hanno un unico portavoce, il Papa, la cui voce è il convergere delle voci di tutte le Chiese. Così, ad esempio, i documenti della Commissione Mista Internazionale per il dialogo teologico tra la Chiesa cattolica e la Chiesa ortodossa, che trattiamo più avanti, da parte cattolica sono firmati da rappresentanti ufficiosi della Santa Sede, sebbene non in forma ufficiale, mentre i firmatari da parte ortodossa non rappresentano la Chiesa Ortodossa e neanche le Chiese Ortodosse. L'idea del Romano Pontefice quale il portavoce delle Chiese cristiane potrebbe essere un'idea da sviluppare.

primato del Vescovo di Roma fu trattato in un'ottica storico-teologica, delimitando cronologicamente la ricerca al primo millennio cristiano²⁴.

Il Simposio teologico del 1996, la cui finalità fu di enucleare ed esplicitare gli elementi irrinunciabili della dottrina sul primato del Successore di Pietro, tenendo conto del principio di distinguere nel ministero petrino la sostanza di istituzione divina dalle forme o espressioni storiche del suo esercizio (cf. CN 17), fu articolato attorno a tre temi fondamentali: a) il senso dogmatico del Primato del Successore di Pietro e la sua trasmissione; b) la relazione tra Primato ed Episcopato; c) la natura e lo scopo degli interventi primaziali del Vescovo di Roma²⁵.

Per ogni tema fondamentale furono presentate alcune relazioni, che includevano una sintesi dell'indagine biblica e storico-teologica della Tradizione del primo e del secondo millennio, cui seguiva una sintesi di tipo dottrinale e speculativo. A ciascuna relazione seguiva una reazione, allo scopo di focalizzare i punti più discussi ed evidenziare eventuali prospettive complementari.

Per il tema dell'interazione tra l'esercizio della potestà dei vescovi diocesani e di quella del Romano Pontefice sono d'interesse particolare due interventi riguardanti il secondo argomento fondamentale del Simposio, la relazione tra Primato ed Episcopato.

Il primo di questi è la relazione di W. Henn nella quale si offre una sintesi storico-teologica del rapporto tra il Primato e l'Episcopato nel secondo millennio del cristianesimo, individuando quattro fasi nell'evoluzione di tale rapporto²⁶. L'Autore conclude la sua relazione affermando che: a) nel secondo millennio la dottrina ufficiale della Chiesa confermò l'origine divina del Primato e dell'Episcopato respingendo qualsiasi loro opposizione radicale; b) il Collegio dei vescovi ha bisogno di un capo come il principio d'unità e coordinazione; c) il Primato è radicato nella persona di Pietro e dei suoi successori perché possano servire l'unità dell'Episcopato e di tutta la Chiesa; d) è necessario che tale primato personale goda di libertà per poter promuovere effettiva-

²⁴ Per approfondire il contenuto del Convegno, cf. PONTIFICIO COMITATO DI SCIENZE STORICHE, *Il primato del Vescovo di Roma nel primo millennio. Ricerche e testimonianze. Atti del Simposio storico-teologico. Roma 9-13 ottobre 1989*, Città del Vaticano 1991.

²⁵ Cf. J. RATZINGER, «Discorso», 17.

²⁶ 1. Dall'inizio della Riforma Gregoriana (1073) fino al grande scisma d'Occidente; 2. Dal Concilio di Costanza al Concilio di Trento; 3. Il Vaticano I; 4. Dal Concilio Vaticano II fino ad'oggi. Cf. W. HENN, «Historical-theological Synthesis», 222-271.

mente l'unità della Chiesa senza che questa libertà abbia bisogno di approvazione dei vescovi; e) il Primato è vincolato al rispetto e alla collaborazione con l'Episcopato, istituito da Cristo per il bene della Chiesa; f) ambedue, sia il Collegio dei vescovi insieme con il suo Capo, sia il Romano Pontefice, Capo, hanno il diritto e il dovere di prendere cura dell'unità della Chiesa; g) la dignità di ogni singolo vescovo come vicario di Cristo, proveniente dalla sacramentalità dell'Episcopato, è confermata in tal grado che il Romano Pontefice non diminuisce e non può diminuire questa dignità; h) il Primato e l'Episcopato sono legati insieme con il vincolo della comunione gerarchica²⁷.

L'altro intervento al Simposio che vogliamo mettere in risalto è quello di M.J. Buckley che descrive tre modalità di legame vicendevole tra il Primato e l'Episcopato: a) il Primato emerge dal Collegio dei vescovi come un *munus* conferito ad un membro particolare dell'Episcopato, il Vescovo di Roma; b) il Primato favorisce la comunione dei vescovi nella fede e nella carità; c) il Primato rappresenta il tramite e rende concreta la sollecitudine dell'intero Episcopato, essendo il Vescovo di Roma il suo capo e colui che dà voce alla comunione di tutti i fedeli²⁸. Il Primato è in servizio dell'Episcopato, che, da parte sua, includendo il Primato, è nel servizio dei fedeli²⁹.

È da notare che al termine dei lavori non fu formulato un testo di conclusioni sintetiche, riassuntive dello studio e dei risultati della ricerca svolta, e neanche la stessa iniziativa del Simposio e le posizioni espresse dai singoli relatori coinvolgono l'autorità organizzatrice del Simposio, la Congregazione per la Dottrina della Fede, che ritenne opportuno pubblicare, da parte sua, le Considerazioni intitolate *Il Primato del successore di Pietro nel mistero della Chiesa* nel 1998. Con questo documento la Congregazione, avvalendosi del qualificato apporto del Simposio, i cui Atti furono pubblicati, in prospettiva dottrinale volle fornire un proprio contributo autorevole all'approfondimento del tema sul Primato, richiamando i principi essenziali e necessari della dottrina della fede della Chiesa cattolica in materia.

Nella prima parte delle *Considerazioni* sono trattate l'origine, la finalità e la natura del Primato. Dopo aver ribadito la testimonianza del Nuovo Testamento riguardo all'autorità di Pietro, si sottolinea la dottrina di fede cattolica secondo la quale «il Vescovo di Roma è successore

²⁷ Cf. W. HENN, «Historical-theological Synthesis», 272.

²⁸ Cf. M.J. BUCKLEY, «Perpetuum utriusque unitatis principium», 315.

²⁹ Cf. M.J. BUCKLEY, «Perpetuum utriusque unitatis principium», 315.

di Pietro nel suo servizio primaziale nella Chiesa universale»³⁰. La finalità del Primato si afferma essere l'unità di fede e di comunione, perché il Romano Pontefice, quale Successore di Pietro, è perpetuo e visibile principio e fondamento dell'unità dei vescovi e della moltitudine dei fedeli (cf. *LG* 23), per cui ha una grazia ministeriale per servire tale unità di fede e di comunione³¹.

La finalità del Primato, che è già trattata al Concilio Vaticano I, viene completata al Vaticano II, con particolare attenzione al mistero della Chiesa come *Corpus Ecclesiarum* (cf. *LG* 23). In tal modo diventa chiaro che il ministero primaziale del Vescovo di Roma e il ministero degli altri vescovi non si trovano in contrasto, ma in un'originaria ed essenziale armonia³². A questo punto le *Considerazioni* ripetono l'affermazione importantissima della *Ut unum sint* 95 sulla congiunzione inseparabile della funzione del Vescovo di Roma e degli altri vescovi³³.

Le *Considerazioni* proseguono sottolineando la sollecitudine che tutti i vescovi hanno per tutte le Chiese in quanto membri del Collegio dei vescovi, successore del Collegio degli Apostoli, e questa dimensione universale del loro obbligo di sorveglianza (*episkopè*) è inseparabile dalla dimensione particolare relativa agli uffici loro affidati³⁴. La sollecitudine del Vescovo di Roma per tutte le Chiese, accompagnata dalla sua potestà veramente episcopale, che è, tra l'altro, anche immediata, mostra che il Primato del Successore di Pietro non rimane una realtà esteriore alle Chiese particolari, ma fa parte essenziale della loro struttura interiore, e per questo porta in sé l'apertura al ministero dell'unità. La Congregazione ancora, come ha fatto nella Lettera *Communiois notio* del 1992, conferma la «mutua interiorità» tra Chiesa universale e

³⁰ CDF, *Considerazioni Il Primato*, 31 ott. 1998, n. 4. In nota si elencano diversi testi che confermano questa dottrina, tra cui ci sono alcuni che abbiamo trattato lungo la nostra analisi, ad esempio la Costituzione *Pastor aeternus*, oppure la *Lumen gentium* 21-23.

³¹ Cf. CDF, *Considerazioni Il Primato*, 31 ott. 1998, n. 4.

³² Cf. CDF, *Considerazioni Il Primato*, 31 ott. 1998, n. 5.

³³ «quando la Chiesa Cattolica afferma che la funzione del Vescovo di Roma risponde alla volontà di Cristo, essa non separa questa funzione dalla missione affidata all'insieme dei Vescovi, anch'essi 'vicari e legati di Cristo'» (*Lumen gentium*, n. 27). Il Vescovo di Roma appartiene al loro *collegio* ed essi sono i suoi fratelli nel ministero. Si deve anche affermare, reciprocamente, che la collegialità episcopale non si contrappone all'esercizio personale del Primato né lo deve relativizzare» (CDF, *Considerazioni Il Primato*, 31 ott. 1998, n. 5). Il corsivo è del testo originale.

³⁴ Cf. CDF, *Considerazioni Il Primato*, 31 ott. 1998, n. 6.

Chiesa particolare che si esprime nella interiorità del ministero del Vescovo di Roma a ogni Chiesa particolare³⁵.

Nella seconda parte delle *Considerazioni* viene trattato l'esercizio del Primato e le sue modalità. Per poter comprendere il ministero petrino, è essenziale intendere il suo esercizio partendo dalla Parola di Dio, perché il Romano Pontefice è sottomesso alla volontà del Signore, che parla all'uomo nella Scrittura vissuta ed interpretata dalla Tradizione. In altre parole, il Primato ha i limiti nella legge e costituzione divina della Chiesa contenuta nella Rivelazione³⁶.

L'esercizio del Primato ha due caratteristiche fondamentali: a) il Primato si esercita in servizio dell'unità dell'Episcopato e perciò comporta la facoltà di servire l'unità sia dei vescovi che dei fedeli; b) considerato il carattere episcopale del Primato, esso si esplica in triplice funzione — magisteriale, governativa e sacramentale. Rispetto alla funzione governativa, è rilevante che le *Considerazioni* mettono in risalto il fatto che il Romano Pontefice, sebbene non debba rispondere giuridicamente dell'esercizio del Primato a nessuno, non ha un potere assoluto, perché «ascoltare la voce delle Chiese è, infatti, un contrassegno del ministero dell'unità, una conseguenza anche dell'unità del Corpo episcopale e del *sensus fidei* dell'intero Popolo di Dio»³⁷.

Infine, rispondendo alla richiesta della *Ut unum sint* 95, le *Considerazioni* ritengono che:

il discernimento circa la congruenza tra la natura del ministero petrino e le eventuali modalità del suo esercizio è un discernimento da compiersi *in Ecclesia*, ossia sotto l'assistenza dello Spirito Santo e in dialogo fraterno del Romano Pontefice con gli altri Vescovi, secondo le esigenze concrete della Chiesa. Ma, allo stesso tempo, è chiaro che solo il Papa (o il Papa con il Concilio ecumenico) ha, come Successore di Pietro, l'autorità e la competenza per dire l'ultima parola sulle modalità di esercizio del proprio ministero pastorale nella Chiesa universale³⁸.

1.3.2 Il Sinodo dei vescovi del 2001 e l'Esortazione *Pastores gregis*

Alcuni spunti importanti per il processo del discernimento circa nuove forme di esercizio del primato ci sono offerti anche dalla X Assem-

³⁵ Cf. CDF, *Considerazioni Il Primato*, 31 ott. 1998, n. 6.

³⁶ Cf. CDF, *Considerazioni Il Primato*, 31 ott. 1998, n. 7.

³⁷ CDF, *Considerazioni Il Primato*, 31 ott. 1998, n. 10.

³⁸ CDF, *Considerazioni Il Primato*, 31 ott. 1998, n. 13.

blea Generale Ordinaria del Sinodo dei vescovi del 2001, e soprattutto dall'Esortazione apostolica postsinodale *Pastores gregis* di Giovanni Paolo II, promulgata il 16 ottobre 2003. Siccome già abbiamo trattato alcuni elementi provenienti dai documenti dell'Assemblea e dall'Esortazione³⁹, adesso ci limitiamo a passare in rassegna ciò che è essenziale in questi documenti alla luce della richiesta della *Ut unum sint* 95.

Un primo elemento da rilevare è offerto nel n. 8 dell'Esortazione in cui si afferma che un vescovo è sempre e continuamente congiunto con gli altri vescovi e con il Successore di Pietro⁴⁰. Da tale unione collegiale, espressa dal Vaticano II con il termine *affectus collegialis* (cf. LG 23), deriva la sollecitudine dei vescovi per le altre Chiese particolari e per la Chiesa universale (cf. PG 8)⁴¹.

Grazie all'unione collegiale (*affectus collegialis*) di tutti i vescovi con il Capo del Collegio dei vescovi e con il Collegio stesso, ogni vescovo, come abbiamo già visto⁴², è simultaneamente in relazione con la sua Chiesa particolare e con la Chiesa universale nel senso che nella sua persona si incontra un punto di congiunzione della sua Chiesa particolare con la Chiesa universale, e il segno visibile della presenza dell'unica Chiesa di Cristo nella sua Chiesa particolare. Per questa ragione, il vescovo, da una parte, rende presente la sua Chiesa particolare, e in questa rende presente la Chiesa universale (cf. PG 55)⁴³.

La dimensione universale del ministero episcopale si manifesta e attua pienamente nell'azione collegiale di tutti i vescovi, in comunione gerarchica col Romano Pontefice. L'azione collegiale è innanzi-

³⁹ Cf. cap. III, 3.3 *Omnis potestas del vescovo diocesano*, pagg. 213-215, e 4.2 *Le riserve e il principio di sussidiarietà*, pagg. 219-220.

⁴⁰ «Si quidem asseverare oportet Episcopum numquam solum esse, quoniam ipse est semper coniunctus cum Patre per Filium in Spiritu Sancto, addendum quoque est eum numquam solum esse, eo quod iugiter constanterque coniunctus est suis cum fratribus in episcopatu et cum eo quem Dominus elegit veluti Petri Successorem» (PG 8). Cf. anche X ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEL SINODO DEI VESCOVI, Lineamenta *Infinitae divitiae*, 31 mag. 1998, in ES 3/6701; ID., Instrumentum laboris *Iesus Christus, spes nostra*, 1 giu. 2001, in ES 3/6835.

⁴¹ Cf. anche X ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEL SINODO DEI VESCOVI, Lineamenta *Infinitae divitiae*, 31 mag. 1998, in ES 3/6701; ID., Instrumentum laboris *Iesus Christus, spes nostra*, 1 giu. 2001, in ES 3/6836. Riguardo alle modalità di attuare l'affetto collegiale, cf. cap. III, 2.1.2 Il vescovo diocesano nella mutua interiorità, pag. 191.

⁴² Cf. cap. III, 2.1.2 Il vescovo diocesano nella mutua interiorità, pagg. 189-190.

⁴³ Cf. anche X ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEL SINODO DEI VESCOVI, Instrumentum laboris *Iesus Christus, spes nostra*, 1 giu. 2001, in ES 3/6835.

tutto effettuata in modo pieno quando i vescovi sono riuniti in un Concilio ecumenico o sparsi per il mondo, ma essi collaborano tra di loro e con il Romano Pontefice per il bene di tutta la Chiesa anche in altre forme, come, ad esempio, nel Sinodo dei vescovi, Conferenze episcopali, ecc. (cf. *PG* 55)⁴⁴. Qui è importante sottolineare che, quando il vescovo compie un'azione nell'esercizio del proprio ministero pastorale, si tratta sempre di un'azione compiuta nel Collegio (cf. *PG* 59), ma non del Collegio, in quanto il Collegio è «un soggetto teologico indivisibile» (*PG* 8), e quindi anche la sua potestà è indivisibile e distinta dalla potestà personale che il vescovo riceve con l'ufficio di capitalità della Chiesa particolare (cf. *PG* 8). Nonostante il carattere personale della potestà del vescovo, ogni sua azione avviene sempre come l'azione di membro del Collegio dei vescovi, finché rimanga nella comunione gerarchica con il Capo del Collegio e il Collegio stesso⁴⁵.

Riguardo al n. 56 dell'Esortazione, essenziale per il tema dell'interazione tra l'esercizio della potestà dei vescovi diocesani e di quella del Romano Pontefice, rimandiamo a ciò che abbiamo detto trattando del can. 381 §1⁴⁶. Altrettanto, sul n. 58, riguardante il Sinodo dei vescovi quale la forma più importante di collaborazione dei vescovi al ministero petrino, faremo un accenno quando esamineremo le forme collegiali di esercizio del primato.

1.3.3 Commissione Mista Internazionale Cattolici-Ortodossi

Alla fine, nell'esposizione del pensiero teologico successivo alla *Ut unum sint*, è da includere un notevole contributo offerto dal lavoro della Commissione Mista Internazionale per il dialogo teologico tra la Chiesa cattolica e la Chiesa ortodossa nel suo insieme, che è stato articolato in due documenti della medesima, concernenti l'argomento del primato del Vescovo di Roma e del suo rapporto con gli altri vescovi: *Le conseguenze ecclesiologiche e canoniche della natura sacramentale della Chiesa. Comunione ecclesiale, conciliarità e autorità* (Documento di Ravenna; pubblicato 13 ott. 2007), e *Sinodalità e Primato nel Primo*

⁴⁴ Cf. anche X ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEL SINODO DEI VESCOVI, Lineamenta *Infinitae divitiae*, 31 mag. 1998, in *ES* 3/6703; ID., Instrumentum laboris *Iesus Christus, spes nostra*, 1 giu. 2001, in *ES* 3/6839.

⁴⁵ Cf. G. GHIRLANDA, «Linee di governo», 601.

⁴⁶ Cf. cap. III, 3.3 *Omnis potestas del vescovo diocesano*, pagg. 213-215.

Millennio. Verso una comune comprensione nel servizio all'unità della Chiesa (Documento di Chieti; pubblicato 21 sett. 2016).

Entrambi documenti pongono l'accento sul concetto di «sinodalità» quale qualità fondamentale della Chiesa intesa come un tutt'uno⁴⁷. Con questo termine, prima di tutto, si denota un raduno di vescovi che esercitano una particolare responsabilità, ma in senso più ampio si riferisce alla partecipazione di tutti i fedeli nella vita e missione della Chiesa⁴⁸.

Il fondamento principale della sinodalità è il mistero trinitario per cui, come nella Santa Trinità non esiste una subordinazione di una persona divina all'altra, nonostante la loro enumerazione come seconda o terza, così, «analogamente, esiste anche un ordine tra le Chiese locali, che tuttavia non implica disuguaglianza nella loro natura ecclesiale»⁴⁹. Riguardo a questa analogia, G. Ghirlanda fa osservare che essa «non elimina la subordinazione nella differenziazione: i fedeli sono subordinati ai vescovi che ricevono autorità e potestà da Cristo per guidare il popolo di Dio. Non si vede, allora perché non ammettere una differenziazione di missioni tra le Chiese e tra i vescovi, che comportino anche rapporti di subordinazione»⁵⁰, senza però ledere l'uguale natura ecclesiale delle Chiese data dalla loro adesione ai vescovi come propri pastori⁵¹. Questa affermazione ci chiarisce ancora di più la posizione giuridica del Romano Pontefice e della Sede episcopale di Roma nei confronti degli altri vescovi e delle loro Chiese, ma anche l'importanza dei vescovi diocesani nelle relazioni con gli altri vescovi che si trovano nelle Chiese particolari affidate al *munus pastorale* dei vescovi diocesani esercitato con potestà ordinaria, propria e immediata (cf. can. 381 §1).

⁴⁷ Cf. COMMISSIONE MISTA CATTOLICI-ORTODOSSI, «Sinodalità e primato», 576.

⁴⁸ Cf. COMMISSIONE MISTA CATTOLICI-ORTODOSSI, «Il documento di Ravenna», 709; ID., «Sinodalità e primato», 576-577. Il Documento di Ravenna usa un'altro termine, la «conciliarità», come sinonimo della «sinodalità», ma dal punto di vista cattolico non si tratta di sinonimi in quanto la «conciliarità» significa azione collegiale dei vescovi riuniti in un Concilio ecumenico o in un Concilio particolare, e non riunione di qualsiasi categoria dei fedeli, per la quale, secondo G. Ghirlanda, sia più adatto usare il termine «sinodalità» come «l'espressione operativa della comunione ecclesiale nella sua organicità a tutti i livelli, locale, regionale e universale» (G. GHIRLANDA, «Il Documento di Ravenna», 546).

⁴⁹ COMMISSIONE MISTA CATTOLICI-ORTODOSSI, «Il documento di Ravenna», 709.

⁵⁰ G. GHIRLANDA, «Il Documento di Ravenna», 549.

⁵¹ È vero che tra le tre persone divine non c'è subordinazione, ma il Figlio incarnato nella sua umanità è subordinato al Padre, infatti fa la sua volontà (cf. L.F. LADARIA, *Il Dio vivo e vero*, 357-361). Quindi l'analogia non elimina la subordinazione.

Il *Documento di Ravenna* prosegue affermando che ogni persona in virtù del battesimo ha una propria responsabilità per la fede professata all'atto del battesimo in tal modo che tutto il popolo di Dio, avendo ricevuto «l'unzione dal Santo» (1Gv 2,20.27), in comunione con i loro pastori, non può errare in materia di fede⁵². In questa proclamazione della fede i vescovi, per istituzione divina, hanno una responsabilità e servizio specifico nella Chiesa, ed essendo uniti nella fede, nella carità, nella missione, nella riconciliazione, comunicano tra di loro in questa responsabilità e servizio alla Chiesa universale⁵³.

Il modo principale di esercitare tale comunione tra i vescovi sono i concili. È particolarmente importante l'affermazione del *Documento di Monaco*, richiamato nel *Documento di Ravenna*, che «il raccordo alla comunione apostolica collega l'insieme dei vescovi che assicurano la *episcopé* delle chiese locali al collegio degli apostoli»⁵⁴. Infatti, poiché in ogni Chiesa locale si trova l'una e unica Chiesa, ogni vescovo non può separare la preoccupazione per la sua Chiesa dalla preoccupazione della Chiesa universale in quanto anche il sacramento della ordinazione gli concede non solo il carisma dello Spirito per l'*episcopé* (sorveglianza) della sua Chiesa locale, ma anche il carisma dello Spirito per l'*episcopé* della Chiesa universale, che è esercitato dai vescovi in reciproca comunione espressa nella pratica conciliare⁵⁵. A questo punto incontriamo il già conosciuto e trattato elemento della sollecitudine di ogni vescovo per tutta la Chiesa.

È da tenere presente che in questa sollecitudine i vescovi esercitano l'autorità derivata da Gesù Cristo, che la condivide con gli Apostoli, e attraverso loro trasmessa ai vescovi, loro successori e quindi a tutta la

⁵² Cf. COMMISSIONE MISTA CATTOLICI-ORTODOSSI, «Il documento di Ravenna», 709.

⁵³ Cf. COMMISSIONE MISTA CATTOLICI-ORTODOSSI, «Il documento di Ravenna», 709. La circolarità tra il vescovo e il popolo di cui parla la *Pastores gregis*, sia per il magistero (cf. PG 29) che per il governo (cf. PG 44), per analogia in qualche modo si potrebbe applicare anche al rapporto tra il Romano Pontefice e i vescovi. Così, ad esempio, come il vescovo diocesano è assistito dai fedeli negli organi consultivi della diocesi, quali il sinodo diocesano, il consiglio presbiterale, il consiglio episcopale, il consiglio pastorale, così pure il Romano Pontefice, ai sensi dei cann. 333 §2 e 334, nell'esercizio del suo ufficio primaziale è sostenuto dai vescovi negli organi centrali della Chiesa universale, quali il Sinodo dei vescovi, il Collegio cardinalizio, la Curia Romana.

⁵⁴ COMMISSIONE MISTA CATTOLICI-ORTODOSSI, «Il mistero della chiesa e dell'eucaristia», 545.

⁵⁵ Cf. COMMISSIONE MISTA CATTOLICI-ORTODOSSI, «Il mistero della chiesa e dell'eucaristia», 545.

Chiesa⁵⁶. Sebbene tale autorità sia un dono dello Spirito Santo per il servizio (*diakonia*) della comunità, esercitata senza dominazione, essa esige obbedienza, per cui è legata alla struttura essenziale della Chiesa, comprendente la fede professata e i sacramenti celebrati nella successione apostolica, e il suo esercizio è regolato dai canoni e dagli statuti della Chiesa⁵⁷.

La dimensione sinodale o conciliare della Chiesa esiste nei tre livelli della comunione ecclesiale: locale, regionale e universale. A livello locale la sinodalità è presente nella diocesi affidata al vescovo, perché, prima di tutto, la diocesi è una comunità radunata dall'Eucaristia, presieduta, direttamente o attraverso i suoi presbiteri, da un vescovo, e perciò la sinodalità si manifesta non solo nella relazione tra il vescovo e il presbiterio, ma anche nella relazione di obbedienza di tutti i fedeli al vescovo, che è il *protos* e il capo (*kephalê*) della Chiesa locale⁵⁸. Come tale, lui rende presente la sua Chiesa alle altre Chiese locali e alla comunione di tutte le Chiese, la quale, dall'altra parte, per mezzo di lui è resa presente nella propria Chiesa locale⁵⁹.

A livello regionale la sinodalità si attua nella comunione di una Chiesa locale con le altre Chiese, specialmente con quelle più vicine, e ciò viene manifestato nell'ordinazione di vescovi, conferita da tre o più vescovi⁶⁰. Per spiegare il significato della sinodalità a livello regionale, ambedue i documenti della Commissione mista citano il canone 34 dei *Canoni degli Apostoli* che regola la relazione tra le Chiese locali in una determinata regione:

I vescovi di ciascuna nazione (*ethnos*) debbono riconoscere colui che è il primo (*protos*) tra di loro, e considerarlo il loro capo (*kephalê*), e non fare nulla di importante senza il suo consenso (*gnome*); ciascun vescovo può soltanto fare ciò che riguarda la sua diocesi (*paroikia*) ed i territori che dipendono da essa. Ma il primo (*protos*) non può fare nulla senza il consenso

⁵⁶ Cf. COMMISSIONE MISTA CATTOLICI-ORTODOSSI, «Il documento di Ravenna», 710.

⁵⁷ Cf. COMMISSIONE MISTA CATTOLICI-ORTODOSSI, «Il documento di Ravenna», 710-711.

⁵⁸ Cf. COMMISSIONE MISTA CATTOLICI-ORTODOSSI, «Il documento di Ravenna», 711; ID., «Sinodalità e primato», 577.

⁵⁹ Cf. COMMISSIONE MISTA CATTOLICI-ORTODOSSI, «Sinodalità e primato», 577.

⁶⁰ Cf. COMMISSIONE MISTA CATTOLICI-ORTODOSSI, «Il documento di Ravenna», 711; ID., «Sinodalità e primato», 577-578.

di tutti. Poiché in questo modo la concordia (*homonoia*) prevarrà, e Dio sarà lodato per mezzo del Signore nello Spirito Santo⁶¹.

Questo canone si applica a tutte le relazioni tra i vescovi di una provincia, di una metropoli o di un patriarcato, come pure ai sinodi o concili di una provincia, di una regione o di un patriarcato⁶². D'altra parte, esso non è pienamente applicabile a causa dell'ordinaria responsabilità del vescovo nel governo della propria diocesi⁶³.

Riflettendo sulla sinodalità della Chiesa a livello universale, il *Documento di Ravenna* afferma che ogni Chiesa locale è in comunione non solo con le Chiese vicine, ma con tutte le Chiese locali e con la Chiesa già in gloria, e in tal modo tutte le Chiese locali condividono la stessa fede professata, unica Eucaristia, e solo e unico ministero apostolico esercitato⁶⁴.

I documenti della Commissione mista alla fine fanno affermazioni molto importanti riguardo al ministero del Vescovo di Roma. Prima di tutto, si riconosce che nel primo millennio la comunione universale della Chiesa, oltre nei concili, fu mantenuta attraverso le relazioni fraterne dei vescovi tra di loro, tra i vescovi e i loro *protoi* regionali, e tra gli stessi *protoi* nell'ordine (*taxis*) canonico. Tali relazioni si nutrivano per mezzo di consultazioni, lettere e appelli alle principali sedi (Roma, Constantinopoli, Alessandria, Antiochia e Gerusalemme), specialmente alla sede di Roma⁶⁵.

⁶¹ COMMISSIONE MISTA CATTOLICI-ORTODOSSI, «Il documento di Ravenna», 712; ID., «Sinodalità e primato», 578. Per il testo originale, cf. *Didascalia*, I, can. 34, 572-574.

⁶² Cf. COMMISSIONE MISTA CATTOLICI-ORTODOSSI, «Il documento di Ravenna», 712.

⁶³ Cf. G. GHIRLANDA, «Il Documento di Ravenna», 556. La non-applicabilità del can. 34 si evince dalla seguente affermazione del *Documento di Ravenna*: «Un sinodo (o concilio) implica in sé la partecipazione di tutti i vescovi di una regione. Esso è governato dal principio del consenso e della concordia (*homonoia*), che è espressa dalla concelebrazione eucaristica, così come si evince dalla dossologia finale del citato Canone Apostolico 34. *Resta comunque il fatto che ciascun vescovo, nell'esercizio della cura pastorale, è giudice e responsabile davanti a Dio per le questioni che riguardano la sua propria diocesi*» (COMMISSIONE MISTA CATTOLICI-ORTODOSSI, «Il documento di Ravenna», 712). Il corsivo è nostro. Questo conferma ciò che nel cap. III della tesi abbiamo detto sulla potestà ordinaria propria del vescovo diocesano il quale non può essere limitato nell'esercizio del proprio *munus* pastorale, eccetto nelle cause riservate dal diritto o da un decreto del Romano Pontefice (cf. can. 381 §1).

⁶⁴ Cf. COMMISSIONE MISTA CATTOLICI-ORTODOSSI, «Il documento di Ravenna», 712-713.

⁶⁵ Cf. COMMISSIONE MISTA CATTOLICI-ORTODOSSI, «Il documento di Ravenna», 714; ID., «Sinodalità e primato», 578-579.

I cattolici e gli ortodossi concordano sul fatto che la sede di Roma, in quanto presiede nella carità, occupava il primo posto nella *taxis*, per cui il Vescovo di Roma è il *protos* tra i patriarchi, ma dissentono sull'interpretazione delle testimonianze storiche riguardanti le sue prerogative⁶⁶. Riguardo al rapporto del Vescovo di Roma con i concili ecumenici, nei quali si discutevano e risolvevano le questioni principali riguardanti la fede e l'ordine canonico della Chiesa, lui svolgeva un ruolo attivo nel processo decisionale di tali concili, quale *protos* tra i vescovi delle sedi maggiori⁶⁷. Si afferma che «primato e conciliarità sono reciprocamente interdipendenti. Per tale motivo il primato ai diversi livelli della vita della Chiesa, locale, regionale e universale, deve essere sempre considerato nel contesto della conciliarità e, analogamente, la conciliarità nel contesto del primato»⁶⁸.

Tutte queste affermazioni mostrano il riconoscimento della fondazione del Primato nella tradizione canonica della Chiesa e la sua accettazione dall'Oriente e dall'Occidente, ma anche le divergenze nel comprendere il modo del suo esercizio e i suoi fondamenti scritturistici e teologici. Infine, il *Documento di Ravenna* precisa che la distinzione dei diversi livelli ecclesiastici, cioè il livello locale, regionale e universale, non diminuisce né l'uguaglianza sacramentale di ogni vescovo né la cattolicità di ogni Chiesa locale⁶⁹. Il Documento finisce con l'appello di approfondire la questione del ruolo del Vescovo di Roma nella comunione di tutte le Chiese⁷⁰.

Studiando la risposta teologica alla *Ut unum sint* 95, si può notare il desiderio di rendere il Primato del Romano Pontefice come il servizio per il bene di tutti i cristiani, specialmente come il contributo da parte della Chiesa cattolica all'unità di tutto il mondo cristiano. Tuttavia, c'è ancora molta strada da fare nel senso di trovare forme nuove e concrete dell'esercizio di tale ministero dell'unità, come recentemente ha affer-

⁶⁶ Cf. COMMISSIONE MISTA CATTOLICI-ORTODOSSI, «Il documento di Ravenna», 714.

⁶⁷ Cf. COMMISSIONE MISTA CATTOLICI-ORTODOSSI, «Il documento di Ravenna», 714; ID., «Sinodalità e primato», 579.

⁶⁸ COMMISSIONE MISTA CATTOLICI-ORTODOSSI, «Il documento di Ravenna», 714. Già Giovanni Paolo II affermava sulla stessa scia: «In base alla comunione, che in un certo senso tiene insieme tutta la Chiesa, si spiega e realizza anche la struttura gerarchica della Chiesa, dotata dal Signore di natura collegiale e insieme primaziale, quand'egli "costituì gli apostoli a modo di collegio o ceto stabile, a capo del quale mise Pietro, scelto di mezzo a loro" (*Lumen Gentium*, 19)» (PB 2).

⁶⁹ Cf. COMMISSIONE MISTA CATTOLICI-ORTODOSSI, «Il documento di Ravenna», 714.

⁷⁰ Cf. COMMISSIONE MISTA CATTOLICI-ORTODOSSI, «Il documento di Ravenna», 714.

mato Papa Francesco ricordandosi della richiesta di Giovanni Paolo II e rilevando la necessità del rinnovamento delle strutture gerarchiche centrali della Chiesa⁷¹. Per vedere come eventualmente si potrebbero rinnovare tali strutture, nei paragrafi seguenti esaminiamo gli organi centrali del governo ecclesiastico alla luce dell'interazione tra l'esercizio della potestà dei vescovi diocesani e di quella del Romano Pontefice.

2. Il Collegio dei vescovi e modi di esercizio della sua suprema potestà

2.1 *La natura del Collegio dei vescovi*

Tenuto presente il fatto già trattato⁷² che il Collegio dei vescovi non può essere inteso come la somma dei vescovi preposti alle Chiese particolari, né il risultato della loro comunione, ma una realtà unitaria previa al ministero di capitalità del vescovo diocesano (cf. *AptS* 12), per cui ci sono molti vescovi che, pur esercitando compiti propriamente episcopali, non sono a capo di una Chiesa particolare (cf. *PG* 8), si nota che l'interazione tra l'esercizio della potestà dei vescovi diocesani e di quella del Romano Pontefice non può introdurre novità essenziali nell'esercizio della potestà del Collegio dei vescovi. Tuttavia, per avere una visione più completa della relazione vescovi diocesani – Romano Pontefice è importante, almeno brevemente, toccare anche la questione del Collegio dei vescovi e dei modi dell'esercizio della sua suprema potestà⁷³.

Il Collegio dei vescovi nel Codice di Diritto Canonico del 1983 è trattato nella sezione dedicata alla Suprema autorità della Chiesa, nei cann. 336-341 che trovano il loro fondamento teologico nell'inse-

⁷¹ «Dal momento che sono chiamato a vivere quanto chiedo agli altri, devo anche pensare a una conversione del papato. A me spetta, come Vescovo di Roma, rimanere aperto ai suggerimenti orientati ad un esercizio del mio ministero che lo renda più fedele al significato che Gesù Cristo intese dargli e alle necessità attuali dell'evangelizzazione. Il Papa Giovanni Paolo II chiese di essere aiutato a trovare “una forma di esercizio del primato che, pur non rinunciando in nessun modo all'essenziale della sua missione, si apra ad una situazione nuova”. Siamo avanzati poco in questo senso. Anche il papato e le strutture centrali della Chiesa universale hanno bisogno di ascoltare l'appello ad una conversione pastorale [...] Un'eccessiva centralizzazione, anziché aiutare, complica la vita della Chiesa e la sua dinamica missionaria» (*EG* 32).

⁷² Cf. cap. III, 2.1.2 Il vescovo diocesano nella mutua interiorità, pag. 191.

⁷³ Per una trattazione teologica più dettagliata della natura del Collegio dei vescovi, rimandiamo al cap. II della tesi, pagg. 126-132. Qui, invece, ci limitiamo a studiare le affermazioni canoniche riguardanti il Collegio.

gnamento del Vaticano II sulla collegialità episcopale (cf. *LG* 22). Il can. 336, che è il canone fondamentale in questa parte del Codice, afferma la suprema e piena potestà del Collegio dei vescovi sulla Chiesa universale a causa della permanenza ininterrotta del corpo apostolico nel Collegio dei vescovi⁷⁴, affermata pure nel can. 330 che è il canone fondamentale non solo per comprendere la potestà suprema del Romano Pontefice, ma anche la potestà suprema del Collegio dei vescovi⁷⁵.

Tuttavia, è da tener presente la differenza essenziale, già da noi più volte affermata, tra questi due organi della potestà suprema: mentre il Romano Pontefice, in virtù del suo ufficio di pastore di tutto il gregge, possiede la piena e suprema potestà sulla Chiesa (cf. cann. 331 e 333 §1), per cui la può esercitare in ogni tempo e con ogni modalità, il Collegio dei vescovi, invece, possiede questa potestà solo insieme al Romano Pontefice, suo capo (cf. *LG* 22b; can. 336), per cui non può esistere e agire senza il suo Capo o contro di lui. Tutto sommato, si tratta di un duplice soggetto inadeguatamente distinto di suprema potestà: il Romano Pontefice da solo, e il medesimo con tutti i vescovi. Mentre il Romano Pontefice può esercitare la sua potestà suprema senza il consenso dei vescovi, il Collegio non può esercitare la sua suprema potestà senza il consenso del suo Capo. Anche per ragione di questa distinzione tra due soggetti della suprema potestà sulla Chiesa, l'interazione tra l'esercizio della potestà dei vescovi diocesani e di quella del Romano Pontefice non può influire molto sul Collegio dei vescovi e l'esercizio della sua potestà ordinaria propria, perché questa interazione riguarda, come già visto, piuttosto il ministero petrino, e non tanto il *munus* e la *potestas* del Collegio dei vescovi. Inoltre, il Collegio è composto da tutti i vescovi, e non solo da quelli diocesani.

La struttura del Collegio è composta dal Romano Pontefice, che è il Capo del Collegio, e da tutti i vescovi, i membri del Collegio. Il can. 336 afferma la condizione di essere membro del Collegio «vi sacramentalis consecrationis et hierarchica communione cum Collegii capite et membris». La consacrazione episcopale (causa efficiente di essere

⁷⁴ Can. 336: «Collegium Episcoporum, cuius caput est Summus Pontifex cuiusque membra sunt Episcopi vi sacramentalis consecrationis et hierarchica communione cum Collegii capite et membris, et in quo corpus apostolicum continuo perseverat, una cum capite suo, et numquam sine hoc capite, subiectum quoque supremae et plenae potestatis in universam Ecclesiam existit».

⁷⁵ Per la trattazione del can. 330, cf. cap. IV, 2.2 *Il can. 330: il fondamento della potestà primaziale*, pagg. 240-242.

membro del Collegio) immette nella pienezza della successione apostolica, ed è il fondamento ontologico-sacramentale di parità tra tutti i membri del Collegio, mentre la comunione gerarchica (*conditio sine qua non* di essere membro del Collegio) è completa manifestazione ecclesiologica della successione apostolica, ed è il fondamento ecclesiologico-strutturale della subordinazione del singolo vescovo al Romano Pontefice e al Collegio stesso⁷⁶.

La comunione gerarchica collega ogni vescovo non solo con il Romano Pontefice, ma anche con tutti gli altri vescovi, e così il vescovo non è mai solo, in quanto è continuamente unito agli altri vescovi e al Romano Pontefice (cf. *PG* 8), con i quali forma il Collegio dei vescovi. In tal modo viene manifestato l'affetto collegiale (*affectus collegialis*) vigente tra tutti i vescovi, dal quale poi per ogni vescovo deriva l'obbligo della sollecitudine per le altre Chiese particolari e per la Chiesa universale. L'affetto collegiale si attua in vari modi, tra cui alcuni sono istituzionalizzati, come il Sinodo dei vescovi, i Concili particolari, le Conferenze episcopali, la Curia Romana, ecc., ma in modo pieno solo nell'azione collegiale in senso stretto (collegialità effettiva), cioè nell'azione di tutti i vescovi insieme a loro Capo⁷⁷.

Questo continuo legame di ogni vescovo con il Capo del Collegio e il Collegio stesso non vale solo per i vescovi, ma anche per il Romano Pontefice, quale Vescovo di Roma, perché anche lui non è mai solo, ma è sempre in riferimento ai vescovi e da essi sostenuto. Anzi, l'esercizio della potestà suprema del Romano Pontefice non annulla, ma afferma, corrobora e rivendica la potestà ordinaria, propria ed immediata del vescovo nella sua Chiesa particolare (cf. *PG* 56). Anche nel can. 336, in modo simile che nel can. 330, si afferma la stretta comunione ecclesiale tra il Romano Pontefice e i vescovi. Infatti, il Capo si situa all'interno del Collegio e non fuori di esso, perché come il Collegio esiste sempre, così il Romano Pontefice è sempre il Capo del Collegio, e questa condizione è imprescindibile in quanto titolare del ministero petrino⁷⁸. Nell'ambito di tale comunione si inserisce in un certo modo anche l'interazione tra i vescovi diocesani e il Romano Pontefice che viene concretamente attuata in due principali modi dell'esercizio della potestà suprema del Collegio dei vescovi.

⁷⁶ Cf. G. GHIRLANDA, *Il diritto nella Chiesa*, 651.

⁷⁷ Cf. G. GHIRLANDA, *Il diritto nella Chiesa*, 652.

⁷⁸ Cf. E. MOLANO, «Comentario al can. 336», II, 588.

2.2 *L'esercizio della suprema potestà del Collegio dei vescovi*

2.2.1 Il Concilio Ecumenico

Secondo il can. 337 §1⁷⁹ la potestà suprema e piena del Collegio dei vescovi sulla Chiesa universale è esercitata in modo solenne nel Concilio Ecumenico che, a differenza del Collegio quale istituto di diritto divino, è un organo di diritto ecclesiastico. Si tratta della legittima riunione di tutti i vescovi e di altri pastori, rappresentanti la Chiesa universale, radunati in un'unica assemblea per riflettere e prendere decisioni, in comunione con il Romano Pontefice e sotto la sua autorità, su questioni dottrinali, disciplinari e pastorali che coinvolgono e interessano il bene della Chiesa, attuando la collegialità in senso stretto⁸⁰.

Nel Codice del 1917 non si parlava del Collegio dei vescovi, ma solo del Concilio Ecumenico, concedendogli la potestà suprema sulla Chiesa universale⁸¹, mentre il Codice attuale distingue tra il Collegio dei vescovi in quanto tale (can. 336) e l'esercizio della sua potestà che, tra l'altro, si realizza anche per mezzo del Concilio Ecumenico che è l'istituzione collegiale della giurisdizione universale sulla Chiesa che, in relazione alla sua convocazione e attività, ha natura straordinaria in senso che non è sempre in pieno esercizio (*NEP* 4)⁸².

La potestà esercitata dal Concilio Ecumenico è ordinaria e propria ai sensi del can. 131, cioè è la potestà che appartiene al Collegio dei vescovi, e non è potestà delegata dal Romano Pontefice in quanto pure il Collegio, di cui il Concilio è l'espressione istituzionale, è il soggetto della piena e suprema potestà nella Chiesa.

La funzione principale del Concilio Ecumenico, quale espressione giuridica solenne del Collegio dei vescovi, s'identifica con quella del Collegio stesso e del Romano Pontefice: promuovere e garantire unità nella professione di fede, nei sacramenti e nel governo. In tal modo il Concilio manifesta anche la comunione delle Chiese particolari, rese presenti dai propri pastori. Durante i lavori del Concilio si offre

⁷⁹ «Potestatem in universam Ecclesiam Collegium Episcoporum sollemni modo exercet in Concilio Oecumenico».

⁸⁰ Cf. G. GHIRLANDA, *Il diritto nella Chiesa*, 654; E. MOLANO, «Comentario al can. 337», II, 591.

⁸¹ «Concilium Oecumenicum suprema pollet in universam Ecclesiam potestate» (can. 228 §1 CIC 1917).

⁸² Cf. J.I. ARRIETA, *Governance structures*, 118.

l'opportunità di scambio delle informazioni, pareri e esperienze tra i membri del Collegio dei vescovi, che esprime in modo concreto la mutua collaborazione e l'aiuto tra i vescovi.

Tenendo presente la normativa codiciale riguardante il Concilio Ecumenico, è da chiedersi quale ruolo potrebbero svolgere i vescovi diocesani in questo modo di esercizio della suprema potestà del Collegio dei vescovi alla luce dell'interazione tra l'esercizio della potestà dei vescovi diocesani e di quella del Romano Pontefice. Come abbiamo visto, il Collegio dei vescovi è una realtà previa al ministero di capitalità del vescovo diocesano (cf. *AptS* 12) per cui tutti i vescovi, anche i titolari e gli emeriti, sono di uguale condizione giuridica in quanto membri del Collegio, costituiti tali per mezzo della consacrazione episcopale (causa efficiente) e la comunione gerarchica con il Capo del Collegio e il Collegio stesso (*conditio sine qua non*). Sotto tale prospettiva la relazione tra i vescovi diocesani e il Romano Pontefice non potrebbe introdurre novità essenziali nello svolgimento del Concilio Ecumenico.

Tuttavia, quando si entra nell'ambito dei diritti del Pontefice nei confronti del Concilio Ecumenico, si potrebbe aprire la strada per possibili interventi dei vescovi diocesani: così, ad esempio, A. Acerbi propone la possibilità che: «il concilio ecumenico, oltre che per iniziativa autonoma del papa, sia convocato da lui anche su richiesta di un gruppo qualificato di vescovi, quando essi ritengano che la situazione della Chiesa lo esiga»⁸³. Tenendo presente ciò che abbiamo detto sul ruolo del vescovo diocesano nella sua Chiesa particolare, e sulla importanza del medesimo nella relazione tra la sua Chiesa particolare e la Chiesa uni-

⁸³ A. ACERBI, «Per una nuova forma», 335. La *Lumen gentium* 22b prevede una situazione in qualche modo simile a quella prospettata da Acerbi, perché si dice che il Concilio ecumenico dev'essere «a Successore Petri [...] saltem receptum». Sulla stessa scia continua il can. 35 §1 dello Schema LEF 1974 affermando che: «Potestas in universam Ecclesiam a Collegio Episcoporum sollemni modo exercetur in Concilio Oecumenico, quod quidem numquam datur nisi a Romano Pontifice sit ut tale confirmatum vel saltem libere receptum» (cf. *Communicationes* 8 (1976) 102). Riguardo a questa affermazione si discusse se ammettere questa possibilità oppure no, perché si temeva di diminuire la libertà del Romano Pontefice. Alla fine, nel can. 337 §1, che proviene dal testo del can. 35 §1, sono eliminate le parole «quod quidem numquam datur nisi a Romano Pontifice sit ut tale confirmatum vel saltem libere receptum». Tuttavia, è da tener presente che nel c. 337 §2 si ammette che l'azione congiunta del Collegio può essere non solo indetta, ma anche recepita dal Romano Pontefice. Riguardo alla possibilità prospettata da Acerbi, è da precisare che effettivamente la proposta dei vescovi deve rimanere tale e non diventare un modo di costrizione del Romano Pontefice.

versale⁸⁴, i vescovi diocesani potrebbero rappresentare un gruppo che è qualificato in quanto conosce la situazione pastorale e concreta delle proprie Chiese e della Chiesa universale, e che per ragione di tale conoscenza possa proporre al Romano Pontefice la convocazione del Concilio Ecumenico.

Un altro possibile intervento dei vescovi diocesani si potrebbe realizzare quando si determinano le questioni da trattare nel Concilio, ai sensi del can. 338 §2: «propositis a Romano Pontifice quaestionibus Patres Concilii alias addere possunt, ab eodem Romano Pontifice probandas». Siccome i vescovi diocesani sono obbligati ad avere una sollecitudine per tutta la Chiesa partendo dal fatto che reggendo bene la propria Chiesa contribuiscono al bene della Chiesa universale (cf. *LG* 23b), così hanno il diritto di presentare le loro istanze e di esprimersi liberamente durante il Concilio tenendo presente le necessità pastorali attuali di cui sono, senza altro, i più competenti. Al Concilio si discutono anche le problematiche pastorali, e in questo ambito la voce dei vescovi diocesani, che rendono presenti le loro Chiese particolari, dovrebbe essere più ascoltata e apprezzata. Di questo sarebbe bene tenere conto quando le proposte dei vescovi diocesani sono valutate da parte del Romano Pontefice prima della loro eventuale approvazione o rifiuto.

2.2.2 L'azione congiunta dei vescovi sparsi nel mondo

Il Concilio Ecumenico non è l'unico modo di esercizio della suprema potestà del Collegio dei vescovi, perché il can. 337 §2 prevede anche un altro modo: l'azione congiunta dei vescovi sparsi nel mondo⁸⁵.

È necessario compiere due condizioni affinché si realizzi un vero atto collegiale della suprema potestà sulla Chiesa: a) il Romano Pontefice deve indire o liberamente accettare l'azione congiunta dei vescovi sparsi nel mondo (cf. can. 337 §2); b) lui deve anche confermare e approvare i decreti emanati dal Collegio dei vescovi quando pone tale azione (cf. can. 341 §2). Si nota di nuovo la posizione gerarchicamente superiore del Romano Pontefice a quella degli altri vescovi nel Collegio perché se il Papa non fa suo l'agire dei vescovi sparsi nel mondo indi-

⁸⁴ Cf. cap.III, 2.1.2 Il vescovo diocesano nella mutua interiorità, pagg. 189-192.

⁸⁵ «Eandem potestatem exercet per unitam Episcoporum in mundo dispersorum actionem, quae uti talis a Romano Pontifice sit indicta aut libere recepta, ita ut verus actus collegialis efficiatur» (can. 337 §2).

cendolo oppure accettandolo liberamente, non c'è un vero atto del Collegio⁸⁶.

Riguardo al futuro di questo modo di esercizio della potestà suprema del Collegio dei vescovi, che finora non è mai stato attuato, esistono diverse opinioni degli autori. Così, per alcuni, attese le difficoltà di convocare il gran numero di vescovi per un Concilio Ecumenico, l'azione congiunta dei vescovi sparsi nel mondo potrebbe costituire una forma più comune di esercizio della collegialità in senso pieno⁸⁷. Altri, invece, ritengono che proprio la dispersione dei vescovi costituirebbe un ostacolo per un esercizio collegiale extraconciliare⁸⁸. Infine, per altri sarebbe più normale che lo stesso Romano Pontefice prendesse l'iniziativa per una simile azione congiunta del Collegio dei vescovi dispersi per il mondo⁸⁹.

La possibilità che l'azione congiunta dei vescovi sparsi nel mondo costituisca una forma più comune di esercizio della collegialità in senso pieno indica una eventuale strada per realizzare l'interazione tra i vescovi diocesani e il Romano Pontefice in questo secondo modo di esercizio della suprema potestà del Collegio dei vescovi. Infatti, come afferma G. Ghirlanda, a tale azione si potrebbe arrivare partendo dalla «coordinazione dell'Assemblea Generale del Sinodo dei vescovi con l'Assemblea delle Conferenze Episcopali e i singoli vescovi nelle loro sedi»⁹⁰. Questo aspetto è quello che trattiamo nel prossimo punto quando studiamo le forme collegiali di esercizio del primato petrino.

3. Forme collegiali di esercizio del primato petrino

3.1 *Il Sinodo dei vescovi*

Siamo arrivati, si può dire, al punto più importante del nostro studio dove poniamo la domanda: come tutto ciò finora detto e affermato nella tesi si potrebbe applicare al Sinodo dei vescovi, istituto all'interno del quale l'interazione tra l'esercizio della potestà ordinaria propria dei vescovi diocesani (can. 381 §1) e della potestà ordinaria propria del

⁸⁶ Cf. F. COCCOPALMERIO, «Il primato del Romano Pontefice», 20.

⁸⁷ Cf. G. GHIRLANDA, *Il diritto nella Chiesa*, 656; F.J. SULLIVAN, *Il Magistero nella Chiesa Cattolica*, 116-117.

⁸⁸ Cf. E. MOLANO, «Comentario al can. 337», II, 591.

⁸⁹ Cf. J. MANZANARES, «Il Romano Pontefice», 65-66.

⁹⁰ G. GHIRLANDA, «Il Documento di Ravenna», 595.

Romano Pontefice (cann. 331 e 333 §§1-2), considerata alla luce della richiesta dell'Enciclica *Ut unum sint* (nn. 94-95), potrebbe trovare la sua forte espressione?

Studiando il Vaticano II abbiamo visto l'importanza del Sinodo dei vescovi che fu sottolineata con il motu proprio *Apostolica sollicitudo* di Paolo VI e il *Christus Dominus* 5⁹¹. Nel can. 334 ci è manifestato ancora di più il ruolo che svolge questo organo nell'ambito della collaborazione dei vescovi all'esercizio dell'ufficio del Romano Pontefice⁹².

Oltre questi atti già studiati, è da accennare brevemente anche al n. 58 dell'Esortazione apostolica postsinodale *Pastores gregis* di Giovanni Paolo II in cui il Papa afferma, riferendosi al can. 333 §2 CIC e al can. 45 §2 CCEO, che nel Sinodo «si rende particolarmente evidente che il Successore di Pietro, nell'adempimento del suo ufficio, è sempre congiunto nella comunione con gli altri vescovi e con tutta la Chiesa» (PG 58). In tale maniera si mostra lo spirito di comunione che unisce i vescovi con il Romano Pontefice e i vescovi tra di loro quando questi, riuniti nel Sinodo, «rappresentano anzitutto le proprie Chiese, ma tengono presenti anche i contributi delle Conferenze episcopali dalle quali sono designati e dei cui pareri circa le questioni da trattare si fanno portatori» (PG 58), esprimendo il voto del Corpo gerarchico della Chiesa e, in qualche modo, quello del popolo cristiano, del quale sono i pastori (cf. PG 58).

3.1.1 L'insegnamento di Papa Francesco

Dalla sottolineatura dell'importanza del Sinodo dei vescovi fatta da parte di Giovanni Paolo II veniamo alla valorizzazione di questo organo alla quale rivolge la sua attenzione Papa Francesco, per il quale possiamo dire che dà un fortissimo slancio ad un nuovo periodo di lavoro del Sinodo dei vescovi e di sviluppo del suo metodo.

Diversi interventi del Papa contemporaneo confermano che gli sta a cuore non solo il Sinodo dei vescovi, ma soprattutto la sinodalità a tutti i livelli della vita della Chiesa intesa come la comunione di tutto il Popolo di Dio che cammina insieme. Il primo momento di tale suo insegnamento si incontra nell'Omelia della Solennità dei Santi Pietro e Paolo

⁹¹ Cf. cap. II, 2.2 *L'interazione tra l'Episcopato e il Primato nel Christus Dominus*, pagg. 160-162.

⁹² Cf. cap. IV, 5.2 *Il can. 334*, pag. 269.

del 2013, quando, consegnando il pallio ai nuovi arcivescovi, tracciava la strada della sinodalità⁹³.

Nella sua prima intervista rilasciata a *La Civiltà Cattolica*, rispondendo alla domanda su come conciliare in armonia primato petrino e sinodalità, Francesco afferma: «Si deve camminare insieme: la gente, i vescovi e il Papa. La sinodalità va vissuta a vari livelli. Forse è il tempo di mutare la metodologia del Sinodo, perché quella attuale mi sembra statica. Questo potrà avere valore ecumenico, specialmente con i nostri fratelli Ortodossi»⁹⁴.

In modo particolare Francesco mostra il suo desiderio di affermare il valore del Sinodo dei vescovi e condurre la Chiesa sulla strada della sinodalità durante la III Assemblea Generale Straordinaria (5-19 ottobre 2014) e la XIV Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei vescovi (4-25 ottobre 2015), ambedue dedicate alla riflessione sul tema della famiglia e del matrimonio nel mondo contemporaneo. Proprio durante la XIV Assemblea Generale Francesco ha offerto il suo contributo più importante alla riflessione e all'insegnamento sulla sinodalità e sul Sinodo dei vescovi nel suo discorso tenuto il 17 ottobre 2015 in occasione della Commemorazione del 50° anniversario dell'istituzione del Sinodo dei vescovi. In questo discorso Santo Padre afferma che «il cammino della *sinodalità* è il cammino che Dio si aspetta dalla Chiesa del terzo millennio»⁹⁵.

Il primo punto che Francesco mette in risalto è il *sensus fidei* del Popolo di Dio: «La totalità dei fedeli, avendo l'unzione che viene dal San-

⁹³ «Il Vaticano II, riferendosi alla struttura gerarchica della Chiesa afferma che il Signore “costituì gli Apostoli a modo di collegio o gruppo stabile, a capo del quale mise Pietro, scelto di mezzo a loro” (LG 19). Confermare nell'unità: il Sinodo dei vescovi, in armonia con il primato. Dobbiamo andare per questa strada della sinodalità, crescere in armonia con il servizio del primato. E continua, il Concilio: “questo Collegio, in quanto composto da molti, esprime la varietà e universalità del Popolo di Dio” (LG 22). Nella Chiesa la varietà, che è una grande ricchezza, si fonde sempre nell'armonia dell'unità, come un grande mosaico in cui tutte le tessere concorrono a formare l'unico grande disegno di Dio. E questo deve spingere a superare sempre ogni conflitto che ferisce il corpo della Chiesa. Uniti nelle differenze: non c'è un'altra strada cattolica per unirli. Questo è lo spirito cattolico, lo spirito cristiano: unirsi nelle differenze. Questa è la strada di Gesù! Il Pallio, se è segno della comunione con il Vescovo di Roma, con la Chiesa universale, con il Sinodo dei vescovi, è anche un impegno per ciascuno di voi ad essere strumenti di comunione» (FRANCESCO, Omelia nella Solennità dei Santi Pietro e Paolo, 29 giu. 2013, 601-602).

⁹⁴ A. SPADARO, «Intervista a Papa Francesco», 466.

⁹⁵ FRANCESCO, Discorso, 17 ott. 2015, 4.

to (cfr. *IGv* 2,20.27), non può sbagliarsi nel credere, e manifesta questa sua proprietà mediante il senso soprannaturale della fede di tutto il Popolo, quando “dai vescovi fino agli ultimi Fedeli laici” mostra l’universale suo consenso in cose di fede e di morale (*LG* 12)»⁹⁶. Il *sensus fidei* ha guidato il Papa ad esigere la consultazione del Popolo di Dio nella preparazione di due Assemblee sinodali per mezzo dei due questionari inviati alle Chiese particolari, e ciò mostra che la Chiesa sinodale è la Chiesa dell’ascolto reciproco di tutti gli elementi della vita della Chiesa: Popolo fedele, Collegio dei vescovi, Vescovo di Roma⁹⁷.

In una Chiesa sinodale il Sinodo dei vescovi è il punto di convergenza del dinamismo dell’ascolto e di comunione a tutti i livelli della sinodalità che sono tre: a) il primo si realizza nelle Chiese particolari attraverso il Sinodo diocesano, il Consiglio presbiterale, il Collegio dei Consultori, il Capitolo dei Canonici e il Consiglio pastorale quando rimangono connessi con la gente e i problemi concreti e quotidiani; b) il secondo livello è quello delle Province e delle Regioni Ecclesiastiche, dei Concili Particolari e in modo speciale delle Conferenze Episcopali, gli organi che ancora, secondo le parole di Francesco, devono contribuire alla crescita dello spirito collegiale⁹⁸; c) infine, la sinodalità si realizza a livello della Chiesa universale in modo che il Sinodo dei vescovi, rappresentando l’episcopato cattolico, diventa espressione della collegialità episcopale all’interno di una Chiesa tutta sinodale, e manifesta la collegialità affettiva, che può pure diventare in alcune circostanze effettiva, congiungendo i vescovi fra loro e con il Papa nella sollecitudine per il Popolo di Dio⁹⁹.

Nell’ultimo punto del suo discorso Francesco ribadisce che in una Chiesa sinodale «il Papa non sta, da solo, al di sopra della Chiesa; ma dentro di essa come Battezzato tra i Battezzati e dentro il Collegio dei Vescovi come Vescovo tra i Vescovi, chiamato al contempo – come Successore dell’apostolo Pietro – a guidare la Chiesa di Roma che presiede nell’amore tutte le Chiese»¹⁰⁰. Alla luce di queste affermazioni si ripete la richiesta di Giovanni Paolo II per la ricerca di nuove forme di esercizio del primato petrino (cf. *UUS* 95). Questo ultimo punto richiama l’analogia tra la circolarità dei vescovi diocesani col popolo di

⁹⁶ FRANCESCO, Discorso, 17 ott. 2015, 4.

⁹⁷ Cf. FRANCESCO, Discorso, 17 ott. 2015, 4.

⁹⁸ Cf. FRANCESCO, Discorso, 17 ott. 2015, 5.

⁹⁹ Cf. FRANCESCO, Discorso, 17 ott. 2015, 5.

¹⁰⁰ FRANCESCO, Discorso, 17 ott. 2015, 5.

Dio e la circolarità del Papa con i vescovi diocesani¹⁰¹. Alla luce di tale analogia, dato che membri del Sinodo sono non solo i vescovi diocesani, ma anche i titolari, si dovrebbe anche prospettare una funzione particolare che i vescovi diocesani possono svolgere in esso e in prosecuzione di esso.

3.1.2 Le Conferenze episcopali

Nel processo di stabilire l'interazione tra i vescovi diocesani e il Romano Pontefice all'interno del Sinodo dei vescovi affinché l'interazione possa contribuire alla sinodalità della Chiesa e alla ricerca di nuove forme di esercizio del primato petrino, è indispensabile trattare la posizione giuridica e teologica delle Conferenze episcopali in tale processo, perché è possibile istituire, grazie al Sinodo dei vescovi, una sinergia tra le medesime, l'esercizio del *munus* del Romano Pontefice, i Sinodi dei vescovi delle Chiese cattoliche orientali, i Consigli dei Gerarchi di queste ultime e il Collegio dei vescovi¹⁰². Anche Papa Francesco, come visto prima, sottolinea l'importanza delle Conferenze episcopali nella realizzazione della sinodalità e crescita dell'affetto collegiale.

Trattando il can. 381 §1 abbiamo visto che l'affetto collegiale in alcuni atti si esprime come collegialità effettiva, sia in grado massimo, come nel Concilio ecumenico e nell'azione congiunta dei vescovi sparsi nel mondo, sia in grado parziale, come, ad esempio, nel Sinodo dei vescovi e nelle Conferenze episcopali¹⁰³. Nel can. 381 §1 abbiamo notato la mutua interiorità che vige tra la Chiesa universale e la Chiesa particolare, cioè tra il Romano Pontefice e il Collegio dei vescovi da una parte, e il vescovo diocesano dall'altra per cui si può dire che la mutua interiorità e la presenza della Suprema autorità nella Chiesa particolare attirino il ministero del vescovo diocesano in una dimensione di universalità, che si esprime nella sollecitudine che deve avere il vescovo diocesano per la Chiesa universale e per tutte le altre Chiese particolari. Questa sollecitudine si attua in diversi modi tra cui si annoverano anche le Conferenze episcopali, previste come *coetus Episcoporum* di una nazione o di un territorio determinato, in cui i vescovi

¹⁰¹ Cf. nt. 53 di questo capitolo.

¹⁰² Cf. G. GHIRLANDA, «Il *Ius divinum*», 1077.

¹⁰³ Cf. cap. III, 2.1.2 Il vescovo diocesano nella mutua interiorità, pag. 191.

esercitano congiuntamente alcune funzioni pastorali per i fedeli di quel territorio¹⁰⁴.

Nonostante alcune somiglianze, il rapporto di mutua interiorità tra la Chiesa universale (Collegio dei vescovi) e la Chiesa particolare (vescovo diocesano) non si riproduce tra la Conferenza episcopale (vescovi congiunti) e la Chiesa particolare (vescovo diocesano) (cf. *AptS* 13), perché la Conferenza episcopale non è, come il Collegio dei vescovi, una entità anteriore a cui i vescovi partecipano, ma, al contrario, la potestà dei singoli vescovi è previa rispetto alla potestà delle Conferenze episcopali composte da essi in quanto le Conferenze sono un istituto di diritto ecclesiastico per la cui esistenza si richiede un atto costitutivo della Santa Sede (cf. 449 §1)¹⁰⁵.

La somiglianza tra queste due relazioni, invece, si trova nella dimensione collegiale del ministero episcopale nel senso che un vescovo diocesano, quando esercita il suo *munus* pastorale, lo fa nella comunione gerarchica con il Capo del Collegio dei vescovi e il Collegio stesso. Da tale comunione e dall'affetto collegiale che vige sempre tra tutti i vescovi deriva l'obbligo della sollecitudine di ogni singolo vescovo per la Chiesa universale e per tutte le altre Chiese particolari, e in questo si trova la base del ruolo e dell'importanza delle Conferenze episcopali nella struttura gerarchica della Chiesa, in quanto esse sono gli organismi dell'attuazione parziale della collegialità effettiva¹⁰⁶.

A norma del can. 447 i vescovi radunati nella Conferenza episcopale esercitano congiuntamente alcune funzioni pastorali, ma non tutto il loro ministero, perché se si realizzasse l'esercizio di tutto il ministero episcopale nella Conferenza, in tal caso un istituto di diritto ecclesiastico, che è la Conferenza stessa, limiterebbe totalmente la potestà ordinaria, propria e immediata che i vescovi diocesani per diritto divino hanno sulle Chiese particolari loro affidate (cf. can. 381 §1), che invece può essere limitata solo dalla suprema autorità della Chiesa, altro istitu-

¹⁰⁴ Can. 447: «Episcoporum conferentia, institutum quidem permanens, est coetus Episcoporum alicuius nationis vel certi territorii, munera quaedam pastoralia coniunctim pro christifidelibus sui territorii exercentium, ad maius bonum provehendum, quod hominibus praebet Ecclesia, praesertim per apostolatus formas et rationes temporis et loci adiunctis apte accommodatas, ad normam iuris».

¹⁰⁵ Cf. G. GHIRLANDA, «Il M.p. *Apostolos Suos*», 622; A. MONTAN, «Le Conferenze episcopali», 51.

¹⁰⁶ Cf. GIOVANNI PAOLO II, enc. *Redemptor hominis*, 4 mar. 1979, n. 5; M.C. BRAVI, *Il Sinodo dei Vescovi*, 225, nt. 20.

to di diritto divino (cf. cann. 331 e 333). Il *munus* pastorale dei vescovi è più ampio dell'azione congiunta condotta nella Conferenza¹⁰⁷.

Tuttavia, nonostante questo, le Conferenze dei vescovi, come realizzazione dell'affetto collegiale e della sollecitudine di ogni vescovo per la Chiesa universale e per le Chiese particolari più vicine, sono di grande aiuto per l'azione pastorale che i vescovi svolgono perché molte problematiche non possono essere affrontate o risolte dai vescovi a livello individuale, ma solo con la loro azione congiunta (cf. *CD* 37). Da questo si può concludere che la funzione fondamentale delle Conferenze episcopali è essere un *coetus Episcoporum* permanente in cui i vescovi di una nazione o di un determinato territorio scambiano le esperienze e opinioni, fanno la consultazione reciproca e collaborano a vantaggio del bene comune della Chiesa, contribuendo all'unità tra di essi e all'unità della Chiesa e rinsaldando la comunione ecclesiale (cf. *AptS* 6).

Nelle Conferenze episcopali si rende evidente la diversa condizione giuridica dei vescovi diocesani nei confronti degli altri vescovi: a) a norma del can. 454 §1 i vescovi diocesani per il diritto stesso hanno il voto deliberativo, come pure quelli che nel diritto sono equiparati ad essi e i vescovi coadiutori, a differenza degli altri vescovi che godono di voto deliberativo o consultivo secondo quello che stabiliscono gli statuti della Conferenza; b) riguardo a tale determinazione, è da tener conto della proporzione tra vescovi diocesani e vescovi ausiliari e altri vescovi titolari, perché una eventuale maggioranza di questi non condizioni il governo pastorale dei vescovi diocesani (cf. *AptS* 17); c) il Presidente e il Vice Presidente della Conferenza devono essere scelti soltanto tra i membri che sono vescovi diocesani¹⁰⁸. Tutto questo mostra che il criterio circa il voto deve essere quello della responsabilità pastorale e non semplicemente quello della consacrazione episcopale perché i pastori propri delle Chiese particolari che formano la Conferenza episcopale sono i vescovi diocesani (cf. cann. 369 e 383 §1), e coloro che

¹⁰⁷ Cf. G. GHIRLANDA, *Il diritto nella Chiesa*, 777. È da notare cambio che introduce il can. 447 rispetto al *Christus Dominus* 38, 1: «1) Est Episcoporum Conferentia veluti coetus in quo sacrorum Antistites cuiusdam nationis vel territorii munus suum pastorale coniunctim exercent ad maius bonum, quod hominibus praebebat Ecclesia, provehendum, praesertim per apostolatus formas et rationes occurrentibus aetatis adiunctis apte compositas».

¹⁰⁸ Cf. PONTIFICIA COMMISSIONE PER L'INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEL CIC, Risposta al dubbio proposto circa il can. 452, 388.

nel diritto sono ad essi equiparati (cf. cann. 368 e 370), e non i vescovi ausiliari¹⁰⁹. In una revisione della funzione delle Conferenze episcopali nella prospettiva della loro indiretta partecipazione al governo della Chiesa universale sarebbe auspicabile il voto deliberativo solo per i vescovi diocesani.

Tutto ciò che è stato finora detto sulle Conferenze episcopali rende palese la ragione per cui esse erano consultate nel periodo della preparazione delle ultime due assemblee sinodali. Prima di tutto, in questi *coetus Episcoporum* si attua, almeno parzialmente, la comunione collegiale tra i vescovi, e poi si tratta di organismi in cui si distingue la condizione giuridica dei vescovi diocesani, quali pastori delle Chiese affidate alla loro cura e che governano con la potestà ordinaria, propria e immediata (cf. can. 381 §1). Nelle loro Chiese, secondo il Discorso di Francesco, tali pastori si dovrebbero mettere in ascolto dei loro greggi attuando in tal modo la circolarità tra essi e il popolo di Dio di cui hanno la cura (cf. *PG* 29. 44)¹¹⁰. Facendo così potranno essere la voce delle esigenze pastorali delle loro diocesi in diversi organi della struttura gerarchica della Chiesa, realizzando una sinergia con le Conferenze episcopali, il Sinodo dei vescovi e l'esercizio del ministero petrino ancora più proficua per il bene della Chiesa universale e delle Chiese particolari.

3.1.3 Natura del Sinodo dei vescovi

Studiando la potestà ordinaria propria del Romano Pontefice nel capitolo precedente abbiamo affermato che il can. 334 introduce alle norme del Codice che riguardano i diversi organi centrali di governo nella Chiesa universale, e collega l'esercizio del ministero del Supremo Pastore della Chiesa con tali organi tra cui, come il primo al quale nel canone stesso si accenna, il Sinodo dei vescovi.

Lo stesso ordine di trattazione degli organi centrali si conserva anche nel Codice del 1983: subito dopo le norme sul Romano Pontefice e il Collegio dei vescovi sono esposti i cann. 342-348 riguardanti il Sinodo dei vescovi, e poi seguono i canoni che trattano del Collegio cardinali-

¹⁰⁹ Cf. G. GHIRLANDA, «Il M.p. *Apostolos Suos*», 641. A differenza della composizione del Collegio dei vescovi, l'essere membro delle Conferenze episcopali è determinato anche dalla *missio canonica* ricevuta per cui esistono delle differenze tra i membri delle Conferenze (cf. M.C. BRAVI, *Il Sinodo dei Vescovi*, 225, nt. 20; A. MONTAN, «Le Conferenze episcopali», 55).

¹¹⁰ Cf. anche D. VITALI, «I soggetti della sinodalità», 172-175.

zio e della Curia Romana. Giovanni Paolo II insisté sulla precedenza del Sinodo rispetto al Collegio dei cardinali, nonostante la richiesta, emersa durante i lavori della revisione del Codice, che del Sinodo si trattasse dopo il capitolo sui cardinali in considerazione della preminenza delle funzioni del Collegio cardinalizio¹¹¹. Questo mostra che Giovanni Paolo II considerava preminente la funzione del Sinodo dei vescovi rispetto a quella del Collegio dei Cardinali¹¹².

Il can. 342 afferma che il Sinodo dei vescovi è un'assemblea di vescovi che, scelti dalle diverse parti del mondo, si riuniscono in tempi determinati per favorire una stretta unione fra il Romano Pontefice e i vescovi stessi, e per prestare aiuto con i loro consigli al Romano Pontefice¹¹³. La natura del Sinodo dei vescovi manifesta che esso è: a) un

¹¹¹ Cf. *Communicationes* 14 (1982) 180; G.P. MILANO, «Comentario al can. 342», II, 603.

¹¹² Cf. G. GHIRLANDA, «Il nuovo *Ordo Synodi Episcoporum*», 27, nt. 43.

¹¹³ «Synodus Episcoporum coetus est Episcoporum qui, ex diversis orbis regionibus selecti, statutis temporibus una conveniunt ut arctam coniunctionem inter Romanum Pontificem et Episcopos foveant, utque eidem Romano Pontifici ad incolumitatem incrementumque fidei et morum, ad disciplinam ecclesiasticam servandam et firmandam consiliis adiutricem operam praestent, necnon quaestiones ad actionem Ecclesiae in mundo spectantes perpendant». Il canone 342, come pure gli altri canoni che si trovano in questa sezione del Codice, hanno come fonte principale il m.p. *Apostolica sollicitudo* di Paolo VI, con cui fu costituito il Sinodo dei vescovi, previsto anche, come già visto, da *Christus Dominus* 5. Così il can. 342 è tratto, con alcune differenze, dai seguenti testi: «I. Synodus Episcoporum, qua Episcopi selecti e diversis orbis regionibus supremo Ecclesiae Pastori validiorem praestant adiutricem operam, ita constituitur, ut sit: a) institutum ecclesiasticum centrale; b) partes agens totius catholici Episcopatus; c) natura sua perpetuum; d) quoad structuram, ad tempus atque ex occasione munere suo perfungens.

II. Ad Synodum Episcoporum suapte natura munus pertinet edocendi et consilia dandi. Poterit etiam potestate deliberativa gaudere, ubi haec ei collata fuerit a Romano Pontifice, cuius erit in hoc casu decisiones Synodi ratas habere.

1. Fines generales Synodi Episcoporum sunt: a) fovere artam coniunctionem et adiutricem operam inter Summum Pontificem et Episcopos totius orbis terrarum; b) curare ut directa ac vera notitia habeatur de quaestionibus et de rerum condicionibus, quae spectant ad vitam internam Ecclesiae eiusque debitam in hodierno mundo actionem; c) faciliorem efficere concordiam sententiarum saltem quoad essentialia capita doctrinae et quoad modum procedendi in vita Ecclesiae.

2. Fines speciales atque proximi sunt: a) opportunos nuntios invicem communicare; b) consilia conferre circa negotia, quorum causa Synodus singulis vicibus convocabitur» (PAOLO VI, m.p. *Apostolica sollicitudo*, 15 settembre 1965, 776-777). Per le altre fonti del can. 342 (*LG* 23 e *CD* 5), cf. cap. II della tesi, pagg. 130-132. 160-162. È interessante notare che nel canone non troviamo l'affermazione del motu proprio e del *Christus*

istituto ecclesiastico centrale, di natura consultiva, riguardante il governo universale della Chiesa, sebbene in casi peculiari esprima la sollecitudine della Chiesa universale per una o più Chiese particolari (cf. *ApS* I-II); b) in un certo modo rappresentativo dell'episcopato, in quanto è segno e strumento dell'affetto collegiale ed espressione della sollecitudine dei vescovi per il bene di tutta la Chiesa (cf. *PG* 58; *OSE* Proemium); c) perpetuo, esistendo stabilmente nella Chiesa, anche se esercita temporaneamente le sue funzioni (cf. *ApS* I; *CD* 5).

Osservando il can. 342 e il m.p. *Apostolica sollicitudo* si possono ricavare i fini principali del Sinodo dei vescovi: a) promozione di una stretta unione tra il Romano Pontefice e i vescovi, comprendenti anche le famiglie religiose, nella fede, nella carità e nella sollecitudine in una manifestazione dell'affetto collegiale, cioè della sollecitudine di tutti i vescovi per il bene di tutta la Chiesa; b) aiutare con il consiglio il Romano Pontefice nell'esercizio del suo ministero apostolico (cf. can. 334) nella salvaguardia e nell'incremento della fede e dei costumi, nell'osservanza e nel consolidamento della disciplina ecclesiastica e inoltre per studiare i problemi riguardanti l'attività della Chiesa nel mondo. I fini speciali sono uno scambio di notizie sulle Chiese particolari e facilitare la concordanza di sentenze su questioni dottrinali (cf. *ApS* II; *PG* 58).

Riguardo alle affermazioni finora esposte sono necessarie alcune chiarificazioni per poter capire ancora meglio il significato del Sinodo dei vescovi all'interno delle relazioni tra i vescovi e il Romano Pontefice. Prima di tutto, la natura e funzione consultiva del Sinodo a norma del can. 343 significa che i vescovi riuniti nel Sinodo discutono sulle questioni proposte ed esprimono i loro pareri, ma non le dirimono né emanano decreti su di esse, a meno che in alcuni casi il Romano Pontefice non conceda loro la potestà deliberativa, per cui in tali casi al Papa spetta ratificare le decisioni prese¹¹⁴.

Già Giovanni Paolo II nell'Esortazione *Pastores gregis* spiega che la funzione prevalentemente consultiva del Sinodo non diminuisce la sua

Dominus 5 che sottolinea il fatto che il Sinodo è «partes agens totius catholici Episcopatus» perché la commissione di riforma del Codice sottolineava che il Sinodo non rappresenta il Collegio dei vescovi (cf. *Communicationes* 24 (1992) 258-259).

¹¹⁴ «Synodi Episcoporum est de quaestionibus pertractandis disceptare atque expromere optata, non vero easdem dirimere de iisque ferre decreta, nisi certis in casibus potestate deliberativa eandem instruxerit Romanus Pontifex, cuius est in hoc casu decisiones synodi ratas habere» (can. 343). Cf. anche *ApS* II.

importanza, perché il fine di qualsiasi organo collegiale della Chiesa, sia consultivo o deliberativo, è sempre la ricerca della verità o del bene della Chiesa cercando di arrivare ad un *consensus Ecclesiae* (cf. PG 58). Sotto questa prospettiva non è di per sé importante che il Sinodo dei vescovi, come organo collegiale della Chiesa, abbia il voto deliberativo o solo consultivo, in quanto i vescovi quali membri del Sinodo esprimono la corresponsabilità e la partecipazione al governo del Romano Pontefice¹¹⁵. Tutto questo fa sì che i Sinodi con le loro proposte fatte al Romano Pontefice influiscano sulle decisioni e i documenti pontifici emanati dopo il Sinodo per cui tutti i documenti postsinodali, partendo dall'Esortazione apostolica *Christifideles laici*, assumono il titolo «Esortazione apostolica post-sinodale»¹¹⁶. Tuttavia, è da ribadire che il Romano Pontefice rimane pienamente libero di emanare oppure no un suo documento come frutto della consultazione sinodale in conformità con il libero esercizio della sua potestà primaziale (cf. can. 331).

L'altro elemento da spiegare è la definizione del Sinodo dei vescovi come istituto ecclesiastico centrale, descritto così nel m.p. *Apostolica sollicitudo*. Come abbiamo visto, il can. 334 stabilisce che nell'esercizio dell'ufficio del Romano Pontefice egli è assistito dai vescovi in diversi modi, uno dei quali è il Sinodo dei vescovi. L'esercizio di questa funzione, secondo le parole di Paolo VI, va, da una parte, a beneficio dell'ufficio primaziale del Romano Pontefice e, dall'altra, ad onore del Collegio dei vescovi, che in qualche modo è associato al Papa nella cura che ha della Chiesa universale¹¹⁷. Nonostante il fatto che il Sinodo si relazioni a suo modo al Collegio dei vescovi, esso riguarda il governo centrale della Chiesa, quello del Romano Pontefice, per cui è da considerarsi istituto ecclesiastico centrale¹¹⁸. Centrale perché Paolo VI l'ha voluto nella città di Roma come un consiglio permanente di vescovi per la Chiesa universale (cf. *ApS Introductio*).

¹¹⁵ Cf. G. GHIRLANDA, «Il nuovo *Ordo Synodi Episcoporum*», 37. Cf. anche M.C. BRAVI, *Il Sinodo dei Vescovi*, 288-289.

¹¹⁶ Cf. G. GHIRLANDA, «Il nuovo *Ordo Synodi Episcoporum*», 35, nt. 60. Quanto detto viene confermato da Giovanni Paolo II: «Etsi formali ratione praeponderat indoles consultiva laborum Synodi, tamen non difficulter potest intellegi, qua ratione hae "consultationes" simul habeant magni momenti vim ecclesialem. Itaque etiam maioris ponderis est ut documenta, quae post Synodum eduntur, referant communem mentem coetus ipsius synodalis ac Summi Pontificis, qui ex proprio officio ei praesidet» (GIOVANNI PAOLO II, alloc. *Misericordias Domini*, 29 ottobre 1983, 288).

¹¹⁷ Cf. PAOLO VI, alloc. *Deo Patri*, 30 sett. 1967, 970.

¹¹⁸ Cf. G. GHIRLANDA, «Il nuovo *Ordo Synodi Episcoporum*», 27-28.

Il carattere di perpetuità attribuito al Sinodo dei vescovi da parte dell'*Apostolica sollicitudo* (cf. *ApS I*) è da intendere non in senso di un governo collegiale ordinario a livello di Chiesa universale, che metta in pericolo il governo personale del Romano Pontefice, ma nel senso che in qualche modo il lavoro del Sinodo continua anche dopo le Assemblee sinodali, attraverso la Segreteria generale permanente e il Consiglio di Segreteria (cf. can. 348 §1)¹¹⁹.

In che senso è da intendere la rappresentanza dell'episcopato nel Sinodo dei vescovi? Esaminando il can. 342 notiamo che al Sinodo partecipano i vescovi scelti dalle diverse parti del mondo, secondo le modalità stabilite nel can. 346¹²⁰ e negli artt. 5 e 6 dell'*Ordo Synodi Episcoporum* del 2006, per cui si può dire che in un qualche modo i membri del Sinodo rendano presente tutto l'episcopato cattolico, esprimendo la dimensione collegiale del ministero episcopale e la sollecitudine dei vescovi per il bene della Chiesa universale¹²¹. Tale tipo di rappresentanza ci richiama il fatto, affermato nello studio del can. 381 §1, che il vescovo diocesano, grazie alla collegialità episcopale e la comunione gerarchica con il Capo del Collegio dei vescovi e il Collegio stesso, da una parte, rende presente la Chiesa universale nella sua Chiesa particolare, e, dall'altra, rende presente la Chiesa particolare nella Chiesa universale¹²².

Infatti, i vescovi riuniti nel Sinodo rendono presenti inanzitutto le proprie Chiese, poi le Conferenze episcopali dalle quali sono scelti, e

¹¹⁹ Cf. G. GHIRLANDA, «Il nuovo *Ordo Synodi Episcoporum*», 29.

¹²⁰ «§ 1. Synodus Episcoporum quae in coetum generalem ordinarium congregatur, constat sodalibus quorum plerique sunt Episcopi, electi pro singulis coetibus ab Episcoporum conferentiis secundum rationem iure peculiari synodi determinatam; alii vi eiusdem iuris deputantur; alii a Romano Pontifice directe nominantur; quibus accedunt aliqui sodales institutorum religiosorum clericalium, qui ad normam eiusdem iuris peculiaris eliguntur.

§ 2. Synodus Episcoporum in coetum generalem extraordinarium congregata ad negotia tractanda quae expeditam requirant definitionem, constat sodalibus quorum plerique, Episcopi, a iure peculiari synodi deputantur ratione officii quod adimplent, alii vero a Romano Pontifice directe nominantur; quibus accedunt aliqui sodales institutorum religiosorum clericalium ad normam eiusdem iuris electi.

§ 3. Synodus Episcoporum, quae in coetum specialem congregatur, constat sodalibus delectis praecipue ex iis regionibus pro quibus convocata est, ad normam iuris peculiaris, quo synodus regitur».

¹²¹ Cf. G. GHIRLANDA, «Il nuovo *Ordo Synodi Episcoporum*», 21. Cf. anche J.I. ARRIETA, *Governance structures*, 124-125.

¹²² Cf. cap. III, 2.1.2 Il vescovo diocesano nella mutua interiorità, pag. 190.

infine, in qualche modo, tutto il popolo cristiano nel senso che ne sono pastori (cf. *PG* 58). Per mezzo di questo rendere presente si manifesta la congiunzione del Romano Pontefice con gli altri vescovi e con tutta la Chiesa (cf. can. 333 §2). Trattando del can. 333 §2 abbiamo visto che a causa della mutua interiorità tra la Chiesa universale e la Chiesa particolare la Suprema autorità è resa presente nella Chiesa particolare, ma in un certo modo anche il ministero del vescovo diocesano — affermato, rafforzato e rivendicato grazie alla presenza della Suprema autorità nella Chiesa particolare (cf. 333 §1) — è presente nell'esercizio del ministero petrino in quanto il ministero del vescovo diocesano è, a causa di tale mutua interiorità, attirato in una dimensione di universalità, espressa nella sollecitudine che deve avere il vescovo diocesano per la Chiesa universale e per tutte le altre Chiese particolari. Questo discorso vale solo per i vescovi diocesani che come pastori propri delle Chiese particolari le rendono presenti, cosa che non si dà nel caso dei vescovi titolari. Infatti, si deve tener presente che la *Pastores gregis* 8 afferma che i vescovi diocesani rappresentano Cristo Capo e Pastore della Chiesa in modo proprio e specifico, mentre gli altri vescovi anche lo rappresentano come Capo e Pastore, ma non in modo proprio e specifico, ma analogico.

Adesso, la sollecitudine del vescovo diocesano per la Chiesa universale e per tutte le Chiese particolari si esprime nel Sinodo dei vescovi. In cui il rendere presente le Chiese particolari da parte dei vescovi diocesani nelle assemblee sinodali si manifesta in modo che i vescovi esprimono il parere comune della propria conferenza o assemblea dei vescovi orientali sulle questioni che devono essere esaminate e discusse dai medesimi organismi prima dell'Assemblea sinodale (cf. *OSE* art. 23). Tuttavia, non si tratta della rappresentanza in senso stretto perché i deputati al momento del voto, se durante i lavori sinodali giungessero ad una convinzione diversa, non sono più legati strettamente al mandato ricevuto di esprimere il parere delle conferenze o assemblee che rappresentano, ma devono cercare solamente il bene della Chiesa universale¹²³.

È da precisare che all'Assemblea sinodale non sono presenti solo i vescovi, ma anche un certo numero di membri di Istituti religiosi clericali, eletti come membri del Sinodo dall'Unione dei superiori generali

¹²³ Cf. G. GHIRLANDA, «Il nuovo *Ordo Synodi Episcoporum*», 22. Cf. anche J.I. ARRIETA, *Governance structures*, 126.

(cf. can. 346; *OSE* art. 5 §1, 1° e §2, 1°d; §4), e gli Auditores che non hanno diritto di voto (cf. *OSE* art. 7). Questo conferma il fatto che i membri del Sinodo non rappresentano di per sé il Collegio dei vescovi¹²⁴.

Nella prospettiva della partecipazione dei vescovi diocesani, attraverso il Sinodo, al governo universale del Papa, si pone la domanda se non debbano avere voto deliberativo, riguardo alle *Propositiones* e ad altri documenti che richiedono la ratifica del Papa, solo i vescovi diocesani, mentre tutti gli altri membri, vescovi titolari o non vescovi, esprimano solo il loro parere, eventualmente con voto consultivo. Così nel caso del Sinodo straordinario non dovrebbero essere eletti membri solo vescovi diocesani?

L'ultimo punto della natura del Sinodo dei vescovi che vogliamo analizzare è la questione della sua possibile potestà deliberativa. Come abbiamo visto, il can. 343 stabilisce che il Romano Pontefice può concedere la potestà deliberativa al Sinodo e in tal caso deve ratificare le decisioni del Sinodo, ma finora questa concessione non è mai avvenuta.

Anche se ricevesse la potestà deliberativa, il Sinodo non si potrebbe equiparare al Concilio ecumenico perché manca di elementi essenziali propri del Concilio, riguardo alla composizione, all'autorità e ai fini. Il Concilio esercita la potestà ordinaria e propria del Collegio dei vescovi per cui gli atti del Concilio sono sempre atti collegiali in senso stretto e pieno, mentre, dall'altro lato, il Sinodo ha la potestà deliberativa solo delegata per casi specifici, e per questo non esercita mai la potestà del Collegio e mai pone un atto collegiale in senso stretto e pieno, ma solo in senso lato, perché sempre rimane un mezzo dell'esercizio dell'ufficio primaziale del Romano Pontefice, anche se in modo collegiale (cf. can. 333 §2), quindi un organo di partecipazione¹²⁵.

La sottomissione del Sinodo dei vescovi al Romano Pontefice è stabilita anche nel can. 344 secondo il quale il Papa ha diritto di: a) convocare il Sinodo quando lo ritenga opportuno e designare il luogo della sua celebrazione; b) ratificare l'elezione dei membri che devono essere eletti a norma del diritto peculiare (cf. *ApS* VIII-IX; *OSE* art. 6), e designare e nominare gli altri membri; c) stabilire gli argomenti da trattare alle assemblee sinodali almeno sei mesi prima della celebrazione del Sinodo tenendo conto dei suggerimenti ricevuti dai Sinodi dei vescovi e dai Consigli dei Gerarchi delle Chiese Orientali, dalle Conferenze epi-

¹²⁴ Cf. G. GHIRLANDA, «Il nuovo *Ordo Synodi Episcoporum*», 24.

¹²⁵ Cf. G. GHIRLANDA, «Il nuovo *Ordo Synodi Episcoporum*», 39-40. Cf. anche J.I. ARRIETA, *Governance structures*, 127.

scopali, dai Dicasteri della Curia Romana e dall'Unione dei Superiori Generali (cf. *ApS* III, 3; *OSE* art. 13 §5, 1°); d) definire l'ordine dei lavori; e) presiedere il Sinodo personalmente oppure per mezzo di altri; e) concludere, trasferire, sospendere e sciogliere il Sinodo. Inoltre, lo stretto legame tra il Romano Pontefice e il Sinodo dei vescovi si manifesta anche nella situazione in cui la Sede Apostolica diviene vacante o impedita dopo la convocazione del Sinodo o durante la sua celebrazione: in tal caso per il diritto stesso vengono sospesi l'assemblea del Sinodo e l'incarico assegnato in esso ai membri, finché il nuovo Pontefice non abbia deciso o il suo scioglimento o la sua continuazione (cf. can. 347 §2; *UDG* 34).

3.1.4 Struttura del Sinodo dei vescovi

La struttura del Sinodo è formata da quattro elementi: a) Assemblee; b) Segreteria generale permanente; c) ufficiali; d) commissioni.

Le Assemblee sono di tre tipi: a) generale ordinaria quando si devono discutere le questioni riguardanti la Chiesa universale che richiedono il parere di tutto l'episcopato (cf. can. 345; *OSE* art. 4, 1°); b) generale straordinaria quando devono essere trattate le questioni urgenti riguardanti la Chiesa universale (cf. cann. 345 e 346 §2; *OSE* art. 4, 2°); c) speciale quando le questioni riguardano una o più regioni determinate (cf. can. 345; *OSE* art. 4, 3°). Riguardo ai membri delle assemblee, per noi è interessante notare che: a) nella Assemblea generale ordinaria partecipano, in maggioranza, i vescovi eletti dalle Conferenze episcopali nazionali e dalle Conferenze episcopali di più nazioni, che non hanno una propria Conferenza (cf. can. 346 §1; *OSE* art. 5 §1,1. c. d)¹²⁶; b) nella Assemblea generale straordinaria sono presenti i presidenti delle Conferenze episcopali nazionali o di quelle di più nazioni

¹²⁶ Gli altri membri della Assemblea generale ordinaria sono: a) i Patriarchi, gli Arcivescovi Maggiori, i Metropoliti delle Chiese Metropolitane *sui iuris* delle Chiese Orientali Cattoliche o il vescovo competente nella materia di studio del Sinodo, designato dal Patriarca, dall'Arcivescovo Maggiore o dal Metropolita delle Chiese Metropolitane *sui iuris*, con il consenso del Sinodo dei vescovi ovvero del Consiglio dei Gerarchi della Chiesa alla quale presiedono; b) i vescovi eletti dai Sinodi dei vescovi e dai Consigli dei Gerarchi delle Chiese Orientali Cattoliche; c) i vescovi nominati dal Romano Pontefice; d) dieci religiosi in rappresentanza degli Istituti Religiosi Clericali, eletti dall'Unione dei Superiori Generali e quelli nominati dal Romano Pontefice; e) i Capi dei Dicasteri della Curia Romana (cf. *ApS* X; can. 346 §1; *OSE* artt. 1 §1,3°, e 5 §1,1°-2°).

che non hanno una propria Conferenza e, in caso di loro impedimento, il primo dei vice presidenti (cf. can. 346 §2; *OSE* art. 5 §2,1^o.b.c)¹²⁷; c) nella Assemblea speciale partecipano i vescovi rappresentanti delle Conferenze episcopali di una o più nazioni delle regioni per le quali viene convocata l'Assemblea (cf. can. 346 §3; *OSE* art. 5 §3,1^o)¹²⁸.

Il secondo elemento della struttura del Sinodo dei vescovi, la Segreteria generale permanente, è il collegamento tra le diverse assemblee del Sinodo, che rende servizio al medesimo, ed è composto dal Segretario Generale e dal Consiglio della Segreteria (cf. can. 348 §1; *OSE* art. 11). Il Segretario generale è nominato dal Romano Pontefice ed esercita la sua funzione secondo le disposizioni dello stesso Romano Pontefice (cf. *OSE* art. 12 §1). Esegue le disposizioni del Pontefice, gli comunica tutto ciò che riguarda il Sinodo, prepara i lavori del medesimo e modera le sedute del Consiglio della Segreteria (cf. *OSE* art. 12).

Il Consiglio della Segreteria, costituito al termine di ogni Assemblea generale e sciolto all'inizio della nuova, è formato da quindici membri, tra cui dodici sono eletti dallo stesso Sinodo e tre designati dal Romano Pontefice (cf. *OSE* art. 13 §2). Il suo compito è collaborare con il Se-

¹²⁷ Trattando le Conferenze episcopali, abbiamo visto che il loro presidente e vice presidente può essere solo un vescovo diocesano. Gli altri membri della Assemblea generale straordinaria sono: a) i Patriarchi, gli Arcivescovi Maggiori, i Metropoliti delle Chiese Metropolitane *sui iuris* delle Chiese Orientali Cattoliche o, in caso di loro impedimento, un vescovo, perito nella materia di studio del Sinodo, designato dal Patriarca, dall'Arcivescovo Maggiore o dal Metropolita delle Chiese Metropolitane *sui iuris*, con il consenso del Sinodo dei vescovi ovvero del Consiglio dei Gerarchi della Chiesa alla quale presiedono; b) i vescovi nominati direttamente dal Romano Pontefice; c) tre religiosi in rappresentanza degli Istituti Religiosi Clericali, eletti dall'Unione dei Superiori Generali; d) i Capi dei Dicasteri della Curia Romana (cf. *ApS X*; can. 346 §2; *OSE* artt. 1 §1,3^o e 5 §2,1^o-2^o).

¹²⁸ Gli altri membri dell'Assemblea speciale, purché appartengano alle regioni per le quali l'Assemblea è convocata, sono: a) i Patriarchi, gli Arcivescovi Maggiori, i Metropoliti delle Chiese Metropolitane *sui iuris* delle Chiese Orientali Cattoliche o il vescovo, competente nella materia di studio del Sinodo, designato dal Patriarca, dall'Arcivescovo Maggiore o dal Metropolita delle Chiese Metropolitane *sui iuris*, con il consenso del Sinodo dei vescovi ovvero del Consiglio dei Gerarchi della Chiesa alla quale presiedono; b) i vescovi eletti dai Sinodi dei vescovi e dai Consigli dei Gerarchi delle Chiese Orientali Cattoliche; c) non più di due rappresentanti degli Istituti Religiosi Clericali, eletti dall'Unione dei superiori generali tra esperti sulle questioni da trattare o sulle regioni per le quali l'Assemblea speciale è convocata; d) i Capi dei Dicasteri della Curia Romana che abbiano relazione con la materia da trattare (cf. can. 346 §3; *OSE* art. 5 §3, 1^o-2^o).

gretario generale e viene convocato due volte all'anno ed inoltre tutte le volte che, a giudizio del Romano Pontefice, sembrerà opportuno (cf. *OSE* art. 13 §6).

Per ogni assemblea sinodale vengono nominati dal Romano Pontefice diversi ufficiali: a) uno o più presidenti delegati che a nome del Romano Pontefice e con la sua autorità, in modo successivo presiedono l'assemblea, ne guidano i lavori, conferiscono incarichi ai membri di essa, ne firmano gli atti e la loro funzione cessa con lo scioglimento dell'assemblea per la quale sono stati nominati (cf. *OSE* artt. 2-3); b) un relatore generale il cui compito, che consiste nella preparazione di diversi atti sinodali, finisce sciolta l'assemblea per la quale è stato nominato (cf. *OSE* artt. 14 §§1 e 5, e 15 §1); c) uno o più segretari speciali, esperti nelle materie che saranno trattate nel Sinodo, che assistono il presidente delegato, il relatore generale e il Segretario generale (cf. can. 348 §2; *OSE* artt. 14 §2 e 15 §§2-3).

Alla fine della trattazione della struttura del Sinodo dei vescovi, accenniamo che possono essere costituite anche diverse commissioni sinodali: a) commissioni di studio, costituite dal presidente delegato, col consenso del Romano Pontefice, hanno compito di approfondire la materia trattata nel Sinodo (cf. *OSE* art. 8); b) commissione per le questioni controverse da esaminare e da presentare al Romano Pontefice che costituisce questa commissione all'inizio di ogni assemblea (cf. *OSE* art. 10).

3.1.5 Il ruolo dei vescovi diocesani nel Sinodo dei vescovi

Lo studio storico-canonico ed analitico-esegetico del can. 381 §1 ci ha comprovato lo stato giuridico del vescovo diocesano e della sua potestà nella Chiesa affidata alla sua cura pastorale: solo il vescovo diocesano è vero pastore in senso pieno della propria Chiesa particolare in quanto la regge come vicario e legato di Cristo (cf. *LG* 27) e in quanto la sua potestà, grazie alla Suprema autorità della Chiesa universale (il Romano Pontefice e il Collegio dei vescovi), presente all'interno della Chiesa particolare per mezzo della mutua interiorità tra queste due, non viene diminuita, ma rafforzata, affermata e rivendicata, come afferma la Costituzione *Pastor aeternus* del Vaticano I.

Dall'altra parte, la trattazione del *munus* e della *potestas* del Romano Pontefice, descritti nei cann. 331, 333 §§1-2 e 334, ci hanno mostrato che la potestà del vescovo diocesano, rafforzata, affermata e rivendicata, interagisce con quella del Romano Pontefice nell'esercizio del suo ufficio primaziale in quanto il Romano Pontefice, sempre congiunto

con gli altri vescovi nell'adempimento di tale ufficio (cf. can. 333 §2), ha bisogno particolarmente dei vescovi diocesani per sentirsi sostenuto da loro nello svolgimento del suo ministero primaziale (cf. can. 334).

Questa interazione in modo particolare si manifesta nel Sinodo dei vescovi che è un istituto con cui viene realizzata la collegialità affettiva che sempre vige tra il Capo del Collegio dei vescovi e tutti i membri del Collegio. Siamo partiti dalla trattazione dell'interazione tra l'esercizio della potestà ordinaria propria dei vescovi diocesani e della potestà ordinaria propria del Romano Pontefice all'interno della Chiesa particolare dove abbiamo messo in evidenza il fatto che nella Chiesa particolare il vescovo diocesano, grazie alla mutua interiorità tra la sua Chiesa e la Chiesa universale, e la comunione gerarchica con il Capo del Collegio dei vescovi e il Collegio stesso, rende presente la Chiesa universale e il Collegio. Adesso, invece, arriviamo al punto dove il vescovo diocesano rende presente la propria Chiesa particolare nella Chiesa universale, cioè più concretamente, nel Sinodo dei vescovi, di nuovo grazie alla mutua interiorità che, come già abbiamo dedotto¹²⁹, attira il ministero del vescovo diocesano in una dimensione di universalità, che si esprime nella sollecitudine che deve avere il vescovo diocesano per la Chiesa universale e per tutte le altre Chiese particolari. Il Sinodo dei vescovi è un'organo della manifestazione di tale sollecitudine.

Alla luce di tutto questo, quale ruolo in modo concreto potrebbero esercitare i vescovi diocesani in questa forma collegiale dell'esercizio del primato petrino affinché si attui l'esigenza soggiacente al n. 95 dell'Enciclica *Ut unum sint*? Per offrire qualche idea in risposta a questa domanda, prendiamo in considerazione una proposta a proposito della forma futura di esercizio del Sinodo fatta da G. Ghirlanda. Abbiamo già visto che l'Autore afferma la possibilità di arrivare ad un'azione congiunta dei vescovi sparsi per il mondo, nei sensi del can. 337 §2, partendo dalla «coordinazione dell'Assemblea Generale del Sinodo dei vescovi con l'Assemblea delle Conferenze Episcopali e i singoli vescovi nelle loro sedi»¹³⁰. Il can. 343 prescrive che il Romano Pontefice può concedere la potestà deliberativa al Sinodo dei vescovi. Tenendo presente l'auspicio, espresso da Papa Francesco, di una maggiore sinodalità nell'esercizio del ministero petrino, la potestà deliberativa potrebbe essere concessa al Sinodo più frequentemente, special-

¹²⁹ Cf. cap. III, 5. Conclusione, pag. 223.

¹³⁰ G. GHIRLANDA, «Il Documento di Ravenna», 595.

mente nel caso della trattazione di questioni di carattere dottrinale o disciplinare più precise¹³¹, come era il tema della famiglia e matrimonio, discusso alle ultime due Assemblee sinodali.

A parere dell'Autore, dopo la discussione in aula sinodale, il Sinodo potrebbe esercitare il voto deliberativo decidendo che la materia trattata sia discussa nelle Conferenze episcopali. In questo modo si effettuerebbe anche la natura collegiale delle Conferenze nella quale i vescovi diocesani, come pastori propri delle Chiese particolari che formano la Conferenza episcopale, dovrebbero svolgere ancora più chiaramente un ruolo principale. Anzi, in questa consultazione è necessario chiedere il parere dei singoli vescovi diocesani e non solo un parere collettivo a livello della Conferenza episcopale¹³², in quanto la potestà dei singoli vescovi diocesani è previa rispetto alla potestà delle Conferenze episcopali¹³³.

Nella consultazione delle Conferenze e dei singoli vescovi essi esprimerebbero i propri pareri ed emendamenti sul documento del Sinodo dei vescovi già approvato, e non solo nella preparazione delle Assemblee sinodali. Alla fine del processo, il Consiglio della Segreteria permanente del Sinodo potrebbe elaborare, sulla base di tali osservazioni, un documento da sottoporre alla votazione dei vescovi sparsi nel mondo, configurando così un atto collegiale ai sensi del can. 337 §2 e realizzando la coordinazione dell'Assemblea generale del Sinodo dei vescovi con le Conferenze episcopali e con i singoli vescovi diocesani¹³⁴. Tuttavia, il documento approvato in questo modo obbligherebbe solo con la conferma e la promulgazione da parte del Romano Pontefice (cf. can. 341 §2).

Riguardo alla partecipazione dei vescovi diocesani nei lavori delle assemblee sinodali, abbiamo visto che la maggioranza dei Padri sinodali sono eletti dalle Conferenze episcopali. Alla luce di tutto ciò che è stato affermato nello studio di diversi canoni del Codice, riteniamo che i vescovi diocesani dovrebbero essere i rappresentanti eletti delle Conferenze, e la loro voce dovrebbe avere un peso abbastanza significativo

¹³¹ Cf. G. GHIRLANDA, «Il *Ius divinum*», 1081; J.R. QUINN, *Per una riforma del papato*, 91-92. Cf. anche D. SALACHAS, «La sinodalità», 67-68. Tale possibilità è ampliata nell'ultimo *Ordo Synodi* del 2006.

¹³² Cf. F. COCCOPALMERIO, «Il primato del Romano Pontefice», 28.

¹³³ Cf. G. GHIRLANDA, «Il M.p. *Apostolos Suos*», 622; A. MONTAN, «Le Conferenze episcopali», 51.

¹³⁴ Cf. G. GHIRLANDA, «Il Documento di Ravenna», 595; ID., «Il *Ius divinum*», 1082.

in aula sinodale, specialmente quando si discutono questioni e problematiche pastorali in cui essi portano al Sinodo l'esperienza, la tradizione e i doni delle proprie Chiese particolari (cf. *LG* 13). In tal modo tutta la Chiesa universale viene arricchita da ciò che offrono le Chiese particolari, e il Romano Pontefice viene assistito e consigliato nell'esercizio del suo ministero di unità ai sensi del can. 334. Sarebbe opportuno tenere conto di questi fatti anche quando si nominano i funzionari del Sinodo, come, ad esempio, i membri del Consiglio della Segreteria del Sinodo, oppure gli ufficiali delle assemblee sinodali.

Per poter svolgere l'assistenza e il consiglio ai sensi del can. 334, si rende sempre più necessario che il lavoro del Sinodo continui in qualche modo dopo la conclusione di una assemblea sinodale. Già lo svolgimento delle ultime due assemblee sinodali e soprattutto la loro concatenazione sullo stesso tema, a distanza di un solo anno, porta alla luce l'intento di praticare una sinodalità permanente in cui il Sinodo dovrebbe essere ciò che auspica Papa Francesco nel suo Discorso: «il punto di convergenza di questo dinamismo di ascolto condotto a tutti i livelli della vita della Chiesa»¹³⁵. Attualmente, il Sinodo dei vescovi svolge i suoi compiti in modo temporaneo ed occasionale, nel senso che i membri dell'Assemblea sia generale che particolare scadono una volta che essa è conclusa (cf. can. 347 §1). Abbiamo visto nel can. 333 §2 che il Romano Pontefice «in munere supremi Ecclesiae Pastoris explendo, communionem cum ceteris Episcopis immo et universa Ecclesia semper est coniunctus», e perciò sarebbe opportuno che i Padri sinodali rimanessero attivamente in contatto con il Romano Pontefice per sostenerlo nell'adempimento del suo ufficio. Il Papa potrebbe, grazie ai mezzi moderni di comunicazione, chiedere facilmente consigli, pareri e informazioni ai membri delle assemblee sinodali, in modo particolare ai vescovi diocesani, una volta ritornati alle loro Chiese particolari, i quali in tal modo rimarrebbero in funzione attiva fino all'assemblea seguente, come organo permanente di consultazione del Romano Pontefice. Così si attuerebbe la sua congiunzione permanente con i vescovi diocesani nell'esercizio del suo ministero petrino ai sensi del can. 333 §2, e la collegialità affettiva che sempre vige tra tutti i membri del Collegio dei vescovi, e tutto ciò grazie alla mutua interiorità tra la Chiesa universale, il cui Pastore

¹³⁵ FRANCESCO, Discorso per la Commemorazione del 50° anniversario dell'istituzione del Sinodo dei vescovi, 17 ott. 2015, 4.

Supremo è il Romano Pontefice, e la Chiesa particolare, il cui vero pastore è il vescovo diocesano¹³⁶.

3.2 *Il Collegio di Cardinali*

3.2.1 Natura del Collegio

Nel can. 334, esplicitamente si affermano, come collaboratori del Romano Pontefice nell'esercizio del suo ufficio, oltre al Sinodo dei vescovi, anche i Padri Cardinali, i quali formano un peculiare collegio di prelati da intendersi come un insieme di persone collegiale (cf. can. 115 §2). È un istituto di diritto ecclesiastico, che non è da mettere in relazione con il Collegio dei vescovi, perché i cardinali non lo rappresentano né esercitano la sua potestà¹³⁷. L'istituto cardinalizio presenta una duplice dimensione giuridica: a) individuale, inerente alla condizione personale dei cardinali singolarmente presi; b) collettiva, in quanto gruppo o collegio con funzioni giuridiche determinate¹³⁸.

Secondo il can. 349 queste funzioni giuridiche determinate sono tre: a) eleggere, in modo collegiale, il Romano Pontefice (*UDG* 33); b) consigliare il Romano Pontefice collegialmente nel concistoro nelle questioni di maggiore importanza; c) aiutare il Romano Pontefice singolarmente nella cura quotidiana della Chiesa universale, ricoprendo diversi uffici. Inoltre, al Collegio cardinalizio spettano i diversi compiti nel governo della Chiesa universale ed anche dello Stato della Città del Vaticano nei periodi di sede vacante, prima e durante le sedute del conclave (cf. can. 359). Le competenze del Collegio in questi periodi sono regolamentate da una legge peculiare che è la Costituzione apostolica *Universi Dominici Gregis*¹³⁹.

L'istituto cardinalizio trova la sua origine, come abbiamo potuto vedere trattando del can. 230 CIC 1917¹⁴⁰, nello stretto rapporto con il presbiterio romano e con la funzione di assistenza al Vescovo di Roma nei servizi liturgici e nel governo della Chiesa. Quest'ultimo aspetto si

¹³⁶ Su questa scia è da richiamare quanto veniva detto nel Concilio Vaticano II dai vescovi francesi durante la discussione sul Sinodo dei vescovi (cf. pag. 151, nt. 251 della tesi).

¹³⁷ Cf. G. GHIRLANDA, *Il diritto nella Chiesa*, 664.

¹³⁸ Cf. J.I. ARRIETA, *Diritto dell'organizzazione ecclesiastica*, 281.

¹³⁹ Cf. GIOVANNI PAOLO II, cost. apost. *Universi Dominici Gregis*, 22 feb. 1996, 305-343.

¹⁴⁰ Cf. cap. I, 3.2 *La normativa del can. 230*, pagg. 71-73.

manifesta sempre di più attraverso un processo che, per mezzo di successive modifiche normative, tende ad adeguare l'istituto cardinalizio alle necessità del governo della Chiesa¹⁴¹. Così, ad esempio, Giovanni XXIII aumentò il numero totale dei Cardinali¹⁴², e decise che tutti i membri del Collegio cardinalizio dovessero ricevere la consacrazione episcopale¹⁴³. L'ampliamento numerico del Collegio cardinalizio e la sua composizione sempre più internazionalmente qualificata, assieme alla particolare dignità e associazione alla funzione primaziale che riveste il cardinalato, fanno dell'istituto un'autorevole immagine rappresentativa dell'episcopato universale presso l'ufficio primaziale, e costituiscono un'autorevole presenza presso le Chiese particolari¹⁴⁴.

A tali cambiamenti dell'istituto cardinalizio specialmente ha contribuito l'ecclesiologia del Vaticano II, più precisamente la dottrina sulla sacramentalità e la collegialità dell'episcopato (cf. *LG* 21-23), indicando tra i membri del Collegio dei vescovi i naturali coadiutori del Romano Pontefice nell'esercizio della funzione primaziale¹⁴⁵. Dato che i cardinali debbono essere, con alcune eccezioni, anche vescovi (cf. can. 351 §1), molti elementi dell'interazione tra i vescovi e il Romano Pontefice influiscono anche sul Collegio cardinalizio, per cui esso rappresenta un organo della collaborazione all'esercizio del ministero petrino. Anche Papa Francesco espresse tale comprensione del Collegio cardinalizio creando con un proprio chirografo il Consiglio di Cardinali con il compito di aiutarlo nel governo della Chiesa universale e di studiare un progetto di revisione della Costituzione Apostolica *Pastor bonus* sulla Curia Romana: «Detto Consiglio [...] sarà un'ulteriore espressione della comunione episcopale e dell'ausilio al *munus petrinum* che l'Episcopato sparso per il mondo può offrire»¹⁴⁶.

L'importanza della collaborazione dei Cardinali all'esercizio dell'ufficio del Romano Pontefice si nota anche nel loro obbligo di tale collaborazione, per cui i Cardinali che ricoprono gli uffici nella Curia Romana, se non sono vescovi diocesani, sono tenuti a risiedere a Roma, mentre i Cardinali che sono vescovi diocesani devono recarsi a Roma ogni volta che sono convocati dal Romano Pontefice (cf. can. 356). Da

¹⁴¹ Cf. J.I. ARRIETA, *Governance structures*, 133.

¹⁴² Cf. GIOVANNI XXIII, Allocuzione al Concistoro Segreto, 15 dic. 1958, 987.

¹⁴³ Cf. GIOVANNI XXIII, m.p. *Cum gravissima*, 25 apr. 1962, 258.

¹⁴⁴ Cf. J.I. ARRIETA, *Governance structures*, 133.

¹⁴⁵ Cf. J.I. ARRIETA, *Governance structures*, 133.

¹⁴⁶ FRANCESCO, *Chirographum*, 28 sett. 2013, 876.

questa norma si evince il carattere quotidiano e permanente del servizio cardinalizio all'esercizio del ministero petrino¹⁴⁷.

3.2.2 Struttura del Collegio dei Cardinali

Il Collegio cardinalizio è composto di tre ordini: a) ordine episcopale, al quale appartengono i Cardinali titolari di sette Chiese suburbicarie di Roma, e i patriarchi orientali annoverati al Collegio, i quali mantengono il titolo della loro sede patriarcale (cf. can. 350 §§1 e 3); b) ordine presbiterale che è prevalentemente composto da vescovi diocesani delle diverse parti del mondo, ai quali è assegnato il titolo di una basilica romana (cf. can. 350 §§1-2); c) ordine diaconale, al quale appartengono i Cardinali ai quali è assegnata la diaconia di una basilica romana (cf. can. 350 §§1-2); di solito si tratta dei Cardinali che svolgono cariche nella Curia Romana ed anche di quelli che non ricevono l'ordinazione episcopale¹⁴⁸.

I membri di questi ordini fanno parte del clero romano, ma non hanno alcuna potestà di governo sulle diocesi o sulle basiliche romane, i cui titoli sono loro assegnati, e per questo non interferiscano negli affari di esse, benché promuovano il bene di tali diocesi e basiliche attraverso il consiglio e il patrocinio (cf. can. 357 §1). Sono scelti liberamente dal Romano Pontefice e creati con suo decreto, reso pubblico nel concistoro segreto (cf. can. 351 §§1-2), e da questo momento sono vincolati dagli obblighi e godono dei diritti stabiliti per legge (cf. can. 351 §2). Fino all'età di ottanta anni hanno il diritto a partecipare al conclave¹⁴⁹, mentre quando compiono settantacinque anni di vita sono invitati a presentare al Romano Pontefice le dimissioni dagli uffici che hanno negli organismi della Curia Romana (cf. can. 354)¹⁵⁰.

¹⁴⁷ Cf. T. BERTONE, «Il servizio del cardinalato», 119.

¹⁴⁸ Cf. J.I. ARRIETA, *Diritto dell'organizzazione ecclesiastica*, 286.

¹⁴⁹ Cf. PAOLO VI, m.p. *Ingravescentem aetatem*, 21 nov. 1970, 811-812.

¹⁵⁰ Questa norma si applica a coloro che stanno a capo di un dicasterio o un altro organismo della Curia. Nella struttura del Collegio cardinalizio si distinguono diversi uffici: a) il Cardinale Decano che presiede il Collegio ed è considerato *primus inter pares*, senza alcuna potestà di governo sugli altri Cardinali (cf. can. 352 §1); b) il Cardinale Sottodecano che sostituisce il Decano se costui fosse impedito o il suo ufficio fosse vacante (cf. can. 352 §1); c) il Cardinale Camerlengo di Santa Romana Chiesa preposto alla Camera apostolica (cf. *PB* art. 171), il quale durante la Sede Apostolica vacante amministra i beni e i diritti temporali della Santa Sede (cf. *UDG* 14.17); d) il Cardinale Camerlengo del Sacro Collegio di Cardinali; e) il Cardinale protodiacono che annuncia al popolo il nome del Sommo Pontefice neoeletto e im-

3.2.3 L'esercizio delle funzioni del Collegio dei Cardinali

Abbiamo già accennato alle funzioni principali del Collegio cardinalizio trattando della sua natura, e adesso andiamo a vedere come queste funzioni si svolgono concretamente.

I Cardinali compiono il loro incarico di collaboratori del Romano Pontefice nell'esercizio del suo ministero petrino come un insieme di persone collegiale, ma anche singolarmente. La loro azione collegiale si svolge principalmente nel concistoro che è convocato e presieduto dal Romano Pontefice (cf. can. 353 §1), e che può essere di tre tipi: a) ordinario segreto che è la riunione di tutti i Cardinali, o almeno quelli che si trovano a Roma, per essere consultati su questioni gravi oppure per compiere atti della massima solennità (cf. can. 353 §2), come la comunicazione del nome di nuovi cardinali, provvisione delle diocesi, ecc.; b) ordinario pubblico riunito per la celebrazione di particolari solennità quando sono ammessi a partecipare anche altri chierici, membri del corpo diplomatico e altri invitati (cf. can. 353 §4); c) straordinario al quale sono convocati tutti i Cardinali in caso di particolari necessità della Chiesa o per trattare questioni particolarmente gravi (cf. can. 353 §3).

La Costituzione *Pastor bonus* prevede anche un tipo di concistoro plenario per trattare gli affari più importanti di carattere generale (cf. *PB* art. 23). Inoltre, un ambito peculiare di partecipazione consultiva del Collegio cardinalizio nel governo della Chiesa a livello centrale è prospettato dal *Regolamento generale della Curia Romana* che attribuisce al concistoro sia ordinario sia straordinario funzioni ausiliari per quanto riguarda l'attività della Curia Romana¹⁵¹.

Proprio nella Curia Romana i Cardinali svolgono più frequentemente il compito di collaborare all'esercizio dell'ufficio del Romano Pontefice in diversi modi, come Segretario di Stato, membri e prefetti delle Congregazioni romane e della Segnatura Apostolica, membri e presidente dei Consigli, presidente della Penitenzieria Apostolica, della Camera Apostolica, dell'Amministrazione del patrimonio della Sede Apostolica, legati *a latere* del Romano Pontefice (cf. cann. 358 e 360).

ne il pallio ai metropolitani (cf. can. 355 §2); f) il Segretario del Collegio cardinalizio (cf. J.I. ARRIETA, *Diritto dell'organizzazione ecclesiastica*, 291).

¹⁵¹ Cf. SEGRETERIA DI STATO, *Regolamento generale della Curia romana*, 30 apr. 1999, art. 98.

3.2.4 Il ruolo dei vescovi diocesani nel Collegio dei Cardinali

I Cardinali, che nello stesso tempo sono quasi tutti vescovi, sia diocesani, sia titolari, per questa ragione si trovano nelle stesse relazioni ecclesiali come il resto dell'Episcopato. Prima di tutto, sono membri del Collegio dei vescovi coloro che hanno ricevuto la consacrazione episcopale e sono nella comunione gerarchica con il Capo del Collegio e il Collegio stesso. Anche a causa di tale comunione i Cardinali sono obbligati a condividere la sollecitudine del Romano Pontefice per la Chiesa universale e per tutte le Chiese particolari e aiutarlo nell'esercizio del suo ufficio di Supremo Pastore della Chiesa (cf. cann. 333 §2 e 334).

Dall'altro lato, quei Cardinali che hanno cura delle Chiese particolari come i loro veri e propri pastori (cf. can. 381 §1), si trovano nella condizione giuridica simile a quella di tutti gli altri vescovi diocesani che non sono i Cardinali: a causa della mutua interiorità rendono presente la Chiesa universale nelle proprie Chiese particolari, e queste nella Chiesa universale. Ugualmente sono tenuti alla sollecitudine per la Chiesa universale e per le altre Chiese particolari, ma la loro sollecitudine, a differenza dei Cardinali che non sono vescovi diocesani, comincia dalla cura pastorale delle proprie Chiese particolari, perché «*ceterum hoc sanctum est quod, bene regendo propriam Ecclesiam ut portionem Ecclesiae universalis, ipsi efficaciter conferunt ad bonum totius mystici Corporis, quod est etiam corpus Ecclesiarum*» (LG 23).

I Cardinali che sono vescovi diocesani, dunque, in qualche modo rendono presenti nel Collegio dei Cardinali le proprie Chiese particolari che governano non come vicari del Romano Pontefice, ma come vicari e legati di Cristo (cf. LG 27) con la potestà ordinaria, propria e immediata, che è rafforzata e garantita dal primato petrino (cf. cann. 333 §1 e 381 §1).

Come si potrebbe attuare la realtà dell'interazione tra l'esercizio della potestà dei vescovi diocesani e di quella del Romano Pontefice all'interno del Collegio cardinalizio? Abbiamo visto che il concistoro è una forma importante mediante la quale i Cardinali adempiono il loro compito di collaborazione all'esercizio dell'ufficio del Romano Pontefice. Il problema che appare riguardo a questo istituto e alla sua maggiore efficacia sta nel fatto che nei concistori la loro funzione celebrativa prevale su quella consultiva¹⁵². Giovanni Paolo II si è servito per sei volte di

¹⁵² Cf. L. SABBARESE, «Consistorio», II, 662.

questo strumento, nella modalità straordinaria di cui al can. 353 §3, riunendo i Cardinali per raccogliere le loro opinioni su questioni di particolare rilevanza in ordine alla vita della Chiesa¹⁵³. Sarebbe opportuno ritornare a questa prassi e renderla più frequente, tenendo conto però che non solo il concistoro, ma neanche il Collegio cardinalizio non sono un organo rappresentativo in senso proprio del Collegio dei vescovi. Tuttavia, come il Collegio cardinalizio realizza la collegialità effettiva in un modo parziale, così il concistoro, quale forma principale dell'azione dei Cardinali presi tutti insieme come un Collegio, potrebbe diventare un'istituto ancora più efficace della collaborazione all'esercizio del *munus* del Romano Pontefice. In tale istituto, grazie al processo di progressiva e costante internazionalizzazione del Collegio cardinalizio, si raccoglierebbero punti di vista, opinioni e consigli dei vescovi di ogni parte del mondo su questioni significative per la vita della Chiesa¹⁵⁴. In ragione di tutto ciò che abbiamo affermato prima, nella funzione consultiva del concistoro, da esercitare più frequentemente, sarebbe molto importante il contributo dei Cardinali che sono vescovi diocesani.

Tenendo presente l'atto di Papa Francesco, con cui creò il Consiglio di Cardinali per aiutarlo nel governo della Chiesa e nella riforma della Curia Romana, si apre un'altra possibilità per l'interazione tra i vescovi diocesani e il Romano Pontefice all'interno del Collegio cardinalizio: forse nel futuro si potrebbero costituire diversi consigli di Cardinali, in cui sarebbero presenti solamente i Cardinali che sono vescovi diocesani, con il compito di, ad esempio, consigliare ed informare il Romano Pontefice sulle concrete problematiche pastorali delle Chiese particolari nelle diverse parti del mondo. In tutti questi modi si realizzerebbe ancora di più il desiderio di maggiore collegialità nell'esercizio del ministero petrino in cui i vescovi diocesani esplicherebbero un ruolo più sostanziale.

È chiaro che si aprono percorsi anche riguardo all'attività dei Cardinali nella Curia Romana, ma di questo tratteremo nel prossimo punto.

3.3 *La Curia Romana*

3.3.1 Natura della Curia Romana

Come ultima forma collegiale dell'esercizio del primato petrino trattiamo della Curia Romana che, come abbiamo visto nel capitolo prece-

¹⁵³ Cf. M. RIVELLA, «Il Concilio ecumenico», 145.

¹⁵⁴ Cf. M. RIVELLA, «Il Concilio ecumenico», 145.

dente, è inclusa in modo implicito nel can. 334 tra le istituzioni che prestano la loro collaborazione al Romano Pontefice nell'adempimento del suo ufficio.

Nell'attuale normativa, che comprende i cann. 360-361 del CIC 1983 e la Costituzione apostolica *Pastor bonus*, la Curia Romana è definita come l'insieme dei dicasteri e degli organismi che aiutano il Romano Pontefice nell'esercizio del suo supremo ufficio pastorale per il bene e il servizio della Chiesa universale e delle Chiese particolari, con il quale si rafforzano l'unità di fede e la comunione del popolo di Dio e si promuove la missione propria della Chiesa nel mondo (cf. *PB* art. 1; cann. 360 e 334; *CD* 9a).

Come si può notare già in questa definizione, la Curia Romana esercita una funzione non burocratico-amministrativa, ma pastorale, perché scaturisce dal servizio del Romano Pontefice che egli, sul modello del Buon Pastore, svolge in favore della comunione ecclesiale, costituita sull'unità della fede e della carità ed espressa nell'unità della disciplina ecclesiastica (cf. *PB* nn. 1-3; artt. 33-34).

La Curia Romana ha un triplice carattere: a) ecclesiale, perché, traendo la sua esistenza e competenza dal Romano Pontefice, è al servizio della Chiesa universale e dei vescovi (cf. *PB* n. 7); b) ministeriale, in quanto, avendo una natura strumentale rispetto al Romano Pontefice, da questi trae tutta la sua autorità e potestà (cf. *PB* n. 8); c) vicario, perché non agisce per diritto proprio né per propria iniziativa, ma a nome del Romano Pontefice con una potestà ordinaria vicaria, in genere amministrativa nel caso dei dicasteri o giudiziale nel caso dei tribunali (cf. *PB* n. 8).

Poiché il ministero petrino per sua natura si riferisce al ministero del Collegio dei vescovi e nello stesso tempo all'edificazione, rafforzamento e arricchimento della Chiesa universale e delle Chiese particolari, anche il servizio della Curia, della quale il Romano Pontefice si avvale nell'esercizio del suo ufficio, farà necessariamente riferimento al ministero personale dei vescovi, sia come membri del Collegio dei vescovi, sia come pastori delle Chiese particolari (cf. *PB* n. 8). Per tale ragione, non solo è impensabile che la Curia Romana sia di ostacolo ai rapporti personali tra i vescovi e il Romano Pontefice, ma deve essere sempre di più strumento di comunione e di partecipazione alle sollecitudini ecclesiali, e perciò, in ragione del suo servizio e collegamento con il ministero petrino, da una parte è strettamente connessa con i vescovi di tutto il mondo e, dall'altra, gli stessi vescovi e le loro Chiese sono i primi beneficiari del suo servizio (cf. *PB* nn. 8-9).

Infatti, la Curia Romana si inserisce nella ecclesiologia di comunione, fondamento della costituzione gerarchica della Chiesa, perché, partecipando alla potestà propria del Romano Pontefice, le competenze della Curia sono sempre al servizio del suo supremo ministero e conferiscono alla Curia una collocazione ecclesiologica, in quanto svolge una funzione strumentale rispetto al Sommo Pontefice nei confronti della Chiesa universale¹⁵⁵.

La composizione della Curia Romana rende evidente quanto finora affermato, perché tra i responsabili e i membri dei dicasteri sono annoverati i Cardinali, che come regola devono avere la grazia episcopale, poi alcuni vescovi diocesani che possono in modo più completo riferire al Romano Pontefice la mente, i desideri e le necessità di tutte le Chiese (cf. *CD* 10). In tal modo l'affetto collegiale, che esiste tra i vescovi e il loro Capo, viene concretamente attuato mediante la Curia Romana e alimentato tra i vari dicasteri durante gli incontri di tutti i Cardinali capi dicastero, o i loro rappresentanti, quando vi sono da trattare questioni particolari (cf. *PB* n. 9).

Tuttavia, è da precisare che la Curia Romana, sebbene si distingua, alla luce del suo rapporto con i vescovi della Chiesa universale, per una certa nota di collegialità, non si può paragonare al Collegio dei vescovi in quanto non condivide la sua natura e condizione teologica e giuridica (cf. *PB* n. 10).

La Curia Romana è espressione della sollecitudine dei vescovi verso la Chiesa universale, in quanto essi condividono questa sollecitudine *cum Petro et sub Petro*, e ciò si evidenzia particolarmente nella visita *ad limina Apostolorum* da parte dei vescovi diocesani (cf. *PB* n. 10), che consiste in tre momenti principali: a) il pellegrinaggio ai sepolcri dei principi degli Apostoli; b) l'incontro col Sommo Pontefice; c) i colloqui presso i dicasteri della Curia Romana (cf. *PB* art. 31). In queste visite, infatti, trova la sua forte espressione l'interazione tra i vescovi diocesani e il Romano Pontefice, e in esse è di particolare importanza il ruolo della Curia Romana.

Infatti, le visite *ad limina* rientrano nell'aspetto più generale dei rapporti frequenti che ci devono essere tra la Curia Romana e le Chiese particolari e i raggruppamenti dei vescovi, come per esempio le Conferenze episcopali¹⁵⁶. Quando la Santa Sede deve preparare documenti di

¹⁵⁵ Cf. V. DE PAOLIS, «La Curia Romana», 176.

¹⁵⁶ Cf. G. GHIRLANDA, «Rapporti Santa Sede-Vescovi», 126.

rilevante importanza, si auspica che chieda il parere dei vescovi (cf. *PB* art. 26 §1), e la visita *ad limina* è una buona occasione per tale consultazione o individuale o collettiva, perché una delle finalità della visita è che il Romano Pontefice e i dicasteri della Curia Romana siano direttamente informati sui problemi concreti delle Chiese, in modo che possano meglio svolgere il loro servizio universale. Durante questi incontri si possono anche notificare ai vescovi diocesani i documenti generali o quelli riguardanti specificamente le Chiese particolari, prima che siano resi pubblici (cf. *PB* art. 26 §2). Anche la risposta alle questioni che i vescovi hanno già presentato ai dicasteri, se non fosse già stata sollecitamente data, si può dare durante la visita *ad limina* (cf. *PB* art. 26 §3).

Strettamente unito all'obbligo della visita *ad limina* è il dovere di ogni vescovo diocesano a presentare ogni cinque anni una relazione al Romano Pontefice sullo stato della sua diocesi, secondo la forma e il tempo stabiliti dalla Sede Apostolica (cf. can. 399 §1), in quanto la visita deve essere fatta nello stesso anno in cui il vescovo è tenuto a presentare la relazione (cf. can. 400 §1). Affinché la visita sia fruttuosa, la relazione deve essere inviata alla Congregazione per i Vescovi sei mesi prima della visita per poter essere studiata e riassunta in una esposizione da presentare al Santo Padre perché gli consenta prendere conoscenza dello stato e dei problemi di ciascuna diocesi¹⁵⁷. Queste disposizioni mostrano che la relazione quinquennale fa da base sia all'incontro del vescovo diocesano con il Romano Pontefice, sia ai suoi colloqui con gli ufficiali dei dicasteri della Curia Romana¹⁵⁸.

Nella visita *ad limina Apostolorum* si rende evidente tutto ciò che abbiamo affermato finora sul circa l'interazione tra l'esercizio della potestà dei vescovi diocesani e di quella del Romano Pontefice, in quanto la visita è vista come rafforzamento e manifestazione della comunione gerarchica tra i vescovi diocesani e il Capo del Collegio dei vescovi per cui comunicano tra di loro i rispettivi fedeli, la Chiesa universale e le Chiese particolari (cf. *PB Adnexum* I, 3). Nella visita non si ha solo una reciproca informazione, ma specialmente l'aumento e il consolidamento di una conformazione collegiale nel corpo della Chiesa, e la manifestazione dell'affetto collegiale, per il quale si ha l'unità nella diversità (cf. *PB Adnexum* I, 5)¹⁵⁹. In tutto questo si inserisce la Curia Romana

¹⁵⁷ Cf. CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, Direttorio per la visita «ad limina», 29 giu. 1988, in *EV* 11/1099.

¹⁵⁸ Cf. G. GHIRLANDA, «Rapporti Santa Sede-Vescovi», 127.

¹⁵⁹ Cf. G. GHIRLANDA, *Il diritto nella Chiesa*, 702.

come l'organo per mezzo del quale il Romano Pontefice esercita il suo ministero petrino, e che ha, come abbiamo visto, un ruolo importante nello svolgimento della visita *ad limina*, in quanto in essa si sviluppa e approfondisce il dialogo tra i vescovi diocesani e la Sede Apostolica, scambiando informazioni, offrendo consigli e suggerimenti per il maggior bene e il progresso delle Chiese, oltre che per l'osservanza della comune disciplina (cf. *PB* art. 30).

Alla fine della trattazione della natura della Curia Romana è da rilevare il carattere pastorale della sua attività in quanto è la partecipazione alla missione universale del Romano Pontefice (cf. *PB* art. 33) per cui tutti i membri della Curia devono essere sempre pronti a prestare la propria opera, ovunque sia necessario (cf. *PB* art. 34). Inoltre, le questioni devono essere trattate in base al diritto, ma sempre in forme e con criteri pastorali, con l'attenzione alla giustizia, al bene della Chiesa e soprattutto alla salvezza delle anime (cf. *PB* art. 15).

3.3.2 Struttura generale della Curia Romana

La Curia Romana è composta dai dicasteri e dagli altri organismi che nel loro insieme sono chiamati Santa Sede o Sede Apostolica, nome che indica l'ufficio primaziale, sia sotto l'aspetto della persona del Romano Pontefice, sia sotto quello della Curia Romana (cf. can. 361). Tuttavia, con il nome della Santa Sede si intendono gli organi della Curia Romana «nisi ex rei natura vel sermonis contextu aliud appareat» (can. 361). Infatti, la Sede Apostolica, in quanto si identifica con l'ufficio del primato, ha la natura di persona morale per la stessa volontà divina (cf. can. 113 §1), mentre la Curia Romana è un'istituzione ecclesiastica con una potestà limitata esercitata secondo la volontà del Romano Pontefice (cf. *PB* n. 8).

Il termine dicastero designa un organismo autonomo a cui è demandata la gestione di materie specifiche che entrano nella funzione pastorale del Romano Pontefice¹⁶⁰. Esistono sette categorie dei dicasteri: a) la Segreteria di Stato che non gode di potestà esecutiva ordinaria vicaria, ma agisce o con potestà esecutiva delegata o come braccio operativo per eseguire le decisioni pontificie¹⁶¹; b) le due Segreterie recentemente istituite da Papa Francesco: quella per l'Economia, a cui è affidato il coordinamento degli affari economici ed amministrativi della

¹⁶⁰ Cf. J.I. ARRIETA, *Diritto dell'organizzazione ecclesiastica*, 304.

¹⁶¹ Cf. S.F. AUMENTA, «L'indole pastorale della Curia Romana», 701.

Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano¹⁶²; quella per la Comunicazione, che ha il compito di riordinare tutte le realtà della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano che si occupano della comunicazione¹⁶³; c) le Congregazioni, alle quali è affidata la potestà esecutiva; d) i Tribunali, che hanno la potestà giudiziaria; e) i Pontifici Consigli, che generalmente non esercitano potestà di governo, ma compiono opera di promozione e studio di temi pastorali o giuridici; f) gli Uffici, che si occupano di gestione o di controllo patrimoniale (cf. *PB* art. 2 §1)¹⁶⁴; g) i due nuovi dicasteri, anch'essi istituiti da Papa Francesco: il Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita¹⁶⁵ e il Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrato¹⁶⁶. Nonostante la distinzione dei dicasteri in tali categorie, tutti sono giuridicamente pari tra di loro (cf. *PB* art. 2 §2). Inoltre, tra gli organismi della Curia Romana sono collocati la Prefettura della Casa Pontificia e l'Ufficio delle Celebrazioni Liturgiche del Sommo Pontefice (cf. *PB* art. 2).

La struttura dei dicasteri, a meno che per la loro natura o per una legge speciale non abbiano una diversa struttura, è composta da: a) un cardinale prefetto o da un arcivescovo presidente; b) un determinato numero di cardinali e di alcuni vescovi con l'aiuto del segretario; c) consultori, ufficiali maggiori e altri ufficiali (cf. *PB* art. 3). Oltre ai cardinali e ai vescovi, che sono i membri propriamente detti delle Congregazioni, per la natura peculiare di alcuni dicasteri possono essere annoverati tra i loro membri anche chierici ed altri fedeli (cf. *PB* art.3 §§2-3). Ancora è da rilevare che i membri sono presi tra i cardinali dimoranti sia a Roma che fuori di essa, ai quali si aggiungono al-

¹⁶² Cf. FRANCESCO, m.p. *Fidelis dispensator et prudens*, 24 feb. 2014, 165.

¹⁶³ Cf. FRANCESCO, m.p. *L'attuale contesto comunicativo*, 27 giu. 2015, 591.

¹⁶⁴ Cf. S.F. AUMENTA, «L'indole pastorale della Curia Romana», 701.

¹⁶⁵ Cf. FRANCESCO, m.p. *Sedula Mater*, 15 ago. 2016, 8. Il Dicastero ha assunto le competenze e funzioni del Pontificio Consiglio per i Laici e del Pontificio Consiglio per la Famiglia che sono soppressi.

¹⁶⁶ Cf. FRANCESCO, m.p. *Humanam progressionem*, 17 ago. 2016, 6. Il Dicastero ha assunto le competenze e funzioni del Pontificio Consiglio per la Giustizia e per la Pace, il Pontificio Consiglio "Cor Unum", il Pontificio Consiglio della Pastorale per i Migranti e gli Itineranti ed il Pontificio Consiglio della Pastorale per gli Operatori Sanitari. In tal modo questi dicasteri hanno cessato la loro attività e vengono abrogati gli articoli 142-153 della Costituzione apostolica *Pastor Bonus*. L'istituzione di tutti i nuovi organi della Curia Romana, cioè delle due Segreterie e dei due nuovi Dicasteri, mostra che stiamo in un periodo di transizione della Curia, cominciato in modo più concreto con Papa Francesco.

cuni vescovi, soprattutto diocesani, nonché alcuni chierici e altri fedeli (cf. *PB* art. 7).

3.3.3 Svolgimento generale dell'attività curiale

La parte importante dell'attività della Curia Romana si svolge nella Plenaria degli ufficiali insieme al Prefetto o Presidente e al Segretario, dove vengono trattati gli affari di maggiore importanza, secondo la natura di ciascun dicastero (cf. *PB* art. 11 §1; *RGCR* artt. 102-104). Alle sessioni plenarie, da celebrarsi, per quanto è possibile, una volta all'anno, per le questioni aventi carattere di principio generale o che a giudizio del prefetto o presidente sono da trattarsi in questo modo, vengono convocati tutti i membri, mentre alle sessioni ordinarie, per la soluzione di casi concreti, basta convocare solo i membri che si trovano a Roma (cf. *PB* art. 11 §2; *RGCR* artt. 96-101)¹⁶⁷.

Le decisioni di maggiore importanza vengono sempre approvate dal Romano Pontefice, ad eccezione di quelle prese in base a speciali facoltà attribuite ai capi dei dicasteri, delle sentenze del Tribunale della Rota Romana e della Segnatura Apostolica (cf. *PB* art. 18). Inoltre, i dicasteri, a causa di aver solo la potestà amministrativa, non possono emanare leggi o decreti generali aventi forza di legge, né derogare al diritto universale, se non in singoli casi e con la specifica approvazione del Romano Pontefice (cf. *PB* art. 18).

Gli affari di competenza di più dicasteri vengono esaminati congiuntamente da essi (cf. *PB* art. 21 §1), anzi in caso di necessità potrebbero essere costituite commissioni interdicasteriali permanenti per trattare gli affari che richiedono una reciproca e frequente consultazione (cf. *PB* art. 21 §2). Per facilitare sempre più la coordinazione tra i dicasteri, il Segretario di Stato, con il mandato del Romano Pontefice, convoca alcune volte all'anno i capi dicastero per esaminare le questioni di maggiore importanza, per formulare proposte e per scambi di informazione (cf. *PB* art. 22; *RGCR* art. 83).

¹⁶⁷ Tra gli affari di competenza dei dicasteri appartengono quelli che: a) sono riservati per loro natura o dal diritto alla Sede Apostolica; b) superano l'ambito di competenza dei singoli vescovi o dei loro organismi; c) sono affidati ai dicasteri dal Romano Pontefice; d) riguardano la coordinazione dell'azione pastorale della Chiesa, conservando i dovuti rapporti con le Chiese particolari; e) promuovono le iniziative per il bene della Chiesa universale; f) riguardano il giudizio circa le questioni che i fedeli deferiscono alla Sede Apostolica (cf. *PB* art. 13).

3.3.4 La posizione dei vescovi diocesani nelle relazioni con la Curia Romana e all'interno di essa

In diversi punti abbiamo notato quanto l'accento si ponga sulla condizione pastorale e strumentale della Curia Romana all'interno dell'interazione tra i vescovi diocesani e il Romano Pontefice. Anzi, tenendo presente l'inserimento della Curia Romana nella comunione gerarchica tra il Capo del Collegio dei vescovi e il Collegio stesso, come pure il fatto che la Curia Romana è una manifestazione dell'affetto collegiale che sempre vige tra i vescovi e il Romano Pontefice, per cui attraverso la Curia si esprime anche la sollecitudine dei vescovi per la Chiesa universale e per tutte le Chiese particolari, diventa chiaro che la Curia deve essere un mezzo con cui si facilita l'interazione tra i vescovi diocesani e il Romano Pontefice, la loro vicendevole comunicazione e rapporto. Alla luce di tutte queste affermazioni, però, si impone una domanda: perché nel passato, ma anche nel presente, si sentono molte obiezioni riguardanti il modo di procedere dei dicasteri curiali, perché spesso la Curia, anziché assomigliare al ponte che collega le Chiese particolari e la Chiesa universale, sembra piuttosto un muro che le separa?

Nella trattazione del Concilio Vaticano II abbiamo incontrato diverse richieste rivolte alla riforma della Curia Romana. Così, durante le diverse fasi conciliari si esigeva la sua internazionalizzazione, inclusione dei vescovi diocesani e laici nel lavoro dei dicasteri, la diminuzione del numero dei vescovi titolari¹⁶⁸. La normativa attuale riguardante la Curia Romana, specialmente la Costituzione *Pastor bonus*, rispetta l'insegnamento conciliare sulla collegialità, però, ciò che impedisce la sua piena implementazione nella vita della Chiesa, e nello stesso momento, anche l'attuazione dell'indole pastorale-strumentale della Curia, sono, prima di tutto, diversi atteggiamenti di personalismo o protagonismo che non dovrebbero trovare spazio all'interno di questo organismo di servizio alla Chiesa universale e alle Chiese particolari.

A questo punto, è da rilevare il fatto che gli ufficiali della Curia Romana non raramente vengono innalzati alla dignità episcopale per cui, a parere di D. Vitali, abbiamo figure episcopali intermedie che mediano tra il Romano Pontefice e i vescovi diocesani, rendendo le loro relazio-

¹⁶⁸ Cf. cap. II, 2. *Christus Dominus*, particolarmente *Christus Dominus* 10, pagg. 164-165.

ni meno dirette e personali¹⁶⁹. Si pone la domanda se sia necessario elevare al grado episcopale gli ufficiali curiali, ad esempio i segretari di congregazioni romane, in quanto questi non esercitano una funzione episcopale come pastori del Popolo di Dio. Siccome la Curia Romana è un'istituzione al servizio del Romano Pontefice, l'autorità del personale curiale non dipende dall'essere vescovo o meno, ma dal fatto di collaborare all'esercizio del ministero petrino¹⁷⁰ e, ricevendo potestà vicaria, la esercitano a nome del Romano Pontefice. In tal modo il numero dei vescovi titolari diminuirebbe, aprendo la possibilità che alla Curia Romana siano più presenti altri membri del Popolo di Dio, eventualmente anche laici. Anche così si realizzerebbe l'auspicio di Papa Francesco per una sinodalità più presente e dinamica.

In questo processo sono un punto importante, senza l'altro, le visite *ad limina Apostolorum*, in cui, come abbiamo visto si attua in modo molto concreto tutto ciò che abbiamo studiato e affermato sull'interazione tra l'esercizio della potestà dei vescovi diocesani e di quella del Romano Pontefice. Essendo solamente un organo di partecipazione all'esercizio del *munus* primaziale con potestà meramente vicaria e la natura pastorale-strumentale, la Curia Romana deve rendere più dinamica e proficua la visita *ad limina* affinché sia i vescovi diocesani, sia il Romano Pontefice, possano approfittare di tale visita per il bene delle Chiese particolari e della Chiesa universale. Tutto ciò è possibile sempre se la Curia si rende conto del fatto che, mentre essa è un'istituzione di diritto ecclesiastico, la potestà dei vescovi diocesani, rafforzata, affermata e rivendicata dalla potestà del Romano Pontefice, è di diritto divino, e perciò gli uffici della Curia Romana non si possono frapporre nelle relazioni tra i vescovi diocesani, vicari di Cristo nelle proprie Chiese particolari, e il Romano Pontefice, il vicario di Cristo nella Chiesa universale, ma, al contrario, devono contribuire all'approfondimento e arricchimento di tale interazione, sviluppando, tra l'altro, i rapporti con i vescovi diocesani, le loro Chiese particolari e i raggruppamenti di esse (le Conferenze episcopali) anche fuori delle visite *ad limina*.

4. Conclusione

Con l'Enciclica *Ut unum sint* si è aperto un periodo intenso di dialogo e discussione sul ministero dell'unità del Romano Pontefice in ambito

¹⁶⁹ Cf. D. VITALI, *Verso la sinodalità*, 57.

¹⁷⁰ Cf. D. VITALI, *Verso la sinodalità*, 59.

ecumenico, ma anche all'interno della Chiesa cattolica. Per la prima volta nella storia delle relazioni ecumeniche si è posto l'argomento del primato petrino come tema di dibattito teologico, e perciò non è sorprendente che anche tra i teologi e i canonisti cattolici sia emersa la riflessione su un possibile rinnovamento delle forme di esercizio del ministero petrino, che sempre di più si presenta come il ministero dell'unità tra i diversi elementi del Popolo di Dio e della vita della Chiesa.

La *Ut unum sint* ci ha mostrato che il contributo specifico della Chiesa cattolica alla comunione delle Chiese cristiane, considerate «Chiese sorelle», è appunto il servizio petrino del Vescovo di Roma, per cui l'esercizio di questo servizio deve essere ripensato e sviluppato, prima di tutto, in seno alla stessa Chiesa cattolica affinché risponda, in modo idoneo, alle necessità e bisogni del Popolo di Dio nel mondo contemporaneo. Alla luce di tali esigenze hanno avuto luogo diversi simposi, conferenze e congressi, allo scopo di formulare proposte alle esigenze soggiacenti all'Enciclica, e molti organismi, commissioni e autori hanno offerto i propri contributi alla ricerca delle nuove forme dell'esercizio del ministero petrino.

In diversi interventi si ripetono gli elementi che abbiamo già studiato nei capitoli precedenti della tesi come, ad esempio, la congiunzione inseparabile della funzione del Romano Pontefice e degli altri vescovi, la sollecitudine del Vescovo di Roma e degli altri vescovi per la Chiesa universale e per tutte le Chiese particolari, ecc. Infatti, questi interventi confermano la continuazione dell'insegnamento teologico sull'interazione tra i vescovi diocesani e il Romano Pontefice e il fatto che questa interazione può essere la base del futuro rinnovamento delle forme dell'esercizio del ministero petrino.

Per poter rispondere alle esigenze della *Ut unum sint* è necessario vedere come la potestà dei vescovi diocesani (cf. can. 381 §1) e la potestà del Romano Pontefice (cf. cann. 331, 333 §§1-2 e 334) si relazionano negli organi centrali del governo della Chiesa universale. Tale rapporto non può, come abbiamo visto, portare molti e sostanziali cambiamenti all'interno del Collegio dei vescovi, ma piuttosto nelle forme collegiali dell'esercizio del primato petrino: il Sinodo dei vescovi, il Collegio cardinalizio e la Curia Romana, in quanto esse sono attuazione della comunione permanente del Romano Pontefice con gli altri vescovi nell'adempimento dell'ufficio di supremo Pastore della Chiesa (cf. cann. 333 §2 e 334).

Analizzando queste tre istituzioni, ci siamo accorti che in tutte e tre l'interazione tra i vescovi diocesani e il Romano Pontefice, grazie alla

presenza dei capi delle Chiese particolari in tali istituzioni, è attiva e influisce sul loro lavoro e modo di procedere, ma ancora si tratta di enti che possono svilupparsi e riformarsi. Ciò vale in modo particolare per il Sinodo dei vescovi, organismo con una storia relativamente breve, che, però, grazie all'invito di Papa Francesco alla realizzazione della sinodalità nella Chiesa, potrebbe svolgere un ruolo abbastanza significativo in tale processo.

Già i due documenti della Commissione Mista Internazionale per il dialogo teologico tra la Chiesa cattolica e la Chiesa ortodossa, il *Documento di Ravenna* e il *Documento di Chieti*, ci offrono alcuni spunti riguardanti la sinodalità e il primato petrino all'interno di essa, che poi sono ulteriormente elaborati nel Discorso di Papa Francesco in occasione della Commemorazione del 50° anniversario dell'istituzione del Sinodo dei vescovi dove egli afferma l'importanza del Sinodo nel processo della sinodalità da attuare nella Chiesa cattolica.

A nostro parere, i vescovi diocesani dovrebbero avere un ruolo essenziale in questo rinnovamento del ministero petrino, perché, come sono il ponte che collega le loro Chiese particolari con la Chiesa universale, così potrebbero essere la voce che porta esigenze, problematiche e bisogni delle proprie *portiones populi Dei* al Sinodo dei vescovi e, per mezzo di esso, allo stesso Romano Pontefice. In tal modo si effettuerebbe la sinodalità su tutti e tre i livelli indicati dai documenti della Commissione Mista e da Francesco: a) locale, in quanto i vescovi diocesani si metterebbero in ascolto delle proprie Chiese particolari attraverso il Sinodo diocesano e diversi altri organi locali; b) regionale, dove si mettono in relazione con le Chiese particolari vicine e i loro propri pastori, particolarmente all'interno delle Conferenze episcopali; c) universale, che si realizza in modo che il Sinodo dei vescovi, rappresentando l'episcopato cattolico e nello stesso tempo valorizzando i vescovi diocesani, diventi espressione della collegialità episcopale all'interno di una Chiesa sinodale. Così, partendo dalle proprie Chiese particolari, i vescovi diocesani diventerebbero protagonisti molto importanti nella crescente sinodalità della Chiesa universale e delle Chiese particolari.

Riguardo alle altre due forme collegiali dell'esercizio del primato petrino, cioè il Collegio cardinalizio e la Curia Romana, si propongono alcune possibilità della loro riforma alla luce dell'interazione tra i vescovi diocesani e il Romano Pontefice, ma non così incisive come nel caso del Sinodo dei vescovi. In questi organismi è piuttosto necessario introdurre uno spirito nuovo, lo spirito della collaborazione e del servi-

zio, che non rimanga chiuso nelle celebrazioni solenni, come nel caso dei concistori del Collegio cardinalizio. Per stimolare tale collaborazione e servizio servirebbe molto tenere presente il fatto della dignità e della condizione teologico-canonica dei vescovi diocesani: loro sono i vicari di Cristo nelle proprie diocesi (cf. *LG* 27) che governano con potestà ordinaria propria, rafforzata, affermata e rivendicata dalla potestà del Romano Pontefice, con il quale essi sono sempre congiunti, e che da loro è sempre sostenuto nella sua sollecitudine per la Chiesa universale e per tutte le Chiese particolari, e nell'esercizio del proprio ufficio primaziale.

CONCLUSIONI GENERALI

Il presente studio è partito dalla constatazione della necessità del rinnovamento delle strutture centrali del governo nella Chiesa universale, espressa da due Romani Pontefici, Giovanni Paolo II e Francesco, e dalla domanda principale su se e come la potestà e la posizione dei vescovi diocesani nel loro rapporto con il Romano Pontefice possano contribuire a tale rinnovamento così tanto auspicato, specialmente durante il pontificato attuale. Pian piano siamo giunti al termine del nostro lavoro, e al momento di rispondere alla domanda principale che ci siamo posti nell'introduzione del presente lavoro. Per poter trovare una risposta idonea, è necessario richiamare diversi momenti ed elementi della ricerca svolta in questo studio.

Il nostro percorso è iniziato esaminando l'insegnamento del Concilio Vaticano I sul nostro tema, e in questa fase della ricerca ci siamo resi conto che è vero che al Vaticano I, come pure nella riflessione teologica e canonica postconciliare e nel CIC del 1917, si sottolineava l'importanza del primato del Romano Pontefice nella Chiesa, ma si incontra anche il desiderio di consolidare la potestà dei vescovi diocesani, veri pastori del gregge loro affidato, affermandola, rafforzandola e rivendicandola con la potestà episcopale immediata del Papa su tutte e singole le Chiese, e su tutti e i singoli pastori e fedeli¹. Abbiamo visto che è possibile concepire due ordinari per gli stessi sudditi, in quanto si differenziano i modi in cui ciascuno di essi possiede e esercita la potestà sulla stessa *portio populi Dei*. Inoltre, lo studio delle fonti dei canoni 218, 230, 329 §1 e 334 §1 del CIC 1917, che a loro volta sono le fonti dei canoni importanti per il nostro tema (cann. 331, 333 §§1-2, 334 e 381 §1 del CIC 1983), ci ha confermato l'insegnamento conciliare sull'interazione tra l'esercizio della potestà dei vescovi diocesani e di

¹ Cf. CONC. VATICANO I, sess. IV, Prima cost. dogm. *Pastor aeternus*, cap. 3.

quella del Romano Pontefice e l'importanza del loro vicendevole appoggio e aiuto.

Il Concilio Vaticano II, innanzitutto nei documenti della *Lumen gentium* e del *Christus Dominus*, riprende tale insegnamento del Vaticano I, ma anche il desiderio di proseguire il processo di formulare una ecclesiologia completa e coerente che includa ambedue le colonne della costituzione gerarchica della Chiesa. Studiando tali documenti siamo arrivati alla conclusione che, nonostante il fatto che il Vaticano II non offra direttamente o esplicitamente nessun elemento, eccetto il Sinodo dei vescovi, riguardo al nostro tema, pone le basi solide per riflettere e cercare nuove forme dell'interazione tra l'esercizio della potestà dei vescovi diocesani e di quella del Romano Pontefice e la partecipazione dei primi al governo primaziale del secondo.

Tenendo conto di tali basi ecclesiologiche, come pure di quelle storico-canoniche del CIC 1917, siamo passati all'analisi esegetica della legislazione vigente sull'interazione tra l'esercizio delle due potestà, prendendo il can. 381 §1, che riguarda la potestà ordinaria propria del vescovo diocesano, come il primo punto di questa fase della ricerca. Riguardo al tema dell'interazione tra l'esercizio delle due potestà, l'elemento più importante che incontriamo esaminando il can. 381 §1 è la mutua interiorità tra la Chiesa particolare e la Chiesa universale che rende possibile, secondo la Lettera *Communione notio*, la presenza della Suprema autorità nella Chiesa particolare (cf. CN 13). È interessante notare che la Lettera non parla della partecipazione della potestà particolare dei vescovi diocesani nella potestà universale del Romano Pontefice nonostante l'affermazione della *mutua* interiorità tra la Chiesa particolare e la Chiesa universale. Per spiegare ancora meglio questa mutualità nella relazione Chiesa universale – Chiese particolari è da distinguere tra il concetto di *Ecclesia universa*, che esprime l'aspetto quantitativo della realtà della Chiesa nel senso di un tutto risultante dall'insieme delle Chiese particolari (*totum ut summa*) che si contrappone a parte o porzione², e il concetto di *Ecclesia universalis*, che esprime l'aspetto qualitativo della realtà della Chiesa, cioè, il tutto come una unità che mistericamente si rende presente in ogni sua parte (*totum ut unum*)³. Infatti, si tratta sempre della stessa realtà, cioè della *una et unica*

² Cf. G. GHIRLANDA, «“Populus Dei universus”», 41; G.P. MONTINI, «Ecclesia universalis», 60-61.

³ Cf. G. GHIRLANDA, «“Populus Dei universus”», 44-45; G.P. MONTINI, «Ecclesia universalis», 61-62.

Ecclesia catholica che esiste nelle (*in quibus*) e dalle (*ex quibus*) Chiese particolari, e che nella sua complessità può essere spiegata sotto diverse prospettive (*Ecclesia universa* e *Ecclesia universalis*) pienamente comprensibili alla luce l'una dell'altra⁴.

Tenendo presente queste affermazioni, come anche il fatto dell'affetto collegiale che vige sempre tra tutti i vescovi, il Romano Pontefice compreso, e da cui scaturisce il dovere dei vescovi diocesani di avere una sollecitudine per la Chiesa universale e per tutte le altre Chiese particolari (cf. *LG* 23), si può dire che non solo la Suprema autorità della Chiesa universale sia presente nelle Chiese particolari, ma pure l'autorità e la potestà dei vescovi diocesani sia presente nella Chiesa universale in quanto proprio la mutua interiorità tra la Chiesa particolare e la Chiesa universale e la presenza della Suprema autorità nella Chiesa particolare attirano il ministero del vescovo diocesano in una dimensione di universalità, che si esprime appunto nella sollecitudine del vescovo diocesano per la Chiesa universale e per tutte le altre Chiese particolari. A questo punto è da sottolineare che grazie a tali relazioni il vescovo diocesano rende presente la Chiesa universale nella propria Chiesa particolare, e nella Chiesa universale rende presente la sua Chiesa particolare. Questo discorso non vale per i vescovi titolari, che non sono pastori propri delle Chiese particolari, per cui non le possono rendere presenti nella Chiesa universale. Infatti, è da tener presente che Giovanni Paolo II afferma che i vescovi diocesani rappresentano Cristo Capo e Pastore della Chiesa «in modo proprio e specifico» (*PG* 8), mentre gli altri vescovi anche lo rappresentano come Capo e Pastore, ma in modo analogico, non proprio e specifico.

Dopo aver studiato l'interazione tra l'esercizio della potestà dei vescovi diocesani e di quella del Romano Pontefice nell'ambito della Chiesa particolare, abbiamo trattato questa interazione nell'ambito del primato pontificio e del suo esercizio prendendo in considerazione i cann. 331, 333 §§1-2 e 334. A differenza della Lettera *Communio notio* che non parla della partecipazione dei vescovi diocesani nell'esercizio della potestà del Romano Pontefice, il can. 333 §2 afferma la congiunzione permanente del Romano Pontefice con i vescovi nell'adempimento del suo ministero, e il can. 334 ribadisce la necessità che il Papa sia assistito dai vescovi nell'esercizio del suo ufficio supremo, accennando ad alcuni organi di tale assistenza, come il Sinodo dei vescovi e il Collegio dei Cardinali. Il can. 333 §1, invece, ha confermato, insieme con ciò che

⁴ Cf. G. GHIRLANDA, «“Populus Dei universus”», 46.

abbiamo detto riguardo al can. 381 §1, che è possibile concepire due autorità sopra una stessa *portio populi Dei* dove l'una è subordinata all'altra, senza che l'autorità superiore annulli quella inferiore, ma, anzi, l'affermi, la rafforzi e la rivendichi, grazie alla mutua interiorità tra la Chiesa universale e la Chiesa particolare per il bene di ambedue. In tal maniera la potestà affermata, rafforzata e rivendicata dei vescovi diocesani ricambia il sostegno ricevuto dal Romano Pontefice partecipando e collaborando all'esercizio del suo ufficio supremo.

Il can. 334 ci ha introdotti allo studio delle forme collegiali di esercizio del primato petrino a cui abbiamo fatto precedere l'esposizione dell'Enciclica *Ut unum sint* che ha aperto un periodo della riflessione teologica e canonica indirizzata verso il rinnovamento delle strutture centrali del governo della Chiesa universale. Nell'analisi di queste strutture è indispensabile fare una distinzione importante: è da non mettere nella stessa categoria il Collegio dei vescovi e l'aiuto al primato che prestano i vescovi nelle forme collegiali di esercizio del primato petrino. Il Collegio dei vescovi è uno dei due soggetti della suprema potestà nella Chiesa che non compie e non può compiere gli atti del ministero petrino perché ciò significherebbe che il Collegio non ha una potestà ordinaria sua propria, quindi non sarebbe uno dei due soggetti della piena e suprema potestà nella Chiesa, ma questa l'avrebbe solo il Romano Pontefice e i vescovi sarebbero costituiti come Collegio solo quando fossero chiamati dal Papa a esercitare la potestà data loro dal Papa, che sarebbe l'unico soggetto della suprema potestà. Invece, quando si tratta dell'aiuto dei vescovi all'esercizio dell'ufficio primaziale, non si tratta dell'esercizio dell'ufficio del Collegio dei vescovi, ma proprio di quello dell'ufficio primaziale, che rimane sempre personale del Papa, anche se esercitato collegialmente con la partecipazione di altri soggetti.

Fatta questa distinzione, è chiaro che l'interazione tra l'esercizio della potestà ordinaria propria dei vescovi diocesani e della potestà ordinaria propria del Romano Pontefice non può produrre un effetto sostanziale dentro il Collegio dei vescovi, ma piuttosto nelle forme collegiali dell'esercizio del primato petrino: il Sinodo dei vescovi, il Collegio cardinalizio e la Curia Romana. E proprio a questo punto ci pare opportuno rispondere alla domanda posta all'inizio di tutto il nostro percorso di ricerca.

La potestà e la posizione dei vescovi diocesani nel loro rapporto con il Romano Pontefice possono essere la base per una proposta di attuazione dell'esigenza soggiacente alla *Ut unum sint*? Sì, a nostro avviso, i

vescovi diocesani dovrebbero avere un ruolo importante nel rinnovamento dell'esercizio del ministero petrino, e tale opinione è basata sui seguenti fatti: a) prima di tutto, il vescovo diocesano, possedendo nella diocesi affidatagli tutta la potestà ordinaria, propria e immediata richiesta per l'esercizio del suo *munus* pastorale (cf. can. 381 §1), è unico pastore proprio della sua diocesi che rappresenta Cristo Capo e Pastore della Chiesa in modo proprio e specifico (cf. *PG* 8), e non analogico, come i vescovi titolari; b) mentre esercita la sua potestà nella propria diocesi, il vescovo diocesano lo fa nella comunione gerarchica con il Romano Pontefice e il Collegio dei vescovi e inserito nella mutua interiorità tra la Chiesa universale e la Chiesa particolare per cui, da una parte, gli compete un'autonomia di esercizio della sua potestà, ma, dall'altra, tale potestà coesiste con la potestà del Romano Pontefice, anch'essa episcopale, ordinaria e immediata su tutte le Chiese particolari e i raggruppamenti di esse, su tutti i pastori e i fedeli (cf. *PG* 56); c) la presenza della Suprema potestà nella Chiesa particolare non annulla, ma afferma, rafforza e rivendica la potestà del vescovo diocesano e attira il ministero del medesimo in una dimensione di universalità, espressa nella sollecitudine che deve avere il vescovo diocesano per la Chiesa universale e per tutte le altre Chiese particolari; d) partendo da questa sollecitudine e dal bisogno del Romano Pontefice che sia aiutato dai vescovi nello svolgimento del suo ministero primaziale (can. 333 §2), i vescovi diocesani, proprio per le ragioni indicate sopra, dovrebbero essere considerati i vescovi più adatti per collaborare nello svolgimento del primato, che non i vescovi titolari.

Come i vescovi diocesani nella loro interazione con il Romano Pontefice possono contribuire all'auspicato rinnovamento dell'esercizio del ministero petrino? Tale contributo innanzitutto sarebbe rilevante all'interno del Sinodo dei vescovi, dove, ad esempio, solo i vescovi diocesani dovrebbero avere voto deliberativo riguardo alle *Propositiones* e ad altri documenti che richiedono la ratifica del Papa, mentre tutti gli altri membri, vescovi titolari o non vescovi, potrebbero esprimere solo il loro parere, eventualmente con voto consultivo. Nel caso del Sinodo straordinario dovrebbero essere eletti membri solo i vescovi diocesani. Inoltre, abbiamo visto che la maggioranza dei partecipanti alle assemblee sinodali sono eletti dalle Conferenze episcopali. Per questo, a nostro parere, tenendo presente il fatto che nelle Conferenze episcopali si rende evidente la diversa condizione giuridica dei vescovi diocesani nei confronti degli altri vescovi — come, ad esempio, nel caso del Presidente e del Vice Presidente della Conferenza Episcopale, che devono essere scelti solo tra i vescovi diocesani — riteniamo che i vescovi dio-

cesani dovrebbero essere eletti come rappresentanti delle Conferenze e loro solo avere voto deliberativo. In tal modo la loro voce avrebbe un peso importante in aula sinodale, specialmente quando si discutono questioni pastorali in cui essi portano al Sinodo esperienza, tradizione e doni delle proprie Chiese particolari (cf. *LG* 13). Sarebbe opportuno tener conto di questi aspetti anche quando si attribuiscono le cariche all'interno del Sinodo.

Abbiamo evidenziato che per l'esigenza della congiunzione permanente del Romano Pontefice con i vescovi diocesani nell'esercizio del suo ministero petrino ai sensi del can. 333 §2, sarebbe opportuno che i Padri sinodali rimanessero attivamente in contatto con il Romano Pontefice per sostenerlo nell'adempimento del suo ufficio, che si potrebbe realizzare grazie ai mezzi moderni di comunicazione, chiedendo facilmente consigli, pareri e informazioni ai membri delle assemblee sinodali, in modo particolare ai vescovi diocesani, una volta ritornati alle loro Chiese particolari, i quali in tal modo rimarrebbero in funzione attiva fino all'assemblea seguente, come organo permanente di consultazione del Romano Pontefice.

Un'altra possibile modalità in cui l'interazione tra l'esercizio delle due potestà contribuirebbe al rinnovamento dell'esercizio del ministero petrino sarebbe la coordinazione del Sinodo dei vescovi con le Conferenze Episcopali e i singoli vescovi nelle loro sedi in modo tale che, dopo la discussione in aula sinodale, il Sinodo potrebbe esercitare la potestà deliberativa — che dovrebbe essere concessa dal Romano Pontefice più frequentemente al Sinodo — specialmente quando si trattano argomenti dottrinali o disciplinari⁵, decidendo che la materia trattata sia ulteriormente discussa nelle Conferenze Episcopali. In questo processo dovrebbero essere consultati anche i singoli vescovi, e non solo chiedere un parere collettivo a livello della Conferenza Episcopale, in quanto la potestà dei singoli vescovi diocesani è previa rispetto alla potestà delle Conferenze Episcopali⁶.

Nella consultazione, le Conferenze e i singoli vescovi esprimerebbero i propri pareri ed emendamenti sul documento del Sinodo dei vescovi già da questo approvato, e non solo nella preparazione delle Assemblee sinodali. Alla fine del processo, il Consiglio della Segreteria permanente

⁵ Cf. G. GHIRLANDA, «*Il Ius divinum*», 1081; J.R. QUINN, *Per una riforma del papato*, 91-92. Cf. anche D. SALACHAS, «La sinodalità», 67-68.

⁶ Cf. G. GHIRLANDA, «*Il M.p. Apostolos Suos*», 622; A. MONTAN, «Le Conferenze episcopali», 51.

del Sinodo potrebbe elaborare, sulla base di tali osservazioni, un documento da sottoporre alla votazione dei vescovi sparsi nel mondo, configurando così un atto collegiale ai sensi del can. 337 §2 e realizzando la coordinazione dell'Assemblea generale del Sinodo dei vescovi con le Conferenze Episcopali e con i singoli vescovi diocesani⁷.

Infine, è da sottolineare che riguardo alle Conferenze Episcopali, in una revisione della loro funzione nella prospettiva della loro indiretta partecipazione al governo della Chiesa universale si dovrebbe stabilire il voto deliberativo solo per i vescovi diocesani.

Inoltre, alla luce dell'interazione tra i vescovi diocesani e il Romano Pontefice è possibile anche la riforma del Collegio cardinalizio e della Curia Romana, ma essa non sarebbe così sostanziale come nel caso del Sinodo dei vescovi. Si tratterebbe piuttosto di introdurre uno spirito di collaborazione e di servizio nel cui esercizio i vescovi diocesani avrebbero un ruolo importante, considerata la loro condizione ecclesiologico-canonica e la loro esperienza pastorale.

Alla fine, durante il percorso della nostra ricerca abbiamo toccato alcune questioni che, a motivo dei limiti metodologici indicati nell'introduzione, non potevamo studiare più dettagliatamente, e che richiedono ulteriori studi. Soprattutto sarebbe opportuno approfondire l'argomento delle nuove forme di esercizio del ministero del Romano Pontefice partendo dalle posizioni ecclesiologiche e canoniche delle altre Chiese cristiane, specialmente delle Chiese ortodosse per contribuire al compimento dell'augurio di Giovanni Paolo II di unità sempre maggiore tra i cristiani e per rispondere alla sua richiesta espressa nel n. 95 della *Ut unum sint*.

L'altro argomento molto attuale è la questione della sinodalità e della sua applicazione alla vita della Chiesa. Abbiamo visto che alla luce della auspicata sinodalità anche l'interazione tra l'esercizio della potestà dei vescovi diocesani e di quella del Romano Pontefice potrebbe assumere un significato particolare. In uno studio futuro sarebbe opportuno ricercare come, ad esempio, la circolarità del ministero del Papa con quello dei vescovi diocesani influisca sulla circolarità del ministero di questi ultimi col popolo di Dio nel suo complesso. Come abbiamo riflettuto sulla partecipazione dei vescovi diocesani alla potestà suprema del Romano Pontefice, così si potrebbe intraprendere un lavoro di ricerca sulla partecipazione dei presbiteri e dei laici sia nella potestà del

⁷ Cf. G. GHIRLANDA, «Il Documento di Ravenna», 595; ID., «Il *Ius divinum*», 1082.

vescovo diocesano nella diocesi, sia nell'esercizio del ministero petrino, e tutto ciò alla luce della sinodalità da implementare nella Chiesa.

Concludendo lo studio sull'interazione tra l'esercizio della potestà ordinaria propria dei vescovi diocesani e della potestà ordinaria propria del Romano Pontefice ci fa sperare che tale relazione possa facilitare il processo di rinnovamento dell'esercizio del ministero petrino, e che i vescovi diocesani, quali protagonisti principali del processo, possano finalmente svolgere il ruolo che, secondo ciò che abbiamo studiato nel presente lavoro, gli appartiene in conformità alle parole di Gregorio I: «*Meus honor est honor universalis Ecclesiae. Meus honor est fratrum meorum solidus vigor. Tum ergo vere honoratus sum, cum singulis quibusque honor debitus non negatur*»⁸.

⁸ GREGORIO I, *Epistola* XXX, PL 77, 933C.

SIGLE E ABBREVIAZIONI

§	paragrafo
§§	paragrafi
a.	articulus
AA	Decreto <i>Apostolicam actuositatem</i>
AAS	<i>Acta Apostolicae Sedis</i>
Act.	Actus Apostolorum
AD	CONCILIO VATICANO II, <i>Acta et Documenta Concilio Oecumenico Vaticano II Apparando</i>
AG	Decreto <i>Ad gentes</i>
AL.	ALII
Alloc.	Allocuzione
App.	CONCILIO VATICANO II, <i>Acta et Documenta Concilio Oecumenico Vaticano II Apparando. Series I (Antepraeparatoria)</i>
ApS	Motu proprio <i>Apostolica sollicitudo</i>
ApSucc	Direttorio <i>Apostolorum successores</i>
AptS	Motu proprio <i>Apostolos suos</i>
art.	articolo
artt.	articoli
AS	CONCILIO VATICANO II, <i>Acta Synodalia</i>
a.s.	anathema sit
ASR	<i>Annali di scienze religiose</i>
B.	Beatus
C.	causa
c.	canone
cc.	canoni
can.	canone
cann.	canoni
cap.	capitolo
CCEO	Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium
CCL	Corpus Christianorum. Series Latina
CD	Decreto <i>Christus Dominus</i>

CDF	Congregazione per la Dottrina della Fede
cf.	confer
CIC	Codex Iuris Canonici
CN	Lettera <i>Communiois notio</i>
cost. ap.	costituzione apostolica
cost. dogm.	costituzione dogmatica
Conc.	Concilio
Congr. Gen.	Congregazione Generale
1Cor.	Epistula I ad Corinthios
cost. ap.	costituzione apostolica
damn.	damnatus
Decr.	Decreto
DS	H. DENZINGER – P. HÜNERMANN, ed., <i>Enchiridion Symbolorum definitionum et declarationum de rebus fidei et morum</i>
ecc.	eccetera
ed.	editore
ediz.	edizione
EG	Esortazione apostolica <i>Evangelii Gaudium</i>
enc.	enciclica
Eph.	Epistula ad Ephesios
EphTL	<i>Ephemerides theologicae lovanienses</i>
ES	<i>Enchiridion del Sinodo dei Vescovi</i>
es.	esempio
EV	<i>Enchiridion Vaticanum</i>
esort. ap.	esortazione apostolica
Extrav. com.	Extravagantes communes
fel. rec.	felix recordatio
Fontes	P. GASPARRI – P. SERÉDI, ed., <i>Codicis Iuris Canonici Fontes</i>
GS	Costituzione pastorale <i>Gaudium et spes</i>
Gv	Vangelo secondo Giovanni
Hebr.	<i>Epistula ad Hebraeos</i>
Ibid.	<i>Ibidem</i>
ID.	IDEM
IE	<i>Ius Ecclesiae</i>
introd.	introduzione
Io.	Evangelium secundum Ioannem
istr.	istruzione
Jurist	<i>The Jurist</i>
Kanon	<i>Kanon</i>
Lc	Vangelo secondo Luca
LEF	Lex Ecclesiae Fundamentalalis
lett. ap.	lettera apostolica

<i>LG</i>	Costituzione dogmatica <i>Lumen gentium</i>
Mansi	J.D. MANSI, ed., <i>Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio</i>
Mc	Vangelo secondo Marco
<i>ME</i>	<i>Monitor Ecclesiasticus</i>
Mons.	Monsignore
m.p.	motu proprio
Mt	Vangelo secondo Matteo
n.	numero
nn.	numeri
<i>NEP</i>	<i>Nota Explicativa Praevia</i>
<i>NRTh</i>	<i>Nouvelle revue théologique</i>
nt.	nota
<i>OE</i>	Decreto <i>Orientalium Ecclesiarum</i>
<i>OecCiv</i>	<i>Oecumenica Civitas</i>
<i>OSE</i>	<i>Ordo Synodi Episcoporum</i>
pag.	pagina
pagg.	pagine
<i>Patr. Ap.</i>	<i>Patres Apostolici</i> , ed. F.X. Funk
<i>PB</i>	Costituzione apostolica <i>Pastor bonus</i>
PCCICR	Pontificia Commissio Codici Iuris Canonici Recognoscendo
<i>Periodica</i>	<i>Periodica de re canonica</i>
<i>PG</i>	Esortazione apostolica post-sinodale <i>Pastores gregis</i>
PG	J.P. MIGNE, ed., <i>Patrologiae Cursus Completus. Series Graeca</i> , Lutetiae Parisiorum 1857-1866
PL	J.P. MIGNE, ed., <i>Patrologiae Cursus Completus. Series Latina</i> , Parisiis 1844-1865
<i>PO</i>	Decreto <i>Presbyterorum ordinis</i>
Praef.	Praefatio
prop.	proposizione
1Pt.	Epistula I Petri
PUL	Pontificia Università Lateranense
q.	quaestio
<i>QDE</i>	<i>Quaderni di Diritto Ecclesiale</i>
QRSR	Quaderni della Rivista di scienze religiose
<i>QSR</i>	<i>Quaderni dello Studio rotale</i>
R. Pontifex	Romanus Pontifex
<i>RGCR</i>	<i>Regolamento generale della Curia Romana</i>
<i>RT</i>	<i>Rassegna di teologia</i>
S.	Santo
<i>SC</i>	Costituzione <i>Sacrosanctum Concilium</i>
<i>ScC</i>	<i>La Scuola Cattolica</i>

Schemata	CONCILIO VATICANO II, <i>Schemata Constitutionum et Decretorum</i>
S.C.V.	Sacra Congregazione per i Vescovi
scil.	scilicet
S.C.S Uff.	Sacra Congregazione del Sant'Uffizio
S.C. de Prop. Fide	Sacra Congregazione de Propaganda Fide
sec.	secolo
sess.	sessione
S.R.E. Cardinales	Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinales
SS. Curia Romana	<i>Sanctissima Curia Romana</i>
StCan	<i>Studia Canonica</i>
S. Th.	<i>Summa Theologiae</i>
Suppl.	Supplementum
TG	<i>Theologia und Glaube</i>
TGDC	Tesi Gregoriana, serie Diritto Canonico
TGT	Tesi Gregoriana, serie Teologia
Tim	Epistulae ad Timotheum
UR	Decreto <i>Unitatis redintegratio</i>
UUS	Enciclica <i>Ut unum sint</i>
X.	Liber Extra = Decretales Gregorii IX
UDG	Costituzione apostolica <i>Universi Dominici Gregis</i>
VC	<i>Vita Consacrata</i>
VI°	Liber Sextus

BIBLIOGRAFIA

1. Fonti

1.1 *Documenti conciliari (in ordine cronologico)*

CONCILIO DI LIONE II, sess. IV, Lettera dell'imperatore Michele a papa Gregorio, in *DS* 851-861.

CONCILIO DI FIRENZE, Bolla sull'unione con i greci *Laetentur caeli*, in *DS* 1300-1308.

CONCILIO DI TRENTO, sess. XXIII, Decr. *De sacramento ordinis*, in *DS* 1763-1778.

CONCILIO VATICANO I, sess. IV, Prima cost. dogm. *Pastor aeternus*, in *DS* 3050-3075.

MANSI, J.D., ed., *Sacrorum Conciliorum nova et amplissima collectio*, LI-LIII, Parisiis 1926-1927.

CONCILIO VATICANO II, *Acta et Documenta Concilio Oecumenico Vaticano II Apparando. Series I (Antepreparatoria)*, Città del Vaticano 1960-1961.

———, *Acta et Documenta Concilio Oecumenico Vaticano II Apparando. Series II (Praeparatoria)*, Città del Vaticano 1964-.

———, *Acta Synodalia Sacrosancti Concilii Oecumenici Vaticani II*, 1970-1986.

———, *Schemata Constitutionum et Decretorum ex quibus argumenta in Concilio disceptanda seligentur*, Città del Vaticano 1962-1963.

———, Costituzione sulla sacra liturgia *Sacrosanctum Concilium*, *AAS* 56 (1964) 97-138.

———, Costituzione dogmatica sulla Chiesa *Lumen gentium*, *AAS* 57 (1965) 5-71.

———, Decreto sulle chiese orientali *Orientalium Ecclesiarum*, *AAS* 57 (1965) 76-85.

- CONCILIO VATICANO II, Decreto sull'ecumenismo *Unitatis redintegratio*, AAS 57 (1965) 90-107.
- , Decreto sulla missione pastorale dei vescovi nella Chiesa *Christus Dominus*, AAS 58 (1966) 673-696.
- , Dichiarazione sull'educazione cristiana *Gravissimum educationis*, AAS 58 (1966) 728-739.
- , Decreto sull'apostolato dei laici *Apostolicam actuositatem*, AAS 58 (1966) 837-864.
- , Decreto sull'attività missionaria della Chiesa *Ad gentes*, AAS 58 (1966) 947-990.
- , Decreto sul ministero e la vita dei presbiteri *Presbyterorum ordinis*, AAS 58 (1966) 991-1024.
- , Costituzione pastorale sulla Chiesa nel mondo contemporaneo *Gaudium et spes*, AAS 58 (1966) 1025-1115.
- DENZINGER, H. – HÜNERMANN, P., ed., *Enchiridion Symbolorum definitionum et declarationum de rebus fidei et morum*, Bologna 2012⁴³.

1.2 Documenti dei Romani Pontefici (in ordine cronologico)

- CORNELIO I, lett. *Quantam sollicitudinem*, anno 252, *Professio fidei schismaticorum*, in P. GASPARRI, ed., *Fontes*, I, Romae 1923, 16, n. 12.
- SIRICIO, lett. *Directa ad decessorem*, 10 feb. 385, in P. GASPARRI, ed., *Fontes*, I, Romae 1923, 17, n. 15.
- INNOCENZO I, lett. *In requirendis Dei rebus*, 27 genn. 417, in P. GASPARRI, ed., *Fontes*, I, Romae 1923, 20, n. 20.
- ZOSIMO, lett. *Quamvis Patrum traditio*, 21 mar. 418, in P. GASPARRI, ed., *Fontes*, I, Romae 1923, 20-21, n. 21.
- BONIFACIO I, lett. *Retro maioribus tuis*, 11 mar. 422, in P. GASPARRI, ed., *Fontes*, I, Romae 1923, 21, n. 22.
- LEONE I, lett. *Lectis dilectionis tuae*, 13 giu. 449, in *DS* 290-295.
- GREGORIO I, *Registri epistolarum*, PL 77, 442-1328.
- LEONE IX, lett. *In terra pax hominibus*, 2 sett. 1053, in P. GASPARRI, ed., *Fontes*, I, Romae 1923, 25-26, n. 27.
- Professio fidei (in Conc. Lugdunen. II) a Michaële Palaeologo Gregorio X oblata, 6 lug. 1274, in P. GASPARRI, ed., *Fontes*, I, Romae 1923, 32-34, n. 35.
- GIOVANNI XXII, cost. *Licet*, 23 ott. 1327, art. Errorum Marsilii Patavini et Ioannis de Janduno damn., in P. GASPARRI, ed., *Fontes*, I, Romae 1923, 36-37, n. 38.

- BENEDETTO XII, anno 1341, prop. *Armenorum damn.*, in P. GASPARRI, ed., *Fontes*, I, Romae 1923, 39-40, n. 40.
- CLEMENTE VI, lett. *Super quibusdam*, 29 sett. 1351, in P. GASPARRI, ed., *Fontes*, I, Romae 1923, 44-46, n. 42.
- MARTINO V (nel Concilio di Costanza), bolla *Inter cunctas*, 22 feb. 1418, in P. GASPARRI, ed., *Fontes*, I, Romae 1923, 46-57, n. 43.
- EUGENIO IV (nel Concilio di Firenze), bolla *Laetentur caeli*, 6 lug. 1439, in P. GASPARRI, ed., *Fontes*, I, Romae 1923, 69-71, n. 51.
- , lett. *Non mediocri*, anno 1439, in P. GASPARRI, ed., *Fontes*, I, Romae 1923, 64-69, n. 50.
- LEONE X, cost. *Supernae dispositionis*, 5 mag. 1514, in P. GASPARRI, ed., *Fontes*, I, Romae 1923, 101-110, n. 65.
- , bolla *Exsurge Domine*, errores Martini Luther damn., 15 giu. 1520, in P. GASPARRI, ed., *Fontes*, I, Romae 1923, 129-134, n. 76.
- PAOLO IV, cost. *Cum venerabiles*, 22 ago. 1555, in P. GASPARRI, ed., *Fontes*, I, Romae 1923, 154-155, n. 89.
- , cost. *Cum ex apostolatus*, 15 feb. 1559, in P. GASPARRI, ed., *Fontes*, I, Romae 1923, 163-166, n. 94.
- PIO IV, bolla *Iniunctum nobis*, 13 nov. 1564, Professione di fede tridentina, in P. GASPARRI, ed., *Fontes*, I, Romae 1923, 193-195, n. 108.
- GREGORIO XIII, cost. *Sanctissimus*, anno 1575, Professione di fede prescritta ai greci, in P. GASPARRI, ed., *Fontes*, I, Romae 1923, 257-259, n. 146.
- SISTO V, cost. *Postquam*, 3 dic. 1586, in P. GASPARRI, ed., *Fontes*, I, Romae 1923, 286-293, n. 159.
- INNOCENZO X, cost. *Cum iuxta*, 19 feb. 1646, in P. GASPARRI, ed., *Fontes*, I, Romae 1923, 440-441, n. 231.
- CLEMENTE XI, cost. *Nova semper*, 29 nov. 1714, in P. GASPARRI, ed., *Fontes*, I, Romae 1923, 557-560, n. 273.
- , cost. *Accepimus*, 11 genn. 1715, in P. GASPARRI, ed., *Fontes*, I, Romae 1923, 561-565, n. 274.
- , cost. *Ad apostolatus*, 18 ago. 1719, in P. GASPARRI, ed., *Fontes*, I, Romae 1923, 576-578, n. 277.
- CLEMENTE XII, cost. *Pastorale officium*, 10 genn. 1731, in P. GASPARRI, ed., *Fontes*, I, Romae 1923, 641-645, n. 295.
- BENEDETTO XIV, cost. *Etsi pastoralis*, 26 mag. 1742, in P. GASPARRI, ed., *Fontes*, I, Romae 1923, 734-755, n. 328.

- BENEDETTO XIV, cost. *Nuper ad nos*, 16 mar. 1743, Professione di fede prescritta ai Maroniti, in P. GASPARRI, ed., *Fontes*, I, Romae 1923, 782-788, n. 335.
- PIO VI, breve *Super soliditate*, 28 nov. 1786, in P. GASPARRI, ed., *Fontes*, II, Romae 1924, 663-671, n. 473.
- , cost. *Auctorem fidei*, 28 ago. 1794, in P. GASPARRI, ed., *Fontes*, II, Romae 1924, 682-714, n. 475.
- GREGORIO XVI, enc. *Mirari vos*, 15 ago. 1832, in P. GASPARRI, ed., *Fontes*, II, Romae 1924, 744-752, n. 485.
- , lett. ap. *Cum in Ecclesia*, 17 sett. 1833, in P. GASPARRI, ed., *Fontes*, II, Romae 1924, 754-758, n. 487.
- , enc. *Commisum divinitus*, 17 mag. 1835, in P. GASPARRI, ed., *Fontes*, II, Romae 1924, 762-768, n. 490.
- PIO IX, enc. *Nostis et nobiscum*, 8 dic. 1849, in P. GASPARRI, ed., *Fontes*, II, Romae 1924, 837-849, n. 508.
- , lett. ap. *Multiplikes inter*, 10 giu. 1851, in P. GASPARRI, ed., *Fontes*, II, Romae 1924, 855-857, n. 510.
- , lett. ap. *Ad Apostolicae*, 22 ago. 1851, in P. GASPARRI, ed., *Fontes*, II, Romae 1924, 857-860, n. 511.
- , enc. *Neminem vestrum*, 2 feb. 1854, in P. GASPARRI, ed., *Fontes*, II, Romae 1924, 879-888, n. 516.
- , alloc. *Nunquam fore*, 15 dic. 1856, in P. GASPARRI, ed., *Fontes*, II, Romae 1924, 911-916, n. 522.
- , alloc. *Multis gravibusque*, 17 dic. 1860, in P. GASPARRI, ed., *Fontes*, II, Romae 1924, 937-941, n. 529.
- , alloc. *Iamdudum cernimus*, 18 mar. 1861, in P. GASPARRI, ed., *Fontes*, II, Romae 1924, 941-946, n. 530.
- , enc. *Amantissimus*, 8 apr. 1862, in P. GASPARRI, ed., *Fontes*, II, Romae 1924, 955-961, n. 533.
- , alloc. *Maxima quidem*, 9 giu. 1862, in P. GASPARRI, ed., *Fontes*, II, Romae 1924, 961-966, n. 534.
- , enc. *Incredibili*, 17 sett. 1863, in P. GASPARRI, ed., *Fontes*, II, Romae 1924, 976-979, n. 537.
- , enc. *Quanta cura*, 8 dic. 1864, in P. GASPARRI, ed., *Fontes*, II, Romae 1924, 993-999, n. 542.
- , *Syllabus errorum*, 8 dic. 1864, in DS 2901-2980; P. GASPARRI, ed., *Fontes*, II, Romae 1924, 1000-1009, n. 543.
- , lett. ap. *Reversurus*, 12 lug. 1867, in P. GASPARRI, ed., *Fontes*, III, Romae 1925, 2-7, n. 546.

- PIO IX, enc. *Levate*, 27 ott. 1867, in P. GASPARRI, ed., *Fontes*, III, Romae 1925, 14-18, n. 549.
- , bolla *Aeterni Patris*, 29 giu. 1868, in P. GASPARRI, ed., *Fontes*, III, Romae 1925, 20-24, n. 551.
- , lett. *Non sine gravissimo*, 24 feb. 1870, in P. GASPARRI, ed., *Fontes*, III, Romae 1925, 41-44, n. 555.
- , lett. *Quo impensiore*, 20 mag. 1870, in P. GASPARRI, ed., *Fontes*, III, Romae 1925, 45-48, n. 556.
- , enc. *Ubi nos arcano*, 15 mag. 1871, in P. GASPARRI, ed., *Fontes*, III, Romae 1925, 59-64, n. 560.
- , alloc. *Ordinem vestrum*, 27 ott. 1871, in P. GASPARRI, ed., *Fontes*, III, Romae 1925, 64-66, n. 561.
- , enc. *Etsi multa*, 21 nov. 1873, in P. GASPARRI, ed., *Fontes*, III, Romae 1925, 77-87, n. 566.
- , lett. ap. *Mirabilis illa constantia*, 4 mar. 1875, in *DS* 3117.
- , alloc. *Curarum nostrarum*, 15 mar. 1875, in P. GASPARRI, ed., *Fontes*, III, Romae 1925, 95-97, n. 569.
- , alloc. *Luctuosis exagitati*, 12 mar. 1877, in P. GASPARRI, ed., *Fontes*, III, Romae 1925, 101-109, n. 572.
- LEONE XIII, enc. *Iampridem*, 6 genn. 1886, in P. GASPARRI, ed., *Fontes*, III, Romae 1925, 250-256, n. 593.
- , enc. *Officio sanctissimo*, 22 dic. 1887, in P. GASPARRI, ed., *Fontes*, III, Romae 1925, 269-280, n. 596.
- , alloc. *Mirandum sane*, 1 giu. 1888, in P. GASPARRI, ed., *Fontes*, III, Romae 1925, 292-295, n. 599.
- , lett. *Est sane molestum*, 17 dic. 1888, in P. GASPARRI, ed., *Fontes*, III, Romae 1925, 311-313, n. 601.
- , enc. *Sapientiae*, 10 genn. 1890, in P. GASPARRI, ed., *Fontes*, III, Romae 1925, 325-340, n. 605.
- , enc. *Satis cognitum*, 29 giu. 1896, in P. GASPARRI, ed., *Fontes*, III, Romae 1925, 470-494, n. 630.
- PIO X, alloc. *Duplicem*, 14 nov. 1904, in P. GASPARRI, ed., *Fontes*, III, Romae 1925, 626-631, n. 662.
- , enc. *Pascendi*, 8 sett. 1907, in P. GASPARRI, ed., *Fontes*, III, Romae 1925, 690-724, n. 680.
- , lett. *Ex quo*, 26 dic. 1910, in P. GASPARRI, ed., *Fontes*, III, Romae 1925, 791-794, n. 691.
- , enc. *Iamdudum*, 24 mag. 1911, in P. GASPARRI, ed., *Fontes*, III, Romae 1925, 794-798, n. 692.

- PIO XI, enc. *Ecclesiam Dei*, 12 nov. 1923, *AAS* 15 (1923) 573-582.
 ———, enc. *Mortalium animos*, 6 genn. 1928, *AAS* 20 (1928) 5-16.
 ———, enc. *Ad salutem*, 20 apr. 1930, *AAS* 22 (1930) 201-234.
 ———, enc. *Quadragesimo anno*, 15 mag. 1931, *AAS* 23 (1931) 177-228.
 ———, enc. *Lux veritatis*, 25 dic. 1931, *AAS* 23 (1931) 493-517.
 PIO XII, enc. *Mystici corporis*, 29 giu. 1943, *AAS* 35 (1943) 193-248.
 ———, Allocuzione ai nuovi Cardinali, 20 feb. 1946, *AAS* 38 (1946) 141-151.
 ———, enc. *Sempiternus rex*, 8 sett. 1951, *AAS* 43 (1951) 625-644.
 ———, enc. *Fidei donum*, 21 apr. 1957, *AAS* 49 (1957) 225-248.
 GIOVANNI XXIII, Allocuzione al Concistoro segreto, 15 dic. 1958, *AAS* 50 (1958) 981-989.
 ———, lett. ap. *Superno Dei nutu*, 5 giu. 1960, *AAS* 52 (1960) 433-437.
 ———, enc. *Mater et magistra*, 15 mag. 1961, *AAS* 53 (1961) 401-464.
 ———, m.p. *Cum gravissima*, 25 apr. 1962, *AAS* 54 (1962) 256-258.
 ———, enc. *Pacem in terris*, 11 apr. 1963, *AAS* 55 (1963) 257-304.
 PAOLO VI, Allocuzione agli ufficiali della Curia Romana, 21 sett. 1963, *AAS* 55 (1963) 793-800.
 ———, Allocuzione all'inizio della Seconda Sessione Conciliare, 29 sett. 1963, *AAS* 55 (1963) 841-859.
 ———, m.p. *Pastorale munus*, 30 nov. 1963, *AAS* 56 (1964) 5-12.
 ———, alloc. *Post duos*, 21 nov. 1964, *AAS* 56 (1964) 1007-1018.
 ———, m.p. *Apostolica sollicitudo*, 15 sett. 1965, *AAS* 57 (1965) 775-780.
 ———, m.p. *De Episcoporum muneribus*, 15 giu. 1966, *AAS* 58 (1966) 467-472.
 ———, m.p. *Pro comperto sane*, 6 ago. 1967, *AAS* 59 (1967) 881-884.
 ———, cost. ap. *Regimini Ecclesiae universae*, 15 ago. 1967, *AAS* 59 (1967) 885-928.
 ———, alloc. *Deo Patri*, 30 sett. 1967, *AAS* 59 (1967) 969-975.
 ———, alloc. *Quemadmodum nostis*, 11 ott. 1969, *AAS* 61 (1969) 716-721.
 ———, m.p. *Ingravescentem aetatem*, 21 nov. 1970, *AAS* 62 (1970) 810-813.
 GIOVANNI PAOLO II, enc. *Redemptor hominis*, 4 mar. 1979, *AAS* 71 (1979) 257-324.
 ———, cost. ap. *Sacrae disciplinae leges*, 25 genn. 1983, *AAS* 75/II (1983) VII-XIV.
 ———, alloc. *Misericordias Domini*, 29 ott. 1983, *AAS* 76 (1984) 281-289.

- GIOVANNI PAOLO II, cost. ap. *Spirituali militum curae*, 21 apr. 1986, *AAS* 78 (1986) 481-486.
- , *Letter to the Bishops of the United States of America*, 4 nov. 1986, in *Insegnamenti di Giovanni Paolo II*, IX/2 1986 (luglio-dicembre), Città del Vaticano 1986, 1331-1339.
- , cost. ap. *Pastor bonus*, 28 giu. 1988, *AAS* 80 (1988) 841-912.
- , Allocuzione ai Cardinali, alla Curia e alla Prelatura Romana per la presentazione degli auguri natalizi, 20 dic. 1990, *AAS* 83 (1991) 740-749.
- , lett. ap. *Tertio millennio adveniente*, 10 nov. 1994, *AAS* 87 (1995) 5-41.
- , lett. ap. *Orientale lumen*, 2 mag. 1995, *AAS* 87 (1995) 745-774.
- , enc. *Ut unum sint*, 25 mag. 1995, *AAS* 87 (1995) 921-982.
- , cost. ap. *Universi Dominici Gregis*, 22 feb. 1996, *AAS* 88 (1996) 305-343.
- , m.p. *Apostolos suos*, 21 mag. 1998, *AAS* 90 (1998) 641-658.
- , es. ap. postsinodale *Pastores gregis*, 16 ott. 2003, *AAS* 96 (2004) 825-924.
- , Allocuzione alla Rota Romana, 29 genn. 2005, *AAS* 97 (2005) 164-166.
- BENEDETTO XVI, cost. ap. *Anglicanorum coetibus*, 4 nov. 2009, *AAS* 101 (2009) 985-990.
- FRANCESCO, Promulgatio, 13 mar. 2013, *AAS* 105 (2013) 363-364.
- , Omelia nella Solennità dei Santi Pietro e Paolo, 29 giu. 2013, *AAS* 105 (2013) 600-602.
- , *Chirographum quo instituitur Consilium Cardinalium ad adiuvandum Romanum Pontificem in Universali Ecclesia gubernanda adque suscipiendum consilium emendationis Constitutionis Apostolicae «Pastor Bonus» de Curia Romana*, 28 sett. 2013, *AAS* 105 (2013) 875-876.
- , esort. ap. *Evangelii Gaudium*, 24 nov. 2013, *AAS* 105 (2013) 1019-1137.
- , m.p. *Mitis Iudex Dominus Iesus*, 15 ago. 2015, *AAS* 107 (2015) 958-970.
- , Discorso in occasione della Commemorazione del 50° anniversario dell'istituzione del Sinodo dei vescovi, 17 ott. 2015, *L'Osservatore Romano*, 18 ott. 2015, 4-5.
- , m.p. *Fidelis dispensator et prudens*, 24 feb. 2014, *AAS* 106 (2014) 164-165.

FRANCESCO, m.p. *L'attuale contesto comunicativo*, 27 giu. 2015, *AAS* 107 (2015) 591-592.

———, m.p. *Sedula Mater*, 15 ago. 2016, *L'Osservatore Romano*, 17-18 ago. 2016, 8.

———, m.p. *Humanam progressionem*, 17 ago. 2016, *L'Osservatore Romano*, 1 sett. 2016, 6.

1.3 Documenti della Curia Romana (in ordine alfabetico)

CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, direttorio *Apostolorum successores* per il ministero pastorale dei vescovi, 22 feb. 2004, in *EV* 22/1575-2159.

———, Direttorio per la visita «ad limina», 29 giu. 1988, in *EV* 11/1084-1132.

CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, lett. *Communio notio* su alcuni aspetti della Chiesa intesa come comunione, 28 mag. 1992, *AAS* 85 (1993) 838-850.

———, Considerazioni *Il primato del successore di Pietro nel mistero della Chiesa*, 31 ott. 1998, in *EV* 17/1588-1608.

PONTIFICIO COMITATO DI SCIENZE STORICHE, *Il primato del Vescovo di Roma nel primo millenio. Ricerche e testimonianze. Atti del Simposio storico-teologico. Roma 9-13 ottobre 1989*, Città del Vaticano 1991.

PONTIFICIA COMMISSIONE PER L'INTERPRETAZIONE AUTENTICA DEL CIC, Risposta al dubbio proposto circa il can. 452, *AAS* 81 (1989) 388.

PONTIFICIO CONSIGLIO PER LA PROMOZIONE DELL'UNITÀ DEI CRISTIANI, Nota de suppressione tituli «Patriarca d'Occidente» ad Papam relati, 22 mar. 2006, *AAS* 98 (2006) 364-365.

SACRA CONGREGAZIONE DE PROPAGANDA FIDE, istr. 31 lug. 1902, in P. GASPARRI, ed., *Fontes*, VII, Romae 1935, 544-547, n. 4940.

SACRA CONGREGAZIONE DEL SANT'UFFIZIO, decr. 24 genn. 1647, in P. GASPARRI, ed., *Fontes*, IV, Romae 1926, 8, n. 728.

———, decr. *Lamentabili*, 4 lug. 1907, in P. GASPARRI, ed., *Fontes*, IV, Romae 1926, 548-553, n. 1283.

———, lett. 8 nov. 1865, in P. GASPARRI, ed., *Fontes*, IV, Romae 1926, 262-266, n. 988.

SACRA CONGREGAZIONE PER I VESCOVI, direttorio *Ecclesiae imago* per il ministero pastorale dei vescovi, 22 feb. 1973, in *EV* 4/1945-2328.

SEGRETERIA DI STATO, ordinamento *Ordo Synodi Episcoporum*, 29 sett. 2006, *AAS* 98 (2006) 755-779.

———, Regolamento generale della Curia Romana, 30 apr. 1999, *AAS* 91 (1999) 629-699.

1.4 Documenti del Sinodo dei vescovi (in ordine cronologico)

- I ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DEL SINODO DEI VESCOVI (11-28 ott. 1969), Relazione *Nunc nobis*, 22 ott. 1969, in *ES* 1/687-726.
- II ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DEL SINODO DEI VESCOVI (24 nov.-8 dic. 1985), Relazione finale *Exeunte coetu secundo*, 7 dic. 1985, in *ES* 1/2718-2757.
- X ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEL SINODO DEI VESCOVI (30 sett.-27 ott. 2001), Lineamenta *Infinitae divitiae*, 31 mag. 1998, in *ES* 3/6650-6765.
- , *Instrumentum laboris Iesus Christus, spes nostra*, 1 giu. 2001, in *ES* 3/6766-6929.
- , *Relatio post disceptationem*, in *Synodus Episcoporum Bolletino* 21, 12 ott. 2001, 1-14.

1.5 Fonti codicali e legislativi (in ordine alfabetico)

- Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus*, *AAS* 82 (1990) 1045-1363.
- Codex Iuris Canonici Pii X Pontificis Maximii iusu digestus Benedicti Papae XV auctoritate promulgatus*, *AAS* 9/II (1917) 2-593.
- Codex Iuris Canonici auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus*, *AAS* 75/II (1983) I-XXX; 1-324.
- Decretales Gregorii IX [= Decretalium D. Gregorii Papae IX. Compilatio], in *Corpus Iuris Canonici*, ed. Ae. Friedberg, II, Graz 1955, 1-928.
- Didascalia et Constitutiones Apostolorum*, ed. F.X. Funk, I, Paderbornae 1905.
- Extravagantes communes, in *Corpus Iuris Canonici*, ed. Ae. Friedberg, II, Graz 1955, 1237-1312.
- GASPARRI, P. – SERÉDI, P., ed., *Codicis Iuris Canonici Fontes*, I-IV, VII, Città del Vaticano 1923-1926, 1935.
- GRATIANUS, *Decretum* [Magistri Gratiani], in *Corpus Iuris Canonici*, ed. Ae. Friedberg, I, Graz 1955.
- Liber Sextus [= Decretalium D. Bonifacii Papae VIII], in *Corpus Iuris Canonici*, ed. Ae. Friedberg, II, Graz 1955, 929-1124.
- OCHOA, N.X. – ANDRÉS GUTIÉRREZ, D., ed., *Leges Ecclesiae post Codicem Iuris Canonici editae*, IV, Roma 1974.
- PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, «Principia quae Codicis Iuris Canonici recognitionem dirigant», *Communicationes* 1 (1969) 77-85.

- PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI RECOGNOSCENDO, «Relatio circa “Principia quae Codicis Iuris Canonici recognitionem dirigant”», *Communicationes* 1 (1969) 86-91.
- , «Relatio complectens synthesim animadversionum ab Em.mis et Exc.mis Patribus Commissionis ad novissimum schema Codicis Iuris Canonici exhibitarum, cum responsibus a Secretaria et Consultoribus datis», *Communicationes* 16 (1984) 27-99.
- , «Responsiones ad animadversiones circa “Principia quae Codicis Iuris Canonici recognitionem dirigant”», *Communicationes* 1 (1969) 92-98.
- , *Schema Codicis Iuris Canonici iuxta animadversiones S.R.E. Cardinalium, Episcoporum Conferentiarum, Dicasteriorum Curiae Romanae, Universitatum Facultatumque ecclesiasticarum necnon Superiorum Institutum vitae consecratae recognitum*, Città del Vaticano 1980.
- , COETUS SPECIALIS STUDII «DE LEGE ECCLESIAE FUNDAMENTALI», «Acta Commissionis», *Communicationes* 8 (1976) 78-108; 13 (1981) 44-110.
- , COETUS STUDIORUM «DE CLERICIS», «Ex actis», *Communicationes* 18 (1986) 111-170.
- , COETUS STUDIORUM «DE POPULO DEI», «Acta Commissionis», *Communicationes* 12 (1980) 236-319; 14 (1982) 28-103; 154-230.
- , COETUS STUDIORUM «DE SACRA HIERARCHIA», «Ex actis», *Communicationes* 19 (1987) 106-148; 24 (1992) 249-264.
- PETERS, E.N., ed., *Incrementa in progressu 1983 Codicis iuris canonici: with a multilingual introduction (English, français, italiano, español, Deutsch, polski)*, Montréal 2005.

1.6 Altri documenti (in ordine alfabetico)

- COMMISSIONE MISTA INTERNAZIONALE PER IL DIALOGO TEOLOGICO TRA LA CHIESA CATTOLICA E LA CHIESA ORTODOSSA, «Il documento di Ravenna», *Il Regno-Documenti* 52 (2007) 708-714.
- , «Il mistero della chiesa e dell'eucaristia», *Il Regno-Documenti* 27 (1982) 542-545.
- , «Sinodalità e Primato nel Primo Millennio. Verso una comune comprensione nel servizio all'unità della Chiesa», *Il Regno-Documenti* 61 (2016) 576-579.
- Declaratio collectiva episcoporum Germaniae*, genn.-feb. 1875, in *DS* 3112-3116.
- La Bibbia di Gerusalemme*, Bologna 2004.

2. Libri e articoli

- ABBO, J.A. – HANNAN, J.D., *The sacred canons: a concise presentation of the current disciplinary norms of the Church*, I, St. Louis – London 1960².
- ACERBI, A., «Per una nuova forma del ministero petrino», in A. ACERBI, ed., *Il ministero del Papa in prospettiva ecumenica*, Atti del colloquio, Milano, 16-18 aprile 1998, Scienze religiose 10, Milano 1999, 303-338.
- AGOSTINO D'IPPONA, *Epistolae*, PL 33, 61-1094.
- ALESANDRO, J.A., «The Revision of the Code of Canon Law: A Background Study», *StCan* 24 (1990) 91-146.
- ANTÓN, A., «El ministerio petrino y/o papado en la “Ut unum sint” y desde la eclesiología sistematica», *Gregorianum* 79 (1998) 503-542; 645-686.
- , «“Ministerio Petrino” y/o “Papato” en el diálogo con las otras Iglesias cristianas: algunos puntos de convergencia y divergencia», in *Il primato del successore di Pietro*, Atti del simposio teologico. Roma, dicembre 1996, Atti e documenti 7, Città del Vaticano 1998, 386-453.
- ARRIETA, J.I., *Diritto dell'organizzazione ecclesiastica*, Trattati di diritto/Pontificio ateneo della Santa Croce 3, Milano 1997.
- , *El Sinodo de los Obispos*, Pamplona 1987.
- , *Governance Structures within the Catholic Church*, Montreal 2000.
- AUBERT, R., *Vaticano I*, Vitoria 1970.
- AUMENTA, S.F., «L'indole pastorale della Curia Romana», *IE* 25 (2013) 685-708.
- AYESTA, J.G., «Facultades reservadas», in J. OTADUY – A. VIANA – J. SEDANO, ed., *Diccionario general de derecho canonico*, III, Navarra 2012, 907-910.
- , «La revisione del “sistema delle facoltà” nel contesto del IV principio per la riforma del Codice di Diritto Canonico», in J. CANOSA, ed., *I principi per la revisione del codice di diritto canonico: la ricezione giuridica del Concilio Vaticano II*, Monografie giuridiche 16, Milano 2000, 193-227.
- BELLARMINO, R., *De conciliis et ecclesia*, in *Opera omnia*, II, Neapoli 1857, 7-140.
- BERGOGLIO, J.M., «Sintesi dell'intervento al Sinodo 2001», *L'Osservatore Romano*, 4 ott. 2001, 10.
- BERTOLA, A., *Corso di diritto canonico. La costituzione della Chiesa*, Torino 1958³.

- BERTONE, T., «Il servizio del cardinalato al ministero del Successore di Pietro», *Salesianum* 48 (1986) 109-121.
- BERTRAMS, W., «De subiecto supremæ potestatis Ecclesiæ», *Periodica* 54 (1965) 173-232.
- BETTI, U., *La costituzione dommatica «Pastor æternus» del Concilio Vaticano I*, Spicilegium Pontificii Athenæi Antoniani 14, Roma 1961.
- , *La dottrina sull'episcopato del Concilio Vaticano II: il capitolo III della costituzione dommatica Lumen gentium*, Spicilegium 25, Roma 1984.
- , «Natura e portata del Primato del Romano Pontefice secondo il Concilio Vaticano», *Antonianum* 34 (1959) 161-244; 369-408.
- , «Pagine di diario: 11 ottobre 1962 – 20 dicembre 1965», *Lateranum* 61 (1995) 565-639.
- BEYER, J., «Principio di sussidiarietà o giusta autonomia nella Chiesa», *VC* 22 (1987) 318-336.
- BIER, G., «Bischöfliche Vollmacht», in K. LÜDICKE – AL., ed., *Münsterischer Kommentar zum Codex iuris canonici: unter besonderer Berücksichtigung der Rechtslage in Deutschland, Österreich und der Schweiz*, II, Essen 2016, can. 381.
- BLANCO NÁJERA, F., *El código de derecho canónico traducido y comentado*, I, Cadiz 1942.
- BLAT, A., *Commentarium textus Codicis Iuris Canonici*, II, Romæ 1921.
- BORRAS, A., «Ut unum sint. Une encyclique pour les chrétiens en voie de réconciliation», *EphTL* 72 (1996) 349-370.
- BOUIX, D.M., *Tractatus de episcopo ubi et de synodo diocesana*, I, Parisiis 1873.
- BRAVI, M.C., *Il Sinodo dei Vescovi, istituzione, fini e natura: indagine teologico-giuridica*, TGDC 2, Roma 1995.
- BRYN, J., *Juris canonici compendium*, I, Brugis 1947¹⁰.
- BUCKLEY, M.J., «“Perpetuum Utriusque Unitatis Principium ac visibile Fundamentum”. The Primacy and the Episcopate: Towards a doctrinal Synthesis», in *Il Primato del Successore di Pietro*, Atti del simposio teologico, Roma, dicembre 1996, Atti e documenti 7, Città del Vaticano 1998, 281-339.
- CAPPELLO, F.M., *Summa iuris canonici in usum scholarum concinnata*, I, Romæ 1945⁴.
- CAPRILE, G., *Il Sinodo dei Vescovi: prima assemblea generale (29 settembre – 29 ottobre 1967)*, Roma 1968.

- CARLI, L.M., «Decreto *Christus Dominus*», in L.M. CARLI – A. FAVALE – I.O. DE URBINA, *Ufficio pastorale dei Vescovi e Chiese Orientali cattoliche: genesi strico-dottrinale, testo latino e traduzione italiana, esposizione e commento, motu proprio Ecclesiae sanctae*, Collana Magistero conciliare 12, Torino 1967, 11-434.
- CATTANEO, A., *Fondamenti ecclesiologici del diritto canonico*, Venezia 2011.
- , *La Chiesa locale: i fondamenti ecclesiologici e la sua missione nella teologia postconciliare*, Città del Vaticano 2003.
- , «L'esercizio dell'autorità episcopale in rapporto a quella suprema: dalla sussidiarietà alla comunione (Esort. ap. *Pastores gregis* n. 56)», in A. CATTANEO, ed., *L'esercizio dell'autorità nella Chiesa: riflessioni a partire dall'esortazione apostolica "Pastores gregis"*, Venezia 2005, 63-80.
- CERETI, G., «L'enciclica "Ut unum sint"», *RT* 36 (1995) 679-697.
- CHELODI, G. – CIPROTTI, P., *Ius canonicum de personis: praemissis notionibus de iure publico ecclesiastico de principiis et fontibus iuris canonici*, Vicenza 1957⁴.
- CHOUPIN, L., *Valeur des décisions doctrinales et disciplinaires du Saint-Siège: Syllabus; Index; Saint-Office; Galilée; Congrégations romaines. L'inquisition au moyen âge*, Paris 1928.
- CIPRIANO, *Epistulae*, ed. G.F. Diercks, I-II, CCL 3/B-C, Turnholti, 1994, 1996.
- CLAEYS BOUÚAERT, F. – SIMENON, G., *Manuale iuris canonici ad usum seminariorum*, I, Gandae 1930³.
- COCCOPALMERIO, F., «Il primato del Romano Pontefice nel Codice di diritto canonico. Anche per una risposta a Ut unum sint n. 95», *OecCiv* IV/1 (2004) 3-46.
- COLOMBO, G., «Il problema dell'Episcopato nella costituzione "De Ecclesia catholica" del Concilio Vaticano I», *ScC* 89 (1961) 344-372.
- , «Sull'enciclica *Ut Unum Sint* di Giovanni Paolo II», *ASR* 1 (1996) 91-98.
- CORECCO, E., «Il vescovo, capo della Chiesa locale, protettore e promotore della disciplina locale», *Concilium* (ediz. italiana) 4/8 (1968), 106-121.
- DA CORONATA, M., *Institutiones iuris canonici ad usum utriusque cleri et scholarum*, I, Taurini 1928.
- CRAISSON, D., *Manuale totius iuris canonici*, I, Pictavii 1872.
- CRNICA, A., *Commentarium theoretico-practicum Codicis iuris canonici*, I, Šibenik 1940.

- CUNNINGHAM, R.G., «The Principles guiding the Revision of the Code of Canon Law», *Jurist* 30 (1970) 447-455.
- DE LUCA, M., *Praelectiones iuris canonici quas in scholas institutionum canonicarum habebat*, II, Romae 1897.
- DE PAOLIS, V., «La Curia Romana a servizio della Chiesa», in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO, ed., *Chiese particolari e Chiesa universale*, XXIX Incontro di studio, “Villa Cagnola”, Gazzada (VA), 1-5 luglio 2002, Milano 2003, 149-183.
- DEJAIFVE, G., «Primato e collegialità nel Concilio Vaticano I», in Y.M.J. CONGAR – B.D. DUPUY, ed., *L’episcopato e la Chiesa universale*, Biblioteca di cultura religiosa Serie II, Roma 1965, 795-821.
- DEL GIUDICE, V., *Nozioni di diritto canonico*, Milano 1970¹².
- DEWAN, W.F., «“Potestas vere episcopalis” nel primo concilio Vaticano», in Y.M.J. CONGAR – B.D. DUPUY, ed., *L’episcopato e la Chiesa universale*, Biblioteca di cultura religiosa Serie II, Roma 1965, 823-856.
- , «Preparation of the Vatican Council’s Schema on the Power and Nature of the Primacy», *EphTL* 36/1 (1960) 23-56.
- DIANICH, S., *Per una teologia del papato*, L’abside 55, Cinisello Balsamo 2010.
- DUPRÈ THESEIDER, E., *Roma dal Comune di popolo alla signoria pontificia (1252-1377) ...*, Bologna 1952.
- EICHMANN, E. – MÖRSDORF, K., *Lehrbuch des Kirchenrechts auf Grund des Codex Iuris Canonici*, I, Paderborn 1964.
- ERDÖ, P., «Il fatto teologico del primato del Romano Pontefice nel diritto canonico vigente (con speciale riguardo al can. 331 CIC)», *Periodica* 98 (2009) 619-642.
- EUTICHIO DI ALESSANDRIA, *Annales*, PG 111, 907-1156.
- EYT, P., «L’Eglise comprise comme communion», *NRTh* 115 (1993) 321-334.
- FAVALE, A. – DE URBINA, I.O., «Decreto *Orientalium Ecclesiarum*», in L.M. CARLI – A. FAVALE – I.O. DE URBINA, *Ufficio pastorale dei Vescovi e Chiese Orientali cattoliche: genesi strico-dottrinale, testo latino e traduzione italiana, esposizione e commento, motu proprio Ecclesiae sanctae*, Collana Magistero conciliare 12, Torino 1967, 435-519.
- FERRARA, V., «Il Sinodo dei Vescovi tra ipotesi e realtà: natura teologico-giuridica del Sinodo dei Vescovi nel Magistero di Paolo VI e nella dottrina conciliare», *Apollinaris* 42 (1969) 491-556.
- FERRERES, J.B., *Institutiones canonicae iuxta novissimum codicem Pii X a Benedicto XV promulgatum iuxtaque praescripta Hispanae disciplinae et Americae Latinae*, I, Barcinone 1920².

- FILIPPI, N., *Essenza e forma di esercizio del ministero petrino. Il magistero di Giovanni Paolo II e la riflessione ecclesiologica*, TGT 112, Roma 2004.
- FRANZELIN, J.B., *Theses de Ecclesia Christi: opus posthumum brevi praemisso de eiusdem vita commentario*, Romae 1907.
- GAILLARDETZ, R.R., *The Church in the Making: Lumen gentium, Christus Dominus, Orientalium Ecclesiarum*, New York 2006.
- «Gallicanesimo», in C. ANDRESEN – G. DENZLER, *Dizionario storico del cristianesimo*, Cinisello Balsamo 1992, 306-307.
- GARCÍA MARTÍN, J., *Le norme generali del Codex Iuris Canonici*, Roma 2006⁵.
- GARUTI, A., *Il mistero della Chiesa: manuale di ecclesiologia*, Roma 2004.
- GHIRLANDA, G., «Accettazione della legittima elezione e consacrazione episcopale del Romano Pontefice secondo la Cost. Ap. *Universi Dominici Gregis* di Giovanni Paolo II», *Periodica* 86 (1997) 615-656.
- , «Autonomia delle chiese particolari», in B. CHIARELLI, ed., *La Chiesa particolare nel codice del post-concilio*, QRSR 6, Roma 2005, 23-58.
- , «Collegio dei vescovi», in C. CORRAL SALVADOR – V. DE PAOLIS – G. GHIRLANDA, ed., *Nuovo Dizionario di Diritto Canonico*, Cinisello Balsamo 1993, 202-205.
- , «De natura, origine et exercitio potestatis regiminis iuxta novum Codicem», *Periodica* 74 (1985) 109-164.
- , «Diritto universale e diritto particolare: un rapporto di complementarità», *QDE* 15 (2002) 11-20.
- , «Episcopato e presbiterato nella “Lumen Gentium”», *Communio* 59 (1981) 53-70.
- , *Hierarchica communio: significato della formula nella Lumen Gentium*, Analecta Gregoriana, Roma 1980.
- , *Il diritto nella Chiesa, mistero di comunione: compendio di diritto ecclesiale*, Diritto canonico 3, Roma 2015⁶.
- , «Il Documento di Ravenna della Commissione mista internazionale cattolici-ortodossi», *Periodica* 97 (2008) 541-595.
- , «Il *Ius divinum* del primato pontificio e il suo esercizio in prospettiva ecumenica», in J.I. ARRIETA, ed., *Ius divinum*, Venezia 2010, 1043-1113.
- , «Il ministero petrino», *La Civiltà Cattolica* 164/1 (2013) 549-563.
- , «Il M.p. *Apostolos Suos* sulle Conferenze dei Vescovi», *Periodica* 88 (1999) 609-657.

- GHIRLANDA, G., «Il *munus regendi* del Vescovo alla luce del can. 381 §1 e del Sinodo dei Vescovi del 2001», *Periodica* 91 (2002) 677-704; *Periodica* 92 (2003) 77-96.
- , «Il nuovo *Ordo Synodi Episcoporum*», *Periodica* 97 (2008) 3-43.
- , «La Chiesa particolare: elementi teologici, giuridici e pastorali», in *Il coraggio della comunione*, Corso di aggiornamento giuridico-pastorale, Trebisacce (Cosenza), 23-24 aprile 2008, Gorle 2008, 13-43.
- , «La Chiesa particolare: natura e tipologia», *ME* 115 (1990) 551-568.
- , «La dimensione universale della Chiesa particolare», *QDE* 9 (1996) 6-22.
- , «La diocesi: canoni di difficile o dubbia interpretazione», *Periodica* 88 (1999) 3-27.
- , «Linee di governo della diocesi da parte del vescovo secondo l'Es.Ap. *Pastores gregis* e il nuovo Direttorio per il ministero dei vescovi *Apostolorum successores*», *Periodica* 93 (2004) 533-608.
- , «“*Munus regendi et munus docendi*” dei concili particolari e delle conferenze dei vescovi», in CONGRÈS INTERNATIONAL DE DROIT CANONIQUE, *La Synodalité - La participation au gouvernement dans l'Église*, Actes du VII^e Congrès international de Droit canonique - Paris, Unesco, 21-28 sept.1990, L'Année canonique 1992, I, 349-388.
- , «Natura teologico-canonica del diaconato», in G. DALLA TORRE – C. MIRABELLI, ed., *Le sfide del diritto: scritti in onore del cardinale Agostino Vallini*, Soveria Mannelli 2009, 41-59.
- , «“*Populus Dei universus*” et “*populi Dei portiones*”», in E. RAAD, ed., *Système juridique canonique et rapports entre les ordonnancements juridiques: XIIème congrès international de droit canonique de la Consociatio internationalis studio iuris canonici promovendo*, Beyrouth 2008, 37-90.
- , «Rapporti Santa Sede-Vescovi: la visita “ad limina apostolorum”», in P.A. BONNET – C. GULLO, ed., *La Curia Romana nella Cost. Ap. Pastor Bonus*, Studi giuridici 21, Città del Vaticano 1990, 123-149.
- , «Vescovo diocesano», in C. CORRAL SALVADOR – V. DE PAOLIS – G. GHIRLANDA, ed., *Nuovo Dizionario di Diritto Canonico*, Cinisello Balsamo 1993, 1114-1120.
- GIGNAC, J.N., *Compendium juris canonici ad usum cleri canadensis*, II, Quebeci 1903.
- GIROLAMO, *Epistolae*, PL 22, 325-1224.

- GÓMEZ-HERAS, J.M.G., *Temas dogmáticos del Concilio Vaticano I: aportación de la Comisión Teológica preparatoria a su obra doctrinal; votos y esquemas inéditos*, Vitoria 1971.
- GOYRET, P., *El obispo, pastor de la iglesia: estudio teológico del Munus regendi en Lumen Gentium 27*, Colección teológica Universidad de Navarra, Facultad de teología 90, Pamplona 1998.
- GRÉA, A.D., *Della Chiesa e della sua divina costituzione*, I-II, Roma 1904.
- GREEN, T.J., «The Latin and Eastern Codes: Guiding Principles», *Jurist* 62 (2002) 235-279.
- , «The Pastoral Governance Role of the Diocesan Bishop: Foundations, Scope and Limitations», *Jurist* 49 (1989) 472-506.
- GROCHOLEWSKI, Z., «Die Canones über den Papst und das ökumenische Konzil in dem neuen Kodex des kanonischen Rechtes», *Kanon* 9 (1989) 51-81.
- HANSEN, F., *The unity and threefold expression of the Potestas regiminis of the diocesan Bishop. Can. 381 §1 and 391*, TGDC 97, Roma 2014.
- HENN, W., «Historical-theological Synthesis of the Relation between Primacy and Episcopacy during the Second Millennium», in *Il primato del Successore di Pietro. Atti del simposio teologico. Roma, dicembre 1996*, Atti e documenti 7, Città del Vaticano 1998, 222-273.
- HUGUENIN, L., *Expositio methodica juris canonici studiis clericalibus accommodata*, Parisiis 1874.
- ICARD, H.J., *Praelectiones juris canonici habitae in Seminario Sancti Sulpitii*, Parisiis 1875.
- IGNAZIO D'ANTIOCHIA, *Epistulae*, in *Patres Apostolici*, ed. F.X. Funk, I, Tübingae 1901, 212-313.
- INTERLANDI, R., *Potestà sacramentale e potestà di governo nel primo millennio. Esercizio di esse e loro distinzione*, TGDC 103, Roma 2016.
- KOMONCHAK, J., «La sussidiarietà nella Chiesa: stato della questione», in H. LEGRAND – J. MANZANARES – A. GARCIA Y GARCIA, ed., *Natura e futuro delle Conferenze episcopali*, Atti del Colloquio internazionale di Salamanca (3-8 gennaio 1988), Bologna 1988, 321-369.
- LADARIA, L.F., *Il Dio vivo e vero. Il mistero della Trinità*, Casale Monferrato 1999.
- LÉCUYER, J., «L'Episcopato come sacramento», in G. BARAÚNA, ed., *La chiesa del Vaticano II: studi e commenti intorno alla Costituzione dogmatica Lumen gentium*, Firenze 1965, 713-732.
- LEGRAND, H., «La catholicité des Eglises locales», in BEZANÇON, J.-N. – AL., *Enracinement et universalité. La catéchèse face aux nationalités, aux*

- religions et aux cultures*, Cahiers de l'Institut Supérieur de Pastorale Catéchétique 7, Paris 1991, 165-172.
- LEGRAND, H., «La réalisation de l'église en un lieu», in B. LAURET – F. REFOULÉ, ed., *Initiation à la pratique de la théologie*, III, Paris 1983, 143-345.
- LÖHRER, M., «La jerarquía al servicio del pueblo cristiano», in G. BARAÚNA, ed., *La Iglesia del Vaticano II: estudios en torno a la constitución conciliar sobre la Iglesia*, Barcelona 1966, 715-729.
- MANZANARES, J., «Il Romano Pontefice e la Collegialità dei Vescovi», in V. DE PAOLIS – AL., *Collegialità e primato: la suprema autorità della chiesa*, Bologna 1993, 21-68.
- , «Sulla “reservatio papalis” e la “recognitio”. Considerazioni e proposte», in H. LEGRAND – J. MANZANARES – A. GARCÍA Y GARCÍA, ed., *Chiese locali e cattolicità: Atti del Colloquio internazionale di Salamanca (2-7 aprile 1991)*, Bologna 1994, 253-277.
- MAROTO, F., *Institutiones iuris canonici ad normam novi codicis*, II, Romae 1919.
- MAZZELLA, C., *De religione et ecclesia: praelectiones scholastico-dogmaticae*, Prati 1905.
- MAZZOLINI, S., «*Ut unum sint* 88-96. Implicazioni ecclesiologiche ed ecumeniche del ministero petrino», in V. MOSCA, ed., *Il primato del successore di Pietro in prospettiva missionaria*, Quaderni di Ius missionale 2, Città del Vaticano 2013, 95-127.
- DE MEESTER, A., *Juris canonici et iuris canonico-civilis compendium*, II, Brugis 1923².
- MICHELITSCH, A., *Demonstratio catholica: sive De Ecclesia Christi et de regula fidei*, Graz 1904.
- MIDALI, M., «Costituzione gerarchica della Chiesa e in modo particolare dell'Episcopato», in A. FAVALE – AL., *La Costituzione dogmatica sulla Chiesa*, Magistero conciliare 1, Torino – Leumann 1965, 493-703.
- , «Il Popolo di Dio», in A. FAVALE – AL., *La Costituzione dogmatica sulla Chiesa*, Magistero conciliare 1, Torino – Leumann 1965, 357-491.
- MILANO, G.P., «Comentario al can. 342», in A. MARZOA – J. MIRAS – R. RODRIGUEZ-OCAÑA, ed., *Comentario exegetico al Código de Derecho Canónico*, II, Pamplona 1996, 603-605.
- MOLANO, E., «Comentario al c. 333», in A. MARZOA – J. MIRAS – R. RODRIGUEZ-OCAÑA, ed., *Comentario exegetico al Código de Derecho Canónico*, II, Pamplona 1996, 578-581.

- MOLANO, E., «Comentario al c. 334», in A. MARZOA – J. MIRAS – R. RODRIGUEZ-OCAÑA, ed., *Comentario exegético al Código de Derecho Canónico*, II, Pamplona 1996, 582-584.
- , «Comentario al can. 336», in A. MARZOA – J. MIRAS – R. RODRIGUEZ-OCAÑA, ed., *Comentario exegético al Código de Derecho Canónico*, II, Pamplona 1996, 587-589.
- , «Comentario al can. 337», in A. MARZOA – J. MIRAS – R. RODRIGUEZ-OCAÑA, ed., *Comentario exegético al Código de Derecho Canónico*, II, Pamplona 1996, 590-592.
- MONTAN, A., «Le Conferenze episcopali», *Credere oggi* 34 (2014) 44-61.
- MONTINI, G.P., «Alcune riflessioni sull'omnis potestas del vescovo diocesano», *QDE* 9 (1996) 23-34.
- , «Ecclesia universalis an Ecclesia universa?», *Periodica* 74 (1985) 43-62.
- MOSCA, V., «Uffici e strutture centrali della Chiesa universale», in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO, ed., *Il diritto nel mistero della Chiesa*, II, Quaderni di Apollinaris 9, Roma 2001, 495-558.
- MOSCONI, M., «La potestà ordinaria, suprema, piena, immediata e universale del Romano Pontefice e il principio della "necessitas Ecclesiae"», *QDE* 13 (2000) 6-31.
- MÜLLER, H., «De differentia inter episcopatum et presbyteratum iuxta doctrinam Concilii Vaticani Secundi», *Periodica* 59 (1970) 599-618.
- , «Die Stellung des Diözesanbischofs in der Partikularkirche aufgrund des Codex Iuris Canonici von 1983», *TG* 76 (1986) 94-110.
- , «Realización de la catolicidad en la iglesia local», in H. LEGRAND – J. MANZANARES – A. GARCÍA Y GARCÍA, ed., *Iglesias locales y catolicidad*, Salamanca 1992, 457-488.
- NAZ, R., *Traité de droit canonique*, I, Paris 1954².
- OCHOA SANZ, N.X., *Index verborum ac locutionum codicis iuris canonici*, Roma 1984.
- PALMIERI, D., *Tractatus de Romano Pontifice: cum prolegomeno de Ecclesia*, Romae 1877.
- PERARNAU, J., *Decreto sobre el ministerio pastoral de los Obispos en la Iglesia*, Colección Constituciones y decretos del Concilio Ecuménico Vaticano II 6, Castellón de la Plana 1966.
- PERLASCA, A., «L'esercizio della sacra potestas del vescovo nel Direttorio per il ministero pastorale dei Vescovi "Apostolorum Successores", con particolare attenzione alla potestà di governo», *QDE* 23 (2010) 408-430.

- PHILIPS, G., *L'Église et son mystère au IIe Concile du Vatican: histoire, texte et commentaire de la Constitution "Lumen Gentium"*, I, Paris 1967.
- PILLET, A., *Jus canonicum generale*, Parisiis 1890.
- PROVOST, J.H., «The hierarchical constitution of the Church (introd./canons and commentary: cc. 330-367)», in J.A. CORIDEN – T.J. GREEN – D.E. HEINTSCHEL, ed., *The Code of Canon Law: a text and commentary*, New York 1985, 258-310.
- QUINN, J.R., «Per una riforma del papato», in P. HÜNERMANN, ed., *Papato ed ecumenismo: il ministero petrino al servizio dell'unità*, Nuovi saggi teologici 48, Bologna 1999, 77-101.
- RAHNER, K., *La gerarchia nella Chiesa. Commento al capitolo III di Lumen gentium*, Brescia 2008.
- RATZINGER, J., *Chiesa, Ecumenismo e Politica*, Saggi Teologici 1, Cinisello Balsamo 1987.
- , «Discorso in apertura del Simposio», in *Il primato del successore di Pietro*, Atti del simposio teologico. Roma, dicembre 1996, Atti e documenti 7, Città del Vaticano 1998, 15-19.
- , «La colegialidad episcopal», in G. BARAÚNA, ed., *La Iglesia del Vaticano II: estudios en torno a la constitución conciliar sobre la Iglesia*, Barcelona 1966, 751-777.
- RAUS, P.J.B., *Institutiones canonicae*, Lugduni – Parisiis 1931².
- REGATILLO, E.F., *Insitutiones iuris canonici*, I, Santander 1951.
- RIVELLA, M., «Il Concilio ecumenico, il Sinodo dei Vescovi e il Concistoro», in GRUPPO ITALIANO DOCENTI DI DIRITTO CANONICO, ed., *Chiese particolari e Chiesa universale*, XXIX Incontro di studio, "Villa Cagnola", Gazzada (VA), 1-5 luglio 2002, Milano 2003, 135-147.
- ROUSSEAU, O., «Il vero valore dell'episcopato nella Chiesa», in Y.M.J. CONGAR – B.D. DUPUY, ed., *L'episcopato e la Chiesa universale*, Biblioteca di cultura religiosa Serie II, Roma 1965, 881-905.
- SABBARESE, L., «Consistorio», in J. OTADUY – A. VIANA – J. SEDANO, ed., *Diccionario general de derecho canónico*, II, Cizur Menor 2012, 661-663.
- , *La costituzione gerarchica della Chiesa universale e particolare. Commento al Codice di diritto canonico Libro II, Parte II*, Roma 2013.
- SALACHAS, D., «La sinodalità nel Codice dei canoni delle Chiese orientali e confronti con il Codice di diritto canonico della Chiesa latina», in L. BALDISSERI, ed., *A cinquant'anni dall'Apostolica sollicitudo. Il Sinodo dei Vescovi al servizio di una Chiesa sinodale*, Atti del Seminario di studio organizzato dalla Segreteria generale del Sinodo dei

- Vescovi (Città del Vaticano, 6-9 febbraio 2016), Città del Vaticano 2016, 55-92.
- SALVATORI, D., *L'oggetto del magistero definitivo della Chiesa alla luce del m.p. Ad Tuendam Fidem: il can. 750 visto attraverso i Concili vaticani*, TGDC 51, Roma 2001.
- SANGUINETI, S., *Iuris ecclesiastici institutiones in usum praelectionum*, Romae 1890.
- SANTI, F., *Praelectiones juris canonici quas juxta ordinem Decretalium Gregorii IX*, Ratisbonae 1886.
- SARTORI, L., «Ecumenismo del Terzo Millennio. Considerazioni sull'Enciclica *Ut unum sint*», *Studia Patavina* 42 (1995) 627-650.
- SCANZILLO, C., *La Chiesa, sacramento di comunione: commento teologico alla Lumen gentium*, PUL Istituto di scienze religiose *Ecclesia Mater* 6, Napoli 1987.
- SCHEEBEN, M.J., *Le mystère de l'Eglise et de ses sacrements*, Unam sanctam 15, Paris 1946.
- SCHMITZ, H., «Der Diözesanbischof», in J. LISTL – H. SCHMITZ, ed., *Handbuch des katholischen Kirchenrechts*, Regensburg 1999², 425-442.
- SERAFIN, S.M., *Il principio della sussidiarietà all'interno delle relazioni tra primato ed episcopato*, Roma 2010.
- SEVERO ANTIOCHENO, *Epistolae*, in E.W. BROOKS, ed., *The sixth book of the select letters of Severus patriarch of Antioch in the Syriac version of Athanasius of Nisibis. II/1-2. Translation*, London – Oxford 1903-1904.
- SIPOS, S., *Enchiridion iuris canonici*, Romae 1960⁷.
- SPADARO, A., «Intervista a Papa Francesco», *La Civiltà Cattolica* 164/3 (2013) 449-470.
- SULLIVAN, F.J., *Il Magistero nella Chiesa Cattolica*, Assisi 1986.
- TANNER, N.P., *I concili della Chiesa*, Milano 1999.
- THILS, G., «L'ecclesiologia del Concilio Vaticano I. Preparazione, risultati, problemi», in *L'ecclesiologia dal Vaticano I al Vaticano II*, Brescia 1973, 7-25.
- , «Potestas ordinaria», in Y.M.J. CONGAR – B.D. DUPUY, ed., *L'episcopato e la Chiesa universale*, Biblioteca di cultura religiosa Serie II, Roma 1965, 857-880.
- TOMMASO D'AQUINO, *Summa Theologiae*, Bologna 1984.
- TORRELL, J.-P., *La théologie de l'Episcopat au premier Concile du Vatican*, Unam sanctam 37, Paris 1961.

- TORRELL, J.-P., «Les grandes lignes de la théologie de l'épiscopat au Concile du Vatican. Le point de vue officiel», *Salesianum* 24 (1962) 266-281.
- TOSO, A., *Ad codicem iuris canonici*, III, Taurini 1923².
- VERMEERSCH, A. – CREUSEN, J., *Epitome iuris canonici cum commentariis*, I, Mechliniae 1949⁷.
- VILLAR, J.R., «Elementos eclesiológicos relevantes en la Encíclica Ut unum sint», *Dialogo Ecumenico* 31 (1996) 353-373.
- , «L'ambiguità del concetto di sussidiarietà (Esort. ap. *Pastores gregis* n. 56)», in A. CATTANEO, ed., *L'esercizio dell'autorità nella Chiesa: riflessioni a partire dall'esortazione apostolica "Pastores gregis"*, Venezia 2005, 81-97.
- VISCOME, F., «Il Vescovo come giudice nella propria diocesi», *QSR* 16 (2006) 119-130.
- , *Origine ed esercizio della potestà dei vescovi dal Vaticano I al Vaticano II: contesto teologico-canonico del magistero dei "recenti Pontefici" (Nota Explicativa Praevia 2)*, TGDC 21, Roma 1997.
- VITALI, D., «I soggetti della sinodalità alla luce dell'ecclesiologia del Concilio Vaticano II», in L. BALDISSERI, ed., *A cinquant'anni dall'Apostolica sollicitudo. Il Sinodo dei Vescovi al servizio di una Chiesa sinodale*, Atti del Seminario di studio organizzato dalla Segreteria generale del Sinodo dei Vescovi (Città del Vaticano, 6-9 febbraio 2016), Città del Vaticano 2016, 141-189.
- , *Lumen gentium: storia, commento, recezione*, Universale studium 9, Roma 2012.
- , *Verso la sinodalità*, Magnano 2014.
- WERNZ, F.X., *Ius decretalium ad usum praelectionum in scholis textus canonici sive iuris decretalium*, II, Prati 1915.
- WERNZ, F.X. – VIDAL, P., *Ius canonicum*, II, Romae 1923.
- WIJLENS, M., «“For You I am a Bishop, with You I am a Christian”: The Bishop as Legislator», *Jurist* 56 (1996) 68-91.
- WILMERS, W., *De Christi Ecclesia libri sex*, Ratisbonae 1897.
- ***, «La Chiesa come comunione», *L'Osservatore Romano*, 23 giu. 1993, 1.4.

INDICE DEGLI AUTORI

- Abbo: 52-56, 72-73, 78-79
Acerbi: 299
Agostino d'Ippona: 229
Alesandro: 175
Andrés Gutiérrez: 174
Andresen: 63
Antón: 279
Arrieta: 161, 298, 312-314, 321-324, 330
Aubert: 14, 16-17
Aumenta: 330-331
Ayesta: 176-178
Bellarmino: 40
Benedetto XII: 60
Benedetto XIV: 62
Benedetto XVI: 193
Bergoglio: 281
Bertola: 53, 55-56, 72-73
Bertone: 323
Bertrams: 130
Betti: 19-25, 29, 34, 97-98, 108-110, 112, 115-116, 120-121, 124, 127-132, 190, 241, 246
Beyer: 180
Bier: 181
Blanco Nájera: 54-56, 71-73, 78-79
Blat: 54, 56, 72-73, 78-79
Bonifacio I: 59
Bonifacio VIII: 58
Borras: 276, 280-281
Bouix: 48-50
Bravi: 138, 141-142, 145, 148, 155, 161-162, 306, 308, 311
Brys: 53-56, 71-73, 78-80, 84-86, 206
Buckley: 285
Cappello: 55-56, 72-73, 80-81, 85-86, 206
Caprile: 175, 180
Carli: 147, 157-159, 164-165
Cattaneo: 165, 193, 196, 198, 219
Cereti: 278
Chelodi: 72-73, 79
Choupin: 28
Cipriano: 88, 131
Ciprotti: 72-73, 79
Claeys Bouúaert: 55-56, 71-73, 78, 80
Clemente VI: 60
Clemente XI: 63
Clemente XII: 74, 76
Coccopalmerio: 227, 240, 245-246, 249-250, 254, 263-264, 301, 319
Colombo: 12, 15, 17, 32, 276
Corecco: 184
Cornelio I: 58
Cossa: 33-34
Craisson: 48-50
Creusen: 55-56, 72-74, 78, 85, 211
Crnica: 53-56, 72-73, 78-79
Cunningham: 175
da Coronata: 54-56, 72-74
De Luca: 48, 50

- de Meester: 53, 72-73, 78, 84-85
 De Paolis: 328
 de Urbina: 167
 Dejaifve: 19
 Del Giudice: 53, 55, 72-73
 Denzler: 63
 Dewan: 26-27, 34, 256
 Dianich: 244, 263
 Dupré Theseider: 74
 Eichmann: 54-56
 Erdö: 251-253
 Eugenio IV: 62, 74-75
 Eutichio di Alessandria: 126
 Eyt: 190
 Favale: 167
 Ferrara: 161
 Ferreres: 72-73, 78-80
 Filippi: 278, 280-281, 283
 Francesco: 5-6, 8, 210, 244, 275, 281, 295, 302-305, 308, 318, 320, 322, 326, 330-331, 334, 336, 339
 Franzelin: 45-46
 Gaillardetz: 147
 García Martín: 204-205, 271
 Garuti: 245-246, 256
 Ghirlanda: 37, 87, 100-102, 105, 107-108, 110-111, 113, 115, 121, 124-125, 128, 157, 161-163, 179, 185-186, 188-192, 196-197, 199-203, 206-207, 209, 213-215, 217, 219, 221, 241, 243, 248, 250, 252-254, 257, 260, 263-266, 269, 289-290, 293, 297-298, 301, 305-309, 311-314, 318-319, 321, 328-329, 340-341, 344-345
 Gignac: 48-50
 Giovanni Paolo II: 5-6, 8, 187, 190, 193, 199-200, 210, 213, 217, 220-221, 243-244, 257-258, 268-271, 275-283, 288, 294-295, 302, 304, 306, 309-311, 321, 325, 339, 341, 345
 Giovanni XXII: 59-60
 Giovanni XXIII: 94, 141, 175, 179, 322
 Girolamo: 125
 Gómez-Heras: 34
 Goyret: 135
 Graziano: 57, 81
 Gréa: 45-47
 Green: 175-176, 208
 Gregorio I: 346
 Gregorio IX: 57
 Gregorio XIII: 62
 Gregorio XVI: 63-64, 82
 Grocholewski: 248, 270
 Hannan: 52-56, 72-73, 78-79
 Hansen: 184, 199-200, 203, 206, 208, 212, 216, 221
 Henn: 284-285
 Hettinger: 33-34
 Huguenin: 48
 Icard: 48
 Ignazio d'Antiochia: 118, 243
 Innocenzo I: 58, 65
 Innocenzo III: 57
 Innocenzo X: 70, 74, 76
 Interlandi: 125-126
 Komonchak: 219
 Ladaria: 290
 Lécuyer: 94, 123-124
 Legrand: 194-195
 Leone I: 232
 Leone IX: 59
 Leone X: 61, 74-75
 Leone XIII: 68-69, 82-83, 134
 Löhrer: 120
 Mansi: 14-16, 18, 23, 25-30, 32-43, 230, 232, 256, 259
 Manzanares: 216, 301
 Maroto: 53-56, 72-74
 Martino V: 60-61
 Mazzella: 46-47
 Mazzolini: 278
 Michelitsch: 45-46
 Midali: 118, 122

- Milano: 309
Molano: 258, 268, 270, 297-298, 301
Montan: 306, 308, 319, 344
Montini: 188-189, 206, 211-212, 215-218, 340
Mörsdorf: 54-56
Mosca: 250, 268
Mosconi: 249-251, 266-267
Müller: 125, 184, 207, 217
Naz: 72-73, 78-80
Niccolò III: 74
Ochoa Sanz: 174, 243
Palmieri: 45-46
Paolo IV: 62, 74-75
Paolo VI: 115, 117, 124-126, 143-145, 147, 155, 160-163, 169, 172-173, 175, 180, 211, 214, 217, 220, 235-236, 269-270, 302, 309, 311, 323
Perarnau: 163
Perlasca: 199
Perrone: 33-34
Peters: 238
Philips: 99, 118-121, 124, 126, 129-131
Pillet: 48, 50
Pio IV: 62
Pio VI: 63, 82
Pio IX: 13-14, 44, 64-68, 87-88
Pio X: 69-70, 73, 87
Pio XI: 178-180, 226-231
Pio XII: 171-172, 179-180, 219, 228, 231-233
Provost: 248-249, 253, 266, 271
Quinn: 319, 344
Rahner: 124
Ratzinger: 126-127, 279, 284
Raus: 53, 78-79, 85
Regatillo: 53-56, 72-73, 78-79, 85
Rivella: 326
Rousseau: 43-44
Sabbarese: 242, 251, 325
Salachas: 319, 344
Salvatori: 30
Sanguineti: 48, 50
Santi: 48-49
Sartori: 278
Scanzillo: 119, 124, 131
Scheeben: 47
Schmitz: 212
Serafin: 219
Severo Antiocheno: 125-126
Simenon: 55-56, 71-73, 78, 80
Sipos: 53-56, 72-74, 79-80, 84-86
Siricio: 58
Sisto V: 74-76
Spadaro: 303
Sullivan: 301
Tanner: 13
Thils: 13, 19, 35
Tommaso d'Aquino: 259
Torrell: 30, 37-38
Toso: 53-56, 72-73, 79-80, 86
Urbano I: 81
Vermeersch: 55-56, 72-74, 78, 85, 211
Vidal: 53-54, 78-80, 84
Villar: 221, 282
Viscome: 30, 44-50, 210, 256
Vitali: 98, 108, 308, 333-334
Wernz: 48, 50, 53-54, 78-80, 84
Wijlens: 203
Wilmers: 45-46
Zosimo: 59, 229

INDICE GENERALE

INTRODUZIONE.....	5
CAPITOLO I: <i>Interazione tra l'esercizio delle due potestà nel Concilio Vaticano I e nel CIC 1917</i>	11
1. La Costituzione <i>Pastor aeternus</i> e la bozza per la Costituzione <i>De Ecclesia</i> del Concilio Vaticano I.....	12
1.1 La Costituzione <i>Pastor aeternus</i> del Concilio Vaticano I	12
1.1.1 La genesi della Costituzione	12
1.1.2 L'insegnamento della Costituzione <i>Pastor aeternus</i>	18
1.2 Il progetto circa la dottrina sull'episcopato al Concilio Vaticano I....	31
1.2.1 Lo schema originario della <i>Pastor aeternus</i>	32
1.2.2 La dottrina dell'episcopato nella <i>Constitutio secunda de Ecclesia</i>	35
2. Il rapporto tra l'Episcopato e il Primato nel pensiero teologico-canonistico dopo il Vaticano I.....	44
2.1 La riflessione teologica.....	45
2.2 L'interazione Vescovi – Romano Pontefice nella canonistica precodificale	48
3. Il Codex Iuris Canonici del 1917	51
3.1 La normativa del can. 218.....	51
3.1.1 Il contenuto del canone	51
3.1.2 Le fonti del canone.....	57
3.2 La normativa del can. 230.....	71
3.2.1 Il contenuto della norma	71
3.2.2 Le fonti della norma.....	74
3.3 La normativa del can. 329 §1.....	77
3.3.1 Il contenuto della norma	77
3.3.2 Le fonti della norma.....	81
3.4 La normativa del can. 334 §1.....	83
3.4.1 Il contenuto della norma	83

3.4.2 Le fonti della norma.....	87
4. Conclusione	88
CAPITOLO II: <i>Interazione tra l'esercizio delle due potestà nel Concilio Vaticano II</i>	
1. <i>Lumen gentium</i>	91
1.1 La genesi della Costituzione	91
1.1.1 La fase antepreparatoria	92
1.1.2 La fase preparatoria.....	94
1.1.3 La fase conciliare	98
1.2 L'interazione tra l'Episcopato e il Primato nella <i>Lumen gentium</i> ...	117
2. <i>Christus Dominus</i>	135
2.1 La genesi del Decreto	135
2.1.1 La fase antepreparatoria.....	135
2.1.2 La fase preparatoria.....	137
2.1.3 La fase conciliare	141
2.2 L'interazione tra l'Episcopato e il Primato nel <i>Christus Dominus</i> ..	157
3. <i>Orientalium Ecclesiarum, Unitatis redintegratio</i> ed <i>Ad gentes</i>	166
4. Conclusione	168
CAPITOLO III: <i>La potestà ordinaria propria dei vescovi diocesani nel CIC 1983</i>	
1. La genesi del can. 381 §1.....	171
1.1 Le fonti della norma.....	171
1.2 I principi direttivi per la revisione del Codice	175
1.3 La revisione della norma.....	181
2. Il vescovo diocesano e la sua Chiesa particolare	183
2.1 Il vescovo diocesano.....	183
2.1.1 La Chiesa particolare e la Chiesa universale.....	185
2.1.2 Il vescovo diocesano nella mutua interiorità.....	189
2.2 La Chiesa particolare	193
3. La potestà del vescovo diocesano nella sua Chiesa particolare	198
3.1 Il <i>munus pastorale</i> del vescovo diocesano.....	198
3.2 La potestà ordinaria, propria, immediata del vescovo diocesano	203
3.2.1 La potestà ordinaria del vescovo diocesano.....	204
3.2.2 La potestà propria del vescovo diocesano.....	206
3.2.3 La potestà immediata del vescovo diocesano	208
3.2.4 La triplice funzione della potestà di governo del vescovo diocesano	208
3.3 <i>Omnis potestas</i> del vescovo diocesano.....	210
4. Le cause riservate alle autorità ecclesiastiche superiori.....	215

4.1 La natura delle riserve	215
4.2 Le riserve e il principio di sussidiarietà	218
5. Conclusione	221
CAPITOLO IV: <i>La potestà ordinaria propria del Romano Pontefice</i>	
<i>nel CIC 1983</i>	225
1. La genesi della normativa circa la potestà primaziale	225
1.1 Il can. 331	225
1.1.1 Le fonti della norma	225
1.1.2 La revisione della norma	227
1.2 Il can. 333 §§1-2	228
1.2.1 Le fonti della norma	228
1.2.2 La revisione della norma	234
1.3 Il can. 334	235
1.3.1 Le fonti della norma	235
1.3.2 La revisione della norma	236
2. La collocazione e il fondamento della normativa circa la potestà primaziale	239
2.1 La collocazione	239
2.2 Il can. 330: il fondamento della potestà primaziale	240
3. Il primato del Romano Pontefice sulla Chiesa universale (can. 331)	242
3.1 L'ufficio primaziale	242
3.1.1 Vescovo della Chiesa di Roma	243
3.1.2 Successore di Pietro	244
3.1.3 Capo del Collegio dei vescovi, Vicario di Cristo, Pastore in terra della Chiesa universale	247
3.2 La potestà del Romano Pontefice	249
3.2.1 Ordinaria	250
3.2.2 Suprema	250
3.2.3 Piena	251
3.2.4 Immediata	252
3.2.5 Universale	253
3.2.6 «Che può sempre esercitare liberamente»	253
4. Il primato del Romano Pontefice sulle Chiese particolari (can. 333 §1)	255
4.1 La potestà <i>vere episcopalis</i> del Romano Pontefice	255
4.2 La finalità della potestà episcopale del Romano Pontefice nelle Chiese particolari	259
5. La comunione del Romano Pontefice con i vescovi diocesani nell'esercizio del suo primato (cann. 333 §2 e 334)	261
5.1 Il can. 333 §2	262

5.1.1 «communione cum ceteris Episcopis [...] semper est coniunctus».....	262
5.1.2 La determinazione del modo dell'esercizio del ministero supremo	265
5.2 Il can. 334	267
5.2.1 L'assistenza dei vescovi all'esercizio del Primato.....	268
5.2.2 L'assistenza delle altre persone e istituzioni.....	269
5.2.3 La natura dell'assistenza	270
6. Conclusione	272

CAPITOLO V: *Interazione tra l'esercizio delle due potestà nel governo della Chiesa universale* 275

1. L'Enciclica <i>Ut unum sint</i> e la dottrina successiva	275
1.1 Osservazioni generali sull'Enciclica.....	275
1.2 Il ministero d'unità del Vescovo di Roma (<i>UUS</i> 88-96)	278
1.3 La dottrina successiva.....	283
1.3.1 La Congregazione per la Dottrina della Fede	283
1.3.2 Il Sinodo dei vescovi del 2001 e l'Esortazione <i>Pastores gregis</i>	287
1.3.3 Commissione Mista Internazionale Cattolici-Ortodossi	289
2. Il Collegio dei vescovi e modi di esercizio della sua suprema potestà ...	295
2.1 La natura del Collegio dei vescovi	295
2.2 L'esercizio della suprema potestà del Collegio dei vescovi	298
2.2.1 Il Concilio Ecumenico	298
2.2.2 L'azione congiunta dei vescovi sparsi nel mondo	300
3. Forme collegiali di esercizio del primato petrino	301
3.1 Il Sinodo dei vescovi	301
3.1.1 L'insegnamento di Papa Francesco.....	302
3.1.2 Le Conferenze episcopali.....	305
3.1.3 Natura del Sinodo dei vescovi	308
3.1.4 Struttura del Sinodo dei vescovi	315
3.1.5 Il ruolo dei vescovi diocesani nel Sinodo dei vescovi	317
3.2 Il Collegio di Cardinali	321
3.2.1 Natura del Collegio	321
3.2.2 Struttura del Collegio dei Cardinali	323
3.2.3 L'esercizio delle funzioni del Collegio dei Cardinali	324
3.2.4 Il ruolo dei vescovi diocesani nel Collegio dei Cardinali	325
3.3 La Curia Romana.....	326
3.3.1 Natura della Curia Romana.....	326
3.3.2 Struttura generale della Curia Romana	330
3.3.3 Svolgimento generale dell'attività curiale	332

3.3.4 La posizione dei vescovi diocesani nelle relazioni con la Curia Romana e all'interno di essa	333
4. Conclusione	334
CONCLUSIONI GENERALI.....	339
SIGLE E ABBREVIAZIONI.....	347
BIBLIOGRAFIA	351
1. Fonti	351
1.1 Documenti conciliari (in ordine cronologico).....	351
1.2 Documenti dei Romani Pontefici (in ordine cronologico).....	352
1.3 Documenti della Curia Romana (in ordine alfabetico).....	358
1.4 Documenti del Sinodo dei vescovi (in ordine cronologico)	359
1.5 Fonti codiciali e legislativi (in ordine alfabetico)	359
1.6 Altri documenti (in ordine alfabetico)	360
2. Libri e articoli	361
INDICE DEGLI AUTORI	373
INDICE GENERALE	377

TESI GREGORIANA

Dal 1995, la collana «Tesi Gregoriana» mette a disposizione del pubblico alcune delle migliori tesi elaborate alla Pontificia Università Gregoriana. La composizione per la stampa è realizzata dagli stessi autori, secondo le norme tipografiche definite e controllate dall'Università.

Volumi pubblicati [Serie: Diritto Canonico]

[cf. http://www.unigre.it/TG/Diritto_canonico/index.php]

85. PETIT, Emmanuel, *Consentement matrimonial et fiction du droit. Étude sur l'efficacité juridique du consentement après l'introduction de la fiction en droit canonique*, 2010, pp. 410.
86. GRIGORIȚĂ, Georgică, *L'autonomie ecclésiastique selon la législation canonique actuelle de l'Eglise orthodoxe et de l'Eglise catholique. Étude canonique comparative*, 2011, pp. 612.
87. SCOPONI, Paolo, *I divieti matrimoniali in casi singoli*, 2011, pp. 346.
88. IVANDIC, Petar, *Die verbindlich vorgeschriebenen Konsultationsorgane des Diözesanbischofs im universalen Recht der lateinischen Kirche und deren Verwirklichung in den Partikularnormen der Diözese Eisenstadt. Eine kanonistische Studie unter besonderer Berücksichtigung der diözesanen Gesetzgebung*, 2011, pp. 272.
89. POCAŁUJKO, Tomasz Paweł, *La prevenzione della nullità del matrimonio nella preparazione e nell'ammissione alle nozze con una considerazione del contributo dei tribunali ecclesiastici*, 2011, pp. 362.
90. SARTOR, Roberto, *Le convenzioni tra il Vescovo diocesano e il Superiore di un Istituto missionario a norma del can. 790 §1, 2° del CIC. Prassi della Congregazione dei Missionari Oblati di Maria Immacolata*, 2011, pp. 382.
91. FRANCHETTO, Fabio, «*Error in persona*» (can. 1097 §1). *Il dibattito sul concetto di persona nella trattazione dell'error facti. Analisi della dottrina e della giurisprudenza*, 2011, pp. 514.
92. MEZZOGORI, Ciro, *Vocazione sacerdotale e incardinazione nei movimenti ecclesiali. Una questione aperta*, 2012, pp. 520.

93. DANTO, Ludovic, *Le pouvoir des évêques en matière de dispense matrimoniale. Etude historico-canonique du Concile de Trente au Code de Droit Canonique de 1983*, 2012, pp. 336.
94. ALEXANDRE, Hélder Miranda, *A figura do penitenciário no desenvolvimento histórico-canônico do sacramento da penitência*, 2013, pp. 324.
95. NORD, Aaron Paul, *Sede Vacante Diocesan Administration*, 2014, pp. 396.
96. MILLOT, Guillaume, *La négligence dans l'exercice des charges. Approche en droit canonique pénal*, 2014, pp. 330.
97. HANSEN, Fredrik, *The Unity and Threefold Expression of the Potestas Regiminis of the Diocesan Bishop – Cann. 381 §1 And 391*, 2014, pp. 238.
98. ALBANESE, Emanuele, *Pornografia e consenso matrimoniale. La fruizione di pornografia oggi e il suo influsso sul consenso matrimoniale canonico*, 2014, pp. 270.
99. AROH, Prudentius Emeka, *Priestly Celibacy: A Gift and a Commitment (can. 277 §1). Adaptation to Igbo culture*, Nigeria, 2014, pp. 413.
100. DOHNALIK, Jan, *Il precetto pasquale. La normativa sulla Comunione e la confessione annuale (cann. 920 e 989) alla luce della tradizione canonica*, 2015, pp. 478.
101. RZECZEWSKA, Jolanta, *Les charismes dans l'Eglise et leur institutionnalisation canonique*, 2016, pp. 520.
102. SANGIANI, Fausto, *Comunità di famiglie: nuovo orizzonte dell'associazionismo nella Chiesa*, 2016, pp. 434.
103. INTERLANDI, R., *Potestà sacramentale e potestà di governo nel primo millennio. Esercizio di esse e loro distinzione*, 2016, pp. 728.
104. LOHSE, Edward, *Restricting the Right of the Faithful to Enter a Church for Divine Worship: Law and Jurisprudence*, 2016, pp. 442.
105. DOKTORCZYK, Stephen S., *Persistent Disobedience to Church Authority: History, Analysis and Application of Canon 1371, 2°*, 2016, pp. 336.
106. OPONDO, Jacinta Auma, *Temporary profession and exclusion from subsequent profession (cann. 655; 689). Theological-Juridical Study*, 2016, pp. 448.
107. GILLESPIE, Kevin G., *Ecclesiastical Office and the Participation of the Lay Faithful in the Exercise of Sacred Power. Towards a theological and canonical understanding of the mutual orientation in the sign of Christ*, 2017, pp. 494.
108. MODRIĆ, Alan, *Interazione tra l'esercizio della potestà dei vescovi diocesani e di quella del Romano Pontefice alla luce dell'enciclica Ut unum sint*, 2017, pp. 384.

Finito di stampare nel mese di luglio 2017
presso Mediagraf spa - Noventa Padovana (PD)